GIORNALE MILITARE

1889

PARTE PRIMA





VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1889.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1889

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
11 ott. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati	5	9
22 nov. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova . .	6	10
6 dic. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — R. Decreto N. 5876 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa Calabra, stretto di Messina.	56	129
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5877 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza d'Acqui	57	130
16 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 5868 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno . .	7	11
30 »	LEGGI E DECRETI. — Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'inscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina.	1	1
1 genn. 1889	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	2	4
1 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO — Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato	3	5

4	genn. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sistemazione della forza in congedo illimitato . .	4	8
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze	8	11
5	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie	9	12
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili per gl'ispettorati d'artiglieria e del genio	10	13
11	»	DIVISA E VESTIARIO. — Catinella metallica per uso della truppa	11	15
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della bandiera nazionale	12	17
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Abolizione della scuola d'artifizi da guerra per i graduati d'artiglieria	13	17
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria	14	18
13	»	TRASPORTI MILITARI. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	15	19
13	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini	20	49
15	»	MATRICOLA. — Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato . . .	16	29
17	»	RECLUTAMENTO. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato	17	29
18	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari	18	36
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	19	40
20	»	AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	21	50
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali	22	50
23	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per i consigli di disciplina	23	53

26	genn. 1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19)	24	54
27	»	MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del regio esercito e della regia marina	25	55
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso.	26	55
28	»	MILITARI DI TRUPPA. — Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo	27	56
29	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Reciprocità di visite fra i militari del regio esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto .	28	57
29	»	SCUOLE MILITARI. — Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari	29	57
30	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Soprassoldi per alcuni servizi speciali, ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa	43	107
3	febb. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma.	30	59
3	»	SCUOLE MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma	31	60
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret., e da 12 ARC Ret., per batterie a cannoniera minima	32	61
4	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana	33	61
7	»	MATRICOLA. — Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole	34	61
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritornelli pei reggimenti d'artiglieria da campagna	36	63
15	»	MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali e agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina	35	62

17	febb. 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale.	37	65
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.	38	65
21	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento	39	66
21	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte I (Edizione 1888)	40	67
21	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizione dei quadrupedi	41	67
24	»	STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa.	49	121
24	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 5076 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª)	58	130
24	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5078 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo .	108	225
25	»	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa del corpo speciale d'Africa	42	71
25	»	AVANZAMENTO. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio. .	44	108
28	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale	45	109
28	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare .	46	116
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2 al regolamento di disciplina) .	47	119
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina)	48	120
10	marzo 1889	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al regolamento di disciplina). . .	50	122

10 marzo 1889		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6144 (serie 3ª) che approva il nuovo capitolato tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino.	207	551
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti.	51	122
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883).	52	124
12	»	RECLUTAMENTO. — Capitalizzazione dei premi di rafferma.	53	125
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna.	54	125
14	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	55	127
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese per gli inscritti di leva presso i distretti. .	59	131
28	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. - R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina	101	217
30	»	RECLUTAMENTO. — Militari del regio esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina	60	133
31	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi per la fanteria.	61	133
31	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	62	134
31	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato.	63	136
31	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).	64	136

3 aprile 1889		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria ed a riposo	65	137
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi.	66	139
4	»	PENSIONI. — R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª). . .	86	173
7	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente.	74	151
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini . .	67	140
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenze.	68	141
11	»	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti. .	69	142
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria	70	142
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Ret. a rigatura elicoidale	71	143
12	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	72	144
12	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale	73	146
13	»	RECLUTAMENTO. — Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare . .	75	152
14	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	76	155

14 aprile 1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	109	226
22 »	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino	77	158
22 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci	78	158
23 »	MATRICOLA. — Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare	79	161
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	80	161
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna . . .	81	163
27 »	ARMI E MUNIZIONI. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione	82	163
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi.	83	165
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari.	84	166
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Varianti alla Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc..	85	166
1 magg. 1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Associazione-vestiario per gli ufficiali di complemento	87	174
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	88	175
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili . . .	89	175
5 »	ONORIFICENZE. — R. Decreto N. 6092 (serie 3ª) relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica, in medaglie di bronzo	110	227

6 magg. 1889		ONORIFICENZE. — Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per l'esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (serie 3ª)	111	228
6	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio — Trombe per le fanfare di fanteria — Istrumenti per fanfare . .	90	176
6	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	91	185
8	»	RECLUTAMENTO. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato	92	186
9	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla Istruzione sulle armi.	93	186
9	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Volume VIII, titolo II, delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui palloni); aggiunte e varianti al volume V, titolo I (Manopere di forza colle artiglierie da assedio).	94	187
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione delle Decisioni di massima sul *Giorn. Milit.* parte I	95	189
12	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6086 (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa . . .	96	213
12	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali.	97	214
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pei trasporti militari	98	215
15	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia.	99	216
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa	131	257
22	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa	100	216
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	102	218
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione.	103	219
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio	104	221

25 magg.	1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	105	222
26	»	SCUOLE MILITARI. — Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare, aspiranti alla cavalleria.	106	222
29	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e modificazioni alle Istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario	107	223
2 giug.	1889	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale	112	229
2	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari.	116	241
3	»	ARMI E MUNIZIONI. — Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti	113	237
5	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi .	114	237
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata . .	115	238
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza. .	117	242
12	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro . .	118	242
12	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	119	242
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle	120	243
14	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.	121	243
19	»	CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio.	122	245
19	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . .	123	245
19	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali . .	124	246

20 giugno 1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	125	246
20 »	ARMI E MUNIZIONI. — Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma .	126	247
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . . .	132	301
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente . .	127	247
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare	128	253
26 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali	129	253
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	130	255
30 »	RECLUTAMENTO. — Legge 30 giugno 1889, numero 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869 .	133	315
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	134	316
30 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito . . .	142	323
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) per la istituzione nei presidi d'Africa di truppe indigene . .	143	329
30 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6264 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni . . .	237	653
1 luglio 1889	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla bardatura da cavalleria	135	319
1 »	TRASPORTI MILITARI. — Firma delle dichiarazioni modello E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio.	136	319
1 »	ARMI E MUNIZIONI. — Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato.	137	319

3 luglio 1889	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo	138	320
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sul tiro per la fanteria.	139	321
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo .	140	321
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze	141	322
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879.	152	349
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali .	153	351
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ripetizioni delle lezioni di tiro	144	336
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	145	337
14 »	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 6279 (serie 3ª) col quale l'amministrazione della Cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888 89.	168	439
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa	146	339
16 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.	147	340
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri	148	343
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo	149	343
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6338 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza . .	247	669
20 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta	150	344

22 luglio 1889	MATRICOLA. — Statistica per la cassa pensioni	151	345
25 »	RECLUTAMENTO. — Rafferme ai militari del regio esercito ed atti relativi	154	352
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione della giberna modello 1877.	155	353
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare e una direzione dei servizi di commissariato militare con sede in Massaua	157	385
28 »	RECLUTAMENTO. — Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª) Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare. — Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione.	165	397
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione 1879)	158	386
1 agos. 1889	CAVALLI. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	156	355
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. — Tomo II. Equipaggiamento. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione	159	392
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888). . . .	160	394
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6349 (serie 3ª) che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina	183	469
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare in Massaua . . .	184	471
1 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina	202	531

3 agosto 1889		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati	177	457
5	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	161	394
7	»	RECLUTAMENTO. — Capitalizzazione dei premi di rafferma.	162	395
7	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume VII, titolo V delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio).	163	396
8	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini.	164	396
8	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea.	169	446
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Cavalli di servizio per gli ufficiali.	170	449
11	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	171	449
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.	172	451
13	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6413 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (monte Argentaro). . . .	238	654
14	»	RECLUTAMENTO. — Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. Dispensa delle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare nulla osta.	166	401
14	»	RECLUTAMENTO. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi.	167	405
14	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo.	173	452

15 agosto 1889	MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione allo specchio delle ordinanze d'ufficio . . .	174	452
15 »	ARMI E MUNIZIONI. — Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni	175	452
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	176	453
21 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali. . .	178	458
21 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione per le ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina)	179	458
22 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica	180	463
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea.	181	464
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. Tomo II. Equipaggiamento. Tomo III Operazioni di mobilitazione.	182	465
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva l'annessa istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma	185	480
29 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare per l'esercito.	186	482
29 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi. . .	187	483
29 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa.	188	484
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Fondo di riserva pei materiali del gruppo C. .	189	484
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione.	190	487

29 agos.	1889	TRASPORTI MILITARI. — R. Decreto N. 6372 (serie 3ª) che approva il regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari	196	509
29	»	MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma.	197	522
30	»	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio . .	191	492
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	192	500
4 sett.	1889	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari.	193	501
4	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione contabile presso il comando superiore in Africa	194	503
5	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . . .	195	507
8	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882 . . .	208	552
10	»	DIVISA E VESTIARIO — Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale	198	521
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) . . .	199	525
11	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori	200	525
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.— Amministrazione del corredo della truppa . .	201	525
11	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari	203	538
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	204	539
14	»	SCUOLE MILITARI. — Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari	205	547
19	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Robilante-Vernante e Ceva-Priola.	206	550

23 sett.	1889	TRASPORTI MILITARI. — Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna	209	553
26	»	TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo.	210	556
26	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito.	211	556
26	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6450 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia	253	677
26	»	SERVIZIO D ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6454 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia	268	701
30	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo .	213	615
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie . .	214	616
30	»	SCUOLE MILITARI — R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione *Matteo Pacini* di posti gratuiti nell'istituto nazionale per le figlie dei militari	246	664
1 ott.	1889	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina)	215	616
3	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda . .	223	627
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta	216	619
9	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno .	217	619
10	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze.	218	620

12 ottob.	1889	DISPOSIZIONI VARIE. — Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione	219	626
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili	220	623
17	»	MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti d'artiglieria da costa	221	625
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare .	222	626
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto che concede l'indennità annua di lire 900 al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua	224	628
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa. .	225	629
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori	226	630
20	»	AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare	227	633
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. . . .	228	633
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria	229	635
23	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	230	636
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al volume VI, Titolo IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa).	231	638
27	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	232	639
28	»	MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute.	233	649

28 ottob.	1889	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale.	234	649
28	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto di nomina del Presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa.	254	678
31	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della pistola a rotazione modello 1889	235	650
1 nov.	1889	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi.	239	655
1	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Comitato promotore per una cooperativa militare	240	657
1	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Divisa dei soci ascritti alle Società di tiro a segno nazionale.	241	658
1	»	MILITARI DI TRUPPA. — Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione.	242	658
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa.	236	650
5	«	DISCIPLINA MILITARE. — Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi.	243	660
6	»	AVANZAMENTO. — Avanzamento dei sottufficiali nel regio esercito.	244	660
6	»	TRASPORTI MILITARI. — Estensione della convenzione in data 23 settembre 1882 e del relativo regolamento al tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale.	245	664
11	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria (Tomo II) . . .	248	670
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno	249	670
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla bardatura di cavalleria	250	671
14	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie.	251	672
15	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Aggiunta al regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili. .	252	674
21	»	CAVALLI. — Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 156 del 4 agosto 1889 ai cavalli di agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese. . . .	255	678

22	nov.	1889	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa	256	679
24	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio di ippologia per uso del R. Esercito. . . .	257	689
25	»		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente veterinario di complemento.	258	689
25	»		TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia	259	690
25	»		MATRICOLA. — Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari.	260	690
29	»		MATRICOLA. — Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione.	261	694
1	dic.	1889	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto N. 6521 (serie 3ª) che nomina una Commissione per la revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata.	262	697
1	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Taranto	263	698
1	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria.	264	698
1	»		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi.	265	699
6	»		MATRICOLA. — Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme. . .	266	699
6	»		AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari. . .	267	699
11	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Somministrazione del sapone e del grasso-lucido agli uomini di truppa.	269	702
12	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al regolamento d'esercizi per la cavalleria.	270	705
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — R. Decreto che approva l'annesso regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890.	271	707
19	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890.	272	712
19	»		SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale.	273	730

19	dic.	1889	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	274	730
19	»		STATO DEGLI UFFICIALI. — Composizione dei consigli di disciplina.	275	731
20	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria. . . .	276	731
20	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria.	277	732
20	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	278	732
20	»		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Prezzo delle cartuccie a pallottola da cedersi alle società di tiro a segno nazionale	279	733

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1889.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
28 marzo . .	R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina	101	217
7 aprile . .	R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente	74	151
12 maggio. .	Documenti da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali	97	214
21 giugno. .	Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente	127	247
11 agosto . .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	171	449
23 ottobre. .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	230	636
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.		
4 gennaio .	Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze	8	11
8 » .	Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e del genio.	10	13
11 marzo . .	Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti	51	122
18 » . .	Spese per gli inscritti di leva presso i distretti	59	131

3 aprile . .	Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria ed a riposo	65	137
4 » . .	Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi	66	139
24 » . .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	80	161
1 maggio . .	Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento.	87	174
19 » . .	Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa	131	257
24 » . .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	103	219
20 giugno .	Aggiunta all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	125	246
21 » . .	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	127	247
10 agosto . .	Cavalli di servizio per gli ufficiali	170	449
12 » . .	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	172	451
29 » . .	Fondo di riserva per i materiali del gruppo C	189	484
29 » . .	Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione	190	487
4 settembre .	Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari	193	501
11 » .	Amministrazione del corredo della truppa .	201	525
12 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	204	539
17 ottobre . .	Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili.	220	622
2 novembre .	Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa	236	650
11 dicembre .	Somministrazione del sapone e del grasso lucido agli uomini di truppa	269	702
	ARMI E MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
27 aprile . .	Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione	82	163

3 giugno .	Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . .	113	237
20 » . . .	Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma	126	247
1 luglio . .	Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato . .	137	319
26 » . . .	Abolizione della giberna modello 1877 . .	155	353
15 agosto . .	Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni.	175	452
31 ottobre . .	Adozione della pistola a rotazione mod. 1889	235	650
	AVANZAMENTO.		
20 gennaio .	Esame d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	21	50
25 febbraio .	Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio	44	108
16 luglio . .	Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe . .	147	340
20 ottobre. . .	Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare	227	633
6 novembre .	Avanzamento dei sottufficiali del R. Esercito	244	660
6 dicembre .	Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari	267	699
	CAVALLI.		
19 giugno . .	Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio	122	245
1 agosto . .	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	156	355
21 novembre .	Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 156 del 1° agosto 1889 ai cavalli di agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese	255	678
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
20 gennaio .	Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali	22	50
31 marzo . .	Formazione d'un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) .	64	136

22 maggio.	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa.	100	216
16 luglio .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri	148	343
16 » .	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo	149	343
28 » .	R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare ed una direzione dei servizi di commissariato militare, con sede in Massaua	157	385
14 agosto .	Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo	173	452
29 » .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa	188	484
11 settembre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori	200	525
9 ottobre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta	216	619
1 dicembre .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Taranto	263	698
	DISCIPLINA MILITARE		
28 febbraio .	Modificazioni al regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2)	47	119
28 » .	Modificazioni alla istruzione sulle ispezioni (allegato N. 4).	48	120
10 marzo .	Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9)	50	122
5 maggio.	Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili	89	175
21 agosto .	Varianti all'istruzione per le ispezioni (allegato N. 4)	179	458
29 » .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare per l'esercito.	186	482
1 ottobre .	Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3).	215	616
5 novembre .	Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi	243	660
	DISPOSIZIONI VARIE.		
4 febbraio .	Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana	33	61
10 » .	Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna	36	63

6 maggio.	Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	91	185
15 » .	Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia	99	216
18 » .	Pubblicazione delle decisioni di massima sul giornale militare, parte 1ª	95	189
5 giugno.	Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpi d'armata	115	238
10 » .	Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza.	117	242
12 ottobre.	Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione	219	620
28 » .	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . .	254	678
1 novembre.	Comitato promotore per una cooperativa militare	240	657
1 dicembre.	R. Decreto N. 6521 (serie 3ª) che nomina una commissione per la revisione dei codici penali per l'esercito e per l'armata .	262	697
	DIVISA E VESTIARIO.		
11 gennaio.	Catinella metallica per uso della truppa . .	11	15
25 febbraio.	Divisa del corpo speciale d'Africa	42	71
19 giugno.	Modificazioni al soggolo del cappello per carabinieri reali	124	246
30 agosto .	Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio	191	492
10 settembre.	Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale	198	524
30 » .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557
	EQUIPAGGIAMENTO.		
13 gennaio.	Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria	14	18
28 » .	Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori uso.	26	55

11 marzo . .	Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna.	54	125
8 aprile . .	Cofano da viveri di riserva e da sigari e tabacco per alpini	67	140
6 maggio. .	Trombe per i corpi delle armi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio. Trombe per le fanfare di fanteria. Istrumenti per fanfare	90	176
26 giugno . .	Distintivo di grado e d'impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare .	128	253
1 luglio . . .	Modificazione alla bardatura da cavalleria .	135	319
4 » . . .	Adozione della cavezza da stalla con frontale, limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo	140	321
12 novembre .	Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno . .	249	670
14 » .	Modificazione alla bardatura di cavalleria .	250	671
19 dicembre .	Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	274	730
20 » .	Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria	276	731
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
1 gennaio .	Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	2	4
13 » .	Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria	13	17
11 aprile . .	Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza	68	141
3 luglio . .	Aggiunta all'istruzione sul tiro per la fanteria	139	321
17 ottobre . .	Telemetristi ed aiutanti telemetristi nei reggimenti d'artiglieria da costa.	221	623
	LEGGI E DECRETI.		
30 dicembre . (1888)	Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª) che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria del bilancio della guerra e della marina	1	1
14 luglio . . . (1889)	R. Decreto N. 6279 (serie 3ª) col quale l'amministrazione della cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888-89.	168	439

		MATRICOLA.		
15	gennaio	Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato.	16	29
7	febbraio	Modificazione al § 48 dell'istruzione per le matricole.	34	61
23	aprile	Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare .	79	161
22	luglio	Statistica per la cassa pensioni	151	345
25	novembre	Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari	260	690
29	»	Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione	261	694
6	dicembre	Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme	266	699
		MILITARI DI TRUPPA.		
17	gennaio	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	17	29
27	»	Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. esercito e della R. marina . .	25	55
28	»	Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che siano stati inviati in congedo	27	56
15	febbraio	Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. esercito e della R. marina . .	35	62
11	aprile	Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti	69	142
30	»	Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc.	85	166
12	maggio	Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali	97	214
15	agosto	Modificazione allo specchio delle ordinanze di ufficio	174	452
23	»	Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea .	181	464
29	»	R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma . .	197	522
17	ottobre	Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili	220	622
17	»	Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa . .	221	623

28 ottobre .	Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute	233	649
1 novembre .	Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione	242	658
6 » . .	Avanzamento dei sottufficiali del R. esercito .	244	660
22 » . .	Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa	256	679
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
21 febbraio .	Requisizione dei quadrupedi	41	67
30 giugno . .	Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	142	323
26 settembre .	Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito . . .	211	556
	ONORIFICENZE.		
5 maggio. .	R. Decreto N. 6092 (serie 3ª) relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica in medaglie di bronzo	110	227
6 » . .	Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per l'esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889 N. 6092 (serie 3ª)	111	228
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
4 gennaio .	Sistemazione della forza in congedo illimitato.	4	8
13 » . .	R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini	20	49
3 febbraio .	R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma	30	59
17 » . .	Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale	37	65
14 aprile . .	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	76	155
14 » . .	R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni	109	226
12 maggio . .	R. Decreto N. 6086 (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa . .	96	213

20 giugno .	R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . .	132	301
30 » . .	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	134	316
30 » . .	R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) per la istituzione di truppe indigene nei presidi d'Africa . .	143	329
1 agosto . .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare di Massaua . . .	184	471
8 » . .	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea	169	446
29 » . .	R. Decreto che approva l'annessa Istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma	185	480
4 settembre .	Sezione contabile presso il comando superiore in Africa	194	503
11 » . .	Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari	203	538
18 ottobre . .	R. Decreto che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa . .	225	629
1 novembre .	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi.	239	655

PENSIONI.

24 febbraio .	R. Decreto N. 5976 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª)	58	130
4 aprile . .	R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª)	86	173
22 luglio . .	Statistica per la cassa pensioni	151	345

PUBBLICAZIONI MILITARI.

18 gennaio.	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	19	40
26 » . .	Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19)	24	54
3 febbraio .	Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret., per batterie a cannoniera minima	32	61
18 » .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	38	65
21 » .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) .	40	67
12 marzo . .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883). . . .	52	124
14 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	55	127
31 » . .	Istruzione sulle armi per la fanteria. . . .	61	133
12 aprile . .	Varianti al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la fanteria	70	142
12 » . .	Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale	71	143
27 » . .	Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	83	165
27 » . .	Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari	84	166
1 maggio. .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	88	175
9 » . .	Errata-corrige all'istruzione sulle armi. . .	93	186
9 » . .	Volume VIII, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli); aggiunte e varianti al volume V, titolo I (Manopere di forza)	94	187
13 » . .	Prontuario per i trasporti militari	98	215
23 » . .	Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	102	218
25 » .	Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio	104	221

25 maggio.	Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	105	222
29 » . .	Aggiunte e modificazioni alle istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario . .	107	223
14 giugno .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	121	243
26 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	130	255
4 luglio . .	Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze . .	141	322
11 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	145	337
16 » . .	Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa	146	339
30 » . .	Modificazioni all'appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione 1879) .	158	386
1° agosto.	Istruzione per la mobilitazione del R. esercito — Tomo II. Equipaggiamento — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.	159	392
1° » . .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888).	160	394
7 » . .	Aggiunte e varianti al vol. VII, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio)	163	396
8 » . .	Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini	164	396
15 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	176	453
23 » . .	Istruzione per la mobilitazione del R. esercito — Tomo II. Equipaggiamento — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.	182	465
30 » . .	Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	192	500
5 settembre .	Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	195	507
10 » . .	Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888).	199	525

26 settembre .	Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	211	556
30 » . .	Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo. .	213	615
17 ottobre . .	Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare	222	626
22 » . .	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	228	633
22 » . .	Nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria (tomo 1°)	229	635
24 » . .	Varianti al volume VI, titolo IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa).	231	638
28 » . .	Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale	234	649
11 novembre .	Regolamento d'esercizi per la fanteria (tomo 2°).	248	670
24 » . .	Compendio di ippologia per uso del R. esercito	257	689
1 dicembre .	Regolamento di esercizi per la cavalleria . .	264	698
12 » . .	Errata-corrige al regolamento d'esercizi per la cavalleria	270	705
20 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria . .	277	732
20 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	278	732

RECLUTAMENTO.

16 dicembre (1888) .	R. Decreto N. 5868 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno	7	11
17 gennaio .	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	17	29
12 marzo . .	Capitalizzazione dei premi di rafferma . . .	53	125
30 » . .	Militari del R. esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella R. marina .	60	133
13 aprile . .	Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare	75	152
8 maggio . .	Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . .	92	186

30 giugno .	Legge 30 giugno 1889, N. 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869	133	315
25 luglio .	Raffermo ai militari del R. esercito ed atti relativi	154	352
28 » .	Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª). Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare. Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione	165	397
7 agosto .	Capitalizzazione dei premi di rafferma . . .	162	395
14 » .	Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. Dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare *nulla osta*	166	401
14 » .	Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi .	167	405
27 ottobre .	Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello	232	639
1 novembre .	Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione	242	658
	SCUOLE MILITARI.		
29 gennaio. .	Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari	29	57
3 febbraio .	R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma. . . .	30	59
3 » .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma.	31	60
26 maggio. .	Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria	196	222
2 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	116	241
14 settembre .	Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari	205	547
30 » .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.	212	557

30 settembre .	R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione Matteo Pacini di posti gratuiti nell'istituto nazionale per le figlie dei militari	246	664
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
11 ottobre . (1888)	R. Decreto N. 5734 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati	5	9
22 novembre . (1888)	R. Decreto N. 5851 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova . .	6	10
6 dicembre . (1888)	R. Decreto N. 5876 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa Calabra, stretto di Messina	56	129
6 dicembre . (1888)	R. Decreto N. 5877 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri della piazza di Acqui..	57	130
4 gennaio .	Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro e della direzione delle esperienze	8	11
24 febbraio .	R. Decreto N. 5078 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo . .	10	225
10 marzo . .	R. Decreto N. 6111 (serie 3ª) che approva il nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino	207	551
30 giugno . .	R. Decreto N. 6261 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni . . .	237	653
18 luglio . .	R. Decreto N. 6338 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza . .	247	669
1 agosto . .	R. Decreto N. 6349 (serie 3ª) che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina	183	469
1 » . .	R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina	202	531
13 » . .	R. Decreto N. 6413 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro)	238	654
26 settembre .	R. Decreto N. 6450 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia	253	677

26 settembre .	R. Decreto N. 6454 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia.	268	701
20 ottobre . .	Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori	226	630
15 novembre .	Aggiunta al regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili . .	252	674
	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
5 gennaio .	Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie.	9	12
28 febbraio .	Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare	46	116
26 giugno . .	Elenco generale e tariffa dei medicinali . .	129	253
22 agosto . .	Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . .	180	463
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
12 gennaio .	Inalberamento della bandiera nazionale . .	12	17
29 » .	Reciprocità di visite fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto	28	57
28 febbraio .	Relazione e R. Decreto portante modificazioni al regolamento sul servizio territoriale . .	45	109
2 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	112	229
12 » . .	Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle	120	243
21 agosto . .	Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali	178	458
19 dicembre .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	273	730
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
23 gennaio .	Norme per i consigli di disciplina	23	53
19 dicembre .	Composizione dei consigli di disciplina . . .	275	731
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
30 gennaio .	Soprassoldi per alcuni servizi speciali ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa	43	107

24 febbraio .	R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa	49	121
25 aprile . .	Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi d'artiglieria da campagna . . .	81	163
21 giugno . .	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	127	247
7 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879	152	349
7 » . .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali	153	351
3 agosto . .	Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati	177	457
8 settembre .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882 . .	208	552
3 ottobre . .	Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda . .	223	627
17 » . .	R. Decreto che concede l'indennità annua di L. 900 al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua	224	628
	SUSSISTENZE MILITARI.		
10 ottobre . .	Apertura in Novara di un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta	218	620
19 dicembre .	R. Decreto che approva l'annesso regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890	271	707
19 » . .	Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890	272	712
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
12 aprile . .	Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale	73	146
22 » . .	Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci . .	78	158
12 giugno . .	Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro	118	242
11 luglio . .	Ripetizioni delle lezioni di tiro	144	336

5 agosto . .	Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	161	394
9 ottobre. .	Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno	217	619
1 novembre .	Divisa dei soci ascritti alle società di tiro a segno nazionale	251	658
1 dicembre .	Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi	265	699
20 » .	Prezzo delle cartucce a pallottola da cedersi alle società di tiro a segno nazionale	279	733
	TRASPORTI MILITARI.		
13 gennaio. .	Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli	15	19
18 » . .	Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari .	18	36
31 marzo . .	Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	62	134
22 aprile . .	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino.	77	158
5 giugno. .	Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi	114	237
12 » . .	Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie.	119	242
1 luglio . .	Firma delle dichiarazioni mod. E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio	136	319
3 » . .	Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo	138	320
20 » . .	Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta	150	344
29 agosto . .	R. Decreto N. 6372 (serie 3ª) che approva il regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.	196	509
19 settembre .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Robilante-Vernante e Ceva-Priola	206	550
23 » .	Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna	209	553
26 » .	Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo	210	556
30 » .	Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti del Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie	214	616

6 novembre .	Estensione della convenzione in data 23 settembre 1882 e del relativo regolamento al tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale.	245	664
14 » .	Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie	251	672
25 » .	Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia	259	690
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
1° gennaio .	Dipendenze e comunicazioni colle autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato.	3	5
28 febbraio .	Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento	39	66
31 marzo . .	Partecipazioni da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato	63	136
12 aprile . .	Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	72	141
19 giugno . .	Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio	123	245
29 agosto . .	Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi	187	483
25 novembre .	Nomina a sottotenente veterinario di complemento.	258	689

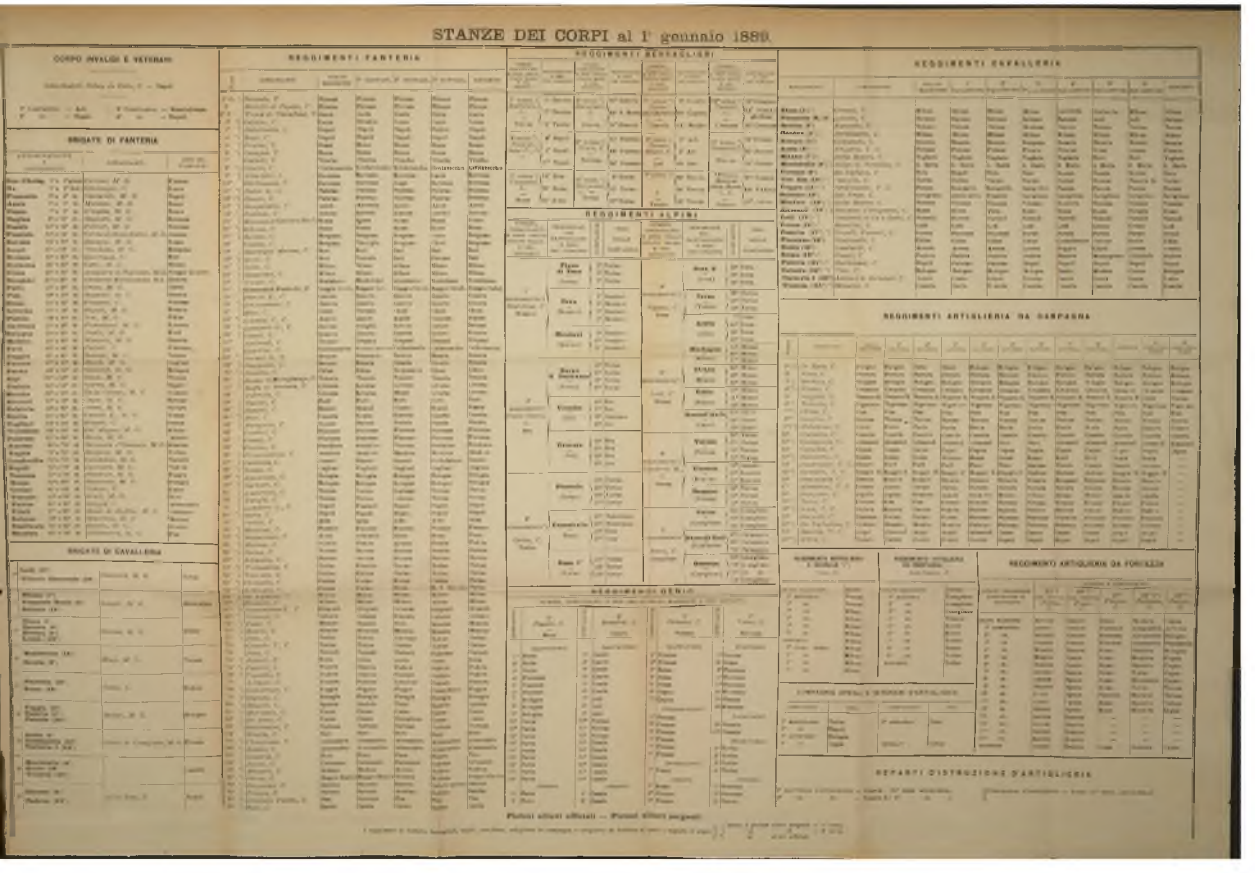
DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
1	Scapiti nella costruzione del vestiario pei sottufficiali. . . .	190
2	Denaro sequestrato a militari ricoverati all'ospedale	190
3	Individui in licenza illimitata	190
4	Illuminazione degli uffici dei comandi di stazioni ferroviarie .	190
5	Supplemento vitto ad aggregati	191
6	Pagamenti per l'associazione vestiario ufficiali.	191
7	Soprassoldo agli istruttori di scherma in esperimento . . .	191
8	Spese di cancelleria per la milizia comunale	192
9	Trasporto cavalli	192
10	Crediti di massa dei militari dementi.	192
11	Soprassoldo ai guarda magazzini di cavalleria	193
12	Assegno di lire cento ai sottufficiali raffermati.	193
13	Ufficiali in licenza.	193
14	Cappotti da scolta per guardie interne di quartiere	193
15	Gratificazioni	194
16	Decorrenza dell'indennità giornaliera agli ufficiali di complemento	195
17	Rendiconti modello 234	195
18	Paglia da lettiera pei quadrupedi di passaggio nei comuni della provincia di Roma	195
19	Trasporto di materiale delle sussistenze militari	196
20	Allievi ufficiali di complemento in licenza per attendere alla nomina di sottotenente di complemento	196
21	Gratificazioni ai proposti per congedo di rimando	197
22	Ufficiali richiamati dalla licenza	197
23	Conteggio della pensione alimentare degli ufficiali condannati.	197
24	Trasporto cavalli degli ufficiali richiamati dal congedo . . .	197
25	Sovrapaga dei capi musica	198
26	Soprassoldo di pubblica sicurezza	198
27	Ricoverati in ospedali militari marittimi.	199
28	Guardie di finanza vincolati da obblighi di leva	199
29	Tassa di bollo sul trasporto dei bagagli in ferrovia	200
30	Volontari di un anno delle compagnie di sanità	200
31	Sottufficiali comandati in esperimento d'impiego	201
32	Bandiera nazionale dei comandi di brigata	201

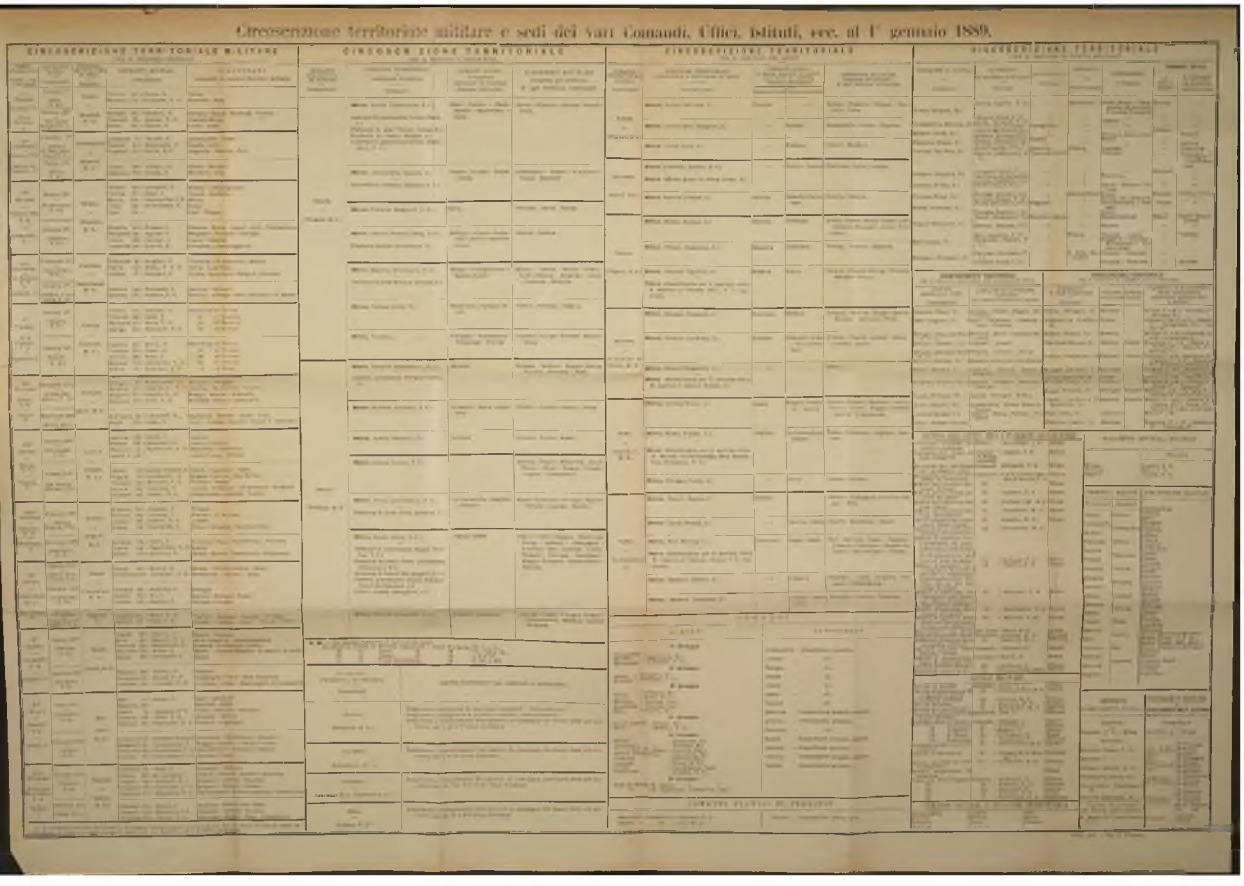
33	Paglia prelevata dai distretti militari per la giacitura dei richiamati e congedati	201
34	Liquidazione delle partite che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni	202
35	Indennità annua agli ufficiali di milizia mobile	202
36	Indennità eventuali agli ufficiali di complemento o di milizia territoriale	203
37	Strumenti da veterinario, maniscalco e sellaio per le infermerie cavalli	203
38	Bollettino delle modificazioni ai regolamenti	203
39	Militari di truppa in piccola licenza	204
40	Premi di tiro	204
41	Richieste di carico e note riassuntive dei materiali del genio	204
42	Premi di ferma agli arruolati nel corpo speciale d'Africa	205
43	Spese per surrogazione di vetri infranti per causa di forza maggiore	205
44	Oggetti di corredo distribuiti alle compagnie operai e veterani d'artiglieria, di sanità e di sussistenza	206
45	Spese per guide alpine e per alloggio dei drappelli in escursione.	206
46	Variazioni relative alle truppe dell'esercito permanente trasferite nel corpo delle truppe indigene d'Africa.	207
47	Dichiarazioni di carico sui verbali di accettazione di materie pel servizio di vettovagliamento.	207
48	Assegno di 1° corredo per gli inscritti di leva sostituiti fraudolentemente	207
49	Compenso delle razioni viveri prelevate in più.	207
50	Marche da bollo sulle quietanze dei capi operai	208
51	Uomini richiamati dal congedo temporaneamente assenti	208
52	Riparazioni alle tasche da caricatori	209
53	I disertori non sono soggetti alla restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo	209
54	Cambio di domicilio dei militari in licenza	210
55	Comparizioni avanti i tribunali in cause civili.	210
56	Consegnatari dei magazzini delle sussistenze	211
57	Rendiconti di spese a carico del bilancio	211
58	Rimborso di spese di vettura	238
59	Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni	239
60	Certificati di viaggio degli ufficiali.	239
61	Vendite di robe fuori servizio	240
62	Trasporto sulle ferrovie degli impiegati civili e loro famiglie	240
63	Assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale.	240
64	Aspiranti all'arruolamento volontario	249
65	Soldati in accompagnamento di cavalli di ufficiali	250
66	Restituzione dell'assegno di primo corredo.	250
67	Ufficiali in licenza.	250
68	Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali	251

69	Militari impiegati in lavori di piccola manutenzione degli immobili	346
70	Surrogazione di vetri infranti per cause di forza maggiore . .	346
71	Variazioni matricolari pei militari d'artiglieria richiamati dal congedo	347
72	Ritiro degli oggetti di corredo ai congedandi	347
73	Massa vestiario degli ufficiali di complemento	347
74	Rendiconti per le spese di piccola manutenzione degli immobili.	348
75	Elenco trimestrale dei militari da inviarsi in congedo . . .	353
76	Uomini di truppa in licenza	465
77	Uso degli stampati	466
78	Indennità di residenza	466
79	Uomini di truppa comandati presso consigli di leva	467
80	Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente	617
81	Spese per distintivi e adattamento di oggetti alla persona . .	617
82	Tenuta di panno pei sottufficiali	617
83	Surrogazione di oggetti di corredo di proprietà privata . . .	617
84	Addebiti per guasti al casermaggio	674
85	Trasporti di materiali delle sussistenze militari	675

STANZE DEI CORPI al 1° gennaio 1889



Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 1° gennaio 1889.



DISPENSA 1ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

DICEMBRE 30. — Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina, *pag.* 1.
GENNAIO 1°. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 5.
» 1°. — Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 5.
» 4. — Sistemazione della forza in congedo illimitato, *pag.* 8.

Atto N. 1. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 30 dicembre 1888, N. 5864 (serie 3ª), che autorizza l'iscrizione di varie somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina.** — 30 dicembre.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:

a) nell'anno finanziario 1888-89, L. 90,040,000 delle quali L. 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª) e L. 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;

b) nell'anno finanziario 1889 90, L. 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 già citata.

Art. 2.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina l'iscrizione delle seguenti somme nell'esercizio finanziario 1888-89:

1° L. 17,250,000 in conto dei fondi accordati dalle leggi 28 giugno 1882, N. 833; 3 luglio 1884, N. 2471; 30 giugno 1887, N. 4646 e 10 luglio 1887, N. 4700;

2° L. 19,600,000 in continuazione dei fondi accordati dalle leggi precedentemente citate.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli precedenti verranno ripartite nel modo che appare dagli specchi A e B qui annessi.

Art. 4.

Pei lavori e per gli acquisti da farsi con le somme suddette, il Governo è autorizzato a provvedere a economia e a stipulare contratti a partito privato senza le forme di incanto, a norma dell'art. 4 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, N. 2016, in data 17 febbraio 1884.

Al bilancio consuntivo 1888-89 e al bilancio di assestamento 1889-90 saranno annessi gli elenchi degli acquisti fatti, delle opere e dei lavori concessi in conformità di questo articolo.

Nulla sarà derogato dalle norme della legge di contabilità per quanto riguarda:

I lavori per l'arsenale marittimo di Venezia L. 450,000
La costruzione di un arsenale marittimo a Taranto. . . . . » 3,200,000
Costruzione di un bacino di raddobbo nell'arsenale di Spezia . . . . . » 4,300,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè Viale.
C. Perazzi

SPECCHIO A

Ministero della guerra.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Anno 1888-89		Anno 1889-90
		sui fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
41	Approvvigionamenti di mobilitazione	1,120,000	1,880,000	»
45	Fabbricazione di fucili e di moschetti	7,575,000	21,000,000	15,000,000
48	Lavori, strade, ferrovie, ecc.	2,000,000	»	»
49	Lavori a difesa delle coste .	14,425,000	»	»
50	Forti di sbarramento . . .	10,200,000	»	»
52	Piazze di Roma e Capua . .	1,000,000	»	»
53	Dotazioni di materiali del genio	550,000	»	»
54	Armamento delle fortificazioni	3,635,000	4,500,000	»
55	Diga a difesa della Spezia .	4,700,000	»	2,700,000
56	Acquisto materiale artiglieria da campagna	»	1,300,000	»
57	Artiglieria di gran potenza .	7,155.000	1,000,000	1,700,000
60	Chiamate straordinarie di classi per istruzione . .	»	5,000,000	»
		52,360,000	37,680,000	19,400,000

Ministero della marina.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Anno 1888-89	
		sui fondi ancora disponibili accordati da leggi precedenti	sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
	Lavori per l'arsenale marittimo di Venezia.	250,000	200,000
	Costruzioni navali.	7,000,000	3,400,000
	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto.	2,000,000	1,200,000
	Costruzione di un bacino di raddobbo, ecc. nell'arsenale di Spezia	3,500,000	800,000
	Difesa delle coste.	1,000,000	4,000,000
	Fortificazioni della Maddalena	1,000,000	7,000,000
	Acquisto di siluri.	1,000,000	»
	Acquisto di cannoni a tiro rapido. . .	1,500,000	3,000,000
		17,250,000	19,600,000

N. **2.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuola centrale di tiro d'artiglieria.** — 1 gennaio.

L'aver frequentato con successo i corsi della scuola centrale di tiro costituendo un titolo di merito per gli ufficiali e pei sottufficiali d'artiglieria, questo Ministero prescrive che ne sia fatta apposita notazione negli specchi e nei fogli caratteristici degli ufficiali e dei sottufficiali.

Al termine pertanto di ogni corso, una commissione composta del comandante in 2° e degli ufficiali addetti all'insegnamento classificherà gli ufficiali ed i sottufficiali, che vi presero parte, assegnando a ciascuno di essi un punto di me-

rito desunto dal profitto fatto nelle istruzioni e risultante sia dalle esercitazioni sia dalle conferenze.

Detta classificazione sarà dal comando della scuola trasmessa al Ministero, che ne darà comunicazione ai reggimenti.

Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche faranno alla casella *f* degli specchi per gli ufficiali, e dei fogli modello II pei sottufficiali, una notazione così concepita:

Fece nel 18 .... il corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria, risultando classificato il . . . . . su . . . . . e riportando il punto di merito di. . . . . su 20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 3. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo illimitato** (1) — 1 gennaio.

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute negli *Atti* N. 8 del 1887 e N. 230 del corrente anno con quelle dei §§ 15 *bis*, 179, 196 del *Regolamento per il servizio territoriale* e con i §§ 559, 560, 561 del *Regolamento di disciplina militare*, vengono stabilite le seguenti norme per regolare la dipendenza, le comunicazioni con le autorità militari e la residenza degli ufficiali in congedo illimitato. Resta così abolito l'*Atto* N. 129 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Dipendenza.

1. I tenenti generali in congedo illimitato dipendono dal Ministero della guerra, e con esso corrispondono direttamente.

2. Dipendono direttamente dai comandanti di corpo d'armata i maggiori generali in congedo illimitato, residenti nel territorio di loro giurisdizione. Per mezzo di essi ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono al Ministero le loro domande.

3. Gli ufficiali superiori e gli ufficiali inferiori in congedo illimitato di tutte le armi e di tutti i corpi, compresi quelli dispensati dalle chiamate per ragione di impiego e fatta eccezione di quelli specificati nel successivo N. 4, dipendono in tutte le possibili relazioni di servizio, se ufficiali superiori dal comandante superiore dei distretti del territorio ove risie-

---

(1) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva.

dono, se ufficiali inferiori dal comandante del distretto di residenza. Per mezzo di tali autorità ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono le loro domande all'autorità superiore.

4. Gli ufficiali in congedo illimitato di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale ascritti ed effettivi ai reggimenti alpini e quelli di milizia territoriale effettivi alle compagnie di sanità o di sussistenza, dipendono rispettivamente per tutto quanto si riferisce a quistioni d'istruzione, di mobilitazione e tecniche dal reggimento, dalla direzione d'ospedale principale (con sede nel capoluogo del comando di corpo d'armata) e dalla direzione territoriale di commissariato sui cui ruoli sono inscritti; disciplinarmente invece dipendono, come tutti gli altri ufficiali in congedo illimitato, secondo che sono ufficiali superiori od inferiori, rispettivamente dal comandante superiore dei distretti del territorio in cui risiedono, o dal comandante del distretto di residenza; e da queste autorità ricevono quelle altre eventuali comunicazioni estranee alle questioni sopra specificate.

In quanto concerne il servizio delle matricole, sono mantenute inalterate le disposizioni vigenti.

5. Le autorità militari, alla cui dipendenza disciplinare sono posti ufficiali in congedo illimitato, esercitano sopra di essi la necessaria vigilanza, e quando taluno di questi ufficiali cadesse in mancanza per la quale debbansi promovere provvedimenti dal Ministero, o venga a trovarsi in posizione sociale ed economica incompatibile col decoro del grado di ufficiale, ne riferiscono per la via gerarchica.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni disciplinari concernenti la divisa siano osservate, essendo vietato agli ufficiali di variarne la forma e le dimensioni e di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa siasi.

6. Nel caso di morte di un ufficiale in congedo illimitato, l'autorità militare da cui dipende disciplinarmente l'ufficiale, ne darà notizia al Ministero, trasmettendogli il relativo atto di morte.

Comunicazioni con le autorità militari.

7. Le comunicazioni che le autorità militari debbono fare agli ufficiali in congedo illimitato, avranno luogo:

a) per *lettera affrancata*, se dirette ad ufficiale generale od ufficiale superiore;

b) per *via d'ufficio*, se dirette ad ufficiale inferiore.

8. Le comunicazioni per via d'ufficio devono essere fatte, se l'ufficiale risiede in città capoluogo di distretto, direttamente dal comando del distretto se egli è a questo effettivo, o per mezzo del comando del distretto stesso se l'ufficiale è effettivo ad un reggimento alpini, ad una direzione d'ospedale principale, o ad una direzione territoriale di commissariato.

Nel caso che l'ufficiale in congedo illimitato risieda in località non capoluogo di distretto, le comunicazioni per via d'ufficio gli vengono fatte per mezzo del comandante della compagnia o della tenenza dei carabinieri reali, e, ove non sianvi queste autorità, per mezzo del sindaco.

In ogni caso si avvertirà di indicare, possibilmente, nell'indirizzo l'abitazione dell'ufficiale.

9. Degli stessi mezzi di comunicazione possono valersi gli ufficiali ogni qualvolta abbiano a rivolgere qualche domanda od a rispondere alle autorità militari, ferme stando le prescrizioni vigenti sulla osservanza della via gerarchica.

10. Le comunicazioni per via d'ufficio, per parte delle autorità, devono essere fatte con lettera aperta, tranne quelle d'ordine riservato che saranno rivolte all'ufficiale in piego chiuso da rimettersi per mezzo della competente autorità.

11. Nella ricorrenza di pubbliche funzioni o di ricevimenti ufficiali, cui intervengano tutti gli ufficiali del presidio oppure quelli soltanto di un'arma o di un determinato grado, si intendono invitati anche gli ufficiali in congedo illimitato di uguale arma o grado.

Residenza.

12. Gli ufficiali in congedo illimitato devono tenere costantemente informata della loro residenza l'autorità militare dalla quale dipendono disciplinarmente a senso del n 4.

Cambiando di residenza stabile, gli ufficiali in congedo illimitato devono darne immediato avviso alla predetta autorità, ed a quella sotto la cui dipendenza passano, sia per gli effetti disciplinari, sia per gli occorrenti trasferimenti da eseguirsi, da un distretto all'altro, per gli ufficiali effettivi ai distretti.

13. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale effettivi ai reggimenti alpini, e quelli di milizia territoriale effettivi alle direzioni di ospedale principale ed alle direzioni territoriali di commissariato devono inoltre informare di ogni cambio di residenza il reggimento, o la direzione sui cui ruoli sono inscritti.

14. Nel caso di assenza di qualche durata dalla rispettiva

residenza stabile, gli ufficiali in congedo illimitato, tranne quelli di riserva, devono indicare all'autorità, da cui dipendono disciplinarmente, una persona che loro possa recapitare prontamente e con sicurezza gli avvisi o gli ordini loro diretti (1).

15. Il fatto di aver cambiato residenza o di essere stato assente non potrà essere addotto dagli ufficiali come scusa valida di non aver ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni che dalle autorità militari fossero loro diretti.

16. I comandanti superiori dei distretti per gli ufficiali superiori, ed i comandanti di distretto per gli ufficiali inferiori devono tenere a giorno il registro dell'abitazione degli ufficiali residenti nel loro territorio. Epperciò procureranno con apposite ricerche, rivolgendosi all'uopo anche alle autorità politiche e municipali, che in detto registro non esistano lacune, ed ogni qualvolta non riescano a colmarle ne riferiranno a questo Ministero. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 4. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Sistemazione della forza in congedo illimitato**. — 4 gennaio.

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 222 dello scorso anno, ed a conferma del principio contenuto nel N. 8 del successivo *Atto* N. 258, questo Ministero avverte che tutti i militari di 2ª categoria in congedo illimitato di artiglieria e genio, pur venendo sistemati fra i vari reggimenti secondo le norme stabilite col succitato *Atto* N. 222, debbono in caso di richiamo alle armi presentarsi ai distretti, ai quali spetterà di avviarli alle sedi dei depositi dei rispettivi reggimenti.

Ne consegue che le disposizioni contenute negli *Atti* 203 e 222 dello scorso anno, relative alla diretta presentazione dei militari in congedo illimitato d'artiglieria e genio alle sedi dei reggimenti o delle brigate, sono applicabili esclusivamente ai militari di 1ª categoria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Per gli ufficiali che intendano recarsi all'estero, vedasi quanto è stabilito nel § 4 del Regolamento per le licenze nell'esercito.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 2ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio

OTTOBRE 11. — R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati, *pag.* 9

NOVEMBRE 22. — R. Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata presso Genova, *pag.* 10.

DICEMBRE 16. — R. Decreto N. 5868 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno, *pag.* 11.

GENNAIO 5. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze, *pag.* 11.

» 5. — Compilazione del Modello N. 5 delle statistiche sanitarie, *pag.* 12.

» 8. — Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e genio, *pag.* 13.

» 11. — Catinella metallica per uso della truppa, *pag.* 15.

Atto N. 5. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5731 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati.** — 11 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servizio militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al polverificio di Scafati vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 6. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R Decreto N. 5851 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata, presso Genova.** — 22 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri di Porta Murata Angeli, presso Genova, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 7. — RECLUTAMENTO. — **Regio Decreto N. 5868 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno.** — 16 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto del 16 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno è stabilita per l'anno 1889 in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 8. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze.** — 4 gennaio.

In seguito alla istituzione del Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria (*Atto* N. 238, del 20 ottobre 1888), il Ministero prescrive che detto Consiglio assuma in definitivo caricamento il materiale in uso presso la scuola stessa, sia in Nettuno, sia in Ciriè, provvedendo alla sua amministrazione e manutenzione mediante l'assegno che a tal uopo venne stabilito.

Per conseguenza rimane abrogato il disposto dall'ultimo capoverso dell'*Atto* N. 133 del 24 giugno 1888, concernente le disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola sopracitata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. 9. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Compilazione del modello N. 5 delle statistiche sanitarie.** — 5 gennaio.

I §§ 1 e 2 delle avvertenze poste nel modello N. 5 della statistica sanitaria — *Tabelle nominative dei morti durante l'anno* — prescrivono che questo documento deve, per gli ufficiali, essere compilato dall'ufficio di revisione delle contabilità militari, e trasmesso direttamente all'ispettorato di sanità militare.

Avendo cessato, in seguito al disposto dell'articolo 3 dell'*Atto* 124 del 1888, il riparto matricole di far parte dell'ufficio di revisione, ed essendo stato annesso agli uffici del Ministero, le tabelle in parola non possono più venire compilate dall'ufficio suddetto.

Questo Ministero perciò ordina che le tabelle nominative dei morti, durante l'anno, vengano anche per gli ufficiali compilate dai corpi, e da questi trasmesse direttamente all'ispettorato di sanità militare. Le sezioni matricole dei corpi inscriveranno gli ufficiali morti nelle prime tabelle del fascicolo, modello 5, e i sottufficiali, caporali e soldati nelle successive; così anche inscriveranno in testa al *Riepilogo numerico dei morti*, che trovasi nella prima pagina del suddetto modulo, il numero degli ufficiali morti, prima di quello della truppa.

Per gli ufficiali generali, per quelli del corpo di stato maggiore, e per quelli che non appartengono a corpi di truppa, le tabelle in parola saranno compilate e trasmesse:

per gli ufficiali generali, dal Ministero (Direzione generale leve e truppe — divisione matricola);

per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dal comando del corpo stesso;

per tutti gli altri ufficiali (commissari, contabili, veterinari, ecc.), non assegnati a corpi di truppa, dagli uffici o consigli d'amministrazione, cui gli ufficiali sono effettivi, e dai quali sono amministrati.

A tale effetto, le avvertenze annesse al modello 5 saranno modificate come segue:

« § 1. Sono compilate, per gli ufficiali appartenenti a corpi « e per la truppa, dalla sezione matricola del corpo, col con- « corso dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario per « l'esattezza della parte tecnica; per gli ufficiali che non ap- « partengono a corpi di truppa, dagli uffici o consigli d'am- « ministrazione cui sono effettivi e dai quali vengono ammi- « nistrati; per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, dal « comando del corpo di stato maggiore; per gli ufficiali ge- « nerali, dal Ministero — Direzione generale leve e truppe.

« § 2. Sono trasmesse dagli uffici e corpi, incaricati della « compilazione, direttamente all'ispettorato di sanità militare, « prima dello scadere di gennaio ».

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **10**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme contabili per gli ispettorati d'artiglieria e del genio**. — 8 gennaio.

Gli ispettorati generali delle armi dell'artiglieria e del genio funzeranno, per riguardo al pagamento degli assegni al personale del proprio ufficio e degli altri ispettorati dell'arma, come distaccamenti dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Essi dovranno per ciò osservare procedimenti analoghi a quelli stabiliti per i comandi di corpo d'armata e di divisione dall'art. 357 e seguenti del regolamento d'amministrazione, tenendo altresì conto delle norme seguenti:

1° Ogni ispettorato generale comprende nella propria gestione, oltre i conti degli assegni e delle spese del proprio ufficio, anche i conti degli altri ispettorati dell'arma, cioè:

l'ispettorato generale dell'artiglieria, i conti degli uffici d'ispezione delle armi e fabbriche d'armi, delle commissioni di esperienze, dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (1° e 2° gruppo) e dell'artiglieria da fortezza, direzioni e stabilimenti d'artiglieria;

l'ispettorato generale del genio, i conti degli uffici d'ispezione delle truppe del genio e delle direzioni territoriali del genio, fortezze e fabbricati militari.

2° Agli ispettori generali ed agli ispettori dell'artiglieria e del genio è fatta facoltà di accordare anticipazioni di stipendio agli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, secondo le norme stabilite dall'art. 164 del regolamento di amministrazione.

3° La direzione e la sorveglianza del servizio contabile di cassa presso ciascun ispettorato generale sono affidate all'ufficiale superiore che sarà designato dall'ispettore generale.

Le funzioni di ufficiale d'amministrazione sono esercitate da uno dei ragionieri addetti all'ispettorato.

4° Per la custodia dei fondi ciascun ispettorato generale è provvisto di una cassa-forte a due chiavi, che saranno tenute una dall'ufficiale superiore preaccennato e l'altra dal ragioniere.

5° I fondi per il pagamento degli assegni sono somministrati direttamente dalla cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, previo avviso dato dagli ispettorati generali almeno due giorni prima.

Le somministrazioni saranno fatte, normalmente, negli ultimi giorni di ciascun mese e vi si comprenderà il fabbisogno per gli stipendi e per gli altri assegni da pagarsi per il mese spirante e le indennità di trasferta ed altre che si presume potranno essere corrisposte agli ufficiali nel corso del mese successivo.

Quando l'ufficiale superiore, che presiede al servizio della contabilità, voglia incaricare altro ufficiale od impiegato per la esazione della somma, avrà cura che ne sia fatto cenno nell'avviso da mandarsi all'ufficio d'amministrazione di personali vari e rimetterà all'incaricato apposito atto di delegazione da presentare e lasciare all'ufficio stesso per essere annesso al correlativo ordine di pagamento, osservando anche, se si tratti di una somma superiore alle lire diecimila, il disposto del § 1167 del regolamento d'amministrazione.

6° Per potere registrare la forza e le variazioni del personale e avere così gli elementi per la compilazione dei fogli-stipendi, gli ispettorati generali tengono, in luogo del giornale di contabilità, un ruolino di posizione mod. 250.

Al termine di ciascun trimestre il ruolino, allestitone altro pel trimestre successivo, sarà trasmesso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

7° Le indennità di trasferta e di trasporto, che si corrispondono agli ufficiali per le trasferte inerenti al servizio del materiale d'artiglieria o del genio, non vanno comprese sui fogli stipendi, ma saranno inscritte volta per volta sul giornale di cassa, in distinti articoli di uscita.

Di tali indennità gli ispettorati generali, alla fine di ogni trimestre, trasmetteranno al Ministero (direzione generale d'artiglieria o del genio), per mezzo dell'ufficio di revisione, un'apposita contabilità composta di un riepilogo degli assegni corredato dei corrispondenti certificati di viaggio.

Affinchè poi l'ufficio d'amministrazione di personali vari venga ad essere rimborsato dell'importo dei pagamenti fatti per questo titolo, nella chiusa del riepilogo, dopo dichiarato in tutte lettere l'importo del credito risultante, si avvertirà di richiedere che il mandato di saldo possa essere riscosso con quietanza di detto ufficio.

8° Per le spese comuni a tutti gli uffici, gli ispettori ge-

nerali e gli ispettori d'artiglieria e del genio rimetteranno al colonnello incaricato delle spese stesse la quota che sarà stata stabilita per ciascuno di essi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **11.** — DIVISA E VESTIARIO — **Catinella metallica per uso della truppa**. — 11 gennaio.

Il Ministero ha adottato una catinella di metallo per la pulizia personale della truppa, in sostituzione di quella di terra cotta verniciata, di cui al § 1005 del Regolamento d'amministrazione.

La catinella sarà d'ora innanzi considerata e conteggiata come oggetto di corredo secondo le norme vigenti.

Quelle di terra cotta o di altra materia, ora in distribuzione, non saranno sostituite se non quando vengano dichiarate fuori d'uso ed i corpi si limiteranno a richiedere le nuove al Ministero nella quantità strettamente necessaria per gli uomini sprovvisti di tale oggetto e per formarne un fondo di magazzino di circa 100 per i successivi bisogni.

Descrizione della catinella metallica.

È di lastra di zinco sagomata al tornio, la parte superiore ripiegandosi verso l'esterno e racchiudendo in sè un filo di ferro della grossezza di mm. 3,5 forma l'orlo della catinella. Al disotto dell'orlo ed esternamente alla catinella è applicato, mediante inchiappatura di latta, un anello mezzo tondo di filo di ferro della grossezza di mm. 2,5; l'inchiappatura è fissata alla catinella con 2 bollette ribadite e con saldatura di stagno. La catinella ha le seguenti dimensioni e peso:

Diametro esterno misurato sull'orlo	mm.	270
Diametro esterno del basso fondo	»	133
Altezza massima interna. . . .	»	73
Diametro massimo dell'anello mezzo tondo	»	24
Peso	grammi da	400 a 420

Nel Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

1ª 653, Catinella metallica N. L. 0,50.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

ISSA 3ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 12. — Inalberamento della bandiera nazionale, *pag.* 17.
» 13. — Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria, *pag.* 17.
» 13. — Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria, *pag.* 18.
» 15. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli, *pag.* 19.
» 15. — Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato, *pag.* 29.
» 17. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato, *pag.* 29.
» 18. — Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari, *pag.* 36.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 40.

Atto N. **12**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale**. — 12 gennaio.

In relazione all'*Atto* N. 91 del 1888, e per togliere ogni dubbio circa l'applicazione del disposto dall'ultimo capoverso dello specchio, che fa seguito all'*Atto* stesso, il Ministero avverte che la bandiera a mezz'asta deve essere inalberata da tutte le autorità militari, specificate nei N.i 2 e 3 dell'*Atto* precitato, *nel giorno anniversario della morte dell'ultimo Re defunto*, anche là dove in detto giorno non si celebrino funerali anniversari.

Sarà pure inalberata a mezz'asta la bandiera nel giorno dei funerali, qualora questo non coincida con quello anniversario della morte, ma soltanto in quei presidii ove detti funerali sono celebrati. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **13**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati di artiglieria**. — 13 gennaio.

Questo Ministero ha riconosciuto che la scuola d'artifizi da guerra pei graduati d'artiglieria, prescritta dalla Nota 95 inserta a pagina 436 del *Giornale d'artiglieria e genio*, Parte I, del 1882, riusciva di poca pratica utilità pei graduati dei reggimenti da campagna, mentre per quelli dei reggimenti da fortezza, essendo estesa ad un limitato numero di individui, poteva essere vantaggiosamente sostituita da una istru-

zione sul confezionamento delle cariche e sul caricamento dei proietti, da impartirsi presso i reggimenti stessi a tutti i sottufficiali e caporali indistintamente.

Ha pertanto determinato di abrogare la Nota 93 sopracitata; con che si intendono abrogate eziandio le disposizioni accennate agli ultimi alinea del § 9 (Art. 2) e del comma *f* del § 14 (Art. 3), nonchè del comma *f* del § 33 (Art. 6) del Regolamento d'istruzione e di servizio interno dell'artiglieria.

In sostituzione della scuola d'artifizi sopra accennata, presso i reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna verrà fatta a tutti i graduati teoricamente e praticamente una istruzione sul modo di spalmare di grasso, caricare e munire di spoletta i proiettili da campagna, approfittando per ciò eseguire dell'occasione in cui presso i reggimenti si devono apparecchiare le munizioni per la scuola di tiro, o rimpiazzare quelle consumate nella scuola stessa.

Durante la scuola di tiro poi i graduati verranno istruiti teoricamente e praticamente nella conservazione della gelatina esplosiva e nel modo di impiegarla per la rottura dei proietti.

Analoghe istruzioni verranno fatte ai graduati nei reggimenti da fortezza, estendendole per ciò che riguarda la confezione delle cariche ed il caricamento dei proiettili, a tutte le munizioni di cui fanno uso i reggimenti stessi e completandole colle nozioni sulle diverse qualità di polveri e sul cotone fulminante.

Nei reggimenti da fortezza le istruzioni in discorso verranno impartite durante il periodo invernale e durante la scuola di tiro.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **11**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di filetto abbeveratoio e di cavezza da stalla e modificazione di alcune parti della bardatura di cavalleria**. — 13 gennaio.

In seguito a proposta dell'Ispettorato generale di cavalleria, questo Ministero determina che all'attuale filetto abbeveratoio (VIII-692) ed all'attuale cavezza da stalla (VIII-676) siano sostituiti:

Un filetto abbeveratoio, con imboccatura di ferro separabile dai montanti in cuoio;

Una cavezza da stalla con frontale.

Inoltre determina che alle bardature di cavalleria siano apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo dell'attuale briglia-cavezza da cavalleria (VIII-360) sono introdotte in servizio due diverse taglie di briglia-cavezza da cavalleria, di cui una grande e l'altra piccola;

b) l'attuale cinghia di corda (VIII-361) è sostituita da altra cinghia di corda provvista di tre fibbie doppie, con relativi passanti ad ambe le estremità, rendendola in tal modo indipendente dall'arcione;

c) alle tre taglie di arcioni di selle da cavalleria attualmente in servizio ne è aggiunta una quarta di dimensioni più piccole; e tutti gli arcioni di selle da cavalleria sono provveduti ad ambe le estremità di tre riscontri per cinghia.

Le dimensioni degli oggetti sopraindicati, nonchè i relativi prezzi di tariffa, saranno compresi nel fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, parte 1ª, 2ª e suo estratto del 1° semestre 1889.

Con apposita Circolare da pubblicarsi sulla parte 2ª del giornale militare ufficiale, saranno date le disposizioni per l'introduzione in servizio dei nuovi materiali adottati col presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **15**. — TRASPORTI MILITARI. — **Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli**. — 13 gennaio.

Art. 1. La società napoletana di navigazione a vapore, ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art 7, è obbligata a trasportare sui piroscafi fra Napoli e Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza, Ventotene:

a) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito permanente e della regia marina, e gli impiegati tanto dell'amministrazione della guerra e della marina quanto delle amministrazioni dipendenti, in attività di servizio, che viaggiano per ragioni di servizio, o per loro conto particolare;

b) i militari di truppa del regio esercito e della regia marina in viaggio per ragioni di servizio o per licenza;

c) gli ufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio e si recano al domicilio eletto;

d) gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, in servizio ausiliario, di riserva, di milizia territoriale, o in attività

di servizio, o che si recano alla loro destinazione in seguito a chiamata sotto le armi, o di ritorno al domicilio eletto;

e) gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e della regia marina;

f) gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo o in drappelli col personale di servizio che li accompagna;

g) le suore di carità che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari di terra e di mare;

h) i casermieri, uscieri, inservienti e simili addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari del regio esercito o della regia marina;

i) le famiglie degli ufficiali ed impiegati, dei militari o addetti sopra accennati, siano o no accompagnate dal capo della famiglia;

l) gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici, stabilimenti militari del regio esercito o della regia marina, in viaggio per motivi di servizio;

m) i bagagli dei militari od impiegati e della loro famiglia, nonchè delle altre persone di sopra indicate, i materiali, denari ed ogni altra cosa che appartenga al regio esercito o alla regia marina;

n) i quadrupedi appartenenti al regio esercito o agli ufficiali di sopra indicati.

Art. 2. S'intendono far parte della famiglia dell'ufficiale, dell'impiegato, del militare di truppa e simili, la moglie, i figli e le figlie nubili, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle con lui conviventi, e così ancora le persone di servizio in numero di una per ogni ufficiale inferiore, di due per ogni ufficiale superiore, e di tre per ogni ufficiale generale, oltre le nutrici per bambini lattanti.

Art. 3. Il trasporto dei militari e impiegati, delle loro famiglie, dei quadrupedi e dei materiali sopra accennati, sia che il viaggio abbia luogo per ragioni di servizio, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai prezzi indicati nel seguente specchio, arrotondati però in modo che nel pagamento vengano abbandonate dalla società le frazioni minori di cinque centesimi di lira.

LOCALITA'	Per ogni affittato, impiegato o persona di famiglia col bagaglio di competenza	Per ogni individuo di truppa	Per ogni quadrupede	Annotazioni
Da Napoli a Procida o viceversa .	2 00	1 10	22 50	Nei prezzi sotto indicati sono compresi l'imbarco e lo sbarco delle persone col bagaglio di competenza e dei quadrupedi.
Id. ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2 50	1 50	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	5 50	3 50	37 50	
Id. a Ponza id.	5 50	3 50	» »	
Id. a Sorrento id.	2 00	1 10	22 50	
Id. a Capri id.	2 50	1 50	» »	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2 00	1 10	» »	
Id. a Ventotene o viceversa	4 50	3 00	» »	
Id. a Ponza id.	5 00	3 50	» »	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa . .	4 00	3 00	» »	
Id. e Casamicciola a Ponza o viceversa	4 50	3 50	» »	
Da Ventotene a Ponza o viceversa.	3 00	2 00	» »	

I fanciulli di età inferiore ai tre anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli da tre anni a dieci inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito.

Art. 4. Gli ufficiali di ogni grado, gli impiegati, le loro famiglie, nonchè le suore di carità, avranno diritto a posti di 1ª classe. Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, gli impiegati loro parificati e le famiglie loro avranno inoltre diritto a posti di cabina sul ponte sempre che ve ne siano.

Gli individui di truppa e le persone a loro pareggiate viaggieranno in 3ª classe.

Art. 5. Saranno a carico della società le spese per i *box* e per gli adattamenti che fossero necessari ai piroscafi per il trasporto dei quadrupedi quando debbano essere allogati nella stiva.

Art. 6. Ogni ufficiale od impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito del suo bagaglio nel limite della competenza assegnatagli, cioè:

	Per trasloczione chilogrammi	Per semplice trasporto chilogrammi
Generale d'esercito, comandante di corpo d'armata	600	200
Tenente generale, maggior generale comandante di divisione.	400	150
Maggior generale, colonnello brigadiere	300	100
Colonnello, tenente colonnello capo di corpo o di servizio .	250	50
Tenente colonnello o maggiore .	200	50
Capitano	120	30
Tenente o sottotenente. . . .	100	30

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi operai militari, i militari di truppa della regia marina, gli operai e gli uscieri addetti ad uffici e stabilimenti militari del regio esercito e della regia marina hanno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente avranno diritto al trasporto gratuito di chilogrammi 20 di bagaglio per ciascuno.

I corpi interi ed i reparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per il bagaglio eccedente la competenza di cui sopra, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona, verrà pagato, qualunque sia la distanza, il prezzo di L. 5 per ogni quintale.

Il medesimo prezzo sarà applicato pei materiali di proprietà dello Stato, e per mobili e masserizie degli ufficiali e impiegati ed altri individui delle amministrazioni del regio esercito e della regia marina in viaggio sui piroscafi. Ogni individuo componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di una quantità di bagaglio uguale a quella che compete al rispettivo capo.

Art. 7. Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali hanno luogo come segue:

LOCALITA'	Numero delle corse	*Annotazioni*
Da Napoli a Procida o viceversa .	Giornaliera	Il numero delle corse periodiche è stabilito qui contro. I giorni e le ore di partenza e di fermata nei vari scali è quello fissato all'amministrazione della società dalla direzione delle poste.
Id. ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Id.	
Id. a Ventotene o viceversa	Settimanale	
Id. a Ponza id.	Id.	
Id. a Sorrento id.	Due per settimana	
Id. a Capri id.	Id.	
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	Giornaliera	
Id. a Ventotene e Casamicciola o viceversa . .	Settimanale	
Id. a Ponza o viceversa . .	Id.	
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa . .	Id.	
Id. e Casamicciola a Ponza o viceversa	Id.	
Da Ventotene a Ponza o viceversa.	Id.	

Art. 8. Per massima i trasporti di cui tratta la presente convenzione costituiscono insieme un diritto e un dovere della società di navigazione napoletana verso le amministrazioni della guerra e della marina, e quindi tutti i trasporti di sopra indicati sono e saranno alla stessa esclusivamente affidati per le linee da essa esercitate.

Ove però piaccia alle anzidette amministrazioni di servirsi dei mezzi propri, la società non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 9. Sarà in facoltà delle predette amministrazioni di ordinare corse straordinarie o speciali fra Napoli e il Porto Reale d'Ischia, e così pure fra i vari punti di approdo delle linee esercitate dalla società, alla condizione però che il numero degli individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti nelle occasioni di cambi di distaccamento o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa non inferiore ad una compagnia, la società è obbligata, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, a fare con i suoi piroscafi corse straordinarie fra i punti di approdo delle sue linee con l'itinerario e l'orario che sarà stabilito dall'autorità militare.

Art. 10. L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza; quando però nei movimenti di corpi,

di reparti o di considerevole quantità di individui non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo di arrivo. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto, dichiarandone la causa.

Art. 11. Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente convenzione, i militari, gli impiegati e le loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i documenti stabiliti pei trasporti in ferrovia, ritenuto che l'inosservanza totale o parziale di questa condizione toglie ogni diritto alle facilitazioni e ad ogni reclamo posteriore; tali documenti sono:

a) lo scontrino mod. A, per il trasporto personale e del bagaglio degli ufficiali e degli allievi degli istituti superiori militari per semplice trasferta;

b) lo scontrino mod. B, per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in aspettativa, in disponibilità, a riposo, in riforma, o che in qualunque modo cessano dal servizio o vi sono richiamati; per gli ufficiali di milizia mobile, di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati sotto le armi o che viaggiano per ordine dell'autorità militare; per gli impiegati delle due amministrazioni della guerra e della marina in viaggio per ragioni di servizio;

c) la richiesta mod. C, per trasporto personale, bagaglio, materiali, cavalli, veicoli dei corpi, reparti e drappelli superiori ai 10 individui;

d) la dichiarazione mod. D, per il trasporto del bagaglio, dei cavalli e delle vetture degli ufficiali di cui alla lettera B e, in caso di trasloco, di quelli indicati alla lettera A; la stessa dichiarazione per il trasporto delle masserizie e dei mobili appartenenti alle famiglie degli ufficiali, quando viaggiano a causa di trasloco; per il trasporto del bagaglio di militari di truppa isolati che vi abbiano diritto; per il trasporto dei carabinieri e dei loro cavalli, dei vivandieri e dei loro cavalli e carri;

e) la dichiarazione mod. E, pel trasporto delle famiglie e bagagli degli ufficiali;

f) lo scontrino mod. F, per i militari viaggianti isolatamente o in drappelli non superiori a 10 individui e per le famiglie di militari di truppa in viaggio per trasloco o per cessazione dal servizio, e per gli operai stabili delle due amministrazioni;

g) la dichiarazione allegato B, per gli scrivani di nomina

ministeriale delle due amministrazioni della guerra e della marina e loro famiglie quando viaggiano per loro conto particolare (1);

h) lo scontrino da staccarsi dal libretto speciale, per viaggi d'impiegati di nomina regia per loro conto particolare;

i) la richiesta mod. H, per trasporto utensili di armaiuoli e allievi armaiuoli viaggianti isolatamente e per tutti i trasporti di merci, vettovaglie, materiali, ecc., spediti direttamente da corpi, uffici, stabilimenti, ecc., delle due amministrazioni suddette;

k) la dichiarazione mod. G, per trasporto degli allievi dei collegi militari e dei loro bagagli.

Art. 12. Tanto chi ceda alcuno dei documenti suaccennati, quanto chi se ne serva illecitamente, andrà soggetto al pagamento del triplo del prezzo, a tariffa intera, per tutto il percorso, nonchè alle penalità comminate dai regolamenti in vigore.

Art. 13. I reclami di ogni genere relativi ai trasporti eseguiti in base alla presente convenzione, debbono essere rivolti alla direzione territoriale di commissariato militare del X corpo d'armata, rappresentante l'amministrazione della guerra, od a quello del 2° dipartimento marittimo, rappresentante l'amministrazione della marina.

La società è obbligata a operare l'imbarco e lo sbarco in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto in conformità delle comunicazioni che riceverà dalla direzione di commissariato militare, o dalle autorità militari di terra e di mare.

Art. 14. Trattandosi di considerevoli quantità di truppe, il servizio dovrà possibilmente essere eseguito contemporaneamente in più scali, secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alla società.

Art. 15. Per l'imbarco e per lo sbarco di persone, cavalli, veicoli, bagagli, materiali e robe, dovranno adoperarsi barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti a seconda dei casi e giusta la consuetudine di commercio.

Art. 16. Per il trasporto degli ufficiali da terra a bordo e viceversa, dovranno adoperarsi barche speciali.

---

(1) Questa stessa dichiarazione dovrà essere presentata pel trasporto delle famiglie di tutti gli altri impiegati di nomina regia appartenenti alle suddette amministrazioni quando viaggiano per loro conto particolare.

Art. 17. La società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

Art. 18. I cavalli però ed i veicoli non potranno essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

Art. 19. Nei grandi movimenti di truppa il numero delle barche e barcaccie e dei pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni che saranno date, di volta in volta, dalle competenti autorità.

Art. 20. Le barche, le barcaccie e i pontoni dovranno:

a) essere di solida costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) essere convenientemente provveduti di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco tanto dei quadrupedi che dei carri, bagagli, ecc.;

c) essere condotti da rematori di notoria e provata abilità e portare un segno appariscente tanto di giorno che di notte, affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio.

Questo segno consisterà per il giorno in una bandiera bianca issata a poppa, con sopra l'iscrizione in rosso *Trasporti militari*, e per la notte in una lanterna a vetri rossi, da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

Art. 21. Il carico delle barche, delle barcaccie, dei pontoni dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

Art. 22. Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sull'abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

Art. 23. L'imbarco degli individui isolati (ufficiali e truppa) o considerati come tali e dei drappelli, verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dalla direzione di commissariato militare o da altra autorità.

Art. 24. L'imbarco degli individui isolati e dei piccoli drappelli su nominati, incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza dei piroscafi che debbono effettuarne il trasporto.

Art. 25. La società riceverà avviso preventivo solamente nel caso di imbarco di una forza equivalente e superiore a quella ordinaria di un battaglione.

Art. 26. La società di navigazione, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, dovrà far tenere pronta qualche barca per effettuare lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Art. 27. Se la forza da sbarcare sarà superiore a 50 uomini, la società provvederà senz'altro perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

Art. 28. Nel caso che gli individui da sbarcare superino la cifra predetta, sarà concessa una adeguata dilazione affinchè possano essere procurati i necessari mezzi di sbarco. Questa dilazione però non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora, a decorrere dal momento in cui fu fatta la comunicazione della forza da sbarcare.

Art. 29. Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio.

L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posta a carico della società, la quale non potrà muovere eccezioni di sorta.

Art. 30. Qualora la società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritarda oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno nel modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero saranno poste a carico della società, senza che essa abbia diritto ad alcun reclamo.

Art. 31. La società è tenuta responsabile dei veicoli, bagagli, materiale e robe tutte di cui eseguisce l'imbarco, il trasporto e lo sbarco.

Art. 32. Qualunque smarrimento, danno, avaria, si porrà a suo carico, ed essa dovrà pagarne l'importo direttamente ai danneggiati.

Art. 33. La società potrà far valere a suo discarico i casi di forza maggiore ufficialmente constatati dal comando locale del porto, sia per riguardo agli smarrimenti e alle avarie, sia per ritardi ed interruzioni nei servizi.

Art. 34. Gli effetti dei corpi in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, i veicoli, il materiale e le robe da imbarcarsi dovranno consegnarsi sulle banchine dei porti nelle località designate.

Art. 35. Le spese per facchinaggio e per impiego di mezzi meccanici sugli scali d'imbarco sono a carico della società.

Art. 36. Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, i veicoli, bagagli, materiale e tutte le robe si troveranno sulle banchine dei porti o nelle località stabilite. Tutte

le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine saranno a carico della società.

Art. 37. Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di fare eseguire coi propri mezzi le operazioni d'imbarco e di sbarco senza che la società possa muovere reclami o proteste di alcun genere, sia che si tratti di legni della Reale marina, sia che si tratti di legni del commercio.

Art. 38. Nessun compenso spetta alla società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni di imbarco o di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche.

Art. 39. Resta ben inteso che in questo caso la società non incorrerà in nessuna spesa.

Art. 40. Sarà dato avviso in tempo alla società degli imbarchi e degli sbarchi che verranno effettuati nel modo suespresso per cura delle amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 41. La società consegnerà alla direzione di commissariato militare un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

Art. 42. Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della società dovrà ritenersi come comunicato alla società medesima.

Art 43. I barcaiuoli debbono essere persone notoriamente atte, sono ogni riguardo, al loro mestiere. Essi sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal comando del porto, come pure a quelle emanate dalla regia dogana.

Art. 44 Le mancanze dei barcaiuoli o verso le autorità militari e marittime, o verso la truppa saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità, ed occorrendo anche col licenziamento; ciò senza pregiudizio di quelle maggiori pene disciplinari che credesse d'infliggere il comando del porto per la loro qualità di barcaiuoli.

Art. 45. I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere subito surrogati.

Art. 46. Il contratto è duraturo dal 1° ottobre 1888 al 30 giugno 1892.

Approvato con decreto ministeriale N. 138 in data 5 dicembre 1888, stato registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro 64 bilancio guerra foglio 82.

In seguito al contratto sovra pubblicato rimane abolito l'*Atto* N. 158 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **16**. — MATRICOLA. — **Agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa deve ritirarsi il foglio di congedo illimitato**. — 15 gennaio.

Si è verificato che ufficiali di nuova nomina rimangono in possesso del foglio di congedo illimitato, di cui erano provvisti come militari di truppa.

Ciò non essendo regolare, si prescrive che d'ora innanzi i comandanti dei corpi, dei distretti e i capi degli uffici militari, prima di trasmettere al Ministero per l'approvazione, a senso del § 46 dell'Istruzione per le matricole, le bozze degli stati di servizio di detti ufficiali, debbono ritirare dai medesimi i fogli di congedo illimitato, ed unirli sempre con gli altri documenti a corredo delle bozze stesse.

Il Ministero, approvate le bozze, conserverà i fogli di congedo tra le carte personali dei nuovi ufficiali.

I comandanti dei corpi, dei distretti e i capi degli uffici militari avranno cura di richiedere agli ufficiali da essi dipendenti i fogli di congedo illimitato, di cui fossero possessori e di trasmetterli al Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **17**. — RECLUTAMENTO. — **Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato**. — 17 gennaio.

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1888, N. 5866 (serie 3ª), col quale si determina che i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero senza averne ottenuta licenza dal Ministro della guerra;

Visto il R. Decreto 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 19 luglio 1888, N. 5596 (serie 3ª);

Visto il Capo XX, titolo II, del regolamento sul reclutamento in data 30 dicembre 1877, N. 4252 (serie 2ª), nonchè le modificazioni apportatevi dai §§ 194 e 195 dell'Appendice approvata con R. decreto 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Si stima opportuno di riassumere qui appresso le norme con le quali deve essere regolata la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato:

1. La facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero ai militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, è dal Ministro della guerra delegata ai comandanti dei distretti militari, limitatamente però a quei militari che domandano di recarsi negli Stati Europei, od anche negli Stati fuori di Europa, purchè posti sul litorale del Mediterraneo.

2. Per i militari invece che intendono recarsi in paesi fuori d'Europa che non siano nel litorale mediterraneo, è sempre necessaria l'autorizzazione del Ministro della guerra.

3. Pei militari di 1ª categoria dell'ultima leva non ancora chiamati sotto le armi, e per quelli di 2ª categoria non ancora chiamati all'istruzione, tanto gli uni che gli altri in congedo illimitato *provvisorio*, la facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero è in tutti i casi riservata al Ministro della guerra.

4. Dopo la pubblicazione del R. Decreto con cui sia stabilita la chiamata di una o più classi o categorie all'istruzione annuale, è sospesa, pei comandanti di distretto, la facoltà di concedere licenza di recarsi all'estero ai militari delle classi chiamate, salvo al Ministro della guerra di concederla in casi gravi ed eccezionali.

5. La licenza di recarsi all'estero al militare in congedo illimitato non può essere concessa che per uno dei seguenti motivi di famiglia, di studio, di commercio o di professione, debitamente e validamente comprovato:

a) per raggiungere uno dei genitori gravemente infermo;

b) per andare a raccogliere la successione di uno dei genitori o di qualche parente dal quale sia stato istituito o possa ritenersi erede;

c) per ritornare all'estero nel caso che vi fosse già residente e sia rimpatriato per soddisfare agli obblighi di leva od alla chiamata alle armi per istruzione;

d) per ritornare all'estero se già vi risiedeva e sia temporaneamente rimpatriato per regolare o trattare affari od interessi di famiglia;

e) per compiere o perfezionare gli studi in istituti speciali esteri;

f) per fare studi, osservazioni od esplorazioni scientifiche;

g) per andare a stabilire all'estero rappresentanze o succursali di case di commercio od industriali italiane;

h) per regolare o tutelare interessi nei quali siano in società con altri commercianti residenti all'estero, ovvero per rappresentare case commerciali in qualità di viaggiatori;

i) per esercitare con regolare scrittura od impegno la propria professione;

l) perchè assunti a far parte del personale di bordo di navi nazionali;

m) per esercitare il ministero di missionario o per altre ragioni inerenti al culto.

6. I comandanti dei distretti di confine, nei quali sia abituale l'emigrazione temporanea a scopo di lavoro negli Stati confinanti, sono autorizzati a concedere licenza pel passaporto a quei militari che possano in qualche modo comprovare di avere trovato o di poter trovare lavoro in detti Stati.

7. Il militare in congedo illimitato che desidera di ottenere il passaporto per l'estero, deve farne domanda al sindaco del proprio comune, indicando il luogo in cui intende recarsi ed il motivo pel quale è costretto ad andarvi, e documentare questi motivi con prove irrefragabili, cioè con contratti, scritture, atti di notorietà, capitolazioni, tessere d'immatricolazioni in istituti stranieri, ed altri documenti di simile genere.

8. Il sindaco, qualora gli risulti che son vere le ragioni addotte per recarsi all'estero, trasmette l'atto di assenso, conforme al modello N. 67 del regolamento sul reclutamento, nonchè gli altri documenti ricevuti, al comandante del rispettivo distretto militare, il quale, se si tratta di militare che intenda recarsi in altri Stati d'Europa o del litorale mediterraneo, e se ritiene le ragioni addotte abbastanza valide e documentate per permetterne la partenza, ritorna tale atto al sindaco stesso, aggiungendovi in fine il suo *nulla osta* a che l'autorità politica possa rilasciare il chiesto passaporto per quella data località per la quale fu domandato o per quella soltanto cui credesse di doverlo limitare.

9. Laddove si tratti di militare che intenda trasferirsi fuori d'Europa ed in Stati che non siano nel litorale mediterraneo, il comandante del distretto trasmette i documenti e le informa-

zioni ricevute al Ministro della guerra per le sue decisioni, indicando sempre nella lettera di trasmissione la classe e la categoria del militare, se la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio sia regolare, ed esprimendo pure il suo avviso sulla richiesta concessione.

Si asterrà però di dar corso e risponderà negativamente a quelle domande di militari che non si trovino in uno dei casi enumerati nel precedente N. 5

10. Quando sia accordata l'autorizzazione di recarsi all'estero, il comandante del distretto ed il sindaco dovranno prenderne nota nei rispettivi ruoli matricolari, accennando in essi lo stato estero o la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

11. In caso di rifiuto del *nulla osta* il comandante trattiene l'atto di assenso, mod. N. 67, ed indica al sindaco i motivi che si oppongono all'accoglimento dell'istanza. Nel tempo stesso ne informa l'autorità politica della provincia o del circondario e l'arma dei carabinieri reali perchè vigilino sull'individuo onde non emigri clandestinamente.

12. In nessun caso potrà essere concesso il *nulla osta* a quei militari i quali si trovassero in istato di diserzione o fossero mancanti ad una chiamata all'istruzione, ed a tutti quelli in genere la cui posizione non risultasse regolare.

13. L'atto modello N. 67 del regolamento è soggetto alla tassa di bollo.

14. Se l'autorità politica, non ostante il nulla osta dell'autorità militare, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune cui appartiene il richiedente, rimandandogli l'atto modello N. 67, sul quale farà l'annotazione che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà avvertito il comandante del distretto militare. Entrambi prenderanno nota del rifiuto sui ruoli matricolari.

15. Ottenuto che abbiano il passaporto, i militari, durante la loro permanenza all'estero, hanno obbligo di tener sempre informato del luogo di loro dimora il regio console.

16. I militari che si trovano all'estero con regolare nulla-osta devono rimpatriare in caso di chiamata sotto le armi per mobilitazione, ed ove non obbediscano saranno dichiarati disertori.

17. In caso di chiamata alle armi per istruzione i militari che si trovano all'estero col regolare *nulla osta* sono rinviati ad altra successiva chiamata, sempre quando non consti che

abbiano fatto ritorno nel Regno. Mancando poi alla chiamata cui fossero rinviati verranno dichiarati mancanti a senso dell'articolo 175 della legge sul reclutamento, ed andranno soggetti alle pene di cui all'articolo stesso.

Quelli però tra essi che comprovino con certificati consolari la loro regolare presenza all'estero *fuori d'Europa*, prima del 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo l'istruzione alla quale furono rinviati, saranno ritenuti per dispensati dalla chiamata.

18. I militari ascritti alla milizia territoriale possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione alle autorità militari. Anche ad essi corre l'obbligo di tener sempre informato del luogo di loro dimora il regio console, e qualora in caso di chiamata alle armi per mobilitazione non vi obbediscano, saranno dichiarati disertori.

Quelli però di 3ª categoria della leva in corso non potranno recarsi all'estero se non dopo che sia aperta la sessione della leva successiva, a meno che intervenga una speciale autorizzazione del Ministro della guerra.

19. I militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del litorale mediterraneo col regolare *nulla osta* dell'autorità militare, non possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa. Essi però esponendo e documentando le ragioni che li inducono a recarsi in altri Stati, potranno chiederne l'autorizzazione del Ministro della guerra, per mezzo dei regi consoli aventi giurisdizione nel luogo in cui risiedono.

I regi consoli ricevendo domande di questo genere, si accerteranno anzitutto se il richiedente si trovi all'estero con regolare passaporto rilasciatogli dietro annuenza dell'autorità militare, e nel rivolgersi poi direttamente al Ministro della guerra per la richiesta autorizzazione, potranno astenersi dal trasmettere le domande, ma dovranno in ogni caso indicare nella loro lettera la classe, la categoria, il distretto militare o il corpo cui il militare appartiene e le precise ragioni che lo inducono a trasferirsi fuori d'Europa. Laddove tali ragioni non siano del genere di quelle enumerate nel precedente N. 5, potranno essi stessi rispondere in senso negativo alle domande che ricevessero.

20. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile che si rechino all'estero senza averne ottenuta regolare au-

torizzazione nei modi prescritti, sono esclusi dall'ottenere, in caso di chiamata alle armi della loro classe per istruzione, la dispensa o il rinvio ad altra successiva chiamata.

21. I comandanti dei distretti trasmetteranno direttamente al Ministero (direzione generale leve e truppe) nel primo giorno di ogni trimestre uno specchio numerico dei *nulla osta* concessi durante il trimestre precedente compilato secondo il seguente modello.

Disposizione transitoria.

22. Sino al giorno 31 del mese di maggio 1889 i militari che si siano recati all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare, prima del 1° dicembre 1887, potranno regolare la loro posizione a' sensi del R. Decreto 13 novembre stesso anno, e con le norme contenute nell'*Atto* 258 del 30 novembre stesso.

23. La prima spedizione dello specchio numerico prescritto dal N. 21 del presente *Atto* sarà fatta il 1° aprile 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. . . . di Protocollo

A S. E. il Ministro della Guerra
(Direzione generale Leve e Truppa)
ROMA

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PROSPETTO *numerico dei nulla osta per recarsi all'estero concessi a militari dell'esercito permanente e della milizia mobile durante il . . . trimestre 18 . . .*

CLASSI	Per recarsi in Europa o negli stati del litorale mediterraneo (con autorizzazione del distretto)		Per recarsi fuori d'Europa (con autorizzazione del Ministero)		Totale	
	1ª categ.	2ª categ.	1ª categ.	2ª categ.	1ª cat.	2ª cat.
Esercito permanente 18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
Totale esercito perm						
Milizia mobile 18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
18 . . .						
Totalemilizia mobile						
Totale generale						

. . . . *li* . . . . . *18* . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **18.** — TRASPORTI MILITARI — **Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari**. — 18 gennaio.

Si rende noto che nel giorno 31 dicembre 1888 vennero interamente aperte all'esercizio le linee *Ferrara-Rimini*, *Lugo Lavezzola*, *Porto Civitanova-Albacina* ed *Udine-Palmanova-Portogruaro*, nonchè il tronco *Bagnara-Palmi* della linea *Reggio Calabria Centrale-Battipaglia*. Le distanze da stazione a stazione di dette linee sono quelle che si rilevano dalle tavole poliometriche seguenti:

Linea FERRARA-RIMINI e LAVEZZOLA-LUGO.

| | | |

Linea PORTO CIVITANOVA-ALBACINA

PORTO CIVITANOVA												
8	Montecosaro											
13	6	Morrovalle Monte S. Giusto										
22	15	9	Pausula									
28	20	15	6	Macerata								
35	27	22	13	7	Urbisaglia							
40	32	27	18	12	5	Pollenza						
47	39	34	25	19	12	7	Tolentino					
57	49	44	35	29	22	17	10	S. Severino Marche				
66	58	53	44	38	31	27	20	10	Gagliole			
68	60	55	46	40	33	29	22	12	3	Castelraimondo Camero		
76	68	63	54	48	41	36	29	19	10	8	Matelica	
84	76	71	62	56	49	45	38	28	18	16	9	Cerreto d'Esi
88	80	75	66	60	53	48	41	31	22	20	13	4 **ALBACINA**

Linea UDINE-PALMANOVA-PORTOGRUARO

UDINE									
10	Risano								
15	6	S. Maria la Longa							
18	9	3	Palmanova						
30	20	15	12	S. Giorgio di Nogaro					
36	26	21	18	7	Muzzana				
40	30	25	22	11	5	Palazzolo (Veneto)			
47	38	32	29	18	12	8	Latisana		
55	45	40	37	26	20	16	8	Fossalta	
61	51	46	43	32	26	22	14	6	**PORTOGRUARO**

Tronco della linea
REGGIO CALABRIA CENTRALE-BATTIPAGLIA.

REGGIO CALABRIA CENTRALE											
2	Reggio Calabria (Succursale)										
3	2	Reggio Calabria (Porto)									
4	2	3	S. Caterina Reggio								
6	5	6	3	Archi Reggio							
8	7	8	5	2	Gallico						
11	10	11	8	5	3	Catona					
15	13	14	11	9	7	4	Villa S. Giovanni				
18	16	17	14	12	10	7	3	Cannitello			
23	22	23	20	17	15	13	9	6	Scilla		
28	26	27	24	22	20	17	13	11	5	Favazzina	
32	31	32	29	26	24	22	18	15	10	5	Bagnara
42	41	42	39	36	35	32	28	25	20	15	11 **PALMI**

Il Sottosegretario di Stato — CONVETTO.

N. **19.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).** — 18 gennaio.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
III	270	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci e serratura, semplici, da ospedali da campo (dal N. 1 al 34 e dal 37 al 42).	N.	33	50	Variante
»	270 *bis*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci, serratura e lavori interni per oggetti vari, da ospedali da campo (N. 43 e 44)	»	50	»	Aggiunta
»	270 *ter*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce ferrate, con ganci, serratura e lavori interni per utensili da cucina da ospedali da campo (N. 47 e 48) .	»	45	»	»
»	270 *quater*	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate, con ganci, serratura e lavori interni per viveri di conforto, da opedale da campo (N. 49 e 50). . .	»	60	»	»
»	271	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate, con ganci e serratura, cassettino ed intermezzi, da ospedale da campo (N. 35 e 36)	»	42	»	Variante
»	272	Casse quadrilunghe di legno pioppo e noce, ferrate con ganci e serratura ed un intermezzo, da ospedale da campo (N. 45 e 46)	»	36	»	»
»	273	Casse quadrilunghe di legno pioppo, ferrate con serratura e lavori interni per oggetti di riserva per dotazioni di complemento, da ospedale da campo (N. 51 e 52).	»	42	»	»
»	274	Casse quadrilatere di legno pioppo con apertura a battente, tiratoio ed intermezzi, ferrate con serratura, da ospedali da campo (I e II)	»	31	»	»
»	275	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio ad incastro, ferrate, con serratura ed intermezzi, da ospedali da campo (III. IV. V. VI.)	»	42	»	»
»	276	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio ad incastro, ferramenta e serratura, da ospedale da campo (VII. VIII. IX. X. XI. XII)	»	40	»	»

III	277	Casse quadrilatere di legno pioppo a doppio fondo, ferrate, con ganci e serratura, da ospedali da campo (XIII. XIV)	N.	38	»	Variante
»	278	Casse quadrilatere di legno pioppo, con coperchio a livello, ferrate, con serratura, da ospedale da campo (XV. XVI)	»	28	»	»
»	279	Casse per medicinali aprentesi in due parti uguali con serratura a lancia, da ospedali da campo (A. B. C. D). .	»	75	»	»
»	280	Mezze casse di legno pioppo per medicinali con apertura a battente, intermezzi e tiratoi di legno, ferramenti e serratura, da ospedale da campo (E. F. G. H)	»	35	»	»
»	281	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello, ferramenta e serratura, con molteplici intermezzi, da ospedale da campo (I. L)	»	45	»	»
»	282	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello, ferrate, con serratura, da ospedale da campo (M. N).	»	28	»	»
»	283	Casse quadrilatere di legno pioppo con coperchio a livello e lavori nell'interno, da ospedale da campo (O. O.*bis*).	»	29	»	»
»	284	Casse robuste di abete senza ferramenta e serratura (P. P.*bis*)	»	20	»	»
»	290	Spugne fine.	kg.	28	»	»
»	291	Spugne comuni	»	14	»	»
»	285	Coperte di bavella da metri 1,90 × 1,30.	N.	10	»	»
»	295	Coperte di bavella da metri 2,25 × 1,65.	»	13	»	Aggiunta
»	296	Caldaie di rame stagnato da litri 90 a litri 120 per ospedali da campo . .	kg.	5	»	»
»	297	Caldaie di rame stagnato da litri 60 a 80 per ospedali da campo.	»	5	»	»
»	298	Casseruole di rame stagnato da litri 12 a 15 per ospedale da campo. . . .	»	5	»	»
»	299	Casseruole di rame stagnato da litri 4 a 6 per ospedale da campo . . .	»	5	»	»
»	300	Casseruole di rame stagnato da litri 2 a 4 per ospedale da campo	»	5	»	»
»	301	Cassette di legno faggio per sale, per ospedale da campo (casse 49 e 50) .	N.	1	65	»
»	302	Cassetto di legno pioppo per galletta fina, per ospedale da campo. . . .	»	1	45	»
»	303	Catenelle di ferro da metri 3,25 a metri 3.30 per colli di caldaie e bacini da ospedale da campo n. 1, 2, 3, 4 . .	kg.	0	80	»
»	304	Coperchi di lamiera per caldaie grandi da ospedale da campo	»	0	80	»
»	305	Coperchi di lamiera per caldaie mezzane da ospedale da campo	»	0	80	»

III	306	Coperchi di lamiera per casseruole grandi da ospedale da campo . . .	kg.	»	90	Aggiunta
»	307	Coperchi di lamiera per casseruole mezzane da ospedale da campo	»	»	90	»
»	308	Coperchi di lamiera per casseruole piccole da ospedale da campo	»	»	90	»
»	309	Coperchi di lamiera per padelle da ospedale da campo	»	»	90	»
»	310	Lucchetti per catenelle di ferro per colli, caldaie e bacini da ospedale da campo	N.	»	50	»
»	311	Manichi di ferro per casseruole grandi da ospedale da campo	kg	»	90	»
»	312	Manichi di ferro per casseruole mezzane da ospedale da campo	»	»	90	»
»	313	Manichi di ferro per casseruole piccole da ospedale da campo	»	»	90	»
»	314	Manichi di ferro staccati per casseruole da ospedale da campo	»	1	»	»
»	315	Padelle di rame stagnato con manico di ferro da ospedale da campo. . .	»	5	»	»
»	316	Padelle di ferro, con manico snodato, mezzane, da ospedale da campo . .	N.	2	25	»
»	317	Padelle di ferro, con manico snodato, piccole, da ospedale da campo. . .	»	2	»	»
»	318	Pettini a doppia dentiera per ospedale da campo.	»	»	15	»
»	319	Pettini lunghi per ospedale da campo .	»	»	30	»
»	320	Rubinetti di ottone per fontane da ospedale da campo.	»	1	50	»
»	321	Sacchetti di tela per riso e zucchero per ospedale da campo (casse 49 e 50) .	»	»	70	»
»	322	Sacchetti di tela per semola per ospedale da campo (casse 49 e 50) . .	»	1	15	»
»	323	Scatole di latta per burro fuso da ospedale da campo (casse 49 e 56) . . .	»	1	60	»
»	324	Scatole di latta per cacao, da ospedale da campo (casse 49 e 50).	»	1	50	»
»	325	Scatole di latta per caffè in grani, da ospedale da campo (casse 49 e 50) .	»	1	80	»
»	326	Scatole di latta per lo strutto di maiale, da ospedale da campo (casse 49 e 50)	»	1	50	»
»	327	Secchielli di rame per ospedale da campo	kg.	5	»	»
»	328	Scheletri di legno ferrati per colli n. 11 e 12 da ospedale da campo (sedili e vasso).	N.	8	»	»
»	329	Scheletri di legno ferrati per colli n. 1 e 2 da ospedale da campo (caldaie) .	»	8	50	»
»	330	Scheletri di legno ferrati per colli n. 3 e 4 da ospedali da campo (bacini) .	»	4	75	»
»	331	Treppiedi di ferro per caldaie, grandi da ospedale da campo	»	»	90	»
»	332	Treppiedi di ferro per caldaie, mezzani da ospedale da campo	»	»	90	»
»	150	Foderette di cotone da guanciali (5ª classe)	»	1	20	Abolito

III	291	Fodere da sottomaterassi per lettiere in ferro ad elastico fisso o per letti in ferro a rete metallica.	N.	7	40	Variante
»	265	Vesti di stoffa bianca spinata per ufficiali medici	»	10	»	»
»	333	Letti in ferro a rete metallica senza ripostiglio	»	40	»	Aggiunta
»	334	Letti in ferro a rete metallica con ripostiglio	»	48	»	»
IV	535	Ferule angolari di legno dolce, per resezione dell'estremità superiori destre e sinistre dell'Esmarch	»	5	»	Variante
»	638	Striscie sottili di legno arrotolate per apparecchi gessati	m.	»	30	»
»	719	Apparecchi ad estensione per coscia .	N.	25	»	»
»	726	Apparecchi ad estensione per gamba .	»	25	»	»
»	727	Anelli di gomma elastica da cent. 2 .	»	»	05	Aggiunta
»	728	Bacinelle reniformi smaltate	»	8	»	»
»	729	Beccucci di vetro per tubi di gomma elastica da irrigazione	»	»	18	»
»	730	Cannelli di vetro d'innesto per tubi di gomma da irrigazione	»	»	08	»
»	731	Carta rossa per pacchi di compresse e mussola al sublimato corrosivo. . .	Fogli	»	08	»
»	732	Cassetta di legno per coppette . . .	N.	»	50	»
»	733	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornita di cinghia di cuoio e lucchetto con 2 chiavi, vuota	»	20	»	»
»	734	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornita di cinghia di cuoio e lucchetto con due chiavi, con gli attrezzi e recipienti.	»	56	»	»
»	735	Cassetta per antisettici, grande, per sezioni di sanità, fornita di cinghia di cuoio e lucchetto con due chiavi, completa di attrezzi, recipienti e medicinali.	»	140	54	»
»	736	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, vuota	»	2	80	»
»	737	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, con gli attrezzi e recipienti	»	11	70	»
»	738	Cassetta per antisettici, piccola, per i reparti di montagna, con due maniglie di cuoio, completa di attrezzi, recipienti e medicinali	»	29	20	»
»	739	Cassettino di legno a cerniera con 8 vetri di ricambio.	»	1	80	»
»	740	Cofano N. 1 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	785	»	»
»	741	Cofano N. 1 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	55	»	»

IV	742	Cofano N. 2 per sezioni di sanità da montagna, completo.	N.	156 »	Aggiunta
»	743	Cofano N. 2 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	50 »	»
»	744	Cofano N. 3 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	155 »	»
»	745	Cofano N. 3 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	40 »	»
»	746	Cofano N. 4 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	230 »	»
»	747	Cofano N. 4 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	55 »	»
»	748	Cofano N. 5 per sezioni di sanità da montagna, completo	»	256 »	»
»	749	Cofano N. 5 per sezioni di sanità da montagna, vuoto	»	58 »	»
»	750	Cofano N. 6 per sezioni di sanità da montagna, completo.	»	140 »	»
»	751	Cofano N. 6 per sezioni di sanità da montagna, vuoto.	»	56 »	»
»	752	Compressori elastici per emostasia. .	»	10 »	»
»	753	Ferule angolari doppie dell'Esmarch imbottite, con due archetti, per ferite delle articolazioni omero-cubitali destre e sinistre	»	3 »	»
»	754	Ferule di legno noce per resezione delle estremità inferiori destre e sinistre, dell'Esmarch	»	12 »	»
»	755	Irrigatori di latta	»	1 50	»
»	756	Irrigatori di latta smaltati	»	2 40	»
»	757	Portantine a seggiola con sedile mediano e tenda per trasporto malati e feriti sui cammelli	Coppia	200 »	»
»	758	Scatola di latta per compressori elastici	N.	» 60	»
»	759	Sedie lettiga, modello Guida	»	120 »	»
»	760	Siringhe di stagno grandi con tubo di caoutchouc in scatola di legno, per ospedale da campo	»	8 »	»
»	761	Sostegni per malati e feriti, modello Guida	»	30 »	»
»	762	Spazzole per antisepsi.	»	» 50	»
»	763	Tende da medicazione da campagna, modello Guida	»	320 »	»
»	764	Tende da medicazione da montagna, modello Guida	»	280 »	»
»	765	Tubi di gomma da irrigazione da metri 1.	m.	» 75	»
»	766	Tubi di gomma da irrigazione da metri 1,50	N	1 10	»
V	874	Astucci di latta bucherellati e verniciati, con anello, per sparadrappo, da ospedale da campo.	»	» 75	»
»	875	Astucci di latta bucherellati e verniciati, con anello, per taffetà adesivo, per ospedale da campo	»	1 50	»

V	876	Astucci piccoli di latta verniciati ad olio per il solfato calcico anidro, per ospedale da campo	N.	»	60	Aggiunta
»	877	Astucci grandi di latta verniciati ad olio per il solfato calcico anidro, per ospedale da campo.	»	1	50	»
»	878	Boccette di vetro incoloro da litri 0,815 senza tappo per ospedale da campo (cassa 49 e 50).	»	»	35	»
»	879	Recipienti di latta, forti, ovali, cerchiati in ferro, con tappo a vite per il silicato potassico, per ospedale da campo.	»	1	80	»
»	880	Recipienti di latta, forti, a chiusura ermetica per la nafta, per ospedale da campo	»	1	25	»
»	881	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, piccoli, per la canfora ed il rabarbaro, per ospedale da campo . .	»	1	40	»
»	882	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, grandi, per il carbonato (bi) sodico, cartine cantaridate e senapate, per ospedale da campo	»	1	80	»
»	883	Recipienti quadrilunghi di latta, a cerniera, mezzani, per la cera gialla, estratto di liquirizia e zolfo in cannelli, per ospedale da campo	»	1	50	»
»	884	Recipienti quadrati di latta, grandi, con turacciolo a vite, per la china calissaia, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	885	Scatole di ottone per le gelatine, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	886	Scatole di latta ovali di color naturale con coperchio a vite in ottone per l'acetato piombico, per ospedale da campo.	»	»	90	»
»	887	Scatole di latta quadrilunghe verniciate per l'alcole rettificato, olio di oliva e di ricino, ossido magnesico, solfato basico di chinina, solfato neutro di chinina e tartrato (bi) potassico, per ospedale da campo	»	1	20	»
»	888	Scatole di latta per il carbonato (bi) sodico, per ospedale da campo . . .	»	1	20	»
»	889	Scatole di latta per il solfato magnesico, thè e zucchero, per ospedale da campo.	»	1	20	»
»	890	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 100 per estratti, per ospedale da campo.	»	1	50	»
»	891	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 250 per l'unguento e grasso, per ospedale da campo	»	1	90	»

V	892	Vasi di porcellana in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite a pressione, della capacità di grammi 100 per l'aloe, per ospedale da campo.	N.	1	20	Aggiunta
»	893	Vasi di vetro in custodia di latta con coperchio munito di sughero a vite per la conserva di tamarindo e cerato semplice, per ospedale da campo . .	»	2	40	»
»	1013	Boccetta graduata dell'idrotimetro . .	»	2	50	Variante
»	1054	Buretta graduata dell'idrotimetro. . .	»	7	»	»
»	1066	Campanelle di vetro assortite (tubi d'assaggio).	»	»	10	»
»	1080	Capsule di platino puro, o a lega d'iridio, di qualunque forma e capacità. . .	kg.	1500	»	»
»	1083	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 55 mm	N.	»	50	»
»	1086	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 97 mm	»	1	»	»
»	1087	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 110 mm	»	1	20	»
»	1089	Capsule di porcellana col fondo rotondo o piatto, con o senza becco del diametro di 140 mm	»	2	»	»
»	1262	Lampada di ottone della cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino . . .	»	3	»	»
»	1344	Palloni di cristallo marcati, capacità da 10 a 100 c.c	»	1	50	»
»	1318	Palloni, allunghe, rette o curve, storte, matracci di cristallo o vetro della capacità di litri 0,03 a 0,25	»	»	40	»
»	1509	Pipetta graduata della capacità di cc. 2/20.	»	2	50	»
»	1428	Provetta graduata di vetro, a piede, capacità di cc. 250/125.	»	5	»	»
»	1462	Serbatoio di latta del refrigerante per la distillazione del vino.	»	»	58	»
»	1529	Termometro ad alcole con divisioni sul vetro da — 10° a + 50°.	»	3	»	»
»	1542	Termometro a mercurio con divisioni sul vetro da — 20° a + 100°	»	8	»	»
»	1551	Tubetti di vetro per dischetti medicinali, per cannelli di azotato argentico e per reagenti chimici	»	»	»	»
»	1591	Turaccioli di gomma elastica vulcanizzati assortiti con uno o più fori . .	kg.	30	»	»
»	1603	Cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino coi recipienti ed attrezzi e senza reagenti	N.	191	55	»
»	1608	Cassetta per l'analisi dell'acqua e del vino, completa	»	208	»	Aggiunta
»	1609	Agitatori di vetro piccoli per analisi .	»	»	10	»

V	1610	Bicchiere di latta ordinario	N.	»	30	Aggiunta
»	1611	Boccetta con tappo e copritappo di vetro per reagenti	»	1	28	»
»	1612	Cassetta vuota per l'analisi dell'acqua e del vino	»	40	60	»
»	1613	Provetta di vetro graduata a piede per la distillazione del vino	»	2	»	»
»	1614	Scatola di cartone con divisioni per tubetti con reagenti	»	»	44	»
»	1615	Striscie di gomma elastica per boccette col copritappo di vetro.	»	»	11	»
»	1616	Tubi di gomma elastica per la distillazione del vino	m.	1	25	»
»	1617	Tubi di vetro piegati per la distillazione del vino	N.	»	50	»
»	1618	Bacini di rame assortiti da litri 10 . .	kg.	6	»	»
»	1619	Bacini di rame assortiti da litri 3 . .	»	6	»	»
»	1620	Tela da stamigna	m.	»	60	»
XI	507	Barili da acqua da litri 30 con cannella d'ottone per sezioni di sanità da montagna	N.	8	»	»

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

...SA 4ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio

GENNAIO 13. — R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini, *pag.* 49.
» 20. — Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari, *pag.* 50.
» 20. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 50.
» 23. — Norme per i consigli di disciplina, *pag.* 53.
» 26. — Errata-corrige alle aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19), *pag.* 54.

Atto N. **20**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini**. — 13 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1887;

Visti i Nostri Decreti in data 10 luglio 1887 e 7 settembre 1888 di nuova formazione degli alpini;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° febbraio 1889:

il battaglione Susa 1° del 3° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Exilles;

il battaglione Susa 2° del 4° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Susa;

il battaglione Rocca d'Anfo del 5° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di Vestone.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 13 gennaio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Per l'esecuzione di quanto prescrive il precedente R. Decreto il Ministero determina quanto segue:

I comandanti del 3 e del 5 reggimento alpini faranno ritirare per mezzo dei sindaci del luogo di residenza i fogli di congedo dei militari di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile ed appartenenti ai battaglioni che cambiano denominazione, e vi apporranno le indicazioni conseguenti a detto cambiamento e relative alla presentazione di ciascun individuo in caso di chiamata.

Nel restituire poi per mezzo dei sindaci i fogli di congedo li inviteranno a far possibilmente noto ai titolari che, in caso di richiamo alle armi, debbono presentarsi direttamente al luogo per ciascuno indicato sul rispettivo foglio di congedo.

Il comandante del 4 reggimento alpini non farà eseguire la suddetta operazione per i militari in congedo appartenenti al battaglione Susa (già Susa 2°).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **21**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari**. — 20 gennaio.

Il N. 17, § 4, dell'*Atto* N. 28 del 1886, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti veterinari, è modificato come segue:

17. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, e composta:

Del colonnello veterinario, *presidente*,

Di quattro ufficiali superiori veterinari, *membri*.

Il meno anziano di questi ultimi farà le funzioni di *segretario*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **22**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali**. — 20 gennaio.

COMPAGNIA DI GROSSETO.

Tenenza diretta. — Grosseto — Scanzano.

Sezione Massa Marittima. — Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri — Giuncarico.

Tenenza di Grosseto. — Castiglione della Pescaia. — Arcidosso — Cinigiano — Seggiano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico.

Tenenza di Orbetello. — Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto S. Stefano — Isola del Giglio — Magliano in Toscana — Marsigliana.

Sezione di Pitigliano. — Pitigliano — Sorano — Castellazzara — Manciano — Santa Fiora — Roccalbegna.

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA.

Tenenza diretta. — Milano Principale — Porta Garibaldi — Porta Magenta — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Venezia — Santa Radegonda.

Tenenza di Milano. — Borgo Ortolani — Borgo S. Gottardo — Corso Lodi — Corso Ventidue Marzo — Loreto — Niguarda — Porta Nuova — S. Cristoforo — S. Pietro in Sala.

Tenenza di Melegnano . } Come sono attualmente.
Tenenza di Abbiategrasso }

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA.

Tenenza diretta. — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.

Tenenza di Gallarate }
Tenenza di Lodi . . . } Come sono attualmente.
Sezione di Codogno. . }

Tenenza di Monza. — Monza — Brugherio — Lissone — — Regio Parco — Rondò — Vimercate — Arcore — Bernareggio.

Sezione di Desio. — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Barlassina — Masciago Milanese — Carate Brianza.

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA.

Tenenza diretta. — Monteoliveto — Porto — S. Giuseppe — S. Lorenzo — Stella.

Tenenza di Torre del Greco. — Torre del Greco — S. Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Somma Vesuviana.

Tenenza di Vicaria. — Com'è attualmente.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA.

Tenenza diretta. — Montecalvario — Capodimonte — Palazzo Reale — Barra — Ponticelli.

Tenenza di Chiaia. — Chiaia — Avvocata — S. Ferdinando — Fuorigrotta — Antignano.

Tenenza di Casoria }
Tenenza di Pozzuoli } Come sono attualmente.

COMPAGNIA DI CASTELLAMARE DI STABIA.

Tenenza diretta. — Castellamare di Stabia — Agerola — Gragnano — Lettere.

Sezione di Torre Annunziata. — Torre Annunziata — Pompei — Boscotrecase — Poggio Marino — Ottaiano — S. Giuseppe d'Ottaiano.

Tenenza di Sorrento. — Sorrento — Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Meta — Vico Equense.

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA.

Tenenza diretta. — Monviso (principale) — Borgo Dora — Borgo Po — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione — Valentino.

Tenenza di Torino. — Borgo S. Donato — Borgo Regio Parco — Borgo S. Salvatore — Borgo S. Salvario — Leyni — Pino Torinese — Settimo Torinese — Stupinigi.

Tenenza di Ciriè. — Com'è attualmente.

Tenenza di Moncalieri. — Moncalieri — Carignano — Carmagnola — Villa Stellone — Chieri — Cambiano — Poirino — Pralormo — Riva presso Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA.

Tenenza diretta. — Caselle Torinese — Orbassano — Beinasco — Pianezza — Rivoli — Venaria Reale.

Tenenza di Chivasso }
Tenenza di Susa . . } Come sono attualmente.
Tenenza di Pinerolo }

Le sezioni di S. Maria Capua Vetere (compagnia di Caserta interna), Adria (compagnia di Rovigo) e Toscanella (compagnia di Viterbo) sono elevate a tenenze.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **23** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per i Consigli di disciplina.** — 23 gennaio.

Il presidente e il relatore del Consiglio, tostochè sieno designati, devono raccogliere tutti i dati che possono concorrere a portar luce sulla questione. Quando occorra sentire individui che siano in grado di attestare in favore o a carico dell'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina, il presidente e il relatore devono aver cura che essi intervengano personalmente alla seduta, così essendo nel concetto della legge, perchè con tal mezzo soltanto si può ottenere una piena discussione, tale da condurre ad un preciso apprezzamento dei fatti.

Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale, soggetto all'inchiesta, una dichiarazione scritta, dalla quale deve constare se egli abbia o no ricusato alcuno dei membri del Consiglio di disciplina, se gli siano stati comunicati in tempo debito gli atti e i documenti da presentarsi al Consiglio, e se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Nel comunicare all'ufficiale gli atti e i documenti da presentare al Consiglio, il relatore deve attenersi alle condizioni espresse nel § 9 dell'*Atto* N. 226 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

Lo specchio caratteristico dell'ufficiale non può mai essere annoverato fra i documenti che si presentano al Consiglio di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto, il relatore deve fare una completa esposizione delle cose su cui verte l'inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione ed a caratterizzarne l'indole, astenendosi però dallo esprimere qualsiasi suo apprezzamento personale.

Qualora dallo svolgersi dell'inchiesta venisse a risultare che si possa far luogo a talun'altra delle questioni prevedute dalla legge, il presidente deve proporla alla deliberazione del Consiglio in base all'art. 11 dell'Istruzione ministeriale 7 luglio 1852, annessa all'*Atto* N. 219 della *Raccolta* summentovata.

Deve inoltre il Consiglio tener presenti le avvertenze contenute nel precitato *Atto* N. 226 e segnatamente quanto accenna il § 11.

La votazione sulle questioni sottoposte alle deliberazioni del Consiglio, ha luogo a scrutinio segreto; e di tal forma di scrutinio deve risultare dal processo verbale, giusta il disposto dall'*Atto* 109 del 1888.

Il rapporto del relatore e la dichiarazione anzimentovata dell'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del Consiglio di disciplina.

Nello scrivere il processo verbale, il relatore deve aver cura di lasciare, dopo le firme dei componenti il Consiglio, uno spazio sufficiente per le decisioni del Ministro intorno all'esito del procedimento disciplinare.

Le autorità militari alle quali occorra fare osservazioni o esprimere avviso sull'andamento o sulle conclusioni del procedimento disciplinare, non devono scriverne sul processo verbale, ma farne oggetto di comunicazione speciale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **24**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alle aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (*Atto* N. 19)**. — 26 gennaio.

Agli oggetti aggiunti alla IV categoria, dal N. 727 al N. 766 inclusive, di cui nell'*Atto* N. 19 del corrente anno, verranno cambiati i numeri categorici, assegnando al primo di essi « Anelli di gomma elastica, ecc. » il N. 782 e progredendo così successivamente sino ad assegnare all'ultimo dei detti oggetti « Tubi di gomma da irrigazione ecc. » il N. 821.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 5ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 febbraio

GENNAIO 27. — Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del R. Esercito e della R. Marina, *pag.* 55.
» 28. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso, *pag.* 55.
» 28. — Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo, *pag.* 56.
» 29. — Reciprocità di visite fra i militari del R. Esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto, *pag.* 57.
» 29. — Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari, *pag.* 57.

Atto N. **25** — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali del regio esercito e della regia marina.** — 27 gennaio.

La legge 8 luglio 1887, N. 4773, avendo stabilito che al servizio semaforico provvede il Ministero della marina con personale militare suo proprio, viene eliminato dall'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 l'impiego di segnalatore semaforico, di cui al N. 29 dell'elenco stesso.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **26** — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso.** — 28 gennaio.

1. Per la custodia degli oggetti non indossati, i sottufficiali dell'esercito permanente possono tenere, in luogo del sacchetto per arnesi fuori d'uso, una cassetta da bagaglio delle stesse dimensioni di quella prescritta per gli ufficiali (*Atto* 424 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), applicandovi, alla parte anteriore, una targhetta di lamiera con sopra inciso il nome e cognome del proprietario.

2. Le cassette da bagaglio sono fatte costruire per cura degli stessi sottufficiali; oppure, quando domandino che la provvista sia a carico della massa individuale (§ 1006 del Regolamento d'amministrazione), per cura delle amministrazioni

dei corpi nel modo che queste stimeranno più acconcio, ma solo volta per volta vengano richieste.

3. I sottufficiali che entrino all'ospedale, o debbano assentarsi dalla compagnia per altre ragioni, portano seco anche la cassetta, tranne se trattisi di servizi di breve durata (accompagnamento di inscritti di leva, trasferte per esami ecc.), nel qual caso la lascieranno, chiusa a chiave, alla sede del reparto cui appartengono.

Recandosi in licenza, sono in facoltà di portar seco la cassetta o lasciarla alla compagnia.

Le cassette degli assenti sono dalle compagnie custodite nel proprio magazzino.

4. Quando i corpi debbano prender parte a campi o a grandi manovre o si allontanino temporariamente dalla loro sede per servizio di pubblica sicurezza o per altri servizi consimili, le cassette-bagaglio dei sottufficiali sono lasciate al luogo di partenza, colle norme del § 1880 del Regolamento d'amministrazione.

In caso di mobilitazione, sono consegnate o spedite al deposito del corpo o al distretto militare locale (§ 1889 *ivi*).

5. Nei cambi di guarnigione, le cassette sono trasportate col grosso bagaglio al seguito del corpo; nei movimenti isolati il trasporto è fatto, in ogni caso, per cura dei proprietari.

6. Delle cassette dianzi menzionate, e per lo stesso scopo e colle stesse norme stabilite pei sottufficiali, possono far uso anche i musicanti.

7. Le disposizioni dei precedenti N. 3, 4 e 5 sono applicabili anche per i sacchetti degli arnesi fuori d'uso, tanto se appartenenti a sottufficiali quanto se appartenenti a caporali e soldati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **27**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Renitenti condannati che debbono scontare la pena dopo che sieno stati inviati in congedo**. — 28 gennaio.

A senso degli articoli 168 e 169 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è attualmente in vigore, i renitenti arrestati o presentatisi spontanei sono sottoposti a visita e, se arruolati in 1ª categoria, vengono subito avviati alle armi, rimandandoli a scontare la pena, cui fossero frattanto condannati, al tempo del loro invio in congedo.

Nel richiamare l'attenzione delle autorità militari su queste nuove disposizioni, il Ministero avverte che all'atto dell'invio in congedo illimitato od assoluto per qualsiasi causa di un militare che risulti arruolato come renitente, e tanto nel caso che esso sia già stato condannato, quanto in quello che il giudizio si trovi ancora in corso d'istruzione, il comandante di corpo dovrà avvertirne, per gli effetti di cui sopra, il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario al quale appartiene per fatto di leva il militare congedando. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **28**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Reciprocità di visite fra i militari del regio esercito ed il personale del corpo delle capitanerie di porto.** — 29 gennaio.

In relazione all'*Atto* N. 100 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, col quale fu prescritto l'obbligo del reciproco saluto tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto, ed in seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello della marina, rimane stabilito che, nelle città e nei comuni ove l'autorità marittima è rappresentata da un capitano, da un ufficiale o da un applicato di porto *di carriera*, debba passare fra questo e l'autorità militare locale lo scambio di visite nelle circostanze e nei modi previsti dal § 114 del libro quarto del Regolamento sul servizio territoriale.

Trattandosi però di località in cui l'ufficio di porto sia retto da un impiegato del corpo delle capitanerie avente il grado di *applicato di porto*, lo scambio di visite avrà luogo in *uniforme ordinaria*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **29**. — SCUOLE MILITARI. — **Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali e militari**. — 29 gennaio.

Il Ministero della guerra ha determinato che agli alunni delle classi liceali dei convitti nazionali militari sia concessa un'ora di uscita libera per tre giorni della settimana, sempre quando i loro parenti non esprimano desiderio contrario.

Per conseguenza al Regolamento per detti convitti saranno fatte le modificazioni seguenti:

§ 96, *modificato così*: È loro vietato di avere orologi,

anelli, bottoni o qualsivoglia altro oggetto di metallo prezioso. Agli allievi delle classi elementari e ginnasiali è pure vietato di possedere danaro o carta di valore. A quelli delle classi liceali sarà concesso di tenerne per una somma non superiore alle lire venti.

§ 99, *modificato così*: Agli allievi delle classi elementari e ginnasiali è vietato di fumare sia nell'interno del convitto sia nelle pubbliche vie. Quelli delle classi liceali potranno fumare durante l'uscita libera ma non nell'interno del convitto.

§ 100, *aggiungervi il seguente capoverso:* È rigorosamente proibito agli allievi delle classi liceali di aver camere di ritrovo fuori dell'istituto; e coloro i quali infrangessero tale prescrizione incorreranno nelle punizioni più severe previste da questo regolamento.

§ 102, *modificato così*: Gli allievi che non godono dell'uscita libera possono ecc.....

§ 147, *aggiungere*: Agli allievi delle classi liceali è pure concessa l'uscita libera tre volte per settimana nei giorni feriali e nelle ore fissate dal comandante il convitto e per una durata non maggiore di un'ora per volta.

Saranno esclusi da tale concessione gli allievi delle classi liceali, i cui parenti ne facciano apposita domanda al comandante.

§ 153, *modificare così*: Eccezion fatta per gli allievi delle classi liceali, i quali potranno uscire dal convitto e rientrarvi soli.

§ 160, *aggiungere al comma E*): e per gli allievi delle classi liceali la sospensione dell'uscita libera.

§ 167 *bis*. La sospensione dell'uscita libera è inflitta dal comandante negli stessi casi del paragrafo precedente ed anche come punizione sussidiaria a quella della privazione delle uscite di cui ai §§ 147 e seguenti

La durata di tale punizione si estende da 1 a 5 uscite libere.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 16 febbraio

FEBBRAIO 3. — R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 59.

3. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 60.

3. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima, *pag.* 61.

4. — Nuova convenzione stipulata colla società dei dinamitificio di Avigliana, *pag.* 61.

— Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole, *pag* 61.

— Modificazione all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. Esercito e della R. marina, *pag.* 62.

Atto N. **30**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma**. — 3 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di diffondere nel regio esercito e nella regia marina con uniformità di metodo l'istruzione della scherma di spada e sciabola, è istituita in Roma una scuola magistrale militare di scherma.

Art. 2.

Il personale permanente insegnante della scuola si compone di:

a) Un maestro di scherma direttore tecnico;

b) Cinque maestri di scherma coadiutori, due dei quali colle funzioni di vice-direttori tecnici.

Art. 3

Nella scuola magistrale di scherma si ammaestrano:

a) i sottufficiali del regio esercito e della regia marina che aspirano alla nomina di istruttori di scherma;

b) i sottufficiali istruttori di scherma che aspirano alla nomina di maestri.

Art. 4.

Con apposito regolamento il Ministro della guerra stabilirà le norme pel governo disciplinare, per l'insegnamento e per l'amministrazione della scuola.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1889.

UMBERTO. E. Bertolè Viale.

N. **31**. — SCUOLE MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 febbraio 1889 che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma** — 3 febbraio.

1. La scuola magistrale militare di scherma è sotto l'alta ispezione del comandante il IX corpo d'armata e sotto l'immediata dipendenza del comandante della divisione di Roma che vi esercita la propria sorveglianza per mezzo di uno degli ufficiali generali di questo presidio, da lui delegato.

2. Per gli effetti disciplinari e amministrativi, il personale permanente della scuola stessa è considerato come facente parte del distretto militare di Roma, a coadiuvare il quale nel servizio proprio della scuola saranno a tal uopo permanentemente comandati:

1 capitano applicato di stato maggiore,

1 tenente addetto alla scuola.

Per le spese occorrenti, alla massa generale del distretto verrà da questo Ministero assegnata un'adeguata sovvenzione annua.

3. Le norme per il servizio interno della scuola saranno contenute nel Regolamento di servizio interno che sarà pubblicato per cura di questo Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret., e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima**. — 3 febbraio.

È stato stampato un fascicoletto contenente le tavole di tiro dei cannoni da 12 ARC Ret., da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret. per batterie a cannoniera minima.

I comandi, corpi, uffici e direzioni si provvederanno del numero di copie di dette tavole loro occorrenti in base alle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 86 inserto a pag. 227 di questo giornale (anno 1888), inviando le relative richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,50.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **33**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuova convenzione stipulata colla società del dinamitificio di Avigliana**. — 4 febbraio.

Si porta a conoscenza dei corpi del Regio esercito, per opportuna loro norma, che in data 14 dicembre 1888 fu stipulata dall'amministrazione militare con la società dinamitificia di Avigliana una nuova convenzione, colla quale viene stabilita la durata della provvista di materie esplosive per un quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1889, alle stesse condizioni del precedente contratto 6 febbraio 1884, indicate nell'*Atto* N. 186 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **34** — MATRICOLA — **Modificazione al § 48 dell'Istruzione per le matricole**. — 7 febbraio.

Per effetto del R. Decreto 7 giugno 1888, essendo state richiamate al Ministero le attribuzioni del già 3° riparto matricole dell'ufficio di revisione, non si rende più necessario che pei nuovi nominati ufficiali medici e veterinari e pei farmacisti siano allegate alle bozze dei relativi stati di servizio le copie autenticate dei diplomi di laurea.

Rimane per conseguenza abrogato il 2° periodo del § 48 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **35** — MILITARI DI TRUPPA — **Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali e scrivani locali del R. esercito e della R. marina.** — 15 febbraio.

Per effetto del R. Decreto 1° luglio 1888 N. 5598 (serie 3ª) rimangono soppressi gl'impieghi d'usciere dell'economato generale, del servizio speciale delle proprietà industriali, del deposito centrale dei brevetti d'invenzione e quindi vengono eliminati gl'impieghi N. 69 e 71 dell'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE
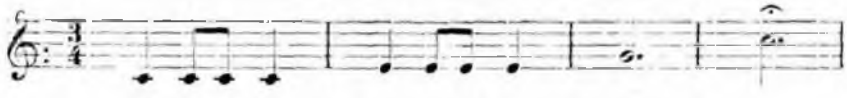
Pubblicata il 23 febbraio

FEBBRAIO 10. — Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 63.
» 17. — Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale, *pag.* 65.
» 18. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 65.
» 21. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento, *pag.* 66.
» 21. — Errata-corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte 1ª (edizione 1888), *pag.* 67.
» 21. — Requisizione dei quadrupedi, *pag.* 67

Atto N. 38. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna.** — 10 febbraio.

Sono approvati i seguenti ritornelli per i reggimenti di artiglieria da campagna:

Ritornello del 13° regg. artiglieria



Ritornello del 14° regg. artiglieria



Ritornello del 15° regg. artiglieria



Ritornello del 16° regg. artiglieria
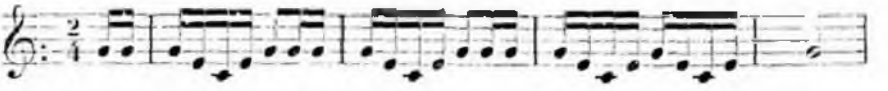


Ritornello del 17° regg. artiglieria
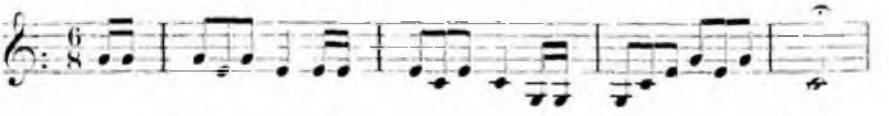


Ritornello del 18° regg. artiglieria



Ritornello del 19° regg. artiglieria



Ritornello del 20° regg. artiglieria



Ritornello del 21° regg. artiglieria



Ritornello del 22° regg. artiglieria



Ritornello del 23° regg. artiglieria



Ritornello del 24° regg. artiglieria



Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **37** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale**. — 17 febbraio.

In relazione a quanto è stabilito dall'*Atto* 230 del *Giornale Militare* del 1888, i comandanti dei reggimenti alpini, per i rispettivi battaglioni di milizia territoriale, ed i comandanti dei distretti, incaricati di tenere i ruoli degli stati maggiori dei battaglioni di linea e delle brigate di artiglieria e del genio di milizia territoriale, nomineranno gli aiutanti maggiori in 2° scegliendoli fra gli ufficiali subalterni assegnati a ciascuno dei detti reparti.

Nei battaglioni alpini, gli aiutanti maggiori, se già non vi fossero, saranno nominati in seguito alla pubblicazione del presente *Atto*, e verranno sostituiti tutte le volte che per una causa qualsiasi il posto da essi occupato rimanga vacante.

Nei battaglioni di fanteria e nelle brigate d'artiglieria o del genio, gli aiutanti maggiori, se già non vi fossero, saranno nominati soltanto quando i detti reparti vengano chiamati alle armi, e dureranno in carica finchè non ne siano dispensati o non cessino di appartenere al reparto cui sono ascritti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **38**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio**. — 18 febbraio.

È stato stampato un fascicolo di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (Vol. III, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria).

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno un numero di copie corrispondente a quello del volume cui esse si riferiscono per ciascuno di essi prescritto dai rispettivi specchi di dotazione dei regolamenti.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie loro occorrenti ponendone l'importo a carico delle rispettive masse generali o dell'assegno per le spese di cancelleria.

Le copie occorrenti ai corpi, comandi ed uffici, nonchè quelle per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **39**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento.** — 21 febbraio.

1. Per tenere a numero gli ufficiali di complemento occorrente pel corpo di commissariato, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 1, lettera *c*) della legge 29 giugno 1882, N. 830, possano essere nominati sottotenenti commissari di complemento, purchè provino di avere superato gli esami di licenza ginnasiale, o quelli d'ammissione al 1° anno d'istituto tecnico in un istituto governativo o pareggiato.

2. I sottufficiali ammessi a concorrere pel corpo di commissariato, verranno comandati presso una direzione territoriale di commissariato per un periodo di tre mesi affine di impratichirsi nella specialità del servizio; epperò durante il detto esperimento sarà ai medesimi impartita la necessaria istruzione per porli in grado di disimpegnare in ogni circostanza le incombenze di ufficiale commissario.

3. Saranno nominati sottotenenti commissari di complemento solo quei sottufficiali che, durante l'esperimento, avranno dimostrato di essere idonei al grado cui aspirano.

4. L'idoneità dovrà risultare da apposito verbale, redatto dalla Commissione compilatrice degli specchi caratteristici della direzione territoriale di commissariato. Il verbale verrà compilato non appena ultimato l'esperimento e trasmesso per via gerarchica a questo Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi).

5. Di massima, i sottufficiali dovranno, all'atto del congedamento, dichiarare se optano per la nomina a sottotenente commissario di complemento, ed in caso affermativo saranno trattenuti sotto le armi per compiere l'esperimento.

È fatta però facoltà anche ai sottufficiali congedati, che posseggano i requisiti indicati al N. 1, di chiedere di essere nominati sottotenenti di complemento nel corpo del commissariato militare, ed in questo caso si dovrà osservare quanto è prescritto ai numeri 2 e 3 dell'*Atto* N 133 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

6. Il Ministero, per mezzo del comandante del distretto che avrà dato corso alla domanda, renderà avvisato l'aspirante se questa fu accolta, significandogli la direzione di commissariato presso la quale dovrà compiere l'esperimento.

7. I sottufficiali, di cui sopra, saranno richiamati temporaneamente in servizio ed aggregati alla compagnia di suss

stenza dipendente dalla direzione di commissariato presso la quale verranno comandati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte I (Edizione 1888)**. — 21 febbraio.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONI
167	3ª	881	*invece* del N. d'ordine 881, *pongasi*: 381.
243	6ª	523	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 0,05, *pongasi*: 0,02.
290	7ª	2118	» » 0,026 » 0,26.
648	14ª	203	*invece* del N. d'ordine 203, *pongasi*: 303.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **41**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Requisizione dei quadrupedi**. — 21 febbraio.

In conseguenza delle variazioni introdotte nella circoscrizione territoriale dei carabinieri reali, dopo la pubblicazione della *Istruzione per la requisizione dei quadrupedi per il servizio del regio esercito*, in data 10 maggio 1887, si dovranno nello specchio T. annesso alla detta Istruzione, introdurre le seguenti varianti:

Commissione alla quale si riferisce la correzione	Pagina	Colonna		
			Invece di:	*Sostituire:*
1	89	g	Compagnia di Torino interna	Compagnia di Torino interna
			Compagnia di Torino esterna	Tenenza diretta
			Tenenza di Torino interna	Tenenza di Torino
			Tenenza di Torino esterna	Tenenza di Moncalieri
			Tenenza di Moncalieri	Compagnia di Torino esterna
			Tenenza di Chivasso	Tenenza diretta
				Tenenza di Chivasso
			Invece di:	*Sostituire:*
20	97	g	Compagnia di Milano interna	Compagnia di Milano interna
			Tenenza diretta	Tenenza diretta
			Tenenza di Milano interna	Tenenza di Milano
			Tenenza di Milano esterna	Compagnia di Milano esterna
			Tenenza di Abbiategrasso	Tenenza diretta
				Tenenza di Abbiategrasso
			Invece di:	*Sostituire:*
21	97	g	Tenenza di Melegnano	Tenenza di Melegnano
			Tenenza di Monza	Tenenza di Monza
				Sezione di Desio
			Invece di:	*Sostituire:*
27	99	g	Compagnia di Milano esterna	Tenenza di Lodi
			Tenenza di Lodi	
			Invece di:	*Sostituire:*
50	109	g	Sezione di Adria	Tenenza di Adria
			Invece di:	*Sostituire:*
90	123	g	Tenenza di Pistoia	Tenenza di Pistoia
				Sezione di S. Marcello
			Invece di:	*Sostituire:*
95	125	g	Tenenza di Orbetello	Tenenza di Orbetello
				Sezione di Pitigliano
			Invece di:	*Sostituire:*
99	127	g	Sezione di Carrara	Tenenza diretta
			Tenenza di Massa Carrara	Tenenza di Carrara
			Invece di:	*Sostituire:*
115	131	g	Sezione di Toscanella	Tenenza di Toscanella

			Invece di:	*Sostituire:*
124	135	*g*	Compagnia di Napoli interna	Compagnia di Napoli interna
			Tenenza di Monteoliveto	Tenenza diretta
			Tenenza di Chiaia	Tenenza di Torre del Greco
			Tenenza di Vicaria	Tenenza di Vicaria
			Compagnia di Napoli esterna	Compagnia di Napoli esterna
			Tenenza di Torre del Greco	Tenenza diretta
			Tenenza di Pozzuoli	Tenenza di Chiaia
			Compagnia di Castellamare di Stabia	Tenenza di Casoria
				Tenenza di Pozzuoli
			Tenenza diretta	Compagnia di Castellamare di Stabia
			Tenenza di Sorrento	Tenenza diretta
				Sezione di Torre Annunziata
				Tenenza di Sorrento
			Invece di:	*Sostituire:*
126	137	*g*	Sezione di S. Maria Capua Vetere	Tenenza di S. Maria Capua Vetere

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1883. — Tip. E. Voghera.

594.803

BIBLIOTECA NAZIONALE
278

DISPENSA 8ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo.

FEBBRAIO 25. — Divisa del corpo speciale d'Africa, *pag.* 71.

Atto N. **42**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa del corpo speciale d'Africa**. — 25 febbraio.

È approvata la seguente *Istruzione sulla divisa del corpo speciale d'Africa* in data 25 febbraio 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DIVISA PER GLI UFFICIALI

§ 1. — **Oggetti di divisa**.

1. La divisa per gli ufficiali del corpo speciale d'Africa si compone di:

Elmetto. — **Berretto**. — **Colletto**. — **Giubba**. — **Pantaloni**. — **Sciabola**. — **Cinturino**. — **Mantellina o mantello**. — **Uose o gambali**. — **Stivalini**. — **Guanti**. — **Borsa di pelle**.

§ 2. — **Elmetto**.

2. L'elmetto (Fig. 1ª) consta di:

Uno scheletro — una copertura — una fodera — un'alluda — due gangherelli — una fascia — due occhielli — un bottone gemello a vite — un piccolo trapezio di tela.

3. Lo scheletro è formato da stratificazioni di *Aeschynomene paludosa*, (pianta acquatica leggerissima appartenente alla famiglia delle leguminose papilionacee che cresce nelle Indie orientali e sul Nilo) fra loro sovrapposte ed aderenti e rivestite all'interno ed all'esterno di carta sottilissima e di stratificazioni leggerissime della stessa pianta *Aeschynomene*.

Lo scheletro è in un solo pezzo, ed è foggiato in guisa che la sua parte superiore costituisce la coppa e la parte inferiore comprende la visiera e la gronda o coprinuca.

Lo spessore dello scheletro varia tra i 6 ed i 13 mm. a seconda dei diversi punti nei quali si opera la misurazione; così ad esempio, la visiera e la gronda misurano da 8 a 10 mm., la coppa nella sua parte inferiore misura da 6 a 8 mm., alla metà circa da 8 a 9 e nella parte superiore da 12 a 13.

Nello scheletro, e più propriamente nella coppa, sono praticati 3 fori, l'uno nella parte superiore del diametro di mm. 25, e due nelle parti laterali, l'uno in corrispondenza dell'altro, del diametro di mm. 14.

4. La copertura dell'elmetto è di tela di cotone color bronzo chiaro, più leggiera e più fina di quella da vestiario. La sua forma, che è la stessa dello scheletro, si ottiene tagliando la tela a spicchi, 6 per ciascun elmetto, e riunendoli assieme con due cuciture, l'una interna che prende le estremità dei due spicchi, e l'altra esterna comprendente l'estremità addoppiata di uno spicchio e la estremità semplice dell'altro. La copertura ha tre fori corrispondenti, per posizione e diametro, a quelli dello scheletro medesimo. Una cucitura semplice mantiene il foro superiore della copertura nella giusta corrispondenza di quello superiore dello scheletro, mentre tale ufficio per gli altri due è dovuto a due occhielli traforati. La copertura termina avvolgendo appena l'orlo dello scheletro, al quale resta fissata mediante una cucitura accavalcata.

5. La fodera consta di due distinte parti, cioè:

della parte che copre la visiera, le parti laterali e la gronda, o coprinuca, che è di un tessuto di cotone color verde cupo e vi è mantenuta fissa mediante una cucitura accavalcata attorno l'orlo dello scheletro, ed altra cucitura a punti lunghi praticata attorno l'estremità inferiore della calotta;

della parte alta 70 mm. che riveste un terzo circa dell'interno della calotta. Questa seconda parte della fodera è di un tessuto, colore celeste, di seta e cotone ed è libera nell'estremità superiore, e l'estremità inferiore è fissata con colla internamente all'alluda dell'elmetto; all'estremità libera è munita o della cimossa della tela o di un risvolto di circa 5 mm. e di una cucitura a macchina. Una striscia di pelle di montone conciata al naturale, larga 20 mm. circa, serve sia a coprire il sovrapporsi della copertura all'orlo dello scheletro e della fodera alla copertura stessa, sia ad irrobustire l'elmetto alla sua estremità. Tale striscia ha una cucitura a macchina col punto della lunghezza di circa 2 mm. per tutta la lunghezza delle due parti laterali della striscia ed è fissata all'orlo dell'elmetto mediante una cucitura a mano con punti più radi, cioè uno ogni tre circa di quelli a macchina; la prima cucitura serve di ornamento, la seconda serve a fissare la striscia all'orlo dell'elmetto ed è fatta a punti radi per evitare che l'orlo venga tagliato dai punti stessi.

6. L'alluda (Fig. 2ª) consta di una striscia di pelle di montone marocchinata larga mm. 48 circa, applicata all'elmetto mediante un cerchietto di cartone alto mm. 30 circa; su tale cerchietto di cartone l'alluda viene rivoltata per mm. 8 circa dalla parte esterna e per mm. 35 circa dalla parte interna; essa è fissata dalla parte esterna sul cerchietto mediante cucitura a macchina od a mano ed a punti lunghi.

L'alluda così disposta sul cerchietto viene poi applicata all'elmetto ed è sul medesimo mantenuta fissa mediante n. 6 piccoli dischi di sughero, dello spessore di circa mm. 6 e del diametro di mm. 20, cuciti tra il cartone e le parti laterali dell'elmetto alla distanza di circa mm. 50 l'uno dall'altro.

7. I gangherelli (Fig. 3ª) servono a sostenere il soggolo; sono di ottone stampato e verniciato in bianco; il filo di ottone col quale sono costrutti non è cilindrico ma alquanto appiattito; sono attaccati lateralmente nell'interno dell'elmetto verso la parte anteriore del medesimo a mm. 20 circa dall'orlo dell'elmetto stesso.

8. La fascia (Fig. 1ª lettera *a*), della stessa tela della copertura dell'elmetto, ripiegata agli orli e larga da mm. 30 a 32, serve di ornamento all'elmetto ed a coprire le cuciture esterne della fodera e dell'alluda.

9. Gli occhielli (Fig. 4ª) sono collocati nei fori laterali praticati nella copertura e nello scheletro dell'elmetto per la rinnovazione dell'aria, e servono sia di ornamento, sia per impedire che la tela della copertura si sfili; sono di ottone verniciato in color bronzo-chiaro nella parte esterna ed in bianco nella parte interna; hanno il diametro di mm. 20 e sono muniti di 8 fori; e vengono assicurati all'elmetto per mezzo di otto gambi lunghi circa mm. 8 rovesciati nell'interno dell'elmetto a forma di stella.

10. Il bottone gemello a vite consta di due parti:

la parte inferiore (Fig. 5ª) è di metallo bianco ed ha la forma di calotta sferica, del diametro di mm. 44 a 46 con una saetta di mm. 10. È munita di 18 fori praticati su due circoli, di cui l'interno ha 6 fori, l'esterno 12. Al centro della calotta è fissato, mediante saldatura, un tubicino di ottone con avvitamento interno;

la parte superiore (Fig. 6ª) è di lamiera di zinco pure a forma di calotta sferica, del diametro di mm. 44 a 46, con una saetta di mm. 12; è munita di tre intagli cogli spigoli arrotondati, della profondità di circa 7 mm.; al centro è saldato un gambo di filo d'ottone con avvitamento per tutta la sua lunghezza.

La parte inferiore del bottone gemello a vite è cucita internamente all'elmetto, e la parte superiore, coperta di tela color bronzo chiaro eguale a quella della copertura, viene avvitata nel tubicino dalla parte esterna dell'elmetto.

11. Il trapezio (Fig. 1ª lettera *b*) è della stessa tela della copertura dell'elmetto; è collocato a destra dell'elmetto a 10 mm. circa sotto l'occhiello traforato; è cucito da ogni parte meno dal lato superiore, e misura mm. 55 superiormente, mm. 65 lateralmente e mm. 35 inferiormente.

12. L'elmetto, formato dalle parti sopra descritte, dicesi sguernito, ed è eguale per tutti gli ufficiali del corpo speciale d'Africa; si completa l'elmetto aggiungendovi il soggolo, che è però d'uso esclusivo per gli ufficiali che fanno servizio a cavallo e si guernisce colla coccarda nazionale, con un fregio da elmetti e con una nappina; gli ufficiali delle armi combattenti e gli ufficiali medici portano inoltre sull'elmetto un pennacchio, un pennacchietto od una penna a seconda dell'arma o del corpo al quale appartengono (Fig. 1ª*bis*).

Il soggolo e la coccarda sono eguali per tutti gli elmetti, i fregi da elmetti, le nappine, i pennacchi ed i pennacchietti diversificano a seconda dell'arma o del corpo ai quali gli ufficiali appartengono.

13. Il soggolo (Fig. 7ª) è formato da due striscie di cuoio naturale della larghezza di mm. 15 a 16 e consta di due parti:

la prima parte è della lunghezza di mm. 95 a 100, e ad una delle estremità è munita di una piccola camerella rettangolare di filo d'ottone, ed a millimetri 10 circa dall'altra estremità havvi praticato un foro rivestito da un occhiello metallico;

l'altra parte del soggolo è lunga da mm. 450 a 460; ad una estremità è munita di una camerella rettangolare doppia di filo d'ottone, ed all'altra estremità è praticato un foro rivestito pure da un occhiello metallico.

I due occhielli metallici posti all'estremità delle striscie servono per applicare il soggolo ai gangherelli.

14. La coccarda (Fig. 8ª) è ricavata dalla metà altezza di un nastro a doppio dritto tricolore, della lunghezza di mm. 240 a 250 e dell'altezza di mm. 34 a 36. Il doppio dritto dei colori rosso e verde è di seta; è un filo di cotone ricoperto d'argento quello bianco; la trama è di un ritorto di cotone. Il nastro dopo essere stato foderato con carta bianca viene convenientemente arricciato e disposto in forma circolare col colore rosso esterno ed il verde interno.

15. La nappina, della forma e delle dimensioni quali risultano dalla Fig. 9ª, serve per l'elmetto degli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di fanteria (cacciatori), di cavalleria (cacciatori a cavallo), di artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare. È di metallo bianco argentato per l'elmetto degli ufficiali di fanteria (*cacciatori*), di cavalleria (cacciatori a cavallo) e del corpo sanitario militare; e di metallo giallo dorato per l'elmetto degli altri ufficiali.

La nappina invece, avente la forma e le dimensioni della Fig. 10ª, serve per l'elmetto degli ufficiali commissari, contabili e veterinari. È di metallo giallo dorato per l'elmetto degli ufficiali commissari e contabili e di metallo bianco argentato per quello degli ufficiali veterinari.

16. I fregi da elmetto per gli ufficiali sono formati da lastre stampate di metallo giallo dorato, o di metallo bianco argentato; tutti i fregi hanno le parti liscie brunite; sono di metallo giallo dorato i fregi per gli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, dei bersaglieri, dell'artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo di commissariato militare. Sono invece di metallo bianco argentato i fregi degli ufficiali di fanteria (cacciatori) di cavalleria (cacciatori a cavallo), degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo contabile e del corpo veterinario.

17. **Fregio da elmetto per gli ufficiali dello stato maggiore generale** (Fig. 11ª). — Stella a cinque punte equidistanti tra di loro con disco ovale al centro, avente un risalto ad intagli all'intorno. Nel disco vi è fissata, mediante due gambi, l'iniziale di S. M. sormontata da corona reale e poggiante sopra uno scettro.

L'iniziale, la corona e lo scettro sono d'argento. Quattro fori praticati superiormente negli angoli rientranti della stella servono ad assicurare il fregio alla coccarda ed all'elmetto.

18. **Fregio da elmetto per gli ufficiali del corpo di stato maggiore** (Fig. 12ª). — Un'aquila coronata colle ali spiegate, col becco verso destra, col corpo ritto e poggiata coi piedi sopra uno scettro. L'aquila nel petto ha un disco ovale ad intagli con risalto liscio all'ingiro e la croce di

Savoia in rilievo ed argentata nel centro. Due fori, praticati all'estremità delle ali, concorrono ad assicurare il fregio alla coccarda ed all'elmetto.

19. **Fregio da elmetto per gli ufficiali di fanteria (cacciatori)** (Fig. 13ª). — Rappresenta una cornetta con cordoni avente un disco fisso e convesso al centro ed una corona reale sovrastante alla cornetta; cornetta e corona unite poggiano sopra due moschetti con cinghia disposti in croce. Nel centro del disco fisso havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

20. **Fregio da elmetto per gli ufficiali dei bersaglieri** (Fig. 14ª). — Una cornetta con cordoni avente una granata al centro, sormontata da fiamma; la cornetta poggia sopra due carabine disposte in croce. Nel centro della granata havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

21. **Fregio da elmetto per gli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo)** (Fig. 15ª). — Due lancie con banderuole poste in croce. Al punto d'incontro delle due lancie havvi un disco convesso contornato da un cordone che viene poi ad intrecciarsi inferiormente alle aste delle lancie. Superiormente al disco vi ha la corona reale, e nel centro la croce di Savoia stampata e smaltata in nero.

22. **Fregio da elmetto per ufficiali d'artiglieria (cannonieri)** (Fig. 16ª). — Due cannoni posti in croce sormontati da granata con fiamma; nella granata havvi stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

23. **Fregio da elmetto per ufficiali del genio** (Fig. 17ª). — Due appie poste in croce sormontate da una granata con maniglie e fiamma. Un nastro lega il punto d'unione dei manici delle due appie e, convenientemente disposto, riempie l'angolo formato dai manici stessi delle due appie. Al centro della granata è stampata la croce di Savoia smaltata in nero.

24. **Fregio da elmetto per gli ufficiali del treno** (Fig. 18ª). — Consta della croce di Savoia contornata da due rami, uno di quercia (destro) ed uno d'alloro (sinistro), e sormontata da corona reale.

25. **Fregio da elmetto per gli ufficiali medici, commissari e veterinari** (Fig. 19ª). — Consta di un contorno di disco sormontato da corona reale e ornato da due rami, uno d'alloro (sinistro) ed uno di quercia (destro). Un nastro annoda l'unione dei due rami. Il contorno di disco è completato da un disco di rame smaltato internamente ed esternamente; lo smalto interno è bigio e lo smalto esterno è bianco con croce rossa colorita sullo smalto stesso per il fregio degli ufficiali medici; è azzurro per gli ufficiali commissari e veterinari. Su quest'ultimo disco è fissata internamente la croce di Savoia in metallo giallo dorato per i commissari ed in metallo bianco argentato per i veterinari.

26. **Fregio da elmetto per gli ufficiali contabili** (Fig. 20ª). — Un disco convesso sormontato da corona reale e contornato da due rami, uno d'alloro (sinistro) ed uno di quercia (destro). Un nastro annoda l'unione dei due rami. Nel centro del disco havvi stampata e smaltata in nero la croce di Savoia.

27. Gli ufficiali di fanteria (cacciatori) e dei bersaglieri portano inoltre, inferiormente al fregio dell'elmetto, il numero del reggimento al quale appartengono (Fig. 21ª), il quale è ricavato da una lastra stampata di metallo bianco argentato e si fissa all'elmetto mediante due gambi ripiegati internamente all'elmetto stesso.

28. L'elmetto degli ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di fanteria (cacciatori) dei bersaglieri, dell'artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare, è ornato rispettivamente di un pennacchio o pennacchietto; e l'elmetto degli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo) è ornato di una penna; l'elmetto invece degli ufficiali commissari, contabili e veterinari non ha nè pennacchio, nè pennacchietto, nè penna.

29. **Pennacchio da elmetto per gli ufficiali dello stato maggiore generale.** — Eguale per qualità di penne, per forma e dimensioni a quello prescritto dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

30. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.** — Di penne d'oca bianche assicurate attorno ad un gambo di filo di ferro; le penne dovranno essere in quantità e qualità tali da dare un pennacchietto della forma e delle dimensioni quali si rilevano dalla figura 22ª.

31. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali di fanteria (cacciatori).** — Di penne d'avvoltoio annerite e lavorate ad uso penne di struzzo; le penne sono in parte lunghe e in parte meno lunghe, ed in quantità tale da produrre un pennacchietto abbastanza ricco e della forma e delle dimensioni quali si rilevano dalla Fig. 23ª.

32. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali dei bersaglieri** (Fig. 24ª). — Di penne di cappone nere naturali come quello attualmente in uso per gli ufficiali dei bersaglieri dell'esercito permanente; le penne sono 105 circa.

33. **Pennacchietto da elmetto per gli ufficiali di artiglieria (cannonieri), del genio, del treno e del corpo sanitario militare.** — Formato con penne di struzzo non molto lunghe, ma disposte in modo, attorno ad un filo di ferro addoppiato che serve di fusto, da formare un pennacchietto dritto della forma e delle dimensioni quali risultano dalla figura 25ª. Un ultimo giro di penne più corte e meno rigide ingrossa alquanto la parte inferiore del pennacchietto stesso.

34. **Penna da elmetto per gli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo).** — Una penna di cicogna delle dimensioni quali risultano dalla Fig. 26ª.

§ 3. — Berretto.

35. Il berretto per gli ufficiali del corpo speciale d'Africa (Fig. 27ª) per forma e dimensioni è uguale a quello attualmente in uso per gli ufficiali delle armi e dei corpi del regio esercito, prescritto dall'istruzione sulla divisa degli ufficiali; ha però in più sei dischetti di sughero posti internamente tra l'alluda e la visiera (Fig. 27ª lettera *a*), ed ha la fascia ed il tondino di panno bianco anzichè di panno turchino-scuro; le cuciture delle parti della fascia tra di loro, e della fascia col tondino non sono nè filettate, nè ornate di cordoncino d'oro o d'argento (Fig. 27ª, lettera *b*). Il berretto degli ufficiali di cavalleria (cacciatori a cavallo) ha la soprafascia filettata inferiormente di panno rosso.

36. I fregi pei berretti sono per forma rispettivamente simili a quelli adottati per gli elmetti degli ufficiali delle diverse armi e corpi, e per dimensioni quali risultano dalle rispettive figure.

Essi fregi sono ricamati in oro od in argento sopra panno nero; sono ricamati in oro i fregi da berretti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore (figura 28ª), dei bersaglieri (Fig. 29ª), d'artiglieria (cannonieri) (Fig. 30ª), del genio (Fig. 31ª), del treno (Fig. 32ª) e del corpo di commissariato militare (Fig. 33ª). Sono invece ricamati in argento i fregi da berretto per gli ufficiali dello stato maggiore generale (Fig. 28ª), di fanteria (cacciatori) (Figura 34ª), di cavalleria (cacciatori a cavallo) (Fig. 35ª), del corpo sanitario militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare (Fig. 33ª).

Nel disco o granata di ciascun fregio havvi ricamata la croce di Savoia: in argento su fondo di panno rosso per gli ufficiali dello stato maggiore generale e del corpo di stato maggiore, in seta rossa su fondo ricamato in argento per gli ufficiali medici, ed in seta nera su fondo ricamato in oro od argento a seconda che il fregio è rispettivamente ricamato in oro od argento per tutti gli altri ufficiali.

§ 4. — Colletto.

37. Il colletto è di tela bianca conforme a quello prescritto dall'Istruzione sulla divisa per gli ufficiali delle armi e dei corpi del regio esercito.

§ 5. — Giubba.

38. La forma della giubba è identica per tutti gli ufficiali del corpo speciale; è di tela di cotone di colore bronzo-chiaro costruita ad un solo petto e tagliata a sacco (Fig. 36ª).

Le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due controspalline,
due maniche,
quattro tasche,
due fascie,
un paradosso mobile.

39. Il *corpo*, che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore (Fig. 37ª) e parte posteriore (Fig. 38ª).

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni grandi di frutto equidistanti e posti in modo che il primo si trovi a mm. 30 di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo a mm. 180 dall'estremità della falda; e sul lato sinistro cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta internamente, come rinforzo, una lista della stessa tela della giubba.

40. Il *bavero* (Fig. 39ª) è dritto, si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Le due punte sono ornate di stellette ricamate in oro per gli ufficiali generali, e di metallo bianco argentato o d'argento puro a superficie liscia e con gambo a vite per tutti indistintamente gli altri ufficiali (Fig. 36ª, lettera *b*).

41. Le *controspalline* (Fig. 40ª) sono di tela della stessa qualità di quella della giubba, e vengono fissate sulle spalle da una parte mediante cucitura e dall'altra per mezzo di un bottone piccolo di frutto.

42. Le *maniche* (Fig. 41ª) si compongono ciascuna di due parti (superiore ed inferiore) ed hanno le manopole (Fig. 42ª) foggiate a punta in direzione della spalla.

43. Le *tasche* sono poste internamente alla giubba; due sono tagliate in senso verticale (Fig. 43ª) e sono chiuse con un bottone piccolo di frutto, e due sono in senso orizzontale poste sulla linea dell'ultimo occhiello (Fig. 36ª, lettera *a*).

44. Le *due fasce* (Fig. 44ª) dalle spalle vanno fino al fondo, rivestendo e rinforzando le due tasche verticali.

45. Il *paradosso mobile* (Fig. 45ª) formato con due teli dello stesso tessuto della giubba, mantenuti aderenti da una cucitura praticata tutto all'intorno e da cinque altre cuciture trasversali ad angolo ottuso e fra di loro parallele, misura circa 27 cm. tanto in altezza che in larghezza ed è munito di quattro occhielli ai quali corrispondono altrettanti bottoni mezzani d'osso bianco, attaccati alla giubba e destinati a tenerlo a posto.

46. Alle maniche della giubba, superiormente alla manopola, sono attaccati i distintivi di grado, i quali consistono:

a) in un ordine di treccinola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 46ª), per il sottotenente;

b) in due ordini di treccinola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 47ª), per il tenente;

c) in tre ordini di treccinola in filo di marca bleu solido, alta mm. 5 (Fig. 48ª), per il capitano;

d) in un ordine di gallone pure in filo di marca bleu, alto mm. 16, ed uno di treccinola alta mm. 5 (Fig. 49ª), per il maggiore;

e) in un ordine di gallone, pure in filo di marca bleu, alto mm. 16, e due di treccinola alta mm. 5 (Fig. 50ª), per il tenente-colonnello;

f) in un ordine di gallone, pure in filo di marca bleu alto mm. 16 e tre di treccinola alta mm. 5 (Fig. 51ª), per il colonnello;

g) in un ordine di ricamo in argento grande (Fig. 52ª) per il maggior generale;

h) in un ordine di ricamo in argento grande ed uno piccolo (Fig. 53ª), per il tenente generale.

§ 6. — **Pantaloni.**

47. I pantaloni sono di tela di cotone color bronzo chiaro e della forma di quelli di panno prescritti per gli ufficiali delle diverse armi o corpi dall'istruzione sulla divisa per gli ufficiali, però senza filettatura o bande.

§ 7. — Sciabola.

48. La sciabola è identica a quella prescritta, per gli ufficiali delle diverse armi e corpi del regio esercito, dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali, tranne che il fodero è brunato.

§ 8. — Cinturino.

49. In qualunque uniforme, gli ufficiali del corpo speciale di Africa fanno uso di cinturino con pendagli di pelle di bulgaro di color rosso cupo, uguale per forma e dimensioni a quello prescritto dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 9. — Mantellina - Mantello.

50. La mantellina ed il mantello per gli ufficiali del corpo speciale sono di panno eguali per qualità, forma e dimensioni alla mantellina ed al mantello stabiliti rispettivamente per gli ufficiali delle diverse armi o corpi del regio esercito e prescritti dalla citata Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 10. — Uose - Gambali.

51. Gli ufficiali a piedi, in servizio, fanno uso di uose di tela di cotone color bronzo-chiaro (Fig. 54ª).

Esse sono appaiate, una si adatta al piede destro e l'altra al piede sinistro.

Ogni uosa consta: di una parte anteriore — lettera *a* — una parte posteriore — lettera *b* — e due settori — lettera *c* — (insieme cucite in modo da adattarsi convenientemente al piede ed alla gamba).

Un sottopiede di cuoio naturale, o di pelle di vacchetta, con quattro bottoni gemelli, e due righe di bottoni di frutto disposti su nove liste coi relativi occhielli, assicurano la uosa rispettivamente al piede ed alla gamba.

Internamente lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, e nel fondo che copre tutto il piede le uose sono rinforzate da parti in tela della stessa qualità delle uose.

52. Gli ufficiali a cavallo, in servizio, fanno invece uso di gambali formati con due teli di cotone color bronzo-chiaro, mantenuti aderenti da una cucitura praticata tutto all'intorno e da nove altre cuciture trasversali e tra di loro parallele (Fig. 55ª).

Essi gambali sono costituiti da due parti (Fig. 56ª-57ª) tagliate ed insieme cucite in modo da dare ai gambali stessi il necessario garbo perchè si adattino convenientemente alle gambe.

I gambali sono esternamente muniti da una parte di N. 8 occhielli e due inchiappature di tela con passante fisso pure di tela e fibbia di ottone, e dall'altra parte di N. 12 bottoni di frutto piccoli disposti in due file, di 4 bottoni la prima, e di 8 la seconda. Dalla parte dei bottoni, ed in corrispondenza delle inchiappature con fibbia, sonvi applicati inoltre due riscontri della stessa tela dei gambali, muniti di cinque fori ciascuno. A 10 mm. circa dall'orlo superiore dei gambali sono praticati due occhielli, i quali servono ad abbottonare i gambali stessi ai pantaloni.

§ 11. — **Stivalini.**

53. In servizio, gli ufficiali del corpo speciale fanno uso di stivalini di pelle non annerita portati sotto i pantaloni, per forma simili a quelli prescritti per gli ufficiali delle diverse armi o corpi dalla Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

§ 12. — **Guanti.**

54. In servizio, gli ufficiali calzano guanti bianchi a maglia di filo di lino o di cotone.

§ 13. — **Borsa di pelle.**

55. La borsa *di pelle* è conforme a quella stabilita per gli ufficiali dell'esercito permanente, dall'Istruzione sulla divisa *degli ufficiali*.

Essa è di prescrizione per tutti *gli* ufficiali superiori ed inferiori, eccettochè per quelli di cavalleria (cacciatori a cavallo), dell'artiglieria (cannonieri), e del treno, i quali alla borsa di pelle sostituiscono le bisacce.

§ 14. — **Sciarpa - Speroni.**

56. La sciarpa che *gli* ufficiali del corpo speciale portano in servizio è eguale a quella stabilita dalla Istruzione sulla divisa *degli ufficiali*.

57. Gli ufficiali montati portano, assicurati ai tacchi degli stivalini, speroni di ferro forbito e lucido.

§ 15. — **Avvertenze.**

58. In qualunque uniforme gli ufficiali montati fanno uso della bardatura di marcia.

59. Per la giubba e per i pantaloni è fatta facoltà agli ufficiali di sostituire, alla tela di cotone, la tela di lino, o la flanella di color bronzo chiaro.

60. Fuori di servizio, gli ufficiali possono portare calzature di forma diversa di quella prescritta al precedente § 14, e di pelle annerita.

61. Oltre gli oggetti di divisa prescritti, gli ufficiali possono avere tutti quegli oggetti d'uso individuale che meglio credono.

62. Oltre al numero di cassette regolamentari che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni, gli ufficiali sono autorizzati di portar seco anche una cassa, un baule od una valigia.

63. Gli ufficiali destinati al corpo speciale d'Africa possono prelevare le materie loro occorrenti per la loro divisa presso i distretti dei singoli capiluogo di corpo d'armata, o presso il distretto di Cagliari e completare, ove sia necessario, il loro arredamento presso il deposito centrale per le truppe d'Africa.

64. A ciascun ufficiale in Africa è data in consegna una pistola a rotazione con un conveniente numero di cartucce a pallottola.

DIVISA PER I MILITARI DI TRUPPA

§ 16. — **Asciugatoio.**

65. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 17. — **Berretto (fetz).**

66. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della *truppa* delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed è col fiocco per i bersaglieri e senza fiocco per gli uomini degli altri corpi.

§ 18. — **Borraccia con correggia.**

67. È conforme a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 19. — **Borsa di pulizia.**

68. La borsa di pulizia è conforme a quella descritta nella Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quando è completa contiene:

un pettine;

un paio di forbici;

un rocchetto, che ha nell'interno gli aghi da cucire, e nelle incavature due qualità di filo, cioè filo bianco e filo di color bronzo-chiaro;

24 bottoni, parte d'osso e parte di frutto così ripartiti:

4 bottoni mezzani d'osso bianco;

4 bottoni piccoli d'osso bianco;

4 bottoni per camicie d'osso bianco;
4 bottoni grandi di frutto;
8 bottoni piccoli di frutto.

§ 20. — Calzature.

69. Le calzature per gli uomini di truppa del corpo speciale d'Africa sono quelle stesse descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, però non annerite. — Vengono usate le seguenti tre specie di calzatura:

scarpe — Dagli uomini dei due reggimenti di fanteria (cacciatori) compresivi i bersaglieri, dalla brigata d'artiglieria (cannonieri) e dalle compagnie del genio, di sanità e di sussistenza;

stivalini. — Dagli uomini della compagnia treno;

stivalini per cavalleria. — Dagli uomini dello squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo).

§ 21. — Cappello di palma Beilul.

70. Il cappello di palma Beilul (Fig. 58ª), confezionato con treccia di palma cucita a maglia, è di forma conica ed a larga tesa, ed ha le dimensioni segnate nella relativa figura. — Al cappello di palma va unita una copertina di tela bianca.

§ 22. — Copertura di tela impermeabile da elmetti.

71. La copertura da elmetti (Fig. 59ª) è costruita con tela comune (*domestik*) da coperture da chepi, resa impermeabile nel modo indicato da apposita istruzione.

Detta copertura è costituita da sei spicchi formanti la coppa (Fig. 60ª) e da due striscie di tela (Fig. 61ª) tagliate ed unite tra di loro ed alla base degli spicchi in modo da coprire convenientemente la visiera e la gronda, o coprinuca dell'elmetto, e di avvolgersi eziandio all'orlo dell'elmetto stesso, al quale resta fermata mediante l'azione di un cordoncino che scorre entro una guaina formata alla estremità della copertura. — L'unione fra di loro di tutte le parti in tela costituenti la copertura dell'elmetto avviene mediante due cuciture, l'una interna e l'altra esterna; la cucitura interna prende le estremità semplici di due parti, e la cucitura esterna prende l'estremità addoppiata di una delle due parti e quella semplice dell'altra.

La copertura è munita di un taglio orizzontale sul lato destro per il passaggio del gambo della nappina e di tre fori, corrispondenti uno al tubicino

del bottone gemello dell'elmetto, e due agli occhielli traforati di cui è munita lateralmente la coppa dell'elmetto stesso.

Vi sono coperture di quattro diverse dimensioni, o taglie, delle quali la 1ª serve per gli elmetti della 1ª e 2ª taglia: la 2ª della 3ª e 4ª e così di seguito la 3ª e la 4ª rispettivamente per la 5ª e 6ª e 7ª ed 8.ª

La copertura di tela impermeabile da elmetti dovendo servire a due usi, cioè riparare dal sole e dalla pioggia, deve mantenere, anche dopo resa impermeabile, la primitiva bianchezza.

Conto della copertura di tela impermeabile da elmetti.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone bianca casalinga (domestik) alta m. 0,72	» 60	0 400	0 240
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	0 410
Impermeabilità	» »	» »	0 050
Prezzo di costo e conteggio L. . .			0 70

(1) Nella fornitura sono compresi metri 1.10 di cordoncino in cotone bianco.

N.B. L'assegnazione della quantità di tela indicata nel conto è fatta in base alla media della tela necessaria per le quattro taglie delle coperture.

§ 23. — Correggia per pantaloni.

72. È conforme a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 24. — Correggiuola per arrotolare la mantellina.

73. La correggiuola (*Fig.* 62ª) è in cuoio naturale conciato ad uso cuoio inglese, lunga millimetri 445 e larga millimetri 15. Una delle estremità è munita di tibbia di ferro verniciato in nero, e l'altra foggiata a riscontro è munita di sei fori.

§ 25. — Cucchiaio.

74. Il cucchiaio è eguale a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 26. — Distintivi di grado e d'anzianità.

75. Sulla parte superiore delle maniche della giubba, al disopra delle manopole, sono collocati i distintivi di grado formati di trecciuola in filo di marca rossa per l'appuntato e per i caporali e di gallone e trecciuola pure in filo di marca rossa per i sottufficiali.

Il gallone è alto millimetri 16, la trecciuola millimetri 5.

Essi distintivi consistono:

per l'appuntato. — In un ordine di trecciuola (Fig. 63ª);

per il caporale. — In un ordine di trecciuola terminante con anello ellittico (Fig. 64ª);

per il caporale maggiore. — In due ordini di trecciuola l'ultimo dei quali terminante con un anello ellittico (Fig. 65ª);

per il sergente. — In un'ordine di gallone ed uno di trecciuola terminante con anello ellittico (Fig. 66ª);

per il furiere. — In un ordine di gallone e due di trecciuola l'ultimo dei quali termina con anello ellittico (Fig. 67ª);

per il furiere maggiore. — In un ordine di gallone e tre di trecciuola l'ultimo dei quali termina con anello ellittico (Fig. 68ª).

Conto dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe.

GRADI	Quantità di trecciuola rossa alta mm. 5	Importo della trecciuola rossa a L. 0,42 il metro	Quantità di gallone rosso alto mm. 16	Importo del gallone rosso a L. 0,37 il metro	Mano d'opera	Importo dei distintivi
Appuntato	» 50	» 060	» »	» »	» 140	» 200
Caporale	» 70	» 084	» »	» »	» 200	» 284
Caporale maggiore . .	1 25	» 150	» »	» »	» 350	» 500
Sergente	» 95	» 114	» 50	» 185	» 450	» 749
Furiere	1 50	» 180	» 50	» 185	» 600	» 965
Furiere maggiore . .	2 10	» 252	» 50	» 185	» 750	1 187

76. Il distintivo di anzianità, di cui debbono essere fregiati i sottufficiali, consta di uno o più ordini di trecciuola in filo di marca rossa disposti ad angolo col vertice in alto, ed applicati alla parte superiore della manica destra della giubba (Fig. 69ª).

Il numero degli ordini di trecciuola varia da uno a tre, cioè uno compiuto l'8°, due compiuto il 12° e tre compiuto il 16° anno di servizio.

Conto dei distintivi d'anzianità per sottufficiali.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo metrico delle materie	Quantità (metri)	Valore
Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5 (per ogni distintivo completo di un ordine di trecciuola)	» 12	» 190	» 02
Mano d'opera per attaccatura di ogni distintivo di raffierma	» »	» »	» 05
Prezzo di costo . . . L.			» 07
Prezzo di conteggio . . »			» 10

N. B. I prezzi sopra descritti si riferiscono ai distintivi da attaccarsi sulla manica scucita. — Ove occorresse invece di attaccarli sulla manica, allorchè questa è già cucita al busto, bisogna aggiungere L. 0,05 per la scucitura e ricucitura di un tratto della manica.

§ 27. **Distintivi per cariche speciali.**

77. Sono quelli stessi indicati e descritti nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 28. **Dragone.**

78. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 29. **Elmetto.**

79. L'elmetto sguernito per gli uomini di truppa del corpo speciale d'Africa è in tutto conforme a quello degli ufficiali descritto al § 2° della presente Istruzione.

Per la truppa vi sono elmetti di otto dimensioni o taglie. — Il seguente specchio contiene le dimensioni principali degli elmetti delle diverse taglie e la proporzione per cento in base alla quale si provvedono generalmente gli elmetti stessi.

DESIGNAZIONE	Unità di misura	TAGLIE							
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sviluppo interno (misura presa sull'alluda)	mm.	600	590	580	570	560	550	540	530
Sviluppo esterno (misurando dall'estremità della gronda a quella della visiera e passando sopra il tubicino del bottone gemello)	»	580	580	580	565	565	550	550	550
Sviluppo esterno (misurando dall'una all'altra delle estremità laterali, passando per il tubicino suddetto)	»	460	460	460	440	440	420	420	420
Proporzione per cento	N.	5	5	10	10	25	25	10	10

L'elmetto della truppa, similmente a quello degli ufficiali, si guernisce coll'aggiunta del soggolo, d'uso esclusivo per gli uomini che fanno servizio a cavallo, e si completa (Fig. 70ª) cogli oggetti indicati nella seguente tabella:

Tabella indicante la qualità dei fregi ed ornamenti degli elmetti per la truppa del corpo speciale d'Africa.

INDICAZIONE DEI CORPI	Coccarda	FREGI DA ELMETTI	FREGI di numeri da elmetti	PENNACCHIETTO O PENNA	NAPPINA
Reggimenti di fanteria (cacciatori).	Una coccarda per tutti indistintamente eguale e conforme a quella per cappello da bersaglieri e descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	Fregio di metallo bianco eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 13ª).	Numero del reggimento in metallo bianco. (Figura 77ª).	Pennacchietto di penne di cappone di colore naturale, per forma eguale a quello degli ufficiali e di dimensioni quali risultano dalla Fig. 71ª.	Di lana verde di forma semiellissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Bersaglieri, dei reggimenti di fanteria (cacciatori).		Fregio di metallo giallo eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 14ª).	Id. id.	Pennacchietto di forma eguale a quello in uso per i bersaglieri dell'esercito permanente e di dimensioni quali risultano dalla Fig. 72ª.	Senza nappina.
Squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo).		Fregio di metallo bianco eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 15ª).	Senza numero	Una penna di pavone. (Fig. 73ª).	Di lana rossa e di forma elissoidale. (Fig. 76ª).
Brigata d'artiglieria (cannonieri).		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 16ª).	Id. id.	Pennacchietto di crine nero. (Fig. 74ª).	Di lana gialla e di forma semiellissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Compagnia del genio.		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali (§ 2. — Fig. 17ª).	Id. id.	Id. id. id.	Di lana cremisi e di forma semiellissoidale con numero bianco su fondo nero. (Fig. 75ª).
Compagnia di sanità.		Fregio di metallo bianco con croce rossa eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali contabili (§ 2. — Fig. 20ª).	Id. id.	Senza pennacchietto o penna.	Di lana bianca e di forma elissoidal . (Figura 76ª).
Compag. di sussistenza.		Fregio di metallo giallo con croce nera eguale per forma e dimensioni a quello degli ufficiali contabili (§ 2. — Fig. 20ª).	Id. id.	Id. id. id.	Di lana azzurra e di forma elissoidale. (Figura 76ª).
Compagnia treno.		Fregio di metallo giallo eguale a quello degli ufficiali del treno (§ 2. — Fig. 18ª).	Id. id.	Pennacchietto eguale a quello della truppa della brigata di artiglieria. (cannonieri).	Di lana gialla e di forma elissoidale. (Figura 76ª).

Conto di formazione degli elmetti completi.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Fanteria (Cacciatori)		Bersaglieri		Cavalleria (Cacciatori a cavallo)		Brigata d'artiglieria (cannonieri); Compagnie del genio e treno		Compagnie di sanità e sussistenze	
Elmetto sguernito	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12
Soggolo da elmetti	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25
Coccarda	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10
Fregio	»	20	»	20	»	20	»	20	»	20	»	20
Fregio di numero in metallo	»	10	»	10	»	10	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti di fanteria (cacciatori)	2	50	2	50	»	»	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti da bersaglieri	2	50	»	»	2	50	»	»	»	»	»	»
Pennacchietto per elmetti d'artiglieria (cannonieri) genio e treno	»	80	»	»	»	»	»	»	»	80	»	»
Penna per elmetti da cavalleria (cacciatori a cavallo)	»	06	»	»	»	»	»	06	»	»	»	»
Nappina	»	15	»	15	»	»	»	15	»	15	»	15
Mano d'opera per l'attaccatura delle diverse parti	»	»	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05
Prezzo di costo . . . L.			5	35	5	20	2	81	3	55	2	75
Prezzo di conteggio . »			5	40	5	20	2	90	3	60	2	80

§ 30. **Farsetto a maglia di o one.**

80. Il farsetto a maglia (Fig. 78ª) è fatto al telaio confilato di cotone greggio.

È della foggia detta *alla marinara* e si compone di due parti principali: un corpo e due maniche.

A sinistra della parte anteriore del corpo porta un taschino di identico tessuto a maglia alto centimetri 15 largo centimetri 14 all'estremità superiore, e centimetri 13 a quella inferiore.

Il bordo dell'apertura del collo e del lembo inferiore è formato con un risvolto del tessuto alto 2 centimetri.

Il lembo estremo della manica è munito di un pezzo di tessuto speciale elastico alto da 6 a 7 centimetri; alla manica è aggiunto un pezzo quadrato dello stesso tessuto per rendere più comoda l'apertura sotto le ascelle.

I farsetti sono di tre dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei farsetti a maglia di cotone.

TAGLIE	Proporzioni su 100	Lunghezza del farsetto	Larghezza del farsetto	Lunghezza delle maniche compreso il polsino
	numero	millimetri	millimetri	millimetri
1ª	30	830	510	550
2ª	40	790	470	530
3ª	30	750	440	510

§ 31. **Fascia di lana.**

81. È per qualità di tessuto e per forma eguale a quella descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ma di dimensioni quali risultano dalla figura 79ª, e del peso non minore di grammi 180.

§ 32. **Fazzoletto.**

82. È quello stesso descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 33. **Gambali di tela cotone.**

(per cavalleria (cacciatori a cavallo) e treno).

83. I gambali sono perfettamente eguali a quelli stabiliti per gli ufficiali a cavallo, descritti nel § 10 della presente Istruzione.

Per la truppa vi sono gambali di quattro diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei gambali.

TAGLIE	LUNGHEZZA		META' LARGHEZZA *dei gambale piegato*	
	del banco misurato sulla linea degli occhielli	della parte posteriore	superiormente	al fondo
	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri
1ª	420	400	190	150
2ª	410	390	185	145
3ª	400	380	180	140
4ª	390	370	175	135

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione dei gambali.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascun capo		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di tela per ciascuna taglia	
	metri			metri	
1ª	1	360	15	20	400
2ª	1	260	30	37	800
3ª	1	100	40	44	»
4ª	1	050	15	15	750
Totali . . .			100	117	950
Media metri . . .				1	18

Conto dei gambali.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1	»	1	180	1	180
Bottoni piccoli di frutto, al cento	1	320	N.	24	»	316
Fibbie piccole di ottone . .	»	040	»	4	»	160
Mano d'opera.	»	»	»	»	»	740
Prezzo di costo . . . L.					2	396
Prezzo di conteggio . . . . »					2	40

§ 34. **Gavetta di lamiera.**

84. Gli uomini di cavalleria (cacciatori a cavallo), e della compagnia treno fanno uso della gavetta di lamiera per le armi a cavallo, e quelli degli altri corpi usano invece la gavetta di lamiera per le armi a piedi, descritte ambe due nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 35. **Giubba.**

85. La giubba per la truppa (Fig. 80ª-81ª-82ª) è per forma e qualità di tela eguale a quella per gli ufficiali descritta al § 5 della presente Istruzione, ma colle seguenti varianti:

1° non è provvista delle due tasche orizzontali;

2° è senza paradosso (è però munita dei quattro bottoni per attaccarvelo all'occorrenza);

3° ha le manopole più basse e colla punta meno lunga;

4° ha il bavero munito di stellette di panno bianco, se la giubba è per caporali e soldati, e ricamate in seta se la giubba è per sottufficiali; le stelle sono conformi alle lettere *a* e *b* della figura 80ª;

5° è munita di sparati laterali.

Per la truppa vi sono giubbe di nove diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure delle giubbe di tela cotone color bronzo-chiaro.

Taglie	Lunghezza totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà lunghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Bavero		Altezza delle manopole		Sparati laterali	
				Superiormente	Al gomito	Al polso		Alla taglia	Al petto dalla metà della parte posteriore possendo sotto l'ascella al 2° occhiello	Lunghezza alla attaccatura	Altezza	Alla punta	Di sotto	Distanza della metà del di dietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	700	210	670	225	225	160	245	580	570	450	35	90	60	290	210
2ª	690	210	660	225	225	160	245	580	570	450	35	90	60	290	210
3ª	680	205	650	220	220	155	240	565	555	440	35	90	60	280	210
4ª	670	205	640	220	220	155	240	565	555	440	35	90	60	280	210
5ª	660	200	630	220	220	150	235	550	540	430	35	90	60	270	210
6ª	650	195	620	220	220	150	230	535	525	430	35	90	60	260	210
7ª	640	195	610	220	220	150	225	520	510	420	35	90	60	250	210
8ª	630	190	600	215	215	145	220	505	495	420	35	90	60	240	210
9ª	620	190	590	215	215	145	220	505	495	410	35	90	60	240	210

Dimostrazione del quantitativo di tela occorrente per la confezione di giubbe di tela color bronzo-chiaro.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascuna taglia		Lavorazioni generali			Fanteria (cacciatori) e bersaglieri, compagnie di sanità e di sussistenza			Brigata d'artiglieria (cannonieri), compagnia del genio e del treno			Cavalleria (cacciatori a cavallo)		
			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
			da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	48	2	6	96	1	3	48	1	3	48	»	»	»
2ª	3	42	6	20	52	4	13	68	2	6	84	»	»	»
3ª	3	34	7	23	38	6	20	04	10	33	40	»	»	»
4ª	3	28	9	29	52	10	32	80	27	88	56	5	16	40
5ª	3	18	16	50	88	20	63	60	27	85	86	10	31	80
6ª	3	12	23	71	76	25	78	»	17	53	04	30	93	60
7ª	3	06	24	73	44	25	76	50	10	30	60	30	91	80
8ª	2	96	12	35	52	8	23	68	6	17	76	20	59	20
9ª	2	90	1	2	90	1	2	90	»	»	»	5	14	50
Totali			100	314	88	100	314	68	100	319	54	100	307	30
Media . . . m.				3	15		3	15		3	20		3	07

Conto della giubba di tela per la truppa del corpo speciale d'Africa

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69.	1	»	3	15	3	150
Bottoni di frutto grandi, al cento	1	92	N.	5	»	096
Bottoni di frutto piccoli, al cento	1	32	»	8	»	106
Stellette di divisa in panno (di dimensioni ridotte), al paio .	»	08	P.	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	250
Prezzo di costo . . . . . L.					4	682
Prezzo di conteggio . . . . . »					4	70

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherino d'ottone colla rispettiva maglietta, N. 4 bottoni piccoli d'osso bianco, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le cuciture della giubba.

§ 36. **Mantellina.**

86. È conforme a quella dei bersaglieri descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 37. **Mutande.**

87. Gli uomini di truppa dei corpi a piedi fanno uso di mutande di tela basino, e quelli dei corpi a cavallo usano invece mutande di cotone a maglia rispettivamente eguali a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 38 — **Pantaloni.**

88. I pantaloni sono di tela di cotone color bronzo-chiaro (Fig. 83ª) identici per tutta la truppa del corpo speciale e le sue parti si rilevano dalle figure 84, 85, 86, 87.

La cintura (Fig. 86ª) ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco nella parte destra (Fig. 83ª, lettera *a*) e due occhielli nella parte sinistra

(Fig. 83 lettera *b*). Un bottone mezzano d'osso bianco è pure cucito internamente sulla parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale.

Lo sparato della parte anteriore è munito di due liste della stessa tela dei pantaloni, quella di destra ha tre bottoni piccoli d'osso bianco ed un occhiello alla punta superiore, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo da 130 a 140 mm.

Lungo la cucitura esterna dei gambali a mm. 50 circa dalla cintura sono praticate due aperture per le tasche.

Le tasche (Fig. 87ª) sono pure di tela eguale a quella dei pantaloni.

Anteriormente dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono due piegature per dare maggior garbo ai pantaloni.

Nella parte posteriore (Fig. 88ª) fra la cintura ed i gambali, sonvi collocati due triangoli di tela i quali servono a rialzare alquanto la parte posteriore stessa dei pantaloni.

Due linguette munite ciascuna di due fori, cucite superiormente a mm. 100 circa dallo sparato posteriore, servono col concorso di un nastro di filo grezzo, lungo mm. 480 circa, a stringere il pantalone alla cintola.

La cintura, lo sparato anteriore del gambale sinistro, le due liste dello sparato anteriore e le due linguette posteriori sono di doppio spessore.

Le estremità dei gambali non hanno fodera e terminano con un semplice orlo interno.

I pantaloni sono di sette diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure dei pantaloni.

Taglie	Lunghezza		Altezza complessiva della parte anteriore e posteriore	Mezza grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della inforcatura		della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1190	930	740	440	410	290	245	60	55	45
2ª	1150	900	725	430	400	285	240	60	55	45
3ª	1110	870	710	420	395	285	240	60	55	45
4ª	1070	840	690	410	390	280	235	60	55	45
5ª	1040	820	670	400	380	280	235	60	55	45
6ª	1040	790	660	390	380	280	235	60	55	45
7ª	980	770	650	380	375	275	230	60	55	45

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione dei pantaloni di tela cotone color bronzo-chiaro.

TAGLIE	Quantità di tela occorrente per ciascuna taglia		Lavorazioni generali — Quantità da costruirsi su 100	Lavorazioni generali — Quantità di tela per ciascuna taglia		Fanteria (cacciatori) e bersaglieri, compagnie di sanità e di sussistenza — Quantità da costruirsi su 100	Fanteria (cacciatori) e bersaglieri, compagnie di sanità e di sussistenza — Quantità di tela per ciascuna taglia		Brigata d'artiglieria (cannonieri), compagnie del genio e del treno — Quantità da costruirsi su 100	Brigata d'artiglieria (cannonieri), compagnie del genio e del treno — Quantità di tela per ciascuna taglia		Cavalleria (cacciatori a cavallo) — Quantità da costruirsi su 100	Cavalleria (cacciatori a cavallo) — Quantità di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	36	6	20	16	3	10	08	10	33	60	»	»	»
2ª	3	22	12	38	64	7	22	54	15	48	30	10	32	20
3ª	3	02	20	60	40	15	45	30	30	90	60	25	75	50
4ª	2	92	26	75	92	25	73	»	25	73	»	35	102	20
5ª	2	84	26	73	84	30	85	20	15	42	60	20	56	80
6ª	2	78	8	22	24	15	41	70	5	13	90	10	27	80
7ª	2	72	2	5	44	5	13	60	»	»	»	»	»	»
			100	296	64	100	291	42	100	302	»	100	294	50
				2	97		2	91		3	02		2	93

Conto dei pantaloni di tela cotone color bronzo-chiaro.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	4	»	2	97	2	970
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	»	650
Prezzo di costo . . . . . L.					3	620
Prezzo di conteggio . . . . »					3	70

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco mezzani e 3 piccoli e m. 0,45 di nastro di filo greggio alto da mm. 40 a 45.

§ 30. — **Paradosso mobile per giubbe di tela.**

89. Il paradosso mobile per giubbe di tela degli uomini di truppa del corpo speciale (Fig. 89ª) è eguale per forma e per dimensioni a quello di cui è munita la giubba per gli ufficiali del corpo stesso, e descritto al § 5 N. 45 della presente Istruzione.

Conto del paradosso mobile per giubbe di tela.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo-chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	4	»	»	30	»	300
Mano d'opera (1).	»	»	»	»	»	230
Prezzo di costo . . . . . L.					»	530
Prezzo di conteggio . . . . »					»	55

(1) Nella mano d'opera è compresa la provvista del refe di canapa per gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture.

§ 40. — Pezzuole da piedi.

90. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 41. — Sacchetto per cartucce.

91. Il sacchetto per cartucce (Fig. 90ª) è di tela olonetta di lino o di canapa e consta di una parete e di un fondo. La parete, formata da un rettangolo di tela di cent. 27 per 42 di lato, ripiegato nel senso dell'ordito e riunito con una cucitura ribadita, ha alla bocca una orlatura alta mm. 15 racchiudente lo spago straforzinato del diametro di mm. 2 che serve a chiudere la bocca del sacchetto; nella parte interna del sacchetto ed a mm. 160 dalla bocca, vi sono due pezzetti di nastro di filo greggio lunghi mm. 300 ciascuno cuciti l'uno di fronte all'altro. Il fondo è formato di un piccolo rettangolo di tela, cucito all'estremità opposta alla bocca, di mm. 75 per 55 di lato. Per tenere bene aderenti i pacchetti di cartucce nel sacchetto vi sono due piccoli rettangoli di legno noce di mm. 73 per 57 di lato, dei quali uno assicurato al fondo del sacchetto mediante quattro punti con filo agli angoli, l'altro rettangolo ha due feritoie ai lati più corti per il passaggio dei pezzetti di nastro cuciti nell'interno del sacchetto ed è destinato a tenere a posto i pacchetti di cartucce mediante forte allacciatura dei due nastri.

Il sacchetto è alto mm. 400.

Conto del sacchetto per cartucce.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela olonetta alta m. 1. . m.	1	800	»	180	»	324
Assicelle di legno noce. . N.	»	075	2	»	»	150
Nastro di filo greggio . . m.	»	050	»	600	»	030
Spago straforzinato del diametro di mm. 2 . . . kg.	3	300	»	005	»	017
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista di refe) . . .	»	»	»	»	»	179
Prezzo di costo e di conteggio L.					»	700

§ 42. — Sacchetto per gallette.

92. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 43. — Sacco per vestiario.

93. Il sacco da vestiario (Fig. 91ª) è di tela olonetta di lino o canapa e consta di una parete e di un fondo.

94. La parete è formata da un telo disposto nel senso della sua lunghezza e da una giunta. Due cuciture ribadite uniscono la giunta alle due cimosse del telo.

La parete termina alla bocca con una orlatura ripiegata per mm. 20; entro questa orlatura scorre uno spago straforzinato del diametro di mm. 3 che serve alla chiusura del sacco.

95. Il fondo è formato:

a) da una funicella del diametro di mm. 12, ricoperta di tela eguale a quella della parete; i capi della funicella sono mantenuti a contatto da una cucitura praticata sul rivestimento della funicella stessa;

b) da un fondo di tela eguale a quella della parete, foggiato ad elissoide;

c) di due pezzi di funicella disposti a crociera entro l'elisse del fondo.

Il fondo di tela a forma elissoidale, la ricopertura della funicella del fondo, le quattro estremità della crociera e la parete sono insieme cucite da una cucitura interna; una cucitura poi sopraffilo serve ad impedire lo sfilacciarsi dei lembi della tela.

Le dimensioni del sacco sono: altezza mm. 1050; diametro della bocca da mm. 550 a 560; asse maggiore dell'elisse del fondo da mm. 410 a 420; asse minore da mm. 300 a 310.

Il sacco pesa da gr. 770 a 800.

Conto del sacco da vestiario.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela olonetta alta m. 1 . m.	1	800	1	600	2	880
Funicella per il fondo del diametro di mm. 12 . kg.	1	600	»	250	»	400
Spago straforzinato per l'apertura, del diametro di mm. 3 . . . . . »	1	700	»	020	»	034
Mano d'opera (taglio, cucitura e provvista del refe) .	»	»	»	»	»	986
Prezzo di costo e di conteggio L.					4	300

§ 44. — Scatoletta di latta per il grasso da scarpe.

96. È conforme a quella per il nero da scarpe descritta nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 45. — Spazzole.

97. Sono conformi a quelle descritte nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 46. — Speroni.

98. Gli uomini del treno fanno uso degli speroni per artiglieria; quelli di cavalleria (cacciatori a cavallo) usano invece gli speroni per cavalleria descritti gli uni e gli altri nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 47. — Tasca da pane con correggia.

99. È conforme a quella descritta nell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 48. — Tazza di latta.

100. È conforme a quella descritta nella Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 49. — Tela da tenda.

101. È conforme a quello descritto nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 50. — Uose di tela cotone.

102. Le uose per gli uomini di truppa a piedi del corpo speciale sono conformi a quelle adottate per gli ufficiali del corpo stesso e descritte al § 10, n. 51 della presente istruzione.

Le uose sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

Specchio delle misure delle uose di tela di cotone.

Taglie	Altezza					Larghezza della uosa piegata			
	della parte posteriore	del fianco misurata sulla linea degli occhielli	dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore	dello sparato	del settore misurato al centro	superiormente	alla estremità superiore del settore	alla estremità inferiore della uosa non compreso il settore	alla estremità inferiore del settore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	350	360	230	130	145	180	140	145	120
2ª	340	350	220	130	140	175	140	145	120
3ª	330	340	215	125	135	170	135	140	115
4ª	320	330	205	125	130	165	135	140	115

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per la confezione delle uose.

Taglie	Quantità di stoffa per ciascun capo	Quantità da costruirsi su 100	Quantità di stoffa per ciascuna taglia
1ª	» 980	2	1 96
2ª	» 920	24	22 08
3ª	» 880	56	49 28
4ª	» 840	18	15 12
Totali . . .		100	88 44
Media . . . m.			» 88

Conto delle uose.

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela di cotone color bronzo chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1 »	» 880	» 880
Bottoni piccoli di frutto, al cento	1 320	N. 26	» 343
Bottoni gemelli d'ottone, al cento	3 »	N. 8	» 240
Sottopiedi da uose, al paio. .	» 120	P. 1	» 120
Mano d'opera (1)	» »	» »	» 640
		Prezzo di costo L.	2 223
		Prezzo di conteggio »	2 30

(1) Nella manodopera è compreso il refe di cotone ed il refe di canapa.

§ 51. — Avvertenze.

103. Tutte le dimensioni che figurano negli specchi delle misure contenute nella presente Istruzione si intendono ad oggetto ultimato.

Quelle leggerissime differenze, che possono risultare nell'oggetto confezionato di confronto colle dimensioni profferte dagli specchi delle misure, sono tollerate sempre quando non eccedano l'1 % e non siano previste da appositi capitoli speciali.

Nessuna tolleranza è ammessa nel taglio degli oggetti.

Tutte le cuciture possono essere fatte tanto a mano che a macchina.

104. Nella presente Istruzione non vennero descritti gli oggetti di divisa del capo-musica il quale veste la divisa stessa del sottotenente di fanteria (cacciatori) colla sola differenza che nel distintivo sulla giubba, il quale è di treccinola blen a L. 0,13 il metro, non vi è l'anello elittico.

INDICE

Divisa per gli ufficiali.

Oggetti di divisa . . . . . *Pag.* 71
Elmetto . . . . . » 71
Berretto . . . . . » 76
Colletto . . . . . » 77
Giubba . . . . . » 77
Pantaloni . . . . . » 78
Sciabola . . . . . » 79
Cinturino . . . . . » 79
Mantellina. — Mantello . . . . . » 79
Uose. — Gambali . . . . . » 79
Stivalini . . . . . » 80
Guanti . . . . . » 80
Borsa di pelle . . . . . » 80
Sciarpa. — Speroni . . . . . » 80
Avvertenze. . . . . » 81

Divisa per i militari di truppa.

Asciugatoio . . . . . *Pag.* 82
Berretto (fetz) . . . . . » 82
Borraccia con correggia. . . . . » 82
Borsa di pulizia . . . . . » 82
Calzature . . . . . » 83
Cappello di paglia Beilul . . . . . » 83
Copertura di tela impermeabile da elmetti . . . . . » 83
Correggia per pantaloni . . . . . » 84
Correggiuola per arrotolare la mantellina . . . . . » 84
Cucchiaio . . . . . » 85
Distintivi di grado e di anzianità. . . . . » 85

Distintivi per cariche speciali . . . . . *Pag.* 86
Dragone . . . . . » 86
Elmetto . . . . . » 87
Farsetto a maglia di cotone . . . . . » 89
Fascia di lana. . . . . » 90
Fazzoletto . . . . . » 90
Gambali di tela e cotone. . . . . » 90
Gavetta di lamiera . . . . . » 92
Giubba . . . . . » 92
Mantellina . . . . . » 95
Mutande. . . . . » 95
Pantaloni . . . . . » 95
Paradosso mobile per giubba di tela . . . . . » 98
Pezzuole da piedi . . . . . » 99
Sacchetto per cartucce . . . . . » 99
Sacchetto per gallette . . . . . » 100
Sacco per vestiario . . . . . » 100
Scatoletta di latta per il grasso da scarpe . . . . . » 101
Spazzole. . . . . » 101
Speroni . . . . . » 101
Tasca da pane con correggia . . . . . » 101
Tazza di latta . . . . . » 102
Telo da tenda . . . . . » 102
Uose di tela e cotone . . . . . » 102
Avvertenze . . . . . » 104

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

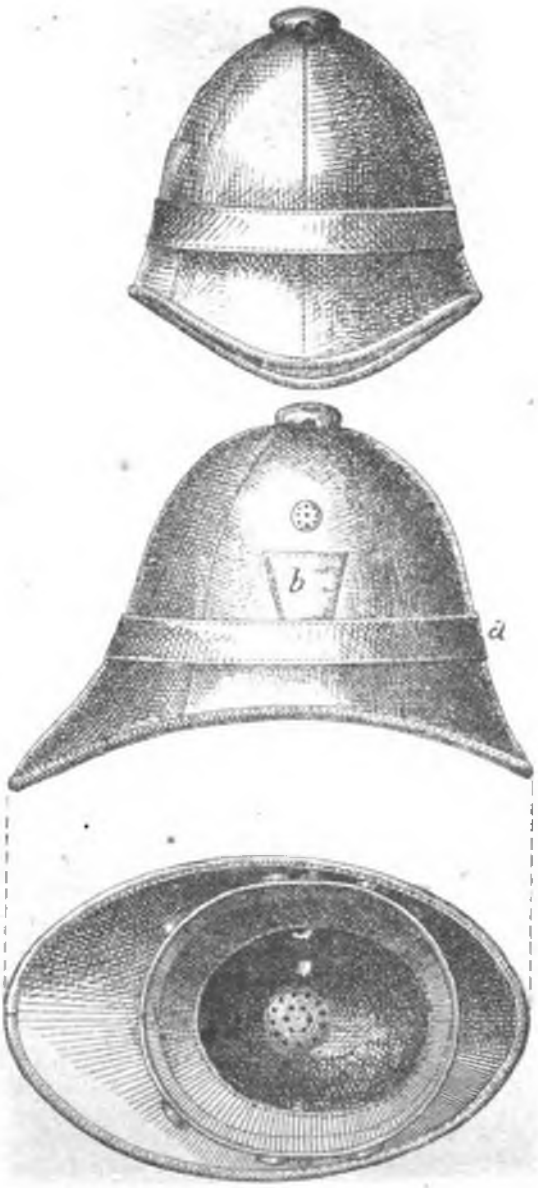


Fig. 1.° (Scala 1/5) Elmetto sgnerrito







Fig. 1.ª (Scala ½) Elmetto guerrito

STAB. H. TURATI Milano


VITTORIO
EMANUELE
II
RE D'ITALIA

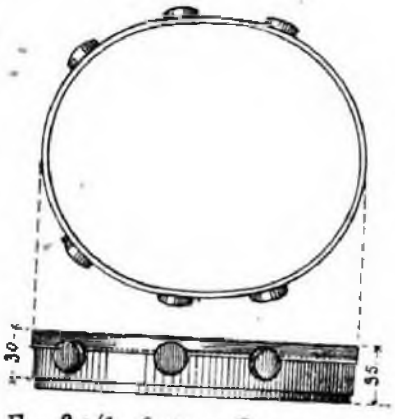


Fig. 2.ª (Scala 1/5) Cassa

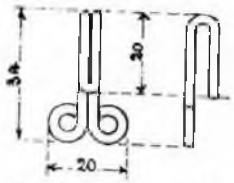


Fig. 3.ª (Scala 1/2) ganghetelli

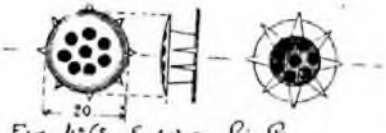


Fig. 4.ª (Scala 1/2) occhielli



Fig. 7.ª (Scala 1/5) Soggolo

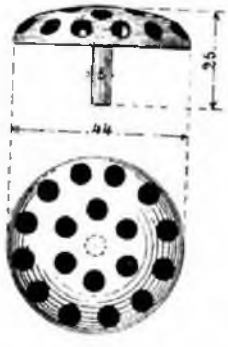
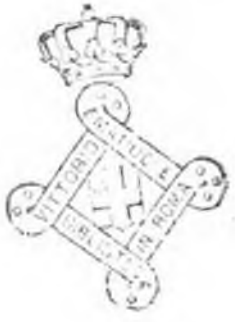


Fig 5.ª (Scala 1/2) Bottone gemello
parte inferiore



Fig. 6.ª (Scala 1/2) Bottone gemello
parte superiore


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA ROMA

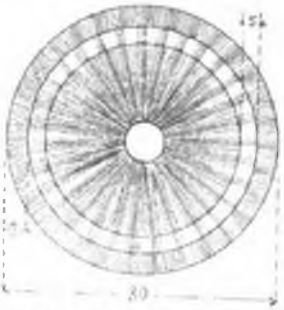


Fig. 8ª (Scala 3/5) Coccarda



Fig. 13ª (Scala 3/5) Fregio per Ufficiali di fanteria (cacciatori)



Fig 14ª (Scala 3/5) Fregio per Ufficiali dei Bersaglieri



Fig. 15ª (Scala 3/5) Fregio per Ufficiali di Cavalleria (Cacciatori a cavallo)



Fig. 16ª (Scala 3/5) Fregio per Ufficiali di Artiglieria (caminieri)



Fig. 17ª (Scala 3/5) Fregio per Ufficiali del Genio

STAB. LITOGRAFICO





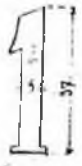
Fig. 20ª (Scala 2/3) Fregio per Uff.li comuni



Fig. 19ª (Scala 2/3) Fregio per Uff. Commissari Medici e Veterinari



Fig. 18ª (Scala 2/3) Fregio per Uff.li del Treno



(Fig 21 (Scala 1/3)



Fig. 22ª (Scala 1/3) Pennacchietto per Ufficiale di Stato Maggiore



Fig. 12ª (Scala 2/3) Fregio per Ufficiale di Stato Maggiore

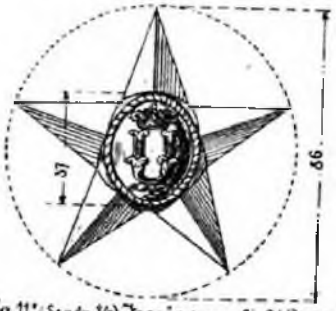
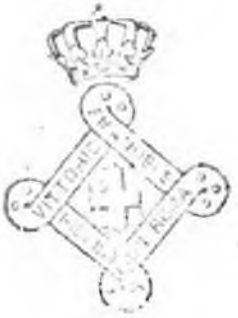


Fig. 11ª (Scala 1/3) Fregio per gli Ufficiali sotto Stato maggiore ecc.



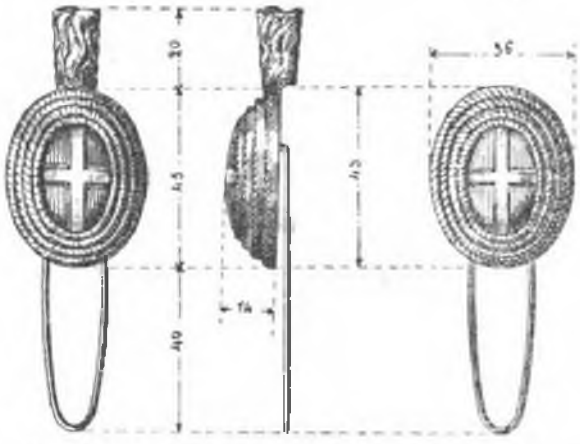


Fig. 9ª (Scala 1/4) Mappina

Fig. 10ª (Scala 1/4) Mappina



Fig. 26ª (Scala 1/8) Penna



Fig. 25ª (Scala 1/3) Penna coda



Fig. 23ª (Scala 1/3) Penna coda



Fig. 24ª (Scala 1/3) Penna coda



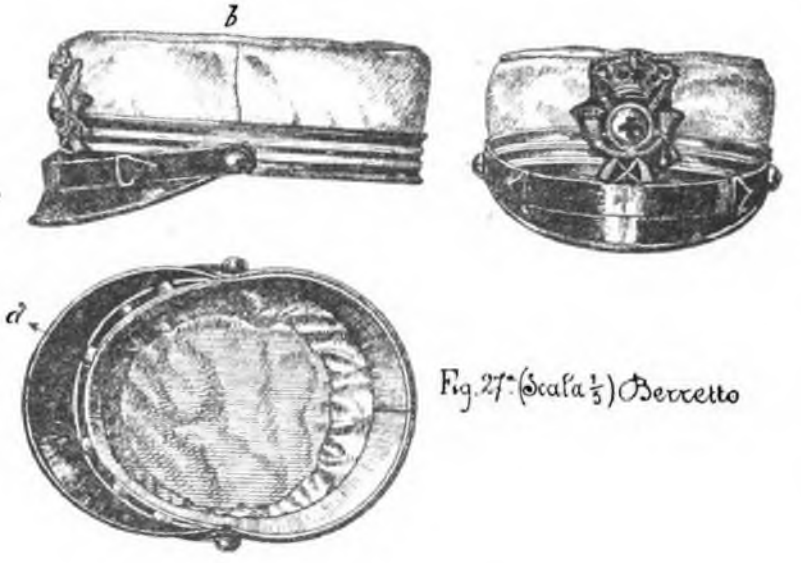


Fig. 27. (Scala $\frac{1}{3}$) Berretto



Fig. 28. (Scala $\frac{2}{3}$) Fregio per Uff di Stato Maggiore Gener. ed Uff. del Corpo di Stato Maggiore. - Fig. 34. (Scala $\frac{2}{3}$) Fregio per Uff. di fanteria (cacciatori)

SIGG. V. TURATI inc.

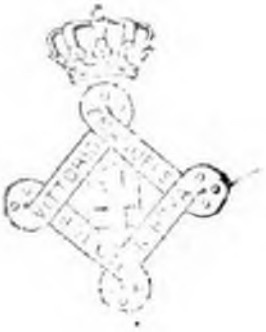




Fig. 29.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. del Bersaglieri



Fig. 28.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. di cavalleria (cacciatori a cavallo)



Fig. 30.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. di artiglieria (cannonieri)



Fig. 31.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff.li del Genio



Fig. 33.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. Medici - Commissarii - Cappellani - Veterinari -



Fig. 32.ª (Scala $\frac{2}{5}$) Fregio per Uff. del Treno

STAB. V. TURATI Inc.



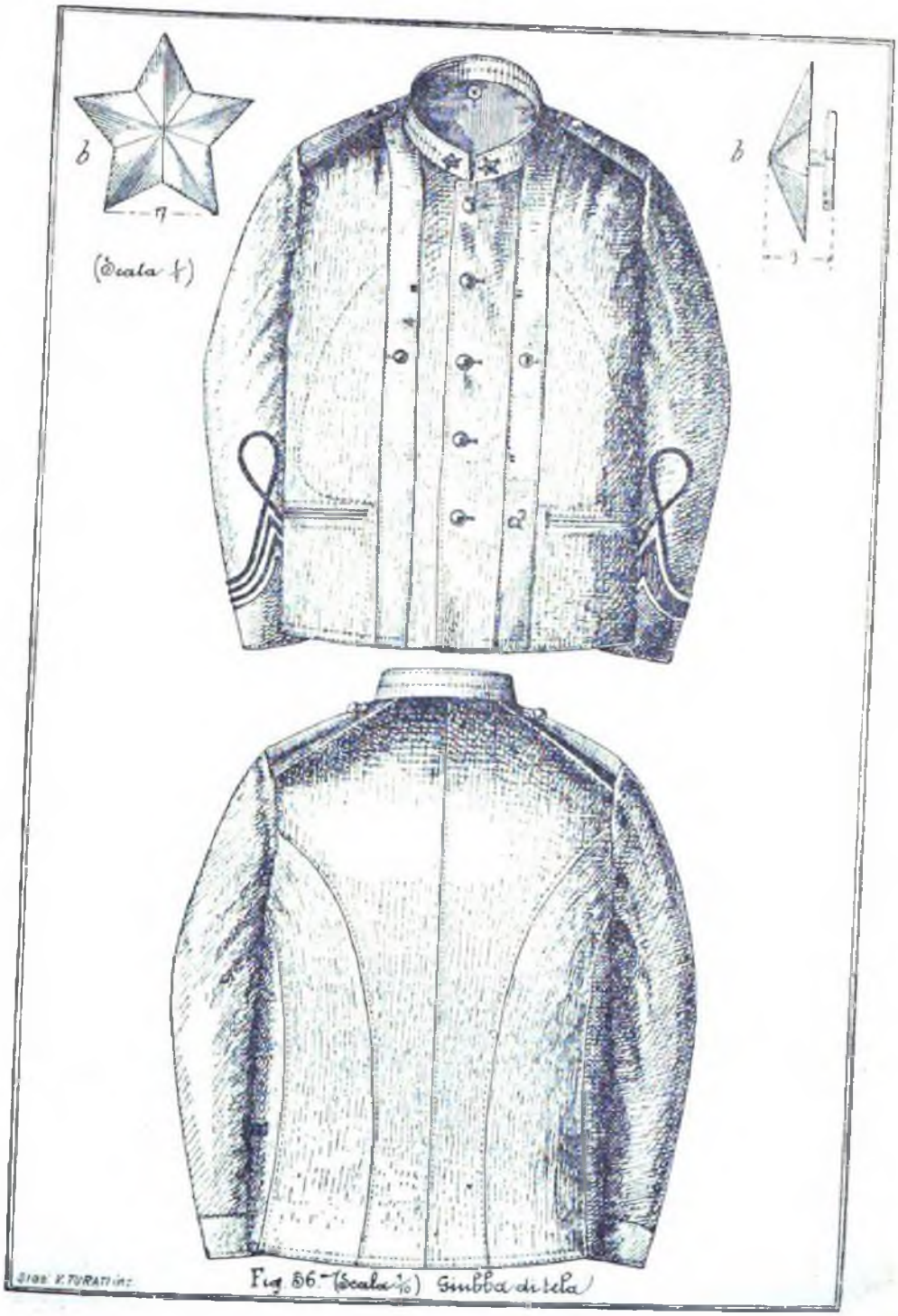
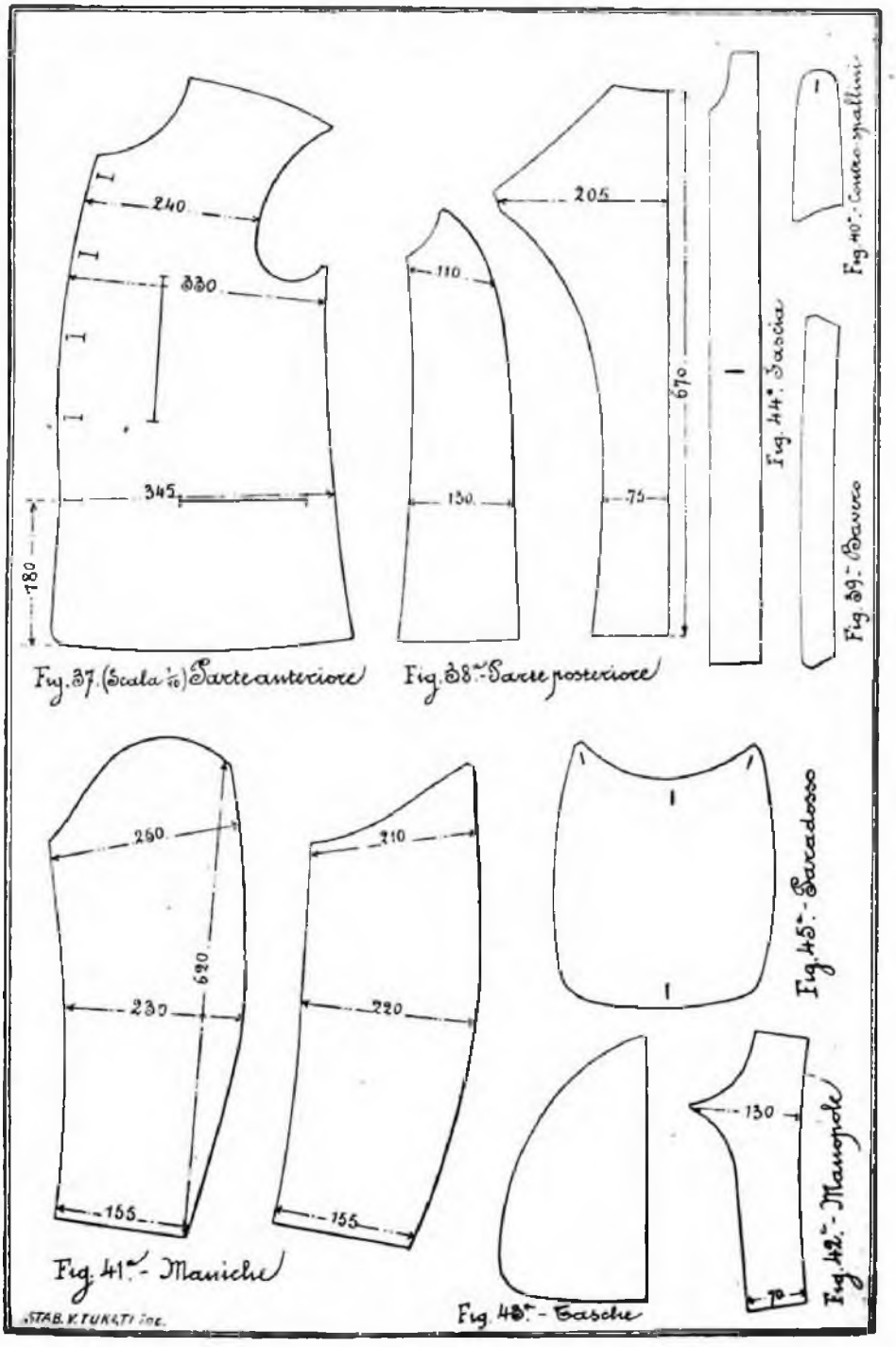


Fig 86 - (Scala 1/10) Giubba di tela

Stab. V. TURATI in C.




240
330
345
180
110
205
130
75
670
Fig. 37. (Scala 1/10) Parte anteriore
Fig. 38.ª Parte posteriore
Fig. 44.ª Fascia
Fig. 40.ª Cuore maltese
Fig. 39.ª Bavero
260
620
230
155
210
220
155
Fig. 41.ª - Maniche
Fig. 45.ª - Sopradosso
130
Fig. 42.ª - Manopole
Fig. 43.ª - Tasche
STAB. V. TURATI Edit.



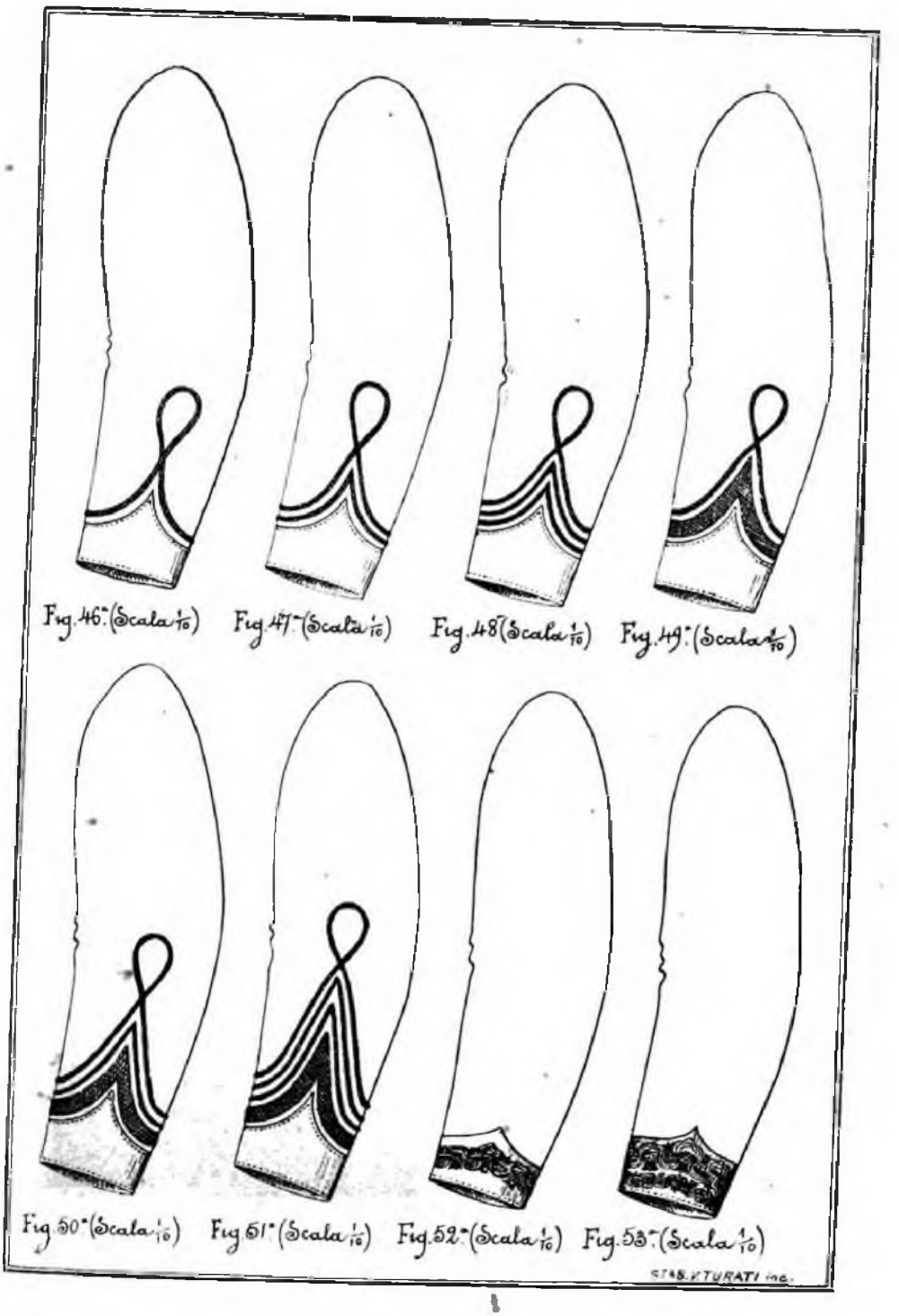


Fig. 46. (Scala 1/10) Fig. 47. (Scala 1/10) Fig. 48 (Scala 1/10) Fig. 49. (Scala 1/10)

Fig. 50. (Scala 1/10) Fig. 51. (Scala 1/10) Fig. 52. (Scala 1/10) Fig. 53. (Scala 1/10)

STAB. F. TURATI Inc.



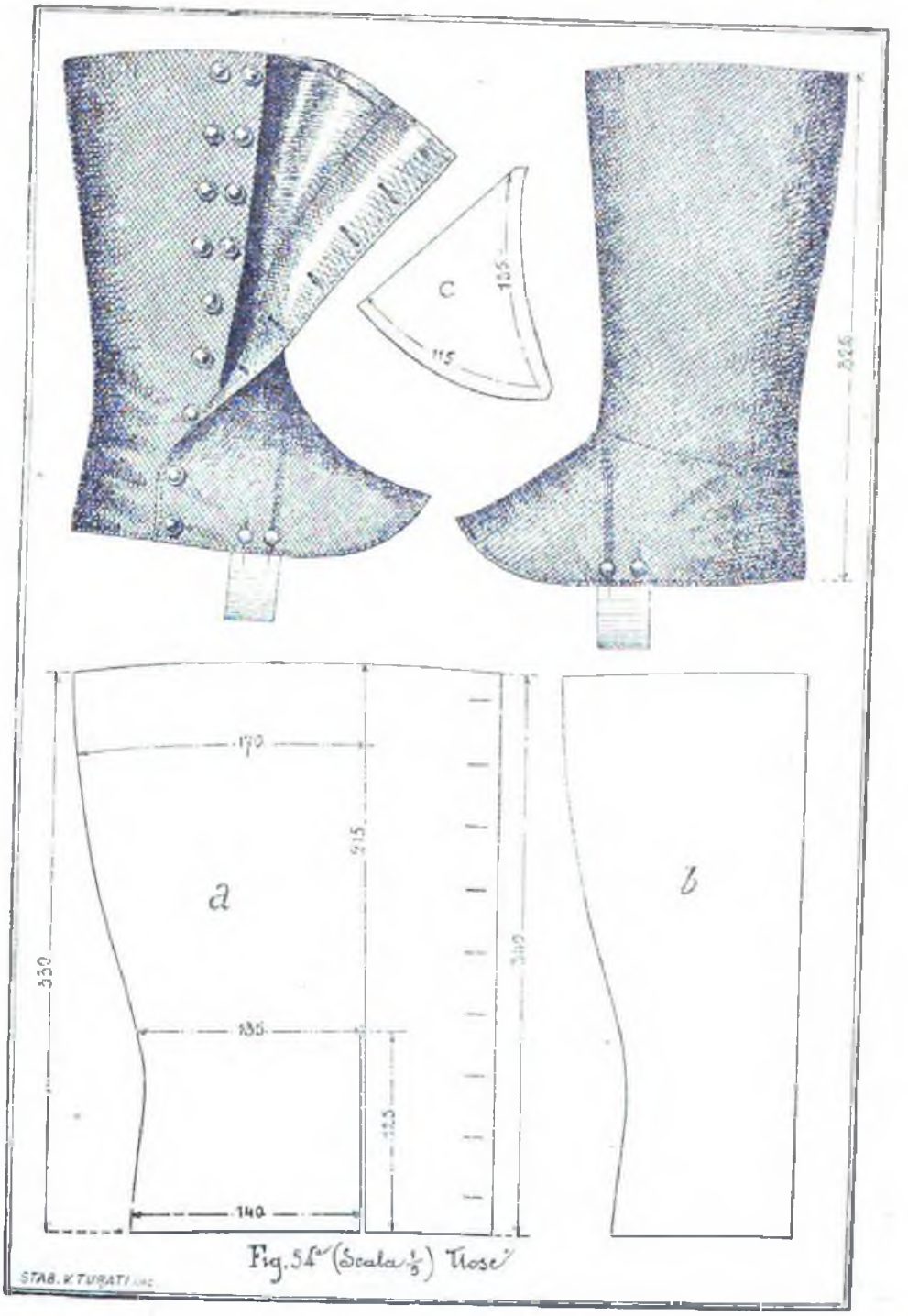
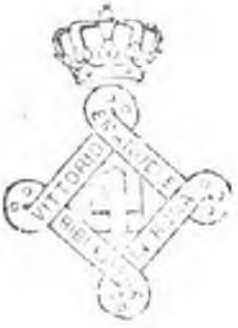


Fig. 54ª (Scala 1/5) Tose'

STAB. V. TURATI



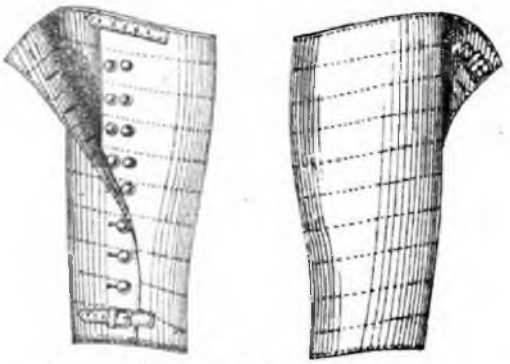


Fig. 55 (Scala 1/10) Gambali



Fig. 56 (Scala 1/10)

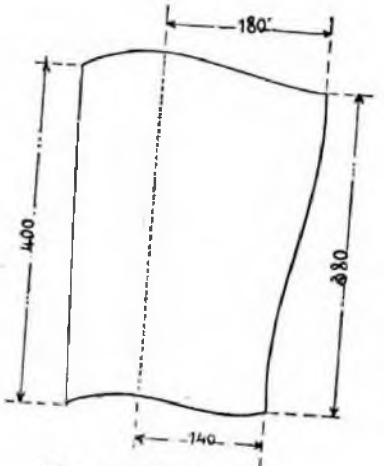
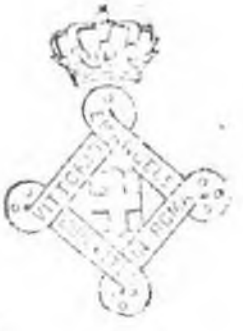


Fig 57 (Scala 1/10)

STAB TURATI INC.



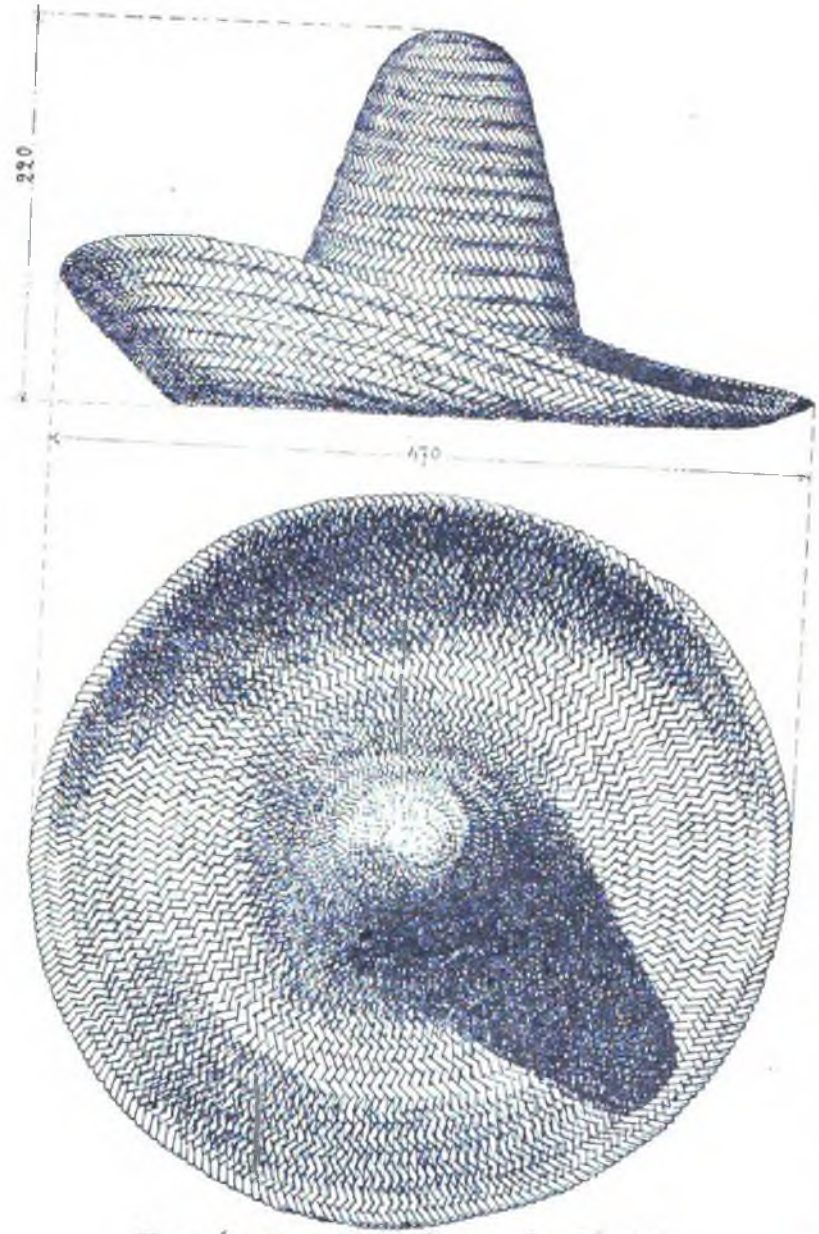


Fig 58 (Scala 1/5) Cappello di palma Beilul


VITTORIO

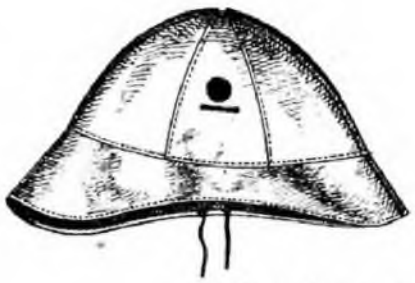




Fig 59ª (Scala 1/10) Copertura di tela impermeabile da elmetti

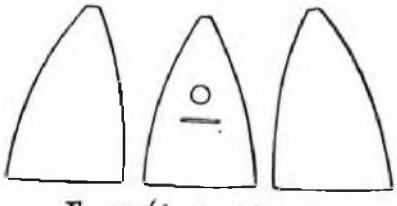


Fig. 60ª (Scala 1/10)



Fig. 61ª (Scala 1/10)

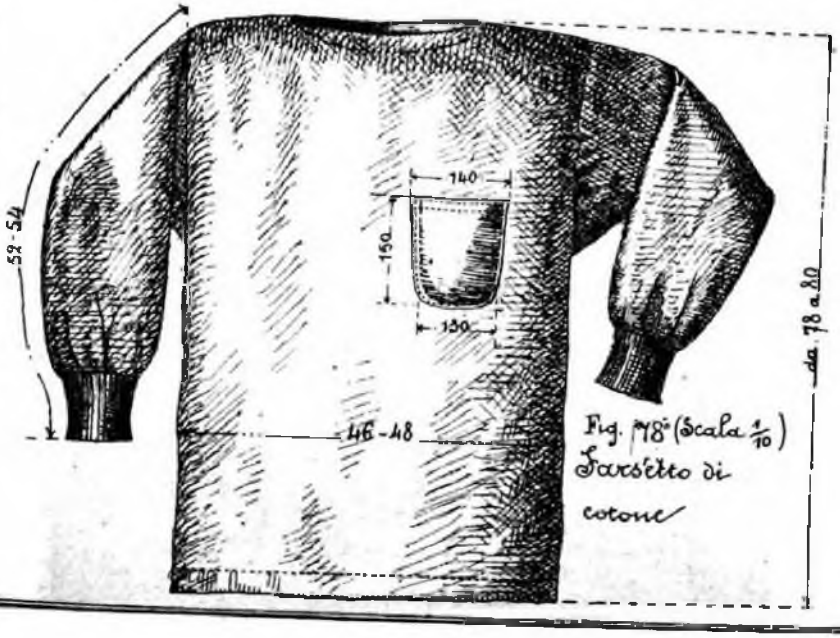


Fig. 78ª (Scala 1/10)
Farsetto di cotone


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA ROMA



Fig 62ª (Scala ⅓) Coreggiuola per arrotolare la mantellina

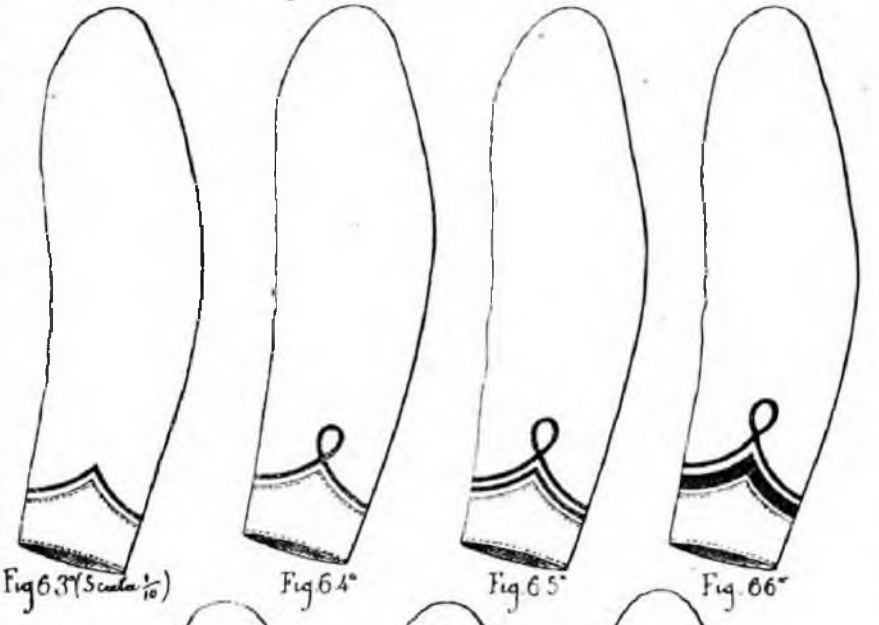


Fig 63ª (Scala 1/10)

Fig 64ª

Fig 65ª

Fig 66ª

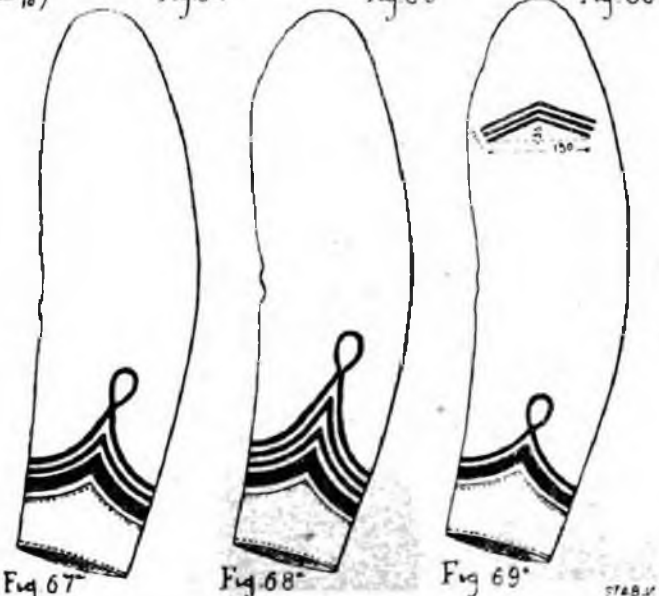


Fig 67ª

Fig 68ª

Fig 69ª

STAB. A. TURATI Milano







Fig. 70ª (Scala 1/5) Elmetto guernito per truppa di fanteria (cacciatori)

STAB. V. TURATI Lins.



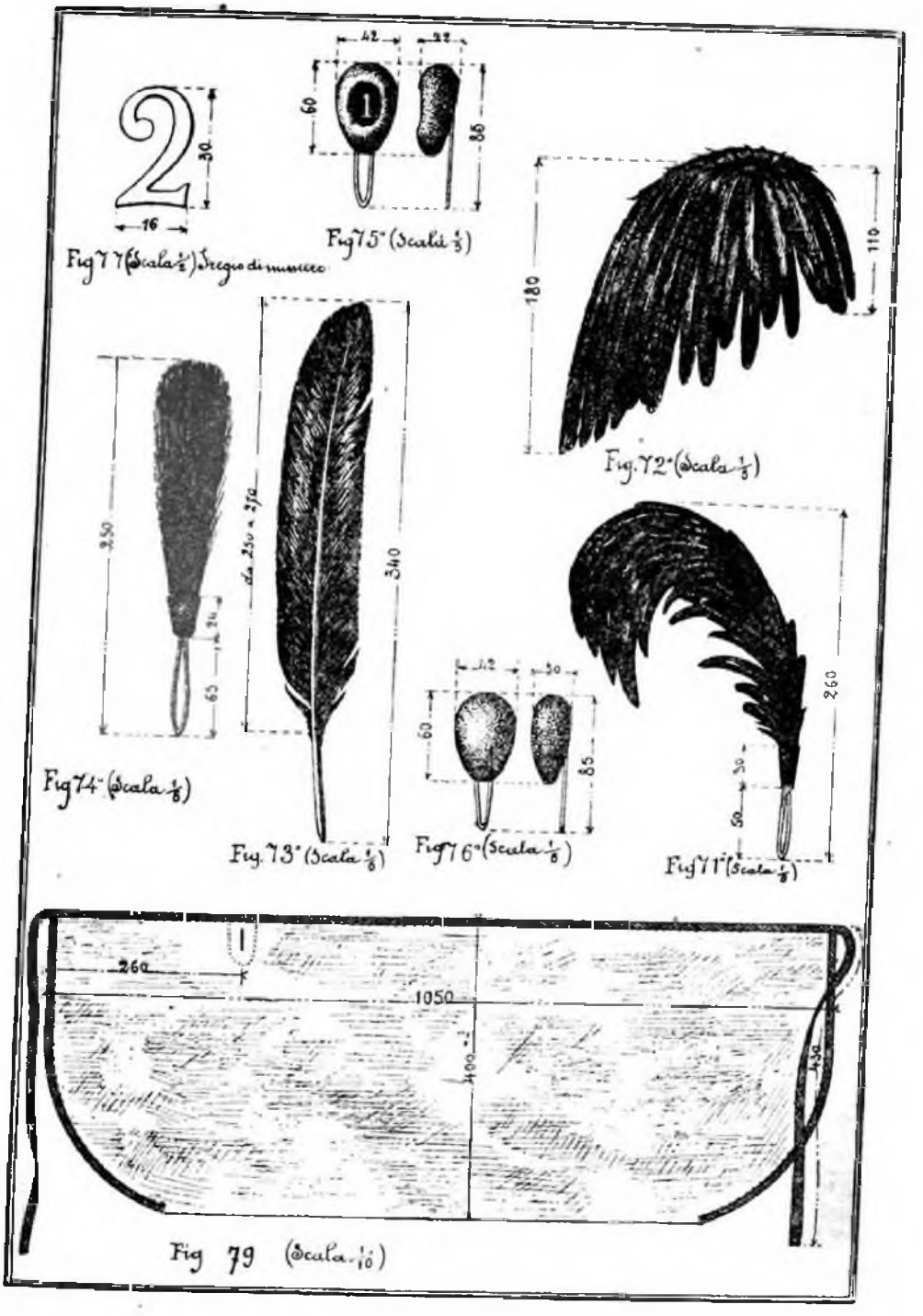


Fig 77 (Scala ½) Disegno di numero

Fig 75ª (Scala ⅓)

Fig. 72ª (Scala ⅛)

Fig 74ª (Scala ⅛)

Fig. 73ª (Scala ⅛)

Fig 76ª (Scala ⅛)

Fig 71ª (Scala ⅛)

Fig 79 (Scala 1/10)





(Scala 1/1)

Fig. 81.



(Scala 1/1)

Fig. 82.

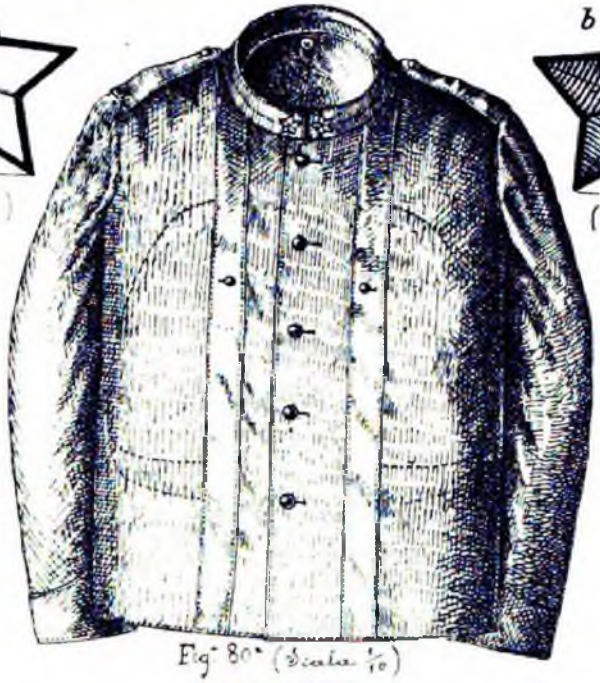


Fig. 80. (Scala 1/10)

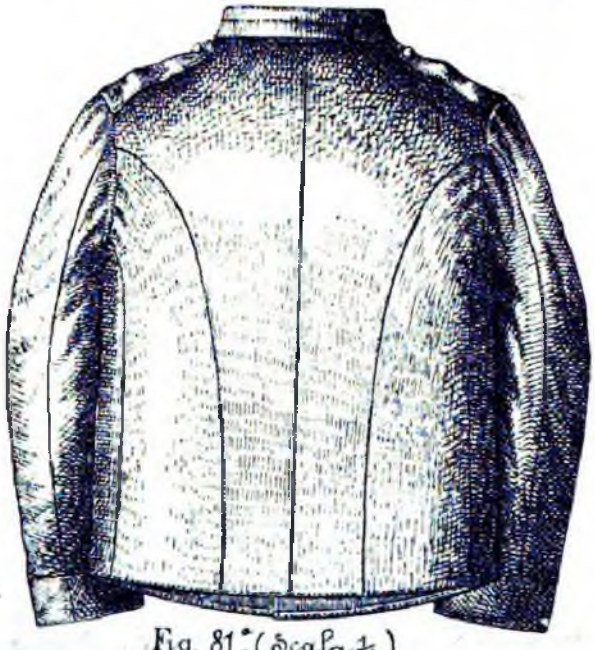
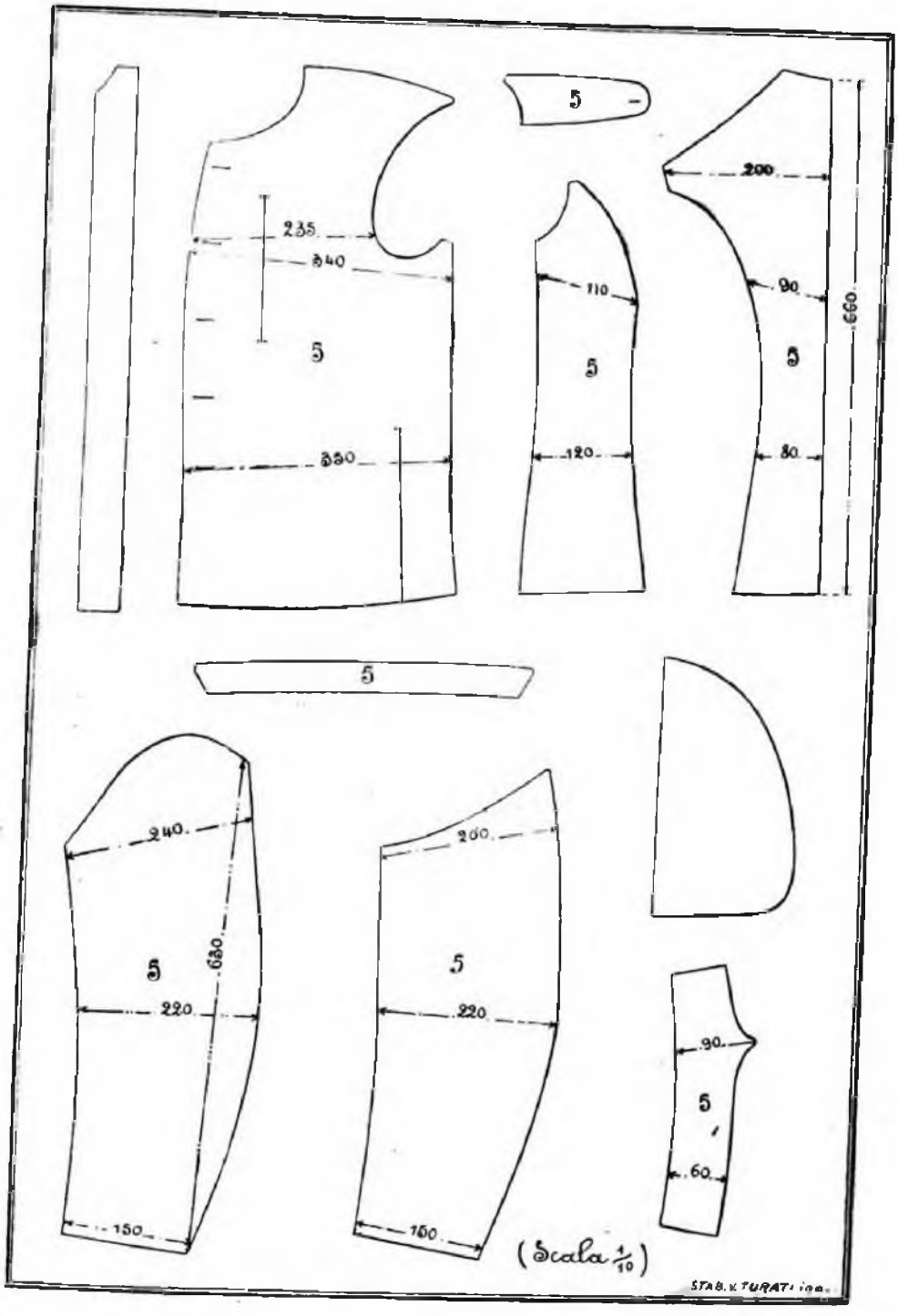


Fig. 81. (Scala 1/10)


VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA ROMA


5
235
340
5
330
5
110
120
5
200
90
80
660
5
240
630
5
220
150
200
5
220
150
90
5
60
(Scala 1/10)



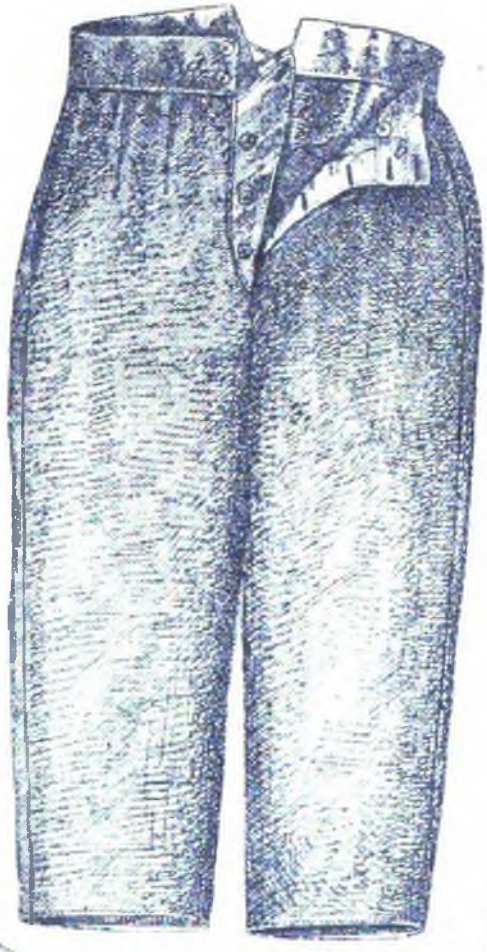


Fig. 83. (Scala 1/10) Pantalone

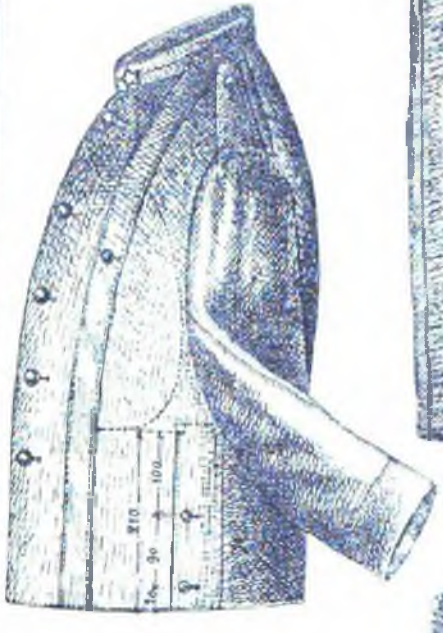


Fig. 82. (Scala 1/10)

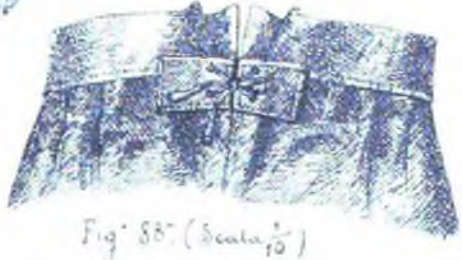
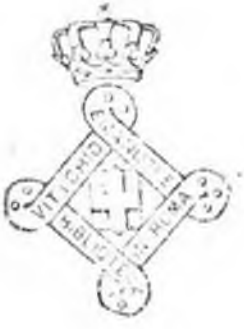


Fig. 84. (Scala 1/10)

STAB. E FUNATI ROMA



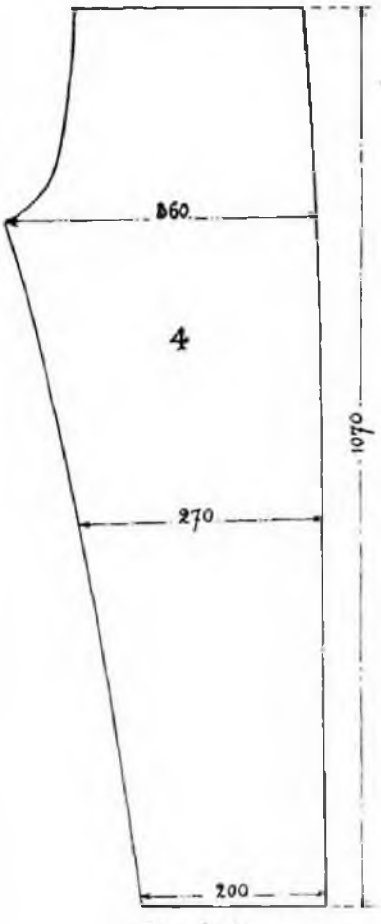


Fig. 84ª

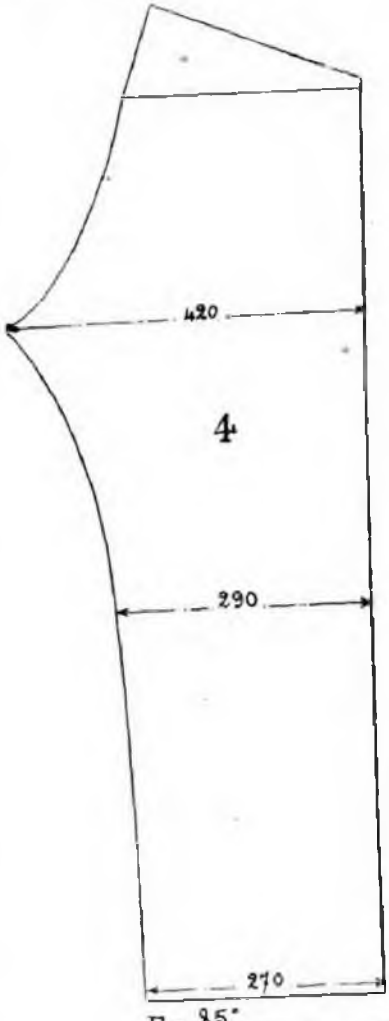


Fig. 85ª

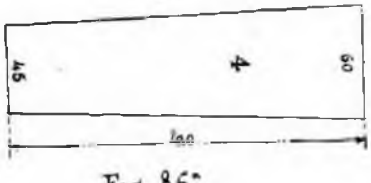


Fig. 86ª

(Scala $\frac{1}{10}$)

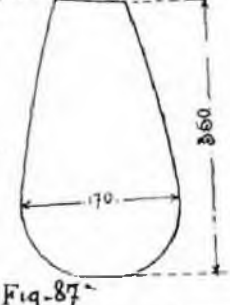


Fig. 87ª







Fig. 89° (Scala 1/10) Saradosso

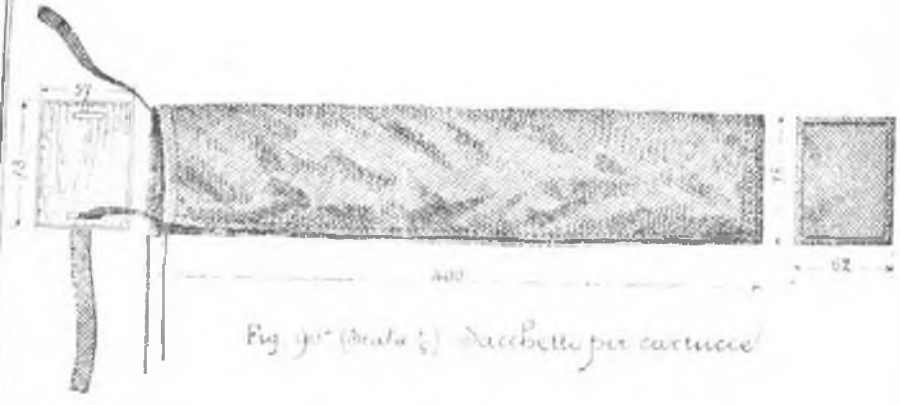


Fig. 90° (Scala 1/5) Sacchetto per cartucce

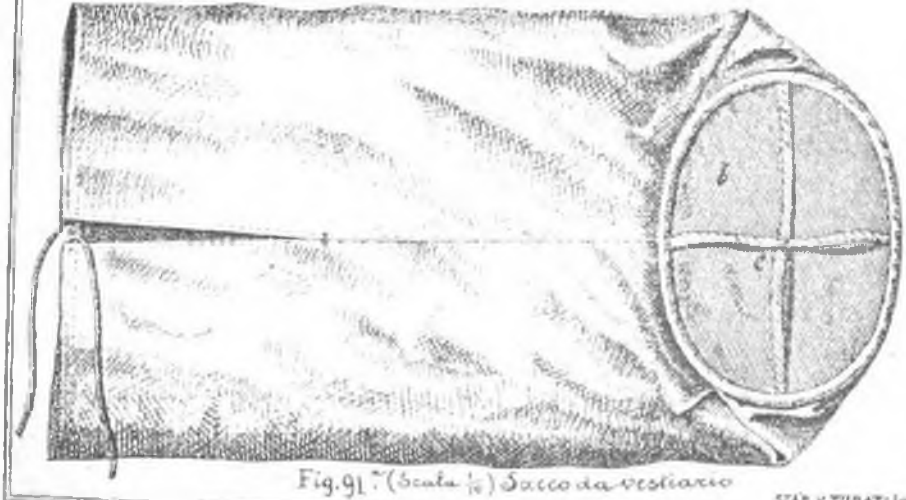


Fig. 91° (Scala 1/10) Sacco da vestiario

STAB. V. TURATI Inc.



DISPENSA 9ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo

GENNAIO 30 — Soprassoldi per alcuni servizi speciali ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa, *pag.* 107.
FEBBRAIO 25. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria ed alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio, *pag.* 108.
» 28. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale, *pag.* 109.
» 28. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare, *pag.* 116.
» 28. — Modificazioni al Regolamento per le licenze, *pag.* 119.
» 28. — Modificazioni alla Istruzione sulle ispezioni, *pag.* 120.

Atto N. **43**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldi per alcuni servizi speciali, ai quali devono attendere gli uomini di truppa dei distaccamenti d'Africa.** — 30 gennaio.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 4 del R. Decreto 27 marzo 1879, che approva il Regolamento sulle indennità eventuali per il regio esercito;

Visto i §§ 116, 347 e 408 della *Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe in Africa*, approvata col Decreto ministeriale 30 giugno 1887, nei quali sono stabiliti i soprassoldi dovuti agli uomini di truppa di quei presidii destinati a servizi speciali;

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5456, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1888-89;

Considerate le condizioni speciali ed eccezionali di servizio in cui si trovano le truppe distaccate in Africa;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Per gli infrascritti servizi speciali, ai quali devono attendere gli individui di truppa dei distaccamenti d'Africa, sono stabiliti i seguenti soprassoldi:

a) agli individui comandati in servizio permanente presso i depositi d'acqua: soprassoldo giornaliero di centesimi 40, a tenore del comma *a*) del § 116 succitato;

b) ai soldati addetti come cuochi alle mense degli ufficiali, agli ospedali ed alle infermerie speciali: soprassoldo giornaliero di lire 1,50.

Art. 2. Agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, che, compiuto un anno di servizio in Africa, fanno domanda di rimanervi, è concesso un soprassoldo giornaliero di centesimi 50.

Art. 3. La decorrenza di questi soprassoldi resta stabilita dal giorno della concessione fattane dal comando superiore in Africa, e saranno conteggiati sul capitolo 38 del bilancio della guerra.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

I soprassoldi indicati all'art. 1 sono pagati prendendo a base le giornate di presenza in servizio, escluse quelle d'infermeria e di punizione alla sala di disciplina di rigore o alla prigione di rigore.

N. 44. — AVANZAMENTO. — **Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio**. — 25 febbraio.

Tenuto conto dello speciale servizio che devono esercitare i sergenti addetti quali istruttori ai reparti d'istruzione permanenti dell'arma di artiglieria, e nello intento specialmente di trattenere, il più possibile, nei reparti stessi sottufficiali che per esperienza hanno acquistato maggiore attitudine ad istruire gli allievi, evitando così l'inconveniente che in oggi si verifica con molta frequenza, che durante i corsi d'istruzione si abbiano a sostituire i sottufficiali istruttori, questo Ministero determina:

1° Il sergente addetto ai mentovati reparti d'istruzione che, già dichiarato promovibile, debba, per suo turno, esser promosso furiere di compagnia o di batteria, sarà, con speciale deliberazione della commissione d'avanzamento, promosso furiere continuando nella sua posizione d'istruttore nei reparti stessi, restando, in tal caso, dispensato dallo esperimento pratico di cui è proposito al § 65 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali;

2° Il furiere, così promosso, continuerà nel servizio d'istruttore nei detti reparti solamente per tutto il corso di istruzione durante il quale sarà avvenuta la sua promozione a quel grado, ed al termine del corso stesso sarà destinato al servizio di furiere di compagnia o di batteria od anche all'impiego di sottufficiale di contabilità a senso del n 6 dell'*Atto* n. 48 del corrente anno;

3° Il numero dei sergenti che nella compagnia od in ciascuna delle due batterie d'istruzione potrà conseguire la promozione a furiere con le norme speciali sancite dal presente *Atto*, dovrà essere limitato in modo, che in ognuno degli oradetti reparti non ve ne siano mai più della metà del numero complessivo dei sottufficiali assegnati in organico ai reparti medesimi, esclusi beninteso il sottufficiale istruttore e gli allievi istruttori di scherma.

Da ultimo il Ministero crede utile avvertire, che nella scelta dei sergenti da destinarsi ai reparti d'istruzione di cui trattasi i comandanti di corpo debbono dare la preferenza, a parità di tutti gli altri requisiti, a quelli di minore anzianità, affinchè possano così rimanere per maggior tempo in detti reparti.

Le disposizioni contenute nei nn. 1 e 3 del presente *Atto* saranno anche applicate ai sergenti appartenenti alla compagnia specialisti del 3° reggimento genio, i quali potranno così continuare nel servizio di sergente anche col grado di furiere e ciò allo scopo di evitare possibili sostituzioni nei quadri sottufficiali di detta compagnia cui è affidato un servizio tutt'affatto speciale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **45**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale.** — 28 febbraio.

Sire,

L'esperienza di questi ultimi anni, da che furono istituiti i direttori territoriali di sanità, ha dimostrata la necessità di rendere più precise le attribuzioni loro conferite dal Regolamento pel servizio territoriale, approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, e di aggiungerne alcune altre, affinchè essi possano esercitare il loro uffizio di alta direzione e di sorveglianza sul servizio sanitario del corpo d'armata. Si os-

serva infatti che oltre al servizio ordinario degli ospedali, delle infermerie e dei vari corpi di truppa, ai quali è assegnato dall'organico un proprio personale sanitario, ve ne sono altri non meno importanti. Di questi, alcuni ricorrono periodicamente, come quello presso i consigli di leva, presso le commissioni delle rassegne speciali e di rimando, presso le direzioni di sanità delle grandi manovre, ecc., ed altri sono eventuali, come per epidemie, per visite a personale dipendente da altri Ministeri, ecc. Per soddisfare a tutti questi servizi straordinari, pei quali non è assegnato un proprio personale medico, è necessità comandarvi gli ufficiali medici addetti ai corpi ed agli stabilimenti militari, come è necessario altresì nell'interesse dell'istruzione dei predetti ufficiali, che essi si alternino periodicamente nel prestare la loro opera fra i corpi e gli ospedali. Affinchè a questi molteplici bisogni si possa debitamente e in tempo provvedere, e perchè sia equamente ripartito il lavoro tra gli ufficiali medici del corpo d'armata, si riconosce necessario che la dislocazione temporanea di questi ufficiali sia affidata, sotto l'ordine del comandante del corpo d'armata, al direttore di sanità.

Per raggiungere questi intenti il riferente crede opportuno che l'art. 49 del Regolamento per il servizio territoriale sia sostituito con un altro. Ha pertanto l'alto onore di rassegnare a Vostra Maestà l'unito schema di Decreto, nel quale sono concretate le modificazioni ed aggiunte che occorrerebbe introdurre, e qualora queste siano per incontrare la Sovrana approvazione, La prego a volersi degnare di apporre allo schema stesso l'augusta Sua firma.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto delli 8 luglio 1883, che approva il Regolamento per il servizio territoriale;

Visto l'altro Nostro Decreto delli 28 maggio 1885, portante modificazioni ed aggiunte al Regolamento suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse *modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale* firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO. - E. BERTOLÈ-VIALE.

Modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale.

All'attuale art. 49 del Regolamento pel servizio territoriale è sostituito il seguente:

Art. 49.

Dei direttori di sanità.

§ 267. I direttori di sanità hanno ufficio di direzione tecnica e d'alta vigilanza per tutto quanto concerne il servizio sanitario del rispettivo corpo d'armata.

§ 268. In questa loro funzione, come pure personalmente, essi dipendono dal comandante del corpo d'armata, ed a questo direttamente rivolgono le loro proposte per quanto riflette l'indirizzo da darsi al servizio sanitario nel corpo d'armata.

§ 269. Per materia puramente scientifica o tecnica hanno diretta corrispondenza con l'ispettorato di sanità militare.

§ 270. Dai comandanti delle divisioni militari del corpo d'armata i direttori di sanità dipendono, e con essi sono in corrispondenza d'ufficio per tutto quanto concerne il personale e il servizio sanitario della divisione, ed essenzialmente per quanto ha tratto ai preparativi di mobilitazione con attribuzioni analoghe a quelle dei comandanti superiori dei distretti rispetto ai distretti dipendenti.

§ 271. La loro vigilanza deve essere esercitata in guisa da poter rispondere al comandante del corpo d'armata che il servizio sanitario procede in conformità delle prescrizioni regolamentari, dei precetti della scienza e delle norme direttive da essi stessi o da superiori autorità emanate.

Perciò essi procedono annualmente alla ispezione tecnica degli ospedali principali e dei succursali, delle infermerie di presidio, di quelle speciali e delle infermerie di corpo.

In tale occasione i comandanti di corpo ordinano che siano ai direttori stessi presentati i materiali sanitari di mobilitazione, affinchè essi possano esaminarne lo stato di conserva-

zione, specialmente quello degli strumenti chirurgici, dei medicinali e dei preparati antisettici.

I direttori di sanità hanno altresì l'incarico di procedere alle ispezioni amministrative degli ospedali militari e delle infermerie di presidio e di quelle speciali, quando dal Ministero vengano ordinate, attenendosi in massima alle norme della istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al regolamento di disciplina).

§ 272. Pur lasciando ai direttori d'ospedale principale quella libertà d'azione e d'iniziativa che loro compete in qualità di capi servizio, i direttori di sanità, quando lo crederanno opportuno, faranno visite agli ospedali ed infermerie di corpo situate nella città sede di corpo d'armata e due volte all'anno agli ospedali ed infermerie di presidio e di corpo esistenti nel territorio del corpo d'armata

Prima però di procedere ad una qualsiasi ispezione o visita ad infermerie di presidio o di corpo ne danno avviso al comandante del corpo da cui essa infermeria dipende.

§ 273. Vegliano sul modo con cui sono trattati i militari infermi negli ospedali civili, valendosi dei rapporti e delle informazioni che potranno ricevere dai direttori degli ospedali militari principali, giusta il prescritto dal § 600 del regolamento sul servizio sanitario militare, e quando, per gravi motivi, lo credessero necessario, possono recarsi in persona negli ospedali civili, dopo presi gli opportuni concerti coi direttori di essi

§ 274. Quando, per la esecuzione delle ispezioni e visite di cui nei paragrafi precedenti, occorra ai direttori di sanità di allontanarsi dalla rispettiva sede, devono ottenere l'assenso del comandante di corpo d'armata e darne avviso ai comandanti di divisione.

§ 275. Delle visite di cui al § 272 i direttori di sanità fanno relazione da trasmettersi pel tramite del comando di corpo d'armata al Ministero (segretariato generale) come già è prescritto per le ispezioni.

§ 276 Spetta ad essi il vigilare che il servizio sanitario sia debitamente assicurato in tutte le sue parti e non soffra per eventuali mancanze di personale che in taluno degli ospedali, delle infermerie e dei corpi potessero accadere per licenze ordinarie o straordinarie e per infermità di qualche durata dell'ufficiale medico assegnatovi organicamente, o per cause di servizio, come in occasione di campi d'istruzione e di grandi manovre, o di bisogni eventuali, come epidemie, ecc.

È altresì loro dovere il proporre alla superiore autorità gli ufficiali medici che devono prestar servizio presso i consigli di leva del rispettivo corpo d'armata.

§ 277. Devono anche provvedere a che gli ufficiali medici addetti ai corpi facciano, compatibilmente col servizio reggimentale, il loro turno di servizio all'ospedale, perchè tutti vi prendano la necessaria pratica.

Affinchè poi i vari servizi, ai quali, oltre a quello del proprio corpo, devono attendere gli ufficiali medici, non siano ad essi d'impedimento a godere delle ordinarie licenze, nessuno ufficiale medico può essere inviato in licenza ordinaria senza l'assenso del direttore di sanità, il quale, nel darlo, provoca le relative disposizioni perchè non resti turbato il servizio che l'ufficiale stesso prestava.

§ 278. Per ottemperare al prescritto dei precedenti §§ 276 e 277 i direttori di sanità devono provocare dal rispettivo comandante di corpo d'armata le necessarie traslocazioni temporanee degli ufficiali medici, e perciò essi tengono un elenco di tutti gli ufficiali medici del rispettivo corpo d'armata, nel quale elenco sono sempre tenuti al corrente i movimenti di questi.

In casi urgenti o imprevediuti, nella divisione che non ha la stessa sede del comando di corpo d'armata, spetta al comando della divisione di provvedere al servizio che fosse in sofferenza, sentite le proposte del direttore dell'ospedale militare principale, il quale però ne dà pronto avviso al direttore di sanità.

§ 279. Allorquando gli ufficiali medici in effettività di servizio non fossero in numero sufficiente pei bisogni del corpo d'armata, il direttore di sanità, in tempo opportuno, fa al Ministero, pel tramite del comando del corpo d'armata, quelle proposte che crede necessarie pel temporaneo richiamo in servizio di ufficiali medici in congedo, uniformandosi alle disposizioni della legge 25 gennaio 1888 (*Atto* N. 20) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali suddetti.

In circostanze straordinarie, quando cioè fosse urgente di provvedere ad un qualunque servizio e mancasse il tempo di provocare dal Ministero le opportune disposizioni, i direttori di sanità devono proporre la temporanea chiamata in servizio degli ufficiali medici in congedo ai comandanti di corpo d'armata, i quali hanno facoltà di farlo, salvo però a renderne sollecitamente informato il Ministero per le ulteriori disposizioni.

§ 280. I direttori di sanità tengono quindi un elenco degli ufficiali medici in congedo delle varie categorie dimoranti nel territorio del corpo d'armata.

Tale elenco sarà mantenuto a giorno con la scorta del bollettino delle nomine, e corredato di opportune indicazioni, dalle quali risultino le condizioni speciali di attitudine per la loro utilizzazione nelle diverse parti del servizio sanitario in caso di mobilitazione, a senso della precitata legge.

§ 281. Tengono pure un registro nominativo di tutti i soldati medici e farmacisti appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato nel territorio del corpo d'armata, richiedendone i dati necessari ai comandi dei distretti stanziati nel territorio medesimo.

§ 282. Rispetto al personale di truppa hanno le attribuzioni di comandanti di brigata. Essi ne fissano il riparto fra gli ospedali dipendenti in modo equo e corrispondente ai bisogni del servizio. E in loro facoltà di destinare anche qualche infermiere alle infermerie presidiarie, quando riconoscano inadatto al servizio il personale, che può assegnarvi il corpo presso cui sono istituite.

§ 283. I direttori di sanità devono portare una cura speciale sul modo come procedono le operazioni di vaccinazione e s'interessano, per quanto sta in loro, perchè tali operazioni non siano ritardate all'arrivo delle reclute sotto le armi.

Per tale servizio e per tutto quanto si riferisce a materia scientifica e statistica i direttori di sanità possono tenersi in diretta corrispondenza coi medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi, servendosi del seguente indirizzo:

Al signor comandante il reggimento . . . (servizio sanitario).

Per parte poi dei medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi sarà provveduto dall'ufficio di maggiorità, secondo l'ordine del relativo comandante di corpo, alla registrazione a protocollo ed all'invio di questa corrispondenza.

§ 284. Oltre al dare pareri consultivi su questioni tecniche sanitarie quando richiesti dal comandante di corpo d'armata, o di divisione, devono di propria iniziativa, specialmente in caso di minaccia di epidemia, proporre tutte le misure igieniche necessarie nel territorio delle due divisioni; fanno pure, sia al comandante del corpo d'armata, sia ai comandanti delle divisioni, secondo i casi, tutte le proposte che stimano opportune per il miglioramento del servizio sanitario, tanto presso gli stabilimenti, quanto presso le truppe.

§ 285. In occasione di grandi manovre nel territorio del corpo d'armata spetta ai direttori di sanità, secondo le istruzioni che ricevono dal comandante di corpo d'armata, di provvedere per il servizio sanitario territoriale, impiantare a tal uopo ospedali e infermerie provvisorie e curare lo sgombro dei malati da un ospedale ad un altro.

Si tengono perciò a giorno dei mezzi di ogni specie, attinenti al servizio sanitario, offerti dal territorio del corpo d'armata in rapporto alle rispettive condizioni topografico-militari.

§ 286. Nelle brevi assenze per ragioni di servizio il direttore di sanità non sospende le sue funzioni.

Allorchè si assenta per più di 7 giorni viene sostituito nelle sue funzioni dal direttore dell'ospedale militare principale della divisione dove ha sede il comando del corpo d'armata, o dell'ufficiale medico che ne fa le veci, il quale, però, limita la sua azione alla semplice trasmissione delle carte d'ufficio.

§ 287. Del proprio allontanamento dalla sua sede ordinaria il direttore di sanità deve informare i comandanti di divisione ed i direttori di ospedali interessati, ed analoga notizia deve dare al ritorno.

Nelle *Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali medici*, al comma distinto colla lettera *D* è sostituito il seguente:

D) Alle direzioni territoriali di sanità militare: da tutti i comandi, corpi, direzioni ed uffici per gli ufficiali medici e per gl'impiegati del personale farmaceutico militare del rispettivo corpo d'armata.

Non più tardi del 15 d'ogni mese i direttori territoriali di sanità li trasmettono all'ispettorato di sanità militare.

Roma, addì 28 febbraio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **46**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare**. — 28 febbraio.

SIRE,

Con Decreto in data d'oggi, la Maestà Vostra ha approvato le modificazioni riguardanti le attribuzioni dei direttori di sanità nel Regolamento pel servizio territoriale. Per coordinare alle nuove prescrizioni quelle che vi si riferiscono nel Regolamento del servizio sanitario militare, si sono rese necessarie in quest'ultimo alcune varianti. Queste sono state concretate nel qui unito schema di Decreto che ho l'alto onore di presentare all'Augusta firma della Maestà Vostra.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 3 aprile 1887, che approva il Regolamento del servizio sanitario militare;

Visto l'altro Nostro Decreto, in data d'oggi, che approva le modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse *modificazioni al Regolamento del servizio sanitario militare*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Modificazioni al Regolamento sul servizio sanitario militare.

Agli attuali §§ 11, 14, 15, 553, 574 e 600 della Parte I^a^, § 14 della Parte II^a^, e §§ 25 e 29 dell'Allegato N. 1 (Norme per la statistica sanitaria), e § 2 del Modello N. 2 (Statistica sanitaria, N. 464 del Catalogo), sono sostituiti i seguenti:

Parte I^a^, § 14. Il direttore dell'ospedale militare principale è in obbligo di:

a) rappresentare al comandante della divisione quanto può giovare allo stato sanitario delle truppe;

b) dare le opportune direzioni scientifiche e tecniche agli ufficiali medici dei corpi, com'è prescritto dall'articolo 69 del Regolamento di disciplina;

c) visitare gli ospedali succursali dipendenti;

d) visitare gli stabilimenti balneari militari, per accertarne il regolare andamento ogni volta che gli venga ordinato dal comandante della divisione;

e) compilare una ragionata relazione sanitaria annuale, in cui sia messo in evidenza il predominio e l'andamento delle malattie nel corso dell'anno.

Questa relazione è trasmessa per via gerarchica al Ministero della guerra nel mese di marzo di ogni anno.

§ 14. Gli ufficiali inferiori medici e gli ufficiali contabili sono dal direttore di ospedale militare principale ripartiti fra questo ed i succursali, a norma del § 210 e del primo capoverso del § 212 del Regolamento di disciplina militare.

I farmacisti militari e gli scrivani locali non possono essere traslocati se non per disposizione del Ministero, e perciò quando avvenga che il numero di essi diventi insufficiente al disimpegno del relativo servizio, il direttore fa le relative proposte al direttore di sanità affinchè vi sia provveduto.

§ 15. Gli ufficiali medici di reggimento prestano servizio agli ospedali militari, meno uno per reggimento, il quale, di regola, per turno semestrale, attende al servizio sanitario del proprio corpo.

Il comandante del corpo d'armata, dietro proposta del direttore di sanità, destina gli ufficiali medici di ogni reggimento che devono prestar servizio agli ospedali militari.

In casi urgenti tale facoltà, nella divisione che non ha la stessa sede del corpo d'armata, è devoluta al comandante la divisione, sentita la proposta del direttore d'ospedale.

§ 553. I locali per l'infermeria sono stabiliti dal comandante della divisione militare sulle proposte del direttore di sanità. Devono essere scelti tra i più sani, bene esposti, aereati, adatti all'uso e possibilmente isolati od isolabili, e sempre con latrine esclusive.

Vi si devono osservare, in quanto attuabili, le norme tutte di igiene prescritte per gli ospedali militari.

Sempre vi deve essere annessa in opportune igieniche condizioni una camera mortuaria o di deposito di cadaveri, dotata all'uopo di economica tavola di dissezione.

§ 574. Il comandante del distretto o corpo presso il quale è istituita, ha la direzione disciplinare ed amministrativa dell'infermeria; il direttore di sanità ne ha la vigilanza in quanto all'andamento tecnico.

§ 600. Gli ufficiali medici dei corpi del presidio sono in obbligo di esercitare una particolare vigilanza sui militari infermi in tali ospedali, qualunque sia il corpo cui questi appartengono, e di ogni inconveniente di qualche gravità rilevato, se riguarda la disciplina, riferiscono al comandante del presidio, e se riguarda il servizio tecnico, informano il direttore dell'ospedale militare principale. Devono però astenersi dal fare osservazioni e dall'emettere consigli di carattere ordinativo verso i curanti e le direzioni degli ospedali civili.

Il direttore dell'ospedale militare principale, appena ricevute tali informazioni, deve sollecitamente farne rapporto al direttore di sanità.

Parte II^{a}, § 14. La direzione dell'infermeria spetta all'ufficiale medico che regge il servizio sanitario del corpo.

Il direttore dell'infermeria si attiene, per la parte amministrativa e disciplinare, agli ordini del proprio comandante di corpo e per la parte puramente tecnica e scientifica alle istruzioni del direttore di sanità.

Allegato N. 1 (*Norme* per la statistica sanitaria).

§ 25. La relazione deve comprendere:

1° Considerazioni igieniche:

a) sull'ospedale principale;

b) sugli ospedali succursali;

c) sui depositi di convalescenza;

d) sugli stabilimenti balneo-termali, idropinici e marini.

2° Considerazioni mediche:

e) sulle malattie curate e su quelle che per numero o gravità sembrassero meritare speciale menzione, aggiungendovi un compendio delle storie cliniche più importanti;

f) sulle principali cause di morte nella truppa, specie in quei corpi o presidii nei quali la mortalità fosse stata maggiore della media della divisione.

3° Brevi cenni sull'uso:

g) di nuovi agenti terapeutici;

h) di nuovi metodi curativi o processi chirurgici.

4° Due specchi, conformi agli annessi modelli A e B, colle informazioni da ognuno di essi richieste.

§ 29. I direttori di sanità di corpo d'armata debbono per loro parte compilare una relazione sulle malattie e sulle co-

stituzioni mediche occorse nei presidii dell'intiero perimetro del corpo d'armata per modo da potere poi col tempo dedurne gli elementi d'una topografia medico-militare.

Tale relazione deve comprendere ancora:

1° Dei cenni igienico-sanitarii:

a) sulle truppe che durante l'anno formarono i presidii delle rispettive divisioni;

b) sugli alloggiamenti;

c) sui servizi speciali che hanno influito sullo stato sanitario delle truppe;

d) sui campi d'istruzione.

2° Considerazioni igieniche:

e) sulle infermerie di presidio e speciali;

f) sulle infermerie dei corpi;

g) sugli ospedali civili che hanno accolto in cura ammalati di truppa.

Modello N. 2 (Statistica sanitaria).

N. 464 del Catalogo — Avvertenze.

§ 2. Una copia serve al comandante di corpo o di distaccamento alla compilazione del modello 3; l'altra copia è trasmessa al direttore dell'ospedale principale, il quale dopo di aver prese le notizie che servono per la compilazione dello specchio A che va annesso alla relazione sanitaria annuale, la trasmette al direttore di sanità.

Roma, addì 28 febbraio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 47. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al Regolamento per le licenze nell'esercito (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare)**. — 28 febbraio.

In conformità del § 277 del R. Decreto in data 28 febbraio 1889, portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale, al N. 16 del Regolamento per le licenze nell'esercito (Allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare) è sostituito il seguente:

16. « Dal 15 al 20 di ogni mese, i capi di corpo o di ser-« vizio dipendenti trasmettono, per la via gerarchica, al coman-« dante della divisione l'elenco degli ufficiali ammessi a fruire « di licenza ordinaria nel mese successivo.

« I capi di corpo però, prima di comprendere in detto elenco « ufficiali medici dipendenti, debbono prendere gli oppor- « tuni concerti col direttore di sanità ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **48**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla Istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina)**. — 28 febbraio.

In conformità al prescritto dal § 271 del R. Decreto in data 28 febbraio 1889, con cui si approvano le modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale, al N. 1, § 10 della Istruzione sulle ispezioni (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina) si sostituisce il seguente:

« Delle ispezioni tecniche agli ospedali militari, principali e « succursali, ed alle infermerie di presidio, di corpo e speciali, « esistenti nella circoscrizione militare del corpo d'armata cui « appartengono, sono incaricati i colonnelli medici direttori di « sanità di corpo d'armata ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 10ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo

FEBBRAIO 24. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa, *pag.* 121.
MARZO 1-10. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali, *pag.* 123.
» 12. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti, *pag.* 123.
» 12. — Errata-corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888) ed al suo estratto (edizione 1883), *pag.* 124.
» 12. — Capitalizzazione dei premi di rafferma, *pag.* 125.
» 14. — Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna, *pag.* 125.
» 14. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 127.

AUG N. 29. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce una indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa.** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto la legge 19 giugno 1888 N. 5456, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89;

Visto l'art. 3 del R. Decreto 13 giugno 1886, che stabilisce gli assegni speciali per le truppe in Africa;

Visto il R. Decreto 11 ottobre 1888, col quale venne costituita a Massaua una direzione territoriale del genio;

Visto il R. Decreto 20 luglio 1887, col quale venne assegnata l'indennità speciale di annue lire seicento all'ufficiale superiore direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa;

Considerata l'identità di posizione dei direttori dei servizi di artiglieria e del genio nei presidi d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale superiore direttore dei servizi del genio presso il comando superiore delle truppe in Africa è assegnata una indennità speciale di annue lire seicento a decorrere dal 1° gennaio 1889.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

Le tavole verranno spedite con la prossima dispensa.

N. **50**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali**. — (**Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare**). — *10 marzo*.

Al § 4 dell'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali, (allegato N. 9 del regolamento di disciplina militare) è aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine « di mesi sei dalla data del certificato del regio assentimento, « questo si intenderà privo di effetto. E pertanto l'ufficiale, « per contrarre matrimonio, dovrà rinnovarne la domanda, « osservandosi per esso le norme stabilite ai precedenti §§ 1, « 2 e 3 »

All'attuale § 5 è sostituito il seguente:

« § 5. L'ufficiale, che abbia ottenuto il regio assentimento « per un matrimonio che poi non abbia avuto luogo e rela- « tivamente al quale siano state in conseguenza annullate le « garanzie prestate e già ritenute valide dal tribunale supremo « di guerra e marina, deve immediatamente darne avviso, per « via gerarchica, al Ministero della guerra e restituire in pari « tempo la copia del R. assentimento.

« Qualora invece, dopo svincolata la rendita costituita, l'uf- « ficiale addivenisse in seguito alla celebrazione di quel ma- « trimonio senza aver prima proceduto ad una nuova costi- « tuzione di rendita ed aver ottenuto altra autorizzazione dal « tribunale supremo, esso incorrerà nelle sanzioni penali del- « l'articolo 8 della legge 31 luglio 1871, poichè ciò equivar- « rebbe a contrarre matrimonio senza aver ottenuto il regio « assentimento ».

È abolito l'*Atto* N. 111 del 12 giugno 1888.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **51**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti**. — 11 marzo.

Affinchè da tutti i distretti e corpi si seguano procedimenti uniformi per l'amministrazione dei militari comandati nei forti per la custodia o per altri consimili servizi isolati, il Ministero determina che siano all'uopo osservate le seguenti norme:

In servizio nei forti aventi un proprio comandante.

1. Il personale di ciascun forte costituirà, per gli effetti amministrativi e contabili, un plotone distaccato, qualunque sia il numero degli uomini di cui si compone.

Ogni distaccamento sarà quindi amministrato dal comandante del forte e renderà i conti al distretto militare territoriale secondo le disposizioni degli art. 300 e 301 del regolamento d'amministrazione.

2. Per la sistemazione trimestrale delle masse individuali degli uomini di truppa, i distretti o corpi cui sono effettivi faranno pervenire ai comandanti dei forti uno stralcio dei singoli conti com'è prescritto dal § 1115 del predetto regolamento per gli aggregati ad altri corpi.

Riscontrate le partite inscritte sui *libretti personali*, e riconosciute e regolate, ove occorra, le differenze, i comandanti dei forti stabiliscono sui libretti la rimanenza credito o debito, apponendovi la propria firma, e rinviano gli stralci dei conti colla dichiarazione di concordanza delle scritture.

In servizio nei forti non aventi un proprio comandante.

3. Per gli uomini destinati al servizio di forti che non abbiano un proprio comandante, sempre che non sieno costituiti in plotone, il comandante del corpo d'armata determinerà volta per volta, su proposta del distretto, da quale corpo (distretto, reggimento, distaccamento, ufficio o stabilimento militare) si debbano amministrare gli individui come *militari in servizio isolato* secondo i procedimenti indicati nei numeri successivi.

4. Gli assegni dovuti agli uomini in servizio isolato sono pagati direttamente dalla cassa del corpo da cui sono amministrati, giustificando il pagamento con apposita dichiarazione sottoscritta dal relatore o da chi ne fa le veci e, per i pagamenti fatti per vaglia postale, colle ricevute degli uffici di posta.

Gli uomini dovranno quindi essere tenuti in forza solo dalla compagnia cui sono effettivi, che li dimostrerà, nelle situazioni, fra i « comandati altrove. »

5. Occorrendo rifornire gli individui di oggetti di corredo, il corpo provvederà mercè prelevamenti dai propri magazzini o da quelli di altri corpi, registrando contemporaneamente gli oggetti distribuiti sui libretti degli interessati, oppure — se trattasi di individui residenti in luoghi lontani — trasmettendo loro, insieme colle robe, una nota contenente i dati da registrarsi, coll'ordine di farne essi stessi la trascrizione.

Per le riparazioni al vestiario sarà provveduto nel modo che si stimerà più conveniente.

La quota vestiario da accreditarsi agli uomini sarà registrata

sui libretti personali solo al termine del trimestre nella occasione della chiusa dei conti.

6. Per l'assettamento trimestrale dei conti di massa degli uomini in servizio isolato sono applicabili le disposizioni del precedente n. 2, intendendosi che ciò che ivi è prescritto per il comandante del forte vuol essere riferito al relatore del corpo che ne ha l'amministrazione, il quale ha però facoltà di delegare, per quegli incombenti, altro ufficiale.

In difetto di altri mezzi, si potrà richiedere che gli interessati trasmettano il libretto personale, anche per posta, alla sede del corpo, avvertendo però di restituirlo nel più breve tempo.

7. Le spese pel rilascio di vaglia postali (n. 4) e le altre spese di posta, che occorrano per l'amministrazione degli uomini isolati, sono a carico della massa generale del corpo cui sono effettivi.

Così dicasi delle eventuali spese per la spedizione dei capi di vestiario.

8. Degli assegni pagati e delle altre somministrazioni fatte agli isolati sarà dal corpo che li amministra chiesto rimborso ai corpi cui sono effettivi, osservando gli stessi procedimenti stabiliti per gli aggregati. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **52**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888), ed al suo estratto (edizione 1883)**. — 12 marzo.

ERRATA-CORRIGE *al modello per gli inventari ecc.*

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONI
683	14ª	2126	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 1,00, *pongasi*: 8,00
»	»	2127	» » » 8,25, » 1,25

ERRATA-CORRIGE *all'estratto del modello per gli inventari ecc.*

37	6ª	1432	Al prezzo dell'unità, *invece di*: 0,05, *pongasi*: 0,07

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **53**. — RECLUTAMENTO. — **Capitalizzazione dei premi di rafferma**. — 12 marzo.

In seguito all'abolizione della Cassa militare e per le nuove norme cui occorre uniformarsi, a senso dell'*Atto* N. 251 del decorso anno, per lo invio delle cartelle di rendita ai militari già raffermati con premio, questo invio non potrà farsi in avvenire che con un certo ritardo, di guisa che è da ritenersi che la consegna dei titoli non potrà avvenire prima di un mese almeno dal giorno della presentatane domanda.

È bensì vero che per i raffermati che domandano la realizzazione del loro credito sotto la forma delle cartelle di rendita pubblica, anzichè in contanti, ciò non pregiudica affatto i loro interessi, imperocchè la rendita del capitale ad essi spettante viene poi soddisfatta a datare dal giorno in cui furono congedati; ma ad ogni modo il Ministero stima opportuno stabilire che, all'atto del congedamento di un raffermato con premio che aspiri a ritirare il premio di rafferma in cartelle di rendita, esso sia avvertito delle circostanze sopraccennate affinchè, se gli convenisse di ritirare più sollecitamente il proprio credito, possa far la domanda di ricevere la capitalizzazione del premio in contanti anzichè in cartelle di rendita.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **54**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna (con 2 tavole di disegni)**. — 14 marzo.

Cassetta.

La cassetta per viveri di riserva è di legno di pioppo, ha forma parallelepipeda, e si compone di sei assicelle, di cui quattro costituiscono il corpo, e due il fondo ed il coperchio.

Il coperchio è unito al corpo della cassetta per mezzo di due cerniere, e si chiude mediante una linguetta applicata al coperchio stesso ed un nottolino fissato anteriormente sul corpo della cassetta.

Un diaframma di tela di canapa grezza ne divide l'interno in due parti, di cui una per le scatolette di carne in conserva e l'altra per le gallette.

Due maniglie di corda fissate sulle facce maggiori della cassetta con due tasselli di noce, nei quali la corda è incastrata, incollata ed inchiodata, servono, occorrendo, per il trasporto a mano della cassetta. Le maniglie nel punto di presa sono rivestite di pelle di montone conciata al naturale.

Le parti in ferro della cassetta sono colorite in nero ad olio, ed in olivastro, pure ad olio, le parti in legno esterne; sul coperchio havvi la scritta: *Viveri di riserva per ufficiali*, stampata a colore bianco ad olio, in due righe.

I corpi saranno forniti della quantità di cassette loro necessarie, quale risulterà in una prossima ristampa del Tomo II delle Istruzioni di mobilitazione, per cura del Ministero, il quale si riserva l'acquisto delle cassette in parola.

Sporta a mano.

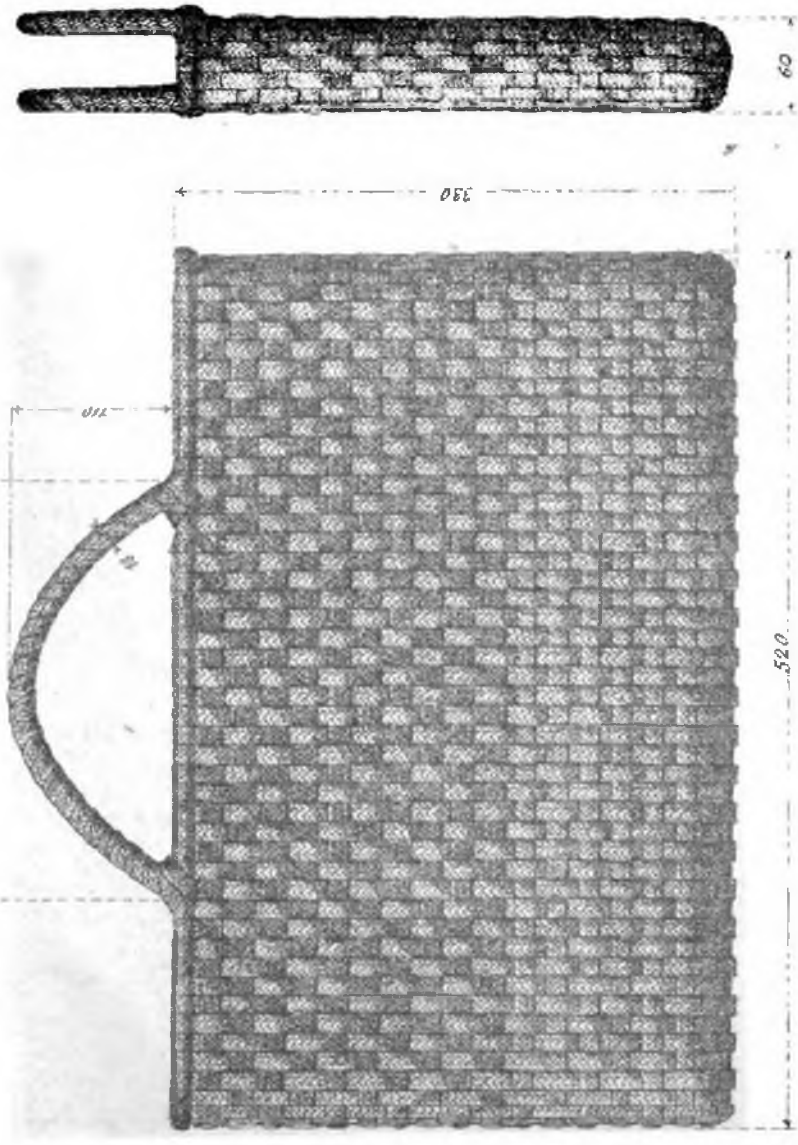
La sporta a mano, conforme all'unito disegno, è quella stessa brevemente descritta a pagina 406 del *Giornale Militare* del 1873 (*Atto* 210) e inventariata alla Categoria II del Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi al numero categorico 217.

I corpi acquisteranno sin da ora, per conto dello Stato, le sporte a mano loro occorrenti per completare le proprie dotazioni d'equipaggiamento nelle quantità che risultano indicate nei vari specchi dell'attuale Tomo II delle Istruzioni di mobilitazione, conteggiando la spesa sul rendiconto modello 357, e quelli che se ne fossero già provvisti per proprio conto, e le avessero in caricamento sul registro modello 328, o sul registro 237, gruppo B, a prezzo diverso da quello di tariffa, effettueranno tosto i voluti movimenti per assumerle in carico su questo ultimo registro a prezzo regolamentare, senza alcun conteggio sul rendiconto 357.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

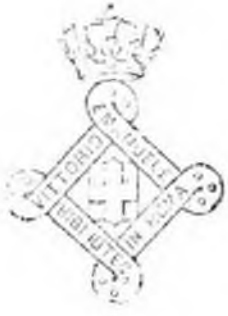
SPORTA A MANO

Atto N° 54. 1889



Scala di 1/5

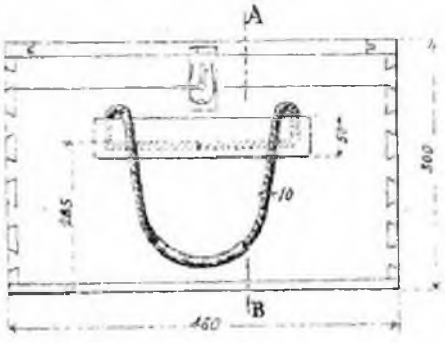
G. Morino dis. Lit. Rollo. Roma



CASSETTA PER VIVERI DI RISERVA PER UFFICIALI IN CAMPAGNA

Atto N° 54. 1889

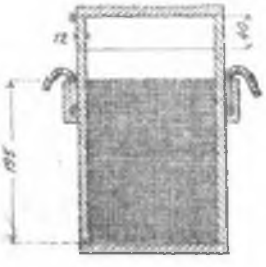
Vista davanti



Vista di fianco



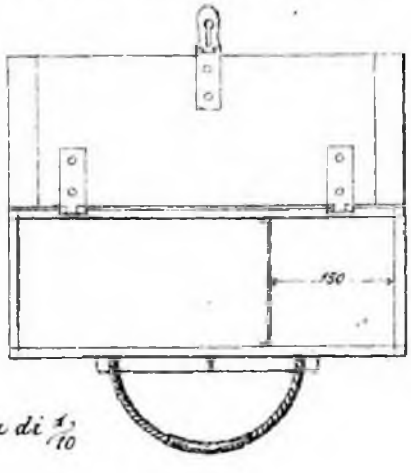
Sezione AB



Vista di sopra

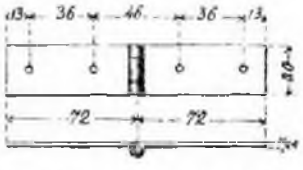


Vista di sopra aperta

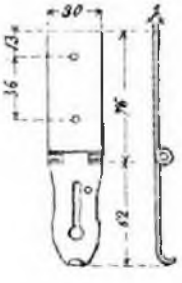


Scala di 1/10

Cerniere



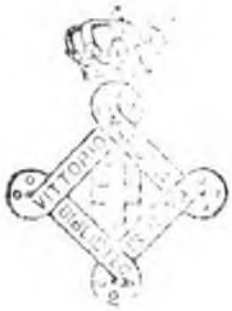
Cerniera a linguetta



Scala di 1/5

G. Murino dis.

Lit. Rolla. Roma



N. **55**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 14 marzo.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Aggiunte varianti
I	73	Cappelli completi per alpini (esercito permanente e milizia mobile)	N.°	6 00	Variante
»	73*bis*	Cappelli completi per alpini (milizia territoriale).	»	6 30	Aggiunta
II	47	Placche da capo squadriglia del treno borghese.	»	» 95	Variante
»	53	Placche da capo squadra del treno borghese	»	1 80	Aggiunta
»	228	Cassetta per viveri di riserva degli ufficiali	»	3 00	Id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 11ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo

DICEMBRE 6. — R. Decreto N. 5876 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della Costa Calabra, stretto di Messina, *pag.* 129.

» 6. — R. Decreto N. 5877 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Acqui, *pag.* 130.

FEBBRAIO 24. — R. Decreto N. 5976 (serie 3ª), per sostituzione di un Membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1881, N. 1958 (serie 3ª), *pag.* 130.

» 18. — Spese per gli inscritti di leva presso i distretti, *pag.* 131.

Atto N. **56**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5876 (Serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della Costa Calabra, Stretto di Messina.** — 6 dicembre 1888.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della Costa Calabra, Stretto di Messina, denominate batterie Matiniti superiore, Matiniti inferiore e Poggio Pignatelli, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **57**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5877 (Serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Acqui**. — 6 dicembre 1888.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri della piazza d'Acqui vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **58**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5976 (Serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (Serie 3ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (Serie 3ª)** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (Serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (Serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cavalletto ing. comm. Alberto, deputato al Parlamento nazionale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette, in sostituzione dell'ex-deputato Maiocchi Achille.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
C. Perazzi.
B. Brin.

N. **59**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per gli inscritti di leva presso i distretti**. — 18 marzo.

Nelle annuali chiamate delle leve avviene, non di rado, che nei giorni di permanenza ai distretti una parte degli inscritti non partecipa, per motivi di vario genere, al rancio comune, e taluni non prendono neppure il pane.

Ad evitare un inutile spreco di derrate e togliere ad un tempo l'occasione a possibili abusi, il Ministero determina quanto segue:

1° Allo arrivo degli inscritti ai distretti, i comandanti di compagnia dovranno personalmente prendere nota di coloro che intendano di non ricevere il rancio od il pane, e per modo che risulti chiaramente per quali giorni la rinuncia ha effetto.

Rispetto ai conti del vitto, i rinunciatari saranno considerati come non aventi diritto alle somministrazioni e nel calcolo dei prelevamenti le razioni pane e viveri da detrarsi per tale motivo verranno dalle compagnie dimostrate, sul quadro 4 del Giornale di contabilità, in distinte colonne.

2° Terminato l'arrivo degli inscritti al distretto, le note dei rinunciatari saranno dai comandanti di compagnia rimesse, da essi firmate, all'ufficio d'amministrazione per il conseguente riscontro dei giornali di contabilità.

Occorrendo, potranno essere compilate, per i ritardatari, note suppletive.

Essendosi inoltre riconosciuto che nel breve periodo della permanenza degli inscritti ai distretti, sia per la ristrettezza del tempo, sia per la circostanza che mancano del contrassegno del numero di matricola, non è possibile od è almeno assai difficile il far liscivare la biancheria o quelle parti di vestiario di loro proprietà, che gli inscritti sono in facoltà di conservare e adoperare anche dopo la vestizione, e che val meglio quindi lasciare che provvedano a ciò i corpi quando ricevono gli uomini, il Ministero determina altresì che, salvo i casi di eccezionali condizioni sanitarie, nessuna spesa sia fatta dai distretti per bucato o distribuzione di sapone agli inscritti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 12ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile

MARZO 30. — Militari del Regio Esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella Regia Marina, *pag.* 133.
» 31. — Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 133.
» 31. — Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie, *pag.* 134.
» 31. — Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 136.
» 31. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), *pag.* 136.
APRILE 3. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata, in posizione ausiliaria od a riposo, *pag.* 137.

Atto N. **60**. — RECLUTAMENTO. — **Militari del regio esercito che sono nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina**. — 30 marzo.

Facendo seguito all'*Atto* N. 64 dell'8 aprile 1888, il sottoscritto avverte che, giusta nuovi accordi intervenuti fra questo Ministero e quello della Marina, resta stabilito che gli ufficiali del corpo sanitario e quelli del corpo di commissariato militare marittimo, appartenenti alla leva di terra, siano, nel caso di dimissioni dal grado, reintegrati nei ruoli del regio esercito per correre nuovamente la sorte della classe e della categoria a cui già erano ascritti.

Se alcuno di essi invece aspirerà a gradi nella riserva navale, potrà farne domanda e il resultato di questa dipenderà da accordi che saranno presi volta per volta tra i Ministeri della guerra e della marina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **61**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 31 marzo.

È approvata una nuova *Istruzione sulle armi per la fanteria*, la quale si riferisce esclusivamente alle armi M. 70/87. Per effetto della sua pubblicazione sono abolite le due parti della Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile M. 70/87 (in data 20 febbraio 1887), che si riferiscono al modo di portare la giberna, la tasca da caricatori, lo zaino, ecc. ed alle

Modificazioni ed aggiunte all' Istruzione sulle armi per la fanteria.

Rimane per ora in vigore l'Istruzione sulle armi per la fanteria in data 14 agosto 1882, e quella in data 20 giugno 1874; quest'ultima però solamente per quanto riguarda le armi ridotte, e la prima fino a quando esistano in servizio presso la fanteria fucili M. 1870.

I reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini ed i distretti dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, un esemplare di detta Istruzione per ciascun'ufficio e per ciascun comando di battaglione e tre esemplari per ogni compagnia e plotone d'istruzione.

Gli altri corpi, i comandi, gli uffici e le scuole si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria o della massa generale.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'articolo 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 30.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **62**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie**. — 31 marzo.

In ampliazione all'*Atto* N. 125 del 1887, si notificano qui appresso alcune nuove norme e disposizioni state concordate fra l'ispettorato generale delle strade ferrate e le società ferroviarie intorno ai viaggi degli impiegati dello Stato e delle loro famiglie.

1. Nei casi di viaggi all'*estero* è eccezionalmente ammesso che le dichiarazioni siano rilasciate per l'andata ad un punto di confine e pel ritorno da un altro. Però in tali casi le dichiarazioni dovranno portare sul tagliando di mezzo l'annotazione seguente: « Il titolare è diretto a..... (luogo) in..... (stato ».

2. Analogamente è ammesso che nei casi di viaggi da e per la *Sardegna*, le dichiarazioni per il percorso sul continente valgano per transitare sì da Civitavecchia che da Livorno,

prescrivendosi che in detti casi le dichiarazioni stesse debbano contenere nel tagliando di mezzo:

a) l'indicazione *Livorno o Civitavecchia* come stazione di partenza nel viaggio di andata e d'arrivo in quello di ritorno, se il documento fu emesso da un ufficio governativo provinciale della Sardegna per un viaggio di andata e ritorno da quell'isola;

b) la stessa duplice indicazione come luogo d'arrivo nel viaggio d'andata e come punto di partenza nel viaggio di ritorno, se il documento fu invece emesso da un ufficio governativo (centrale o provinciale) del continente per un viaggio d'andata e ritorno in Sardegna.

Inoltre sul tagliando di mezzo dovrà essere stata fatta dagli uffici governativi l'annotazione che segue: « Il titolare è diretto a..... in Sardegna » oppure « è proveniente da..... in Sardegna ».

3. Le dichiarazioni rilasciate pei viaggi nei due sensi fra la *Sicilia* ed il continente saranno, fino a nuovo avviso, da ritenersi valevoli anche se il percorso ferroviario viene interrotto, per seguire la via di mare, tra *Messina* e *Palermo* da una parte e *Napoli* dall'altra, o viceversa, esclusa però qualsiasi altra interruzione derivante da un tragitto marittimo diverso da quello facoltativo di cui sopra o da quello normale tra Reggio Calabria e Messina.

Le nominate località porti di mare saranno pertanto da considerarsi, per gli effetti del rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, come altrettante fermate, e perciò nei casi di cui si tratta il percorso ferroviario dovrà essere frazionato in modo che risulti manifesta l'interruzione marittima.

4. Qualora per circostanze speciali ed impreviste una parte della famiglia di un impiegato inscritta in una sola dichiarazione dovesse ritardare il viaggio di ritorno, per modo che soltanto l'altra parte di essa usufruisse pel ritorno medesimo la dichiarazione che nell'andata servì a tutta la famiglia, è ammesso, a favore delle persone rimaste, il rilascio di una dichiarazione supplementare, semprequando però questa dichiarazione non debba valere soltanto per persone di servizio, queste non potendo, a norma delle disposizioni in vigore, viaggiare a prezzo ridotto che insieme a qualche persona di famiglia.

Tali dichiarazioni supplementari, oltre al presentare annullata la parte relativa al viaggio d'andata, dovranno portare la seguente annotazione:

La presente vale a complemento della dichiarazione N..... rilasciata addì ..... per N. . . persone e fruita solamente da N..... di esse.

5. A schiarimento degli articoli 25 e 28 rispettivamente delle Concessioni D ed E, avvertesi che le dichiarazioni sono da ritenersi valide fino al compimento del viaggio di ritorno, ancorchè siano trascorsi tre mesi dal rilascio, purchè lo stesso viaggio di ritorno sia stato iniziato prima della scadenza dei tre mesi e si compia entro altri tre mesi decorrenti dalla data alla quale esso ebbe principio.

In conseguenza non vi è luogo al rilascio di nuove dichiarazioni per una sola parte del viaggio di ritorno.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **83**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Partecipazione da farsi dall'arma dei carabinieri reali delle morti degli ufficiali in congedo illimitato**. — 31 *marzo*.

È esteso all'arma dei carabinieri reali l'obbligo, già attualmente fatto ai sindaci, di partecipare ai comandanti dei distretti le morti che avvengono negli ufficiali in congedo illimitato.

A tal fine, i comandanti di stazione, sia valendosi della personale conoscenza che possono avere degli ufficiali suddetti, sia assumendo le opportune notizie presso gli uffici di stato civile, si terranno sempre informati delle morti che si verificano negli ufficiali in congedo per ragguagliarne tosto il loro superiore diretto. Questi a sua volta ne renderà avvisato il comandante del distretto militare nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale l'ufficiale defunto risiedeva, affinchè la notizia stessa possa essere sollecitamente partecipata al Ministero della guerra, a senso del disposto dal N. 6 dell'*Atto* N. 3 dell'anno corrente.

Il Ministro — E Bertolè-Viale.

N. **84**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Formazione di un comando locale d'artiglieria a Villa San Giovanni (Reggio Calabria)**. — 31 *marzo*.

È stabilito, a datare dal 1° aprile 1889, un comando locale d'artiglieria a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Messina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **65.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione ausiliaria od a riposo** — 3 aprile

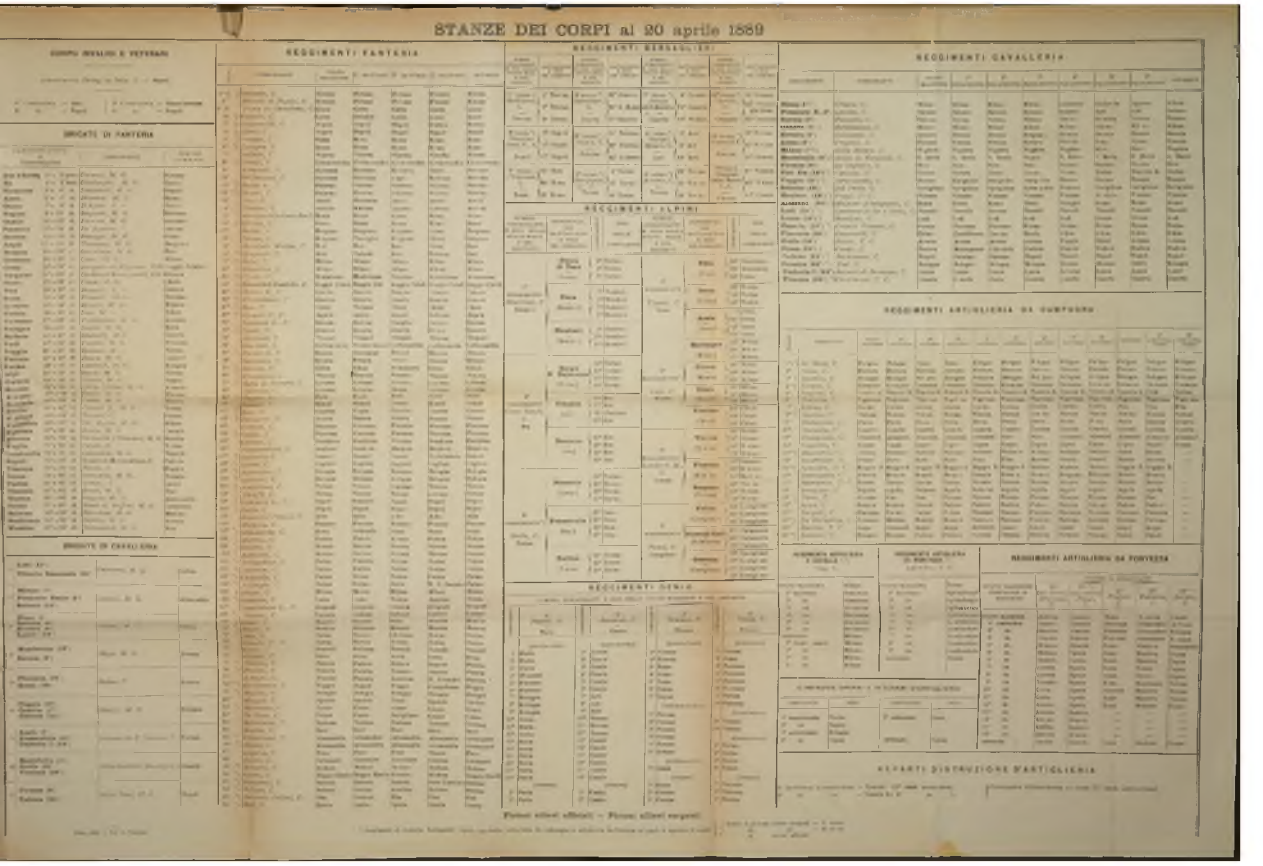
Di concerto coi Ministeri del tesoro e della marina, le agevolazioni, di cui agli *Atti* 134 e 167 del 1888, per il pagamento delle pensioni agli ufficiali generali del regio esercito sono estese anche agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti della armata in posizione ausiliaria od a riposo, compresi quelli della riserva navale che sono solo provvisti di pensione dovuta al grado di capitano di vascello o corrispondente.

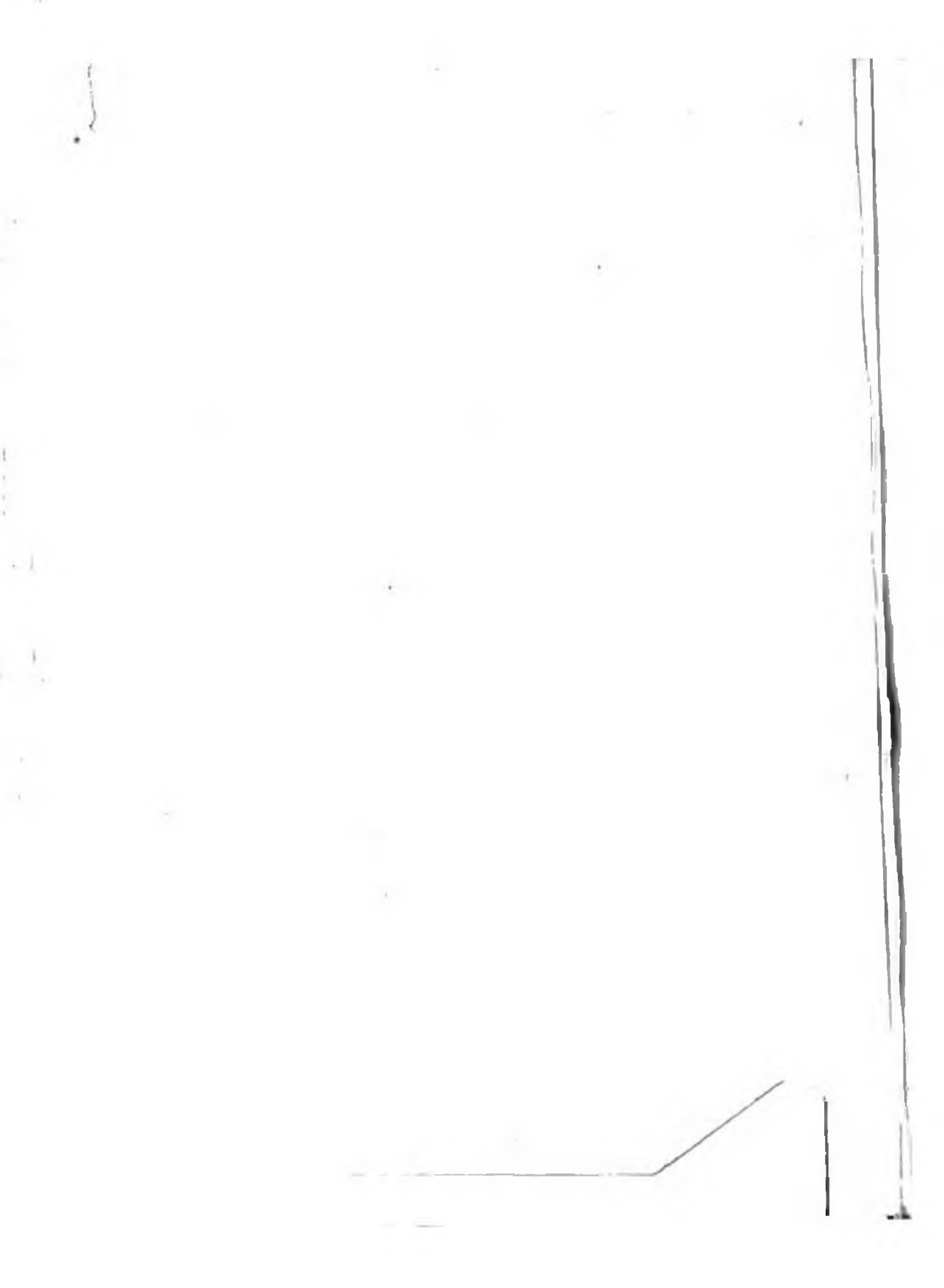
Conseguentemente, a cominciare dalla mensualità scadente il 24 maggio prossimo, i distretti militari in capoluogo di provincia (ad eccezione di quelli di Napoli e Venezia, che sono in sede di dipartimento marittimo) ed il 7° reggimento artiglieria per la provincia di Pisa, pagheranno per conto delle tesorerie ai detti ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dimoranti nelle sedi distrettuali od in Pisa le pensioni, i soprassoldi sulle medaglie al valor militare e gli altri assegni vitalizi loro spettanti, osservando all'uopo le norme contenute nella circolare del Ministero del tesoro del 19 giugno 1888 trascritto al seguito del succitato *Atto* N. 134.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 20 aprile 1889





DISPENSA 13ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile

APRILE 4. — Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi, *pag.* 139.
• 8. — Colano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini, *pag.* 140.
• 11. — Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza, *pag.* 141.
• 11. — Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti, *pag.* 142.
• 12. — Varianti al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, *pag.* 142.
• 12. — Tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Ret. a rigatura elicoidale, *pag.* 143.
• 12. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, *pag.* 144.
• 12. — Disposizioni per il cambio delle armi delle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 146.

Atto N. **66**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 N. 4702 (serie 3ª) che regola la tenuta del repertorio per parte degli uffici amministrativi**. — 4 aprile.

È stato mosso il quesito a questo Ministero se le commissioni instituite per l'arruolamento quadrupedi debbono o no essere provviste di un repertorio speciale per la registrazione degli atti di sottomissione da esse stipulati nell'interesse dell'amministrazione dalla quale dipendono.

Sottoposta la questione al Ministero delle finanze, questo ha fatto conoscere che gli atti suddetti, contenendo una promessa di compra-vendita, debbono essere annotati al repertorio del comando, il quale è tenuto alla esecuzione delle convenzioni ed alla loro conservazione, ed a cura di questo registrati all'ufficio demaniale del distretto in cui ha sede il comando, a tenore del disposto dell'art. 73 della legge 13 settembre 1874.

Ha poi soggiunto che il repertorio deve essere unico, e che l'inscrizione nel medesimo, per quelle convenzioni stipulate nella stessa sede del comando, dovrà essere fatta per ordine rigoroso di data, e per quelle compiutesi in altra località in rapporto alla data in cui pervengono al detto comando.

Questo Ministero porta le surriferite disposizioni del Ministero delle finanze a conoscenza delle autorità militari da cui dipendono le commissioni suddette onde siano strettamente osservate.

Il Ministro — E. Brutole-Viale.

La tavola di disegno verrà trasmessa con altra dispensa.

N. **67**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini (con tavola di disegni)**. — 8 aprile

È adottato un *Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per le truppe alpine*.

Detto cofano ha forma parallelepipeda ed è costrutto con legno pioppo, eccezione fatta per gli orli superiori dei fianchi e per le testate del coperchio che sono di legno noce; ha gli spigoli d'unione delle parti verticali rinforzate con cantonate in lamiera di ferro. Il coperchio, ricoperto di tela olona resa impermeabile con palmitato d'allumina, è girevole sul fianco posteriore mediante 2 bandelle a cerniera, in ferro, a ciascuna delle quali trovasi appesa una catenella a maglie tonde. Le testate sono fornite di maniglia di corda, trattenuta da un tassello in legno noce. Al centro dello spigolo formato dal fianco anteriore e dal fondo è fissata una camera in lamiera di ferro, pel passaggio della coreggia d'imbracatura, destinata ad assicurare il cofano al basto.

Il cofano si chiude mediante una linguetta a cerniera, un nottolino girevole, due gancetti con occhio a vite, ed un lucchetto a scatto.

Le parti in legno sono colorite esternamente in verde olivastro ad olio, quelle in ferro in nero ad olio; il coperchio è colorito con biacca grigia oscura tanto all'interno quanto all'esterno. La copertura in tela del coperchio è spalmata con tinta ad olio rosso arancio; nel centro vi è stampata la lettera A con carattere stampatello da mm. 55.

Sul fianco anteriore del cofano è stampata con biacca a caratteri stampatello di mm. 27 e mm. 40 l'indicazione: *viveri di riserva*, o: *sigari e tabacco*, secondochè il cofano serve per l'uno o per l'altro uso, distinguendosi quello da tabacco per l'aggiunta di un sottile diaframma di legno che separa i pacchi dei sigari da quelli del tabacco.

La prima somministrazione di detti oggetti ai reggimenti alpini sarà effettuata per cura del Ministero.

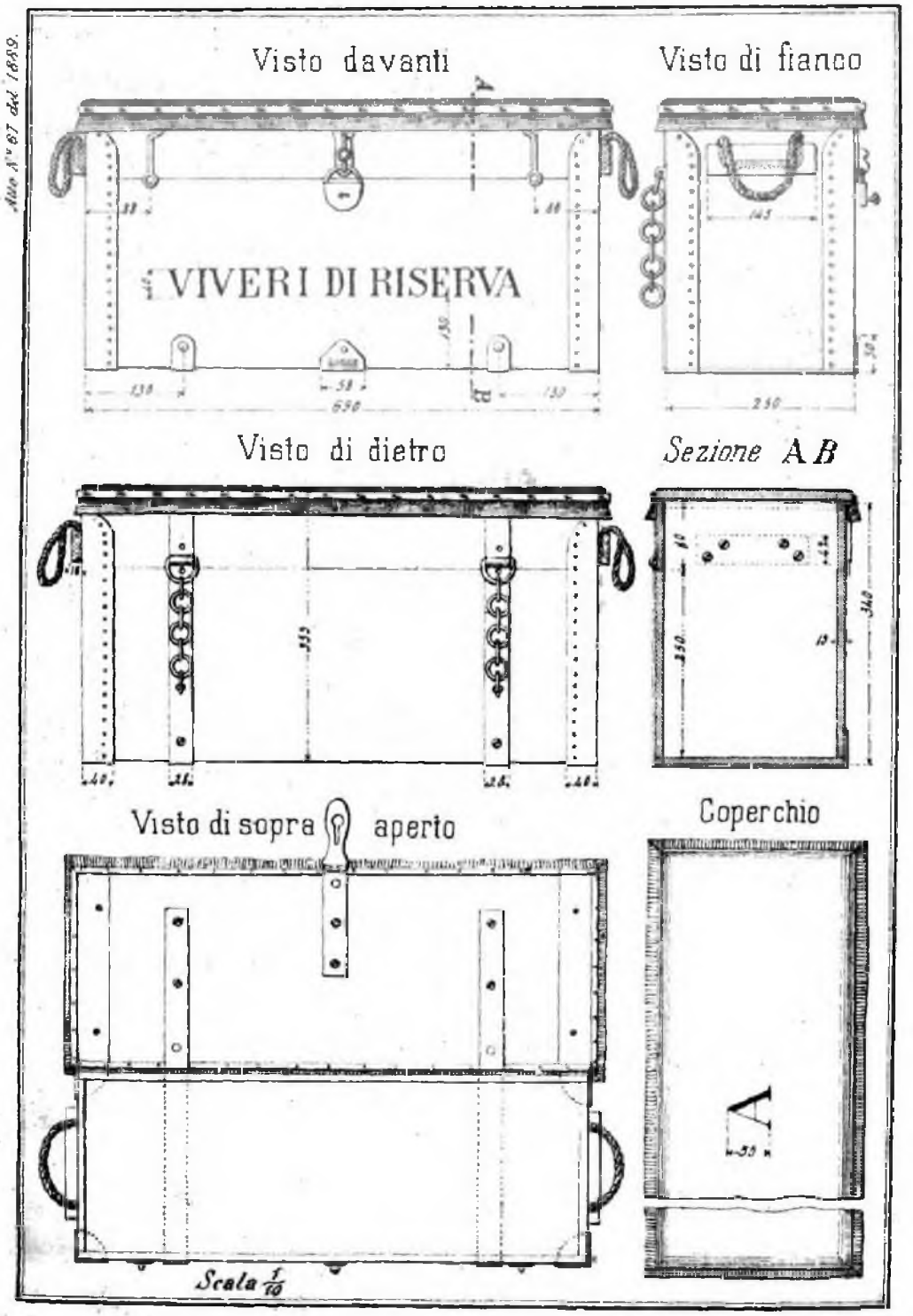
Al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

II^a 229. Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini N.° - L. 15,00.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

COFANO DA VIVERI DI RISERVA O DA SIGARI E TABACCO PER ALPINI

Atto N° 67 del 1889.




VITTORIO
EMANUELE
III
RE D'ITALIA

N. **68**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza**. — 11 aprile.

Sino a che non saranno pubblicati l'Allegato N. 4 al Regolamento del servizio sanitario militare ed il Regolamento per il servizio, l'amministrazione e l'istruzione delle compagnie di sussistenza, l'istruzione militare per le reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza sarà regolata come segue:

a) Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria — Istruzione individuale (compresa la ginnastica elementare senz'arme e coll'arme) — Istruzione di plotone;

b) Istruzione sulle armi — Nomenclatura, scomposizione, ricomposizione, pulitura e conservazione dell'arma;

c) Istruzione sul tiro per la fanteria — Nozioni principali sulla scuola di puntamento — Esecuzione della 1ª e della 2ª lezione del tiro individuale;

d) Regolamento di disciplina militare — Del giuramento — Della disciplina militare — Della subordinazione — Gradazione della subordinazione — Mancanze contro la subordinazione — Dell'ordine — Doveri morali di ogni militare — Della bandiera — Della divisa — Delle assenze e delle licenze in generale — Doveri propri degli inferiori — Doveri tra eguali — Doveri del soldato — Delle punizioni disciplinari dei soldati — Delle ricompense militari — Nozioni circa l'igiene per la truppa (Allegato N. 10 al Regolamento di disciplina militare);

e) Regolamento pel servizio territoriale — Parola d'ordine — Doveri dei soldati di guardia — Collocamento e cambio delle sentinelle — Doveri delle sentinelle — Saluto da rendersi dalle sentinelle — Modo di ricevere le ispezioni alle guardie e le pattuglie;

f) Codice penale militare — Mancanze e reati soggetti a condanna penale;

g) Affardellamento e buon governo degli oggetti di corredo;

h) Esecuzione di una o di due esercitazioni di marcia.

Per l'attuazione di quanto sopra, i comandanti di corpo d'armata disporranno affinchè non appena gli inscritti siano giunti alle compagnie di sanità e di sussistenza, ricevano l'istruzione militare a cura del distretto militare, provvedendo, ove occorra, che al personale del distretto sia dato in aiuto un certo numero di istruttori tratto dai reggimenti di fanteria del presidio. Detta istruzione sarà regolata in modo che possa essere ultimata nel periodo di circa due mesi.

I comandanti dei distretti, incaricati di impartire siffatta istruzione, prenderanno opportuni accordi coi direttori di sanità e di commissariato, allo scopo di ottenere che, durante il periodo dell'istruzione militare, le reclute possano ricevere alla sede delle compagnie di sanità e di sussistenza qualche istruzione sul servizio di ospedale e su quello di vettovagliamento e prestarvi anche qualche servizio.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **69**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti**. — 11 aprile.

Tutti i furieri maggiori ed i furieri nonchè i sergenti zappatori, trombettieri e di contabilità, appartenenti ai reggimenti fanteria di linea e bersaglieri che sono inviati in congedo illimitato dopo il quinto anno di servizio e che, a termini dell'articolo 125 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente, saranno d'ora in poi trasferiti effettivi dai reggimenti suddetti, all'atto del congedamento, nel personale permanente dei rispettivi distretti di leva.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **70**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria**. — 12 aprile.

In seguito alla pubblicazione della nuova Istruzione sul tiro per la fanteria, con la quale furono stabilite per il tiro di combattimento speciali formazioni della catena (pag. 78 di detta Istruzione) questo Ministero determina che, fino a quando non saranno approvate le varianti da introdursi nel Regolamento di esercizi per la fanteria, ora in corso di studio, tanto nelle evoluzioni regolamentari in piazza d'armi quanto nelle esercitazioni tattiche, alle varie formazioni di catena indicate nel suaccennato Regolamento siano sostituite le due seguenti:

a) catena ordinaria, (che è la normale) con gli uomini ad intervallo d'uomo;

b) catena fitta, con gli uomini a contatto di gomiti.

Nulla viene mutato in quanto si riferisce ai comandi; si avverte solo che per formare la catena fitta dall'ordine chiuso,

al comando di esecuzione « stendetevi » si dovrà premettere la indicazione « in catena fitta » e per passare dalla catena ordinaria a quella fitta, al comando di esecuzione « serrate » si dovrà premettere pure la indicazione « in catena fitta ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 71. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio, del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret., Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale.** — 12 aprile.

Sono stati stampati i fascicoletti di tavole di tiro delle bocche da fuoco seguenti:

Obice da 21 GRC Ret. d'assedio. — Mortaio da 15 AR Ret. — Mortaio da 9 BR Ret.

È stato stampato altresì un foglio di aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale.

Di dette tavole e del foglio d'aggiunte, i reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, oltre a provvedersi del numero di fascicoletti che loro abbisognassero per uso d'ufficio, ne acquisteranno il numero occorrente per la dotazione delle fortezze e per i parchi d'assedio.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

I prezzi dei fascicoletti sopra citati sono i seguenti:

Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. d'assedio	L. 0,65
» » del mortaio da 15 AR Ret. . . .	» 0,20
» » » da 9 BR Ret. . . .	» 0,20
Aggiunte e varianti alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret.	» 0,05

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 73. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio.** — 12 aprile.

1. All'atto del congedamento di sottufficiali, che hanno compito otto o più anni di servizio sotto le armi, la Commissione d'avanzamento del corpo deve dichiarare, in apposito verbale, se il sottufficiale congedato sia giudicato meritevole, per condotta, per qualità militari, morali, intellettuali e fisiche a coprire il grado di sottotenente di complemento. In caso affermativo, la dichiarazione suddetta è rilasciata all'interessato acciò possa unirla alla domanda, che intendesse fare per ottenere la nomina a sottotenente di complemento.

Ogni qualvolta viene rilasciata ad un sottufficiale congedato la dichiarazione di idoneità per potere aspirare al grado di sottotenente di complemento, il comandante del corpo direttamente ne dà sollecita partecipazione al Ministero della guerra (Segretariato generale).

2. La domanda deve essere fatta dal sottufficiale dopo che questi avrà fissato stabile domicilio in un Comune e vi avrà dimorato per un tempo non minore di tre mesi e prima di aver compito il 33° anno di età.

Tale domanda, su carta da bollo di lire una, deve essere presentata al comandante del distretto militare del luogo di domicilio ed essere corredata:

a) del foglio di congedo;

b) della dichiarazione d'idoneità al grado di sottotenente, di cui al N. 1;

c) del certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

d) del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

La domanda predetta deve contenere l'indicazione dei mezzi di fortuna posseduti dall'aspirante, della professione che esercita, ovvero dell'impiego che occupa e dello stipendio annesso a quest'ultimo. Sulla domanda stessa l'aspirante deve dichiarare che egli si assoggetta agli obblighi di servizio stabiliti dall'articolo 3° della legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª).

3. I sottufficiali provenienti dall'arma di cavalleria possono concorrere soltanto alla nomina di sottotenente di complemento nel treno delle armi di artiglieria e del genio.

I sottufficiali che all'atto del loro congedamento coprivano

l'impiego speciale di sottufficiale di contabilità e quelli appartenenti alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza, possono concorrere soltanto alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare devono riunire le speciali condizioni e sottoporsi all'esperimento di mesi tre, di cui è menzione nell'*Atto* N. 39 dell'anno 1889.

4. I comandanti di distretto militare, constatata la idoneità fisica dell'aspirante, assumono informazioni sulla moralità ed onoratezza del medesimo e si accertano che la sua posizione sociale sia compatibile con la qualità di ufficiale e che non occupi un impiego contemplato dalla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi; dopo di che trasmettono, per via gerarchica, la domanda al Ministero della guerra (Segretariato generale) munita dei documenti e del loro parere, redatto conforme all'annesso modello, e vi uniscono copia dei fogli matricolare e caratteristico.

Le autorità militari, per mezzo delle quali le preaccennate domande devono essere gerarchicamente inviate al Ministero, esprimono il loro parere intorno alle domande stesse.

5. Pubblicata nel bollettino ufficiale la nomina di un sottufficiale a sottotenente di complemento, il comandante del distretto, che ha dato corso alla domanda, ne dà avviso all'interessato, prende nota, ove già non l'abbia fatto, del suo domicilio e lo invita a presentarsi al distretto, in grande uniforme, per prestare il giuramento, a senso dell'articolo 5° del libro V del Regolamento pel servizio territoriale.

6. I sottotenenti di complemento, provenienti dai sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, rimangono in congedo illimitato e non sono tenuti a recarsi sotto le armi se non nei casi in cui il Ministero ne ordini la chiamata. E pertanto non saranno accettate le domande che, per avventura, essi inoltrassero allo scopo di essere chiamati in temporaneo servizio.

7. Gli *Atti* N. 133, 134, 135 e 141 della *Raccolta* del *Giornale Militare* e gli *Atti* N. 20 del 1886, N. 47, 141 e 265 del 1888 sono aboliti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

*Parere prescritto dall'*Atto *N. 72, del 1889.*

Vista la domanda del (1) . . . . . corredata dei documenti prescritti per ottenere la nomina a sottotenente di complemento;

Tenuto conto delle informazioni, assunte a senso del N. 4 dell'*Atto* precitato, dalle quali risulta che il medesimo è di buona condotta, in posizione sociale compatibile con la qualità di ufficiale e che non occupa un impiego contemplato dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi;

Il sottoscritto esprime il parere che il Sig. . . . . sia meritevole della nomina a sottotenente di complemento nell'arma (o nel corpo) di . . . . . .

A . . . . . il . . . . 18 . .

Il Comandante del Distretto.

Nota. — *A corredo del suaccennato parere, i comandanti di distretto devono unire le carte informative circa l'impiego, la posizione sociale ecc. dell'aspirante.*

(1) Grado, cognome e nome dell'aspirante.

N. **73**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Disposizioni per il cambio delle armi delle Società di tiro a segno nazionale**. — 12 aprile.

1. È fatta facoltà alle presidenze delle Società di tiro a segno nazionale di richiedere il cambio delle armi Mod. 1870, che hanno attualmente di loro proprietà, con altrettante del modello 70/87.

2. In dipendenza di quanto sopra, sono autorizzati i comandanti di corpo d'armata di assecondare le domande che, per il mezzo delle direzioni provinciali di tiro a segno, fossero loro all'uopo rivolte dalle presidenze delle società di tiro, costituite entro il territorio di propria giurisdizione.

3. Del cambio di cui trattasi sono incaricate le direzioni territoriali d'artiglieria, e quelle delle fabbriche d'armi dello Stato.

4. Le armi che potranno essere cambiate dalle dette direzioni saranno soltanto quelle del M. 1870 regolamentare, e portanti le marche di una delle fabbriche d'armi governative, di che le direzioni stesse dovranno con ogni cura accertarsi, onde non abbiano in alcun modo ad introdursi in servizio armi di diversa provenienza.

Dette armi dovranno essere versate dalle società di tiro senza assortimenti ed accessori, e con, o senza, sciabola-baionetta, secondochè le armi stesse ne sono, o no, provvedute.

La società di tiro, cui è concesso di cambiare le armi suddette, deve corrispondere all'amministrazione da cui riceve le nuove armi:

a) il prezzo della trasformazione dell'arma modello 1870 al modello 70/87 stabilito in L. 8 per ogni arma;

b) il valore degli assortimenti ed accessori speciali per armi modello 70/87, nonchè quello delle nuove cartucce da esercitazioni per armi modello 1870 e modello 70/87, che saranno richieste;

c) le spese di riparazioni che si riconosceranno necessarie per rimettere in perfetto stato di servizio le armi modello 1870, versate;

d) le spese di spedizione che potranno occorrere per quelle società di tiro non aventi sede comune con una delle amministrazioni sopradesignate, incaricate del cambio d'armamento.

5. In seguito alle suaccennate determinazioni, le armi, che dalla data del presente *Atto* abbisogneranno alle società di tiro a segno, dovranno essere richieste del modello 70/87, ed a tale scopo si riassumono nello specchio che segue le tariffe dei prezzi dei vari materiali che le società di tiro potranno richiedere, intendendo così abrogata ogni altra tariffa antecedentemente pubblicata.

Tale specchio sostituisce quello inserto a pagina 138 del *Compendio di istruzioni militari per le Società di tiro a segno nazionale* (edizione 1885), citato nell'*Atto* N. 441 *della Raccolta del Giornale Militare*, stato modificato con l'*Atto* N. 87 del 1887. Le disposizioni dell'*Atto* oraritato debbono intendersi in vigore colla sola variante della sostituzione di armi modello 70/87 a quelle modello 1870 in esso menzionate.

Categoria	N. d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo dell'unità di misura L.	C.
		Da distribuirsi.		
VI^a^	36	Fucili M. 70/87 tipo regolamentare (abbrunati). . . . / senza sciabola-baionetta e senza accessori.	46	00
»	37	Moschetti da truppe speciali M. 70/87 (abbrunati) . . . \	44	00
»	35	Sciabola baionetta M. 1870 (con fodero) . .	10	00
»	1401	Ampollino per olio	0	20
»	1404	Cacciaviti per armi M. 1870 e 70/87 . . .	0	25
»	1418	Estrattori del bossolo privo di fondello per armi M. 1870 e M. 70/87.	0	50
»	1420	Manico di cacciaviti per armi M. 1870 e modello 70/87	0	35
»	1421	Nettatoio per fucile e moschetto da truppe speciali M. 1870 e M. 70/87.	0	40
»	1424	Tubetto di cuoio per pulitura di armi . . .	0	13
»	1425	Turaccioli per armi M. 1870 e M. 70/87 . .	0	07
»	1431	Caricatori per armi M. 70/87	0	05
»	1432	Involgli per caricatori di armi M. 70/87 . .	0	05
VII^a^	31	Cartucce da esercitazioni per armi M. 1870 e M. 70/87	0	07
»	34, 282, 4025	Cartucce da salve per armi M. 1870 . . .	0	06
»	23, 0279	Cartucce a pallottola con bossolo d'ottone, od alleggerito d'ottone per armi M. 1870 e M. 70/87	0	08
»	4015	Cartucce a pallottola con bossolo di tombak, per armi M. 1870 e M. 70/87 . . .	0	06
XII^a^	7174	Congegno a riflessione, con custodia per verificare il puntamento delle armi portatili	3	00
		La riceversi.		
»	»	Bossoli sparati	0	02

6. Le bufetterie, tutte le parti d'armi del fucile e moschetto modello 70/87 e della sciabola-baionetta modello 1870, e le varie casse da imballo sia per armi che per cartucce, saranno distribuite a prezzo d'inventario. Tanto per questi materiali quanto per quelli sopradescritti non sarà fatto l'aumento del

10 % prescritto dal § 785 del Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e del genio, 31 dicembre 1880.

7. Le casse da imballo, ora indicate, saranno anche ricevute ai prezzi medesimi, purchè in perfetto stato di servizio e munite delle rispettive viti e tasselli.

8. Le società di tiro a segno nazionale potranno anche chiedere ai distretti militari, mediante immediato pagamento, trombe di fanteria ai seguenti prezzi: senza ritorta L. 14; con ritorta L. 19,25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma 1889. — Tip. C. Voghera

14° 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile

APRILE 7. — R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, *pag.* 151.

» 13. — Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare, *pag.* 152.

» 16. — R. Decreto che modifica la tabella graduale o numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 155.

» 22. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino, *pag.* 158.

» 22. — Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro e porto d'armi da parte dei soci, *pag.* 158.

» 28. — Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 161.

» 31. — Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 161.

Atto N. **74** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 6025 (serie 3ª) concernente il compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente.** — 7 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 1° novembre 1876, N. 3450;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso agli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il Ministero degli affari esteri, ed agli agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, è corrisposto nei soli casi nei quali la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio e non in seguito ad istanza dell'impiegato o dell'agente di basso servizio.

Il presente Decreto andrà in vigore col 1° maggio 1889.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

N. **15.** — RECLUTAMENTO. — **Circa la misura del torace degli inscritti al servizio militare.** — 13 aprile.

Col R. Decreto del 21 marzo ultimo scorso, N. 6002 (serie 3ª), qui in appresso riportato, all'articolo 1*bis* dell'elenco B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare è sostituito altro articolo, col quale viene stabilito che lo sviluppo del torace è insufficiente per l'idoneità degli inscritti al servizio militare quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale; che debbano essere senz'altro riformati gli inscritti la cui periferia toracica non raggiunge i settantacinque centimetri e che debbano essere rimandati alla prima ed, occorrendo, alla seconda leva successiva ed essere in questa riformati gli inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura di settantacinque centimetri o più, ma non quella di ottanta.

In forza di tale R. Decreto è quindi tolta pel giudizio di idoneità degli inscritti al servizio militare ogni prescrizione di rapporto fra la loro statura e la periferia del torace; vale a dire che le disposizioni del Decreto stesso debbono intendersi applicabili indipendentemente dalla statura degli inscritti.

È nel Decreto stesso stabilito che il medesimo è esecutivo dalla data della sua pubblicazione. Appena quindi occorre avvertire che deve applicarsi a tutti gli inscritti indistintamente che concorrono alla leva in corso sulla classe 1869, sia per ragione di età, sia per ogni altra causa come rivedibili, rimandati, omessi, ecc.

Per la misura del torace valgono le seguenti norme:

Tale misura deve essere presa nell'istante del riposo, cioè nel momento che intercede tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro in posto pel tempo sufficiente a poter tenere conto di diverse successive osservazioni.

Il nastro misuratore dovrà applicarsi esattamente orizzontale intorno al casso toracico all'altezza dei capezzoli, ed in guisa che cadendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base dei capezzoli.

Il nastro sarà tenuto moderatamente teso, così che passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che, senza quasi spostarli dalla linea orizzontale, si soprappongano così che l'uno venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

Durante la misurazione l'individuo dovrà stare in piedi diritto, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, per ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

Il nastro sarà lasciato in posto il tempo necessario per poter valutare, come sopra fu detto, compensativamente la influenza delle espansioni inspiratorie e delle depressioni espiratorie.

Pel nuovo articolo 1*bis* dell'elenco B rimane di niun effetto quella parte delle avvertenze che fanno seguito al R. Decreto del 13 maggio 1888 e che si riferivano all'articolo 1*bis* dell'elenco B quale era stato modificato col medesimo R. Decreto.

Resta però fermo che nel registro sommario, nelle liste di leva ed in tutti gli altri atti dei consigli di leva dovranno tanto i riformati quanto i rivedibili per effetto degli articoli 1 e 1*bis* essere ben distinti gli uni dagli altri, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Dovrà poi negli atti stessi, sia pei riformati, sia pei rivedibili pel nuovo articolo 1*bis*, essere indicato con precisione ed in tutte lettere la misura della periferia toracica senza alcun riferimento alla statura.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, approvati col Nostro Decreto del 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Viste le modificazioni ai predetti elenchi, firmate d'ordine

Nostro dal Ministro della guerra, ed approvate col Nostro Decreto del 13 maggio 1888, N. 5394 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato col Nostro Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 1bis dell'elenco B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal militare servizio è sostituito il seguente:

Articolo 1bis. *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri.

Gli inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima, ed occorrendo alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta centimetri saranno riformati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **78.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.** — 14 aprile.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887 N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 11 aprile 1889 N. 5999 (serie 3ª) colla quale sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale numerica N. 4 di formazione dell'arma dei carabinieri reali, annessa al R. Decreto sopracitato, è sostituita quella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma.

1	Comandante generale (tenente generale).	
2	Maggiori generali addetti.	
1	Tenente colonnello o maggiore.	Ufficio di segreteria.
2	Capitani.	
4	Tenenti.	
10	Totale.	

II legioni ed I legione allievi.

Ufficiali.

12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
34	Maggiori.
136	Capitani.
294	Tenenti.
105	Sottotenenti.
1	Capitano medico.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
633	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Segue TABELLA N. 4.

	Truppa.
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
725	Marescialli d'alloggio ordinari.
2445	Brigadieri.
1096	Vice brigadieri.
13942	Carabinieri.
2130	Allievi.
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi.
154	Marescialli d'alloggio ordinari.
393	Brigadieri.
343	Vice brigadieri.
2672	Carabinieri.
370	Allievi.
24304	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3565	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali, fra le varie legioni, è fatto per disposizione del Ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

A Cagliari è costituito un deposito di allievi carabinieri, di cui la forza in ufficiali, uomini di truppa e cavalli fa parte della legione che ha sede in quella località.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi e quelli che si trovano nei presidi d'Africa.

Roma, addì 14 aprile 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **77**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino**. — 22 aprile.

Nella stazione ferroviaria di Torino è istituito un comando militare permanente di stazione.

Detto comando comincerà a funzionare dal giorno 16 del prossimo mese di maggio.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **78**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Costituzione di plotoni armati presso le società di tiro, e porto d'armi da parte dei soci**. — 22 aprile.

Per norma delle autorità militari, le quali, giusta le vigenti disposizioni, hanno relazioni di ufficio con le presidenze delle società del tiro a segno nazionale, questo Ministero ravvisa opportuno di portare a loro conoscenza la circolare diretta dal Ministero dell'interno ai signori prefetti del Regno, in data 8 andante mese, circa le norme da osservarsi per la costituzione di plotoni armati presso le società suddette e per il porto d'armi da parte dei soci.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

MINISTERO DELL'INTERNO.

Il porto d'armi per i membri delle società del tiro a segno nazionale non è regolato da alcuna disposizione della legge che le costituisce, nè del regolamento pubblicato per la sua esecuzione; onde le direzioni provinciali non hanno seguito, così in questa materia, come nel regolare l'intervento delle società con plotoni armati a pubbliche riunioni, un indirizzo uniforme.

Questo Ministero ha riconosciuto la necessità di stabilire norme precise per l'uno e per l'altro oggetto.

Ed ha determinato che si possa consentire ai membri delle società di tiro a segno nazionale di portare, anche se sforniti di licenza, la propria arma dal domicilio al campo di tiro e viceversa nei giorni in cui hanno luogo le esercitazioni del tiro a segno.

La quale concessione, nei riguardi della pubblica sicurezza, è giustificata dalla considerazione che nessuno può essere inscritto nel tiro a segno senza avere il certificato di buona

condotta, conforme a quello che è richiesto per la ordinaria licenza di porto d'armi.

In quanto all'intervento delle società del tiro a segno con plotoni armati a funzioni ed a riunioni provvede la legge di pubblica sicurezza che sta per entrare in vigore, ove stabilisce che, salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate militari con armi. Quindi le società del tiro a segno per potersi recare in plotoni armati, sia al campo di tiro, sia ad altre riunioni, dovranno riportare l'autorizzazione del prefetto.

Resta pertanto stabilito quanto segue:

1° Le società del tiro a segno nazionale possono costituire i propri soci, o parte di essi, in plotoni per la esecuzione delle esercitazioni militari prescritte dal Compendio 17 maggio 1885, ed anche per l'intervento a publiche solennità;

2° Per l'intervento delle società in corpo e con bandiera a pubbliche funzioni è necessaria l'autorizzazione della rispettiva direzione provinciale, e quando tale intervento debba farsi con plotoni armati, occorrerà volta per volta l'autorizzazione del prefetto della provincia, che si dovrà richiedere anche per le passeggiate in plotoni armati fino al campo di tiro e viceversa;

3° È concesso agli inscritti del tiro a segno di portare la propria arma dall'abitazione al campo di tiro e viceversa nei giorni in cui hanno luogo le esercitazioni, purchè siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dalla presidenza della società cui appartengono e vidimata dall'autorità politica locale. La carta di riconoscimento, fatta sull'unito modello, è personale e dovrà essere resa ostensibile a qualunque richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. Per ragioni di sicurezza e d'ordine pubblico però può essere revocata;

4° Le direzioni provinciali potranno autorizzare le rappresentanze delle società che intervengono a gare provinciali o ad altre gare fuori del rispettivo territorio, a portar seco la bandiera sociale e le armi, salvo sempre l'autorizzazione prefettizia quando ciò dia luogo a passeggiate con plotoni armati.

I signori prefetti provvederanno alla osservanza di queste disposizioni in quanto riguardano la loro competenza o quella delle autorità da loro dipendenti, ed intanto si compiaceranno di accusare ricevuta della presente.

Pel Ministro
L. Berti.

(Stemma ufficiale del tiro a segno)

TIRO A SEGNO NAZIONALE

Direzione Provinciale di . . . . . .

Società di . . . . . .

CARTA DI RICONOSCIMENTO PER PORTO D'ARMI.

Connotati

Statura, metri

Corporatura

Colorito

Capelli

Barba

Occhi

Naso

Bocca

Fronte

Segni

Firma del portatore

La Presidenza della Società di . . . . . rilascia la presente

Carta di riconoscimento

per porto d'armi d'ordinanza dal campo di tiro alla propria abitazione e viceversa al Signor . . . . . figlio di. . . . . nato a . . . . . il . . . . . N. . ., inscritto nei ruoli di questa Società al riparto . . . . . .

Questa carta vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentata ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.

Data a . . . . . *il* . . . . . .

Il Presidente della Società

BOLLO della Società

Il Segretario

BOLLO dell'autorità politica

Visto

N. **79**. — MATRICOLA. — **Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare**. — 23 aprile.

Nello scopo di semplificare il servizio e di evitare una duplice produzione di documenti, questo Ministero a modificazione delle disposizioni contenute nella Istruzione sulle matricole, circa le formalità da adempiersi in occasione di matrimoni di ufficiali od impiegati civili, dispone quanto segue:

L'ufficiale o l'impiegato entro un mese dal contratto matrimonio ha l'obbligo di procurarsi e presentare al corpo od ufficio dal quale dipende, un estratto regolare del relativo atto di matrimonio rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

Il corpo od ufficio, ricevuto tale documento, fa eseguire in base ad esso la debita inscrizione sul registro mod. N. 69 del catalogo, come prescrive il § 34 della Istruzione sulle matricole, e quindi trasmette senz'altro lo stesso documento al Ministero della guerra (Direzione generale che amministra il personale al quale l'ufficiale appartiene), rimanendo con ciò dispensato dal trasmettere poi una seconda copia dell'atto di matrimonio, e la copia del Decreto sovrano di autorizzazione a corredo della proposta che deve fare al Ministero per la variazione sullo stato di servizio relativa al matrimonio, a senso del § 77 della ripetuta Istruzione per le matricole.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **80**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra**. — 24 aprile.

In calce al modello N. 9 (pagina 251) dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, viene soppressa l'indicazione della firma dell'offerente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 15ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° maggio

APRILE 25. — Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi d'artiglieria da campagna, *pag.* 163.

» 27. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 163.

» 27. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, *pag.* 165.

» 27. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari, *pag.* 166.

» 30. — Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc., *pag.* 166.

Atto N. **84**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Razioni foraggio spettanti ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna**. — 25 aprile.

Vista l'annotazione 8ª alla tabella II della legge sugli stipendi (*Atto* 200 del 1887), ed in relazione alla legge che approva le variazioni per l'assettamento del bilancio dell'esercizio in corso, il Ministero fa noto che ai capitani d'artiglieria addetti ai comandi d'artiglieria da campagna spettano due razioni foraggio.

Della seconda razione foraggio i capitani predetti potranno godere dal 1° maggio prossimo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **83**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione**. — 27 aprile.

In sostituzione dell'*Atto* 74 inserto a pag. 240 del *Giornale Militare*, Parte 1ª, dell'anno 1886, questo Ministero determina

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, Parte 2ª, Circolare N. 68. — Nelle ultime due righe del N. 3, *invece di:* Circolare N. 50 del 12 aprile 1886, *dicasi:* Circolare N. 37 del 15 marzo 1886.

che l'assegno annuo di munizioni da salve spettante in tempo di pace ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni varie sia il seguente:

REPARTI DI ARTIGLIERIA	Cartocci da salve	*Annotazioni*
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna e batterie d'istruzione (per ogni pezzo, formazione di pace)	80	I comandanti di reggimento potranno ripartire come meglio crederanno i colpi che, in base a questo specchio, risultano assegnati sul totale delle proprie batterie o compagnie.
Compagnie da fortezza che non prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento	100	
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento	150	
Compagnie da costa	50	Da spararsi colle artiglierie d'assedio.
Compagnia d'istruzione	150	

Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, 50 per pezzo dovranno conservarsi a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni tattiche.

Oltre poi alle munizioni anzidette, in ciascun reggimento si potranno ancora consumare:

Kg. 50 polvere da salve per ogni batteria da campagna, a cavallo, da montagna e d'istruzione; kg. 60 per ogni compagnia da fortezza che non intervenga alle esercitazioni ai forti di sbarramento; kg. 400 per la compagnia d'istruzione e per ogni compagnia da fortezza che intervenga alle esercitazioni ai forti di sbarramento, e kg. 20 per ogni compagnia da costa, per la preparazione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze e per le esercitazioni di condotta del fuoco ed osservazione dei risultati del tiro;

Altri 10 cartocci a salve in più del quantitativo sovra stabilito, per ciascun pezzo delle batterie che prendono parte ai campi d'istruzione;

Nelle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, un numero di cartocci a salve corrispondenti al numero delle reclute ogni anno assegnate a dette unità;

In tutti i reggimenti, un numero di cartocci a salve corrispondente al numero degli individui chiamati straordinariamente sotto le armi a scopo di istruzione;

ed il numero di cannelli necessari per i tiri a salve suddetti, per bene esercitare il personale nello scatto dei cannelli medesimi e per lo sparo delle castagnole.

(Si ricorda che per i tiri, sia a salve che a semplice cannello, da farsi colle artiglierie d'assedio, si devono impiegare sempre cannelli a vite e, fra questi, preferibilmente quelli ricaricati che portano incisa la lettera E).

Dette munizioni saranno dai reggimenti richieste ai comandi d'artiglieria da fortezza, che hanno giurisdizione sul territorio ove essi hanno sede.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **83**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi**. — 27 aprile.

È approvata una nuova *Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi*, che sostituisce il Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi, pubblicato l'11 giugno 1883, e tutte le disposizioni pubblicate posteriormente a tale data, le quali hanno attinenza con l'Istruzione stessa.

Tutti i corpi dell'esercito dovranno provvedere a spese della propria massa generale un esemplare di detta Istruzione per ciascun ufficio maggiorità, comando di battaglione, comando di compagnia; meno i reggimenti d'artiglieria i quali dovranno acquistare il numero di esemplari per essi stabilito dallo specchio di dotazione di libri.

Gli altri istituti ed amministrazioni non contemplati nel precedente alinea si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero, a carico del proprio assegno di cancelleria.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'articolo 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 3,35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 84. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari.** — 27 aprile.

Pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari sarà abrogato col 1° luglio 1889 il Regolamento 1° maggio 1884, e contemporaneamente andrà in vigore il nuovo Regolamento approvato in data 6 gennaio 1889, già pubblicato.

Ogni comando od ufficio militare ed ogni reggimento dovrà acquistare, sul proprio assegno per le spese di cancelleria, o a carico della massa generale, il numero di copie del nuovo Regolamento che gli potrà occorrere, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del detto Regolamento è di cent. 25 la copia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 85. — MILITARI DI TRUPPA. — **Varianti alla Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, ecc.** — 30 aprile.

Alla *Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno, in data 23 ottobre 1887*, sono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Pag. 7: al secondo capoverso, sostituire il seguente:

« 1° Il reclutamento, la preparazione e gli obblighi di servizio degli allievi ufficiali di complemento, in relazione alle leggi 29 giugno 1882, N. 830 e 25 gennaio 1888, N. 5177 ».

All'ultimo capoverso del N. 16, sostituire il seguente:

« Gli inscritti di leva arruolati, o trasferiti dalla 2ª categoria alla 1ª, durante o alla fine del secondo periodo della leva, i quali abbiano i titoli voluti per l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali, o che sieno disposti a dare gli esami di coltura generale, possono, nel giungere sotto le armi, inoltrare domanda al Ministero con le stesse norme di cui sopra.

I distretti, anche per essi, si atterranno alle prescrizioni della presente Istruzione, e non appena avranno ricevuto comunicazione dal Ministero della destinazione di detti aspiranti, provvederanno al loro pronto invio al corpo cui furono destinati, ad onta che il corso sia già incominciato ».

Al 1° capoverso del N. 26, è sostituito il seguente:

« Gli studenti universitarii ritardatari e gli inscritti di leva, i quali chiedano di essere ammessi nei plotoni allievi uffi-

ciali, saranno trattenuti ai distretti di presentazione in attesa delle decisioni del Ministero circa la loro assegnazione e il susseguente invio ai corpi ».

Ai numeri 27, 28, 29 e 30, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« 27. Gli inscritti di leva, compresi quelli di cui all'ultimo capoverso del N. 16, i quali, per non aver compiuto regolarmente i corsi di studi richiesti al N. 10, o per aver presentato titoli di dubbia validità, debbono per l'ammissione in un plotone allievi ufficiali, subire l'esame di coltura generale, saranno anch'essi trattenuti ai distretti cui si presentano, e saranno sottoposti al più presto a tale esame presso i distretti stessi previa presentazione di regolare domanda redatta secondo è detto al N. 16;

« L'esame sarà dato da una commissione nominata dal comandante del distretto, e composta nel modo seguente:

« un ufficiale superiore, presidente
« un capitano, membro
« un tenente, id.

« Gli esami saranno in iscritto ed orali, secondo i programmi contenuti nell'allegato A della presente istruzione. Il tema scritto dovrà essere tale che il candidato abbia campo di mostrare la propria istruzione letteraria.

« In base al tema svolto ed ai risultati della prova orale, la commissione procederà ad una votazione (con *sì* o *no*) per l'idoneità di ciascun aspirante.

« Le materie contenute nel programma di cui sopra, saranno riunite in tre gruppi, cioè: 1° gruppo, storia; 2° geografia; 3° aritmetica, algebra e geometria.

« Per ognuno di detti tre gruppi la commissione procederà ad una votazione ed attribuirà un punto di merito che per gli idonei sarà compreso fra 10 e 20, e pei non idonei fra 0 e 9. Per essere dichiarato idoneo bisogna che l'aspirante abbia riportato non meno di 10 in ciascuna materia e nella media complessiva.

« 28. Mentre hanno luogo gli esami, i comandanti dei distretti, regolandosi come è detto al N. 26, assumono le necessarie informazioni sulla moralità e sullo stato sociale degli aspiranti.

« Compiuto l'esame con esito favorevole, i distretti, senza attendere l'esito delle richieste informazioni, trasmetteranno al Ministero, per ogni concorrente, un elenco contenente i risultati dell'esame stesso, unendovi le domande ed i docu-

menti presentati dall'aspirante, il quale dovrà indicare il plotone che preferisce.

« Il Ministero assegna ai corpi gli aspiranti, trasmettendo i documenti ricevuti dal distretto al quale comunica l'assegnazione fatta.

« Il distretto invia subito al corpo gl'iscritti e, non appena gli sieno giunte le riservate informazioni richieste, le comunica al corpo stesso, il quale si regolerà, in base a tali informazioni, come è detto agli ultimi due capoversi del precedente N. 26.

« 29. Gli aspiranti che fossero riprovati all'esame di coltura generale saranno dai distretti assegnati ai corpi come gli altri iscritti di leva, ed all'arma di cavalleria se idonei e se loro spetti in ragione del numero estratto.

« Nel caso che non appartengano al distretto di presentazione saranno a tal uopo inviati subito a quello di leva.

« Essi però (come ogni altro militare sotto le armi) nell'anno successivo, al riaprirsi del nuovo corso d'istruzione, potranno chiedere di dare nuovamente gli esami di coltura generale, ai quali saranno sottoposti presso il corpo cui trovansi a prestar servizio, seguendo le stesse norme di cui sopra.

« 30. I giovani, di cui ai capoversi *b*) e *d*) del N. 9 (i giovani cioè che intendano arruolarsi volontari ordinari, i militari di 1ª categoria che chiedano la riammissione in servizio ed i militari di 2ª e 3ª categoria che vogliano passare volontariamente alla 1ª), possono presentare la domanda di ammissione in un plotone allievi ufficiali tanto al corpo nel quale intendono prestar servizio come allievi ufficiali, quanto al distretto.

« Nell'uno e nell'altro caso i medesimi sono compresi provvisoriamente nei conti come uomini fuori forza, ed il corpo o distretto si regolerà a loro riguardo come è detto ai numeri precedenti, e quando non presentino il titolo di cui alla lettera *b*) del N. 16 li sottoporrà all'esame di coltura generale.

« Decisa la loro ammissibilità, in ordine alle condizioni fisiche, di coltura, di moralità ed allo stato sociale, se gli aspiranti si presentarono al distretto, il distretto stesso, per conto del corpo nel quale essi intendono prestar servizio come allievi ufficiali, procede all'arruolamento, alla riammissione od al passaggio alla 1ª categoria e li invia poscia al corpo stesso.

« Se invece gli aspiranti si presentarono direttamente al corpo, allora il corpo provvede alle operazioni di cui sopra ed assegna il militare al proprio plotone allievi ufficiali.

« Se alcuno dei detti aspiranti, per una ragione qualsiasi, non possa essere ammesso in un plotone allievi ufficiali, verrà lasciato in libertà, salvo gli obblighi fattigli dalla leva. »

Nel N. 32 alle parole: « come è detto ai N. 28 e 29 », sostituire: « come è detto ai N. 27, 28 e 29 ».

Al terzo capoverso del N. 65 aggiungere il seguente inciso:

« Questi ultimi però potranno, ove il vogliano, essere ammessi al successivo corso d'istruzione, ed a tal uopo dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero, che si riserva di decidere in merito e di assegnare i medesimi ad un reggimento che in quell'anno abbia a costituire il plotone allievi ufficiali ».

Al N. 78, 2ª e 3ª riga, cancellare le parole: « nei due anni precedenti ».

Al N. 103 aggiungere i seguenti capoversi:

« Coloro, che anche nel secondo esame per la nomina a sottotenente di complemento furono riprovati, continueranno come sergenti gli obblighi di servizio loro fatti per ragione di leva.

« In nessun caso gli allievi riprovati potranno essere ammessi ad un secondo esame di riparazione.

« Essi però potranno chiedere di cominciare di nuovo il corso nell'anno successivo ed in tal caso si osserveranno le norme di cui al precedente N. 65 ».

Al N. 104, cancellare le parole « purchè abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente da non oltre due anni ».

Al N. 110, sostituire il seguente:

« 110. Il sergente proveniente dagli allievi il quale abbia superati gli esami, e trovandosi in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente di complemento, rinunzi alla nomina stessa, deve ritornare subito sotto le armi per riprendere i suoi obblighi di leva e laddove la classe, o parte di classe cui appartiene, abbia da rimanere sotto le armi per un periodo di tempo inferiore a 3 mesi dovrà restarvi per tre mesi interi, onde compiere il servizio stabilito dall'art. 3 della legge 25 gennaio 1888 N. 5177 ».

Al N. 111, dopo le parole « 1ª categoria » aggiungere: « dai militari sotto le armi che abbiano frattanto conseguito la laurea ».

Al N. 124 2ª riga, dopo la parola « della » aggiungere: « 1ª, ».

» 6ª riga, dopo la parola « alla » aggiungere: « 1ª, ».

Ai N. 233 e 235 sostituire i seguenti:

« 233. Gli allievi dichiarati promovibili, ove abbiano un

anno di anzianità nel grado di caporale, sono promossi sergenti, colla data dell'ultimo giorno del mese in cui hanno avuto luogo gli esami. Essi sono quindi ripartiti nelle compagnie del reggimento o trasferiti di corpo, giusta le determinazioni del Ministero.

« Nel caso che, previa autorizzazione del Ministero, gli esami abbiano luogo in tempo posteriore alla chiusura normale del corso, sia perchè il riparto d'istruzione si trovi alla scuola di tiro, sia per altra qualsiasi ragione non prevedibile, gli allievi dichiarati promovibili saranno promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno dell'ultimo mese del corso, qualora beninteso avessero raggiunto a quella data l'anzianità prescritta.

« 235 Gli allievi dichiarati non promovibili al grado di sergente, per difetto d'istruzione, continueranno ad appartenere al plotone, ma dopo tre mesi saranno ammessi nuovamente all'esperimento di cui al N. 232 e su di essi pronuncierà nuovo parere la commissione d'avanzamento.

« A questo secondo esperimento si presenteranno pure quegli allievi che non avessero potuto presentarsi al primo per ragioni speciali.

« Gli allievi dichiarati promovibili, sempre quando abbiano raggiunto l'anno d'anzianità nel grado di caporale, sono promossi sergenti colla data dell'ultimo giorno del mese in cui ha avuto luogo il secondo esperimento.

« Qualora fosse stato ritardato il primo esame e venga conseguentemente ritardato anche il secondo, si applicheranno, circa la promozione, norme analoghe a quelle di cui all'ultimo capoverso del precedente N. 233. »

Al N. 237, 4ª riga, alle parole « dopo 4 mesi » sostituire « dopo 3 mesi ».

Al N. 293 sostituire il seguente:

« 293. I volontari di un anno di cui ai N. 268 e 269 i quali abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente, potranno, quando già si trovino in congedo illimitato, essere ammessi a presentarsi a loro spese all'esame di sottotenente di complemento nelle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, purchè non oltrepassino il 30° anno di età.

« Coloro i quali avessero ottenuto l'idoneità a sergente da oltre due anni, prima di essere ammessi agli esami di cui sopra, dovranno subire un esperimento pratico, simile a quello che debbono superare gli allievi sergenti per ottenere la promozione a sergente.

Tutti gli aspiranti riconosciuti idonei alla nomina di sot-

tenente di complemento vengono subito nominati al grado suddetto per prestare nell'anno della loro nomina i tre mesi di servizio prescritto dall' art. 3 della legge 25 gennaio 1888 N. 5177.

Al N. 294 aggiungere il seguente capoverso:

« I comandanti di corpo d'armata, prima di ammetterli agli esami, si procurano una copia del foglio matricolare e caratteristico (Mod. N. 59) dei militari in questione e la trasmettono poscia al Ministero (direzione generale leve e truppa) insieme col risultato degli esami e con le indicazioni relative al domicilio degli aspiranti, nonchè ai tre reggimenti, per ordine di preferenza, nei quali i medesimi desiderano essere destinati a prestar servizio. »

A pagina 120, all'attuale N. 8 sostituire il seguente: « 8. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per le sole parti riguardanti: i contratti, il bilancio, gli agenti dell'amministrazione, le spese e i conti giudiziali. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio

APRILE 4. — R. Decreto N. 6049 (serie 3ª), per sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª), *pag.* 173.

MAGGIO 4. — Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento, *pag.* 174.

» 4. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 175.

» 5. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili, *pag.* 175.

» 6. — Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio — trombe per le fanfare di fanteria. — Istrumenti per fanfare, *pag.* 176.

» 6. — Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio, *pag.* 185.

» 8. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato, *pag.* 186.

» 9. — Errata-corrige all'Istruzione sulle armi, *pag.* 186.

» 9. — Volume VIII, titolo III dell'Istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui palloni). — Aggiunte e varianti al Volume V, titolo I (Manopere di forza colle artiglierie d'assedio), *pag.* 187.

Atto N. 88. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 6049 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª).** — 4 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari della marina, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pullino Giacinto, ispettore nel Corpo del genio navale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette, in sostituzione dell'ispettore nel detto Corpo, nella posizione di servizio ausiliario, Borghi Luigi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. 87. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE. — **Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento.** — 1° maggio.

Al secondo comma del § 3302 del Regolamento d'amministrazione è sostituito il seguente:

« I sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, che debbono « ultimare la loro ferma sotto le armi come sottotenenti, possono, pel tempo che rimangono sotto le insegne, essere ammessi alla associazione vestiario del corpo presso cui prestano servizio, semprequando però il tempo di servizio che « devono prestare non sia inferiore a mesi sei, ed osservate, « in ogni caso, le prescrizioni del successivo § 3310, secondo « comma ».

Dal secondo comma del § 3310 sono tolte le parole « medici di ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 88. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 1° maggio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
I	183	Filetti abbeveratoi compiuti (1). .	N.	6	40	Variante
»	622	Cavezze da stalla (1)	»	5	50	id.
»	654	Corde da foraggio con anello (1).	»	»	50	Aggiunta
»	655	Curasnette pel governo dei quadrupedi.	»	»	50	id.
»	656	Taschette da biada	»	1	07	id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **89** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili.** — 5 maggio.

Nell'intendimento di togliere qualsiasi dubbio circa la esatta applicazione del disposto dall'articolo 6° della legge di ordinamento del R. esercito (testo unico) in data 14 luglio 1887, ai due primi capoversi dell'*Atto* N. 85 della *Raccolta del Giornale militare* è sostituito il seguente:

« In conformità dell'articolo 6° della legge di ordinamento « del regio esercito gli ufficiali medici, commissari, contabili « e veterinari non possono fare le veci di capo di corpo o di « capo di servizio se non nei corpi o servizi cui dalle tabelle « graduali e numeriche di formazione sia espressamente pre« posto un ufficiale della loro carriera rispettiva. Gli ufficiali « contabili però possono assumere il comando temporaneo « di un distretto o di un deposito quando, per mancanza di « ufficiali di grado superiore od uguale al loro, vengano a « trovarsi di grado superiore a tutti gli altri ufficiali presenti « al distretto od al deposito ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **90**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Trombe per i corpi delle armi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio. — Trombe per le fanfare di fanteria. — Istrumenti per fanfare.** — 6 maggio.

Fanfare dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio.

1. Per i trombettieri dei reggimenti di artiglieria da fortezza e da montagna e dei reggimenti del genio, sono adottati i seguenti istrumenti:

a) una tromba in *fa* con pistone in *do* suscettibile dell'applicazione di una ritorta in *fa* basso con relativa pompa e bocchino speciale per le parti di basso e di accompagnamento nelle fanfare;

b) una tromba in *fa* a tre pistoni;

c) un basso in *fa* verticale a tre pistoni.

I pistoni di questi istrumenti sono adoperati colla mano destra.

2. Il corpo della tromba in *fa* ad un pistone è un tubo conico di lamiera d'ottone, unito a più riprese con ghiere dello stesso metallo; il quale tubo, dalla canna d'imboccatura, va gradatamente ingrossandosi e termina in ampia campana con fascia di rinforzo sulla estremità del padiglione.

Il tubo è ripiegato a due ritorte, fisse ai lati paralleli e attraversati, a mm. 125 circa dallo svolto superiore del primo storto, da un altro tubo detto pistone.

Dai due fori laterali del pistone partono, in senso opposto, due tubi, uno dei quali, formando per un tratto una terza ritorta che va a basarsi sulle altre due ritorte del tubo principale già accennato, termina parallelo all'altro tubo disposto in senso opposto. In questi due tubi paralleli viene introdotta una ritorta a forma di U, chiamata pompa di corista del pistone.

Al basso del foro, che attraversa verticalmente il pistone, viene introdotta e saldata la cima del tubo principale della tromba, e all'alto del detto foro viene saldata la canna d'imboccatura, alla quale è pure applicata la pompa di corista, come nelle trombe modello 1884. Il bocchino di detta tromba è conforme al modello 1884.

La ritorta in *fa* per basso è formata di un tubo cilindrico, di lamiera d'ottone doppiamente ripiegato; per una delle cui estremità s'introduce nella canna d'imboccatura della tromba,

e dall'altra estremità riceve il bocchino. Verso l'estremità superiore della ritorta, evvi un sostegno di ottone per tener salda alla curva principale della ritorta l'estremità che s'introduce nella canna d'imboccatura, e sulla parte opposta della stessa estremità trovasi pure saldato un piccolo cannello di ottone che serve a conservare il bocchino di tromba, quando alla medesima si applica la ritorta.

La pompa di ricambio per basso si compone di due tubi ripiegati su se stessi ed uniti, le cui estremità inferiori si introducono nelle due femmine della pompa del pistone, e viene completata nella sua parte superiore dalla piccola pompa del pistone, che va tolta per applicare la pompa del basso, come per la tromba di fanteria modello 1884.

3. Le dimensioni della tromba sono le seguenti:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza dall'esterno della 1ª curva all'orlo del padiglione	da 375	a 385
Lunghezza esterna dalla 1ª alla 2ª curva	da 335	a 345
Lunghezza esterna dall'orlo del padiglione al cannello di imboccatura	da 395	a 405
Diametro esterno del padiglione	da 117	a 119
Larghezza esterna dello strumento misurato al centro	da 112	a 118
Diametro misurato al centro della 1ª curva	da 15	a 17
Diametro del pistone	da 20	a 21
Lunghezza del pistone compreso i piattelli	da 96	a 98

La tromba in *fa* con pistone di *do* pesa grammi 660 a 675.

Pompa pel basso

Lunghezza esterna	da 185	a 195
Larghezza esterna	da 88	a 90
Diametro del canneggio	12	

Ritorta con bocchino da basso in fa.

Lunghezza esterna	da 440	a 445
Larghezza esterna misurata al centro	da 108	a 110
Diametro del canneggio	da 13	a 14

Peso della pompa e ritorta con bocchino per basso, da grammi 420 a 430.

La tromba ad un pistone surroga, per i corpi indicati al n. 1, la tromba modello 1884 (*Atto* n. 423 della *Raccolta* del *Giornale militare*).

4. La tromba in *fa* a tre pistoni corrisponde perfettamente

per forma e dimensioni alla tromba in *fa* con pistone di *do* sopradescritta.

I tre pistoni sono collocati nel centro della tromba. La pompa di registro del primo pistone è collocata sotto il pistone stesso e disposta in linea retta al medesimo. Quella del secondo pistone è pure collocata sotto ed è rivolta all'ingiù verticalmente. La pompa del 3° pistone è collocata del pari sotto, è curva per un tratto, e termina verticalmente lungo il canneggio opposto al padiglione restando saldata sullo stesso canneggio.

Le dimensioni delle sue varie parti sono le seguenti:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza dall'esterno della 1ª curva all'orlo del padiglione	da 365	a 370
Lunghezza esterna dalla 1ª alla 2ª curva	da 325	a 330
Lunghezza esterna dall'orlo del padiglione alla canna d'imboccatura	da 380	a 390
Diametro esterno del padiglione . . .	da 117	a 119
Larghezza esterna dello strumento misurato al centro della macchina	da 125	a 135

Peso complessivo della tromba Kg. 0,900 a 0,920.

5. Il basso in *fa* a tre pistoni ha la forma d'un bombardino verticale. La macchina a tre pistoni è collocata in modo che la parte superiore di essi appoggia sullo storto principale e propriamente dalla parte opposta al padiglione. Sulla macchina a tre pistoni è fissato un anello, perchè il suonatore possa introdurvi il pollice della mano destra. Sulla parte inferiore del padiglione, ove incomincia la curva dello storto principale, è saldato un anello; questo serve per fermarvi un capo della cinghia di pelle che sorregge l'istrumento. L'altro capo della cinghia va attaccato allo storto superiore dello strumento.

	Minimo mm.	Massimo mm.
Altezza dal piano all'orlo del padiglione .	da 570	a 580
Altezza dal piano allo storto superiore .	da 410	a 420
Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura	da 233	a 236
Diametro del padiglione	da 178	a 182
Larghezza dello strumento al centro della macchina.	da 238	a 242

Peso dell'istrumento Kg. 2,300 a 2,350.

6. La ritorta bassa per la tromba ad un pistone è distribuita nella proporzione di quattro per i reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna, e di cinque per i reggimenti del genio.

7. La ritorta bassa, quando non è unita alla tromba e non deve essere adoperata, è portata nello zaino.

Nei servizi nei quali il trombettiere deve fare alternativamente uso della tromba con o senza la ritorta pel basso, questa viene situata, allorchè non se ne fa uso, sul fianco destro del trombettiere, pendente dal cinturino della sciabola, al quale viene assicurata da una piccola cinghia di cuoio naturale, lunga centimetri 20 e larga centimetri 3, con un occhiello ed un bottone pure di cuoio formato da una striscioliua robusta, ripiegata in tondo colle due estremità riunite e fortemente cucite alla cinghia suddetta. Nella camerata poi la ritorta viene sospesa al beccatello della rastrelliera sotto l'asse a pane.

8. La tromba in *fa* a tre pistoni può essere distribuita nella proporzione di una per ogni brigata dei suddetti reggimenti, oltre ad una a ciascheduu caporale trombettiere.

La medesima serve anche per tutti i segnali, in luogo di altrettante trombe ad un pistone.

9. Le trombe ad uno ed a tre pistoni sono portate sempre colla cinghia di cuoio o coi cordoni di parata nelle circostanze in cui questi sono prescritti.

10. I sottufficiali trombettieri dei sovra indicati corpi, possono fare uso di una tromba in *fa* a tre cilindri di loro proprietà, invece di quella a tre pistoni.

11. Le attuali trombe in *fa*, modello 1884, saranno ridotte a trombe in *fa* con un pistone, a cura delle amministrazioni dei reggimenti, nel modo seguente:

Al tubo che viene immediatamente dopo la canna d'imboccatura bisogna restringere la curva che ha attualmente e accorciarlo complessivamente di millimetri 90; quindi la parte superiore e precisamente quella che prima entrava nella canna d'imboccatura, deve introdursi invece al basso del foro che attraversa verticalmente il pistone; il quale pistone deve essere fermato a millimetri 125 circa dallo svolto superiore del padiglione (quasi a metà della tromba).

All'alto del foro verticale sovraccennato del pistone, va introdotta la vecchia canna d'imboccatura, allungata però nella sua parte inferiore di millimetri 60.

Ai due fori *laterali* (chiamati storlini) del pistone che par-

tono in senso inverso, vale a dire uno diretto all'alto, l'altro al basso, va unito il canneggio che forma la pompatura del pistone.

Il pezzo di canna che si aggiunge allo stortino del pistone diretto all'alto, è il più lungo, e viene disposto a curva e basato sulle altre due curve superiori della tromba, terminando parallelo all'altro tubo più corto che parte dal lato opposto, vale a dire diretto all'ingiù verticalmente: questo tubo deve fermarsi per mezzo di un sostegno (chiamato traversino) alla canna che entra al basso del foro verticale del pistone. In questi due tubi che terminano paralleli, va introdotta la pompa di registro del pistone.

La spesa di riduzione non può eccedere le lire 5,80 per ogni tromba.

12. Per i trombettieri dei corpi di cavalleria, dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle compagnie del treno del genio, resta in vigore la tromba modello 1884.

13. Il basso verticale in *fa* a tre pistoni può essere distribuito in ragione di uno per ogni brigata nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e nei reggimenti del genio.

14. I trombettieri provvisti del basso in *fa* portano sempre la tromba in *fa* ad un pistone (senza ritorta del basso) appesa alla cinghia od ai cordoni di parata.

Quando devono far uso della tromba portano il basso sullo zaino col padiglione rivolto a sinistra; se non hanno lo zaino lo portano ad armacollo colla cinghia di cuoio naturale, raccomandata allo strumento con 2 bottoni di ottone, e con un estremo di essa attaccata ad un anello saldato alla parte inferiore del padiglione, e coll'altro allo storto dello strumento: con siffatto attacco lo strumento resta perfettamente bilanciato perchè i punti d'attacco della cinghia risultano sulla diagonale della figura dello strumento. Il basso resta, così, aderente al dorso del soldato colla cinghia sulla spalla destra, in modo che lo strumento risulti diagonale al dorso col padiglione in alto all'altezza della spalla destra.

Fanfare dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini.

15. È adottata per le fanfare dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, in aggiunta alla tromba *si b* ad un pistone, una tromba *si b* a tre pistoni.

Questa tromba è in tutto simile per forma, canneggio e dimensioni a quella modello 1884 ad un pistone; ed è pur suscettibile dell'applicazione di accessorii che la cambiano in uno strumento basso (tromboncino), col suono di un trombone. I pistoni sono collocati a sinistra: la tromba è perciò tenuta colla mano sinistra, ed i pistoni sono adoperati colla destra. Ma affinchè i trombettieri quando portano il fucile a *spall'arm* possano eventualmente servirsene anche colla mano sinistra, è applicato alla canna d'imboccatura, a due centimetri dopo i pistoni, un anello di ottone saldato nel quale entra il dito mignolo della mano.

Ognuno dei tre pistoni ha la propria pompa di registro, le quali sono collocate sotto ai rispettivi pistoni e nella retta direzione dei medesimi.

La pompa di registro del 1° pistone è lunga complessivamente millimetri 170

La pompa di registro del 2° pistone è lunga complessivamente millimetri. 70

La pompa di registro del 3° pistone è lunga complessivamente millimetri. 270

Dimensioni delle varie parti della tromba in si b con tre pistoni, da suonarsi con la mano destra.

	Minimo mm.	Massimo mm.
Lunghezza della tromba dall'orlo del padiglione alla canna del bocchino.	da 323	a 333
Distanza fra l'esterno delle curve della canna principale	da 270	a 273
Diametro esterno del padiglione. . . .	da 101	a 103
Diametro della tromba a centimetri 9 dall'orlo del padiglione	da 59	a 61
Circonferenza della tromba a centimetri 9 dall'orlo del padiglione	da 187	a 192
Diametro al centro del primo storto . .	da 27	a 29
Circonferenza al centro del primo storto.	da 89	a 91
Diametro al centro del secondo storto. .	da 15	a 17
Circonferenza al centro del secondo storto.	da 50	a 52
Larghezza della pompa generale misurata esternamente.	da 56	a 57
Larghezza dello strumento al centro della macchina.	da 160	a 165
Lunghezza dei pistoni compresi i piattelli.	da 103	a 106
Diametro dei pistoni	20	

Peso totale, compreso il bocchino, chilogrammi 0,845 a 0,865.

16. Per ridurre la tromba a tre pistoni in tromboncino, si procede nel modo seguente:

a) Levare la pompa di registro del 1° pistone ed applicare in sua vece una pompa più lunga di mm. 170.

Questa pompa è formata d'un tubo sagomato, in forma di maniglia, le cui estremità terminano parallele, e sono fermate fra di loro a mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

b) Levare la pompa di registro del 2° pistone ed in sua vece applicare una pompa più lunga di mm. 70.

Questa pompa è formata da due tubi sagomati a gomito uniti fra di loro a mezzo d'un pezzetto di filo d'ottone; nelle estremità più lunghe di questi due tubi è introdotta una piccola pompa di forma usuale.

c) Levare la pompa di registro del 3° pistone ed applicarne una in sua vece più lunga di mm. 270.

Questa pompa è formata d'un tubo ritorto su se stesso, le cui due estremità terminano parallele e sono fermate fra di loro a mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

d) Levare la pompa generale applicandone in sua vece una della lunghezza complessiva di mm. 1480.

Questa pompa è formata d'un tubo della sopradetta lunghezza, ripiegato su se stesso in tre giri; le due estremità del tubo terminano parallele e sono fermate fra di loro per mezzo d'un traversino di filo d'ottone.

e) Levare dalla canna d'imboccatura il bocchino da tromba e metterne uno da trombone.

Con queste modificazioni la tromba in *si b* a tre pistoni viene ridotta in tromboncino *si b* a tre pistoni.

Dimensioni degli accessori per ridurre la tromba in tromboncino:

	Minimo mm.	Massimo mm.
Diametro del canneggio della pompa generale	da 013	a 014
Larghezza massima misurata all'esterno .	da 098	a 100
Lunghezza massima misurata all'esterno delle due curve principali	da 215	a 220
Diametro del canneggio delle pompe di cambio del 1°, del 2° e del 3° pistone. . .	da 011	a 012

Peso complessivo dei suddetti accessori compreso il bocchino per tromboncino chilog. 0,385 a 0,395.

17. Nei reggimenti di fanteria di linea le trombe a tre pistoni

saranno distribuite ai caporali trombettieri. Una delle dette trombe potrà essere munita degli accessori per far il controcanto basso.

Nei reggimenti di bersaglieri la tromba a tre pistoni senza accessori potrà essere distribuita nella proporzione di due per battaglione, e nei reggimenti alpini in ragione di una per compagnia.

18. Nei reggimenti dei bersaglieri la tromba *si b* a tre pistoni cogli accessori per l'effetto di tromboni potrà essere distribuita nella proporzione di due per battaglione, e nei reggimenti alpini in ragione di tre per battaglione.

Quando la tromba deve essere usata pei segnali regolamentari, il trombettiere toglie gli accessori che servono per l'effetto di trombone, e vi sostituisce le parti della tromba alta che tiene nello zaino, ovvero stante il loro piccolo volume, nella tasca dei pantaloni o del cappotto, o nella tasca da pane, quando è previsto che ne dovrà far uso pei segnali. Gli accessori da tromboncino quando sono tolti dalla tromba sono portati in modo analogo a quello indicato al N. 7 del presente *Atto*, ma sul fianco sinistro, quando i trombettieri fanno servizio armati del fucile.

Affinchè però le pompe non urtino fra di loro, una delle estremità della piccola cinghia dovrà avere due capi muniti d'occhiello, uno dei quali si avvolgerà strettamente alla curva delle quattro pompe riunite insieme e si abbottonerà ad un bottone fissato nel capo stesso, in modo che questo non si allenti. Il bocchino è tenuto nella tasca del cappotto o del pantalone.

Nello stesso modo indicato al N. 7 sarà portata la ritorta pel basso delle trombe ad un pistone quando deve essere staccata dalla tromba.

19. La tromba a tre pistoni è portata sempre colla cinghia di cuoio o coi cordoni di parata come la tromba ad un pistone.

20. Le trombe a tre pistoni tengono luogo d'altrettante trombe modello 1884 ad un pistone, servendo egualmente per i segnali vari.

Quando i trombettieri marciano col fucile a *spall'arm* possono usare la tromba a tre pistoni colla mano sinistra per suonare nella fanfara. La tromba in tal caso è tenuta nel modo seguente: il pollice della mano sinistra si mette sotto la canna d'imboccatura in modo che la prima falange si trovi sulla prima

canna del 1° pistone ed il mignolo nell'anello applicato alla canna stessa. L'indice della mano viene così a corrispondere al tasto del 1° pistone, il medio al 2° e l'anulare al 3°.

21. È fatta facoltà d'introdurre nelle fanfare dei reggimenti alpini il basso in *fa* verticale a tre pistoni, uguale a quello descritto al precedente N. 5, in ragione di uno per ogni battaglione.

22. I trombettieri provvisti di basso in *fa* debbono sempre portare la tromba *si b* ad un pistone (con o senza ritorta) appesa alla cinghia di cuoio od ai cordoni di parata.

23. Nelle marce e nei servizi in cui i trombettieri dei reggimenti alpini sono armati di fucile, ed occorre loro di far uso della tromba il basso in *fa* è portato sullo zaino col padiglione sporgente a sinistra in guisa che la canna del fucile non urti lo strumento.

Eventualmente il basso in *fa* può essere suonato anche colla mano sinistra, quando il fucile è portato a *spall'arm*. Il pollice della mano sinistra si introduce nella curva più stretta del canneggio del 3° pistone, in modo che la punta del dito appoggi sulla ghiera che unisce la canna d'imboccatura ai pistoni.

L'istrumento però deve sempre essere ad armacollo assicurato colla cinghia.

Quando i trombettieri non hanno lo zaino, il basso in *fa* è portato nel modo stesso prescritto per i trombettieri dei corpi di artiglieria e del genio.

Disposizioni comuni.

Le trombe in *fa* con un pistone saranno acquistate direttamente dal Ministero e fatte distribuire, unitamente alle ritorte basse, nelle proporzioni stabilite.

Le trombe in *si b* a tre pistoni, le trombe in *fa* a tre pistoni ed i bassi in *fa* speciali delle fanfare dei reggimenti alpini e delle fanfare di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio saranno acquistate direttamente dalle amministrazioni dei corpi, a norma di speciali istruzioni che verranno date dal Ministero.

25. Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
II	36	Trombe per i corpi di cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo (modello 1884)	N.	10	»	Variante
»	54	Trombe per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio con pistone e senza ritorta (modello 1889).	»	15	»	Aggiunta
»	55	Ritorta con pompa e bocchino speciale per trombe dei corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	6	25	Aggiunta
»	56	Tromba a tre pistoni per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio (modello 1889) .	»	29	»	Aggiunta
»	57	Tromba a tre pistoni per corpi di fanteria (modello 1889)	»	27	»	Aggiunta
»	58	Accessori (pompe e bocchino da trombone) per trombe a tre pistoni da fanteria	»	8	»	Aggiunta

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio**. — 6 maggio.

Colle trombe adottate col precedente *Atto* N. 90 i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio possono costituire piccole fanfare.

Le marcie da suonarsi sono quelle stesse del repertorio della fanteria. Possono anche essere composte altre marcie di ritmo chiaro e ben cadenzato.

Per tutti i reggimenti suddetti è adottata come *marcia speciale* (marcia al Re) la marcia fanfara che fa seguito al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria (Tomo 1°).

Tale marcia è suonata nelle circostanze indicate al N. 2 dell'*Atto* 487 della *Raccolta del Giornale militare*.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio proporrà al Ministero una nuova marcia reggimentale d'ordinanza, armonizzata ed adattata alle nuove trombe.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **92.** — RECLUTAMENTO. — **Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.** — 8 *maggio*.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 17 del 17 gennaio ultimo, questo Ministero ha determinato di delegare d'ora innanzi ai comandanti dei distretti militari la facoltà di accordare licenza di recarsi all'estero ai militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, anche nei casi in cui la detta licenza è invocata per recarsi negli Stati fuori d'Europa.

Il Ministero stima però necessario richiamare in modo speciale l'attenzione dei comandanti i distretti militari sulla stretta osservanza del prescritto dal N. 5 dell'*Atto* N. 17 precitato; epperciò essi non accorderanno la licenza anzidetta che per uno dei motivi debitamente e validamente comprovato, e che in modo esplicito e tassativo sono indicati nello stesso N. 5.

Nei casi dubbi i predetti comandanti avranno cura di rivolgersi al Ministero (Direzione generale leve e truppa) affine di promuovere le sue decisioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **93.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige all'Istruzione sulle armi.** — 9 *maggio*.

All'Istruzione sulle armi per la fanteria, di cui l'*Atto* 61 del corrente anno, sono fatte le seguenti *errata-corrige:*

a pagina 16 linea 12ª, 13ª e 14ª *invece di*: il copriapertura di caricamento, *sostituire*: l'anello d'arresto;

a pagina 16 linea 22ª, *invece di*: " quattro chiocciole per viti, *sostituire:* " tre chiocciole per viti;

a pagina 16 dopo la linea 30ª, *aggiungasi:* " Il foro conico per la copiglia che unisce la codetta alla culatta mobile;

a pagina 19 terz'ultima linea, dopo la parola, ferro, *aggiungere:* colorito a fuoco;

a pagina 24 linea 16ª, *invece di:* avvitandosi nella codetta, *sostituire:* avvitandosi nel tallone anteriore della scatola serbatoio;

a pagina 41 linea 13ª, *invece di:* si svita dalla chiocciola della codetta, *sostituire:* si svita dalla chiocciola del tallone anteriore della scatola serbatoio;

a pagina 43 linea 7ª, *invece di:* si avvita nella codetta, *sostituire:* si avvita nel tallone anteriore della scatola serbatoio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **91** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Volume VIII, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli). — Aggiunte e varianti al volume V titolo I (Manopere di forza colle artiglierie da assedio)** — 9 maggio.

Sono stati stampati il volume VIII titolo III delle istruzioni pratiche d'artiglieria, *Istruzione sui paiuoli*, ed un fascicoletto di aggiunte e varianti al volume V titolo I (Manopere di forza per le artiglierie d'assedio).

Di detto volume e del fascicolo d'aggiunte e varianti, i reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del volume è di cent. 60; il prezzo del fascicolo di aggiunte e varianti è di cent. 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. G. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio

MAGGIO 11. — Pubblicazione delle *Decisioni di massima* sul Giornale militare, parte 1ª, *pag.* 189.

Atto N. **95**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione delle *Decisioni di massima* sul Giornale Militare parte 1ª**. — 11 maggio.

Essendosi riconosciuta l'opportunità che le decisioni interpretative di massima sui vari rami di servizio vengano rese note, come pel passato, a tutti i corpi ed agli uffici militari, il Ministero determina, a complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 466 della *Raccolta del Giornale militare*, quanto segue:

1° nel Giornale militare saranno pubblicate anche le decisioni di massima, che dal Ministero vengono emanate per l'interpretazione, ed applicazione ai casi pratici, dei regolamenti, delle istruzioni e degli atti di qualsiasi specie, e sopratutto di quelli d'ordine amministrativo;

2° la pubblicazione delle decisioni sarà fatta nella prima parte del giornale, aprendovi apposita rubrica col titolo di *Decisioni di massima*.

Le decisioni avranno, nella rubrica, una numerazione progressiva annuale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

Sotto questa speciale rubrica si pubblicano, a senso dell'*Atto* che precede, quelle decisioni interpretative di massima, che, pel loro carattere generale, più è necessario siano a cognizione dei corpi ed uffici per la retta intelligenza ed applicazione dei regolamenti. E perchè la serie di siffatte decisioni riesca più che possibile compiuta, si riproducono intanto quelle già fatte ultimamente comunicare per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

1.

Scapiti nella costruzione del vestiario pei sottufficiali. — Sulla considerazione che norma unica del conteggio degli oggetti di corredo distribuiti alla truppa dev'essere il loro prezzo di tariffa, e che le amministrazioni cui sono affidate lavorazioni hanno tutte un rilevante beneficio nelle costruzioni generali degli altri effetti di divisa per caporali e soldati, il Ministero ha determinato che gli scapiti che possono verificarsi nella costruzione di alcuni oggetti di vestiario di taglie speciali pei sottufficiali siano posti a carico delle masse generali, anzichè addebitati alle masse individuali. (*Div. Vestiario*).

2.

Denaro sequestrato a militari ricoverati all'ospedale. — La disposizione relativa al sequestro di danaro agli ammalati ricoverati negli ospedali militari, che non ne fecero la consegna secondo è prescritto, è stabilita per togliere la possibilità agli stessi ammalati di provvedersi di cose, e specialmente di generi alimentari, che potrebbero pregiudicare la loro cura.

Il Ministero ha perciò dichiarato nulla ostare che, alla uscita dall'ospedale per compiuta guarigione, il danaro sequestrato sia, da parte dei corpi cui fu accreditato (§ 2701 del Regolamento d'amministrazione), restituito agli interessati. (*Div. Contab. Corpi*).

3.

Individui in licenza illimitata. — Gli uomini in licenza illimitata debbono, per gli effetti amministrativi, essere considerati nella stessa posizione degli individui in congedo illimitato e per essi il Ministero ha deciso che l'Amministrazione Militare non può sottostare ad alcuna spesa come, ad esempio, per retta di ricovero in ospedali civili, manicomi, ecc., imperocchè l'Amministrazione non riceve, per essi, alcun assegno dallo Stato. (*Div. Contab. Corpi*).

4.

Illuminazione degli uffici dei Comandi di stazioni ferroviarie. — Il Ministero ha dichiarato che le spese d'illuminazione dei locali destinati ai comandi militari permanenti

di stazione ferroviaria non debbono essere imputate alla massa generale del distretto militare dal quale dipendono, ma poste a carico dello Stato chiedendone rimborso al Ministero. (*Div. Casermaggio*).

5.

Supplemento vitto ad aggregati. — La disposizione che stabilisce il supplemento vitto per gli uomini di truppa nelle ricorrenze solenni, è inspirata al concetto che il supplemento sia dato a tutti gli individui che in quei giorni convivono al rancio presso i corpi che festeggiano la ricorrenza, astrazione fatta da qualsiasi altra considerazione.

Il Ministero ha quindi dichiarato che agli uomini delle armi d'artiglieria e genio aggregati ai corpi di fanteria e cavalleria deve essere da questi corrisposto il supplemento vitto nel giorno di San Martino e non in quello di Santa Barbara; e viceversa deve essere corrisposto nella ricorrenza di Santa Barbara e non in quella di San Martino agli uomini delle armi di fanteria e cavalleria che trovansi in aggregazione presso i corpi d'artiglieria e genio. (*Div. Contab. Corpi*).

6.

Pagamenti per l'associazione vestiario ufficiali. — Circa il reciproco pagamento fra i corpi del regio esercito degli oggetti di divisa a carico dell'associazione vestiario, il Ministero ha dichiarato che non si debba derogare alle tassative disposizioni dei §§ 2329 e 3321 del Regolamento d'amministrazione, e che perciò si debbano mettere in conto corrente soltanto le spese di carattere collettivo per conto delle associazioni vestiario di altri corpi, mentre ai pagamenti di effetti di vestiario commessi da ufficiali in località diversa da quella della loro residenza si deve provvedere a carico degli ufficiali stessi. (*Div. Contab. Corpi*).

7.

Soprassoldo agli istruttori di scherma in esperimento. — Il Ministero ha determinato che al sottufficiale istruttore di scherma comandato per subire l'esperimento trimestrale prescritto dal § 86 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali sia dovuto, durante tale periodo di tempo, il soprassoldo di centesimi 60 al giorno, stabilito dal § 871 del Regolamento d'amministrazione (*Div. Contab. Corpi*).

8.

Spese di cancelleria per la Milizia Comunale. — I lavori inerenti alla tenuta dei ruoli matricolari e alla chiamata della milizia comunale essendo, a senso della Legge 30 giugno 1876 e della relativa istruzione per la costituzione ed il servizio della milizia stessa del 21 febbraio 1887, esclusivamente a carico dei comuni, il Ministero ha dichiarato che le amministrazioni dei distretti militari non sono tenute a corrispondere a quei Municipi che ne facessero richiesta le somme spese per stampati ed oggetti di cancelleria occorsi per il richiamo della milizia comunale.

Ha però ammesso il rimborso della spesa degli oggetti di cancelleria che abbiano dovuto essere somministrati direttamente all'ufficiale preposto al comando della milizia, facendo per altro obbligo ai distretti di ritirare, sempre quando sia possibile, gli oggetti sopravanzati per essere utilizzati in altre consimili chiamate. (*Div. Contab. Corpi*).

9.

Trasporto cavalli. — Il Ministero ha dichiarato che le spese per trasporto di cavalli di truppa nei movimenti isolati, per ragioni di servizio, debbono essere imputate alla massa generale, in analogia alle disposizioni della lettera *q*) del n. 3 § 2299 del Regolamento d'amministrazione, tranne soltanto i casi pei quali sia espressamente previsto che debbano andare a carico del bilancio della Guerra o di altro Ministero, come, ad esempio, sarebbe il caso previsto dal § 347 dello stesso regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

10.

Crediti di massa dei militari dementi. — Il Ministero della guerra ha partecipato che i crediti di massa esigibili dei militari in istato di alienazione mentale, sia riformati che in congedo illimitato, possono essere pagati ai genitori o ad altre persone che dimostrino la loro qualità di tutori e facciano constare della interdizione pronunciata contro i creditori, giusta il disposto del Capo II, Titolo X, libro primo del Codice Civile. (*Div. Contab. Corpi*).

11.

Soprassoldo ai guarda-magazzino di cavalleria. — Il Ministero ha dichiarato che ai sottufficiali guarda-magazzino assegnati ai reggimenti di cavalleria in forza delle nuove tabelle organiche (*Atto* 154 — 1887), spetta il soprassoldo giornaliero, di cui al § 871 comma *d)* del Regolamento d'amministrazione, a carico della massa generale (*Div. Contab. Corpi*).

12.

Assegno di lire 100 ai sottufficiali raffermati. — L'assegno di lire 100 accordato dall'art. 9 della Legge sullo stato dei sottufficiali al sottufficiale ammesso alla prima rafferma è da considerarsi come una indennità di servizio; non è quindi soggetto alle restituzioni previste per l'assegno di primo corredo nel § 110 del Regolamento sugli assegni fissi. (*Div. Contab. Corpi*).

13.

Ufficiali in licenza. — Gli ufficiali, che già si trovano in licenza straordinaria con perdita di tutto o di metà dello stipendio e che ottengono una piccola licenza prima di fare ritorno al proprio corpo, non acquistano il diritto a ricevere l'intero stipendio se non dal giorno successivo al loro ritorno, dovendo la piccola licenza essere considerata come una proroga alla licenza straordinaria della quale godevano precedentemente. (*Div. Contab. Corpi*).

14.

Cappotti da scolta per guardie interne di quartiere. — Per la confezione dei cappotti da scolta cui accenna il § 2299 del Regolamento d'amministrazione, i corpi, ai quali sia possibile procurarsi pastrani di cavalleria o pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria o per sottufficiali del treno genio di 5ª o di 6ª classe, dovranno, anzichè addivenire alla compra di stoffa del genere stabilito per i cappotti delle sentinelle esterne, procedere alla riduzione dei pastrani suddetti. La riduzione consiste nel far servire la mantellina ad uso *cappuccio* e la relativa spesa non è che di L. 0,40.

Per la riduzione del pastrano di cavalleria si suggerisce di procedere come segue:

a) cucire sul rovescio della mantellina, alla falda di destra (per chi indossa il pastrano), altri 4 bottoni d'osso annerito, uguali a quello già esistente all'angolo inferiore dell'apertura della mantellina, collocandoli in modo che il primo bottone da cucire sia a 8 centimetri da quello già esistente, il 2° da cucire, il 3° ed il 4° a centimetri 20 dal bottone precedente, e ponendoli a circa 5 centimetri dall'orlo circolare della mantellina;

b) cucire sul rovescio della mantellina, alla falda di sinistra, altre 4 linguette di panno bigio con occhuello, identiche a quella già esistente all'angolo inferiore dell'apertura della mantellina, fissandole alle distanze corrispondenti ai bottoni della falda di destra;

c) abbottonare i cinque bottoni suddetti coi relativi occhielli stati praticati nelle linguette, in modo che il cappuccio risulti formato col rovescio del panno all'esterno.

L'orlo anteriore del cappuccio viene perciò formato dai due bordi della spaccata della mantellina.

Il cappuccio così ottenuto è sufficientemente ampio, da potersi indossare anche dai soldati alpini e bersaglieri, il cui cappello è a larga tesa; esso può essere fermato e sciolto dalla stessa sentinella colla massima facilità. L'aggiunta dei 4 bottoni e relative linguette di panno bigio essendo fatta sul rovescio della mantellina, il pastrano nulla perde dal lato estetico; e quando il cappuccio non occorresse la sentinella può tenerlo sciolto.

Per la riduzione del pastrano senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria, o per sottufficiali del treno genio, si seguiranno procedimenti analoghi. (*Div. Vestiario*).

15.

Gratificazioni. — Le gratificazioni, di cui al comma *a*) del § 1529 del Regolamento d'amministrazione, possono estendersi anche ai sottufficiali, caporali e soldati addetti agli uffici di maggiorità ed agli assistenti locali, semprechè si gli uni che gli altri abbiano disimpegnati lavori straordinari in occasione di chiamate di classi o di altre eventualità di servizio. Non potrà però mai oltrepassarsi la somma assegnata per simili gratificazioni dal successivo § 1530 del Regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

16.

Decorrenza dell'indennità giornaliera agli ufficiali di complemento. — 1° I sottotenenti di complemento di qualsiasi provenienza, nominati tali mentre trovansi in *congedo* illimitato od in *licenza* illimitata, acquistano il diritto all'indennità giornaliera solo dal giorno della loro presentazione al corpo a cui sono destinati, nulla loro spettando nell'intervallo di tempo fra la nomina e la presentazione.

2° Ai sottotenenti di complemento nominati tali mentre trovansi *sotto le armi* si applicano le norme seguenti:

se provenienti dai volontari d'un anno o dai militari di 2ª *e* 3ª *categoria*, l'indennità giornaliera comincia dal giorno della loro presentazione in servizio, e pei 20 giorni di licenza cessa loro anche la paga di sottufficiale;

se provenienti dai militari di truppa di 1ª *categoria*, l'indennità gionaliera comincia dal 1° del mese successivo a quello della loro nomina, e durante il tempo che corre tra la nomina ed il 1° del mese successivo hanno diritto alla continuazione degli assegni da sottufficiale.

3° L'*Atto* 241 del 1888 si riferisce solo al modo di computare il servizio sotto le armi e non modifica punto quanto si riferisce al diritto agli assegni. (*Div. Contab. Corpi*).

17.

Rendiconti Mod. 231. — A schiarimento del contenuto nel § 245 (lettera *b*) del Regolamento d'amministrazione, si dichiara che i rendiconti degli assegni dovuti ai corpi per le classi richiamate dal congedo per istruzione (mod. 231) devono essere tanti quante sono le diverse somme inscritte a bilancio, prendendo per norma la ripartizione in articoli ed in lettere che ogni anno viene pubblicata nel Giornale militare, parte seconda. (*Div. Contab. Corpi*).

18.

Paglia da lettiera pei quadrupedi di passaggio nei comuni della provincia di Roma. — Essendo i comuni della provincia di Roma esonerati dal provvedere la paglia da lettiera per i quadrupedi di truppa e degli ufficiali dei corpi e reparti in marcia, il Ministero ha determinato che detta

paglia sia acquistata sul luogo dai corpi e reparti stessi, richiedendone quindi rimborso con le norme accennate nel § 1846 del Regolamento d'amministrazione, e curando, se possibile, che le masse fruiscano dell'utile ricavato dalla vendita del letame. (*Div. Casermaggio*).

19.

Trasporto di materiale delle sussistenze militari. — Il trasporto di derrate e vettovaglie delle sussistenze militari spedite ai corpi è a carico del bilancio e viene pagato dai magazzini che effettuano le spedizioni. È pure a carico del bilancio il trasporto di materiale vuoto delle sussistenze (sacchi, barili, casse da imballaggio, ecc.) restituito dai corpi ai magazzini delle sussistenze militari.

Di conseguenza, se il trasporto viene affidato all'Impresa dei trasporti militari, sulle lettere di vettura deve porsi, sia dai magazzini sia dai corpi l'annotazione: *A carico del bilancio;* e se si tratta di trasporto di materiali restituiti alle sussistenze da farsi direttamente per ferrovia, dovrà dai corpi essere eseguito in *porto assegnato* ed il relativo pagamento sarà fatto dal magazzino destinatario. In ogni caso, sono però da evitarsi le spese di pesamento, facchinaggio ed altre accessorie, dovendo i magazzini ed i corpi a ciò provvedere coi mezzi propri. (*Div. Sussistenze* e *Div. Casermaggio*).

20.

Allievi ufficiali di complemento in licenza per attendere la nomina a sottotenente di complemento. — Per regolare l'applicazione del § 1829 del Regolamento d'amministrazione agli allievi ufficiali di complemento nominati sottotenenti di complemento mentre si trovano in licenza in attesa della nomina, il Ministero della guerra ha stabilito quanto segue:

a) che il corpo al quale gli ufficiali erano effettivi come allievi, nel dare avviso della nomina agli interessati a senso del § 168 della Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento debba pur loro spedire, quando occorra, gli *scontrini* mod. 194 e 196 per il trasporto a prezzo ridotto sulle ferrovie e sul mare;

b) che gli ufficiali debbano presentarsi, entro i termini stabiliti, direttamente al corpo cui sono stati destinati, cioè senza che occorra si presentino prima al distretto militare. (*Div. Contab. Corpi*).

21.

Gratificazioni ai proposti per congedo di rimando. — Le gratificazioni concesse ai congedati per rimando a tenore del § 237 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento devono considerarsi di nessun effetto qualora venisse a risultare essere l'individuo morto prima del giorno in cui il comandante della divisione avrà emessa, a senso dei §§ 236 e 247 della suddetta istruzione, la relativa determinazione.

La concessione s'intenderà invece mantenuta se la morte avvenisse nel giorno stesso o posteriormente alla data della determinazione, e l'importo della gratificazione sarà allora dovuto ai legittimi eredi del defunto. (*Div. Contab. Corpi*)

22.

Ufficiali richiamati dalla licenza. — Fra le disposizioni speciali che possono indurre un comandante di corpo od autorità superiore a troncare la licenza stata concessa ad un ufficiale non possono annoverarsi come vere e proprie ragioni di servizio, rispetto agli assegni, quelle cui possa aver dato origine l'ufficiale stesso per omissione o contravvenzione a qualche suo dovere.

Si dichiara perciò che in tali casi non è applicabile il disposto del § 42 lettera *d*) del Regolamento sulle indennità eventuali e non è quindi dovuta all'ufficiale l'indennità pel ritorno al corpo prima dello scadere della licenza. (*Div. Contab. Corpi*).

23.

Conteggio della pensione alimentare degli ufficiali condannati. — La pensione alimentare corrisposta agli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione ordinaria ed ai lavori forzati (sia che il condannato ricorra o no in nullità) dal giorno della prima sentenza sino a quello della traduzione al luogo di pena dev'essere conteggiata sul rendiconto generale del corpo che ha gli ufficiali in forza sui propri ruoli. (*Div. Contab. Corpi*).

24.

Trasporto cavalli degli ufficiali richiamati dal congedo. — Ferme rimanendo le disposizioni del § 92 del Regolamento sulle indennità eventuali a tutti gli ufficiali di comple-

mento e di milizia territoriale chiamati alle armi per un periodo non minore di un mese, e provvisti di cavalli propri, è concesso l'assegno pel trasporto dei cavalli stessi dal capoluogo di mandamento nella cui circoscrizione hanno domicilio al luogo ove debbono prestare servizio, e per il viaggio di ritorno al capoluogo medesimo.

Le amministrazioni incaricate della trasmissione dei documenti di viaggio forniranno pure l'ufficiale, che desidera di prestar servizio con cavalli propri, degli *scontrini* mod. 196 necessari pel trasporto sulle ferrovie e sul mare dei cavalli stessi ai prezzi delle tariffe militari, ma limitatamente al numero dei cavalli indicati nella Tabella IV che fa seguito alla convenzione sui trasporti in ferrovia.

Pel trasporto dei detti cavalli non saranno fatte anticipazioni di sorta, ed il rimborso del relativo assegno non potrà avere effetto se prima un'apposita commissione reggimentale non avrà riconosciuto che i cavalli presentati sono da considerarsi come cavalli di servizio.

A corredo del rendiconto, sul quale sarà conteggiata la spesa, si dovrà unire una dichiarazione dell'ufficiale che attesti la reale effettuazione dei trasporti e la regolarità della spesa stessa secondo le disposizioni contenute nel § 54 del regolamento sopracitato. Tale dichiarazione, oltre portare il visto del comandante del corpo, dovrà pure indicare che i cavalli presentati sono stati dichiarati di servizio. (*Div. Contab. Corpi*).

25.

Sovrapaga dei capi-musica. — Il Ministero della guerra ha dichiarato avere il Ministero delle finanze ammesso che alla sovrapaga dei capi-musica militari non debba essere applicata la tassa di ricchezza mobile, e che di tale risoluzione erano pur state informate le intendenze di finanza e le agenzie delle imposte mediante inserzione nel *Bollettino delle imposte dirette*. (*Div. Contab. Corpi*).

26.

Soprassoldo di pubblica sicurezza. — In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero della guerra e quello dell'interno è stato stabilito non doversi corrispondere soprassoldo a quei reparti di truppa che, pur essendo richiesti dalle

autorità politiche del luogo dove sono di presidio, restino soltanto consegnati nelle caserme e non vengano effettivamente impiegati in servizio di pubblica sicurezza. (*Div. Contab. Corpi*).

27.

Ricoverati in ospedali militari marittimi. — Il disposto del primo comma del § 324 del Regolamento d'amministrazione non si estende agli uomini che vengono ricoverati in un ospedale militare marittimo. Epperciò i richiamati dal congedo per istruzione, i quali venissero ricoverati in uno di detti ospedali, dovranno, nei conti collo Stato, essere dai corpi o distretti considerati come presenti durante il loro ricovero. Ai corpi o distretti spetta quindi di rimborsare direttamente agli ospedali la retta di lire 1,25 per ogni giornata di degenza, giusta il § 1499 dello stesso Regolamento. (*Div. Contab. Corpi*).

28.

Guardie di finanza vincolate da obblighi di leva. — Per l'esatta applicazione del disposto del § 140 del Regolamento sugli assegni fissi allorquando talun iscritto di 1ª categoria viene ammesso nel corpo delle guardie di finanza o cessa di appartenere a detto corpo, si avverte quanto segue:

a) nulla spetta per assegno di primo corredo agli inscritti di 1ª categoria, presi in forza giusta il § 9 dell'*Atto* 95 del 1886, come già arruolati nelle guardie di finanza al momento della chiamata alle armi della rispettiva classe.

Nel caso previsto dal successivo § 11, cioè quando uno dei suddetti individui venga a cessare dal far parte delle guardie di finanza mentre la rispettiva classe trovasi ancora sotto le armi, gli spetterà l'accredito dello intero assegno di primo corredo, qualunque sia la durata della ferma che gli resta a compiere. All'atto poi della sua partenza in congedo illimitato colla sua classe si addiverrà alla restituzione di tutto o parte dell'assegno di primo corredo, giusta le norme del § 140 del Regolamento succitato;

b) nel caso che un individuo venisse ammesso nelle guardie di finanza mentre si trova sotto le armi, sarà assoggettato alla prescritta restituzione di assegno di primo corredo, se concorrano le condizioni del § 140 del Regolamento sugli assegni.

Qualora in seguito venisse a cessare di far parte di quel corpo e dovesse riprendere gli obblighi di servizio colla sua classe ancora sotto le armi, gli sarà bonificata la stessa quota d'assegno statagli addebitata all'atto della ammissione nelle guardie. Al momento di ricevere il congedo colla sua classe, gli sarà però applicato il disposto del § 110 suddetto, nel caso che i due periodi di effettivo servizio nel regio esercito, contati complessivamente, non arrivassero a 12 mesi. (*Div. Contab. Corpi*).

29.

Tassa di bollo sul trasporto dei bagagli in ferrovia. — Le bollette che le stazioni ferroviarie rilasciano pel trasporto dei bagagli degli ufficiali che viaggiano isolati, vanno soggette ad una tassa governativa di bollo di centesimi cinque.

Benchè tale tassa non sia compresa nei prezzi indicati sul Prontuario dei trasporti ferroviari (edizione 1883), il Ministero ha tuttavia dichiarato di ammetterne il rimborso a favore degli ufficiali che viaggiano per servizio; epperciò le amministrazioni dovranno conteggiarle sul rendiconto degli assegni di viaggio a carico del bilancio in aumento al prezzo di trasporto indicato dal Prontuario succitato. (*Div. Casermaggio*).

30.

Volontari d'un anno delle compagnie di sanità. — Il 116 del Regolamento sugli assegni fissi dichiara non dovuto ai volontari d'un anno delle compagnie di sanità il soprassoldo di centesimi 30 stabilito per gli uomini di truppa di dette compagnie dalla Tabella IX della legge sugli stipendi.

Da taluno fu interpetrato il suddetto paragrafo nel senso di dover pure escludere dal soprassoldo quei volontari d'un anno che, dopo aver compiuto la loro ferma di servizio, vengono colla rispettiva classe di leva richiamati sotto le armi per istruzione, grandi manovre, ecc.

Tale interpretazione non è esatta; i volontari d'un anno, quando sono richiamati sotto le armi per istruzione od altro servizio, devono essere considerati e trattati come gli altri militari della stessa loro classe e categoria (§ 2142 Regolamento d'amministrazione), poichè in tal caso il loro servizio non ha più attinenza con quello obbligatorio come volontari d'un anno. (*Div. Contab. Corpi*).

31.

Sottufficiali comandati in esperimento d'impiego. — I sottufficiali sotto le armi destinati in esperimento per un impiego hanno diritto al soprassoldo giornaliero di centesimi 50, fissato al n. 41, quadro *C* del Regolamento sulle indennità eventuali, quando l'impiego cui aspirano è fra quelli dipendenti dal Ministero della guerra e sempre che l'esperimento sia fatto presso un corpo od ufficio diverso dal proprio.

Non spetta invece quel soprassoldo a coloro che aspirano ad un impiego in un'amministrazione dipendente da altri Ministeri. (*Div. Contab. Corpi*).

32.

Bandiera nazionale dei comandi di brigata. — Le bandiere nazionali, di cui debbono essere provveduti i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, a senso dell'*Atto* 91 del 1888, vanno acquistate e mantenute coi fondi della massa generale dei reggimenti che amministrano il comando di brigata e dagli stessi reggimenti prese in carico sul Registro mod. 328. (*Div. Contab. Corpi*).

33.

Paglia prelevata dai distretti militari per la giacitura dei richiamati e congedati — A parziale modificazione di quanto prescrive il § 1790 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato: che a datare dal 1° gennaio 1889, per il prelevamento della paglia occorrente sia in pagliericci che sciolta per la giacitura dei militari richiamati e congedati, compresi quelli di milizia mobile, i distretti militari debbano rilasciare i relativi buoni alle imprese del casermaggio, come si pratica per la giacitura degli inscritti di leva, dandosi quindi debito dei corrispondenti posti di letto sui rendiconti degli assegni.

La paglia di cui sopra, quando non vi si oppongano ragioni igieniche, dovrà essere utilizzata per la giacitura di altri individui successivamente richiamati e congedati, non oltre però un mese dal giorno del prelevamento. (*Div. Casermaggio*).

34.

Liquidazione delle partite che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni. — Per la retta interpretazione ed a complemento di quanto è prescritto dai §§ 713, 718 e 721 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato che nella liquidazione delle partite, che formano oggetto di rettificazioni ai rendiconti degli assegni, venga seguito il procedimento in appresso indicato.

Ricevuta e restituita all'ufficio di revisione la Nota di rettificazioni mod. 234 *A*, a senso del precitato § 713, i corpi provvedono tosto all'emendamento degli errori mercè gli occorrenti accrediti o addebiti alle persone o amministrazioni interessate.

Ove si tratti di assegni stralciati dai rendiconti perchè da comprendersi in contabilità di altri corpi, il corpo cui è fatto l'addebito, dato corso alla richiesta di rimborso, promuoverà a sua volta la rettificazione al rendiconto in cui va fatta l'aggiunta, compilando esso stesso e trasmettendo all'ufficio di revisione, dopo fattane la trascrizione su corrispondente Nota mod. 234 *B*, la necessaria Nota 234 *A*.

In modo analogo si procederà per la liquidazione degli accreditamenti e addebitamenti compresi nei Prospetti di rettificazioni definitive (§ 718), regolando i rimborsi agli interessati contemporaneamente all'invio dei prospetti al Ministero, e mantenendo le partite in bilancio finchè, ricevuta la partecipazione della emissione del mandato di saldo o del decreto di scarico, i corpi possano (§ 721) comprendere le rettificazioni anche nella contabilità interna. (*Div. Contab. Corpi*).

35.

Indennità annua agli ufficiali di milizia mobile. — Per effetto delle *Disposizioni transitorie* alla tabella V della legge sugli stipendi, 5 luglio 1882 (ripetute nel testo unico pubblicato col regio decreto 27 agosto 1887), gli ufficiali effettivi alla milizia mobile, i quali hanno acquistato il diritto all'indennità annua di lire 200 stabilita nello Specchio 6° della legge 19 marzo 1874, che assegnava l'indennità all'ufficiale di milizia mobile « di qualunque grado » conservano il diritto a siffatta indennità, finchè continuano ad appartenere a questa categoria di ufficiali, anche se promossi a grado superiore. (*Div. Contab. Corpi*).

36.

Indennità eventuali agli ufficiali di complemento o di milizia territoriale. — Gli ufficiali di complemento o di milizia territoriale, che per una circostanza qualunque si trovano sotto le armi *senza assegno* e vengono comandati a prestare un servizio differente da quello per cui sono stati chiamati in servizio, acquistano il diritto alle indennità eventuali spettanti, a norma di regolamento, a tutti gli altri ufficiali per l'identico servizio.

La relativa spesa sarà conteggiata sul rendiconto mod. 224 del corpo presso il quale trovasi l'ufficiale. (*Div. Contab. Corpi*).

37.

Strumenti da veterinario, maniscalco e sellaio per le infermerie cavalli. — Il Ministero della guerra ha fatto conoscere, che gli istrumenti ed attrezzi da veterinario, da maniscalco e da sellaio, da provvedersi giusta i §§ 445 e 446 del Regolamento d'amministrazione dai magazzini dello Stato e precisamente dalle direzioni territoriali di artiglieria viciniori, devono intendersi esclusivamente quelli regolamentari che fanno parte dei caricamenti delle fucine da campagna, da montagna e da cavalleria e della composizione della busta da veterinario, delle ferriere da maniscalco e della borsa a portafoglio da sellaio; mentre gli oggetti analoghi da servire per uso delle infermerie cavalli devono invece, in causa della loro specialità, essere provvisti volta per volta dal commercio. (*Div. Contab. Corpi*).

38.

Bollettino delle modificazioni ai regolamenti. — Al n. 7 delle *Avvertenze* che precedono il Tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione è tassativamente prescritto di correggere e tenere in pari i regolamenti delle dotazioni di mobilitazione.

A schiarimento di tale disposizione il Ministero della guerra ha dichiarato che nei regolamenti, che si conservano esclusivamente per le dotazioni di mobilitazione, le varianti da inserirsi sono soltanto quelle che possono interessare anche i reparti mobilitati e che, trattandosi perciò di poche inseri-

zioni, rimane fermo il divieto ai corpi di abbonarsi al Bollettino di modificazioni ai regolamenti per le dotazioni di mobilitazione suddette. (*Div. Contab. Corpi*).

39.

Militari di truppa in piccola licenza. — Gli uomini di truppa, i quali, scaduto il periodo di piccola licenza ad essi concessa, non raggiungono il corpo venendo conseguentemente dichiarati assenti senza licenza, perdono il diritto agli assegni dal giorno successivo a quello in cui avrebbero dovuto far atto di presenza al corpo, tranne che non intervenga la dichiarazione di diserzione, nel qual caso, giusta le norme vigenti, è sospeso il diritto a tutti gli assegni anche per i giorni precedenti la diserzione.

Nel caso poi che per l'indebita assenza venga all'individuo inflitta una punizione disciplinare, le giornate di paga spettanti per il tempo della piccola licenza non dovranno essere pagate se non quando il soldato abbia ultimata la punizione disciplinare statagli inflitta. (*Div. Contab. Corpi*).

40.

Premi di tiro. — Il Ministero ha dichiarato che il tiro straordinario di esame, di cui è oggetto la Circolare n. 178 del 6 dicembre 1888, essendo stato prescritto unicamente per dar modo ai comandanti di compagnia di poter classificare i caporali ed i soldati secondo le norme dettate dalla nuova Istruzione sul tiro per la fanteria, non intende che per l'esecuzione del tiro suddetto sia da corrispondersi il premio di cui al n. 259 dell'istruzione medesima. (*Div. Contab. Corpi*).

41.

Richieste di carico e note riassuntive dei materiali del genio. — Nello intento di semplificare la contabilità del materiale, il Ministero della guerra è venuto nella determinazione di ordinare che d'ora innanzi le direzioni e i reggimenti del genio tralascino di prendere in carico i materiali che si acquistano per essere adoperati immediatamente. E per stabilire una esatta linea di demarcazione tra i materiali di cui sopra e quelli invece che vengono ritirati in magazzino in aumento del materiale, prescrive quanto segue:

1° che di tutti i materiali che si acquistano durante un dato trimestre siano redatte le richieste di carico, in duplice copia, di quelli soltanto che importano un effettivo aumento al materiale in consegna al consiglio d'amministrazione;

2° che di tutti gli altri materiali, i quali vengono provvisti al solo scopo di essere immantinenti impiegati per l'uso cui sono destinati, siano invece compilate semplici note riassuntive.

In dipendenza di quanto precede, le direzioni e i reggimenti tralasceranno di unire in doppio alle contabilità in contanti le note riassuntive, bastando una sola copia di esse; avvertendo però che tali note riassuntive siano munite a piè della dichiarazione seguente:

Si certifica che i materiali suddetti sono stati provvisti nella qualità e quantità indicate, e sono stati impiegati nei lavori . . . . . (Div. Fabbricati militari).

42.

Premi di ferma agli arruolati nel Corpo speciale d'Africa. — Per l'esatta interpretazione del § 40 (comma *a*) delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale d'Africa, il Ministero ha dichiarato, che il premio di ferma spetta anche nei seguenti casi:

a) ai militari, pei quali venga rescissa la ferma prima della partenza per l'Africa, ogniqualvolta, beninteso, la rescissione avvenga per fatto non dipendente dalla loro volontà. (*§ 16, Atto 12, 1888*);

b) ai militari trasferiti nella 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento;

c) ai graduati di truppa, che cessano di appartenere al Corpo speciale in seguito a promozione ad ufficiale.

Il Ministero ha fatto altresì conoscere che, nel calcolo del premio di ferma, deve essere computato come tempo utile anche il periodo che dai militari possa essere trascorso in licenza di convalescenza. (*Div. Contab. Corpi*).

43.

Spese per surrogazione di vetri infranti per causa di forza maggiore. — Con riserva di modificare il § 1577 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha determinato che d'ora in avanti le spese di surrogazione di vetri infranti

nelle caserme per causa di forza maggiore possano dai corpi dell'esercito essere imputate alle proprie masse senz'uopo di preventiva autorizzazione

Le spese stesse continueranno però ad essere giustificate nel modo voluto dal § 1577 succitato, cioè mediante atto deliberativo del consiglio d'amministrazione che stabilisca chiaramente le condizioni di luogo e di tempo in cui i guasti sono avvenuti e comprovi che la rottura dei vetri è incontestabilmente dovuta a causa di forza maggiore. Copia dell'atto deliberativo sarà poi annessa al correlativo ordine di pagamento (*Div. Contab. Corpi*).

44.

Oggetti di corredo distribuiti alle compagnie operai e veterani di artiglieria, di sanità e di sussistenza. — I §§ 430, 2675, 2756 e 2829 del Regolamento d'amministrazione, per quanto riguardano il modo di conteggio degli oggetti di corredo distribuiti ai militari delle compagnie operai e veterani d'artiglieria e delle compagnie di sanità e di sussistenza, devono intendersi applicabili solamente agli uomini effettivi alle compagnie stesse.

Epperò degli effetti di corredo distribuiti a militari di altri corpi aggregati alle dette compagnie devesi dai distretti o corpi che fanno le somministrazioni, chiedere rimborso direttamente al corpo al quale gli uomini sono effettivi.

Quando per altro i corpi, cui gli uomini sono effettivi, hanno sede od hanno un distaccamento alla stessa sede nella quale si trova il reparto cui sono aggregati, gli effetti di corredo dovranno essere richiesti, dai comandanti dei reparti cui sono aggregati, agli stessi corpi o loro distaccamenti e da questi distribuiti e registrati sui libretti personali come se si trattasse d'individui presenti alle proprie compagnie (*Div. Contab. Corpi*).

45.

Spese per guide alpine e per alloggio dei drappelli in escursione. — Le spese, che le amministrazioni dei corpi debbano in qualche caso speciale incontrare per guide alpine (borghesi), saranno conteggiate sul Rendiconto delle spese di viaggio mod. 224, unendovi a corredo una speciale nota firmata dal consiglio e le ricevute rilasciate dalle guide per comprovare le somme effettivamente pagate.

Le spese, che durante le escursioni possono incontrarsi per alloggio dei drappelli, saranno sopportate dalla massa generale (*Div. Contab. Corpi*).

46.

Variazioni relative alle truppe dell'esercito permanente trasferite nel corpo delle truppe indigene d'Africa. — Tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa, che dall'esercito permanente vengono trasferiti nel corpo delle truppe indigene d'Africa, devono essere definitivamente tolti sia dai ruoli matricolari che da quelli amministrativi dei reggimenti da cui provengono, colle stesse norme che si seguono per i passaggi nel corpo speciale (*Div. Stato maggiore*).

47.

Dichiarazioni di carico sui verbali di accettazione di materie pel servizio di vettovagliamento. — Sui processi verbali di collaudo ed accettazione di derrate e materiali pel servizio di vettovagliamento dev'essere sempre fatta dichiarazione che le materie furono date in carico al consegnatario del magazzino nel quale vennero introdotte (*Div. Sussistenze*).

48.

Assegno di primo corredo per gli inscritti di leva sostituiti fraudolentemente. — Nei casi di fraudolenti sostituzioni di persona nella coscrizione, anche se si tratti di due fratelli, il *sostituito* deve essere considerato, per tutti gli effetti amministrativi, come un nuovo arruolato, e quindi con diritto all'assegno di primo corredo, giusta il comma *a*) del § 106 del Regolamento sugli assegni fissi.

Il *sostituente* devesi considerare come *congedato* da sotto le armi, tenendo presenti, dove occorra, le norme additate dal § 110, comuni a tutti i casi di congedamento (*Div. Contab. Corpi*).

49.

Compenso delle razioni viveri prelevate in più. — Accadendo in talune speciali circostanze che per variazioni avvenute nei conviventi al rancio, posteriormente al rilascio

dei buoni, siano state prelevate delle razioni viveri in più e che la compagnia non abbia potuto compensarle con un minore prelevamento nel giorno immediatamente successivo come prescriverebbe il § 941 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero ha dichiarato che in questi casi ammette, come del resto è pure detto nel § 11 delle *Avvertenze* che precedono il Giornale di contabilità di compagnia, che il compenso possa farsi anche qualche giorno dopo, purchè ne sia pienamente giustificato il motivo (*Div. Contab. Corpi*).

50.

Marche da bollo sulle quietanze dei capi operai. — Le quietanze per pagamento di lavori o riparazioni eseguite dai capi operai presso i corpi del regio esercito, sieno essi armaiuoli, sarti o calzolai, ecc., devono essere munite della prescritta marca da bollo, perchè essi non possono essere compresi fra gli operai che il n. 2 dell'art. 12 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, esonera dall'obbligo del bollo e che sono soltanto quelli delle manifatture dello Stato, cioè dei tabacchi, saline e simili.

Quantunque poi coi capi armaiuoli, per il servizio speciale delle riparazioni alle armi, non si addivenga ad una vera e propria convenzione, tuttavia si deve considerare come tale il complesso degli obblighi che ad essi sono fatti dal Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi (14 giugno 1883); quindi anche sulle quietanze relative alle riparazioni delle armi devonsi applicare le marche da bollo, giusta le indicazioni del § 8, *Atto* 210 del 1887 (*Div. Contab. Corpi*).

51.

Uomini richiamati dal congedo temporaneamente assenti. — Il Ministero della guerra ha stabilito che, fermo restando il disposto del § 324 del Regolamento d'amministrazione, qualora uomini di 1ª, 2ª o 3ª categoria stati chiamati alle armi per istruzione debbano temporaneamente recarsi altrove per essere sottoposti a rassegna di rimando, per presentarsi ai tribunali militari o per altre cause qualsiansi, essi, in questo intervallo di tempo, debbono essere considerati come aggregati al distretto che li riceve.

Epperò il distretto o corpo a cui il richiamato è ascritto

deve continuare a tenerlo in forza anche nei giorni d'assenza, e rimborsare poscia all'amministrazione interessata l'assegno di aggregazione e le spese di viaggio per esso individuo incontrate. Per tal modo si eviterà a quest'ultima amministrazione di compilare e presentare per soli pochi uomini, od anche per uno solo, apposito rendiconto modello 231, come richiederebbesi se si desse al Regolamento interpretazione diversa.

Gl'individui di cui è qui parola debbono quindi essere rappresentati, nelle situazioni, quali *assenti* (col. 25) dal distretto o corpo da cui si dipartono, e quali *presenti* da quello ove si presentano per rimanervi temporaneamente. (*Div. Contab. Corpi*).

52.

Riparazioni alle tasche da caricatori. — Ad evitare il frequente succedersi da parte dei corpi di identiche proposte in ordine alle riparazioni alle tasche da caricatori di tela impermeabile nera, il Ministero ha determinato di dare facoltà alle amministrazioni di far riparare, man mano si presenti il bisogno, le tasche da caricatori in tela, mercè la sostituzione della parte di tela guasta con la corrispondente di pelle di vacchetta annerita, in modo da ridurre in parte e gradualmente le tasche al modello regolamentare prescritto dalla Circolare 1° marzo 1888, N. 34, e uniformandosi al campione stato distribuito dall'opificio di arredi militari.

Si devono pertanto intendere soppresse le tariffe relative alle tasche di tela inserte nella Circolare 25 maggio 1888, N. 4, di questo ufficio, e per le riparazioni di esse tasche i corpi si atterranno alle tariffe che riguardano le tasche di pelle, inserte nella Circolare stessa (*Div. Contab. Corpi*).

53.

I disertori non sono soggetti alla restituzione proporzionale dell'assegno di 1° corredo. — Ai disertori non è applicabile il disposto dal § 110 del Regolamento sugli assegni fissi e conseguentemente per essi non devesi operare la restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo.

La diserzione infatti non costituisce cessazione dal servizio, ma semplice interruzione, perchè se il disertore si costituisce od è arrestato lo riprende per ultimare la ferma dopo scontata la pena. (*Div. Contab. Corpi*).

54.

Cambio di domicilio dei militari in licenza. — A schiarimento del § 900 del Regolamento d'amministrazione il Ministero ha dichiarato che agli uomini di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, nel caso che la loro famiglia cambi di domicilio durante il periodo della licenza, debbono, pel ritorno al corpo, essere corrisposti i mezzi di viaggio dal capoluogo di mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il comune di nuova residenza della famiglia.

Perchè però tale massima sia regolarmente applicata è necessario:

1° che dall'autorità militare indicata al N. 94 del Regolamento sulle licenze sia apposta sul biglietto di licenza la dichiarazione dell'arrivo del militare nel nuovo domicilio;

2° che il cambio di domicilio della famiglia sia comprovato con una dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale, dalla quale risulti che la famiglia si è in fatto trasferita, e che ha eseguito gli incumbenti prescritti dalle disposizioni dell'art. 7 del R. Decreto 28 gennaio 1872 e dell'art. 19 del R. Decreto 4 aprile 1873 riguardanti i trasferimenti di famiglia da uno ad altro comune.

La dichiarazione dovrà dal militare in licenza essere presentata al visto dell'autorità militare sovra indicata e poscia consegnata al ritorno al proprio corpo assieme al biglietto di licenza. (*Div. Contab. Corpi*).

55.

Comparizioni avanti i tribunali in cause civili. — Il Ministero ha dichiarato che agli uomini di truppa chiamati avanti i tribunali civili per rispondere in causa propria, se siano assolutamente sprovvisti di mezzi e sia indispensabile la loro comparizione personale, può dai corpi essere accordata una anticipazione, purchè non superiore a quanto potrà loro spettare per il periodo della piccola licenza (Regolamento d'amministrazione, § 896 *b*), da ritenersi poi sull'importo della paga da corrispondersi al rientrare al corpo (§ 860 e 915 ivi).

A quelli citati a comparire dinanzi a tribunali ordinari, come testimoni in causa civile, non può essere consentita alcuna anticipazione dei mezzi di viaggio per parte del corpo, perchè i militari hanno ragione, in questo caso, alle indennità sta-

bilite per ogni altro cittadino dalla tariffa giudiziaria approvata col R. Decreto 23 dicembre 1865; ed essendo la loro deposizione richiesta nell'interesse dei terzi, debbono questi e non altri provvedere i mezzi di viaggio e anticiparli, se occorra, all'infuori d'ogni ingerenza del corpo.

Non fa d'uopo ricordare che ai militari citati avanti i tribunali per cause penali spetta l'indennità di trasferta, e che tanto a questi che ai chiamati per cause civili di cui sópra devesi applicare l'*Atto* N. 454 della Raccolta del Giornale militare concernente l'aggregazione ad un corpo o distaccamento quando ne esista uno alla sede del tribunale. (*Div. Contab. Corpi*).

56.

Consegnatari dei magazzini delle sussistenze. — Ogni qualvolta avviene la creazione di un magazzino delle sussistenze militari (panifici, magazzini viveri, sezioni sussistenze alle grandi manovre, ecc.), o succede il cambio del consegnatario di un magazzino già esistente, la direzione territoriale di commissariato da cui lo stabilimento dipende deve notificare all'ufficio di revisione la destinazione del nuovo consegnatario, indicando il nome, grado, la disposizione di nomina ed il giorno in cui avrà avuto principio la gestione contabile del medesimo. — Identica partecipazione sarà fatta quando un consegnatario cessi dalla carica. (*Div. Sussistenze*).

57.

Rendiconti di spese a carico del bilancio. — I reggimenti, le direzioni d'artiglieria e del genio, ed in generale tutte le amministrazioni a cui occorre spedire all'ufficio di revisione rendiconti per chiedere rimborso di spese gravitanti sui bilanci dello Stato, debbono sempre corredare detti rendiconti dei titoli giustificativi.

Le spese da dimostrarsi nei rendiconti possono riferirsi:

a) a pagamenti eseguiti direttamente ai provveditori od operai;

b) a pagamenti fatti eseguire per conto proprio da altre amministrazioni in conto corrente;

c) a rimborsi dovuti ad altre amministrazioni ed effettuati sia in contanti, sia mediante conto corrente, tanto per spese fatte eseguire, quanto per guasti, deperimenti, ecc.

I corpi e le direzioni, o l'ufficio d'amministrazione dei per-

sonali vari, che eseguirono i pagamenti, invece di unire le quietanze ai propri titoli di cassa, devono trasmetterle all'amministrazione mittente a norma del secondo comma del § 1203 e del § 1214 del Regolamento d'amministrazione.

I rimborsi di cui alla lettera *c*) si giustificano mediante una dichiarazione che l'amministrazione ricevente deve spedire a quella che compila il rendiconto. Questa dichiarazione deve essere firmata dal consiglio, ed in essa deve risultare che la somma in questione è stata ricevuta effettivamente dal corpo o direzione (indicare quale) senza però far cenno se il pagamento sia avvenuto in conto corrente od in contanti.

Si chiama in modo speciale l'attenzione delle amministrazioni sul regolare rilascio ed invio delle suddette dichiarazioni al fine d'evitare rilievi e conseguenti rinvii di contabilità. (*Div. Fabbricati*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio

MAGGIO 12. — R. Decreto N. (serie 3ª), relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa, *pag.* 213.
» 12. — Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali, *pag.* 214.
» 13. — Prontuario per i trasporti militari, *pag.* 215.
» 15. — Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia, *pag.* 216.
» 22. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa, *pag.* 216

Allo N. **98** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa**. — 12 *maggio*.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione del corpo speciale d'Africa;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli obblighi di servizio stabiliti pei militari di truppa del corpo suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 5, 6 e 7 del predetto Nostro Decreto 14 luglio 1887, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. I militari di truppa, graduati e soldati, sono reclutati in seguito a volontaria domanda fra i militari sotto le armi, ed eccezionalmente fra i militari di 1ª categoria che si trovino in congedo illimitato da non più di quattro anni in quelle proporzioni che saranno stabilite dal Ministro della guerra.

Art. 6. La ferma obbligatoria pei militari di truppa del corpo speciale è di un anno, e decorre dal primo giorno del mese nel quale il militare giungerà al deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli per essere inviato a Massaua.

La detta ferma è rinnovabile di anno in anno e, dopo quattro anni di permanenza nel corpo speciale, i militari di truppa potranno continuare in servizio, mediante successive rafferme di due anni ciascuna, fino al 32° anno di età se caporali e soldati ed al 36° anno di età se sottufficiali.

Art. 7. Al termine della ferma obbligatoria di un anno, al militare di truppa spetta un premio di L. 200. Questo premio salirà a L. 600 al termine della seconda ferma di un anno; a L. 1200 al termine della terza ferma di un anno, e a L. 2000 infine al compimento della quarta ferma di un anno.

Per ogni successiva rafferma di due anni, spetta ai militari di truppa un premio di L. 4000.

Art. 2.

Disposizione transitoria.

Le presenti disposizioni sono anche applicabili a quei militari di truppa del corpo speciale, che, al termine dei primi due anni della ferma cui sono vincolati, chiedano la rescissione della medesima ed i quali quindi potranno continuare in servizio coi nuovi obblighi annuali di ferma e coi premi stabiliti dal presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 97. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali.** — 12 maggio.

I corpi del R. Esercito, nell'inviare al Ministero della guerra le domande d'impiego dei sottufficiali, oltre ai documenti indicati dall'art. 25 del regolamento 28 giugno 1888, uniranno pure una copia del foglio matricolare (Mod. 61) senza data e firme nè linee traversali, da servire per uso del Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 98 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pei trasporti militari.** — 13 maggio.

Per cura del comando del corpo di stato maggiore sta per essere pubblicato il nuovo *Prontuario generale pei trasporti militari sulle ferrovie, sui laghi, sul mare e sulle vie ordinarie fino al capiluogo di mandamento non allacciati dalle ferrovie* (1).

Detta pubblicazione consta di tre parti:

La prima comprende l'elenco delle stazioni ferroviarie e lacuali, e le tavole poliometriche per la ricerca delle distanze fra le diverse stazioni;

La seconda dà l'elenco dei capiluogo di mandamento non allacciati dalle ferrovie con le indicazioni necessarie pei viaggi da e per i capiluogo medesimi in rapporto con i viaggi sulle ferrovie;

La terza contiene la tabella indicante l'impiego delle vie di mare pei viaggi fra il Continente e le isole e fra i vari punti del continente.

Al prontuario va pure annessa una carta dimostrativa delle ferrovie e delle linee di navigazione sui laghi.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi coll'indennità spese d'ufficio; ogni corpo, una copia per l'ufficio comando e maggiorità, una per l'ufficio d'amministrazione ed una per ogni comando di battaglione e di compagnia da pagarsi sulla massa generale.

Le richieste ed i pagamenti dovranno farsi al comando del corpo di stato maggiore (ufficio di amministrazione). In tali richieste si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio uso ed a loro spese.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà in seguito per la ristampa di quei fogli del prontuario che dovessero essere modificati per effetto dell'apertura di nuove linee ferroviarie. Questi fogli verranno, di volta in volta, distribuiti nel numero corrispondente a quello dei prontuari di cui è provvisto ciascun comando, corpo od ufficio.

I prezzi di costo sono i seguenti, cioè:

Per una copia del Prontuario completo (carta compresa)	L. 2,90
» di ogni foglio ristampato	» 0,10
» della carta dimostrativa	» 0,70

Volendosi la carta montata su tela converrà aumentare i prezzi relativi di lire 1,40 per ogni copia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

(1) Presero parte alla compilazione di questo prontuario il capitano applicato di stato maggiore Bardini Antonio ed il capitano contabile Miglio Alcibiade

N. **99**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia**. — 15 maggio.

A modificazione dell'allegato A che fa seguito all'Istruzione pel servizio e contabilità delle biblioteche militari, inserta all'*Atto* 461 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, volume 2°, la biblioteca militare del presidio di Pavia, a datare dal 1° luglio prossimo venturo, passa dalla dipendenza amministrativa del locale distretto al comando del reggimento d'artiglieria ivi di stanza.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **100**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa**. — 22 maggio.

A cominciare dal 1° giugno p. v., s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Siracusa alla dipendenza della direzione territoriale dell'arma in Messina.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno

MARZO 28. — R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 217.

MAGGIO 23. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie *pag.* 218.

» 24. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 219.

» 25. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio, *pag.* 221.

» 25. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 222.

» 26. — Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria, *pag.* 222.

» 29. — Aggiunte e modificazioni alle istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario, *pag.* 223.

Atto N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 6061 (serie 3ª) che modifica il Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina**. — 28 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4719 (serie 3ª);

Visto il Regio decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale articolo 40 del Regolamento 28 giugno 1888, è sostituito il seguente:

Articolo 40. — « Gli scrivani locali i quali concorrono agli « impieghi suddetti, al giungere del loro turno vengono in-

« terpellati affinchè, confermando la fatta domanda, dichia-
« rino di accettare l'impiego pel quale debbono essere pro-
« posti, con qualsiasi destinazione.

« Se rilasciano dichiarazione affermativa ed ottengono la
« nomina all'impiego, essendo per tal modo passati di fatto
« alla dipendenza di altra amministrazione dello Stato, in caso
« di rinunzia non possono dal Ministero della guerra essere
« riammessi al posto di scrivano locale, nè essere proposti
« per altro degli impieghi da essi primitivamente richiesti. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
F. Crispi.
B. Brin.

N. **102** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 23 maggio.

Per cura dell'Ispettore d'artiglieria da fortezza sono state rivedute, e completate, per porle in armonia coi nuovi materiali e coi nuovi processi di lavorazione, tutte le norme che si riferiscono alla fabbricazione ed alla collaudazione delle artiglierie nuove, alle visite di quelle in servizio, ed alla loro matricola.

Di questa ricompilazione, la quale consterà di due parti, una essenzialmente pratica ed esecutiva per coloro che devono cooperare non solo alla costruzione ma anche alle visite, alle riparazioni, alla conservazione delle artiglierie, e l'altra essenzialmente teorica pel costruttore, è stata ora pubblicata la parte 1ª sotto il titolo di:

Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.

Questo volume dovrà tener le veci del Regolamento per la collaudazione delle artiglierie nuove e per la verificazione di quelle usate e dell'Istruzione per la matricola delle artiglierie, pubblicato nel 1883, che cesserà d'ora in avanti di essere in vigore, eccezion fatta, per ora, delle sue tre appendici.

Colla presente pubblicazione rimangono inoltre abrogate:

1. La nota N. 65 del Giornale d'artiglieria e genio 1883;

2. L'intero articolo 84 ed il Mod. 55 del Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio 31 dicembre 1880;

3. Le prescrizioni contenute nella Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro (Vol. VII Tit. III delle Istruzioni pratiche d'artiglieria) dove, per le visite delle bocche da fuoco e carteggi relativi, sono discordi da quanto si stabilisce nella pubblicazione ora annunciata;

4. Le prescrizioni da osservarsi quando si visitano bocche da fuoco in occasione delle scuole di tiro (litografate nel 1887).

Dovranno provvedersi di questo nuovo regolamento:

a) i reggimenti d'artiglieria da fortezza, da campagna, a cavallo e da montagna, nelle quantità rispettivamente stabilite nello specchio di *Dotazione dei Regolamenti e delle Istruzioni militari sia sul piede di pace che sul piede di guerra*;

b) le direzioni territoriali d'artiglieria, in quantità tale che ne siano assegnate almeno una copia all'ufficio del direttore, una all'ufficiale incaricato della matricola delle artiglierie, una a ciascun poligono d'artiglieria ed una a ciascun comando locale;

c) i comandi, gli istituti, le direzioni, ed i corpi non enumerati qui sopra, in quella quantità che reputeranno proporzionata ai loro rispettivi servizi.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità, dovranno essere indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del nuovo regolamento è di L. 3,20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 24 maggio.

Al Regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito, 1° maggio 1885, sono fatte le seguenti modificazioni e aggiunte:

§ 387. All'ultimo comma (gruppo C) è aggiunto: « e i materiali da mina e per distruzioni ferroviarie ».

§ 396. Al primo comma è aggiunto: « tranne pei materiali da mina e per distruzioni ferroviarie, pei quali si rivolgeranno invece alla direzione generale del genio ».

§ 445. Nel primo comma, dopo le parole « caricamento del carreggio » interporre: « i materiali da mina e per distruzioni ferroviarie..... ».

§ 464. Nell'alinea — dai distretti, dai reggimenti di fanteria di linea.... — dopo le parole — artiglieria e genio — aggiungere: « dalle legioni carabinieri ».

La stessa aggiunta nell'alinea successivo.

§ 839. Abolito.

§§ 1057, 1095 e 1783. Alla parola « trimestre » sostituire dappertutto: « mese ».

§ 1789. È surrogato dal seguente, rimanendo soppressa la postilla:

« § 1789. La paglia usata rimane di proprietà del fornitore.

« Quando però ragioni igieniche lo consiglino, potrà, in seguito a parere dell'autorità sanitaria, essere abbruciata senza che il fornitore abbia diritto a verun indennizzo ».

§ 1790. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Nel caso che entro il periodo di un mese debbano aver luogo altre chiamate od altri congedamenti, la paglia presa nel primo prelevamento sarà possibilmente conservata, depurandola dal tritume, per servire all'alloggiamento degli uomini che avranno successivamente a transitare pel distretto ».

§ 1801. Nel primo comma, in luogo di chilogrammi — 2,750 — pongasi: « 2,800 ».

§ 1802. È sostituito dalla seguente disposizione:

« § 1802. Ove per qualche eccezionale circostanza le due coperte distribuite non fossero ancora sufficienti a riparare il soldato dal freddo, potrà, richiedendone l'autorizzazione al comandante del corpo d'armata, esserne prelevata una terza ».

§ 1815. È modificato come in appresso:

§ 1815. Le contabilità sono quindi dai distretti trasmesse al Ministero (Direzione generale: servizi amministrativi), che le verifica e provvede per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni interessati ».

§ 1952. È surrogato dal seguente:

« § 1952. Le contabilità dei trasporti a carico del bilancio della guerra sono dalla impresa mandate, per la liquidazione, all'ufficio di revisione delle contabilità militari.

« Le contabilità dei trasporti a carico dei corpi sono dalla impresa presentate alla direzione di commissariato militare di Torino ».

§§ 1960 e 1965. In luogo di « Roma » pongasi: « Torino ».

§ 2412. All'ultimo inciso « che saranno invece versati.... »

è sostituito: « che saranno vendute solo dopo un trentennio di permanenza in archivio ».

§ 2413. Nel primo comma modificare l'ultimo inciso come segue: « che saranno pur essi conservati per un trentennio e poi venduti ».

§ 3366. Nel secondo comma, in luogo di « ufficio di revisione con norme analoghe..... ecc. » pongasi: « al Ministero (Direzione generale: servizi amministrativi) ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **104**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio**. — 25 maggio.

È pubblicata una nuova *Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio*, in sostituzione di quella in data 20 novembre 1886 che rimane perciò abolita.

I comandi, reparti di truppa, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari della suddetta istruzione per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettorato generale del genio, ispettorato delle truppe del genio ed ispettorato delle direzioni del genio, delle fortificazioni e dei fabbricati militari . .	» 2
Comando di corpo d'armata, di divisione, territoriale del genio e comando superiore in Africa . .	» 1
Comandi di reggimento del genio	» 3
Direzioni territoriali, delle officine e comandi di brigata del genio	» 1
Compagnie zappatori	» 5
Compagnie delle altre specialità dei reggimenti del genio	» 1
Plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio . .	» 15
Deposito di ciascun reggimento del genio . . .	» 2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola dei sottufficiali e scuola centrale di tiro per la fanteria	» 5

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 55.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **105**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.** — 25 maggio.

Con R. Decreto 16 maggio 1889 è stata adottata l'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato*, in sostituzione di quella stata approvata con R. Decreto 12 aprile 1888. Restano inoltre aboliti l'*Atto* N. 94 del 1888 e quelle altre disposizioni che sieno contrarie all'Istruzione stessa.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi di una copia di detta Istruzione.

Le copie della detta Istruzione dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **106**. — SCUOLE MILITARI. — **Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare, aspiranti alla cavalleria.** — 26 maggio.

Sono soppressi i numeri 131, 132 e 135 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, in data 22 gennaio 1888 (ristampa, gennaio 1889), e sostituiti dai seguenti:

131. Gli allievi della scuola militare assegnati alla cavalleria, devono in principio del 2° anno di corso depositare direttamente nella cassa dell'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma*, la somma di lire 2500, od un titolo di rendita consolidata al 5 per °/₀ di lire 150 al portatore, giusta le norme che saranno indicate dal comando della scuola. Detto titolo di rendita potrà essere in qualunque momento ritirato e sostituito con lire 2500 in contanti; la quale sostituzione dovrà ad ogni modo essere effettuata quando poi l'allievo sarà promosso sottotenente di cavalleria.

Tale somma servirà per fornire di un cavallo atto a prestare buon servizio e delle bardature occorrenti, l'allievo che venga promosso sottotenente di cavalleria.

132. Quando l'allievo a tempo opportuno siasi provvisto per proprio conto di un cavallo, al giungere alla scuola di cavalleria ritirerà il deposito fatto, se il cavallo che presenterà sarà giudicato di buon servizio.

135. Quando il deposito di lire 2500 sopraindicato non sia stato effettuato pel giorno prestabilito, con apposito ordine, dal comandante della scuola, s'intende che l'allievo abbia rinunziato a concorrere per la cavalleria.

Il Ministro — E. Beatolè-Viale.

N. **107**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e modificazioni alle Istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario**. — 29 maggio.

Al N. 2 della *Istruzione sull'affardellamento degli arnesi di vestiario* ecc., *per i militari di truppa di fanteria* (*Atto* 417 della *Raccolta del Giornale Militare* si aggiunga:

« La ritorta per basso in *si b* avente quella del pistone in- « nestata dovrà essere collocata colla imboccatura verso destra « fra la giubba di tela ed i pantaloni posti sotto la copertura « dello zaino. Il *bocchino*, levato dalla canna della imbocca- « tura senza disgiungerlo dalla sua catenella, verrà situato « nel vano della ritorta. »

Alla *Istruzione sull'affardellamento delle truppe d'artiglieria da fortezza* (appendice al vol. 1° delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria) al primo capoverso del N. 356, pag. 23, si aggiunga:

« la giubba sempre più prossima a quest'ultimo è piegata in « modo che il rovescio dell'attaccatura della manica risulti « in alto ed a metà circa del lato lungo dello zaino. »

« I trombettieri muniti di ritorta per basso, quando devono « portarla separata dalla tromba, la dispongono nello zaino « fra la giubba ed il telo da tenda col *porta bocchino* rivolto « a sinistra ed in basso, e perchè risulti maggiormente assi- « curata, disgiungono il *bocchino* e lo introducono nella ma- « nica della giubba, per modo che venga a trovarsi nell'in- « terno del giro della ritorta stessa ed a metà circa. »

Alla *Istruzione sull'affardellamento per le truppe a piedi dei reggimenti del genio*, al N. 9 del § 5, pagina 19, sostituire il seguente:

« La giubba di tela si ripone sui falsi coperchi convenien- « temente piegata da risultare un rettangolo lungo e largo « quanto lo zaino, ed in modo che il rovescio dell'attaccatura « della manica risulti in alto ed a metà circa del lato lungo « dello zaino. »

« I trombettieri muniti di ritorta per basso, quando devono « portarla separata dalla tromba, la dispongono nello zaino

« sopra la giubba, e contro la testata superiore col *porta boc-*
« *chino* rivolto a sinistra ed in basso; e perchè risulti mag-
« giormente assicurata, disgiungono il *bocchino*, e lo introdu-
« cono nella manica della giubba, per modo che venga a
« trovarsi nell'interno del giro della ritorta stessa ed a metà
« circa. »

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 20ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

FEBBRAIO 24. — R. Decreto N. 5078 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo, *pag.* 225.

APRILE 16. — R. Decreto N. 6062 (serie 3ª), che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 226.

MAGGIO 5. — R. Decreto N. 6092 (serie 3ª), relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica in medaglie di bronzo, *pag.* 227.

» 6. — Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra per la esecuzione del R. Decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (serie 3ª), *pag.* 228.

GIUGNO 2. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 229.

» 3. — Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti, *pag.* 237.

» 5. — Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi, *pag.* 237.

» 5. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata, *pag.* 238.

——— Decisioni di massima, *pag.* 238.

ATTO N. **108**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5078 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo.** — 24 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazioni della piazza di Pastrengo, denominate: forti Pioven-

zano, Bolega, Poggio Pol e Poggio Croce, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **109.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. 6062 (serie 3ª) che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.** — 14 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del dì 9 marzo 1872, N. 737 (serie 2ª), col quale veniva stabilito il quadro organico del personale superiore dei depositi cavalli stalloni governativi;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella, che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, annessa al Decreto suindicato, è sostituita quella annessa al presente Decreto, firmata d'ordine Nostro dai predetti Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1889.

UMBERTO. E. Bertolè Viale.
L. Micheli.

TABELLA *del personale direttivo dei depositi cavalli-stalloni.*

CARICHE	Grado militare	*Annotazioni*
1 Direttore di 1ª classe (comandante del personale) . . .	Tenente colonnello	
2 Direttori di 2ª classe . . .	Maggiore	
4 Direttori di 3ª classe . . .	Capitano	
7 Vice-direttori.	Tenente o sottotenente	Con paga del grado cui appartengono.

D'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **110**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 6092 (serie 3ª), relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica, in medaglie di bronzo.** — 5 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i RR. Decreti 13 dicembre 1854, 28 agosto 1867 e 3 maggio 1868, riguardanti le medaglie da concedersi ai benemeriti della salute pubblica;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati a fregiarsi della medaglia di bronzo, instituita col R. Decreto 28 agosto 1867, tutti coloro che hanno conseguito un regolare attestato di menzione onorevole per fatti compiuti durante le epidemie che precedettero la pubblicazione del detto decreto, previa l'osservanza delle norme che per tale autorizzazione saranno stabilite dai Nostri Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **111**. — ONORIFICENZE. — **Notificazione dei Ministri dell'interno e della guerra, per l'esecuzione del regio decreto 5 maggio 1889, N. 6092 (Serie 3ª)**. — 6 maggio.

Coloro che hanno conseguito la menzione onorevole per fatti compiti durante le epidemie che precedettero il 23 agosto 1867, per potersi fregiare della medaglia di bronzo instituita pei benemeriti della salute pubblica, devono far pervenire al Ministero dell'interno per mezzo dei signori sindaci dei comuni, in cui trovansi attualmente domiciliati, analoga domanda in carta da bollo da lire una coll'attestato della menzione onorevole conseguita.

I militari in attività di servizio, faranno pervenire la stessa domanda insieme al suddetto documento col mezzo del Ministero della guerra, e coloro che risiedono fuori dello Stato col mezzo del Ministero degli esteri.

Il Ministero dell'interno apporrà a piè del decreto: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia di bronzo pei benemeriti della salute pubblica a senso del regio decreto 5 maggio 1889 » e nel restituire il decreto consegnerà al titolare la medaglia col relativo nastro e astuccio.

Roma, 6 maggio 1889.

Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ VIALE.

Il Ministro dell'interno, presidente del consiglio dei Ministri
CRISPI.

AVVERTENZA.

Delle autorizzazioni concesse in base al R. decreto 5 maggio 1889 sarà fatta menzione sugli stati di servizio e sui fogli matricolari individuali, colla seguente variazione matricolare: « Commutatagli la « menzione onorevole ottenuta per determinazione del . . . . . nella « medaglia di bronzo pei benemeriti della salute pubblica istituita con « regio decreto 28 agosto 1867 ».

N. **112.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale**. — 2 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Visti i R. Decreti 28 maggio 1885 e 28 febbraio 1889 portanti modificazioni ed aggiunte al Regolamento stesso;

Visto il R. Decreto 14 luglio 1887 che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti i R. Decreti in data 7 giugno 1888 che stabiliscono gli uffici e le attribuzioni dell'ispettore generale, degli ispettori e dei comandanti di artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti al Regolamento 8 luglio 1883 pel servizio territoriale, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Varianti al Regolamento pel servizio territoriale (Volume I).

Nel § 2, alle parole « i comitati » si sostituisca « gli uffici degli Ispettori generali e degli ispettori, l'ispettorato di sanità militare ».

Nel § 5, alle parole « i comitati » si sostituisca « gli uffici degli ispettori generali, degli ispettori e l'ispettorato di sanità militare ».

Nel suddetto § 5, sopprimere le parole « l'ispettore generale della cavalleria ».

Nel § 8, secondo capoverso, alle parole « ai comandanti territoriali di artiglieria e genio » si sostituisca « ai comandanti di artiglieria da campagna e da fortezza, ai comandanti territoriali del genio ».

Nel secondo capoverso del § 42, alle parole « per mezzo dei comandanti territoriali di artiglieria e del genio, » si sostituisca: « per mezzo dei comandanti d'artiglieria, dei comandanti territoriali del genio ».

Nel § 49, alle parole « i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « i comandanti di artiglieria, i comandanti territoriali del genio ».

Nel § 55, alle parole « coi comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « con i comandanti di artiglieria, con i comandanti territoriali del genio ».

Nel secondo capoverso del § 56, alle parole: « Ai comandanti territoriali di artiglieria e del genio » si sostituisca: « ai comandanti d'artiglieria, ai comandanti territoriali del genio ».

Nel § 94, alle parole: « Per mezzo dei comandanti territoriali di artiglieria e del genio », si sostituisca: « Per mezzo dei comandanti di artiglieria, dei comandanti territoriali del genio ».

Nel § 111, alle parole: « Con i comandanti territoriali d'artiglieria e del genio », si sostituisca: « Con i comandanti di artiglieria, con i comandanti territoriali del genio ».

All'articolo 42 sopprimere la parola « territoriali ».

Agli attuali §§ 200, 201, 202 e 203 si sostituiscano rispettivamente i seguenti:

§ 200. « I comandanti di artiglieria hanno la direzione superiore dei vari servizi di artiglieria relativi alla propria « specialità, da essi dipendono le truppe della specialità stessa « nel territorio di loro giurisdizione, per tutto ciò che riflette « la disciplina, il servizio e l'istruzione delle truppe d'artiglieria e del personale addetto agli altri servizi da essi dipendenti ».

§ 201. « I comandanti di artiglieria dipendono immediatamente dal Ministero e con questo direttamente corrispondono per tutto quanto, nel limite della rispettiva specialità, « concerne:

« *a*) la parte tecnica ed amministrativa del servizio affidato alle direzioni territoriali ed agli stabilimenti d'artiglieria;

« *b*) il personale degl'impiegati civili addetti ai reggimenti, « alle direzioni, ed agli stabilimenti dell'arma.

« Essi inoltre devono fornire direttamente agli ispettori dell'arma competenti tutte quelle informazioni e notizie che « questi possono loro richiedere, in conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori stessi ».

§ 202. « Dipendono personalmente, e per quanto riguarda

« il loro personale d'ufficio, dal comandante di corpo d'ar-
« mata nel cui territorio hanno sede.

« Dipendono poi direttamente dal medesimo e dai coman-
« danti di corpo d'armata nel cui territorio hanno sede i reg-
« gimenti ed i distaccamenti di artiglieria posti sotto i loro
« ordini, per quanto riflette l'indirizzo da darsi a questi nelle
« istruzioni speciali dell'arma ».

§ 203. « Dipendono d'ufficio dai comandanti di divisione,
« dove hanno stanza i reggimenti e i distaccamenti posti sotto
« i loro ordini, per il funzionamento ordinario della loro ca-
« rica di comandante di artiglieria ».

All'attuale § 204 si aggiunga il seguente secondo capoverso:

« Essi esercitano una speciale sorveglianza sulle scuole di
« tiro; ed a tal uopo assistono il maggior tempo che sia pos-
« sibile alle esercitazioni di tiro eseguite dalle truppe poste
« sotto i loro ordini; ricevono i rapporti ad esse relativi dai
« comandanti di reggimento, e li trasmettono direttamente al
« Ministero con le loro osservazioni e proposte ».

Nel § 205, alle parole « i comandanti territoriali » si sosti-
tuisca: « i comandanti d'artiglieria ».

Nel § 206, linea 3ª, cancellare la parola « territoriali ».

Nel § 207, alle parole « I comandanti territoriali » si sosti-
tuisca « I comandanti d'artiglieria, ciascuno per la propria
specialità, ».

Al § 207 si aggiungano i due capoversi seguenti:

« Tutto quanto riguarda la mobilitazione dei reparti e ser-
« vizi di artiglieria deve formare oggetto di particolare studio
« da parte dei comandanti di artiglieria. Per conseguenza essi
« esaminano i progetti di mobilitazione per assicurarsi se in
« ogni loro parte corrispondono allo scopo; sorvegliano che
« i materiali di mobilitazione siano tenuti in perfetto stato e
« disposti in modo da assicurarne la distribuzione nel tempo
« voluto. Sottopongono ai comandanti dei corpi di armata
« tutte le osservazioni e proposte che relativamente alla mo-
« bilitazione intendessero di fare .

« I comandanti di artiglieria da fortezza, oltre all'osservanza
« delle prescrizioni stabilite al capoverso precedente, devono
« compilare i progetti di armamento delle opere di fortifica-
« zione nuove, e proporre le varianti agli esistenti progetti
« secondo gli ordini che riceveranno in proposito dai rispet-
« tivi comandanti di corpo d'armata. È loro importantissimo
« dovere di invigilare perchè le fortezze poste nel territorio
« della loro giurisdizione siano provvedute delle dotazioni

« stabilite, e nelle medesime tutto sia ordinato e disposto in « modo che esse possano prontamente venir messe in istato « di difesa a seconda degli appositi progetti. Sottopongono « ai comandanti dei corpi d'armata tutte le osservazioni e pro- « poste che relativamente ai detti progetti di difesa intendes- « sero di fare ».

Al § 208, si sostituisca il seguente:

§ 208. « Quando per l'esercizio delle loro attribuzioni, i co- « mandanti d'artiglieria debbano assentarsi dalla ordinaria « loro residenza, devono chiedere l'assentimento del coman- « dante di corpo d'armata da cui personalmente dipendono « e darne partecipazione, con lettera od anche con telegramma, « ai comandanti dei corpi d'armata e di divisione dai quali « dipendono i servizi che essi intendono visitare, recandosi « a far visita al comandante la divisione stanziato nella propria « sede ».

Nel § 209, si cancelli la parola « territoriale ».

Nel § 210, si cancelli la parola « territoriale ».

Nel § 211, si cancelli la parola « territoriale » ed invece delle parole « che da lui dipendono » si sostituisca « il quale appartenga ad una delle specialità di servizio che da lui dipendono ».

Nel § 212, alla parola « territoriali » si sostituisca « d'artiglieria ».

Al § 213, al principio del capoverso, si faccia precedere « I comandanti di artiglieria da fortezza fanno »

Nel secondo capoverso del § 219 alla parola « territoriali » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza »

Nel § 220, primo capoverso, alla parola « territoriali » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza ».

Nel § 223, secondo capoverso, alla parola « territoriale » si sostituisca: « d'artiglieria da fortezza ».

Nel secondo capoverso del § 224 si cancelli la parola « territoriale ».

All'attuale § 226 si sostituisca il seguente:

§ 226. « Dovendo, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, « allontanarsi dal luogo di sua residenza, un direttore di ar- « tiglieria deve ottenere l'assenso dal comandante di divisione « da cui personalmente dipende e darne partecipazione al « proprio comandante d'artiglieria. Quando debba recarsi per « servizio nel territorio di un comandante di divisione, da « cui personalmente non dipende, dovrà dargliene preavviso « indicando il luogo in cui deve recarsi, lo scopo della gita « e la durata, almeno approssimativa, della medesima ».

Al § 238, si sostituisca il seguente:

§ 238. « I comandanti territoriali del genio hanno la direzione superiore dei servizi territoriali dell'arma, loro spetta « di dare parere in linea tecnica ed economica sui progetti « esecutivi delle costruzioni militari e di riscontrarne la retta « attuazione secondo le leggi e i regolamenti vigenti, e da essi « dipendono così le truppe del genio nel territorio di loro « giurisdizione, per tutto ciò che riflette la disciplina, il ser- « vizio e l'istruzione, come il personale addetto agli altri « servizi del genio nel territorio stesso ».

Al § 239, dopo il comma *b*) aggiungere:

« Essi dovranno inoltre fornire, quando vengano richiesti, « all'ispettore generale ed agli ispettori del genio tutte quelle « informazioni e notizie che questi possono loro richiedere « in conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori « stessi ».

Ai §§ 240 e 241 si sostituiscano i seguenti:

§ 240. « Dipendono personalmente, e per quanto riguarda « il personale del loro ufficio, dal comandante di corpo d'ar- « mata nel cui territorio hanno sede. Dipendono poi direttamente dal medesimo e dai comandanti di corpo d'armata « nel cui territorio hanno sede i reggimenti e i distaccamenti « del genio posti sotto i loro ordini per quanto riflette l'in- « dirizzo da darsi a questi nelle istruzioni speciali dell'arma ».

§ 241. « Dipendono d'ufficio dai comandanti di divisione « dove hanno stanza i reggimenti e i distaccamenti posti sotto « i loro ordini e dove sono direzioni territoriali del genio per « le funzioni ordinarie della loro carica di comandante ter- « ritoriale del genio ».

Al § 242 si sostituisca il seguente:

§ 242. « Hanno l'effettivo comando delle truppe del genio « stanziate nel territorio di propria giurisdizione, ed eserci- « tano, rispetto ad esse e sotto l'autorità dei singoli coman- « danti di divisione, funzioni eguali a quelle dei comandanti « delle brigate di fanteria e di cavalleria rispetto alle proprie « truppe ».

Al § 243 si sostituisca il seguente:

§ 243. « A riguardo dei progetti di lavori i comandanti ter- « ritoriali del genio ricevono dai comandanti di corpo d'ar- « mata gli ordini per gli studi sommari riguardanti lavori « straordinari di costruzione o trasformazione di fabbricati « d'uso militare e delle opere di fortificazione e per essi « comandi di corpo d'armata fanno pervenire al Ministero le

« relative proposte, ma quando debbono dopo ciò aver corso « i progetti di massima e quelli esecutivi procedono come è « detto al § 238 e secondo le norme stabilite nel regolamento « speciale pel servizio del materiale e delle costruzioni del « genio militare ».

« Ai comandi territoriali del genio sono applicabili, per la « parte che ad essi si riferisce, le disposizioni contenute nei « §§ 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 del presente re- « golamento ».

Al § 245 si sostituisca il seguente:

§ 245. « Ricevono dai direttori le proposte di ripartizione « del fondo complessivo che il Ministero della guerra assegna « annualmente sul bilancio ordinario per manutenzione e mi- « glioramenti degli immobili d'uso militare e, presi gli ordini « dai comandanti di corpo d'armata in relazione al § 27 del « presente regolamento, vi danno corso secondo quanto è pre- « scritto nel regolamento speciale pel servizio del materiale « e delle costruzioni del genio ».

Al § 251 si sostituisca il seguente:

§ 251. « I direttori territoriali del genio dipendono perso- « nalmente dal comandante della divisione nel cui territorio « risiedono, ed hanno con esso e con gli altri comandanti di « divisione, al territorio dei quali si estende la loro giurisdi- « zione, tutti quei rapporti di servizio che sotto il punto di « vista disciplinare risultano dalle loro attribuzioni di coman- « dante di corpo rispetto al personale dipendente.

« Tutte le comunicazioni pertanto che riguardano l'anda- « mento disciplinare della direzione hanno luogo pel tramite « dei rispettivi comandanti territoriali, mentre invece per « quanto ha tratto al proprio servizio nei suoi rapporti con « i bisogni delle divisioni e nelle sue relazioni con i corpi di « truppa, i direttori territoriali corrispondono direttamente con « i comandanti delle divisioni stesse.

« Essi dovranno fornire, quando vengono richiesti, all'ispet- « tore generale ed agli ispettori del genio tutte quelle in- « formazioni e notizie che questi possono loro richiedere in « conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori « stessi ».

Al § 252, si sostituisca il seguente:

§ 252. « Fanno capo ai rispettivi comandanti territoriali per « ogni cosa relativa al governo disciplinare degl'impiegati ci- « vili, e per quanto è specificato dalle disposizioni e dai re- « golamenti in vigore circa il servizio tecnico ed il materiale ».

« Ad essi riferiscono ogni ordine o comunicazione impor-
« tante che ricevono dal comandante della divisione, come
« pure ogni fatto di qualche gravità relativo al servizio del-
« l'arma ».

Al § 253, si sostituisca il seguente:

§ 253. « A riguardo dei comandanti di presidio, i direttori
« territoriali del genio hanno quella dipendenza che risulta
« dall'autorità e dalle attribuzioni a quelli conferite dal pre-
« cedente Capo IV; ad essi debbono rivolgersi e far capo per
« quanto concerne l'impiego di uomini, quadrupedi e carri
« di truppa in servizio presso la direzione ».

Al § 257, si sostituisca il seguente:

§ 257. « Dovendo per l'esercizio delle proprie attribuzioni
« allontanarsi dal luogo di loro residenza, i direttori del genio
« devono ottenerne l'assenso dal comandante di divisione da
« cui personalmente dipendono e darne partecipazione al
« proprio comandante territoriale. Quando debbono recarsi per
« servizio nel territorio di un comandante di divisione da cui
« personalmente non dipendono, dovranno dargliene preav-
« viso indicando il luogo in cui devono recarsi, lo scopo della
« gita, e la durata, almeno approssimativa, della medesima ».

Norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali.

Nel N. 2, al terzo capoverso del comma A, si sostituisca:

« (*Direzione generale d'artiglieria*). — Dall'ispettore generale
« e dagli ispettori d'artiglieria — Dai reggimenti di artiglieria
« (compresi gli ufficiali addetti alle batterie, compagnie e plo-
« toni d'istruzione). — Dal comando della scuola di applicazione
« di artiglieria e genio per la parte che riflette gli ufficiali di
« artiglieria. — Dai comandi, dalle direzioni degli stabilimenti e
« dalla scuola centrale di tiro di artiglieria, separatamente per
« gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministra-
« zione della guerra.

« (*Direzione generale del genio*). — Dall'ispettore generale e
« dagli ispettori del genio. Dai reggimenti del genio (compresi
« gli ufficiali addetti ai plotoni d'istruzione). — Dal comando
« della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per la parte
« che riflette gli ufficiali del genio. — Dai comandi territoriali. —
« Dalle direzioni territoriali del genio. — Dalle direzioni straor-
« dinarie dell'arma per il servizio della regia marina, e dalla
« direzione delle officine di costruzione del materiale del
« genio ».

Al comma C si aggiungano i seguenti capoversi, cancellando dal primo capoverso di detto comma la parola « normale ».

« *Agli ispettori d'artiglieria da campagna:*

« Dai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, e « da montagna compresi nel gruppo posto sotto la loro giu- « risdizione, per mezzo dei rispettivi comandanti ».

« *All'ispettore d'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli « stabilimenti d'artiglieria:*

« Dai reggimenti di artiglieria da fortezza. — Dalle direzioni « territoriali. — Dalle fonderie e dagli arsenali di costruzione « (separatamente per gli ufficiali e per gl'impiegati dipendenti « dall'amministrazione della guerra) per mezzo del rispettivo « comandante ».

« *All'ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi:*

« Dalle fabbriche d'armi (separatamente per gli ufficiali « e per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della « guerra) per mezzo del rispettivo comandante »

« *All'ispettore delle esperienze e comandante della scuola « centrale di tiro d'artiglieria* ».

« Dai polverifici. — Dai laboratori pirotecnici e di precisione « (separatamente per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti « dall'amministrazione della guerra) per mezzo del rispettivo « comandante ».

« *All'ispettore delle truppe del genio:*

« Dai reggimenti del genio e dalla direzione delle officine « di costruzione del materiale del genio, per mezzo dei ri- « spettivi comandanti territoriali ».

« *All'ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle for- « tezze e dei fabbricati:*

« Dalle direzioni territoriali del genio, e dalle direzioni « straordinarie dell'arma per il servizio della R. marina ».

Nel sesto capoverso delle avvertenze che fanno seguito alle norme per la trasmissione dei ruolini, alle parole:

« saranno compresi in un solo ruolino (distinti per arma « e corpo) da trasmettersi alla direzione generale fanteria e cavalleria, » si sostituisca: « saranno inscritti in tanti ruolini separati per arma, ed in ciascun ruolino distinti per corpo, da trasmettersi alle direzioni generali dalle quali gli ufficiali sono amministrati ».

Roma, addì 2 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **113**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Assegnazione di lancie da cavalleria e corrispondenti accessori ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti.** — 3 giugno.

Nella considerazione che gli allievi sergenti dei plotoni istituiti presso i reggimenti cavalleggeri possono, alla loro nomina a sergenti, essere destinati ad un reggimento lancieri, semprechè soddisfino alle condizioni di statura e di attitudine fisica richieste per tale specialità, ne consegue la convenienza di far impartire ai predetti volati allievi l'istruzione della lancia.

Perciò a ciascuno dei reggimenti cavalleggeri, aventi il plotone allievi sergenti, è fatta facoltà di prelevare dalla competente direzione territoriale d'artiglieria il numero di lancie, e dall'opificio arredi militari il numero di accessori per lancie, proporzionato ai suoi bisogni, senza però oltrepassare i quantitativi massimi qui appresso indicati:

Lancie da cavalleria con fodero.	N. 20
Cinghie porta-lancia.	» 20
Astucci porta-lancia.	» 40

Cessando il bisogno degli oradetti materiali o per soppressione, o per trasferimento del plotone allievi sergenti ad altro reggimento, detti materiali dovranno essere tutti versati alla competente direzione territoriale d'artiglieria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **114** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura al pubblico servizio della linea succursale dei Giovi.** — 5 giugno.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 1° giugno vennero aperte al pubblico servizio le stazioni di Mignanego e San Quirico della nuova linea succursale dei Giovi, congiungente le stazioni di Ronco e di San Pier d'Arena.

La lunghezza della linea succursale dei Giovi è computata come identica a quella dell'altra linea dei Giovi.

Le distanze per le stazioni di Mignanego e San Quirico si formeranno aggiungendo alla distanza per San Pier d'Arena od a quella per Ronco, a seconda della provenienza, le distanze da San Pier d'Arena o da Ronco a Mignanego e San Quirico, rilevandole dalla tabella seguente:

			Ronco
9			Miguanego
16	7		San Quirico
25	16	9	San Pier d'Arena

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **115**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata**. — *5 giugno*.

Questo Ministero determina che i comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata, nel fare la proposta dell'ufficiale pel materiale, a senso del disposto del § 214 del Regolamento di disciplina, si attengano alle prescrizioni seguenti:

Tutti i maggiori comandanti di brigata di batterie dovranno assumere per turno la carica di ufficiale pel materiale nel proprio reggimento. Essi non dovranno rimanere in tale posizione più di due anni e non meno di un anno.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

58.

Rimborso di spese di vettura. — Per l'applicazione del § 49 del Regolamento sulle indennità eventuali, col quale è ammesso il rimborso delle spese di vettura agli ufficiali incaricati di ispezioni ed altri consimili servizi, il Ministero ha dichiarato quanto segue:

1° Quando trattasi di piccole spese incontrate da ufficiali generali o ufficiali superiori per nolo di vetture pubbliche non occorre la presentazione delle ricevute;

2° Sui certificati di viaggio le spese di vettura vanno indicate partitamente giorno per giorno e non complessivamente per tutta la durata del servizio;

3° La dichiarazione del comandante del corpo, o capo di servizio, richiesta dal secondo comma del citato § 49 per le spese di vettura di ufficiali dipendenti, va stesa a tergo del

certificato di viaggio o fatta risultare in foglio separato da unirsi al certificato stesso (*Div. Contab. Corpi*).

59.

Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni. — A meglio precisare il disposto del § 1402 del Regolamento d'amministrazione il Ministero dichiara:

1° Che il supplemento vitto per le ricorrenze solenni è dovuto per tutti i conviventi alla mensa od al rancio comune, eccettuati soltanto i puniti colla prigione di rigore ed i detenuti in attesa di giudizio;

2° Che ai sottufficiali conviventi al rancio dei caporali e soldati spetta egualmente il supplemento vitto di lire 1, tranne che non vi siano stati ammessi per motivi disciplinari (§ 1453 ivi), nel quale caso è dovuto soltanto il supplemento di centesimi 15;

3° Che la precedente decisione di massima N. 5, relativa al supplemento vitto per gli aggregati è applicabile tanto per i caporali e soldati quanto per i sottufficiali (*Div. Contab. Corpi*).

60.

Certificati di viaggio degli ufficiali. — Nella compilazione dei certificati di viaggio mod. 417 per gli ufficiali si osserveranno anche le seguenti norme:

1° Quando si siano percorsi tratti di ferrovia inferior ai 100 chilometri su treni diretti, si dovrà indicarvi particolareggiatamente le circostanze per le quali non si profittò dei treni ordinari o, per lo meno, porvi la seguente generica annotazione: *Preso il treno diretto per urgenza di servizio*, avvertendo che in questo caso solo il biglietto personale è ragguagliato alla distanza di 100 chilometri, mentre l'indennità bagaglio spetta solamente in ragione della distanza effettiva;

2° Anche per gli ufficiali richiamati dalla licenza per necessità di servizio (§ 42 del Regolamento sulle indennità eventuali), sarà redatto, per il viaggio di ritorno, il certificato di viaggio facendovi constare, nella 4ª pagina, il motivo del richiamo o annettendovi la lettera contenente il correlativo ordine.

Al certificato sarà pure unita la lettera di licenza;

3° Prima di ammettere i certificati di viaggio in contabilità, le amministrazioni si accerteranno che gli ufficiali abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni indicate nelle *Avvertenze* del modello, specialmente in quanto riguardano i cambi di itinerario (*Div. Contab. Corpi*).

61.

Vendite di robe fuori servizio. — Allo scopo di rendere più facile l'esito delle robe fuori servizio, che vengono vendute dai corpi per conto delle proprie masse, si avvertirà, nell'applicazione dell'art. 13 della Istruzione sui contratti, che, quando i lotti di vendita hanno un valore di stima inferiore alle lire cento, non occorre farne oggetto di asta pubblica o di licitazione; ma si può procedere, per ogni lotto, a trattativa privata secondo le forme del § 420 di detta Istruzione *Div.) Contab. Corpi*).

62.

Trasporto sulle ferrovie degli impiegati civili e loro famiglie. — Le disposizioni dell' *Atto* N. 125 nel 1887, che stabilisce una riduzione di prezzo sulle ferrovie per gli impiegati civili e loro famiglie, sono applicabili soltanto nei viaggi per licenza o per affari privati.

Ne consegue:

1° Che nelle trasferte per servizio e nei viaggi per tramutamento di sede gli impiegati debbono viaggiare, a senso dell'art. 10 della convenzione 31 maggio 1883 (*Atto* 142 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), ai prezzi della tariffa militare e sarà quindi loro rilasciato lo scontrino mod. B (N. 194 del catalogo);

2° Che nei movimenti per cambio di residenza le famiglie degli impiegati non hanno diritto a riduzione di sorta e per esse sarà perciò conteggiato nella tabella mod. 384 l'intera indennità chilometrica fissata dal regio decreto 1° novembre 1876, mentre pel capo-famiglia l'indennità sarà ivi ridotta in ragione della minore spesa incontrata (*Uff. Gabinetto Serv. amministrativi*).

63.

Assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale. — Il Ministero ha determinato che, in analogia al disposto dall'art. 44 del Regolamento di disciplina, l'assegnazione alle compagnie degli ufficiali di fanteria della milizia territoriale sia fatta dal comandante del distretto militare, o del reggimento alpini, da cui dipende il battaglione, al quale gli ufficiali vengono destinati dal Ministero (*Div. Milizie*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

GIUGNO 2. — R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari, *pag.* 241.
» 10. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza, *pag.* 242.
» 12. — Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro, *pag.* 242.
» 12. — Trasporti in ferrovia degl'impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie, *pag.* 242.
» 13. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle, *pag.* 243.
» 14. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 243.

ATTO N. **116**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto portante modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari.** — 2 giugno.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 12 gennaio 1888 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo alinea dell'articolo 5 del Decreto sopra menzionato è modificato nel modo seguente:

« Per massima generale tale beneficio viene sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami, ma è riservata al Ministero la facoltà di applicare, caso per caso, la massima stessa, dipendentemente dai fondi che nell'apposito articolo del bilancio rimanessero ancora disponibili e dalla considerazione di speciali condizioni di famiglia ».

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **117**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza**. — 10 giugno.

Gli ufficiali subalterni addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza possono rimanere due anni in tale posizione.

Detti ufficiali saranno scelti esclusivamente fra quelli appartenenti ai reggimenti di artiglieria da fortezza e che vi hanno prestato non meno di due anni di servizio effettivo come ufficiali.

Essi non potranno essere nuovamente destinati ad un comando d'artiglieria se non dopo trascorsi almeno due anni dacchè cessarono da tale posizione, e dopo aver prestato servizio in un reggimento d'artiglieria da fortezza per tutto questo periodo di tempo.

L'*Atto* N. 3 del *Giornale Militare* 1886 è abolito.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **118**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro**. — 12 giugno.

I militari di truppa componenti le rappresentanze dei reggimenti e dei distretti militari che, in seguito ad invito, sono autorizzati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata a prendere parte a gare comunali o provinciali del tiro a segno nazionale, devono dai corpi, cui appartengono, essere provveduti del numero necessario di cartucce.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **119**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia degli impiegati delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie**. — 12 giugno.

Alle norme e condizioni pubblicatesi cogli *Atti* N. 125 del 1887 e N. 62 del corrente anno si faranno le seguenti aggiunte:

« 1° Ogni qualvolta siano richieste dichiarazioni da servire « in luogo di altre di validità scaduta, l'autorità che rilascia « le nuove dichiarazioni dovrà curare che siano ritirate dagli « interessati quelle scadute, per essere conservate in atti, « tenendole unite alle rispettive matrici.

« 2° Le dichiarazioni di viaggio, anche se rilasciate nel-

« l'ultimo trimestre di ciascun anno, non valgono per intra-
« prendere il viaggio di andata nell'anno successivo a quello
« del rilascio.

« Dette dichiarazioni però sono da ritenersi valevoli anche
« per l'anno successivo, quando trattisi di continuazione del
« viaggio di andata, intrapreso nell'anno del rilascio, o del
« viaggio di ritorno ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **120**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle**. — 12 giugno.

A togliere ogni incertezza circa l'applicazione di alcune disposizioni del Regolamento pel servizio territoriale, relative al modo con cui le guardie e le sentinelle devono salutare gli ufficiali, questo Ministero ha ravvisato opportuno di portare le seguenti varianti al Libro quarto del Regolamento suddetto:

Al quarto alinea del § 45 si sostituisca il seguente:

« al comandante del presidio, se ufficiale generale e in
« uniforme ».

Al secondo alinea del § 50 si sostituisca il seguente:

« gli ufficiali in uniforme ed i graduati di truppa del
« regio esercito o della regia marina ».

Alla penultima linea del primo capoverso del § 51, dopo la parola « ufficiali » aggiungere:

« in uniforme ».

Al predetto § 51 aggiungere il seguente terzo capoverso:

« Le sentinelle salutano col prendere la posizione di *at-*
« *tenti* il superiore che non indossa la divisa militare e che
« conoscano personalmente a senso del § 150 del Regola-
« mento di disciplina militare ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **121**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 14 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (1° semestre 1889) al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio

ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare*, parte 4ª anno 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 95, quello dei foglietti è di L. 1,40.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

GIUGNO 19 — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio, *pag.* 245.
» 19. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio, *pag.* 245.
» 19. — Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali, *pag.* 246.
» 20. — Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 246.
» 20. — Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, *pag.* 247.
» 20. — Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente, *pag.* 247.
——— Decisioni di massima, *pag.* 249.

Atto N. **122**. — CAVALLI. — **Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio**. — 19 giugno.

A modificazione dell'*Atto* N. 177 (10 agosto 1888) questo Ministero autorizza i Comandanti di reggimento di cavalleria di concedere agli ufficiali inferiori che ne faranno domanda, la facoltà di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio loro assegnato.

In forza di tale disposizione, restano aboliti il 3° comma del N. 2, ed il 2° del N. 3 del predetto *Atto* N. 177.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **123**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio**. — 19 giugno.

A complemento di quanto è stabilito al N. 2 dell'*Atto* N. 72 del corrente anno, si avverte che la disposizione restrittiva, per la quale la domanda deve essere fatta dal sottufficiale prima che abbia compito il 33° anno di età, non è applicabile ai sottufficiali i quali avendo diritto all'impiego governativo continuano in servizio sotto le armi fino al conseguimento dell'impiego stesso.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **134.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazione al soggolo del cappello per carabinieri reali.** — 19 giugno.

Il Ministero ha determinato di modificare la foggia ed il sistema di attaccatura del soggolo da cappelli per carabinieri nel modo seguente:

Il soggolo, di un sol pezzo, è costituito da una striscia di pello di montone verniciata in nero, fornita ad una estremità di una fibbia di ferro verniciato in nero, di un riparo e di un passante fisso della stessa pelle della striscia, ed all'altra, foggiata a riscontro, di sei fori distanti fra loro mm. 18 ed il primo dalla punta da mm. 45 a 50. Detto soggolo scorre internamente al cappello in due campanelle rettangolari di filo di ferro galvanizzato, fissate una per parte della coppa, a mm. 65 circa dalla estremità inferiore, mediante inchiappature di pelle di montone nera, ed in un passante di pelle di vitello nera cucito nella parte superiore della coppa.

Il soggolo ultimato è lungo da mm. 810 a 820 compresa la fibbia, ed è largo da mm. 16 a 17.

Il campione del cappello sguarnito verrà somministrato alle legioni a cura dell'opificio di arredi militari.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **135.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.** — 20 giugno.

Dopo il 4° comma del § 9, quale risulta dalle modificazioni apportate con l'*Atto N.* 174 del 1887, si aggiunga quanto segue:

« Nei cambi di presidio o di distaccamento, il repertorio « di cui le amministrazioni od i comandanti sono rispettiva- « mente muniti, dovrà essere lasciato alla sede precedente, « e consegnato al reparto del corpo che rimane sul luogo, « o in difetto all'amministrazione del corpo o del reparto « subentrante, con incarico al medesimo di presentarlo al- « l'ufficio del registro distrettuale per la vidimazione degli « atti stipulati, nel tempo prescritto dall'art. 113 della legge « 13 settembre 1874, N. 2076 sulle tasse di registro. I corpi « che cambiano di stanza devono provvedersi di un nuovo « repertorio, e così del pari i distaccamenti, se non devono « più ritornare alla primitiva sede, o se devono stipulare « contratti nella nuova.

« Quando un corpo o distaccamento dovesse abbandonare « la giurisdizione di un ufficio del registro senza essere so- « stituito, il direttore dei conti o l'ufficiale incaricato dei con- « tratti, dovrà presentare, prima di partire, il repertorio al- « l'ufficio del registro, quand'anche non sia giunta la sca- « denza stabilita. In questo caso però sul repertorio che « presentasi al visto del ricevitore del registro, dovrà essere « apposta e sottoscritta la dichiarazione di chiusura per ces- « sazione di stipulazioni nel distretto dell'ufficio.

« Il corpo partente dovrà poi munirsi di un altro reper- « torio nella nuova sede, e così pure il distaccamento, sem- « prechè non vada a riunirsi al proprio reggimento o ad un « reparto maggiore. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **126**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma.** — 20 giugno.

A datare dal 1° luglio p. v., le armi, nelle quali durante il tiro avvengano guasti, come scoppio o rigonfiamento della canna od altro, saranno spedite alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma per essere tenute a disposizione dell'ispettorato delle armi e fabbriche d'armi.

Conseguentemente, l'ultimo periodo del **N. 22**, § 7 dell'Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi, dovrà essere modificato nel modo seguente: *E frattanto invieranno subito l'arma, nello stato in cui si trova, alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, per essere presa in esame dall'ispettorato delle armi e fabbriche d'armi.*

Le spese di trasporto saranno imputate al capitolo: *Materiale e stabilimenti d'artiglieria.*

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **127**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente.** — 21 giugno.

Ad evitare erronee interpretazioni circa alle indennità da concedersi agli impiegati civili nei trasferimenti di sede permanente in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 27 marzo 1879 (*Atto* N. 63 della *Raccolta del Giornale Militare*) e del regio

decreto 7 aprile 1889 (*Atto* N. 74) il Ministero reputa conveniente di portare a conoscenza delle amministrazioni del regio esercito che il trattamento spettante è quello indicato nel seguente prospetto:

MOTIVI DEL VIAGGIO	Trattamento spettante
Impiegato che ottiene per la prima volta un posto retribuito a carico dello Stato e raggiunge la prima destinazione. *Collocato* in aspettativa per motivi di famiglia o sospeso dall'impiego che si reca al domicilio eletto. *Richiamato* in servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia alla sede in cui trovavasi all'atto del collocamento in aspettativa. *A riposo* richiamato in attività di servizio. *Trasferto* in seguito a sua domanda da una ad altra sede permanente.	Nessuno
Richiamato in attivo servizio dalla disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta organica, e richiamato dall'aspettativa per motivi di salute che raggiunge la propria destinazione diversa da quella che aveva prima (dal luogo in cui il medesimo riscuoteva i relativi assegni a quello della nuova destinazione). *Richiamato* dall'aspettativa per sospensione dall'impiego purchè destinato ad una sede diversa da quella nella quale trovavasi prima della sospensione. *Trasferto* da una ad altra sede permanente per ragioni di servizio.	Quello stabilito dal R. Decreto 1° novembre 1876.
Collocato in aspettativa per motivi di salute. *Richiamato* dall'aspettativa per motivi di salute e destinato alla precedente sede. *Collocato* in disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta per raggiungere il domicilio eletto. *Collocato* a riposo per raggiungere il domicilio eletto. *Richiamato* dall'aspettativa per motivi di famiglia purchè destinato ad una sede diversa da quella nella quale trovavasi prima del collocamento in aspettativa. *A riposo* chiamato temporaneamente in servizio.	Quello stabilito dal § 42 del regolamento 27 marzo 1879.

L'impiegato trasferito in seguito a sua domanda può nel viaggio far uso della dichiarazione prescritta per le famiglie degli impiegati per fruire delle riduzioni di tariffa tanto sulle

ferrovie quanto sui piroscafi. Tale concessione è estesa alle persone della famiglia dell'impiegato stesso specificate nelle convenzioni pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

L'impiegato trasferito da una ad altra sede permanente per ragioni di servizio deve far uso degli scontrini prescritti dalle vigenti convenzioni sul mare e sulle ferrovie per gli ufficiali non provvisti di libretto onde essere trasportato a tariffa militare. I membri delle famiglie dovranno viaggiare a tariffa ordinaria non avendo diritto a riduzione di sorta.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

DECISIONI DI MASSIMA

64.

Aspiranti all'arruolamento volontario. — A soluzione di alcuni quesiti il Ministero ha dichiarato:

1° Che, oltre i giovani aspiranti all'arruolamento volontario nei reparti e plotoni d'istruzione (§ 1382 *b* del Regolamento d'amministrazione), possono dai distretti e dai corpi anche essere ricevuti e amministrati come uomini fuori forza, pel tempo che rimangono in attesa delle decisioni definitive circa la loro domanda, gli aspiranti all'arruolamento volontario negli altri corpi, gli inscritti di 2ª e 3ª categoria che domandano di passare in 1ª categoria per libera elezione (art. 22 e 23 dell'Istruzione complementare sul reclutamento) e i militari in congedo illimitato che chiedono la riammissione in servizio (art 24 ivi);

2° Che per le spese di viaggio pel rimpatrio degli aspiranti all'arruolamento nei reparti d'istruzione riconosciuti inabili al servizio, quando non ricorra l'applicazione del comma *a*) del § 1384 del Regolamento d'amministrazione (giovani non ancora incorporati), i corpi si debbono regolare secondo la norme comuni stabilite per i congedamenti, cioè richiedere sul rendiconto generale l'indennità fissa di lire 10, stabilite dal quadro B del R. Decreto 27 marzo 1879, ponendo conseguentemente a carico della massa generale le spese effettivamente incontrate;

3° Che i volontari d'un anno premuniti o ritardatari che, a senso del § 248 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento, si presentano al distretto per imprendere il servizio, debbono dai distretti essere presi in aggregazione, pei giorni che ivi si soffermano, come appartenenti al corpo cui vengono assegnati. (*Div Contab. Corpi*).

65.

Soldati in accompagnamento di cavalli di ufficiali. — Gli ufficiali inferiori trasferiti di corpo, che siano provvisti di cavalli di servizio e non si trovino nelle condizioni previste dal N. 44 dell'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato 8 al Regolamento di disciplina), possono dal comandante del corpo essere autorizzati a condurre seco alla nuova destinazione il proprio attendente, od altro soldato, per l'accompagnamento dei cavalli.

L'attendente, o il soldato che ne fa le veci, sarà in questo caso considerato come in viaggio per servizio, e riceverà perciò le corrispondenti indennità a carico della massa generale. (*Div. Contab. Corpi*).

66.

Restituzione dell'assegno di primo corredo. — Le disposizioni del § 140 del Regolamento sugli assegni circa la restituzione dell'assegno di primo corredo sono applicabili anche nel caso eccezionale di uomini inviati in congedo per anticipazione prima del compimento di un anno di servizio. (*Div. Contab. Corpi*).

67.

Ufficiali in licenza. — Per norma nell'applicazione del § 43 del Regolamento sulle indennità eventuali, relativo agli assegni di viaggio dovuti agli ufficiali che ricevono altra destinazione mentre si trovano in licenza, il Ministero ha dichiarato:

1° Che anche l'ufficiale di nuova nomina o richiamato dall'aspettativa, che prima di raggiungere il corpo ottenga una licenza, conserva il diritto agli assegni di viaggio, compreso il rimborso delle spese pel trasporto dei cavalli di servizio, dalla primitiva alla nuova residenza;

2° Che l'ufficiale comandato in un dato luogo per un temporaneo servizio, il quale ottenga quivi una piccola licenza, conserva il diritto alle indennità che gli sarebbero spettate se avesse dovuto rientrare direttamente al corpo;

3° Che l'ufficiale in licenza trasferito ad un corpo stanziato nello stesso luogo in cui egli si trova ha solo diritto allo assegno pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi, quando sia stato spedito dopo la notificazione del trasferimento, ed al rimborso delle spese pel trasporto dei cavalli che non abbia recato seco partendo in licenza. Il conteggio di siffatte indennità sarà giustificato annettendo ai rendiconti una dichiarazione del consiglio comprovante le condizioni per le quali sono dovute e la reale effettuazione del trasporto delle robe o dei cavalli;

4° Che le disposizioni del ricordato § 43 non si estendono agli ufficiali il cui reggimento cambi di stanza mentre essi sono in licenza (*Div. Contab. Corpi*).

68.

Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali. — Quando ufficiali aventi cavalli di servizio si trovano in una posizione per la quale, a senso dell'art. 496 e seguenti del Regolamento d'amministrazione, hanno diritto alla somministrazione dell'alloggio da parte dei comuni, per la provvista della paglia da lettiera occorrente per le scuderie comprese nella somministrazione (allegato T del menzionato regolamento) si avranno altresì presenti le seguenti avvertenze:

a) nelle provincie, ove sono in vigore le Regie Patenti 9 agosto 1836, la paglia da lettiera deve essere fornita dal comune per tutto il tempo che viene somministrato l'alloggio; inquantochè, nel compenso che il governo corrisponde ai comuni per l'alloggio dell'ufficiale con cavallo, è compresa anche la scuderia colla paglia (§ 3336 ivi);

b) nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, ove vige l'Ordinanza Imperiale 15 maggio 1851, la paglia da lettiera è del pari provvista dal comune (§ 3375 ivi), il quale dal Governo riceve un compenso separato da quello dell'alloggio;

c) nella provincia infine di Roma la paglia da lettiera è a carico degli ufficiali proprietari dei cavalli (§ 3394 ivi).

In ogni caso, quando per circostanze speciali di ubicazione od altro gli alloggi degli ufficiali fossero approntati in fabbricati demaniali per cura dell'amministrazione militare od in baracche costruite dal genio militare, la paglia per la lettiera dei cavalli di servizio dovrà essere acquistata dall'amministrazione del corpo a carico del bilancio. (*Div. Casermaggio*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 23ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 26. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare, *pag.* 253.

26. — Elenco generale e tariffa dei medicinali, *pag.* 253.

26. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 255.

Atto N. **128**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare**. — 26 giugno.

I caporali, gli appuntati, i trombettieri ed i barcaioli scelti della brigata lagunare del 4° reggimento genio devono portare i rispettivi distintivi sulla camicia di flanella bleu, di cui nell'*Atto* N. 426 della *Raccolta del Giornale militare*.

Questi distintivi, uguali a quelli stabiliti per la divisa ordinaria, sono apposti fra la spalla ed il gomito della manica sinistra di detta camicia, in modo identico a quello stabilito pei distintivi dei graduati di truppa della R. marina, con l'avvertenza che i caporali e gli appuntati, cui spetti il distintivo di barcaiolo scelto, porteranno questo un poco al disopra dello spazio, formato a V, del loro distintivo di grado.

Detti distintivi fanno parte del materiale in dotazione alla brigata predetta.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **129**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali**. — (Segretariato generale). — 26 giugno.

Le sostanze medicinali ed accessorie per il servizio sanitario militare, nel corrente anno 1889-90, sono quelle comprese nell'elenco generale che sarà pubblicato sotto la data del 1° luglio 1889, ed i prezzi di tariffa quelli per dette sostanze indicati sullo stesso elenco generale, restando perciò abrogato ogni altro elenco e tariffa anteriormente pubblicato.

Nell'elenco attuale, di confronto ai precedenti, venne posta l'intera serie dei numeri categorici, e alla colonna dei prezzi

furono aggiunte due nuove colonne per le variazioni che i prezzi stessi potranno subire nei due anni successivi. Vi si aggiunsero inoltre le tre soluzioni reagenti che figurano ai numeri categorici 646, 682 e 693.

Le direzioni dell'ospedale potranno acquistare sul luogo ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo di ufficio.

L'alcole del commercio e rettificato, lo zucchero raffinato, l'olio di olive e generi consimili ad uso della farmacia non potranno essere richiesti alla farmacia centrale militare, se non quando non si trovino sul luogo della qualità prescritta dalla farmacopea militare.

Le sostanze indicate ai numeri categorici:

21, 164, 177, 510, 521,

e consimili, chieste dai corpi per uso di disinfezione, e quelle indicate ai numeri:

116, 117, 118, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 362, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 438, 499, 501, 558, 559, 590,

richieste dai corpi per uso di medicatura, saranno a questi distribuite al prezzo di tariffa senza aumento.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° luglio 1889, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'elenco e tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione predetto. Il prezzo di ogni copia è di centesimi 25.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **130.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 26 giugno.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	123	Coregge da mantello con una fibbia (1)	N.	0 55	Abolito
»	124	Coregge da mantello con due fibbie (1)	»	0 80	Abolito
»	130	Coregge porta moschetto (con bottone ed anello) (1)	»	0 80	Abolito
»	344	Porta baionetta (1)	»	0 50	Abolito
»	345	Porta moschetto di ferro (1) . .	»	1 40	Abolito
»	530	Stivaletti per truppa del genio (pontieri, lagunari, ferrovieri e treno)	P.	12 00	Variante
II	59	Bolli a fuoco per carri del treno borghese	N.	2 85	Aggiunta
»	60	Bolli a fuoco per quadrupedi del treno borghese.	»	5 55	Aggiunta
VI	42	Casse per scatolette di carne in conserva	»	1 80	Variante
»	46	Casse da galletta modello 1877. .	»	3 00	Variante
»	65	Cestelli da pane in pasta foderati di tela da razioni due, mod. 1875.	»	0 60	Variante
»	196	Sacchi da grano e farina. . . .	»	2 00	Variante
»	262	Casse da galletta (modello 1883) per alpini	»	2 40	Variante
»	296	Casse da galletta (modello speciale) con scatole di latta	»	6 00	Aggiunta
VII	6	Caffè in grani, naturale	Ch.	3 50	Variante
»	7	Caffè in grani, tostato.	»	4 30	Variante
»	8	Caffè in polvere	»	5 00	Variante
»	20	Crusca e cruschello.	Q.	10 00	Variante
»	22	Farina di grano	»	32 00	Abolito
»	23	Farina di grano stacciata (1) . .	»	38 00	Abolito
»	28	Farinaccio	»	12 00	Variante
»	29	Fieno	»	10 00	Variante
»	34	Galletta	»	50 00	Variante
»	35	Galletta fina.	»	50 00	Abolito
»	36	Grano crivellato	»	25 00	Variante
»	37	Grano da crivellare.	»	24 00	Variante
»	39	Lardo salato in falde	»	157 83	Abolito
»	40	Lardo	»	150 00	Variante
»	46	Pane (razione da grammi 750). .	N.	0 20	Variante

VII	47	Pasta fina	Q.	50 00	Variante
»	48	Pasta comune	»	40 00	Variante
»	50	Riso di 1ª qualità	»	50 00	Variante
»	51	Riso di 2ª qualità	»	40 00	Variante
»	53	Sale comune	Ch.	0 35	Variante
»	54	Sale raffinato	»	0 60	Variante
»	57	Semola da minestra	»	0 50	Variante
»	61	Vino bianco comune	Et.	40 00	Variante
»	63	Vino rosso comune	»	40 00	Variante
»	66	Zucchero grezzo	Ch.	1 30	Variante
»	67	Zucchero raffinato	»	1 50	Variante
»	68	Farina con crusca	Q.	26 00	Variante
»	69	Farina abburattata per pane	»	30 00	Variante
»	70	Farina abburattata per galletta	»	32 00	Aggiunta
»	100	Olio vegetale, da ardere	Litro	1 30	Variante
»	101	Olio minerale	»	0 60	Variante
»	110	Carboni minerali, diversi	Q.	» »	Aggiunta
»	462	Paglia di grano	»	6 00	Variante

N.B. — Le varianti ed aggiunte arrecate ai materiali, alle derrate ed ai generi inscritti alle categorie VI e VII avranno effetto contabile a datare dal 1° luglio 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278 — 1889 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

MAGGIO 19. — Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa. *pag.* 257.

Atto N. **131**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa**. — 19 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge sugli assegni per l'esercito, testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

Visto il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882;

Ritenuto come, per il grande numero di classi che si debbono richiamare dal congedo nei casi di mobilitazione dell'esercito, non sia più conveniente il sistema dello impianto di conti individuali per la somministrazione degli effetti di corredo agli uomini di truppa; e considerata la necessità di seguire in tempo di pace gli stessi procedimenti che si debbono seguire in tempo di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno di primo corredo per gli uomini di truppa dell'esercito e la quota per manutenzione vestiario compresa nell'assegno giornaliero cessano di essere considerati come assegni individuali di pertinenza degli uomini e sono devoluti alla amministrazione dei corpi.

Art. 2.

Con questi assegni i corpi somministreranno e manterranno gli effetti di corredo militare occorrenti agli uomini di truppa loro assegnati, costituendo, per la dimostrazione dei proventi e delle spese, apposito conto (*massa vestiario*).

Art. 3.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal primo prossimo luglio, alla quale data sarà provveduto per la sistemazione dei conti di massa degli uomini sotto le armi.

Art. 4.

Le disposizioni di questo decreto non sono applicabili al corredo degli uomini di truppa delle legioni carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani e degli allievi ufficiali medici della scuola d'applicazione di sanità militare, pei quali tutti continueranno ad essere osservate le norme in vigore.

Art. 5.

Il Ministro della guerra provvederà con apposite istruzioni allo eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Per l'eseguimento delle disposizioni date col premesso Regio Decreto circa l'amministrazione del corredo degli uomini di truppa presso i vari corpi del regio esercito, fatta eccezione per quelli dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani, e per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, è approvata, ed andrà in vigore dal 1° luglio prossimo, la seguente

Istruzione sulla amministrazione del corredo degli uomini di truppa.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — *Prescrizioni fondamentali sulla amministrazione del corredo della truppa.*

§ 1. Alla somministrazione e al mantenimento degli oggetti di corredo militare per gli uomini di truppa provvedono i singoli corpi, per loro conto diretto, con gli assegni di primo corredo e colla quota compresa nell'assegno giornaliero degli uomini per la manutenzione del corredo individuale.

Gli oggetti continueranno dai corpi ad essere prelevati presso i magazzini militari od acquistati dal commercio secondo le norme in vigore.

§ 2. Gli oggetti di corredo, di cui gli uomini delle varie armi devono essere costantemente provvisti, sono indicati nelle istruzioni sull'equipaggiamento della truppa.

§ 3. La durata di servizio assegnata ai singoli oggetti risulta dalla tabella *N* accennata nel § 999 del Regolamento d'amministrazione. Tuttavia essi non devono essere rinnovati se non quando vengano effettivamente a trovarsi in condizioni tali da non potersi più mantenere in servizio.

I minuti oggetti di corredo non indicati nella tabella, e pei quali non è stabilita una durata fissa, sono distribuiti a misura del bisogno.

§ 4. Gli uomini ricevono gli oggetti di corredo a solo titolo d'uso, ma sono responsabili della loro buona conservazione, e devono quindi risarcire il corpo di ogni perdita o danno provenienti da colpa o negligenza.

L'uso degli oggetti è personale; e perciò qualsiasi scambio di robe tra uomini è vietato.

§ 5. I comandanti di compagnia sono anch'essi responsabili della buona conservazione degli oggetti di corredo in distribuzione presso gli uomini del loro reparto.

Ai comandanti di compagnia spetta pertanto, più che ad ogni altro, lo esercitare una continua vigilanza per ottenere che tutti gli uomini abbiano sempre la dovuta cura del proprio corredo.

§ 6. Nelle riviste dell'equipaggiamento individuale della truppa stabilite dal Regolamento di servizio interno, i comandanti di reggimento osserveranno che ogni soldato sia provvisto di tutti gli oggetti di vestiario prescritti, e, in special modo, che nelle rinnovazioni degli oggetti si seguano da tutte le compagnie criteri di giusta parsimonia ed uniformi, richiamando immediatamente all'osservanza de' loro doveri i comandanti di compagnia che se ne fossero allontanati.

Lo stesso faranno i comandanti di battaglione nelle rassegne semestrali prescritte dall'art. 142 del Regolamento d'amministrazione e in tutte le altre riviste all'equipaggiamento che occorra loro di passare alle dipendenti compagnie.

Art. 2. — *Libretto personale e foglio-vestiario.*

§ 7. Gli oggetti distribuiti agli uomini sono registrati sul *Libretto personale* mod. 339, ma solo come prova in con-

tradittorio delle fatte distribuzioni e per norma dei comandanti di compagnia nel regolare le successive.

Corrispondentemente ai libretti l'ufficio d'amministrazione tiene, per ogni individuo, un *Foglio-vestiario* mod. 348, (V. allegato *A*) come è detto ai § 75 e seguenti.

§ 8. Il libretto rimane sempre presso gli individui; il foglio-vestiario è conservato presso l'amministrazione del corpo.

§ 9. Nel caso che taluno rimanga sprovvisto del libretto, sarà tosto rifornito di altro a sue spese, salvo a sottoporlo anche a punizione disciplinare, ove lo smarrimento dipenda da incuria.

Nell'allestimento del nuovo libretto basterà, quanto al corredo, riportarvi gli oggetti che risultano tuttora in distribuzione, chiedendo all'uopo in comunicazione il corrispondente foglio-vestiario.

Lo stesso dicasi pel caso si tratti di rinnovare libretti esauriti o ridotti in condizione da non poter più servire, ricavandone i dati, in questo caso, dal libretto da rinnovarsi.

§ 10. Nell'occasione delle riviste all'equipaggiamento (§ 6), i comandanti di reggimento e di battaglione dovranno altresì accertarsi della regolarità ed esattezza dei libretti personali.

A questo effetto, dovranno prima ritirare dall'ufficio d'amministrazione alcuni *Fogli-vestiario*, presi a caso, e, confrontandoli coi corrispondenti libretti, riconoscere se sianvi state notate tutte le distribuzioni di oggetti.

CAPO II. — Prima vestizione degli uomini come inscritti di leva, volontari o richiamati dal congedo.

Art. 3. — *Vestizione degli inscritti di leva.*

§ 11. La vestizione degli inscritti di leva presso i distretti, se non è diversamente ordinato nella circolare per la chiamata alle armi, sarà fatta esclusivamente con oggetti di corredo nuovi, omettendo di distribuire gli oggetti della divisa militare corrispondenti a quelli di proprietà degli individui che si lasciano loro a tenore del § 1978 del Regolamento d'amministrazione.

È però fatta eccezione:

a) per le *boraccie* e gli *zaini*, i quali potranno anche essere distribuiti di classe;

b) per la seconda *giubba di panno*, per gl'inscritti ed arruolati che debbono averne due, la quale dovrà essere di classe e possibilmente di 2ª o di 3ª classe.

In ogni caso, per le robe che possono o debbono essere distribuite usate, corre obbligo ai distretti di disporre le cose in modo che gli inscritti assegnati ad uno stesso corpo siano, per quanto lo consenta lo stato del magazzino, tutti vestiti ugualmente, cioè abbiano tutti oggetti della stessa classe d'uso.

§ 12. La vestizione degli inscritti da parte dei distretti s'intende fatta per conto dei corpi cui gli uomini vengono assegnati.

A questi pertanto i distretti chiederanno rimborso degli oggetti distribuiti, dando però loro credito dell'assegno di primo corredo stato richiesto per gli inscritti, giusta il § 292 del Regolamento d'amministrazione.

§ 13. L'importo della quota corredo compresa nell'assegno giornaliero spettante ai distretti pei giorni antecedenti all'arrivo degli inscritti ai corpi, rimane a beneficio della massa vestiario dei distretti medesimi.

Saranno per contro a carico di essa massa le spese per le piccole modificazioni che occorrano agli oggetti di corredo per adattarli alla persona, per la provvista ed attaccatura dei fregi agli oggetti di vestiario e per la attaccatura delle piastrette alle gavette.

§ 14. Alla vestizione degli inscritti sarà proceduto secondo le norme ordinarie, senonchè i *Prospetti complessivi degli oggetti distribuiti* mod. 255, anzichè per arma, come prescrive il § 1983 del Regolamento d'amministrazione, saranno compilati distinti per corpo.

§ 15. Il rimborso degli oggetti distribuiti agli inscritti sarà dai distretti richiesto subito dopo l'invio degli uomini ai corpi, trasmettendo a questi la seconda copia del *Prospetto complessivo* mod. 255.

Sul prospetto saranno pure compresi gli assegni di primo corredo che debbono essere dai distretti accreditati ai corpi.

§ 16. *Vestizione presso i corpi.* — La vestizione degli inscritti di leva, che debbono essere equipaggiati direttamente presso i corpi di truppa (esempio gli alpini), è fatta per conto dei corpi cui gli uomini sono effettivi.

Così dicasi degli oggetti di corredo che i corpi debbano distribuire a complemento della vestizione fatta dai distretti.

Art. 4. — *Volontari e riammessi in servizio.*

§ 17. Gli uomini che contraggono arrolamento volontario sono vestiti per conto del corpo di cui debbono far parte.

Lo stesso è dei militari in congedo che vengono riammessi in servizio in seguito a loro domanda.

Art. 5. — *Chiamati per l'istruzione.*

§ 18. Anche per la vestizione dei richiamati alle armi per istruzione si osservano le norme del Regolamento d'amministrazione, senonchè la somministrazione degli oggetti si intenderà fatta per conto della massa vestiario, anzichè della massa generale come è ora prescritto dal § 2151 di esso Regolamento.

§ 19. Ai richiamati alle armi per istruzione non sarà distribuito il libretto personale, e non sarà rinnovato a coloro che ne fossero sprovvisti.

Sarà però distribuito quando si tratta di richiami di classi per un periodo maggiore di quattro mesi.

Art. 6. — *Chiamati alle armi per mobilitazione.*

§ 20. Nei casi di chiamata alle armi per mobilitazione, la vestizione, per parte dei distretti, è fatta per conto dei corpi o distretti cui gli uomini sono effettivi, o per conto proprio se si tratta di uomini appartenenti a reparti presidiari, di milizia mobile o territoriale da essi amministrati.

Degli oggetti distribuiti per conto di altri i distretti dovranno pertanto chiedere rimborso ai corpi o distretti, trasmettendo loro la parte 2ª dei corrispondenti *Fogli d'equipaggiamento* mod. 715, accompagnati da apposito prospetto riepilogativo dal quale risulti l'importo complessivo delle distribuzioni.

§ 21. Ai richiamati per mobilitazione sarà distribuito anche il libretto personale, ma solo per coloro che non l'abbiano mai ricevuto, oppure che, avendolo ricevuto, ne fossero sprovvisti.

§ 22. Anche gli uomini delle truppe di complemento, siano di 2ª o di 1ª categoria, si intendono vestiti per conto dei corpi cui verranno successivamente assegnati.

Nel chiedere rimborso degli oggetti distribuiti, se si tratta di corpi di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri, sanità e sussistenza), i distretti dovranno pertanto dare loro contemporaneo accredito dell'assegno di primo corredo. Così pure dicasi per gli uomini di 2ª categoria che venissero assegnati a corpi d'artiglieria e genio solo all'atto della mobilitazione.

§ 23. Per gli oggetti di vestiario distribuiti agli uomini as-

segnati dai distretti alle legioni carabinieri reali per completarne i reparti mobilitati (zappatori, aiutanti di sanità, portaferiti, conducenti, attendenti), i distretti chiedono rimborso alle legioni cui gli individui sono trasferiti.

I distretti daranno contemporaneamente credito alle legioni del corrispondente assegno di primo corredo.

§ 24. Per gli uomini della milizia territoriale provenienti dalla cavalleria e dal treno e trasferiti ai reggimenti di artiglieria e del genio, dopo la costituzione dei plotoni speciali costituiti per la requisizione quadrupedi i distretti chiederanno rimborso degli oggetti ai reggimenti di artiglieria e del genio, accreditando loro l'assegno di primo corredo.

CAPO III. — **Svestizione degli uomini che cessano dal servizio.**

Art. 7. — *Norme comuni ai corpi e distretti.*

§ 25. La svestizione dei congedati, tanto presso i distretti quanto presso i corpi, è fatta secondo le norme prescritte dal Regolamento d'amministrazione, senonchè:

a) le *giubbe di panno* e i *pantaloni di panno* dei sottufficiali dovranno essere lasciati ai congedati, rimanendo abrogato il secondo comma del § 2021 di esso regolamento;

b) nessuna registrazione occorrerà sia fatta sui libretti personali per le robe restituite dai congedati;

c) cessano, pei richiamati alle armi per istruzione, di avere effetto le disposizioni relative agli addebitamenti alle masse individuali accennati nel secondo comma del § 2159, e si considerano come abrogati i § 2160 e 2161.

§ 26. Anche agli uomini di truppa promossi ufficiali o nominati ad impiego civile debbono essere ritirati gli stessi oggetti di corredo che si ritirano ai congedandi, compresi in questo caso, pei sottufficiali, anche le giubbe ed i pantaloni di panno.

§ 27. Per gli uomini congedati mentre si trovano in licenza dovranno essere altresì osservate le prescrizioni del § 2038 del precitato Regolamento.

§ 28. Per i congedati che debbono essere mandati alle case loro per mezzo dei distretti, la valutazione dei principali oggetti che indossano — cioè: dei *cappotti* (*pastrani* o *mantelline*), delle *giubbe di panno* e dei *pantaloni di panno* — sarà fatta dagli stessi corpi, assegnando loro, qualunque ne sia il reale stato d'uso, il prezzo della classe corrispondente ai mesi

pei quali secondo la durata attribuita alle singole classi (§ 3), avrebbero ancora dovuto rimanere in distribuzione.

Nel caso che gli oggetti avessero dovuto ancora durare un numero di mesi ugualmente distante dai limiti di due classi immediate, saranno assegnati alla classe superiore.

Per tutti gli oggetti superiormente menzionati i corpi dovranno perciò indicare ai distretti, notandola sull'*Elenco avviso* mod **44**, anche la durata in meno percorsa e il prezzo della corrispondente classe.

§ 29. I trasferiti in altri corpi armati (guardie di finanza, guardie carcerarie e simili) debbono, prima di lasciare il corpo, restituire tutti gli oggetti del corredo militare, tranne quelli indispensabili pel viaggio; e quando gli oggetti da lasciare loro siano ancora in buono stato, dovranno essere scambiati con altri di minor valore e preferibilmente con oggetti fuori servizio.

Gli oggetti lasciati agli uomini alla partenza dal corpo s'intendono abbandonati e non occorre per ciò chiederne rimborso.

Art. 8. — *Oggetti ritirati dai distretti.*

§ 30. La svestizione dei congedati ricevuti dai distretti per essere inviati alle case loro si intende fatta per conto dei corpi a cui gli uomini sono effettivi.

Del valore d'estimo delle robe ritirate i distretti daranno pertanto rimborso ai corpi, trasmettendo loro l'*Elenco* mod. 361.

§ 31. Anche le robe enumerate nel § 28 saranno dai distretti ritirate e stimate secondo le norme comuni senza tener conto della valutazione stata fatta dai corpi e, dopo il riattamento, verranno riprese nel carico verso lo Stato secondo la classe corrispondente al loro reale stato d'uso.

Per esse dovrà però essere rimborsato ai corpi, anzi che il prezzo risultante dall'estimo, il prezzo di classe indicato dai corpi stessi.

§ 32. Ad ogni congedamento di classi per fine di ferma, i distretti trasmettono al Ministero una dimostrazione delle robe ritirate per conto dei corpi, dalla quale appaia:

a) la quantità degli oggetti stati ritirati per ogni corpo e il valore d'estimo stato loro attribuito dal distretto;

b) la spesa complessiva stata fatta dal distretto pel riattamento delle robe prima della loro assunzione nel carico del magazzino, il valore poscia loro attribuito e il vantaggio o lo scapito che ne è derivato.

Gli oggetti di panno accennati nel § 28 saranno inoltre dimostrati in gruppo a parte e per ogni specie di oggetti, secondo il valore di classe pel quale sono stati rimborsati ai corpi, indicando pure il valore pel quale sono stati assunti nel carico del distretto.

Art. 9. — *Oggetti ritirati dai corpi.*

§ 33. Gli oggetti ritirati direttamente dai corpi ai congedati od a coloro che cessano altrimenti dal servizio, o sono trasferiti in altre armi, sono ripresi per conto dei corpi medesimi.

Dove però si tratti di aggregati d'altri corpi, gli oggetti si intendono ritirati per conto del corpo cui gli uomini sono effettivi, ed a questo se ne darà perciò rimborso con norme analoghe a quelle stabilite pei distretti nei §§ 30 e 31.

Gli oggetti che possono servire anche al corpo da cui sono ritirati saranno da questo assunti nel carico verso lo Stato; gli altri saranno invece ceduti al più vicino corpo o distaccamento dell'arma per la quale gli oggetti sono in uso.

§ 34. Ad ogni congedamento di classi per fine di ferma, anche i reggimenti alpini, cavalleria, artiglieria e genio trasmetteranno al Ministero una dimostrazione delle robe state ritirate ai congedati e poscia riprese nel carico del magazzino, compilata in modo analogo a quella indicata pei distretti nel precedente § 32.

CAPO IV. — Rinnovazione e manutenzione del vestiario presso i corpi.

Art. 10. — *Distribuzione degli oggetti di corredo ed esito degli oggetti surrogati.*

§ 35. Gli oggetti di corredo che occorrono per la rinnovazione del vestiario agli uomini, sono prelevati dal magazzino con *Buoni* mod. 260, firmati dai comandanti di compagnia e vidimati dal comandante di battaglione, e colle norme stabilite dal Regolamento d'amministrazione.

Le distribuzioni degli oggetti agli individui sono fatte dal furiere, alla presenza del comandante o di un ufficiale della compagnia, e contemporaneamente notate sui *Libretti personali* degli interessati.

§ 36. Quando è chiesta la surrogazione di qualche capo di

corredo, il comandante della compagnia, prima di ammetterla, è in obbligo di esaminare l'oggetto che si tratta di surrogare e accertarsi che realmente non possa più mantenersi in servizio.

§ 37. Il comandante di compagnia osserverà inoltre, colla scorta del libretto, per quanto tempo l'oggetto da surrogarsi è stato in distribuzione.

Nel caso che esso non abbia fatto l'intera durata assegnatagli, addebiterà all'individuo la quota corrispondente al minor tempo pel quale è rimasto in servizio.

Dove però ritenesse che il consumo prematuro non sia dovuto ad incuria, ma a cause di servizio, non farà alcun addebito, notando le sue decisioni e le ragioni di esse sul giornale di contabilità.

§ 38. Nel caso che il maggior consumo ecceda l'equivalente di lire 3, l'esonerazione dall'addebito per cause di servizio dovrà essere approvato dal relatore del consiglio d'amministrazione dal quale il reparto direttamente dipende.

A tale effetto il comandante della compagnia presenta al relatore apposita nota, dalla quale appaiano le cause che hanno dato luogo al più rapido consumo delle robe; ed il relatore, esaminate le ragioni addotte e chiesti, se occorra, ulteriori schiarimenti, pone le sue decisioni appiè della stessa nota, che quindi restituisce al comandante della compagnia.

Quando l'esonerazione dall'addebito sia ammessa, la compagnia ne farà oggetto di registrazione sul giornale di contabilità, annettendovi la nota restituita.

§ 39. Agli uomini prossimi al congedamento si devono distribuire oggetti usati.

§ 40. Gli oggetti surrogati come non più adoperabili in servizio, distribuiti quelli prelevati per la loro surrogazione, sono dalle compagnie restituiti al magazzino, il quale vi appone tosto il contrassegno speciale col bollo prescritto dal § 1703 del Regolamento d'amministrazione.

È però fatta facoltà ai comandanti di compagnia, quando lo credano utile e conveniente, di lasciarli ancora per altro tempo agli individui per indossarli nei servizi interni di quartiere; provvedendo però che, anche in questo caso, siano muniti dell'accennato contrassegno speciale.

§ 41. Gli oggetti di vestiario fuori servizio riconsegnati dalle compagnie sono custoditi nel magazzino separatamente dagli altri.

Di quelli che sono ancora utilizzabili si tiene conto su ap-

posito *Registro* modello 432 e il corpo se ne serve poscia, secondo il bisogno, per distribuirli agli uomini da congedarsi o che lasciano altrimenti il servizio (§ 29 e 52), o cederli a pagamento ai capi operai pel servizio delle riparazioni.

Gli oggetti e le parti degli oggetti non più atti a servizio alcuno sono invece venduti come le altre robe fuori d'uso.

§ 42. Le disposizioni del paragrafo precedente valgono anche per i distaccamenti dei reggimenti alpini, artiglieria e genio e degli stabilimenti militari di pena che hanno un proprio magazzino succursale.

Presso gli altri distaccamenti invece gli oggetti saranno ripresi in magazzino senza che occorra contrassegnarli con bollo speciale o tenere per essi apposito registro, dovendo essere riportati al corpo al loro rientrare nella sede ordinaria.

Art. 11. — *Riparazioni al corredo in consegna agli uomini.*

§ 43. Le riparazioni agli oggetti di corredo in consegna agli uomini di truppa sono fatte a misura del bisogno, ponendo però mente che la spesa sia sempre in giusto rapporto col valore dell'oggetto da riparare e colla durata che deve ancora fare.

§ 44. Quando occorre far riparare oggetti di vestiario, i comandanti di compagnia, prima di autorizzare le riparazioni, sono in dovere di riconoscere le cause che le rendono necessarie, e, dove procedano da fatti accertati d'incuria, addebitarne la spesa agli autori dei guasti.

§ 45 Nel regolare le riparazioni, i comandanti di compagnia dovranno aver presente che le spese non avrebbero da eccedere, in massima, l'importo del quarto della quota vestiario compresa nell'assegno degli uomini.

Dovranno pertanto prendere per norma e regolarsi in modo che nel corso dell'anno le spese per le riparazioni non eccedano complessivamente la media di:

lire 10, per ogni individuo, nei corpi di fanteria di linea, distretti, compagnie di sanità e sussistenza e compagnie di disciplina;

lire 12, nei reggimenti granatieri, bersaglieri, genio (meno treno e pontieri) e artiglieria da fortezza;

lire 15, nei reggimenti alpini, artiglieria da montagna e nelle compagnie pontieri;

e lire 16, nei reggimenti di cavalleria, artiglieria da campagna e a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio.

Art. 12. — *Aggregati di altri corpi.*

§ 46. Gli oggetti di corredo distribuiti ad uomini d'altri corpi s'intendono somministrati per conto del corpo cui gli uomini sono effettivi.

§ 47. Le spese per riparazioni agli oggetti di corredo sono esse pure a carico dei corpi cui gli individui appartengono.

Per gli aggregati dell'arma dei carabinieri e del corpo invalidi e veterani, e per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità, le spese verranno contemporaneamente addebitate alle masse individuali.

§ 48. I rimborsi degli oggetti di corredo distribuiti agli aggregati d'altri corpi e delle spese di riparazioni sono regolati al termine del trimestre, comprendendo le partite nello *Specchio* modello 296.

Per le distribuzioni sarà però, mese per mese, trasmesso ai corpi cui gli uomini appartengono, per cura della sezione conti, un elenco nominativo dal quale risultino gli oggetti distribuiti a ciascuno, la classe d'uso e la data delle singole distribuzioni.

Art. 13. — *Norme da osservarsi nei trasferimenti d'uomini da una ad altra compagnia.*

§ 49. Gli uomini di truppa trasferiti da una ad altra compagnia, devono recar seco tutto il loro equipaggiamento individuale.

§ 50. Prima della loro partenza, il comandante della compagnia perdente si accerta che siano provveduti di tutti gli oggetti prescritti e che abbiano il *Libretto personale* in ordine; firma, su questo, il quadro delle armi ed altre robe in consegna agli individui in segno di riconoscimento del carico individuale, ed anche, quando ne sia il caso, il quadro degli addebitamenti per stabilire con quale debito i trasferiti passano alla nuova compagnia.

§ 51. Al giungere alla nuova compagnia, il comandante di questa si accerta della perfetta concordanza fra gli oggetti portati dagli individui e le scritture del libretto personale, e, nel caso riscontrasse qualche oggetto mancante, ne rende immediatamente avvisato il comandante della compagnia perdente per fare senza indugio le debite ricerche e appianare le differenze.

Colla scorta del libretto assume quindi carico sul giornale di contabilità delle armi, bufetterie e oggetti di servizio generale in consegna agli individui, e dispone, quando ne sia il caso, per l'inscrizione degli individui fra i debitori verso l'amministrazione e per la prosecuzione delle ritenute a sconto dei debiti.

Art. 14. — *Norme da osservarsi nei trasferimenti di uomini ad altri corpi.*

§ 52. Gli uomini di truppa eventualmente trasferiti ad altro corpo per esigenze di servizio o di disciplina, o in seguito a rassegna, recano seco tutto il loro corredo

A quelli però, che passano in corpi aventi diversa uniforme, devonsi, prima della partenza, riprendere tutti gli oggetti di cui nel nuovo corpo non abbiano bisogno, lasciando loro solamente quelli che siano necessari per il viaggio.

Quando gli oggetti di diversa foggia da lasciarsi loro siano ancora in buona condizione di servizio, devono prima essere scambiati con altri di condizioni meno buone.

§ 53. Gli oggetti, che gli individui recano seco, s'intenderanno ceduti al nuovo corpo contro rimborso del valore corrispondente alla classe cui possono essere assegnati in ragione della durata che devono ancora percorrere, osservando all'uopo, per tutte le robe, norme conformi a quelle indicate nel § 28 pei principali capi di corredo.

Ove il trasferimento avvenga prima che gli individui abbiano compiuto un anno di ferma, il corpo perdente cederà contemporaneamente al nuovo corpo l'intero assegno di primo corredo, se il passaggio accade nei primi tre mesi di servizio; la metà, se nel periodo degli altri nove mesi.

§ 54. Nei trasferimenti di corpo, tanto dalla compagnia perdente quanto dalla compagnia ricevente, si osserveranno le stesse norme date di sopra per i passaggi di compagnia (§ 50 e 51)

Per quelli che abbiano debiti verso l'amministrazione, la compagnia perdente compila inoltre e rimette al relatore una *Nota di partecipazione dei debiti* mod. 269 pel rimborso da ripetersi dal corpo cui gli individui sono stati trasferiti.

Nel caso che qualche individuo giungesse al nuovo corpo mancante di qualche oggetto di corredo o sprovvisto del libretto personale, il comandante della compagnia ricevente ne dà tosto avviso all'ufficio d'amministrazione del proprio corpo,

al quale incombe di fare col corpo perdente gli atti necessari per accertare le cause della mancanza e provvedere in conseguenza.

§ 55. Per regolare le operazioni di rimborso dipendenti da passaggi di uomini dall'uno all'altro corpo, il corpo perdente trasmetterà al corpo ricevente la *Tabella di passaggio* modello 268, sulla quale saranno indicati:

a) gli oggetti di corredo di cui gli individui sono provvisti, coi mesi d'uso che devono ancora percorrere e il prezzo della corrispondente classe;

b) l'assegno o metà assegno di primo corredo per quelli trasferiti durante il primo anno di ferma;

c) l'importo del debito che i trasferiti avessero verso la cassa.

§ 56. Per gli uomini, che vengano trasferti nell'arma dei carabinieri reali mentre sono in servizio, i corpi perdenti si regolano secondo le norme stabilite per gli altri trasferimenti di corpo.

La quota d'assegno di primo corredo, che venga ceduta dai corpi nel caso previsto al secondo comma del § 53, sarà dalla legione accreditata al conto individuale dei trasferiti.

§ 57. Gli individui dell'arma dei carabinieri eventualmente trasferti in altre armi saranno considerati, per rispetto al conto di massa, come quelli che cessano definitivamente dal servizio, lasciando però loro tutte le robe, che possano ancora servire nel nuovo corpo.

Epperò i conti di massa saranno liquidati secondo le norme stabilite per questi casi dal Regolamento d'amministrazione.

Risultando in credito, questo sarà pagato all'atto stesso del passaggio; risultando in debito, ne sarà dalla legione procurato il rimborso secondo le norme stabilite per i congedati, senza che l'individuo possa essere sottoposto a ritenuta.

Per gli uomini che sono trasferti in altro corpo nel primo anno di servizio, le legioni dovranno addebitare al loro conto di massa anche l'assegno o parte dell'assegno di primo corredo secondo le norme del § 110 del regolamento sugli assegni fissi, se non che, invece di darsene debito nei conti verso lo Stato, ne passeranno l'importo al nuovo corpo a compenso delle spese per la nuova vestizione.

§ 58. Per gli individui trasferti nel corpo invalidi e veterani si osserveranno le norme ordinarie indicate nei precedenti § 52, 53, 54 e 55.

Il corpo invalidi impianterà per essi il conto di massa.

§ 59. Nell'impianto del conto di massa, tanto le legioni carabinieri quanto il corpo invalidi e veterani, oltre all'importo degli oggetti di vestiario che gli individui recano seco (§ 53), vi addebiteranno altresì l'importo dei debiti personali che abbiano dovuto rimborsare al corpo perdente a norma del § 92.

Art. 15. — *Premi pel buon governo del corredo.*

§ 60. Ai caporali e soldati rimasti sotto le armi non meno di diciotto mesi, e che durante il servizio abbiano dato prova di particolare cura nella conservazione del vestiario, potrà essere concesso, all'atto del congedamento, un premio di lire cinque.

Per coloro che, oltre all'avere bene conservato il corredo, avessero fatto uso continuato di biancheria propria (camicie, mutande, farsetti, ecc), dando così luogo ad un minor consumo di robe dell'amministrazione, il premio potrà essere elevato sino a lire dieci

§ 61. La concessione dei premi è fatta dal consiglio d'amministrazione permanente su proposte presentate dai comandanti di compagnia in seguito a deliberazioni collettive prese da tutti gli ufficiali presenti di ciascuna compagnia.

Le proposte saranno fatte nell'ultimo mese della ferma e, specialmente quando si tratta di congedamento di classi, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'invio in congedo, affinchè il consiglio abbia tempo di fare tutti gli atti, che occorrono per pronunciare le sue decisioni.

§ 62. Le proposte delle compagnie saranno presentate per mezzo dei comandanti di battaglione, i quali dovranno porre sovra esse anche il loro parere.

Per gli uomini dello stato maggiore e del deposito saranno presentate per mezzo del relatore.

§ 63. Per gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza le proposte di premi sono fatte direttamente dai comandanti di compagnia e presentate al consiglio: le prime per mezzo del relatore dell'ospedale; le altre, per mezzo del direttore territoriale di commissariato.

§ 64. Per i plotoni distaccati dalle compagnie le proposte saranno fatte egualmente dai comandanti di compagnia, richiedendo prima i dati necessari ai comandanti dei distaccamenti.

§ 65. Nelle proposte delle compagnie saranno compresi anche gli aggregati d'altre compagnie e d'altri corpi.

Le proposte relative agli aggregati d'altri corpi sono dal consiglio comunicate al corpo cui gli uomini sono effettivi, il quale, se ammette il premio, ne darà tosto avviso al corpo cui sono aggregati perchè provvegga al pagamento.

§ 66. Nel fare le proposte dei premi, i comandanti di compagnia dovranno esaminare i libretti personali e prendere specialmente per base la durata fatta percorrere agli oggetti oltre il tempo prescritto, tenendo anche conto del tempo passato dagli uomini all'ospedale o in altra posizione che non richieda un uso continuo degli oggetti di divisa.

§ 67. I consigli d'amministrazione esaminano le proposte delle compagnie e fatti i riscontri che credono per accertare che da tutti i reparti si seguano criteri uniformi, emettono le loro decisioni con appositi atti deliberativi.

I premi concessi sono quindi annunziati all'ordine del giorno e pagati agli individui, all'atto dell'invio in congedo, dalla cassa del corpo o del distaccamento, ritirandone quitanza su apposito elenco.

§ 68. Al congedamento di ogni classe, tutti i corpi trasmetteranno poi al Ministero un elenco dei premi concessi colla indicazione specifica delle ragioni per le quali furono accordati e del percento dei premiati in rapporto al numero dei congedati.

Art. 16. — *Debiti degli uomini di truppa.*

§ 69. Gli addebitamenti fatti ad uomini di truppa per maggior consumo di oggetti di corredo dipendenti da incuria, per perdita e guasti di materiali di qualunque specie (presso i corpi, negli ospedali o dovunque), o per qualsiasi altro motivo, costituiscono un debito degli individui verso l'amministrazione del corpo.

I debiti saranno estinti mediante ritenute sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali.

§ 70. È fatta facoltà ai debitori di soddisfare più prontamente al debito rilasciando una maggiore quota sul soldo o su altri assegni, od anche pagando del proprio somme a sconto o a saldo degli addebitamenti.

Le somme che i debitori pagano del proprio volontariamente sono rimesse al comandante della compagnia, che le verserà in cassa, al termine d'ogni quindicina, con apposito elenco.

§ 71. Gli addebitamenti e le ritenute, come pure i pagamenti volontari a sconto di debiti, sono dalle compagnie con-

temporaneamente registrati sul giornale di contabilità e sui libretti personali degli interessati.

La registrazione è fatta: per gli addebitamenti, volta per volta; per le ritenute, al termine del mese, o, per gli individui che debbono assentarsi dalla compagnia lungo il mese, all'atto della partenza; e per i pagamenti volontari, all'atto che i debitori ne rimettono l'importo al comandante della compagnia.

§ 72. Quando gli individui cessano di far parte della compagnia, si chiude, sul libretto personale, il conto degli addebitamenti, facendovi risultare il residuo debito con apposita dichiarazione firmata dal comandante della compagnia.

Nel caso di rinnovazione di qualche libretto personale (§ 9), basterà, per riguardo al conto degli addebitamenti, riportare sul nuovo libretto la rimanenza del debito al 1° del mese in corso e le successive registrazioni quali risultano dal giornale di contabilità.

§ 73. Sul giornale di contabilità il conto degli addebitamenti è dimostrato nel quadro 7, sul quale sarà pure ritirata ricevuta delle somme versate in cassa a titolo di pagamenti volontari.

Gli addebitamenti e le ritenute, o pagamenti volontari, fatti presso altre compagnie od altri corpi, cui gli uomini fossero temporaneamente aggregati, vengono dalla compagnia, cui sono effettivi, inscritti sul giornale di contabilità in corso al rientrare degli individui, ricavando le partite dai libretti personali, ovvero, per quelli che rimanessero lungo tempo lontani o non dovessero più rientrare, quando se ne riceva comunicazione dall'ufficio d'amministrazione(§ 96).

§ 74. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicabili agli addebiti fatti ai richiamati per istruzione o per mobilitazione.

La liquidazione dei debiti che rimanessero all'atto del congedamento (§ 95) sarà a carico dei corpi anche se di individui che debbano essere ritrasferiti ai distretti, e per i richiamati per istruzione non occorrerà tenerne conto sui libretti personali neppure per quelli che ne siano provvisti.

CAPO V. — Contabilità.

Art. 47. — *Allestimento e tenuta dei fogli-vestiario.*

§ 75. Per tener conto delle distribuzioni di vestiario fatte agli uomini di truppa e riscontrare la durata percorsa dagli oggetti, i corpi impiantano, per ogni individuo incorporato, un *Foglio-vestiario* mod. 348, sul quale si notano i singoli oggetti distribuiti colla indicazione della classe d'uso.

I fogli-vestiario sono allestiti dall'ufficio d'amministrazione (sezione conti) coi dati presentati dai prospetti complessivi della prima vestizione ricevuti dai distretti (§ 15), o, per gli uomini che si vestono direttamente dai corpi, col sussidio dei buoni rilasciati dalle compagnie.

Essi sono successivamente tenuti in pari colla scorta dei giornali di contabilità delle compagnie parificati coi corrispondenti buoni, e per gli aggregati ad altri corpi colla scorta degli elenchi ricevuti a norma del § 48.

§ 76. Nel registrare sui fogli-vestiario gli oggetti di corredo distribuiti a titolo di rinnovazione, la sezione dei conti dovrà far risultare la durata percorsa dal corrispondente oggetto rinnovato.

Nel caso che questo sia stato tolto dal servizio prima del tempo prescritto, la sezione conti dovrà inoltre verificare se l'individuo sia stato sottoposto al prescritto addebitamento, o se, dalle registrazioni del giornale di contabilità (§ 37 e 38), risulti ne sia stato esonerato, e, dove qualche addebitamento sia stato omesso, riferirne tosto al relatore.

§ 77. I fogli-vestiario sono conservati dalla sezione conti divisi per compagnia.

Quando gli uomini vanno in congedo sono passati all'archivio del corpo ed ivi conservati, distinti per compagnia e per classi, per lo spazio di cinque anni dal congedamento di ciascuna classe.

§ 78. Per gli uomini trasferti di corpo mentre si trovano sotto le armi, il foglio vestiario sarà trasmesso al nuovo corpo per le successive regi-trazioni.

Per quelli transitati ad altro corpo all'atto dell'invio in congedo o dopo, continua a rimanere presso il corpo primitivo.

§ 79. Per gli uomini chiamati alle armi solo per istruzione non occorre sia allestito il foglio-vestiario o venga ripreso il foglio antecedente.

Neppure occorre per gli uomini richiamati alle armi per la mobilitazione dell'esercito.

Art. 18. — *Riscontri del consiglio d'amministrazione sulla gestione del corredo per parte delle compagnie.*

§ 80. Alla fine di ogni trimestre, la sezione conti compila e presenta al relatore, colla scorta dei dati ricavati dai giornali di contabilità, un prospetto conforme all'allegato *B*, per far risultare l'importo delle distribuzioni d'oggetti di corredo a titolo di rinnovazione e delle riparazioni al vestiario fatte da ciascuna compagnia nel corso del trimestre e la media individuale, come pure l'importo complessivo degli addebitamenti fatti agli uomini pei maggiori consumi dipendenti da incuria.

Il prospetto sarà quindi dal relatore presentato al consiglio d'amministrazione.

§ 81. Il consiglio prende in accurato esame i dati risultanti dal prospetto con norme analoghe a quelle accennate nel § 1082 del regolamento d'amministrazione.

Frattanto, dove risultino differenze rilevanti tra compagnia e compagnia e tali da lasciare dubbio che presso qualcuna di esse il servizio del vestiario non sia regolato colla voluta parsimonia, il comandante del reggimento ne farà oggetto di osservazione ai reparti interessati, richiamando i comandanti di compagnia alla più stretta osservanza dei loro doveri.

Art. 19. — *Massa vestiario.*

§ 82. A rappresentare gli introiti e le spese relative al servizio del corredo degli uomini di truppa è istituito nella contabilità interna dei corpi e distretti apposito conto col titolo: *Massa vestiario.*

§ 83. Formano oggetto d'introito al conto della massa vestiario:

a) l'assegno di primo corredo dovuto per i nuovi arrolati o riammessi in servizio e per i richiamati alle armi per istruzione o per mobilitazione;

b) l'importo della quota *vestiario* compresa nell'assegno giornaliero degli uomini, quale risulta dal rendiconto generale degli assegni o rendiconti corrispondenti;

c) l'importo degli addebitamenti fatti agli uomini a risarcimento di danni al corredo;

d) i rimborsi avuti dai distretti o da altri corpi per oggetti ripresi agli individui congedati o cessati altrimenti dal servizio;

e) il valore di tariffa degli oggetti di corredo ripresi, dopo riattati, nel carico verso lo Stato come restituiti dai congedati e da coloro che cessano dal servizio;

f) i rimborsi avuti da altri corpi per gli oggetti di corredo portati da uomini in essi transitati;

g) i rimborsi avuti da altri corpi per la cessione dell'assegno o metà assegno di primo corredo di uomini da essi avuti;

h) il benefizio risultante da eventuali passaggi di oggetti di corredo da una classe inferiore a una classe superiore;

i) i vantaggi nelle costruzioni di oggetti di corredo;

l) il provento della vendita di oggetti di corredo fuori servizio e di ritagli di panni e tele;

m) qualunque altro introito dipendente dal servizio del vestiario.

§ 84. Si applicano in uscita alla massa vestiario:

a) il valore degli oggetti di corredo distribuiti dal corpo ai propri uomini;

b) le spese per le riparazioni agli effetti di vestiario in distribuzione;

c) i rimborsi fatti ai distretti per le distribuzioni di oggetti agli inscritti di leva e alle varie amministrazioni per distribuzioni ad aggregati del corpo;

d) le spese del vestiario speciale per gli istruttori, sottistruttori e allievi istruttori di scherma e di ginnastica, per gli uomini dei plotoni allievi istruttori delle armi a cavallo, per gli addetti come macchinisti e fuochisti delle locomotive (§ 1007 del Regolamento d'amministrazione), pei zappatori del reggimenti di fanteria e cavalleria e per gli uomini della brigata lagunari (§ 1733 e 1734 ivi);

e) la provvista e rinnovazione dei distintivi per la divisa della truppa (§ 1004 ivi);

f) il valore degli effetti ripresi agli uomini congedati per conto di altri corpi e a questi rimborsato;

g) le spese per la ripulitura e il riattamento degli oggetti ripresi agli uomini e restituiti al magazzino;

h) i rimborsi fatti ad altri corpi per gli oggetti di corredo di uomini da essi avuti;

i) i rimborsi fatti ad altri corpi per la cessione dell'assegno o metà assegno di primo corredo di individui in essi transitati;

l) i premi per la buona conservazione del corredo, compresi quelli pagati per mezzo d'altri corpi a norma del § 65;

m) gli scapiti nelle costruzioni degli oggetti di vestiario;

n) la perdita derivante da eventuali passaggi di oggetti di corredo ad una classe inferiore per deperimenti naturali (§ 530 xvi);

o) la restituzione allo Stato delle quote d'assegno di primo corredo, nei casi previsti dal Regolamento sugli assegni;

p) i residui debiti verso l'amministrazione lasciati dagli uomini che cessano dal servizio nei casi nei quali, a tenore del § 95, vanno imputati alla massa vestiario;

q) ogni altra spesa dipendente dal servizio del vestiario.

§ 85. Sono pure comprese nel conto della massa vestiario le quote fisse di lire 5 da rimborsarsi dai corpi di artiglieria e genio ai distretti a compenso del consumo degli oggetti di corredo distribuiti da questi ai richiamati per istruzione (§ 2208 del Regolamento di amministrazione).

§ 86. Per gli oggetti di corredo, che si distribuiscono ad uomini di altri corpi, il corpo che ha gli uomini in aggregazione conteggierà le partite direttamente al conto *magazzino*.

Così pure dicasi per le distribuzioni dei distretti agli inscritti di leva per conto dei corpi e per la cessione a questi del corrispondente assegno di primo corredo.

Sono del pari imputate al conto magazzino le spese per riparazione al corredo degli aggregati d'altri corpi ed i corrispondenti rimborsi.

§ 87. Per l'assettamento della gestione del corredo della truppa i passaggi di partite sul *Riassunto trimestrale* indicati alle lettere *i*), *m*), *n*) del § 2339 del Regolamento d'amministrazione saranno rispettivamente fatti a favore e carico del conto magazzino e della massa-vestiario.

L'attivo o il passivo della massa-vestiario sarà rappresentato nel bilancio del corpo, allegandovi il *Prospetto analitico* mod. 300.

Art. 20. — *Rendiconti del corredo nei rapporti col bilancio.*

§ 88. Nulla è innovato per ciò che riguarda i conti del corredo della truppa nei rapporti tra i corpi ed il bilancio dello Stato.

Per conseguenza gli assegni di primo corredo e la parte della quota-vestiario assegnata per la rinnovazione del corredo continueranno ad essere conteggiati nel *Rendiconto* mod. 357 e su questo i corpi si daranno debito delle spese per le distribuzioni di oggetti.

§ 89. La restituzione dell'assegno o di parte dell'assegno di primo corredo, nei casi previsti dai § 110 e seguenti del

Regolamento sugli assegni fissi, sarà fatta a carico dei corpi, inscrivendola a debito sul citato rendiconto.

Nei casi di morte però non sarà fatta alcuna restituzione tutte le volte che la morte sia avvenuta in condizioni tali da non essere più possibile il ricupero del vestiario, come ad esempio pei morti in naufragio o pei morti per malattie che importano l'abbruciamento del corredo.

Art. 21. — *Conto e liquidazione dei debiti degli uomini verso l'amministrazione.*

§ 90. Per tenere in evidenza lo stato dei debiti degli uomini di truppa verso l'amministrazione, la sezione conti compila trimestralmente, per ogni compagnia, un distinto *Prospetto riassuntivo* mod. 392, traendone i dati, mese per mese, dai giornali di contabilità delle compagnie.

Sul prospetto si comprenderanno soltanto gli effettivi d'ogni compagnia, rappresentando gli addebitamenti fatti nel corso del trimestre in distinte colonne secondo che ne sia devoluto l'importo alla massa vestiario, alla massa generale o ad altri conti.

§ 91. Per gli uomini ricoverati all'ospedale, in licenza ordinaria e straordinaria, o comunque assenti senza diritto a soldo, il debito sarà egualmente tenuto in evidenza per essere poi riprese le ritenute al loro rientrare al corpo.

§ 92. Pei debitori, che vengono trasferiti ad altri corpi, il debito, che risulterà all'atto del trasferimento, va assunto e rimborsato dal nuovo corpo, al quale spetta proseguire le ritenute pel ricupero.

Il rimborso sarà dato secondo la somma che risulterà dalla tabella di passaggio ricevuta giusta il § 55.

§ 93. Per gli uomini trasferti al deposito centrale delle truppe d'Africa per essere inviati ai presidi sul Mar Rosso, i residui debiti saranno liquidati a carico del corpo perdente come per quelli che cessano dal servizio.

Per contro i debiti degli uomini delle truppe d'Africa, che vengano ritransitati ai corpi primitivi, saranno liquidati a carico del deposito centrale.

§ 94. I debiti degli uomini passati alle carceri militari preventive in aspettazione di giudizio rimangono nei conti del corpo cui sono effettivi.

Nel caso che il giudizio non sia susseguito da condanna, saranno poi riprese le ritenute sino ad estinzione del debito; nel caso contrario, saranno abbandonati.

§ 95. I residui debiti degli uomini congedati, pei quali non si possa ottenere il rimborso su altri assegni a carico del bilancio della guerra, e quelli dei morti, dei dichiarati disertori e dei condannati alle carceri od alla reclusione militare o cancellati dai ruoli sono liquidati a carico della massa del corpo alla quale si riferisce la parte maggiore del debito.

I residui debiti dei sottufficiali promossi sottotenenti, che non vengano saldati direttamente dai debitori, saranno invece passati ai corpi cui questi vengono trasferiti, onde possano provvedere alla liquidazione secondo le norme stabilite per i debiti degli ufficiali verso la cassa.

Le liquidazioni a carico delle masse del corpo dovranno essere fatte per atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente, il quale, innanzi di ammetterle, avrà cura di riconoscere, per mezzo del relatore, l'origine dei debiti e assicurarsi della continuata applicazione delle ritenute, imputando ai comandanti di compagnia, quando ne sia il caso, la parte dei debiti che per loro inavvertenza o trascuratezza non fosse stata rimborsata.

§ 96. Degli addebiti e delle ritenute fatte ad aggregati d'altri corpi, i corpi che hanno gli individui in aggregazione si daranno rispettivamente credito e debito verso il corpo cui sono effettivi, comprendendo le partite sullo *Specchio* mod. 296

Ricevuto lo specchio, il corpo cui gli uomini sono effettivi verifica se le partite siano dalle compagnie interessate già state inscritte sui giornali di contabilità e in caso negativo ne dà loro comunicazione con apposite note.

§ 97. La gestione dei debiti degli uomini di truppa verso l'amministrazione sarà dimostrata, nella contabilità interna, in apposito conto, dal quale dovrà pertanto apparire:

a) in entrata, l'importo delle ritenute sul soldo e dei pagamenti volontari a sconto dei debiti, i residui debiti dei trasferiti in altri corpi e di quelli saldati dai debitori o liquidati a carico delle masse del corpo e l'importo dei rimborsi ricevuti da altri corpi per le ritenute fatte agli aggregati;

b) in uscita, l'importo degli addebitamenti fatti agli individui nel corso del trimestre, i residui debiti dei venuti da altri corpi e le somme rimborsate ad altri corpi, per addebitamenti stati fatti agli aggregati, o ad ospedali per guasti imputati agli ammalati (§ 2700-*d* del Regolamento d'amministrazione).

Al termine del trimestre la somma complessiva dei debiti sarà dimostrata in bilancio, allegandovi, debitamente riepilogati, i *Prospetti riassuntivi* di cui al § 90.

§ 98. I *Prospetti riassuntivi* ed il correlativo riepilogo serviranno anche per giustificare i passaggi fra il conto dei debiti della truppa e gli altri conti dell'importo degli addebitamenti fatti a favore delle varie masse del corpo.

CAPO VI. — **Disposizioni complementari e transitorie.**

Art. 22. — *Disposizioni complementari.*

§ 99. Le presenti istruzioni andranno in vigore col 1° luglio 1889, dalla quale data il sistema dei conti delle masse individuali si intende abolito.

§ 100. Per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo invalidi e veterani le presenti istruzioni sono applicabili solo per quanto è detto nei § 56, 57, 58 e 59.

§ 101. Nei corpi pei quali è, colla presente istruzione, abolito il sistema delle masse individuali, le quote dei vari soprassoldi, che a tenore dei § 986, 988 e 989, 1322, 1323 e 1324 del Regolamento d'amministrazione dovrebbero essere ritenute a favore delle masse individuali, saranno pagate alla mano.

Sarà del pari pagato alla mano l'assegno di lire 100 dovuto ai sottufficiali raffermati con soprassoldo a tenore dell'art. 153 della legge sul reclutamento.

§ 102. L'indennità d'ospedale che, secondo il § 879, doveva essere accreditata alle masse individuali sarà pure essa pagata alla mano, al rientrare degli individui al proprio corpo.

Sarà del pari pagato alla mano l'importo del soldo che si bonifica agli uomini stati detenuti in attesa di giudizio e poscia prosciolti me senza condanna; così pure i fondi di privata provenienza accreditati al corpo dal comando degli stabilimenti militari di pena (§ 981).

Nel pagare i detti assegni sarà però dalle compagnie trattenuto quando ne sia il caso, l'importo del debito, che gli individui avessero verso l'amministrazione, notando contemporaneamente le ritenute sui libretti dei debitori.

§ 103. Ai ricoverati negli ospedali per cure veneree non sarà più fatto alcun addebito per questo titolo; e resta conseguentemente abrogato il disposto dal § 2564 del Regolamento d'amministrazione.

Ove pei contratti in corso cogli ospedali civili sia conve-

nuto uno speciale compenso per le cure veneree, questo sarà pagato a carico della massa d'ospedale.

§ 104. Nel calcolo delle gratificazioni dovute, a norma del regolamento sul reclutamento, ai congedati in seguito a rassegna di rimando si continua a tener conto dell'assegno intero quale è stabilito nella tabella VII della legge sugli stipendi.

§ 105. La cassetta da bagaglio, di cui possono valersi i sottufficiali ed i musicanti a norma dell'*Atto* N. 26 del 1889, deve essere pagata direttamente dai richiedenti al momento dell'acquisto.

Lo stesso dicasi dei regolamenti e delle istruzioni che gli allievi dei reparti d'istruzione, gli allievi istruttori e i graduati in genere intendano acquistare per mezzo del corpo (§ 1525 del Regolamento d'amministrazione)

I comandanti di compagnia hanno però facoltà di anticipare, in tutto od in parte, le somme occorrenti per gli acquisti, salvo a rivalersene verso gl'individui con congrue ritenute nel pagamento degli assegni.

§ 106. Le spese per la compera e le riparazioni di istrumenti musicali pei musicanti e per l'acquisto degli utensili e strumenti verificatori per i capi armaiuoli, ed i fondi pel primo impianto delle officine ai maniscalchi, potranno essere anticipati dal corpo, costituendone gl'individui debitori verso la cassa nei modi indicati al § 69.

I debiti suaccennati saranno però estinti: per i musicanti, colla ritenuta del quinto della sovrapaga; pei capi armaiuoli e maniscalchi, con una ritenuta non minore del quinto dell'importo mensuale dei lavori da essi fatti.

I debitori, cessando dal servizio, sono tenuti a saldare il residuo debito; non soddisfacendolo direttamente, sarà estinto ritenendone l'importo sul prezzo degli strumenti od utensili ripresi dal corpo.

§ 107. Cessano di essere considerati come oggetti di corredo:

a) le *catinelle metalliche* per la truppa (*Atto* N. 11 del 1889), le quali saranno invece considerate come robe delle masserizie del corpo;

b) le *tende* (teli, bastoni e paletti), i *pacchetti da medicazione*, i *sacchetti da sale* e i *sacchetti da galletta*, i quali saranno invece considerati come materiali del gruppo *B;*

c) le *dragone* e le *cravatte da sciabola*, che saranno considerate come bufetterie.

§ 108. Anche il *Libretto personale* cessa di essere annoverato fra i piccoli oggetti di corredo; sarà invece considerato come ogni altra stampa e verrà distribuito agli uomini gratuitamente a carico della massa generale dei distretti o corpi, secondo che è distribuito da quelli o da questi.

Agli individui però che lo smarriscono o lo rendono non più usabile per incuria ne sarà addebitato l'importo, come è detto al § 9, a favore della massa generale.

§ 109. Pei corpi, pei quali il sistema delle masse individuali viene ad essere abolito, le disposizioni del Regolamento d'amministrazione contrarie a quelle della presente *Istruzione* s'intendono abrogate.

Per le legioni carabinieri reali, pel corpo invalidi e veterani e per la scuola di sanità militare s'intendono abrogate le sole disposizioni esplicitamente menzionate nei precedenti § 25, 103, 107 e 108.

§ 110. Gli stampati, che hanno relazione col servizio del corredo della truppa, verranno opportunamente modificati di mano in mano ne occorra la ristampa.

Art. 23. — *Disposizioni transitorie.*

§ 111. *Liquidazione dei crediti e debiti degli uomini sotto le armi.* — Dal 1° luglio 1889 il sistema delle masse individuali cessa di avere effetto; epperò i conti di massa degli uomini sotto le armi saranno a quella data chiusi definitivamente, seguendo le norme ordinarie stabilite per la chiusa trimestrale dei conti.

A coloro che non abbiano ancora compiuto un anno di ferma sotto le armi sarà però prima addebitata la quota d'assegno di primo corredo stabilita dal § 110 del Regolamento sugli assegni fissi pei casi di cessazione dal servizio.

§ 112. Pei musicanti, capi armaiuoli e maniscalchi, che all'assettamento dei conti abbiano ancora da risarcire spese anticipate a carico della massa per acquisto d'istrumenti od altro a norma del § 1008 del Regolamento d'amministrazione, sarà riaccreditato al loro conto la parte di queste spese che risulti non ancora rimborsata, convertendola in debito verso la cassa.

§ 113. I debiti, che risulteranno dalla chiusa dei conti degli uomini sotto le armi, saranno condonati nei conti del 1° trimestre 1889-90 a carico della massa vestiario dei corpi.

Sarà pertanto applicato a favore della stessa massa, nel me-

desimo trimestre, l'importo delle quote d'assegno di primo corredo restituite dagl'individui a norma del secondo comma del paragrafo precedente.

§ 114. I crediti saranno successivamente pagati agl'individui, e dagli stessi corpi, all'atto del loro invio in congedo o alla cessazione del servizio, se questa avviene prima. Frattanto saranno mantenuti in evidenza sul bilancio in apposito articolo.

Col pagamento dei crediti ai congedati dell'ultima parte di ogni classe saranno pure pagati i crediti a tutti gli uomini della stessa classe che continuino a rimanere sotto le armi, compresi i sottufficiali; per modo che, col congedamento della classe 1868, tutte le partite di credito debbono rimanere pienamente liquidate.

§ 115. Per gli uomini sotto le armi, compresi i sottufficiali, appartenenti a classi già state inviate in congedo, il pagamento dei crediti sarà fatto all'atto stesso della chiusa dei conti.

§ 116. Nel pagamento dei crediti anzi accennati sarà trattenuto l'importo del residuo debito che gli uomini avessero verso la cassa.

A questo effetto le compagnie, ad ogni congedamento delle classi presentemente sotto le armi, presenteranno all'ufficio d'amministrazione la nota dei congedandi che, mentre sono in credito verso la propria massa, hanno ancora qualche debito da soddisfare verso l'amministrazione.

§ 117. Per la dimostrazione dei crediti degli uomini sotto le armi, fino alla loro estinzione, ogni corpo compila appositi *Fogli riassuntivi* conformi all'allegato *C*, comprendendovi anche i sottufficiali secondo la classe cui appartengono.

Nel riassunto trimestrale della contabilità interna la gestione di questi crediti continuerà ad essere rappresentata in modo distinto, e al termine di ogni trimestre i residui crediti saranno inscritti in bilancio annettendovi un distinto *Riepilogo dei fogli riassuntivi* conforme all'allegato *D*.

§ 118. I conti di massa sospesi pei condannati che si trovano in luoghi di pena (§ 1109 del Regolamento d'amministrazione) saranno così liquidati:

i debiti saranno condonati insieme con quelli degli altri uomini sotto le armi (§ 113);

i crediti saranno pagati con quelli della classe cui gli uomini sono o saranno ascritti, o, se si tratta di classi posteriori a quella del 1868, al loro rientrare ai corpi.

§ 119. *Liquidazione dei crediti e debiti degli uomini in congedo.* — I conti di massa degli uomini, che presentemente si trovano in congedo illimitato, s'intendono definitivamente chiusi anche se gli uomini vengano richiamati sotto le armi.

Anche per questi conti saranno compilati distinti *Fogli riassuntivi* conformi all'allegato *C.* e le risultanze di essi verranno trimestralmente dimostrati in bilancio in un separato *Riepilogo* conforme all'allegato *D.*

§ 120. Per la liquidazione finale dei crediti di massa degli uomini in congedo nulla è innovato; epperò continueranno ad essere pagati al loro passaggio alla milizia territoriale secondo le norme ora prescritte dal Regolamento d'amministrazione.

I debiti saranno invece senz'altro condonati di mano in mano che le classi passano alla milizia territoriale, ma senza interessare, in ogni caso, la massa-vestiario.

Sull'*Elenco* modello 350 prescritto dal § 1344 del citato Regolamento saranno pertanto compresi solamente gli uomini in credito.

§ 121. *Decorrenza delle disposizioni relative ai premi pel buon governo del corredo.* — Le disposizioni relative al pagamento dei premi pel buon governo del vestiario (§ 60) comincieranno ad applicarsi: per gli uomini dell'arma di cavalleria, dalla classe 1866; per gli uomini delle altre armi, dalla classe 1868.

§ 122. *Allestimento dei fogli-vestiario e dei nuovi libretti personali.* — Al 1° luglio saranno allestiti i *Fogli-vestiario* modello 348 per tutti gli uomini sotto le armi, tranne quelli che debbano essere congedati entro il 1889.

L'allestimento sarà fatto dalle compagnie, riportandovi, colla scorta dei *Libretti personali*, gli oggetti di cui gli uomini risultano provvisti e la data delle singole registrazioni. Per quelli in licenza od all'ospedale si potrà protrarre l'allestimento del foglio sino al loro rientrare al corpo.

I fogli-vestiario così intavolati verranno rimessi all'ufficio d'amministrazione per essere consegnati alla sezione conti, o, se riguardano aggregati d'altri corpi, per essere trasmessi al corpo cui gli uomini sono effettivi.

§ 123. Gli attuali *Libretti personali* saranno mantenuti in uso sino a consumazione.

Esaurito il fondo esistente, sia pei bisogni ordinari, sia pei servizi di mobilitazione, saranno distribuiti i libretti del nuovo modello.

Per l'allestimento di questi ultimi si osserveranno poi norme analoghe a quelle date nel precedente paragrafo per i fogli-vestiario.

Art. 24. — *Disposizioni speciali per le truppe d'Africa.*

§ 124. Dal 1° luglio 1889 il sistema delle masse individuali s'intende abolito anche per le truppe distaccate in Africa in rinforzo al corpo speciale, fatta eccezione per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali.

Nella chiusura trimestrale dei conti al 1° luglio saranno altresì osservate le prescrizioni dei precedenti § 111 e 112.

I debiti che risulteranno saranno condonati, nella gestione del 1° trimestre 1889 90, a carico della massa vestiario del deposito centrale; i crediti saranno poi pagati, dallo stesso deposito, all'invio degli uomini in congedo.

§ 125 Dal 1° luglio in poi anche per le truppe di rinforzo, per ciò che riguarda la gestione del servizio del vestiario, saranno osservate le disposizioni contenute nelle *Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa* 23 ottobre 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ALLEGATO **A** — N. 348 del catalogo

Foglio-vestiario individuale.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	DATA della rinnovazione o della svestizione	Classe d'uso	Computo della durata (mesi)				Annotazioni
				Durata prescritta	Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	Mesi d'uso percorsi in meno	
Asciugatoi	20 nov. 1889	15 febb. 1892	2ª	24	27	3	—	
	20 id. »	25 gen. 1891	4ª	12	11	2	—	
	25 genn. 1891	10 giug. 1892	3ª	18	17	—	1	
	15 febb. 1892	—	4ª	6	—	—	—	
	10 giug. »	—	5ª	3	—	—	—	
Berretti di panno.	20 nov. 1889	—	1ª	36	—	—	—	
Camicie	20 id. »	—	1ª	30	—	—	—	
	» id. »	7 ott. 1891	2ª	24	23	—	1	
	» id. »	12 gen. 1892	2ª	24	26	2	—	
	7 ott. 1891	—	4ª	12	—	—	—	
	12 genn. 1892	—	5ª	6	—	—	—	
Cappotti	20 nov. 1889	5 gen. 1891	2ª	28	14	—	14	Esonerato dal ricredito perchè ridotto inservibile in seguito a guasti subiti nella estinzione di un incendio.
	5 genn. 1891	—	3ª	21	—	—	—	

AVVERTENZE.

§ 1. Gli oggetti distribuiti saranno notati, indicando la data della distribuzione di ciascuno, la classe d'uso e la durata prescritta.

Quando poi un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione, che corrisponde alla data della nuova distribuzione, si segnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più od in meno.

§ 2. La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.

Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli messi fuori di servizio o ritirati per congedo o per altre cause, il mese incominciato si calcola come mese compiuto.

§ 3. Per i capi di corredo assegnati in numero di due o più (*camicie, mutande, ecc.*), per essere usati alternativamente, si stabilisce la durata cumulativa, cioè il doppio, il triplo ecc. della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni camicia di 3ª classe essendo per le armi a piedi di mesi 6, e delle camicie essendone assegnate 3, la durata complessiva delle camicie di 3ª classe è di mesi 18.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie (§ 11 dell'*Istruz.*).

§ 4. Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nel precedente paragrafo si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe, i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi, nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni si intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi, al primo inscritto della classe inferiore.

§ 5. Per gli oggetti ritirati o lasciati agli uomini inviati in congedo, o che cessano altrimenti dal servizio, in luogo della data della rinnovazione sarà notata la data della svestizione, che per gli individui inviati dai corpi ai distretti corrisponde alla data del congedamento, dimostrando anche per essi, a complemento delle scritture, la durata percorsa.

ALLEGATO **B**

I REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI — TRIMESTRE 18...-8...

PROSPETTO *dimostrativo della spesa media incontrata nel suddetto trimestre per la rinnovazione e manutenzione degli oggetto di corredo in uso.*

INDICAZIONE delle compagnie	Giornate di presenza degli uomini (effettivi ed aggregati)				Forza media presente (1)	Importo delle distribuzioni a titolo di rinnovazione (2)			
	1° mese	2° mese	3° mese	in totale		1° mese	2° mese	3° mese	in totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A . . . . . li . . . . . 18 .

(1) Si ottiene dividendo il numero delle giornate di presenza (col. 5) per il numero dei giorni-[illegible] spettivamente l'importo complessivo delle distribuzioni (col. 10) e l'importo delle riparazioni co[illegible]

Importo delle riparazioni				Spesa media per ogni individuo			Importo degli abbellimenti per maggior consumo o scrupolo di oggetti di corredo				Annotazioni
1° mese	2° mese	3° mese	in totale	per le distribuzioni (2)	per le riparazioni (3)	in totale (4)	1° mese	2° mese	3° mese	in totale	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

L'UFFICIALE DEI CONTI.

estre. — (2) Escluse, cioè, le *distribuzioni per la prima vestizione*. — (3) Si ottiene dividendo ri-
a 14) per la forza media presente (col. 6). — (4) Somma delle col. 15 e 16.

ALLEGATO C

1° REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI

Foglio riassuntivo delle masse individuali degli uomini di truppa

Classe 18 . . . — Uomini in credito

AVVERTENZE.

§ 1. In ogni corpo sono tenuti, per cura dell'ufficiale dei conti, i seguenti fogli riassuntivi:

a) uno per ciascuna classe sotto le armi per dimostrarvi i residui crediti degli uomini;

b) due per ciascuna classe in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, cioè uno per i crediti ed uno per i debiti.

c) due per i conti sospesi (transitati nella milizia territoriale), come per gli uomini in congedo.

In ogni foglio gli uomini creditori o debitori sono inscritti per ordine alfabetico onde facilitarne la ricerca.

§ 2. I fogli riassuntivi sono intavolati coi risultati finali emergenti dai conti del 4° trimestre 1888-89 e servono a tener conto delle successive liquidazioni e a dimostrare i conseguenti residui da inscriversi trimestralmente in bilancio.

Al termine d'ogni trimestre verranno firmati, a piedi delle corrispondenti colonne, dall'ufficiale dei conti e vidimati dal direttore dei conti.

§ 3. I fogli riassuntivi esauriti saranno man mano depositati nell'archivio dei corpi, e ivi conservati almeno per lo spazio di cinque anni.

§ 4. Per la compilazione del presente foglio i corpi potranno valersi di stampati mod. 265, rettificandovi congruamente le intestature delle colonne.

Numero d'ordine	Numero di matricola	COGNOME E NOME	CENNI SOMMARI sulla liquidazione delle masse — Data				Crediti in bilancio al 1° luglio 1889		Liquidazioni fatte nel 4° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° ottobre 1889		Liquidazioni fatte nel 2° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° gennaio 1890		Liquidazioni fatte nel 3° trimestre 1889-90		Crediti in bilancio al 1° aprile 1890	
1	880	N. N. . .	25	ottobre	1889	Pagato	14	70	»	»	14	70	14	70	»	»	»	»	»	»
2	710	N. N. . .	15	dicemb.	1890	Pagato	15	10	»	»	15	10	»	»	15	10	»	»	15	10
3	945	N. N. . .	1	agosto	1889	Pagato	6	40	6	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	1070	N. N. . .	1	marzo	1890	Passato alla massa generale perchè caduto in prescrizione.	18	98	»	»	18	98	»	»	18	98	18	98	»	»
5	978	N. N. . .	10	maggio	1890	Pagato agli eredi	17	15	»	»	17	15	»	»	12	15	»	»	»	»

					Liquidazioni fatte nel 4° trimestre 1889-90
					Crediti in bilancio al 1° luglio 1890
					Liquidazioni fatte nel 1° trimestre 1890-91
					Crediti in bilancio al 1° ottobre 1890
					Liquidazioni fatte nel 2° trimestre 1890-91
					Crediti in bilancio al 1° gennaio 1891
					Liquidazioni fatte nel 3° trimestre 1890-91
					Crediti in bilancio al 1° aprile 1891
					Liquidazioni fatte nel 4° trimestre 1890-91
					Crediti in bilancio al 1° luglio 1891
					Liquidazioni fatte nel 1° trimestre 1891-92
					Crediti in bilancio al 1° ottobre 1891
					Liquidazioni fatte nel 2° trimestre 1891-92
					Crediti in bilancio al 1° gennaio 1892
					Liquidazioni fatte nel 3° trimestre 1891-92
					Crediti in bilancio al 1° aprile 1892
					Liquidazioni fatte nel 4° trimestre 1891-92
					Credito in bilancio al 1° luglio 1892

ALLEGATO **D**

I° REGGIMENTO FANTERIA

SEZIONE CONTI — ° TRIMESTRE 18...-8...

RIEPILOGO *dei fogli riassuntivi dei crediti e debiti delle masse individuali degli uomini di truppa pel suddetto trimestre*

INDICAZIONE DELLA CLASSE cui i creditori o debitori sono ascritti	CREDITI DI MASSA			
	In bilancio al 1° luglio 1889	Aumentati nel trimestre	Totale	Liquidati nel trimestre	Da riportarsi in bilancio al 1° ottobre 1889
Classe 18....					
Classe 18....					
Classe 18....					
Conti sospesi					
Totali					

A . . . . . , addì . . . . . 18 . . .

V.°: IL RELATORE

DEBITI DI MASSA					
In bilancio al 1° luglio 1889	Aumentati nel trimestre	TOTALE	Liquidati nel trimestre	Da riportarsi in bilancio al 1° ottobre 1889	*Annotazioni*

IL DIRETTORE DEI CONTI

Roma. 1889. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 25ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio

GIUGNO 20. — R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa, *pag.* 301.

Atto N **132**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 6132 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa**. — 20 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione di un corpo speciale d'Africa;

Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione del corpo predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1° del predetto Nostro decreto 14 luglio 1887 N. 4783 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Esso è costituito come in appresso in base alle annesse « tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro « firmate dal Ministro della guerra:

« Un reggimento cacciatori di quattro battaglioni su quattro « compagnie;

« Un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;

« Due batterie da montagna;

« Due compagnie cannonieri da fortezza;

« Una compagnia operai d'artiglieria;

« Due compagnie zappatori del genio;

« Una compagnia specialisti del genio;

« Una compagnia di sanità;

« Una compagnia di sussistenza;

« Una compagnia treno ».

Art. 2.

La nuova costituzione del corpo speciale d'Africa, stabilita dal precedente articolo, andrà in vigore col 1° ottobre 1889.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Reggimento cacciatori di quattro battaglioni su quattro compagnie

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore del reggimento.			
Comandante (colonnello)	1	»	3
Aiutante maggiore in 1ª (capitano)	1	»	1
Medico (capitano)	1	»	1
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»
Capo musica	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiali di maggiorità	»	2	»
Sottufficiale trombettiere	»	1	»
Sottufficiale musicante	»	1	»
Capo armaiuolo	»	1	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	2	»
Caporale musicante	»	1	»
Caporali conducenti	»	2	»
Musicanti e allievi musicanti	»	40	»
Allievi armaiuoli	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	12	»
Attendenti	»	5	»
Vivandieri	»	2	»
Totali dello stato maggiore del reggimento	4	64	5
Stato maggiore di battaglione.			
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno)	1	»	1
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1
Da riportarsi	3	»	4

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Riporto . . .	3	»	4
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità. . .	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali zappatori.	»	2	»
Portafariti	»	3	»
Attendenti	»	3	»
Totali. . .	3	13	4
Una compagnia.			
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni.	4	»	»
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori.	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità. . .	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Trombettieri	»	4	»
Zappatori	»	8	»
Soldati	»	94	»
Totali di una compagnia . . .	5	140	1
Tre compagnie . . .	15	420	3
Totali di un battaglione . . .	23	573	8
Tre battaglioni . . .	69	1719	24
Totali del reggimento . . .	96	2356	37

Nota. — Al reggimento cacciatori sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Battaglione bersaglieri su quattro compagnie

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore del battaglione.			
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno)	1	»	1
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali zappatori	»	1	»
Caporale conducente	»	2	»
Portaferiti	»	1	»
Attendenti	»	3	»
Vivandiere	»	1	»
Totali dello stato maggiore del battaglione	3	16	4
Una compagnia.			
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	»
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Trombettieri	»	4	»
Zappatori	»	8	»
Soldati	»	84	»
Totali di una compagnia	5	130	1
Tre compagnie	15	390	3
Totali del battaglione	23	536	8

Nota. — Al battaglione bersaglieri sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Due batterie da montagna, su 4 pezzi ciascuna

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	2
Ufficiali subalterni	3	»	6
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	8	»
Caporale maniscalco ed allievo	»	2	»
Sellaio ed allievo	»	2	»
Appuntati	»	8	»
Trombettieri	»	3	»
Attendenti	»	4	»
Soldati	»	88	»
Totali di una batteria	4	125	8
Una batteria	4	125	8
Due batterie	8	250	16

Nota. — Alle batterie da montagna sono assegnati quadrupedi, sia da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Due compagnie cannonieri da fortezza

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	7	»	7
Furiere	»	2	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	2	»
Soldati	»	167	»
Totali di una compagnia	8	225	8
Una compagnia	8	225	8
Due compagnie	16	450	16

Nota. — Alle compagnie cannonieri da fortezza sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Compagnia operai d'artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali	»	5	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	8	»
Appuntati	»	8	»
Attendenti	»	8	»
Soldati	»	74	»
Totali	3	100	3

Roma, addì 20 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Due compagnie zappatori del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	8	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	125	»
Totali di una compagnia	5	180	5
Una compagnia	5	180	5
Due compagnie	10	360	10

Nota. — Alle compagnie zappatori del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Compagnia specialisti del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	6	»	6
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali *	»	16	»
Caporali maggiori *	»	8	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali *	»	16	»
Appuntati *	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	3	»
Soldati *	»	181	»
Totali	7	250	7

* Ferrovieri, telegrafisti ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, guarda colombai etc. etc.

Nota. — Alla compagnia specialisti del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°, d'ordine di S. M
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Compagnia di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	4	»	»
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti o caporali maggiori	»	4	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	10	»
Caporali infermieri	»	10	»
Soldati infermieri	»	90	»
Attendenti	»	5	»
Totali	5	120	5

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Compagnia di sussistenza

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (subalterni)	4	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sottufficiali	»	2
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	16
Appuntati	»	16
Attendenti	»	5
Soldati	»	199
Totali	5	250

Roma, addì 20 giugno 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Compagnia treno

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	2
Ufficiali subalterni	4	»	8
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Caporali maniscalchi	»	2	»
Allievi maniscalchi	»	2	»
Sellaio ed allievo	»	2	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	101	»
Totali	5	150	10

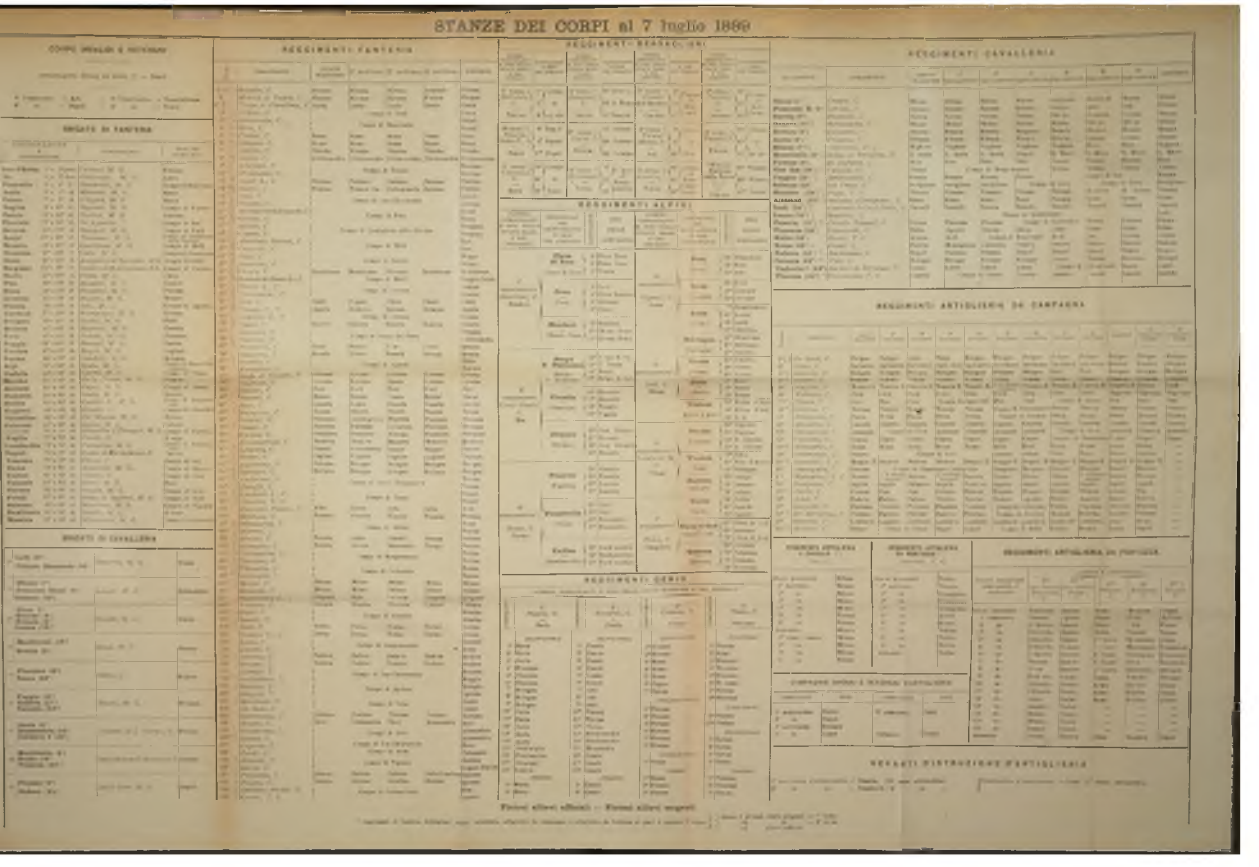
Nota. — Alla compagnia treno sono assegnati quadrupedi, sia da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

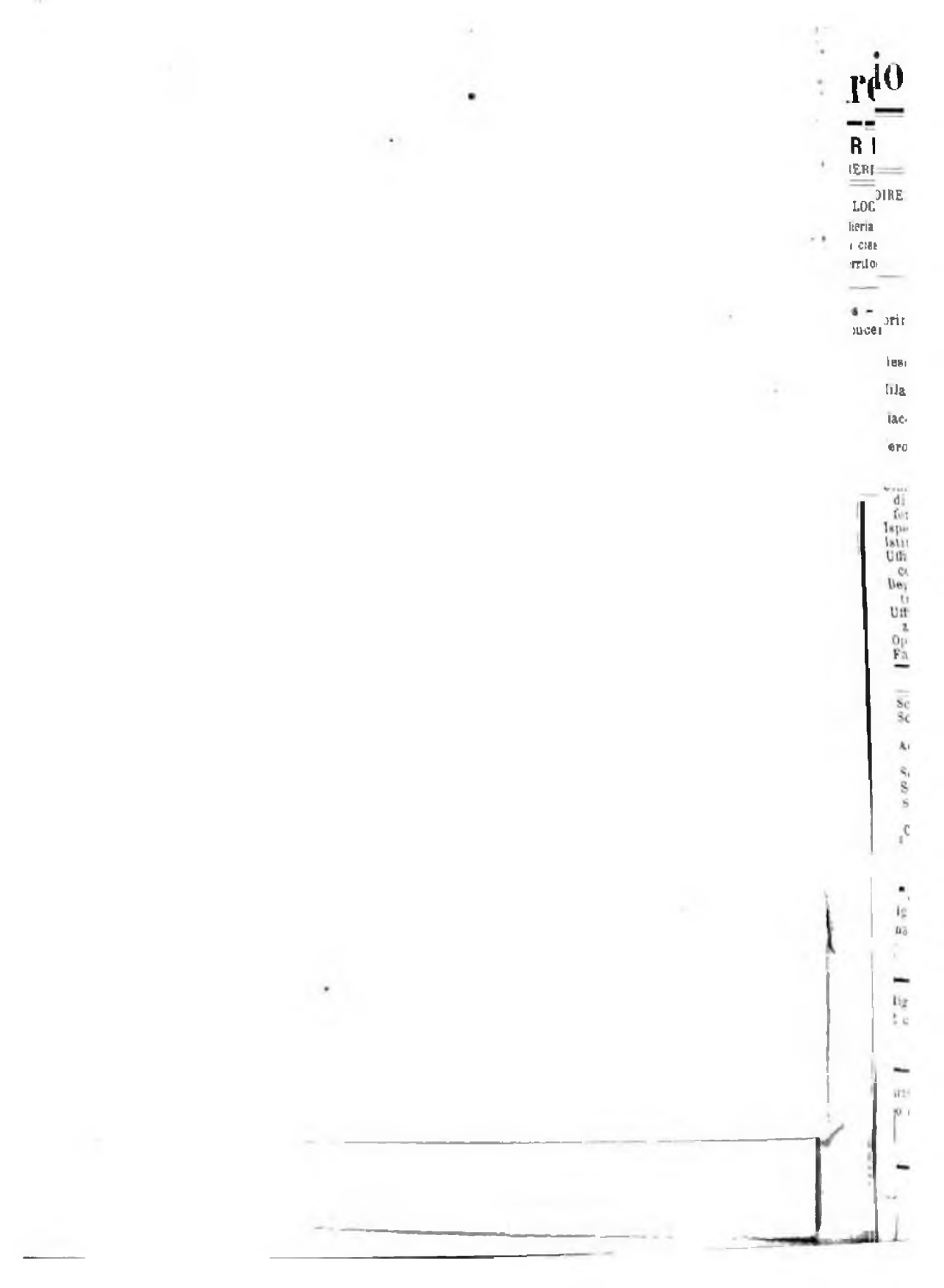
Roma, addì 20 giugno 1889.

V^a^. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

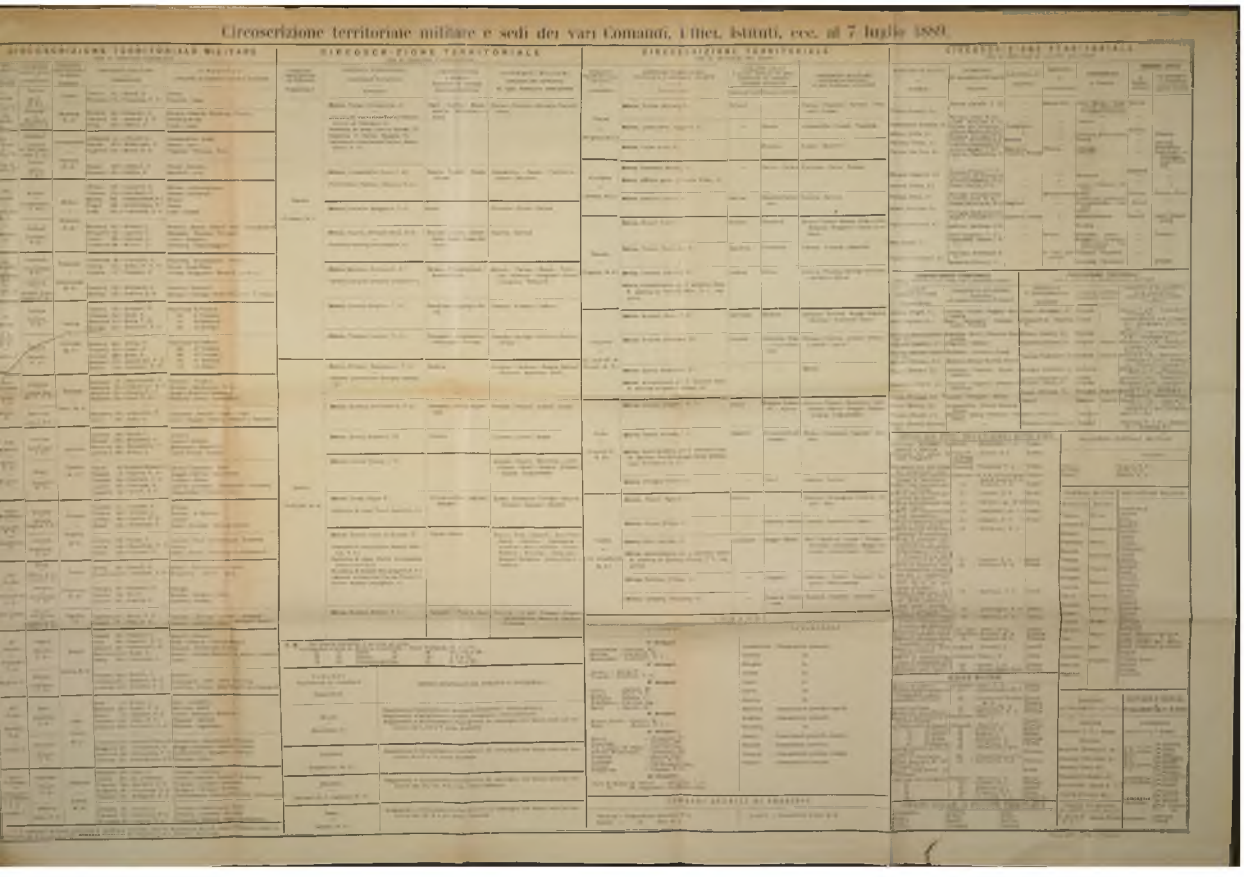
Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

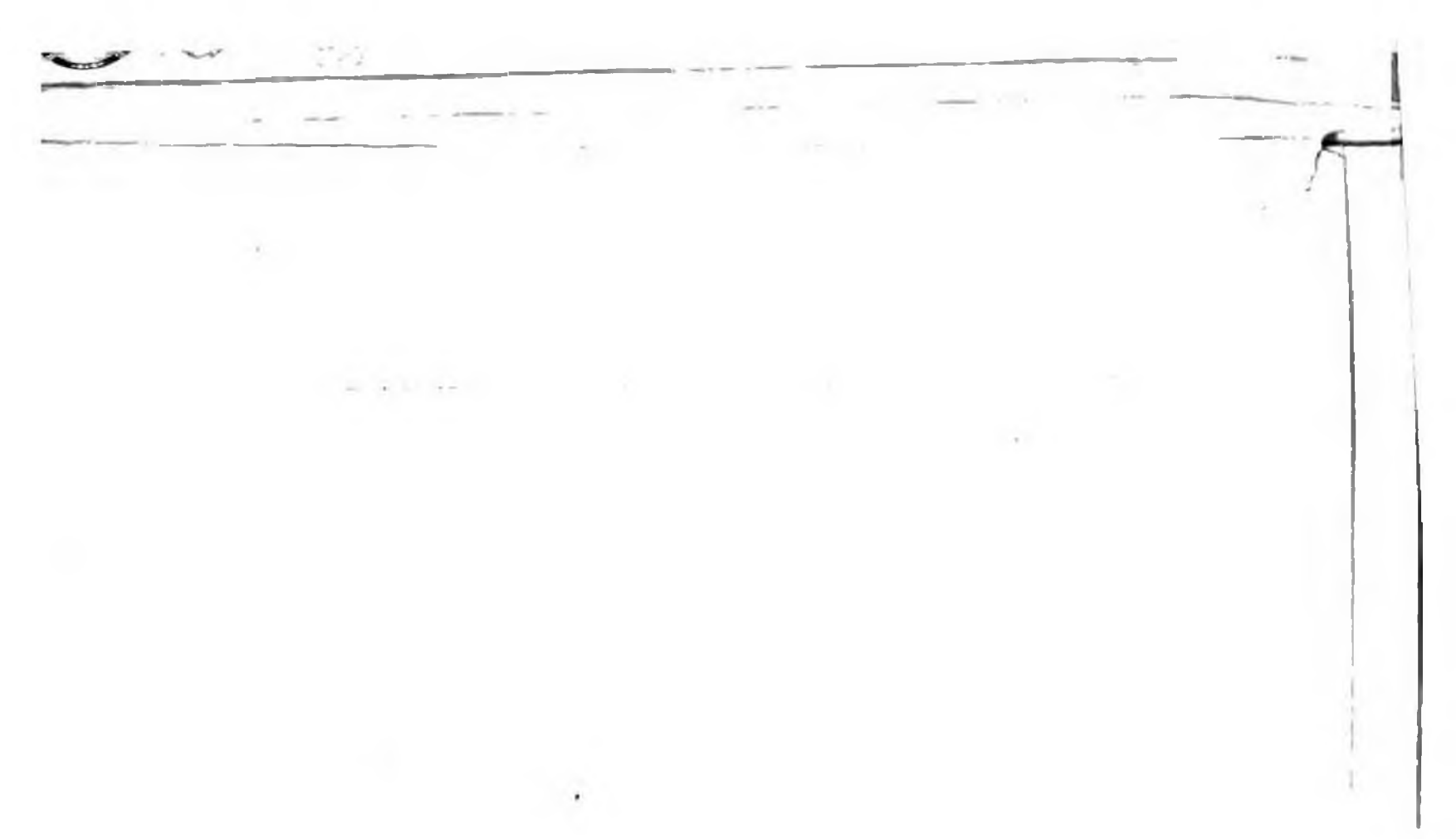
STANZE DEI CORPI al 7 luglio 1889





Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 7 luglio 1880





278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio

GIUGNO 30. — Legge 30 giugno 1889, N. 6153 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869, *pag.* 315.
30. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 316.
LUGLIO 1. — Modificazione alla bardatura da cavalleria, *pag.* 319.
1. — Firma delle dichiarazioni Mod. E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio, *pag.* 319.
1. — Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato, *pag.* 319.
» 3. — Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo, *pag.* 320.
» 3. — Aggiunta all'Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 321.
» 4. — Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo, *pag.* 321.
» 4. — Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 322.

Atto N. **133** — RECLUTAMENTO. — **Legge 30 giugno 1889 N. 6153 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1869 è fissato a *ottantatremila* uomini, dei quali saranno assegnati mille uomini al servizio della Regia Marina.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per

gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO

E. Bertolè-Viale.

N. **131**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali**. — 30 giugno.

UMBERTO I ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 14 aprile 1889 che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) la quale approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 4 di formazione dell'arma dei carabinieri reali, annessa al R. Decreto 14 aprile 1889, è sostituita quella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

	Comando generale dell'arma.	
1	Comandante generale (tenente generale).	
2	Maggiori generali addetti.	
1	Tenente colonnello o maggiore.	Ufficio di segreteria.
2	Capitani.	
4	Tenenti.	
10	Totale.	
	11 legioni ed 1 legione allievi.	
	Ufficiali	
12	Colonnelli.	
12	Tenenti colonnelli.	
35	Maggiori.	
139	Capitani.	
298	Tenenti.	
105	Sottotenenti.	
1	Capitano medico.	
1	Tenente medico.	
1	Capitano veterinario.	
1	Tenente o sottotenente veterinario.	
12	Capitani contabili.	
24	Tenenti e sottotenenti contabili.	
641	Totale ufficiali.	
71	Scrivani locali.	

Segue TABELLA N. 4.

	Truppa
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
775	Marescialli d'alloggio ordinari.
2445	Brigadieri.
1116	Vice brigadieri.
14192	Carabinieri.
2130	Allievi.
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi.
162	Marescialli d'alloggio ordinari.
393	Brigadieri.
355	Vice brigadieri.
2732	Carabinieri.
370	Allievi.
24704	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3645	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali, fra le varie legioni, è fatto per disposizione del Ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

A Cagliari è costituito un deposito di allievi carabinieri, di cui la forza in ufficiali, uomini di truppa e cavalli fa parte della legione che ha sede in quella località.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi e quelli che si trovano nei presidi d'Africa.

Roma, addì 30 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **135**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla bardatura da cavalleria**. — 1° luglio.

Allo scopo di rendere indipendenti l'uno dall'altro i tre riscontri di controcinghia di selle da cavalleria, è adottato un nuovo modo di allacciare i riscontri stessi alle bande d'arcione.

Siffatto metodo consiste nell'allacciare ciascun riscontro di controcinghia con una striscia distinta.

Tale modo di allacciatura dovrà dai corpi di cavalleria attuarsi a misura del bisogno, cioè quando occorra di dover rinnovare l'allacciatura ora esistente.

A cura dell'opificio di arredi militari sarà distribuito ad ogni reggimento cavalleria ed alla scuola di cavalleria un campione di banda d'arcione con controcinghia, allacciata secondo il nuovo sistema. Tale campione dovrà essere assunto in carico a norma del § 516 del regolamento d'amministrazione ed al prezzo di tariffa che sarà comunicato dall'opificio stesso.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **136**. — TRASPORTI MILITARI. — **Firma delle dichiarazioni modello E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali assenti dalla loro residenza per ragioni di servizio**. — 1° luglio.

In seguito ad accordi intervenuti colle amministrazioni ferroviarie dello Stato fu stabilito che le dichiarazioni modello *E* pei viaggi delle famiglie degli ufficiali (§ 53 del Regolamento pei trasporti in ferrovia in data 1° giugno 1883) debbano tenersi valide ancorchè, in luogo del capo della famiglia, e nel caso di assenza di esso, siano firmate dalle autorità che rilasciano le dichiarazioni stesse.

Se ne prevengono ora i comandi, corpi ed uffici per opportuna loro norma.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **137**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria, tipo modificato**. — 1° luglio.

Per eseguire il caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria T M nel modo prescritto dal § 65 dell'Istruzione sul

servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi, occorre apportare alle dette casse le seguenti modificazioni:

CASSETTO N. 4 (*disegno annesso*).

1° togliere i tasselli *a* e *b* dallo scompartimento N. 1;
2° » i tramezzi *c* e *d* » » 4;
3° praticare un incavo *f*, come è indicato nella figura, alla parte superiore del tramezzo *g* fra il 3° e 4° scompartimento, per potervi adattare il collo della custodia contenente la bottiglia con vernice nera giapponese.

Modificate così le casse, è facile eseguirne il caricamento qualora si avverta di:

a) collocare la bottiglia con vernice nera giapponese nello scompartimento N. 3 del cassetto N. 4, ed i cappucci di sciabole-baionette nello scompartimento N. 30 dello stesso cassetto;

b) collocare le magliette di fascette di fucili e moschetti da truppe speciali Mod. 1870 e 70/87 negli scompartimenti N. 9, 18 e 19 del cassetto N. 5;

c) avvolgere con stracci gli oggetti che non risultassero bene assestati nel posto loro assegnato.

Tutte le amministrazioni che hanno in carico dette casse da armaiuolo di fanteria T M dovranno farle modificare nel modo sopra specificato, e quei corpi che vi avessero aggiunti altri tasselli dovranno toglierli, ed uniformarsi alle presenti prescrizioni.

Da ultimo si avverte che, delle sopra menzionate avvertenze, quelle che importano varianti al § 65 della detta Istruzione verranno comprese nella prima pubblicazione di aggiunte e varianti all'Istruzione stessa.

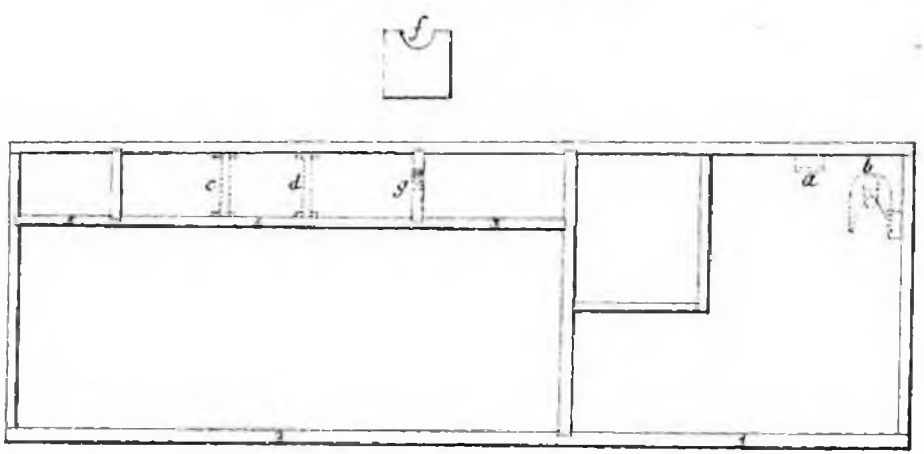
Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **128.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Messina-S. Filippo*.** — 3 luglio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 20 dello scorso mese di giugno venne aperto al pubblico servizio il nuovo tronco ferroviario *Messina-S. Filippo* della linea Messina-Termini Imerese.

Modificazioni al cassetto N.° 4 della Cassa d'Armamento di Fanteria (Tipo modificato)

Vista di fronte del Tassello g



Scala di 1/10

Lit. Reale Roma



Le distanze fra le nuove stazioni sono le seguenti:

Messina				
16	Gesso (fermata)			
19	4	Saponara-Bauso (fermata)		
21	6	3	Rometta	
25	10	6	4	Spadafora
30	15	11	9	6 S. Filippo

Le distanze fra le nuove stazioni e quelle delle altre linee della **Rete Sicula** si formeranno riferendosi a Messina (stazione di diramazione).

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **139**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 3 luglio.

Al N. 162 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria è aggiunto il seguente capoverso:

« Prima di cominciare il tiro devesi eseguire una minuta « ricognizione del terreno, compreso fra le catene delle sen- « tinelle, per vedere che non vi si trovi o non vi si nasconda « imprudentemente qualche persona ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **140**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della cavezza da stalla con frontale limitata ai soli corpi di cavalleria e carabinieri reali a cavallo**. — 4 luglio.

L'uso della nuova cavezza da stalla con frontale, adottata con *Atto* N. 14 del 13 gennaio u. s. è limitato ai cavalli dei soli corpi di cavalleria e dei carabinieri a cavallo, mentre per tutti gli altri corpi dell'esercito è mantenuto in servizio l'attuale modello di cavezza di stalla (VIII 676). In tal senso devesi pertanto intendere modificato l'*Atto* sopracitato.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **111** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze.** — 4 luglio.

Sono state pubblicate le *Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze.*

Tutti i comandi, uffici e corpi ne acquisteranno un esemplare, imputandone l'importo o sull'assegno per le spese d'ufficio o sulla massa generale. Le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Nelle richieste stesse verranno comprese anche le copie che gli ufficiali ed impiegati desiderino di acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 27ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

GIUGNO 30. — Legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito, *pag.* 323.
30. — R. Decreto N. 6215 (serie 3ª), circa la istituzione per i presidi d'Africa di truppe indigene, *pag.* 329.
LUGLIO 11. — Ripetizione delle lezioni di tiro, *pag.* 336.
11. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 337.

Atto N. **142** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.

Legge 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito. — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2.

Tutti i quadrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del Governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.

Art. 2.

Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e pertanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed

agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esenti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui al successivo art. 4;

g) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Un regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera *e*.

Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verrà tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 1, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev'essere intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, con l'indicazione dei rispettivi proprietari, e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

Art. 4.

Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati all'art. 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3.

Art. 5.

I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da

quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verrà portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Il prodotto di tali multe sarà devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno più tenute valide altre denunzie fuorchè quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Art. 6.

I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'art. 3, e dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, salvo rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Per la verifica dei registri dei comuni, il Ministero della guerra si varrà dell'opera delle Commissioni incaricate della rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termini del disposto dell'art. 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel Regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 8.

Le commissioni incaricate della rivista saranno formate da uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 9.

Al proprietario, che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, muli e mule posseduti alla rivista nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà

inflitta una multa da L. 51 a L. 500 per ogni quadrupede non presentato.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Art. 10.

Quando, per il fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministero della guerra l'ordine di provvedere quadrupedi per l'esercito, dovranno essere presentati alle commissioni incaricate della requisizione tutti i cavalli, cavalle, muli e mule di età superiore ai 4 anni (calcolata al 1° gennaio dell'anno in corso) esistenti in ogni comune, eccettuati solo quelli che furono dichiarati non idonei in modo assoluto nelle riviste precedenti.

L'ordine secondo il quale i comuni dovranno essere chiamati a presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule a ciascuna commissione, verrà stabilito dal manifesto di requisizione.

La presentazione dei quadrupedi per parte dei proprietari avrà sempre luogo per lettera alfabetica, e secondo l'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista, mediante estrazione a sorte.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione, non saranno più ammesse vendite, cessioni o permute per tutti i quadrupedi che devono essere presentati alla requisizione, salvo le eccezioni di cui all'art. 5.

Tale proibizione durerà fino a quando non venga tolta con apposita disposizione del Ministero della guerra.

Art. 11.

I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'articolo 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da L. 500 a L. 1000.

Art. 12.

La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle commissioni di requisizione nominate dal Ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Le commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, da un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un

sindaco o borgomastro o militare e da un perito nominato dalla deputazione provinciale. Esse procederanno alla requisizione dei quadrupedi distintamente per ciascun comune nell'ordine indicato dall'art. 10.

Art. 13.

All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Questo sarà determinato dai due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si farà intervenire il perito, e si stabilirà il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Art. 14.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrupede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi.

Art. 15.

Indetta la mobilitazione, il governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, o per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'articolo 2.

I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicato nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di L. 200; nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima, stabilito come all'art. 13, un premio di lire 100.

Il quadrupede precettato può essere sempre venduto o ce-

duto dal suo proprietario, sinchè non è indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito il corpo che lo ha precettato. In questo caso, cessa il diritto al maggior prezzo di L. 100 per il quadrupede quando venga requisito.

Art. 16

Oltre ai cavalli e cavalle, muli e mule atti al servizio militare, il governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi, mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all'art. 2.

Il governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire, per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadrupedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 2.

Art. 17.

In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture ed i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 18.

Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso Codice contemplato.

Art. 19.

Un regolamento approvato con decreto reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. **113**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 6215 (serie 3ª) circa la istituzione per i presidi d'Africa di truppe indigene.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, al cui capitolo 38 (spese pei distaccamenti d'Africa) è inscritta apposita somma per il riordinamento degli *irregolari* (truppe indigene);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite per i presidi d'Africa *truppe indigene* le quali fanno parte integrante dell'esercito e sono costituite come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Un reggimento fanteria di quattro battaglioni su 4 compagnie;

Uno squadrone esploratori;

Una batteria da montagna;

Due buluk di zaptiè;

Un'orta interna di due o più compagnie.

Art. 2.

Le norme per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene saranno per cura del Ministro della guerra pubblicate in apposita *Istruzione*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione del reggimento fanteria indigena.*

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi di truppa
Stato maggiore del reggimento				
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	3	»
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	1	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Prete arabo	»	1	»	»
Interprete	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Capo armaiuolo	»	1	»	»
Caporale maggiore di maggiorità	»	1	»	»
Allievi armaiuoli	»	3	»	»
Scrivano arabo	»	1	»	»
Attendenti italiani	»	4	»	»
Conducenti indigeni	»	4	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	4
Totali dello stato maggiore de' reggimento	3	17	5	5
Stato maggiore di battaglione.				
Comandante (maggiore)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Interprete	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Scrivano arabo	»	1	»	»
Attendenti italiani	»	3	»	»
Conducenti indigeni	»	4	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	4
Totali dello stato maggiore di un battaglione	3	12	4	5

Compagnia.	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi di truppa
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Tenenti	2	»	2	»
Ius-basci	2	»	2	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	1
Sergenti istruttori	»	7	»	»
Buluk-basci	»	4	»	»
Mumtaz	»	4	»	»
Attendenti italiani	»	3	»	»
Trombettieri indigeni	»	4	»	»
Ascari	»	170	»	»
Conducenti indigeni	»	2	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	2
Totali di una compagnia	5	200	5	3
Totali di un battaglione	23	812	24	33
Totali del reggimento	95	3263	101	127

Note. — Il reggimento è composto di quattro battaglioni (*Alai*) numerati dall'1 al 4.

Ogni battaglione (*Alai*) è composto di quattro compagnie (*Tabur*), numerate dall'1 al 4.

Ogni Tabur è composto di due Nusf-Tabùr (*mezze compagnie*) 1° e 2°.

Ogni Nusf-Tabùr (mezza compagnia) è composto di quattro Buluk (*squadre*), numerati, nella compagnia, dall'1 all'8.

Per qualche tempo ad ogni compagnia sarà assegnato un interprete.

Roma, 30 giugno 1889.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dello squadrone esploratori*

	Uomini		Quadrupedi						
			di ufficiali		di truppa				
	Ufficiali	Truppa	cavalli abissini	muletti	cavalli abissini	muletti da sella	muletti da soma	Cammelli corridori	Cammelli da soma
Comandante (capitano di stato maggiore)	1	»	1	1	1 (di servizio)	»	»	»	»
Ufficiali subalterni (di cavalleria)	5	»	»	5	5 (di servizio)	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Buluk-basci	»	4	»	»	2	2	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	8	»	»	4	4	»	»	»
Caporale di carovana	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Sellaio ed allievo	»	2	»	»	»	2	»	»	»
Mumtaz	»	8	»	»	4	4	»	»	»
Soldati italiani	»	20	»	»	10	10	»	»	»
Borazan	»	4	»	»	4	»	»	»	»
Attendenti italiani	»	6	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	96	»	»	32	32	»	10	5
Quadrupedi di riserva e da soma	»	»	»	»	»	»	20	»	5
Totali	6	160	1	6	72	62	20	10	5

Roma, 30 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione della batteria da montagna indigena*

	Uomini		Quadrupedi di ufficiali		Quadrupedi di truppa		Carri a 2 ruote
	Ufficiali	Truppa	Cavalli	Muletti	Muletti	Muli	
Comandante (capitano)	1	»	1	1	»	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	4	4	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»
Sergenti	»	7	»	»	7	»	»
Buluk-basci	»	14	»	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»	»	»
Sellai	»	1	»	»	»	»	»
Maniscalchi	»	1	»	»	»	»	»
Mumtaz	»	16	»	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	3	»	»	»	»	»
Attendenti italiani	»	5	»	»	»	»	»
Trombettieri indigeni	»	5	»	»	»	»	»
Allievi sellai indigeni	»	3	»	»	»	»	»
Ascari	»	108	»	»	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	80	»
Pezzi da 7 da montagna	»	»	»	»	»	»	6
Affusti di ricambio	»	»	»	»	»	»	1
Totali	5	169	5	5	8	80	7

Roma, addì 30 giugno 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA *graduale e numerica di formazione di un Buluk di Zaptiè*

Buluk-basci.	N. 1
Zaptiè.	» 25
Totale di un Buluk.	N. 26
Secondo Buluk	» 26
Totale . . .	N. 52

Roma, 30 giugno 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè Viale.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dell'Orta interna*

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Comando dell'orta		
Comandante indigeno	1	»
Ufficiale indigeno a disposizione	1	»
Totale	2	»
1ª *Compagnia.*		
Comandante indigeno	1	»
Ius-basci	2	»
Buluk-basci	»	2
Trombettieri indigeni	»	1
Ascari	»	97
Totali	3	100
2ª Compagnia	3	100
Totale dell'orta interna	8	200

Roma, 30 giugno 1889.

V^a^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **144**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — **Ripetizioni delle lezioni di tiro**. — 11 luglio.

Al N. 338 *bis* del Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale è aggiunto il seguente 2° capoverso:

« I tiratori che nella esecuzione delle 10 lezioni del tiro « ordinario non hanno colpito 15 volte il bersaglio possono « ripetere, per una volta soltanto, una nuova serie di altre « 10 lezioni allo scopo di potere così conseguire il prescritto « limite minimo di idoneità. In questo caso viene annullato « il risultato ottenuto nelle prime 10 lezioni e per calcolare « il limite minimo d'idoneità sono validi soltanto i bersagli « colpiti nei 50 spari della serie ripetuta. Le lezioni ripetute « sono registrate nel libretto di tiro dopo quelle del tiro or- « dinario state annullate ».

La disposizione, di cui sopra è parola, avrà effetto a cominciare dal prossimo periodo annuale di tiro, cioè dal 1° gennaio 1890.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **145**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 11 luglio.

Categoria	N. d'ordine catalogo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
1	17	Parte di bastone per teli da tenda.	N.	0	25	Abolito
»	130	Cravatte da scabola.	»	0	10	Id.
»	158	Dragone per furieri maggiori e furieri di artiglieria e cavalleria.	»	3	»	Id.
»	159	Dragone per furieri maggiori e furieri di fanteria	»	3	»	Id.
»	160	Dragone per sergenti di artiglieria e cavalleria	»	2	10	Id.
»	161	Dragone per caporali e soldati di artiglieria e cavalleria	»	0	90	Id.
»	162	Dragone per musicanti.	»	2	70	Id.
»	163	Dragone per marescialli d'alloggio.	»	1	40	Id.
»	164	Dragone per brigadieri e vice-brigadieri	»	4	40	Id.
»	165	Dragone per carabinieri	»	1	70	Id.
»	166	Dragone per musicanti dei carabinieri	»	4	30	Id.
»	167	Dragone varie ed assortite . . .	»	»	»	Id.
»	281	Libretti personali.	»	0	30	Id.
»	304	Pacchetti da medicazione. . . .	»	0	25	Id.
»	305	Paletti da teli da tenda	»	0	07	Id.
»	351	Sacchetti da gallette	»	0	14	Id.
»	357	Sacchi da vestiario e da biada per cavalleria	»	2	10	Variante
»	416	Teli da tenda	»	5	60	Abolito
»	417	Teli da tenda (antico modello) . .	»	4	60	Id.
»	624	Sacchetti per la razione di 50 gm. sale	»	0	03	Id.
»	653	Catinelle metalliche	»	0	50	Id.
11	61	Pacchetti da medicazione. . . .	»	0	25	Aggiunta
»	62	Sacchetti da gallette	»	0	11	Id.
»	63	Sacchetti per le razioni di sale. .	»	0	03	Id.
»	141	Teli da tenda	»	5	60	Id.
»	142	Teli da tenda (antico modello) . .	»	4	60	Id.
»	143	Parti di bastone per teli da tenda.	»	0	25	Id.
»	144	Paletti da teli da tenda	»	0	07	Id.

N. B. — Le varianti ed aggiunte arrecate ai materiali inscritti alle categorie I e II, saranno fatte con la data del 30 giugno u. s. ed avranno effetto contabile dal 1° andante mese.

Le dragone indicate ai numeri 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, de la I categoria saranno passate fra i materiali del Gruppo C, VI Categoria, (*bufetterie*) e le cravatte da sciabola, di cui al N. 139, allo stesso Gruppo e Categoria (*assortimenti per armi portatili*).

I nuovi numeri categorici delle dragone e delle cravatte da sciabola verranno pubblicati nel fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli Inventari del materiale di artiglieria e genio, del semestre in corso.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 28ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

LUGLIO 16. — Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa, *pag.* 339.
» Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 340.
» Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri, *pag.* 343.
» Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo, *pag.* 343.
» Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta, *pag.* 344.
» Statistica per la cassa pensioni, *pag.* 345.
» Disposizioni di massima, *pag.* 346.

Atto [illegible]. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa.** — 16 luglio.

Con la data 30 giugno 1889 è stata pubblicata l'*Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa*, costituite col regio decreto di pari data N. 6215 (serie 3ª).

Tutti i comandi, corpi ed uffici si provvederanno di due copie della citata Istruzione. Il comando del deposito centrale delle truppe in Africa richiederà quel numero di copie che stimerà necessarie, sia per i propri uffici, sia per i reparti vari distaccati in Africa.

Il prezzo di ciascuna copia dell'Istruzione è di cent. 30 ed il relativo importo andrà a carico della massa generale o delle spese di cancelleria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 27, *Atto* 145. — Dalle aggiunte e varianti al modello per gl'Inventari del materiale dei servizi amministrativi sopprimere gli oggetti descritti ai numeri 163-164-165 e 166 della 1 categoria, i quali continuano a far parte delle robe del gruppo A.

Sopprimere gli stessi numeri al *N. B.* che fa seguito a dette aggiunte e varianti.

N. **147**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe** — 16 luglio.

Disposizioni generali.

1. A senso dell'art. 7 del regio decreto 3 luglio 1885, i capitecnici d'artiglieria e genio che sono proposti per l'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo, mediante esami.

2. Gli esami saranno dati in quella località che verrà volta per volta stabilita dal Ministero, innanzi ad una commissione nominata dal Ministero stesso e composta e ripartita come è indicato al N. 9.

3. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante apposita inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dal vigente regolamento per tali circostanze.

5. Di mano in mano che gli esaminandi avranno ultimati i proprî esami, o dichiarato di rinunziarvi, saranno tosto lasciati in libertà e rinviati alla loro ordinaria residenza.

Materie d'esame.

6. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate, per la votazione e classificazione, in due gruppi, come è qui sotto indicato:

Gruppi	MATERIE D'ESAME	Se scritti, orali o pratici	Durata dell'esame (ore)	Coefficienti d'importanza	Numero dei programmi
1°	Tema sul servizio contabile d'artiglieria	Scritto	4	3	1
1°	Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria e del genio	Orale	1/4	3	2
2°	Materiale d'artiglieria o del genio	Id.	1/4	4	3
2°	Nozioni speciali	Id.	1/4	6	4
2°	Capilavori	Pratico-orale o scritto a seconda del tema.	(1)	4	5

(1) Sarà stabilito dal presidente della commissione.

7. I programmi saranno pubblicati nel *Giornale d'artiglieria e genio*.

8. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

Durante l'esame scritto sul servizio contabile, i candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti.

Per lo svolgimento in iscritto dei temi del programma N. 5 (capilavori) potrà concedersi ai candidati l'uso di un memoriale tecnico e del modello per gl' inventarî del materiale di artiglieria e genio.

Commissione, votazione e classificazione.

9. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 1° gruppo;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami del 2° gruppo di ciascuna specialità.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado e meno anziano.

10. Per ciascuna delle materie di esame, la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità, o non idoneità, del candidato, l'altra per punti di merito, assegnando da 10 a 20 punti agli idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

11. La media totale per le materie del 1° gruppo si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 10.

12. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportata l'idoneità (cioè un punto non inferiore a 10) in ciascuna delle materie del 1° gruppo. Vi saranno però ammessi anche coloro che essendo rimasti deficienti in taluna materia, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nella materia stessa e non minore di 12 nella media totale (di cui al precedente N. 11).

13. Il punto di classificazione definitivo di tutti i candidati verrà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 2° gruppo.

Tale punto si otterrà in modo analogo a quello indicato al N. 11.

14. Saranno dichiarati promovibili:

a) *per anzianità*, i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportata l'idoneità (cioè un punto non inferiore a 10) in ciascuna materia, ed un punto di classificazione definitiva non inferiore a 12;

b) *a scelta*, i candidati che, oltre aver riportata la idoneità in ciascuna materia del 2° gruppo, otterranno un punto di classificazione definitiva non inferiore a 16.

Però, pei capitecnici che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero, prima di ammetterli all'avanzamento per turno di scelta, richiederà alle competenti commissioni compilatrici degli specchi caratteristici di dichiarare se li ritengono meritevoli di simile favore. Tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero pel tramite del rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza, o comandante territoriale del genio, il quale dovrà munirla del proprio parere.

15. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria);

a) uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la rispettiva classificazione definitiva;

b) due distinti elenchi, l'uno dei candidati idonei per l'avanzamento a scelta, descritti in ordine decrescente di merito, ponendo i capitecnici di 1ª classe innanzi a quelli di 2ª; e l'altro degli idonei solo per l'avanzamento ad anzianità descritti nel loro ordine d'anzianità;

c) finalmente un terzo elenco dei candidati non idonei.

16. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti della commissione ed accompagnati con un rapporto sull'andamento generale degli esami e con quelle osservazioni che il presidente della commissione crederà di fare.

Trasmissione delle proposte.

17. Il Ministero determinerà volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i capitecnici per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe.

18. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza capitecnici d'artiglieria e genio i quali si trovino nelle condizioni di anzianità, di cui è cenno nel numero precedente, ne trasmetteranno pel tramite del comandante d'artiglieria da for-

tezza (o comandante territoriale del genio), al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) l'*elenco nominativo*, corredandolo di altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono i detti capitecnici.

I capitecnici che già per due volte, complessivamente, fossero risultati non idonei in esami precedenti ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

19. Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti dietro deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

20. Per ognuno degli accennati capitecnici dovrà indicarsi nel rispettivo elenco di proposta se è giudicato meritevole, o non meritevole, di concorrere all'avanzamento, se aderisce a presentarsi agli esami, e per quali specialità desidera di essere esaminato, o se rinuncia volontariamente agli esami. Per quelli non giudicati meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami, il motivo della rinuncia.

21. Tutti gli elenchi di proposta dovranno essere muniti del visto, ed ove occorra del parere del comandante d'artiglieria da fortezza o comandante territoriale del genio, pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente sulla ammissione dei candidati proposti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **148**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri** — 16 luglio.

È stabilito a datare dal 1° agosto 1889 un comando locale d'artiglieria in Ozieri alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Roma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **149**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Palermo**. — 16 luglio.

A cominciare dal 1° agosto 1889 s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Palermo, dipendente dalla direzione territoriale dell'arma in Messina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **150.** — TRASPORTI MILITARI — **Apertura dei tronchi ferroviari *Usmate-Ponte S. Pietro Locate* e *Castelnuovo Vallo-Pisciotta*** — 20 luglio.

Si rende noto alle autorità militari che vennero aperti al pubblico servizio i tronchi sottoindicati:

a) *Usmate-Ponte S. Pietro Locate*, che completa la linea *Seregno-Ponte S. Pietro Locate* — Rete adriatica.

b) *Castelnuovo-Vallo Pisciotta*, della linea *Battipaglia-Castronovo* — Rete mediterranea.

Le distanze da stazione a stazione dei singoli tronchi si rilevano dalle seguenti tavole poliometriche.

a) Linea **PONTE S. PIETRO LOCATE-SEREGNO.**

Ponte S. Pietro Locate							
5	Terno						
10	6	Calusco					
12	8	3	Paderno d'Adda				
18	14	9	7	Usmate-Carnate			
24	20	15	12	6	Lesmo		
27	23	18	15	9	4	Macherio	
32	28	23	21	14	9	6	Seregno

b) Tronco **BATTIPAGLIA-PISCIOTTA.**

Battipaglia												
6	S. Nicola Varco											
14	8	Albanella										
18	13	5	Capaccio									
21	16	8	4	Pesto								
26	21	13	9	5	Ogliastro Cilento							
30	25	17	13	9	5	Agropoli						
36	31	23	19	15	11	7	Tarchiara					
42	37	29	25	21	17	12	6	Rutino				
47	42	34	30	26	22	17	11	5	Omignano			
51	46	38	34	30	26	21	15	9	4	Castelnuovo-Vallo		
54	49	41	37	33	29	24	18	13	8	4	Casalicchio	
61	56	48	44	40	36	32	26	20	15	11	8	Ascea
68	63	55	51	47	43	39	33	27	22	18	15	8	Pisciotta

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **151**. — MATRICOLA. — **Statistica per la cassa pensioni**. — 22 luglio

In conseguenza della legge 7 aprile 1889, N. 6000, che abolisce la cassa per il servizio delle pensioni civili e militari dello Stato, il Ministero del Tesoro ha determinato che la statistica dei militari ed impiegati civili abbia termine con la situazione alla fine dello scorso giugno.

Cessando quindi la necessità di raccogliere dal 1° corrente in poi i dati relativi al movimento degli impiegati anzidetti, le autorità militari e gli uffici all'uopo delegati si limiteranno a completare le analoghe notizie riferentisi al 1° semestre dell'anno in corso, inviandole a questo Ministero con la massima sollecitudine.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

69.

Militari impiegati in lavori di piccola manutenzione degli immobili. — Il vigente Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari (§ 16, ultimo capoverso) ammette che i corpi possano pure valersi dell'opera di uomini di truppa per l'eseguimento di qualche lavoro od in aiuto ad operai borghesi « quando ciò possa farsi senza danno dell'istruzione ».

Tali uomini venendo a trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei militari impiegati nei lavori specificati al § 180 del Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880), sarà loro corrisposta la mercede fissata dal N. 38 del quadro C del regio decreto 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.

In questo caso la mercede sarà pagata direttamente agli individui e verrà dai corpi conteggiata a carico del proprio assegno di piccola manutenzione.

Ad evitare poi che in questi lavori i detti uomini abbiano a logorare il proprio vestiario, sarà cura dei corpi di fornire loro, pel tempo che vi attendono, alcuni degli oggetti fuori servizio accennati nel § 41 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo. (*Atto* 131, 1889) (*Div. fabbricati*).

70.

Surrogazione di vetri infranti per cause di forza maggiore. — A complemento della precedente decisione N. 43 (dispensa 17), colla quale si ammette che le spese per la surrogazione di vetri infranti nelle caserme per cause di forza maggiore siano imputate alle masse dei corpi senz'uopo di preventiva autorizzazione, il Ministero avverte che pei vetri rotti per cause della stessa natura in locali occupati da comandi od uffici non aventi consiglio d'amministrazione dovrà essere provveduto coll'assegno di piccola manutenzione degli edifici. (*Div. fabbricati*).

71.

Variazioni matricolari pei militari d'artiglieria richiamati dal congedo. — Per gli uomini in congedo dell'arma d'artiglieria, che in caso di richiamo alle armi debbano presentarsi direttamente, a senso dell'*Atto* 203 del 1889, alle sedi dei reggimenti o delle brigate, sono applicabili, per analogia, le disposizioni date nel § 249 delle Istruzioni sulle matricole per gli alpini.

Quando pertanto avvenga la chiamata di quegli uomini, tutte le variazioni matricolari relative al periodo della loro permanenza sotto le armi vanno dai reggimenti d'artiglieria notificate ai distretti di reclutamento un mese dopo il rinvio delle classi in congedo, mediante la trasmissione di apposito elenco mod. 62 (*Div. matricola*).

72.

Ritiro degli oggetti di corredo ai congedandi. — Per i capi di vestiario assegnati in numero di due o più a ciascun individuo s'intende che l'applicazione del § 28 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (*Atto* 131, 1889) va regolata secondo le somme stabilite per il calcolo della loro durata cumulativa (§ 3 dell'allegato A dell'Istruzione).

Così ad esempio: per un bersagliere che avesse due giubbe di panno, una delle quali, secondo l'anzidetto calcolo (60 mesi per la prima classe, 48 per la seconda, 36 per la terza, 24 per la quarta, 12 per la quinta e 6 per la sesta), dovesse ancora percorrere 27 mesi e l'altra 15 mesi, la prima sarà considerata di 4ª classe e la seconda di 5ª (*Div. Contab. Corpi*).

73.

Masse vestiario degli ufficiali di complemento. — Nell'applicazione del § 70 del Regolamento sugli assegni relativo alla massa vestiario degli ufficiali di complemento si avranno presenti anche le seguenti norme:

a) Nel caso in cui l'ufficiale, avuta partecipazione della chiamata in servizio, abbia chiesto ed ottenuto di riscuotere la somma che ha diritto di prelevare sul fondo della propria massa e il servizio, per una circostanza qualsiasi, non abbia

avuto luogo, non può essere ammesso ad un secondo prelevamento per il periodo di un anno, anche quando in questo tempo venisse nuovamente richiamato dal congedo ;

b) Non è del pari consentito un secondo prelevamento sul fondo di massa durante il tempo che gli ufficiali prestano servizio sotto le armi ;

c) Anche all'ufficiale, che al 1° luglio si trovi in servizio sotto le armi, deve essere fatta, quando ne sia il caso, la prescritta ritenuta per la costituzione o ricostituzione del fondo di massa. La ritenuta sarà di L. 100, qualunque sia la somma che risulti prelevata dal fondo alla chiamata alle armi (*Div. Contab. Corpi*).

74.

Rendiconti per le spese di piccola manutenzione degli immobili. — A soluzione di alcuni quesiti relativi all'applicazione del § 22 del Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari, il Ministero dichiara che i rendiconti trimestrali ivi indicati vanno compilati esclusivamente dai consigli d'amministrazione permanenti e trasmessi alle direzioni territoriali del genio

In detti rendiconti sono quindi da comprendersi anche le spese fatte dai distaccamenti, ricavandole dai mensili rendiconti di cassa trasmessi da questi. (*Div. Fabbricati e Contab. Corpi*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

N. 29° 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio.

7. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato con R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 349.
7. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 351.
25. — Rafferme ai militari del R. Esercito ed atti relativi, *pag.* 352.
26. — Abolizione della giberna mod. 1877, *pag.* 353.
— Decisioni di massima, *pag.* 353.

Atto N. 152. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879.** — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 6 luglio 1884 che arreca modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1889-90;

Ritenuto che in applicazione dei §§ 54 e 92 del sopra citato regolamento sia equo corrispondere agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale chiamati sotto le armi il rimborso delle spese di trasporto per i cavalli di servizio che recano seco loro dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione hanno domicilio, al luogo ove debbano prestare servizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 28, pag. 347, Decisione 72. — *In luogo di*: secondo le somme, *leggasi*: secondo le norme.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1889.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvate con R. Decreto 27 marzo 1879.

Al secondo comma del § 92 è sostituito il seguente:

Per quanto si riferisce al bagaglio i sottotenenti di complemento nominati per effetto dell'art. 1°, lettere *d*), *e*) ed *f*) della legge 29 giugno 1882, N. 830, e chiamati in servizio fino al compimento della loro ferma sotto le armi, in conformità dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, N. 5177, hanno diritto al trasporto del bagaglio di 1° grado. A tutti gli altri ufficiali indicati nel presente articolo spetta la sola indennità di 2° grado.

Per questi ultimi però, quando la durata del servizio sia stabilita o venga a prolungarsi per oltre quattro mesi, sarà applicato il disposto del § 53.

Gli ufficiali chiamati alle armi per un periodo non minore di un mese e provvisti di cavalli proprii hanno diritto al rimborso dell'assegno per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dei cavalli di servizio che conducono seco loro dal capoluogo di mandamento, nella cui circoscrizione hanno domicilio, al luogo ove debbano prestar servizio, e per il viaggio di ritorno al luogo medesimo.

Questo rimborso spetta anche nel caso che, durante il servizio sotto le armi, debbano allontanarsi dalla loro residenza per servizi che importino di condurre seco i cavalli. In ogni caso però sarà osservato quanto prescrive il 5° comma del § 54.

Nessun rimborso verrà dato all'ufficiale, se prima un'apposita commissione reggimentale non avrà riconosciuto che i cavalli presentati sono da dichiararsi cavalli di servizio. La dichiarazione della commissione, ratificata dal Consiglio d'amministrazione, sarà unita al rendiconto mod. 224.

Roma, 7 luglio 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè Viale.

N. **153**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali**. — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito — testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i reali decreti 22 marzo 1883, 6 luglio 1884, 20 luglio 1887, 29 marzo e 28 giugno 1888 che modificano i quadri delle indennità eventuali ed il relativo regolamento approvato col citato R. Decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio 1 del quadro D delle indennità eventuali sono fatte le seguenti aggiunte:

	COMANDI ED UFFICI	ASSEGNO annuo per cancelleria	ASSEGNO annuo per combustibile	MESI nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di Fortezza	Tenda	L. 200 »	200 »	Novembre - Marzo
	Giovo	» 200 »	100 »	Dicembre – Febbraio
	Melogno	» 200 »	100 »	
	Pastrengo	» 100 »	150 »	
	Val Lengra (Monte Maso)	» 100 »	150 »	
	Brenta (Primolano)	» 100 »	150 »	Novembre - Marzo
	Cismone	» 100 »	150 »	
	Osoppo	» 100 »	150 »	
	Monte Argentaro	» 200 »	90 »	Dicembre - Febbraio

ART. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1889.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **154**. — RECLUTAMENTO. — **Rafferme ai militari del regio esercito ed atti relativi**. — 25 luglio.

All'oggetto di rendere più spedita la concessione di talune rafferme ai militari del regio esercito, e di diminuire anche i lavori di scritturazione ad esse relativi, questo Ministero ha determinato quanto appresso:

1° La concessione delle rafferme di un anno senza premio, la quale secondo il prescritto dal § 265 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento fu delegata ai comandanti delle divisioni militari, sarà da ora in avanti in facoltà dei comandanti dei reggimenti, corpi e stabilimenti militari, sentito il parere delle rispettive commissioni di avanzamento; salva però sempre l'eccezione stabilita nel citato paragrafo, pei militari che compiuta la loro ferma domandano per la prima volta di essere raffermati.

2° È delegata agli stessi comandanti dei reggimenti, corpi, e stabilimenti militari, sentito pure il parere della rispettiva commissione d'avanzamento, la facoltà di concedere le rafferme di un anno a quei sottufficiali, che avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio sotto le armi, furono già ammessi dal Ministero della guerra a godere del soprassoldo di L. 365 e non aspirano ad impiego civile.

Qualora però per taluno di questi sottufficiali il rispettivo comandante non credesse di concedere una ulteriore rafferma, dovrà riferirne al Ministero, al quale spetta la definitiva decisione.

3° Gli atti di rafferma con soprassoldo anzichè essere firmati dai sottufficiali, cui tale beneficio è concesso, qualche giorno prima della data della decorrenza della rafferma, come

sarebbe prescritto dal § 282 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali del 15 maggio 1881, saranno invece firmati subito dopo che i corpi abbiano ricevuta la partecipazione.

4° Tutti gli atti di rafferma, siano dessi relativi alle rafferme con soprassoldo, alle rafferme con premio od a quelle senza premio (modelli N. 985 e N. 42 del catalogo) i quali vengono attualmente inviati alla autorità che concesse la rafferma appena sono stati firmati dai militari, dovranno d'ora in poi dai corpi cui appartengono i militari stessi essere tutti inviati al Ministero coll'elenco mensile delle variazioni matricolari prescritto dal § 207 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito a base della variazione fatta sul foglio matricolare dei raffermati ed in luogo del dispaccio ministeriale originale con cui viene concessa la rafferma che era finora prescritto vi fosse unito ed il quale dovrà rimanere in avvenire presso gli uffici dei corpi.

5° Nulla è innovato per quanto riguarda la concessione delle rafferme senza premio ai militari dell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **155**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Abolizione della giberna modello 1877**. — 26 luglio.

La giberna modello 1877 deve intendersi abolita e sostituita con la giberna modello 77/87.

I corpi dovranno in conseguenza provvedere per la riduzione a quest'ultimo modello delle giberne modello 1877 che hanno in caricamento, domandando rimborso della relativa spesa al Ministero con rendiconto Modello 400.

Apposita variante sarà apportata al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, col fascicolo di aggiunte e varianti del semestre in corso.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

75.

Elenco trimestrale dei militari da inviarsi in congedo. — La disposizione aggiunta al § 231 dell'Istruzione per le matricole pel regio esercito, coll'*Atto* 227 del 1887, va in-

terpretata nel senso che nell'elenco da trasmettersi trimestralmente al Ministero della guerra (divisione matricole) pei militari da inviarsi in congedo illimitato nel trimestre successivo, devono essere compresi soltanto i militari con ferme speciali, e non già i raffermati con soprassoldo, nè i raffermati con premio, o senza premio, pei quali non può cader dubbio sul giorno in cui scade l'ottenuta rafferma (*Div. matricola*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

AGOSTO 49. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 355.

Atto N. **156**. — CAVALLI. — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza**. — 1° agosto.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1. Per facilitare agli ufficiali aventi diritto a indennità cavalli il mezzo di provvedersi di buoni cavalli di servizio nel limite delle razioni loro spettanti a seconda dell'arma o corpo a cui appartengono, il Ministero dispone perchè nei reggimenti e nella scuola di cavalleria ogni anno sia scelto un determinato numero di cavalli di truppa convenientemente addestrati e di buon servizio, per essere distribuiti, mediante pagamento, agli ufficiali che ne facciano domanda, secondo le norme stabilite dalla presente Istruzione.

Questi cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza*.

Per gli ufficiali d'artiglieria appartenenti ai reggimenti da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo, valgono le norme dettate dall'*Atto* N. 68 del 16 aprile 1888.

2. I cavalli di agevolezza sono divisi nelle seguenti categorie:

Categoria speciale;
1ª categoria { da lancieri; / da cavalleggeri;
2ª categoria;
3ª categoria.

Nell'allegato A, annesso alla presente istruzione, sono indicate le categorie nelle quali gli ufficiali, a seconda del loro grado, arma o corpo a cui appartengono, possono scegliere cavalli di agevolezza.

3. Gli ufficiali di qualsiasi grado ed arma con diritto all'indennità cavalli possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza, eccezione fatta per gli ufficiali dei carabinieri reali.

Gli ufficiali in debito verso la massa rimonta, per esservi ammessi, devono obbligarsi a versare alla massa stessa, tra-

scorsi i 40 giorni di guarentigia, la somma che, dal cumulo del debito esistente col prezzo del nuovo cavallo, venisse a superare il limite stabilito dal § 44 del regolamento 10 dicembre 1882 (*Atto* N. 66 della *Raccolta del Giornale militare*) sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, cioè:

di L. 2000 per gli ufficiali generali, e pei colonnelli brigadieri;

di L. 1500 per gli ufficiali con l'indennità di L. 400 o superiore;

di L. 1200 per gli ufficiali con l'indennità di L. 340;

di L. 1000 per gli ufficiali con l'indennità di L. 280.

Dovrà ugualmente versare alla massa rimonta la somma eccedente il limite predetto, l'ufficiale senza debito verso la massa stessa, il quale prelevi un cavallo di agevolezza di un prezzo superiore al limite stabilito.

4. Gli ufficiali inferiori di fanteria (esclusi quelli dei granatieri) non possono far uso in servizio di cavalli aventi la statura superiore a metri 1,56.

È fatta però facoltà agli ufficiali che cessano da un servizio speciale a cavallo, di far uso del cavallo che posseggono anche se di statura superiore a quella già detta.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

5. I capi di corpo e di servizio trasmettono ogni anno direttamente, e non più tardi del 1° *ottobre*, al Ministero della guerra un elenco, per ciascuna categoria, degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo d'agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale:

a) l'ammontare del debito verso la propria massa rimonta;

b) il numero dei cavalli di cui è provvisto;

c) la data di concessione dell'ultimo cavallo di agevolezza o della anticipazione avuta per l'acquisto di cavalli a trattativa privata;

d) il luogo di effettiva residenza.

Qualora taluno degli ufficiali predetti possegga un numero di cavalli uguale o superiore alle razioni di foraggio a cui ha diritto, si dovrà anche far conoscere, nell'elenco sovracitato, se intenda disfarsi di qualcuno di essi, e per quali motivi.

Sarà cura dei capi di corpo e di servizio tenere informato il Ministero di tutti i cambiamenti di posizione che possono avvenire posteriormente all'invio del suddetto elenco, negli ufficiali che hanno fatto domanda di un cavallo d'agevolezza.

6. I cavalli della categoria speciale sono scelti da apposita commissione nominata dal Ministero, fra quelli distinti della scuola di cavalleria, perfettamente addestrati e che si trovino alla scuola da non meno di un anno. Questi cavalli sono distribuiti al prezzo stesso di rimonta fino all'età di otto anni compiuti. Il prezzo di quelli che superano gli anni otto sarà fissato dalla commissione incaricata della scelta, avvertendo che il medesimo può essere diminuito secondo il valore reale di ogni cavallo all'atto della scelta, avvertendo che la diminuzione non può essere maggiore di lire 100 per ogni anno eccedente la mentovata età.

I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria sono scelti nei reggimenti di cavalleria da commissioni nominate e presiedute dai comandanti le brigate di cavalleria a cui appartengono i reggimenti, composte d'un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), di due ufficiali inferiori del reggimento, scelti possibilmente fra quelli che hanno fatto domanda del cavallo d'agevolezza, e d'un ufficiale veterinario segretario con voto deliberativo.

Le commissioni suindicate procedono alla scelta dei cavalli fra tutti quelli del reggimento, che sieno atti ad un buon servizio militare da sella, esclusi i cavalli dei sottufficiali quando siano loro stati assegnati da oltre un anno, ascrivendo:

alla 1ª categoria quelli dell'età fra i 5 e gli 8 anni e della statura non inferiore a metri 1,52 nè superiore a metri 1,66 nei reggimenti lancieri, e da metri 1,50 a metri 1,56 nei reggimenti cavalleggeri;

alla 2ª categoria quelli della statura non superiore a metri 1,56, dai 5 anni compiuti ai 10;

alla 3ª categoria quelli aventi l'età superiore ad anni 11 e della statura da metri 1,52 a metri 1,66 nei reggimenti lancieri, e non superiore a metri 1,56 in quelli cavalleggeri.

Per gli squadroni distaccati in Sicilia, se occorre, sarà formata un commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggiore generale designato dal comandante del corpo d'armata, composta di tre ufficiali membri e d'un ufficiale veterinario con voto deliberativo.

Il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere per ogni categoria in ciascun reggimento ed il relativo prezzo medio.

7. I cavalli così prescelti sono descritti, distinti per categorie, sui ruoli modello 175-A, conformi all'annesso esempio pratico (modello N. 1) che i comandanti di brigata di caval-

leria trasmettono direttamente al Ministero. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato per il prezzo fissato dal Ministero a senso del N. 6.

8. Ricevuti i suindicati ruoli, il Ministero:

a) annuncia nel *Giornale Militare* il giorno, in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza e il nome degli ufficiali ammessivi, indicando per ciascun d'essi il reggimento e la categoria in cui possono prelevare il chiesto cavallo;

b) Fa conoscere ai capi di corpo e di servizio il nome degli ufficiali che debbono essere esclusi quando per avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili.

Verificandosi tale circostanza, nel procedere all'esclusione, si avrà per norma di eliminare dal concorrere alla distribuzione gli ufficiali:

1° che hanno un numero di cavalli superiore o uguale a quello delle razioni di foraggio, cui hanno diritto;

2° che posseggono un maggior numero di cavalli;

3° che da minor tempo ebbero un cavallo d'agevolezza od una anticipazione per acquistarne uno dal commercio.

Avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera *a*) non sono ammesse surrogazioni o scambi tra ufficiali.

9. La distribuzione dei cavalli d'agevolezza ha luogo solitamente nei mesi di *ottobre* o *novembre* d'ogni anno.

10. I comandanti dei reggimenti di cavalleria presiederanno la distribuzione, rimpiazzando per tale operazione il comandante la brigata nella presidenza della commissione di cui al N. 6.

11. Nel giorno, che precede la distribuzione, i comandanti dei reggimenti di cavalleria permetteranno che i cavalli siano visitati dagli ufficiali ammessi alla distribuzione, e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali deve essere indicato il prezzo di ciascun cavallo; provvederanno inoltre perchè i cavalli stessi siano presentati all'aperto, e montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

12. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per lettera o per telegramma al comandante del reggimento, presso il quale è stato ammesso a prendere il cavallo stesso.

13. La distribuzione dei cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria avrà luogo a scelta; il numero estratto deciderà dell'ordine di precedenza.

A tale scopo, nel giorno fissato per la distribuzione, saranno imbussolati per ciascuna categoria tanti numeri quanti sono gli ufficiali ammessi alla distribuzione.

Gli ufficiali all'atto della distribuzione, per ordine alfabetico estrarranno un numero che servirà a stabilire, in ciascuna categoria, la progressione nella scelta a cominciare dal N. 1.

Per la distribuzione dei cavalli della categoria speciale valgono le norme del presente numero e dei seguenti 14, 15, 16 e 17.

Ove le domande per detta categoria fossero superiori al numero dei cavalli disponibili, si elimineranno dal concorso gli ufficiali in più, mediante sorteggio che sarà eseguito da apposita commissione convocata presso il Ministero

14. L'ufficiale che non si presenta al sorteggio nè vi si faccia rappresentare decade dal diritto alla concessione del cavallo, qualunque sia la causa dell'impedimento.

15 All'atto della distribuzione l'ufficiale può rinunziare alla scelta.

È vietato agli ufficiali di cambiare fra loro il cavallo prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia.

16. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre pel trasporto del cavallo.

17. Ultimata la distribuzione, i comandanti dei reggimenti, presso cui ebbe luogo, trasmetteranno sollecitamente al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti ed i prezzi di vendita, il nome, grado e corpo degli ufficiali acquirenti, come pure il numero dei cavalli disponibili, distinti sempre fra le varie categorie a cui vennero ascritti.

Trasmetteranno inoltre all'amministrazione sui ruoli amministrativi della quale è inscritto l'ufficiale acquirente, lo stato signaletico del cavallo distribuito.

§ 3. *Pagamento.*

18. L'importo del cavallo distribuito è addebitato alla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

L'addebito ha luogo trascorsi i 40 giorni di cui al N. 21, ovvero quando il cavallo muoia o divenga inabile per incuria dell'utente prima che sia trascorso il suddetto tempo.

19. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a titolo di mancia

a quel soldato che ha avuto in custodia il cavallo d'agevolezza dopo che fu scelto dalla commissione.

Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, solo allorquando questo sarà passato in possesso dell'ufficiale, cioè dopo trascorso il termine della guarentigia. Il corpo, che avrà pagata la mancia, ne ripeterà il rimborso da quello a cui appartiene l'ufficiale; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenuta sullo stipendio.

20. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

21. L'ufficiale che ha preso un cavallo d'agevolezza può restituirlo al corpo, dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia obbligato a dichiarare il motivo della restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio, e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Le spese di viaggio pel ritorno al corpo del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale, a meno che nel cavallo si sia manifestato un vizio redibitorio.

22. Quando nei quaranta giorni successivi a quello della distribuzione il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo non viene più addebitato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§ 4. *Vendita e cessione dei cavalli d'agevolezza.*

23. L'ufficiale, che ha avuto un cavallo d'agevolezza da un reggimento di cavalleria, non può venderlo, salvo nel caso di cui al seguente numero 24, se non dopo trascorsi quattro anni dal giorno della distribuzione, e sempre che sia interamente saldato il debito di massa rimonta incontrato per il suo acquisto, dopo di che il cavallo passa in assoluta proprietà dell'ufficiale (1).

24. Quando nel termine di tempo fissato dal numero precedente, o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo diventasse non più atto al servizio da sella, il consiglio d'amministrazione permanente del corpo cui l'uf-

---

(1) Per i cavalli di 3ª categoria vedi N. 26 quinto comma.

ficiale appartiene, può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità del cavallo al servizio militare per mezzo di un ufficiale veterinario ed in mancanza di questi di un veterinario borghese.

La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

Gli ufficiali, che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione permanente, per ottenere l'autorizzazione di vendere il cavallo, dovranno presentarlo, perchè ne sia riconosciuta l'inabilità, al consiglio d'amministrazione permanente d'uno dei corpi viciniori, preferibilmente a cavallo, da designarsi dal proprio comandante di distaccamento o capo di servizio.

Constatata l'inabilità del cavallo, l'ufficiale trasmetterà la relativa dichiarazione al proprio consiglio d'amministrazione permanente per ottenere l'autorizzazione di venderlo.

Gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari la presenteranno invece al proprio capo di servizio, al quale spetta, in questo caso, di dare l'autorizzazione per la vendita.

25. Trascorsi i 40 giorni di guarentigia, l'ufficiale possessore di cavalli d'agevolezza, può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione, farne cessione ad altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per poter prelevare cavalli d'agevolezza, a senso del prescritto dal N. 3 ed abbia diritto alla categoria, cui appartiene il cavallo da cedersi.

Per l'addebito da farsi alla massa rimonta dell'ufficiale acquirente si seguiranno le norme seguenti:

1° Se l'ufficiale possessore cede l'unico cavallo d'agevolezza che possiede, ed il suo debito è dipendente dalla cessione di questo solo cavallo, dovrà accollarsi all'acquirente il debito di massa rimonta non ancora estinto.

2° Se l'ufficiale cedente possiede due o più cavalli di agevolezza e ne ceda uno, allora il debito di massa-rimonta da accollarsi all'acquirente verrà stabilito di comune accordo tra le parti interessate.

In tutti i casi però le differenze di prezzo verranno regolate privatamente tra gli ufficiali contraenti.

Pel pagamento di tali differenze non vengono accordate anticipazioni in denaro; però qualora l'ufficiale acquirente avesse un credito verso la propria massa rimonta potrà prelevare dalla medesima la somma occorrente per pagare la differenza di cui sopra, purchè:

a) non prelevi più del fondo di cui è in credito;

b) tra la somma prelevata ed il debito che riceve dalla massa dell'ufficiale cedente non oltrepassi il valore del cavallo al momento della cessione;

c) non venga in verun caso ad avere un debito eccedente il limite consentito dal § 50 del Regolamento sugli assegni fissi (*Atto* 66 della *Raccolta*).

Così pure l'ufficiale di nuova nomina proveniente dai sottufficiali, il quale abbia versato alla propria massa rimonta l'indennità di L. 600, concessagli per la prima provvista di cavalli, può prelevare dalla sua massa rimonta la somma che gli occorre per pagare la differenza, purchè con ciò non venga a costituirsi un debito superiore al massimo stabilito dal N. 45.

L'ufficiale che dopo la cessione viene a trovarsi sprovvisto di cavallo di servizio deve rifondere alla propria massa rimonta la somma prelevata all'atto dell'acquisto del cavallo ceduto, analogamente a quanto è detto dal § 45 del precitato Regolamento sugli assegni, versando alla massa stessa non solo il ricavato dalla cessione, ma anche la differenza liquidata con l'ufficiale acquirente; e ciò sino al raggiungimento dell'intiera somma prelevata.

Gli ufficiali delle varie armi che fanno passaggio a quella dei reali carabinieri potranno continuare a possedere i cavalli di agevolezza che per avventura avessero e che rimarranno sotto l'impero della presente istruzione. Però le cessioni di tali cavalli non potranno mai esser fatte tra ufficiali di carabinieri reali.

§ 5. *Restituzione al Governo dei cavalli d'agevolezza.*

26. L'ufficiale, che per qualsiasi causa venga a cessare dal servizio effettivo, od a perdere l'indennità cavalli, deve restituire il cavallo di agevolezza avuto, a meno che paghi l'intiero debito verso la propria massa rimonta, nel qual caso il cavallo rimane di sua assoluta proprietà, ancorchè non fossero trascorsi 4 anni dalla sua distribuzione.

L'ufficiale che cessa dal servizio o perde l'indennità cavalli senza verun debito verso la massa rimonta, può restituire il cavallo di agevolezza da lui posseduto.

Può parimenti restituire il cavallo d'agevolezza posseduto, l'ufficiale al quale diminuisca il numero delle razioni di foraggio, qualora abbia un numero di cavalli superiore alle razioni cui ha diritto nella nuova posizione.

In tutti i casi il cavallo da restituire non dovrà eccedere l'età di anni 12.

La restituzione dei cavalli di 3ª categoria può aver luogo nel solo periodo della guarentigia. Trascorso un anno dalla data della distribuzione, l'ufficiale possessore può disporne liberamente, senza che occorra la preventiva autorizzazione del rispettivo consiglio d'amministrazione, purchè ne sia integralmente pagato il prezzo d'acquisto.

27. La restituzione del cavallo d'agevolezza sarà fatta al reggimento di cavalleria che sarà indicato dal Ministero ad istanza del capo di servizio o del comandante del corpo al quale l'ufficiale è ascritto. Le domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo.

28. I cavalli di agevolezza della categoria speciale dovranno essere restituiti alla scuola di cavalleria alle condizioni contenute nel presente paragrafo, salvo che potranno essere accettati fino all'età di anni 13 compiuti.

29. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo vanno a carico dell'ufficiale restituente, come pure quelle del viaggio di ritorno in caso di rifiuto del cavallo.

30. Il consiglio d'amministrazione permanente che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 12, ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

Qualora il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo, questo dovrà essere venduto privatamente per conto dell'ufficiale proprietario, e la somma ricavata dovrà essere versata alla massa rimonta in estinzione del debito, qualora l'ufficiale possessore fosse stato in obbligo di farne restituzione. Se era solamente in facoltà di farlo, allora potrà essere autorizzato dal Ministero a vendere il cavallo al commercio, sebbene non sia trascorso il periodo di tempo stabilito dal N. 23.

31. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo d'agevolezza restituito, non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni durante i quali l'ufficiale ha tenuto il cavallo; in questo còmputo gli anni incominciati non saranno considerati come compiuti, che allorquando siano già trascorsi 6 mesi.

Resta in facoltà dell'ufficiale di tenersi il cavallo, pagandone il prezzo, qualora questo prezzo fosse al disotto del massimo stabilito dal capoverso precedente.

32. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò, appena avvenuto il decesso devono essere interpellati gli eredi se intendano ritirare il cavallo lasciato dal defunto ufficiale e contemporaneamente saldare il debito; in caso contrario, per cura del consiglio d'amministrazione o del capo servizio da cui l'ufficiale dipendeva, deve essere ritirato il cavallo stesso, qualunque sia la sua età e la sua condizione di servizio, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione.

Se l'ufficiale fosse morto insolvibile e gli eredi non intendessero saldare il debito di massa a senso del precedente comma, il reggimento che accetta il cavallo in restituzione dovrà prenderlo in carico ad un prezzo almeno uguale al debito anzidetto, purchè non superi il prezzo attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto.

Se il debito eccede il prezzo d'acquisto del cavallo e l'ufficiale fosse morto insolvibile, se ne riferirà al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) per le disposizioni occorrenti.

All'ufficiale che si rendesse disertore sono pure applicabili le disposizioni contenute nel presente numero.

33. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria, di cui ai numeri precedenti, è fatta facoltà agli eredi di un ufficiale deceduto senza debito di massa rimonta, di restituire il cavallo di agevolezza purchè esso non superi l'età di anni 12.

Il prezzo del cavallo così restituito è pagato agli eredi dal corpo che lo ha ricevuto.

34. I cavalli restituiti a senso di questo § sono presi in forza come di truppa giusta le norme del N. 53 della presente istruzione. Vanno però inscritti sul ruolo, di cui al N. 7, collo esatto prezzo d'acquisto fino al 31 maggio d'ogni anno. Copia di tale registrazione sarà mandata volta per volta al Ministero mediante elenco supplettivo.

35. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo (Modello N. 7), munito di marca da bollo da L. 1, a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

Qualora tutto il prezzo del cavallo restituito dagli eredi d un ufficiale deceduto sia versato alla cassa del corpo a cui

l'ufficiale apparteneva, in estinzione di debiti da esso lasciati verso lo Stato, l'atto di compra relativo non dovrà portare la firma per quietanza di alcun erede, ma solo quelle dei membri del consiglio d'amministrazione.

§ 6. *Cessione al governo di cavalli di privata proprietà.*

36. L'ufficiale, a cui cessi l'indennità cavalli, può ottenere dal Ministero l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria anche cavalli che abbia acquistato in via privata, purchè non oltrepassino i 10 anni di età.

L'ufficiale, a cui venga a diminuire il numero delle razioni foraggio per effetto di cambiamento di posizione, senza che gli cessi l'indennità cavalli, può essere del pari autorizzato dal Ministero a cedere un cavallo di sua proprietà, qualora abbia un numero di cavalli maggiore delle razioni foraggio che gli spetteranno nella nuova posizione, e sempre quando questo cavallo non superi l'età di anni 10.

Tali cavalli sono presi in forza dai reggimenti di cavalleria come di truppa.

37. Il massimo prezzo a cui potranno essere valutati dalla amministrazione reggimentale i cavalli di proprietà privata, ceduti a senso del numero precedente, è fissato in L. 1200.

38. Nei quaranta giorni successivi a quello della cessione, il reggimento acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale senza addurre i motivi di tale restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

39. Le spese tutte, sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, come pel mantenimento del cavallo durante i 40 giorni di guarentigia (N.i 38 e 54), vanno a carico dell'ufficiale.

40. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, compilare l'atto di compra (modello N. 9), e farne notificazione al Ministero sono le medesime prescritte dal § 5.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

41. In occasione delle ispezioni annuali amministrative, i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gli interessi dello Stato; e di ciò deve essere fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti o restituiti.*

42. I cavalli rimasti disponibili dopo la distribuzione generale di cui al N. 13, e quelli posteriormente avuti per restituzione a senso del N. 21, e del § 5, possono essere concessi *a tutto maggio* dell'anno successivo agli ufficiali che ne facciano domanda.

Al 1° giugno i cavalli rimasti indistribuiti devono essere radiati dai ruoli dei cavalli d'agevolezza e passare a quelli dei cavalli di truppa.

Non possono essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli ora detti, e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo, o al capo servizio, il quale trasmetterà al Ministero volta per volta l'elenco di cui al N. 5.

È fatta facoltà agli ufficiali di designare il reggimento presso il quale preferirebbero fare la scelta. Il Ministero vedrà, nel limite del possibile, di assecondare tali desiderii.

L'ufficiale ammesso isolatamente a prelevare un cavallo di agevolezza dopo la distribuzione generale, può scegliere il cavallo che più gli talenta fra tutti quelli ascritti alla categoria per la quale fece domanda ed in cui fu ammesso, e rimasti disponibili nel reggimento assegnatogli per la scelta.

Quando due o più ufficiali, dopo la distribuzione generale, si presentano contemporaneamente a scegliere in una stessa categoria il cavallo stato loro concesso, il sorteggio del rispettivo nome deciderà dell'ordine di precedenza nella scelta.

43. Qualora l'ufficiale ammesso isolatamente a scegliere un cavallo d'agevolezza lo restituisse nei 40 giorni di guarentigia, il reggimento di cavalleria che lo ha distribuito deve darne partecipazione al Ministero.

44. Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio per il quale era stato

prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali.

§ 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi sottotenenti.*

45. Il sottotenente delle armi a cavallo proveniente dai sottufficiali può, all'atto della sua promozione, ottenere due cavalli d'agevolezza, ed incontrare un debito verso la massa rimonta di L. 2400.

In tal caso dovrà versare integralmente alla massa stessa la indennità di L. 600 a lui dovuta, in diminuzione del debito incontrato.

§ 10. *Anticipazioni in denaro agli ufficiali per compera di cavalli a trattativa privata.*

46. Gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli, che desiderino provvedersi privatamente di un buon cavallo o di un mulo di servizio, possono ottenere dall'amministrazione del proprio corpo, previa autorizzazione del Ministero, un'anticipazione in denaro nella misura qui appresso indicata:

1° Gli ufficiali coll'indennità di lire 600, meno gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, una somma non superiore alle L. 2000;

2° Quelli coll'indennità di L. 400, più gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza con indennità di L. 600, una somma non superiore a L. 1500;

3° Quelli coll'indennità di L. 340, una somma non superiore a L. 1200;

4° Quelli coll'indennità di L. 280, una somma non superore a L. 1000;

5° I sottotenenti indicati al § 9, una somma non superiore a L. 2400 onde provvedersi di due cavalli dal commercio quando non possano trovare cavalli di agevolezza di loro convenienza.

In tal caso dovranno sottostare alla prescrizione contenuta nel N. 45, comma 2°.

Qualora taluno di detti ufficiali chiedesse un'anticipazione per acquistare un solo cavallo dal commercio, potrà essergli concessa una somma non superiore a L. 1200.

Ove un ufficiale abbia al completo il fondo massimo stabilito per la propria massa rimonta, e debba fare acquisto di

un cavallo riconosciuto di un valore superiore al fondo stesso, il Ministero può concedergli un'anticipazione nella misura corrispondente alla differenza tra il fondo di massa anzidetto ed il valore del cavallo.

In tutti i casi, simili anticipazioni non potranno mai essere superiori al debito massimo che l'ufficiale può contrarre, a norma del § 44 del Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

Le anticipazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) L'ufficiale non abbia avuto altra anticipazione da un anno almeno, tranne il caso di constatata inabilità o morte di altro cavallo acquistato mediante anticipazione, o quando si tratti di ufficiale che acquisti per la prima volta, o riacquisti il diritto a razioni di foraggio, ed abbia un numero di cavalli inferiore alle razioni di foraggio a cui ha diritto;

b) Il cavallo riunisca tutti i requisiti voluti dal § 2 per essere ascritto alla categoria, nella quale l'ufficiale può scegliere (1), sia atto al servizio militare *in modo assoluto* e sia ad un tempo riconosciuto di un valore commerciale uguale o superiore alla somma chiesta in anticipazione.

Tali requisiti dovranno risultare in modo esplicito da apposito verbale di visita (Modello N. 3), da trasmettersi in originale al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), insieme alla domanda di anticipazione, redatto dal proprio consiglio di amministrazione permanente o di distaccamento, se trattasi di ufficiali delle armi a cavallo, presenti alla sede del corpo o del distaccamento, e per gli altri ufficiali a tenore del disposto dal seguente N. 48.

Nella domanda d'anticipazione dovrà pur essere indicato il numero dei cavalli che l'ufficiale possiede; e il debito esistente verso la massa rimonta:

c) Tra l'anticipazione chiesta e il debito che già avesse l'ufficiale verso la propria massa rimonta non venga superato il limite massimo fissato dal § 50 del Regolamento 10 dicembre 1882 sugli assegni;

d) Il pagamento dell'anticipazione sia fatto dal consiglio

---

(1) I cavalli acquistati dal commercio possono essere ascritti alla 1ª, 2ª o 3ª categoria, ma non alla categoria speciale, giacchè i cavalli di tale categoria vengono esclusivamente distribuiti dalla scuola di cavalleria.

di amministrazione all'ufficiale compratore dopo trascorsi 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta;

e) Il cavallo così acquistato sia considerato dalla data del pagamento dell'anticipazione come cavallo di agevolezza; però esso potrà essere venduto trascorso un anno dalla data anzidetta, purchè venga saldato il debito di massa contratto per il suo acquisto; ma non potrà essere restituito al governo nel termine di 40 giorni accennato al N. 21;

f) In caso di restituzione di tali cavalli al governo, si seguiranno le norme del § 5, ed il prezzo (che non potrà mai essere superiore a L. 1500) sarà stabilito dal consiglio di amministrazione del corpo che lo riceve (mod. N. 8) in base al loro valore reale.

L'autorizzazione pel pagamento delle anticipazioni agli ufficiali inscritti sui ruoli amministrativi tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, sarà domandata al Ministero dal loro capo di servizio, e il rimborso verrà dato all'amministrazione del corpo che sarà autorizzato dal Ministero ad anticipare la somma.

Per ottenere il rimborso delle anticipazioni concesse agli ufficiali indicati nel precedente comma la predetta amministrazione dovrà trasmettere al Ministero l'atto di compera del cavallo dopo che avrà richiesto all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî il numero d'ordine spettante al cavallo stesso sul ruolo di quelli di agevolezza tenuto da quell'ufficio al quale dovrà poi trasmettere copia dell'*Atto* per la regolare inscrizione del cavallo su detto ruolo.

47. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, e da quelli che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione, i consigli stessi si rivolgeranno pel giudizio circa le qualità di servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria o artiglieria viciniore, e in caso di sensibile distanza al consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali o di distaccamento di un corpo a cavallo.

In difetto trattandosi di ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, ne potrà fare le veci il consiglio d'amministrazione permanente o di distaccamento del corpo cui appartengono, assistito da un ufficiale veterinario o da un veterinario civile.

Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali appartenenti a riparti di truppa distaccati, senza consiglio d'amministrazione, l'incarico sarà affidato all'ufficiale comandante locale dell'arma

dei carabinieri reali assistito sempre da un ufficiale veterinario o da un veterinario borghese (Mod. N. 4).

È data facoltà agli ufficiali appartenenti ai reggimenti del genio presenti alla sede del proprio corpo, di presentare i cavalli che intendono acquistare dal commercio al consiglio di amministrazione del proprio reggimento, il quale procederà alla visita coll'intervento di un capitano delle compagnie treno con voto deliberativo e assistito da un veterinario con voto consultivo.

48. Per ottenere il rimborso delle anticipazioni concesse, giusta il primo comma del N. 46, i consigli d'amministrazione permanenti dei corpi compileranno e trasmetteranno al Ministero, dopo l'inserizione del cavallo a ruolo, l'atto di compra del cavallo stesso, munito di marca da bollo da L. 1 a carico dell'ufficiale acquirente (Mod. 5 o 6 secondo i casi).

Un elenco dei mandati di anticipazione emessi a carico del bilancio militare, verrà dal Ministero comunicato all'ufficio di revisione delle contabilità militari ogni trimestre per gli effetti di cui al seguente N. 50.

§ 11. *Ufficiali generali, comandanti di corpo e capi di servizio.*

49. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevolezza, giusta le norme della presente istruzione.

§ 12. *Norme contabili.*

50. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo, al quale il cavallo appartiene, ne fa prendere atto colla seguente variazione; *Cavallo ... N. . . . . assegnato come cavallo di agevolezza al N. N.* (1)

In conseguenza di tale variazione, che dev'essere riportata sia sul ruolo amministrativo mod. 213, come sul rendiconto generale degli assegni mod. 222, il cavallo sarà dimostrato tra gli assenti senza assegno.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale e il corpo a cui appartiene.

forza facendo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita: *Concesso d'agevolezza al signor N. N.* (1). *essendo stato distribuito il* . . . . . .

Eseguita quest'ultima variazione, il corpo promuoverà l'addebito del prezzo del cavallo alla massa rimonta dell'ufficiale acquirente e trasmetterà al Ministero apposito elenco, da cui risulti la data della distribuzione e della concessione definitiva del cavallo, il grado, il nome e cognome dell'ufficiale ed il corpo da cui è amministrato, non che il prezzo del cavallo e la categoria a cui appartiene.

Questo elenco sarà poi a cura del Ministero, comunicato all'ufficio di revisione delle contabilità militari, per le operazioni di riscontro di sua competenza sui rendiconti generali, mod. 222, dei corpi ai quali appartengono gli ufficiali acquirenti.

Del valore dei cavalli d'agevolezza, o acquistati dal commercio, il corpo a cui appartiene l'ufficiale, o che ne conteggia gli assegni, dovrà addebitarsi sul rendiconto mod. 222 del trimestre, in cui è avvenuta la definitiva concessione, o è stato emesso il mandato di rimborso dell'anticipazione accordata: e tale valore si inscriverà pure a debito sulle richieste mod. 218 del trimestre medesimo o sui successivi mod. 219, che a quella gestione si riferiscono, indicando sempre il nome dell'ufficiale, e la data del passaggio in proprietà, o la data e il numero del mandato di rimborso.

Ove avvengano distribuzioni, o siano date anticipazioni a norma del § 10 nell'ultimo mese dell'anno finanziario, per le quali i corpi non siano più in tempo di fare le corrispondenti detrazioni sul modello 218, queste saranno soltanto fatte sul rendiconto, rimanendo il corpo in debito per siffatte partite, le quali non dovranno mai fare oggetto di detrazioni nella richiesta riferentisi all'anno finanziario successivo.

I reggimenti di cavalleria dovranno compilare e spedire all'ufficio di revisione delle contabilità militari nei primi giorni di ciascun trimestre per il trimestre scaduto, uno specchio, anche negativo, dei cavalli come sopra ceduti agli ufficiali tanto appartenenti al proprio reggimento, come a tutti i corpi dell'esercito pei quali cavalli sia scaduto il termine della guarentigia.

---

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale e il corpo a cui appartiene.

In questo specchio sarà indicato il cognome e nome degli ufficiali, il corpo a cui appartengono, il nome del cavallo, il corrispondente prezzo attribuitogli e la data della concessione definitiva.

Le amministrazioni dei corpi a cui appartengono gli ufficiali che ricevettero cavalli di agevolezza, per giustificare il movimento di addebito da farsi a parte 2ª del rendiconto mod. 222, uniranno all'appoggio del medesimo un elenco, in duplice copia, dei cavalli stessi passati di proprietà degli ufficiali colle indicazioni sopra accennate. A tale elenco dovranno unire altresì le partecipazioni ricevute dai reggimenti di cavalleria in ordine all'addebito del valore rispettivo.

51. Nel caso in cui, prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40, avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

52. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, come è detto al N. 22, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul rendiconto generale degli assegni.

53. I cavalli d'agevolezza che gli ufficiali restituiscono, a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono presi in forza dai corpi che li ricevono e ammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

54. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve tenuti in aggregazione per i primi 40 giorni, e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e inscritti sui ruoli.

§ 13. *Ruolo dei cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali.*

55. I corpi o uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali cui sono assegnati cavalli d'agevolezza, appena trascorsi i quaranti giorni di guarentigia disporranno perchè i cavalli stessi siano descritti sul ruolo mod. 175-B del catalogo.

56. Sullo stesso ruolo saranno poi descritte tutte le variazioni di vendita, cessione o morte relative ai cavalli stessi sino a che siano nel ruolo dei cavalli di agevolezza, conforme agli esempi pratici contenuti nell'annesso mod. 2.

57. Scaduto tale periodo di tempo, sarà fatta per ciascun cavallo la variazione di passaggio in proprietà assoluta dell'ufficiale possessore, conforme agli esempi pratici contenuti parimenti nell'annesso mod. 2.

58. Allorchè un ufficiale venisse cambiato di corpo, ovvero quando un suo cavallo di agevolezza, fosse, dietro autorizzazione, ceduto ad un ufficiale appartenente ad altro corpo, il comandante del corpo o capo servizio dell'ufficiale cedente trasmetterà a quello da cui dipende l'acquirente copia di tutte la variazioni relative al cavallo stesso, e questi ne curerà la trascrizione sul ruolo del corpo.

59. Allorchè un ufficiale sarà autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo d'agevolezza, sarà fatta sul ruolo matricolare la relativa variazione e quando il reggimento non sia quello a cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà al corpo, al quale fece passaggio il cavallo, il relativo stato signaletico.

60. Entro i primi 10 giorni di ogni mese dovrà trasmettersi al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in doppio originale un elenco (mod. 175 C del catalogo) delle variazioni matricolari relative a questi cavalli avvenute presso ogni singolo corpo durante il mese precedente; e firmato dal relatore e dall'ufficiale incaricato della loro compilazione. Uno di tali elenchi sarà poi restituito, debitamente approvato, al corpo mittente per la voluta registrazione delle variazioni sulla matricola tenuta dal corpo.

Qualora non fossero avvenute nel corso del mese variazioni matricolari, le amministrazioni ne daranno semplice partecipazione al Ministero mediante lettera.

61. È assolutamente indispensabile che in tutte le variazioni, anche relative a cavalli già inscritti a ruolo, venga indicata sempre la categoria, cui detti cavalli vennero primieramente ascritti.

§ 14. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

62. La presente istruzione andrà in vigore col 15 agosto 1889. Da tale data s'intenderanno abolite tutte le disposizioni anteriori relative alla concessione dei cavalli d'agevolezza, fatta eccezione delle disposizioni speciali relative alla concessione di cavalli o muli d'agevolezza agli ufficiali dei presidii d'Africa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ALLEGATO A.

CATEGORIE *nelle quali possono scegliere cavalli d'agevolezza gli Ufficiali secondo il loro grado e l'arma cui appartengono.*

ARMI e CORPI	CATEGORIA speciale	1ª CATEGORIA Lancieri Età da 5 a 8 anni Statura da metri 1,52 a 1,66	1ª CATEGORIA Cavalleggeri Età da 5 a 8 anni Statura da metri 1,50 a 1,56	2ª CATEGORIA Età da 5 a 10 anni Statura non superiore a m. 1,56	3ª CATEGORIA Età 11 e più anni Statura: Lancieri da m. 1,52 a 1,66; Cavalleggeri non super. a m. 1,56	Annotazioni
S. M. generale	Ufficiali gen.li e colonnelli comandanti di brigata	Ufficiali gen. e colonnelli comandanti di brigata	Ufficiali gen. e colonnelli comandanti di brigata	—	—	
Corpo di S. M.	Colonnelli	Ufficiali d'ogni grado	Ufficiali d'ogni grado	—	—	
Arma di cavall.a	Com.di di corpo	Id.	Id.	—	—	
Id. di artiglieria	Id. dei regg. da camp. e a cavallo.	Id.	Id.	Uffic. inferiori, esclusi quelli dei regg. da camp. e a cav.lo	Uffic. inferiori, esclusi quelli dei regg. da camp. e a cav.lo	
Id. del genio . .	—	Colonnelli, ten. colon. comandanti di corpo	Id.	Ufficiali infer.	Ufficiali infer.	
Id. di fanteria	—	Id.	Uffic. superiori; aiut.i di campo, di brigata e uffic. d'ordin.a	Ufficiali d'ogni grado, esclusi i comandanti di corpo	Ufficiali d'ogni grado, esclusi i comandanti di corpo	
Corpo sanitario militare	—	Colonnelli	—	Uff. d'ogni grado	Uff. d'ogni grado	
Id. di commissariato milit.	—	Id.	Ufficiali super.	Uffic. superiori	Uffic. superiori	
Id. veterin. mil.	—	—	Id.	Id.	Id.	

(N. 1).

Modello prescritto dal N. 7. N. 175-A del Catal.

REGGIMENTI DI CAVALLERIA GENOVA (1°)

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali designati per la (1) categoria anno. . .*

NUMERO d'ordine	NUMERO Matricola	Statura	SESSO	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Di qual rimonta	Razza (2)	*Annotazioni*
1	1894	1.55	Maschio	**Astor**–Baio scuro, con stella in fronte . .	1200 »	5	6 Mag. 1882	Napoletana (regione adriatica).	
2	1871	1.49	Femmina	**Emma**–Morello	980 »	5	5 Apr. 1882	Prussiana	

(1) Indicare la categoria.
(2) Per la designazione delle varie razze tener presente l'atto 176 del Giornale Militare anno 1888.

Modello prescritto dal N.° 55. (N. 2).

(1) REGGIMENTO . . . . . CORI

RUOLO *dei cavalli d'agevolezza concessi ad* uffici

NUMERO d'ordine del ruolo	NUMERO di matricola del reggimento cui apparteneva all'atto della concessione	Statura	Sesso e razza	NOME DEL CAVALLO contrassegni e categoria	Prezzo fissato dalla commissione		Età: anni al tempo della rimonta	CORPO che eseguisce la variazione
1	980	1,57	Maschio Italiana	**Plutone** . . . . . Baio scuro, stella in fronte prolungata sul naso.	1.200	00	5 (2)	Reggimento Nizza (4°)
								Id.
								Id.
								Id.
				1ª Categoria (lancieri)				Reggimento Aosta (8°)
				oppure				
				1ª Categoria (cavalleggeri)				Reggimento Catania (12°)
				ovvero				
				2ª Categoria o 3ª Categoria				Corpo di stato maggiore
								50° Fanteria
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Id.
								Reggimento cavalleria Alessandria (14)
								Legione allievi carab.

(1) Indicare il corpo. — (2) Il . . . . . (indicare il mese e l'anno della rimonta). — (3) Tale essere compilata per i cavalli acquistati dal commercio o per quelli di 3ª categoria prelevati da

N.° 175 **C** del Catalogo.

CORPO . . . . UFFICIO . . . . . .

ufficiali del suddetto . . . . . .

VARIAZIONI

(*a*) Acquistato dal commercio e concesso d'agevolezza al capitano Giacosa Luigi il . . . . . .
(*b*) Concesso d'agevolezza al tenente Alinei Giuseppe (1) dal reggimento di cavalleria Genova (4°) il . . . . . .
(*c*) Il tenente Alinei Giuseppe in seguito a deliberazione del consiglio d'amministrazione è stato autorizzato a cederlo al capitano Ghiglia Emilio di questo reggimento il . . . . . .
(*d*) Passato al reggimento cavalleria Aosta (6°) in seguito a promozione a maggiore in detto del capitano Ghiglia Emilio il . . . . . .
(*e*) Il maggiore Ghiglia Emilio avendo cessato definitivamente dal servizio lo ha restituito a questo reggimento in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra, dispaccio N° . . . . in data . . . . . il . . . . . .
(*f*) Il maggiore Giuriato Orillo è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione a cederlo al capitano Bovatti Ettore del corpo di stato maggiore il . . . . . .
(*g*) Passato al 99° reggimento di fanteria in seguito a promozione a maggiore in quel reggimento del capitano Fenoaltea Filippo il . . . . . .
(*h*) Il maggiore Fenoaltea Filippo essendo stato collocato in . . . . . lo ha restituito al reggimento cavalleria Roma (20°) in seguito ad autorizzazione ministeriale delli . . . . . il . . . . . .
(*i*) Venduto dal maggiore Fenoaltea Filippo il . . . . . , in seguito ad autorizzazione del consiglio d'amministrazione in data . . . . . siccome inservibile, con obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa-rimonta.
(*k*) Venduto dal maggiore Corsi Carlo in seguito ad autorizzazione del consiglio d'amministrazione in data . . . . . siccome inservibile. Il ricavato della vendita non venne versato alla massa-rimonta, non essendo il prefato ufficiale in debito verso la stessa.
(*l*) Venduto dal colonnello Nicolay cav. Filippo in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra in data . . . . . siccome inservibile, con obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa-rimonta.
(*m*) Morto il . . . . . .
(*n*) Passato di assoluta proprietà del maggiore Bardari cav. Mariano il . . . . . essendo trascorsi quattro anni dal giorno del prelevamento ed avendo saldato il debito incontrato per il contromotato cavallo verso la massa-rimonta (3).
(*o*) Passato di assoluta proprietà del maggiore Girardi Domenico in seguito . . . . . non avendo più debito verso la massa-rimonta il . . . . . .
(*p*) Passato sui ruoli matricolari tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in seguito a . . . . . del maggiore Quaranta Cesare il . . . . . .
(*q*) Passato di assoluta proprietà degli eredi del defunto maggiore Carini Giuseppe, avendo saldato il debito verso la massa-rimonta, il . . . . . .
(*r*) Venduto da questo consiglio d'amministrazione in seguito a rifiuto degli eredi del defunto maggiore Carini Giuseppe di saldare il debito da questi lasciato verso la massa-rimonta, il . . . . . (Questa variazione dovrà compilarsi tuttavolta il cavallo non venisse accettato in restituzione da un reggimento di cavalleria).
(*s*) Passato sui ruoli matricolari tenuti dal Deposito centrale per le truppe in Africa, in seguito a destinazione del maggiore Giuliano Francesco ai presidii d'Africa, il . . . . . .
(*t*) Restituito al reggimento di cavalleria . . . . . in seguito ad autorizzazione ministeriale del . . . . . per l'avvenuta morte del capitano Gaston Edoardo, il . . . . . .
(*u*) Passato in assoluta proprietà del capitano Vinci Carlo il . . . . . essendo trascorso un anno dal suo acquisto ed avendo saldato il debito incontrato per il contromotato cavallo verso la massa-rimonta (5).
(*v*) Passato alla Legione allievi dei carabinieri reali . . . . . in seguito a trasferimento in detta arma del tenente Toesca Onorato il . . . . . .
(*z*) Il tenente Toesca Onorato è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione di questa Legione a cederlo al tenente colonnello nel 50° reggimento fanteria Brichetti cav. Alessandro il . . . . . .

variazione dovrà essere compilata per i cavalli prelevati dai reggimenti. — (5) Tale variazione dovrà reggimenti.

(N. 3).

Modello prescritto dal N. 46, lettera *b*).

. . REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE . . . . . *a*)

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal* (*b*) . . . . . *per constatarne l'idoneità al servizio militare.*

L'anno milleottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo Presidente per riconoscere se il cavallo presentato dal (*b*) . . . . . e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti richiesti dal § 10 dell'istruzione in data . . . . . (*Atto* N. . . .) assistito dal . . . . . veterinario sig. . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Sesso . . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . . . *Statura* . . . *Razza* . . . . . *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi ad *attento* esame delle qualità intrinseche del cavallo, ha riconosciuto che questo *è in modo assoluto atto al servizio militare*, che è di un valore (*c*) . . . . alla somma di lire . . . . . chiesta in anticipazione e che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . . . categoria di quelli d'agevolezza.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL . . . VETERINARIO

I membri del Consiglio

(*a*) Permanente o di Distaccamento.
(*b*) Casato, nome, grado e corpo.
(*c*) Uguale o superiore.

Bollo d'ufficio

(N.° 4)

Modello prescritto dal N. 47.

ARMA DEI CARABINIERI REALI

LEGIONE DI . . . . . .

(1) . . . . . .

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal* . . . . . (2) *per constatarne la idoneità al servizio militare.*

L'anno . . . . . addì . . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il sottoscritto Comandante la . . . . . (1) dei Carabinieri reali di . . . . . , delegato dal Consiglio di Amministrazione del . . . . . (3) per riconoscere se il cavallo presentato dal . . . . . (2) e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti voluti dal § 10 della istruzione in data . . . . . (*Atto* n.° . .), assistito dal . . . . . Veterinario signor . . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Sesso . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . *Statura* . . . *Razza* . . . . . *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi ad attento esame delle qualità intrinsiche del cavallo, ha riconosciuto che lo stesso *è in modo assoluto atto al servizio militare*, che è di un valore . . . . . (4) alla somma di Lire . . . . . chiesta in anticipazione, e che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . . . categoria di quelli d'agevolezza.

IL . . . VETERINARIO

Il . . . . . (5) *dei Carabinieri Reali*

COMANDANTE LA . . . (1) DI . . . . . .

Bollo d'ufficio.

(1) Divisione, Compagnia, Tenenza ecc.
(2) Casato, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale acquirente.
(3) Corpo cui appartiene l'ufficiale acquirente.
(4) Superiore o uguale.
(5) Grado dell'ufficiale visitatore.

(N. 5)

Modello prescritto dal N. 48.

REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo acquistato dal commercio per essere distribuito d'agevolezza al* (1) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . . del mese di . . . . in . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento previa autorizzazione del Ministero della guerra, a mente del § 10 dell'istruzione in data . . . . . per la concessione dei cavalli di agevolezza (*Atto* N. . . .), si è riunito per deliberare sulla accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico che il predetto sig. (1). . . . . intende acquistare dal commercio.

Riconosciuto essere il medesimo idoneo in modo assoluto al servizio militare come cavallo di agevolezza di (2) . . categoria, e che il suo valore è (3) . . . . alla somma chiesta in anticipazione, ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig. (1) . . . . . predetto la somma di lire (4) . . . . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di (5) . . . . al N. . . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Razza ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (4) . . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, casato, nome e corpo.
(2) Indicare la categoria.
(3) Uguale o superiore.
(4) Indicare la somma in tutte lettere.
(5) Indicare l'amministrazione del corpo od ufficio che lo deve inscrivere sui ruoli.

(N. 6).

Mod. prescritto dal N. 48.

REGGIMENTO DI . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo acquistato dal commercio per essere distribuito d'agevolezza al* (1) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . ed alli . . del mese di . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, previa autorizzazione del Ministero della guerra a mente del § 10 dell'istruzione in data . . . . . per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto N. . .*) si è riunito per deliberare sull'accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico, che il predetto sig. (1) . . . . . intende acquistare dal commercio.

(2) . . . . . .

che detto cavallo è atto in modo assoluto al servizio militare come cavallo d'agevolezza di (3) . . . categoria, e che il suo valore è (4) . . . . alla somma chiesta in anticipazione, ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig. (1) . . . . . predetto la somma di L. (5) . . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di (6) . . . al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Razza ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (5) . . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, casato, nome e corpo.
(2) Visto dal processo verbale del consiglio d'amministrazione (permanente o di distaccamento) del . . . . . in data . . . . . *oppure*, risultando dalla dichiarazione rilasciata dal (*indicare l'autorità*), in data . . . . .
(3) Indicare la categoria.
(4) Uguale *oppure* superiore.
(5) Indicare la somma in tutte lettere
(6) Indicare l'amministrazione del corpo od ufficio che lo deve inscrivere sui ruoli.

N. B. — Quest'atto serve per l'acquisto di cavalli visitati dal consiglio d'amministrazione di un corpo diverso da quello che corrisponde l'anticipazione.

Mod prescritto dal N. 35. (N. 7).

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1) . . . . . *del* (2) . . . . . (3) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . in (4) . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenute nel § 5 dell'*Atto* N. . in data . . . . . si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza descritto nel seguente stato signaletico, distribuito dal (5) . . . . . il . . . . . 18 . . . per il prezzo di L. (6) . . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (6). . . . . deduzione fatta di (7) . . . giusta il prescritto dal N. 31 del succitato atto.

Il prezzo è stato accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale in estinzione del suo debito *oppure*: Di tale prezzo, lire . . . . . vennero versate alla massa rimonta in estinzione del debito esistente verso la stessa (8).

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di (9) . . . . . al N. . . . . .

Numero di matricola	NOME SESSO E CONNOTATI	Di qual rimonta	Razza ed età all'epoca della rimonta	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 35 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare la causa per la quale venne autorizzata la restituzione con le parole, collocato . . . . . oppure morto il . . . . . trasferto, ecc.
(4) Località in cui si redige l'atto di compra.
(5) Reggimento che ha distribuito il cavallo.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Indicare i decimi dedotti.
(8) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.
(9) Indicare l'amministrazione del corpo od ufficio che lo deve inscrivere sui ruoli.

(N. 8)

Mod. prescritto dal N. 46 lettera *f*.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1) . . . . . *del* (2) . . . . . (3).

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . in (4) . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenute nel § 5 dell'*Istruzione* in data . . . . . (*Atto* N. .), si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza del (1) . . . . . descritto nel seguente stato signaletico, acquistato dal commercio il (5). . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire (6) . . . . . in base al suo valore reale, a senso del N. 46, lettera *f* del succitato atto.

Il prezzo è stato accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale, in estinzione del suo debito *oppure*: Di tale prezzo, lire . . . . . vennero versate alla massa rimonta in estinzione del debito esistente verso la stessa (7).

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Razza ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare dal presente atto, per gli effetti voluti dal N. 35 delle ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale, o per quale causa venne autorizzata la restituzione.
(4) Località in cui si compila l'atto di compra.
(5) Indicare il giorno, il mese ed anno.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.

(N. 9)

Mod. prescritto dal N. 40

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo di proprietà privata del* (1) . . .
del (2) . . . . . *collocato* (3) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . del mese di . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, in seguito ad autorizzazione ministeriale e a mente delle disposizioni contenute nel § 6 dell'*Atto* N. . in data . . . . . relativo ai cavalli di agevolezza, si è riunito per procedere alla visita del cavallo descritto nel seguente stato signaletico.

Riconosciutane l'idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (4) . . . . . il quale venne pagato all'ufficiale predetto.

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Razza ed età	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 40 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (4) . . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale.
(4) Indicare la somma in tutte lettere

Roma, 1889. — Tip. G. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto

1889, 28. — R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare e una direzione dei servizi di commissariato militare, con sede in Massaua, *pag.* 385.

» — Modificazioni all'Appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, *pag.* 386.

» 1. — Istruzione per la mobilitazione del R. esercito — Tomo II Equipaggiamento — Tomo III Operazioni di mobilitazione, *pag.* 392.

» 1. — Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 394.

» 5. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro, *pag.* 394.

» 7. — Capitalizzazione dei premi di rafferma, *pag.* 395.

» 7. — Aggiunte e varianti al Volume VII, Titolo V delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio), *pag.* 396.

» 8. — Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini, *pag.* 396.

Atto N. **157**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare e una direzione dei servizi di commissariato militare, con sede in Massaua.** — 28 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª) che autorizza la costituzione di un corpo speciale di truppe per i presidî d'Africa;

Visto il R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione del corpo speciale, modificato dal susseguente R. Decreto 20 giugno 1889, N. 6132 (serie 3ª);

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 23ª, *Atto* 129. — Ai numeri categorici 227,286 e 688 dell'elenco generale e tariffa dei medicinali pubblicata al 1° luglio 1889, manca l'indicazione del modo di prelevamento. — Per i primi due numeri il segno deve esser posto nella sesta colonna dell'elenco e per il terzo nella quarta colonna.

Ai numeri categorici 549 e 551 si deve cancellare il segno posto per duplicato nella sesta colonna.

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 (capitolo 38°, spese pei distaccamenti d'Africa);

Visto il R. Decreto 30 giugno 1889, N. 6215 (serie 3ª) che istituisce un corpo di truppe indigene per i presidî d'Africa;

Ritenuta la opportunità di affidare i servizi di sanità e di commissariato in Africa a direzioni autonome, analogamente a quanto si è fatto per i servizi di artiglieria e del genio coi Regi Decreti 1° marzo e 11 ottobre 1888,

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Colla data del 1° ottobre 1889 è costituita con sede in Massaua una direzione dei servizi di sanità militari in Africa.

Art. 2.

Con la stessa data 1° ottobre 1889 è pure costituita con sede in Massaua una direzione dei servizi di commissariato militare in Africa.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 28 luglio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **158**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione, 1879)**. — 30 luglio.

In sostituzione degli articoli 3 e 4 e delle figure 261 e 263 dell'Appendice suddetta, sono approvati i seguenti:

Art. 3.

Badile.

12. *Generalità e nomenclatura* (fig. 260 testo abolito).

Il badile è utensile di acciaio, fatto a stampo, munito di manico in legno, frassino, castagno, olmo, od acacia, o faggio delle provincie meridionali.

Nella parte in acciaio dell'utensile, la quale dicesi *pala*, si osserva:

la gorbia, **a**, **b**, **c**, **d**, destinata a contenere la grossa estremità del manico;

il foro della gorbia, **e**, destinato a dar passo alla vite da legname che deve fermare il manico dentro la gorbia;

i lembi trasversali cordonati, **c**, **f** e **d**, **g**;

i lembi curvi, **f**, **h** e **g**, **h**;

i fori della pala, **m**, **m**, che servono a sospendere il badile ad un gancio apposito, quando deve far parte del caricamento di un carro.

Dicesi *palma* la faccia concava } della pala.
Dicesi *dorso* la faccia convessa }

Nel manico si distingue:

la grossa estremità, **r**, **s**, la quale presenta una rastremazione conveniente, per adattarsi bene alla forma della gorbia; e si conficca a forza dentro questa, assicurandola con una vite da legname;

la piccola estremità, **p**, **q**.

Quando il manico del badile è malfermo dentro la gorbia, si raccorcia alquanto la grossa estremità, riadattandola alla conformazione interna della gorbia, e si ferma il manico mediante la vite da legname.

13. *Congegno per portare a spalla il badile* (fig. 261).

In questo congegno si scorge:

la guaina, **a**, **b**, **c**, **d**, **e**;

la coreggia incrociata, **k**, **l**, **l**, **f** ed **m**, **g**;

il sostegno del manico, **p**, **h**, **n**, **n**.

Nella guaina, che è formata con una fasciatura di cuoio destinata a ricoprire i lembi trasversali ed i lembi curvi della pala, si distinguono:

le fibbie **b** e **d**, che servono a chiudere la guaina.

Internamente la guaina è rinforzata da una incassatura di lamiera, sulla quale appoggiano i lembi curvi e taglienti della pala.

Nella coreggia incrociata si distingue:

il capo libero, **l**, **f**, della coreggia;

la fibbia, **m**, con passante;

i punti di attacco, **k** e **g** della coreggia sulla guaina.

Nel sostegno del manico si discerne:

la fibbia, **h**, della coreggia di sostegno, la quale ha presa di sotto in su nei rispettivi fori della coreggia;

l'occhiello, **n**, **n**, destinato ad essere infilato sul manico del badile;

il gancio. **p**, di ottone, che serve ad assicurare contro la parte interna del cinturino la estremità della coreggia di sostegno.

14. *Indossare il badile*. — Lo zappatore, prima di indossare il badile, si mette il tascapane e la boraccia, come è detto al N. 5.

Disposte le fibbie **m** ed **h** a quei punti che l'esperienza gli ha dimostrato più adatti per la sua statura, incrocia i due tratti della coreggia attaccata sulla guaina, e fa passare sotto a quella il capo libero del sostegno del manico: appoggia sul terreno, a 5 cm. dal piede sinistro, la piccola estremità del manico e lo impugna colla mano sinistra unitamente al tratto mediano **i** della coreggia incrociata, alquanto al disotto della gorbia, tenendo nella mano destra l'estremità della coreggia di sostegno. Solleva vivamente la mano sinistra, e facendo in essa saltare il manico volta il badile colla palma a sinistra, e passa il manico sotto e contro l'ascella sinistra; poscia inclinando alquanto in avanti la pala introduce il braccio sinistro sotto la coreggia incrociata, sollevando colla mano sinistra il badile e la coreggia, finchè questa venga a poggiare sulla spalla sinistra. Infine colla mano destra fa passare dietro il capo la coreggia di sostegno sulla spalla destra, ed assicura sotto al cinturino il gancio **p**, verso l'anca destra, mentre colla sinistra dirige la pala in basso.

15. *Indossare lo zaino*. — Come al N. 7.

16. *Posizione del badile indossato*. — Se il badile è portato senza zaino, il manico deve essere disposto diagonalmente dietro le spalle, e la pala colla palma volta indietro.

Se il badile è portato collo zaino, il manico deve essere pressochè verticale e deve corrispondere all'angolo formato dalla faccia laterale dello zaino colle spalle, com'è detto al N. 6 per la gravina; la palma della pala deve essere rivolta all'infuori, ed alquanto indietro, e sollevata in modo da non dare impaccio nel camminare.

17. *Togliere il badile dalla guaina*. — Deposto il moschetto, colla sinistra s'impugna il manico vicino alla gorbia e si porta alquanto avanti la pala, volgendola colla palma in alto; colla mano destra si sciolgono le fibbie della guaina, quindi si estrae con ambe le mani la pala dalla guaina; e lasciando scorrere il manico nella mano sinistra lo si fa uscire dall'occhiello della coreggia di sostegno. Infine si chiudono le fibbie della guaina, e si riporta questa alquanto indietro sull'anca, come al N. 16.

18. *Rimettere il badile nella guaina.* — Slacciate le fibbie **b, d**, della guaina, colla mano sinistra s'impugna il badile, colla pala in basso, la palma in avanti ed il manico dietro al braccio. Aiutandosi colla mano destra, si infila il manico nell'occhiello della coreggia e si fa scorrere allo insù, quanto è necessario perchè la pala riesca al disopra della guaina; si introduce in questa la pala, e poi si chiudono le fibbie della guaina, riportando questa al suo posto.

19. *Sospendere il moschetto al congegno che serve per portare il badile.* — Come è detto al N. 10, ad eccezione che la sospensione della maglietta del guardamano dev'essere fatta con la coreggia incrociata.

20. *Deporre il badile.* — Tolto lo zaino, s'impugna colla mano sinistra il manico, vicino alla gorbia, e colla destra si sgancia la estremità della coreggia di sostegno; la mano sinistra, facendo girare il manico sotto l'ascella, alza la pala, e la destra fa passare sopra il capo la coreggia di sostegno; da ultimo colla mano sinistra si tien dritto il badile, colla palma in avanti e con la piccola estremità del manico appoggiata sul terreno, come è detto al N. 14.

Ogni qualvolta si depone il badile, non lo si deve fare appoggiare sulla punta della pala, specialmente se questa è chiusa nella guaina, e si osserveranno le avvertenze indicate al N. 11.

Art. 4.

Piccozza.

21. *Generalità e nomenclatura* (fig. 262 testo abolito).

La piccozza è un utensile di ferro, fatto al maglio, acciaiato, sgrossato alla lima, temprato ed arrotato, munito di manico in legno frassino, castagno, olmo od acacia.

Nella parte in ferro dell'utensile si distingue:

la scure, **a, b, c, d, e**, col taglio, **b, c, d**, a doppia ugnatura;

la testa, **e, f, g, a**;

l'occhio, **p**.

Nel manico si scorge:

la parte grossa, **o, q, r, s**;

la parte sottile, **o, s, m, n**.

Il manico deve essere infilato nell'occhio dalla parte sottile, ed avere l'estremità grossa sporgente di circa 3 cm. all'infuori dell'occhio.

Quando il manico oscilla dentro l'occhio, vi si sforza dentro nello stesso modo indicato al N. 3 per la gravina.

22. *Congegno per portare a spalla la piccozza* (fig. 263).

Questo congegno è di cuoio; guernito in alcune parti con lamina di metallo; in esso vi sono:

la guaina, **b, a, c**;

il riparo del taglio della scure, **h, d, e**;

il coreggiuolo del riparo del taglio, **l, m**;

la coreggia di sospensione, **c, n, p, q**, ed **a, b, r**;

il sostegno del manico, **l. k, s, s**.

Nella guaina si osserva:

la ginocchiatura in ferro, che la rinforza internamente;

l'occhio, che è destinato a dar passo alla sporgenza della parte grossa del manico;

i passanti per il coreggiuolo del riparo del taglio.

Nel riparo del taglio si osserva:

la labbratura metallica, **h, d**;

le guance, di cuoio, delle quali è più larga quella che, a piccozza indossata, corrisponde sul fianco del soldato;

la testata, di cuoio, la quale copre la testa della piccozza.

Nel coreggiuolo di riparo del taglio si nota:

la fibbia, **o**, che va unita alla parte di coreggiuolo la quale è attaccata sulla guancia più larga ed avvolge la guaina, attraversando i passanti applicati su questa;

il capo libero, che è attaccato sulla guancia minore.

Nella coreggia di sospensione si vede:

la parte anteriore, **a, b, r**, che ad una estremità porta una fibbia, **r**, e verso il mezzo un coreggiuolo con fibbia, **b**, e coll'altra estremità cinge la guaina;

la parte posteriore, **c, n, p, q**, la quale ad uno dei capi è attaccata sulla testata della guaina, ed all'altro capo libero porta i fori destinati ad impegnarla nella fibbia dalla parte anteriore della coreggia di sospensione.

Nel sostegno del manico si distingue:

la fibbia, **k**, la quale ha presa di sotto in sù nei rispettivi fori della coreggia di sostegno;

l'occhiello, **s,s**, destinato ad essere infilato sul manico della piccozza;

il gancio di ottone, **l**, che serve ad assicurare contro la parte interna del cinturino, verso l'anca destra, la estremità della coreggia di sostegno.

23. *Indossare la piccozza* — Lo zappatore che deve indossare la piccozza si mette il tascapane e la borraccia, com'è

detto al N. 5; dispone la guaina e le coreggie come si veggono rappresentate nella fig 263, e le fibbie, **k** ed **r**, nei punti riconosciuti più adatti; fa passare la coreggia di sostegno sotto alla coreggia a spalla, poi capovolge la piccozza con la scure volta in alto, taglio a sinistra, e ne impugna il manico colla mano sinistra, a dieci centimetri dall'occhio, tenendo la scure all'altezza della spalla.

Colla mano destra impugna la estremità della coreggia di sostegno, introduce il braccio sinistro nella coreggia a spalla, e colla mano sinistra volge in basso il taglio della piccozza, spingendo il manico sotto e contro l'ascella sinistra.

Intanto la mano destra fa passare dietro al capo la coreggia di sostegno e la distende sulla spalla destra; ed infine mentre la mano sinistra, impugnando la testa della piccozza, dirige questa in basso, la destra introduce sotto il cinturino il gancio, **i**, della coreggia di sostegno, fissandolo verso l'anca destra, poi riaccomoda sulla spalla sinistra il tratto di coreggia, **n**, **p**.

24. *Indossare lo zaino.* — Come al N. 7.

25. *Posizione della piccozza indossata.* — Se la piccozza è portata senza zaino, la parte in ferro deve essere applicata contro la natica sinistra, col taglio alquanto infuori, ed il manico disposto secondo la verticale. Se la piccozza è portata collo zaino, la parte in ferro deve essere applicata verso l'anca sinistra, col taglio in avanti ed un poco infuori, ed il manico disposto verticalmente deve corrispondere all'angolo fatto dalla faccia laterale dello zaino colla spalla.

In entrambi i casi la parte in ferro deve essere sollevata in modo da non dare impaccio nel camminare.

26. *Togliere la piccozza dalla guaina.* — Deposto il moschetto, s'impugna colla mano destra la parte anteriore della coreggia a spalla, e colla mano sinistra la testa della piccozza, per tirarla un po' in avanti e slacciare più facilmente colla mano destra le fibbie **o** e **b**. Ciò fatto si allenta alquanto il coreggiuolo di riparo del taglio, ed impugnando la scure colla sinistra, togliere colla mano destra la guaina; quindi facendo forza col pollice e coll'indice destro sull'angolo **h** del riparo del taglio, si fa girare attorno all'angolo **d**, per scoprire il taglio della scure. Per ultimo, lasciando scorrere il manico nella mano sinistra, lo si disimpegna dall'occhiello del sostegno, si raddrizza la piccozza appoggiandola di piatto sul terreno, si chiudono le fibbie, **m** e **b**, e si riporta al suo posto la guaina.

27. *Sospendere il moschetto al congegno che serve per portare la piccozza.* — Com'è detto al N. 10, ad eccezione che la sospensione alla maglietta del guardamano deve essere fatta col coreggiuolo della fibbia della coreggia di sospensione a spalla.

28. *Rimettere la piccozza nella guaina.* — Riportata in avanti la guaina, sciolte le fibbie, **a** e **b**, ed allentato il coreggiuolo della guaina, s'impugna colla mano sinistra la piccozza, ferro in basso, taglio avanti, e manico sotto alla ascella sinistra. Colla destra s'infila il manico nell'occhiello del sostegno, e si solleva la piccozza finchè la parte in ferro arrivi a portata della guaina; quindi colla stessa mano si colloca a posto il riparo del taglio, ricoprendo prima l'angolo **d** della scure, e poi facendo rotare il riparo attorno a detto angolo.

Fatto questo, s'introduce la piccozza nella guaina, si stringe il coreggiuolo del riparo del taglio, si chiudono le fibbie, **m** e **b**, e sostenendo colla mano sinistra la testa della piccozza si riportano la coreggia a spalla e la guaina al posto opportuno.

29. *Deporre la piccozza.* — Tolto lo zaino, s'impugna colla mano sinistra la testa della piccozza e la si porta in avanti, col taglio in alto; poi impugnandone il manico alquanto al di sopra della parte in ferro, si dispone il manico orizzontale, sotto e contro l'ascella sinistra.

La mano destra intanto leva disotto al cinturino il gancio **l**, impugna la coreggia di sostegno alla estremità e la fa passare al di sopra del capo; quindi viene in aiuto della sinistra, per drizzare la piccozza fino a poggiare sul terreno la piccola estremità del manico.

Ogni qual volta si depone la piccozza, non la si deve appoggiare a terra colla parte in ferro, specialmente se questa è chiusa nella guaina. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

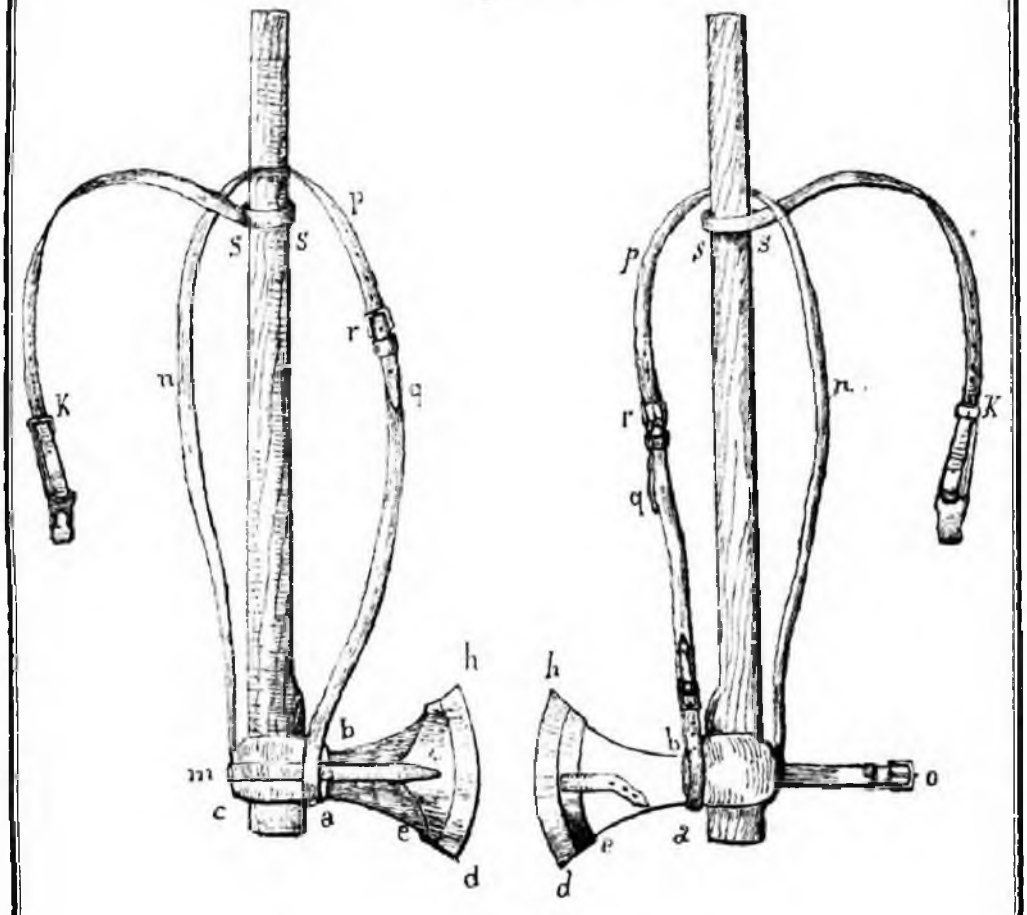
N. **159**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito — Tomo II. Equipaggiamento — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.** — 1° agosto.

È stata adottata e pubblicata una nuova edizione dei tomi II e III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito*, cioè:

Tomo II — *Equipaggiamento*,

Tomo III — *Operazioni di mobilitazione*,

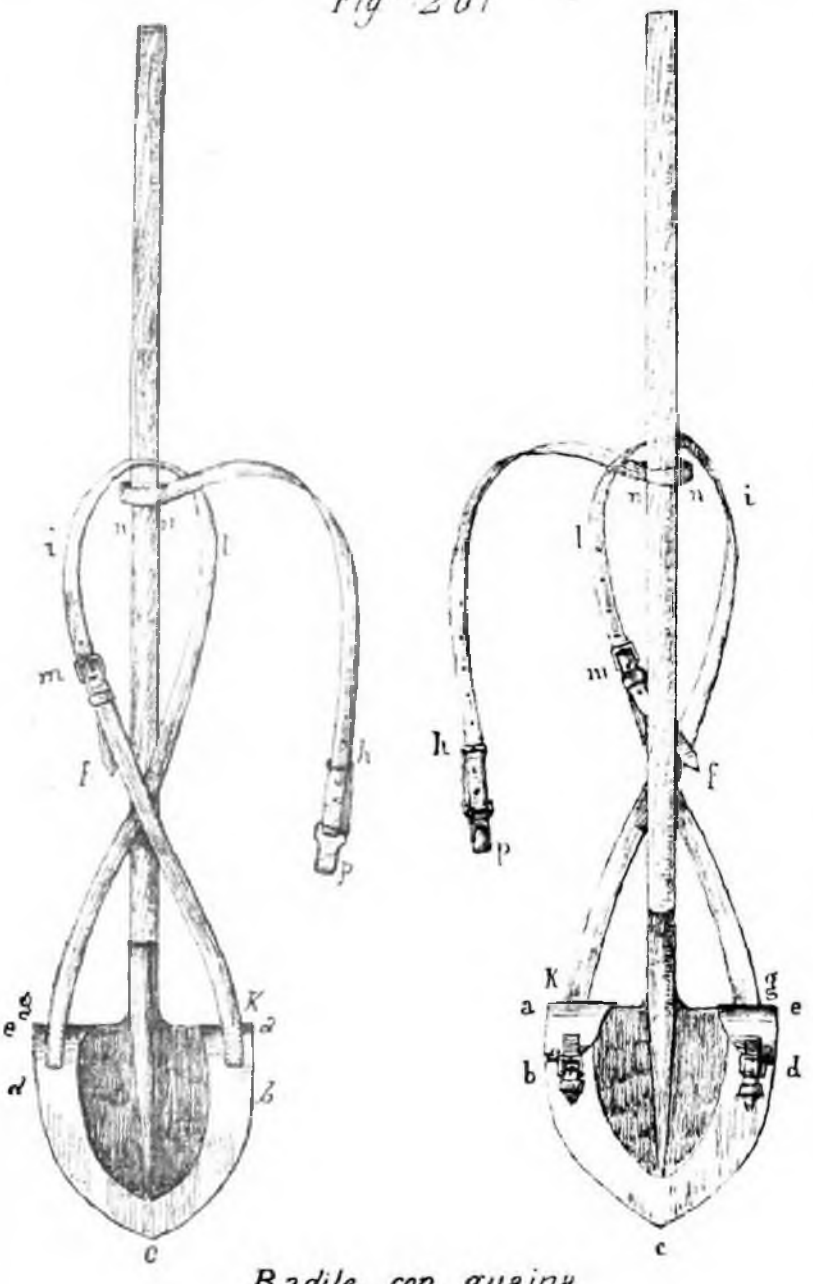
Fig° 263



Piccozza con guaina

Scala di 1/10

Fig^a 261



Badile con guaina

Scala di $^1/_{10}$

i quali sostituiscono quelli pubblicati rispettivamente il 16 aprile 1888 e 1° settembre 1883, che rimangono pertanto abrogati.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di almeno una copia di ambedue i tomi di questa istruzione regolamentare.

I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, ed inoltre una copia per ciascun comando di reggimento, di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) e di compagnia, squadrone o batteria, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile.

I reggimenti alpini ne acquisteranno anche una copia per ciascun comando di battaglione e compagnia di milizia territoriale, ed i distretti ne provvederanno pure una copia per ciascun battaglione di fanteria, compagnia d'artiglieria e compagnia del genio di milizia territoriale.

Si avvertono i corpi ed i distretti che il Ministero provvederà direttamente a sistemare le dotazioni di materiali gruppo *C*, in conseguenza delle modificazioni apportate dal nuovo tomo II, senza che siavi bisogno di richiesta per parte dei corpi e dei distretti stessi. Per tutti gli altri materiali verranno date apposite norme dal Ministero sul modo col quale si dovrà provvedere alle eventuali deficienze dei medesimi.

Nelle richieste dei due tomi suaccennati che i comandanti di corpo e capi di servizio invieranno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, oltre alle copie sopra specificate comprenderanno anche quelle che gli ufficiali desiderassero provvedere per loro conto.

Il prezzo dei due tomi dell'Istruzione in parola verrà comunicato con altro *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **160**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888).** — 1° agosto.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONI
398	11ª	169	Al prezzo dell'unità *invece di*: 8,50, *pongasi* 8.00.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **161**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro.** — 5 agosto.

Per rendere più precisa ed uniforme l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 40 del Regolamento sul tiro a segno nazionale in relazione ai N^i 231 e 232 del Compendio in data 17 maggio 1885, i Ministeri dell'interno e della guerra hanno ravvisato opportuno di stabilire quanto in appresso:

1° All'ufficiale, delegato dall'autorità militare a far parte della presidenza delle società del tiro a segno nazionale, appartiene l'ufficio di direttore del tiro e delle esercitazioni militari;

2° Questo ufficiale deve essere dell'arma di fanteria o di quella di artiglieria;

3° Nelle città, il presidio delle quali consta di due o più battaglioni (o brigate di artiglieria) è designato all'ufficio suindicato un ufficiale superiore del presidio stesso. Per tutte le altre società detto ufficiale può essere scelto o fra gli ufficiali dell'esercito permanente o fra quelli in congedo illimitato (possibilmente fra gli ufficiali superiori) residenti nel capoluogo del mandamento od anche in un comune viciniore;

4° Gli ufficiali, delegati a far parte delle presidenze delle società del tiro a segno nazionale, sono nominati dai comandanti di corpo d'armata su proposta fatta gerarchicamente dai comandanti di distretto militare;

5° All'ufficiale direttore del tiro e delle esercitazioni militari, sia dell'esercito permanente sia in congedo illimitato,

non è dovuto in verun caso retribuzione o stipendio fisso. Egli però ha diritto al rimborso delle spese che deve incontrare per trasferirsi ai campi di tiro, quando questi sieno in località lontana o dalla città o dal luogo di sua residenza.

Tali spese saranno sostenute dalla parte ordinaria del bilancio della rispettiva società del tiro a segno nazionale;

6° Per le società, per le quali il comandante del corpo d'armata non abbia potuto nominare un ufficiale a far parte della presidenza locale, il presidente delle società stesse delega le attribuzioni di direttore del tiro e delle esercitazioni militari ad uno dei membri dell'ufficio di presidenza od anche ad un socio, rendendone informato, per mezzo del comandante del distretto militare, il comandante del corpo d'armata nel cui territorio la società è costituita.

Disposizione transitoria. — La prescrizione, di cui al primo inciso del precedente N. 3, avrà effetto non più tardi del 1° gennaio 1890, od anche prima per quelle società che, per iscaduto biennio, debbano rinnovare l'ufficio di presidenza.

Il Ministro dell' interno
CRISPI.

Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N **162**. — RECLUTAMENTO. — **Capitalizzazione dei premi di rafferma**. — 7 agosto.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, N. 4759, che abolì la Cassa militare, le capitalizzazioni dei premi di rafferma, i cui capitali erano e sono tuttora a carico del patrimonio della Cassa stessa, vengono ora eseguite dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Quell'amministrazione ha però dichiarato che tali capitalizzazioni non potranno essere fatte che sotto la forma di cartelle di rendita, ed il Ministero della guerra rende per conseguenza noto che i raffermati provvisti di rafferme con premio concesse avanti il 1° febbraio 1883 (e che trovansi quindi inscritti sino al N. 3040 inclusivo del ruolo), non potranno d'ora in avanti domandare che la capitalizzazione dei premi stessi sia loro concessa in contanti.

Nulla è innovato però alle disposizioni stabilite coll'*Atto* N. 53 del corrente anno, relative alla capitalizzazione dei premi di rafferme concesse dopo la data suindicata, e che sono a carico dell'erario.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

N. **163.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Volume VII, Titolo V delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio).** — 7 agosto.

È stato stampato un fascicoletto di aggiunte e varianti al Volume VII, Titolo V (Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio).

I reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie di tal fascicoletto, prescritto dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazioone e contabilità.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **164.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini.** — 8 agosto.

È stata pubblicata l'*Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini.*

Di tale Istruzione i reggimenti alpini dovranno provvedersi in ragione di due copie per ciascun comando di reggimento, una copia per ogni comando di battaglione ed una copia per ciascuna compagnia, tanto dell'esercito permanente, quanto della milizia mobile e della milizia territoriale, oltre alcune copie in più che è bene abbiano a loro disposizione.

È inoltre opportuno che dell'Istruzione stessa siano provvisti per uso del rispettivo ufficio ciascun comando di corpo d'armata e di divisione.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, e vi si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 32ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto

LUGLIO 28. — Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª). Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare. — Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione. *pag.* 397.

AGOSTO 14. — Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. — Dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare *nulla osta*. *pag.* 501.

Atto N. **165**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione e R. Decreto N. 6313 (serie 3ª). Proroga concessa per regolarizzare la propria posizione ai militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza il *nulla osta* dell'autorità militare. — Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare autorizzazione.** — 28 luglio.

SIRE!

Preoccupato dall'aumento non indifferente che da qualche tempo aveva preso l'emigrazione all'estero dei giovani in congedo illimitato tuttora vincolati al servizio militare, il Governo di V. M. nel novembre 1887 allo scopo di frenare almeno la emigrazione clandestina ed irregolare, quella cioè di coloro che si recavano all'estero senza il nulla osta dell'autorità militare, proponeva a V. M. di stabilire che tutti i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile, che si recassero all'estero senza autorizzazione, fossero da ritenersi esclusi dai benefici per essi stabiliti dal regolamento sul reclutamento.

In quell'occasione però, affine di dar modo di regolarizzare la propria posizione a quei militari che si erano prima d'allora recati all'estero senza autorizzazione, il Governo proponeva che ad essi fosse concesso un limite di tempo di diciotto mesi.

V. M. sanzionò tali proposte con Decreto del 13 novembre 1887.

Riconosciutasi in seguito dal Governo di V. M. la necessità di regolare in genere la emigrazione all'estero di tutti i cittadini del regno, fu approvata dal Parlamento e sanzionata da V. M. il 30 dicembre 1888 una legge con cui si stabiliva all'articolo 1° che nessun militare in congedo illimitato ascritto tuttora all'esercito permanente o alla milizia mobile possa recarsi fuori del regno senza avere ottenuta licenza dal Ministro della guerra.

Spirato intanto col 31 maggio u. s. il limite di tempo concesso ai militari che si trovano all'estero anteriormente alla pubblicazione del predetto Decreto 13 novembre 1887, si è potuto dalle osservazioni fatte rilevare che un numero non indifferente di militari espatriati senza autorizzazione, non aveva ancora potuto mettersi in regola colle disposizioni in parola.

È perciò che ravvisando la opportunità di dar modo di regolarizzare la propria posizione ai suddetti militari, e nella considerazione che altrimenti molti di essi, sapendo di non essere compresi nei benefici concessi dalle disposizioni in vigore, potrebbero in qualunque caso sottrarsi all'obbligo di rispondere ai propri doveri, il Governo di V. M. crederebbe opportuno che il limite di tempo sovra menzionato fosse prorogato.

E nel proporre a V. M. di così determinare parve al sottoscritto che fosse opportuno che la facoltà di mettersi in regola, entro questo nuovo limite di tempo, potesse estendersi anche a coloro che espatriarono posteriormente alla promulgazione del R. Decreto sovra citato, ma anteriormente alla pubblicazione della predetta legge.

Intanto è conforme ad equità il riconoscere che i detti militari, se giusta le disposizioni in vigore non possono ottenere il nulla osta che per gravi ed imperiosi motivi, possano quasi tutti, pei motivi stessi per cui espatriarono, non trovarsi in grado di tornare nel Regno onde soddisfare alle annuali chiamate alle armi della loro classe e categoria.

In tale considerazione, e in quella ancora di maggior peso che i militari ai quali fu inflitta una condanna per aver mancato ad una chiamata, difficilmente rientrerebbero nel Regno in occasione di un'altra chiamata, il Governo di V. M. sarebbe d'avviso che a tutti i militari in parola, in conformità di ciò che già si pratica per quelli che si trovano fuori d'Europa, venisse esteso, fino a tanto che rimangono all'estero, il

beneficio della totale dispensa dalle annuali chiamate alle armi.

È pertanto nel pieno convincimento del sottoscritto che facendo tali concessioni, i militari che già risiedono all'estero avranno tempo di mettersi in regola e gli altri, in avvenire, avranno cura di munirsi del nulla osta prima di espatriare spinti non tanto dal timore di contravvenire alle disposizioni in vigore e di incorrere quindi nelle penalità stabilite, quanto dalla idea di poter godere, ottemperando alla legge, dei benefici che loro sarebbero concessi; laonde nello intento di provvedere a che il minor numero possibile di militari si metta fuori della legge, mi onoro di sottoporre alla M. V il presente Decreto nella speranza che voglia degnarsi di munirlo della Sua Augusta sanzione.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 4° della legge 30 dicembre 1888, N. 5866 (serie 3ª), col quale si determina che i militari di 1ª e di 2ª categoria, in congedo illimitato appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile non possono recarsi all'estero senza averne ottenuta licenza dal Ministro della guerra;

Visto che già con l'articolo 4° del R. Decreto 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª), era stato determinato che i militari arruolati in 1ª o in 2ª categoria ed ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, che si recassero all'estero senza autorizzazione, sarebbero stati da ritenersi esclusi dalle speciali concessioni stabilite dal Regolamento sul reclutamento pei militari che si trovano all'estero;

Riconosciuto che, per porre in grado di regolarizzare la propria posizione quei militari che già in quel tempo risiedevano all'estero senza autorizzazione, fu ad essi accordato il limite di 18 mesi dalla data della pubblicazione del Regio Decreto suddetto, e così fino al 31 maggio p. p.;

Riconosciuta la opportunità di dar modo di regolarizzare la propria posizione anche a quei militari che si recarono all'estero senza autorizzazione posteriormente al Decreto sovracitato, ma anteriormente alla predetta legge 30 dicembre 1888;

È riconosciuto altresì la convenienza di determinare che i militari in congedo illimitato residenti all'estero con regolare nulla osta dell'autorità militare siano dispensati dalle chiamate annuali alle armi per istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine utile stabilito dall'art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª) perchè i militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si trovavano all'estero senza autorizzazione da tempo anteriore alla pubblicazione del Decreto stesso potessero regolarizzare la loro posizione e non incorrere nelle disposizioni stabilite dall'art. 1 e dalla lettera *c*) dell'art. 2 del Decreto stesso, è protratto fino al 31 dicembre 1890.

Art. 2.

È accordata fino allo stesso giorno 31 dicembre 1890 la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche a quei militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile che si fossero recati all'estero dopo la pubblicazione del predetto R. Decreto, ma prima della pubblicazione della Legge del 30 dicembre 1888, N. 5866 (serie 3ª), osservate però le norme che furono già stabilite dal Nostro Ministro della guerra, per l'applicazione del suddetto Nostro Decreto, N. 5047 (serie 3ª).

Art. 3.

Tutti i militari di 1ª e di 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile che risiedono all'estero, sia nei paesi fuori d'Europa, sia in quelli di Europa, con regolare nulla osta delle autorità militari, sono dispensati dalle chiamate annuali per l'istruzione di cui all'articolo 131 del Testo unico delle Leggi sul reclutamento del R. Esercito qualora beninteso non consti che siano rientrati nel Regno.

Art. 4.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto siano contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 luglio 1889.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **166** — RECLUTAMENTO. — **Militari in congedo illimitato che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la propria posizione a senso del R. Decreto 28 luglio 1889. — Dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione dei militari residenti all'estero con regolare *nulla osta*.** — 14 agosto.

Per l'applicazione del R. Decreto 28 luglio 1889, N. 6313 (serie 3ª) vengono stabilite le seguenti norme:

1° I militari di 1ª e 2ª categoria tuttora ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali trovandosi in congedo illimitato si recarono all'estero prima del 31 dicembre 1888 senza richiedere il necessario nulla osta del distretto militare (§ 620 del Regolamento sul reclutamento) se desiderano rimanere fuori del regno e regolarizzare la propria posizione per gli effetti del R. Decreto 28 luglio 1889, devono farne domanda all'autorità consolare del luogo di loro residenza prima del giorno 31 dicembre 1890;

2° Ricevute tali domande, le autorità consolari si rivolgeranno direttamente al prefetto o sottoprefetto nel cui circondario risulti aver il militare concorso alla leva, avvertendo, che non è necessario che rimettano alla detta autorità la domanda originale dell'individuo, ma che dovranno però accertare che la presenza all'estero dei richiedenti è anteriore al 31 dicembre 1888.

Se nulla vi sia in contrario per parte delle autorità prefettizie all'esaudimento di tali domande, esse dovranno, prima di concedere qualsiasi autorizzazione, richiedere al comandante del rispettivo distretto se nulla osti per parte dell'autorità militare alla invocata concessione;

3° I comandanti dei distretti militari nel ricevere le richieste di cui sopra, ed ove credano di potervi aderire, invieranno alle prefetture o sottoprefetture uno speciale certificato il quale, per questi casi, non dovrà essere redatto secondo il modello N. 67 del Regolamento sul reclutamento,

ma compilato su carta semplice d'ufficio e senza che contenga la prima parte del modello stesso relativa alle informazioni del sindaco del comune a cui il militare appartiene;

4° I comandanti dei distretti dovranno rifiutare il nulla osta per tutti quei militari dei quali non resultasse regolare la posizione a matricola per essere stati già denunciati disertori o mancanti ad una istruzione annuale.

5° Gli uffici di prefettura o sottoprefettura, a seconda dei casi, trasmetteranno direttamente, alla lor volta, i certificati di cui al N. 3 alle autorità consolari all'estero perchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti, o faranno ad esse conoscere i motivi pei quali tale rilascio non può essere autorizzato.

6° I militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile che si trovino in paese estero, sia o no fuori d'Europa, muniti del regolare nulla osta dell'autorità militare, saranno senz'altro considerati come dispensati dall'obbligo di prendere parte alle chiamate annuali per l'istruzione della loro classe o categoria, a meno che però non venga a constatarsi prima del 31 dicembre dell'anno medesimo in cui ha luogo la loro chiamata alle armi, che essi al tempo della chiamata stessa avevano fatto ritorno nel Regno.

Accertatisi, di ciò coi mezzi che sono a loro disposizione, i comandanti dei distretti, senza che occorra alcuna produzione di domanda o documenti qualsiasi per parte degli interessati, provvederanno per l'annotazione sui ruoli matricolari della loro dispensa dalla chiamata.

7° A godere della dispensa dall'istruzione di cui al numero precedente sono ammessi anche quei militari ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile che trovandosi irregolarmente all'estero ed essendo obbligati a rispondere ad una chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1889 non si fossero presentati, purchè però prima del 31 dicembre prossimo chiedano ed ottengano la regolarizzazione della loro posizione secondo le norme del presente *Atto*, venendo così a provare ad un tempo, per mezzo dell'autorità consolare competente, la loro dimora fuori del Regno al tempo in cui ebbe luogo la chiamata.

8° A tutti i militari che figurano ai ruoli, come rinviati ad una delle istruzioni del corrente anno pel fatto che si trovavano regolarmente all'estero, e che non si sono presentati perchè colà residenti tuttora; ed a tutti i militari che resultino rinviati ad una chiamata degli anni futuri pel fatto

di risiedere fuori del Regno, i comandanti dei distretti commuteranno senz'altro in dispensa il concesso rinvio.

9° Sono abrogate le precedenti istruzioni in quanto fossero contrarie alle presenti.

10° Nulla è innovato nelle norme relative alle dispense dall'istruzione dei militari di 3ª categoria e di 1ª e 2ª categoria ascritti alla milizia territoriale residenti all'estero.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 33ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto.

AGOSTO 14. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi, *pag.* 405.

Atto N. **167**. — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi**. — 14 agosto.

All'articolo 5 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, quale venne modificato dall'*Atto* 103 del 1886, in cui sono fissate le norme che regolano le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio, è sostituito il seguente:

Assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio

Avvertenze generali.

§ 1. I corpi ai quali devono essere assegnati gli inscritti di leva di ciascun distretto sono determinati dalle *Tabelle di reclutamento* fissate dall'*Atto* 203 del 1888.

§ 2. L'assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi e corpi sarà fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne avranno l'intera responsabilità.

Per l'assegnazione alle seguenti specialità di servizio, cioè: granatieri, telegrafisti, specialisti (alcune professioni), ferrovieri, operai per l'artiglieria e il genio, aiutanti ed infermieri per le compagnie di sanità, meccanici, macchinisti, panattieri e macellai per le compagnie di sussistenza, provvederà direttamente il Ministero in base alle comunicazioni dei distretti e secondo quanto è detto nella presente Istruzione.

§ 3. I comandanti di distretto, nel fare le assegnazioni degli inscritti di leva, dovranno avere di mira esclusivamente l'interesse dell'esercito e quindi destinare ciascuno a quel servizio pel quale lo stimeranno più adatto, senza riguardo alle aspirazioni personali degli individui se non per quelle specialità di servizio per le quali è richiesto il concorso della loro volontà.

§ 4. L'operazione dell'assegnazione va distinta in due parti, cioè la *prima assegnazione* e *l'assegnazione definitiva*.

Nella *prima assegnazione* si determinerà sulla attitudine degli inscritti alle varie armi e specialità di servizio.

L'*assegnazione definitiva* ai corpi avrà poi luogo quando, definitivamente accertata l'attitudine di coloro che debbono essere assegnati a corpi o servizi speciali, si possa determinare sulla sorte di tutti gli inscritti presenti e disponibili per la partenza pei corpi.

§ 5. Nessun inscritto può per qualsiasi motivo essere dispensato dall'obbligo di servire in cavalleria quando gli spetti secondo i criteri stabiliti.

È fatta eccezione per quelli che chiedono l'ammissione nei carabinieri reali, nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti o come musicanti effettivi, sempre quando però le loro domande vengano fatte prima che abbia luogo la loro assegnazione definitiva alla cavalleria.

Per evitare che gli inscritti stessi lascino trascorrere questo termine e possano così privarsi della facoltà di chiedere l'ammissione alle predette specialità, i comandanti di distretto cureranno che tutti indistintamente gli inscritti al loro giungere alle armi vengano informati del tempo utile per la presentazione delle domande.

§ 6. Il numero degli uomini da assegnarsi a ciascun'arma ed a ciascun corpo sarà dai comandanti di distretto rilevato da apposite *tabelle numeriche di assegnazione*, che verranno loro annualmente comunicate dal Ministero.

§ 7. Le cifre indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione essendo calcolate sopra dati presuntivi, ed i comandanti di distretto dovendo procedere alla definitiva assegnazione degli inscritti presenti e disponibili per la partenza, ne consegue che potrà verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal Ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

In tal caso la deficienza o la eccedenza dovrà essere ripartita esclusivamente tra i reggimenti di fanteria di linea reclutati dal distretto, in proporzione della quota fissata per ciascuno di essi dalle tabelle d'assegnazione.

Gli altri corpi o specialità di servizio dovranno invece ricevere preciso il contingente rispettivamente prescritto dalle dette tabelle, a meno che manchino assolutamente gli idonei per esservi assegnati.

§ 8. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa

arma si dovrà procurare di ripartire proporzionatamente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a mestieri, l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi in genere, come gli armaiuoli, i maniscalchi, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i barbieri, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

§ 9. I distretti che ricevono le reclute in due volte debbono fornirne alle armi e corpi speciali il maggiore numero possibile fra quelle che si presentano nella prima volta, salvo a completare le rispettive quote con gli uomini che verranno alle armi nella seconda.

§ 10. Gli inscritti aventi nei piedi i diti a martello o accavallati, o riuniti, od aderenti, nonchè l'unghia incarnata, od aventi i piedi piatti o schiacciati; e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o hanno perduto l'uso delle falangi stesse, dovranno essere ritenuti abili, perchè tali difetti non sono contemplati fra quelli che esimono dal servizio militare.

Tali inscritti non potranno però essere assegnati che alla cavalleria (specialmente agli squadroni palafrenieri) quando loro spetti per il numero estratto e per l'attitudine fisica, al treno ed agli operai di artiglieria e genio qualora ne abbiano gli speciali requisiti, e alle compagnie permanenti dei distretti in ogni altro caso, a norma dei successivi §§ 25, 36, 52, 68 e 74.

§ 11. Sotto il titolo delle varie armi, corpi e specialità di servizio vengono in appresso indicate le norme da seguirsi nel fare le assegnazioni degli inscritti secondo la loro speciale attitudine.

CARABINIERI REALI.

§ 12. Nessun inscritto può essere assegnato all'arma dei carabinieri reali senza che volontariamente lo domandi.

I comandanti dei distretti procureranno però d'indurre i giovani ad assumere il servizio in detta arma, spiegando loro i vantaggi di siffatta assegnazione.

§ 13. Gli inscritti da destinarsi ai carabinieri reali dovranno avere la statura non inferiore a metri 1,66, non essere ammogliati nè vedovi con prole, aver serbata irreprensibile condotta e saper leggere e scrivere.

È però fatta facoltà ai comandanti di distretto di transigere sul requisito dell'istruzione a riguardo di quei giovani pei

quali venisse richiesta l'ammissione ai carabinieri dagli ufficiali dell'arma.

§ 14. I comandanti dei distretti, nel giudicare dell'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nella detta arma, dovranno tener conto del parere del comandante dei carabinieri reali residente nel capoluogo del distretto o dell'ufficiale dell'arma dallo stesso delegato.

A questo ufficiale spetterà poi esclusivamente di accertarsi che dal lato morale gli aspiranti nulla lascino a desiderare, circostanza che vuol essere constatata con apposita dichiarazione scritta.

§ 15. Il Ministero della guerra farà conoscere ai distretti, in ciascuna leva, in quali proporzioni possono accettare le domande di assegnazione all'arma dei carabinieri reali.

§ 16. Gli inscritti riconosciuti adatti pei carabinieri reali vi dovranno essere assegnati in qualunque tempo ne facciano domanda prima della partenza dal distretto, salvo per quelli designati per la cavalleria il termine fissato dal precedente § 5.

§ 17. La domanda che gli aspiranti a servire nei carabinieri dovranno sottoscrivere e presentare al comandante del distretto sarà del seguente tenore:

« Io sottoscritto (*cognome e nome*) del mandamento di . .
« . . . circondario di . . . . . col N. . . d'estrazione, do-
« mando di essere ammesso nell'arma dei carabinieri reali,
« obbligandomi ad assumere la ferma di anni 5 stabilita per
« i carabinieri dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul
« reclutamento ».

Qualora l'aspirante sia ammesso alla partenza *prima della sistemazione del contingente* dichiarerà pure, in tale domanda, di rinunciare al passaggio in 2ª categoria che potesse spettargli per effetto di detta sistemazione.

§ 18. Questa domanda, insieme alla dichiarazione d'idoneità morale di cui al precedente § 14 ed al foglio matricolare, dovrà poi essere spedita al comandante della legione allievi, o, a seconda dei casi, al comandante della legione di Cagliari, ove l'inscritto sarà subito diretto senza aspettare la partenza delle altre reclute.

§ 19. Dell'avvenuta incorporazione nei carabinieri degli inscritti partiti prima della sistemazione del contingente, i comandanti dei distretti informeranno sollecitamente i prefetti e sottoprefetti, a senso del § 141 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento, affinchè questi possano tener presente

che laddove alcuno di tali inscritti, per effetto della detta sistemazione, venisse a risultare esuberante al contingente di 1ª categoria, non dovrà essere passato alla 2ª categoria.

FANTERIA.

Reggimenti granatieri.

§ 20. Saranno assegnati senz'altro ai granatieri tutti gli inscritti della statura di metri 1,78 o più, che dopo eseguite le assegnazioni alle diverse armi e corpi rimangono disponibili.

§ 21. Non essendo prevedibile il numero di uomini di tale statura che ciascun distretto potrà dare ai granatieri, saranno trattenuti al distretto gli inscritti non assegnabili all'artiglieria, al genio ed agli alpini, che abbiano la statura da metri 1,75 a metri 1,78.

§ 22. Ciascun comandante di distretto, terminate le assegnazioni ai corpi, notificherà a corso di posta al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) quale sia stato il numero di uomini con statura di metri 1,78 o più assegnati ai granatieri, e quale il numero dei trattenuti al distretto in attesa di assegnazione.

§ 23. Le comunicazioni dovranno essere del seguente tenore:

« Assegnati al (*indicare il numero del reggimento*) . . . . .
« granatieri N.....

Rimasti in attesa di assegnazione	da metri 1,75	a metri 1,75 1/2	N. . . .
	» 1,75 1/2	» 1,76	» . . .
	» 1,76	» 1,76 1/2	» . . .
	» 1,76 1/2	» 1,77	» . . .
	» 1,77	» 1,77 1/2	» . . .
	» 1,77 1/2	» 1,78	» . . .

Reggimenti di fanteria di linea.

§ 24. Ai reggimenti di fanteria di linea saranno assegnati tutti gli inscritti aventi statura inferiore a metri 1,64, fatta eccezione per quella parte da destinarsi agli alpini od ai cavalleggeri.

A complemento della quota fissata, saranno poi assegnati ai predetti reggimenti gli inscritti con statura di metri 1,64 e superiore, che rimangono disponibili dopo compiute le assegnazioni agli altri corpi.

Distretti militari

§ 25. Alle compagnie permanenti dei distretti dovranno essere assegnati gli inscritti con statura di metri 1,55.

Ove con tali inscritti non fosse possibile di completare la quota stabilita, i comandanti dei distretti vi supplieranno con uomini di statura immediatamente superiore.

Dovranno sempre essere assegnati alle dette compagnie gli inscritti aventi qualcuno dei difetti di cui nel § 10, qualunque sia la loro statura, purchè non debbano per speciali requisiti essere assegnati alla cavalleria, al treno, o come operai d'artiglieria e del genio.

§ 26. La compagnia permanente del distretto di Cagliari distaccata a Oristano e le compagnie permanenti del distretto di Cosenza saranno reclutate con le stesse norme del paragrafo precedente fra gli uomini dei seguenti mandamenti, cioè:

per la compagnia distaccata in Oristano:

Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, S. Gavino, Monreale, Santadi, Siliqua, Tortoli ed Isili;

per le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza:

Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, S. Marco Argentano, Cerzeto, Montalto Uffugo, Aprigliano e Celico.

§ 27. Gli inscritti assegnati alle compagnie permanenti dei distretti militari debbono, all'atto del loro invio in congedo illimitato ed a senso del § 300 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, essere trasferti effettivi a quelle del proprio distretto di leva.

Bersaglieri.

§ 28. Gli inscritti da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere ben aitanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili e resistenti alla corsa.

Devono avere la statura da metri 1,64 a metri 1,75.

Saranno preferiti i montanari ed i collegiani.

Alpini.

§ 29. Gli uomini pei reggimenti alpini possono avere qualunque statura, ma debbono essere robusti, agili e resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

La loro scelta dev'essere fatta fra quelli dei comuni di montagna dei mandamenti indicati nelle relative tabelle di reclutamento, con precedenza su qualsiasi altra assegnazione eccettuata quella dell'artiglieria da montagna.

§ 30. I distretti debbono prelevare dai propri mandamenti di reclutamento alpino l'intiera quota che a ciascuno di essi viene assegnata per i battaglioni che debbono reclutare.

§ 31. Qualora avvenga che, per circostanze speciali, qualche distretto non possa completare la quota fissatagli per un determinato battaglione cogli uomini dei comuni montani, esso dovrà rivolgersi all'altro od agli altri distretti che hanno mandamenti di reclutamento dello stesso battaglione, affinchè suppliscano alla deficienza con gli inscritti dei comuni montani dei mandamenti stessi, che avessero disponibili per gli alpini in più delle rispettive quote.

La corrispondenza relativa dovrà essere sollecita ed occorrendo anche telegrafica.

Avvenendo poi che nemmeno con tal mezzo si riesca a trovare l'intiero contingente, si potranno scegliere gli uomini mancanti anche nei comuni di pianura, lasciando però in questi comuni la precedenza all'artiglieria da fortezza.

§ 32. L'assegnazione degli uomini agli alpini non può essere variata se non nel caso che essi chiedano ed ottengano l'assegnazione alla cavalleria, ai carabinieri reali, ai reparti d'istruzione per gli allievi sergenti ed alle compagnie di sanità, od assumano come musicanti effettivi la ferma per questi stabilita.

Gli inscritti assegnati definitivamente agli alpini dovranno essere subito avviati alla sede del reggimento a cui appartiene il battaglione al quale furono assegnati.

CAVALLERIA.

§ 33. L'assegnazione degli inscritti alla cavalleria, come quella che implica l'obbligo d'una più lunga permanenza sotto le armi, deve essere regolata con norme speciali delle quali si esige una scrupolosa applicazione.

Due soli criteri dovranno regolare tale assegnazione, cioè l'*attitudine fisica* ed il *numero d'estrazione*.

§ 34. I comandanti di distretto dovranno, nella prima visita degli inscritti che si presentano alla chiamata sotto le armi, giudicare anzitutto se, indipendentemente dalla professione o mestiere che essi inscritti esercitano, siano o non fisicamente idonei pel servizio di cavalleria, ed in caso affermativo li dovranno ritenere provvisoriamente designati per tale arma.

§ 35. Ove taluno inscritto che nella prima assegnazione non sia stato dichiarato abile per la cavalleria sia poscia, dietro più diligente esame, riconosciuto adatto per tale arma, dovrà esservi assegnato definitivamente se gli spetta per ragione del numero.

§ 36. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che vuolsi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

I difetti accennati al precedente § 10 non debbono essere di ostacolo per l'assegnazione ai reggimenti di cavalleria e specialmente agli squadroni palafrenieri, quante volte gli inscritti riuniscano tutti i requisiti fisici di cui nell'alinea precedente, e pel numero estratto spetti loro l'assegnazione alla detta arma.

§ 37. La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria dev'essere:

Pei reggimenti *lancieri* da m. 1,64 a m. 1,72;

Per *cavalleggeri* da m. 1,60 a m. 1,68;

Per gli squadroni *palafrenieri* della scuola di cavalleria da metri 1,60 a metri 1,72.

I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla cavalleria qualora vi consentano, sebbene difettino od eccedano nella statura stabilita per l'arma.

§ 38. Per assicurare il reclutamento delle truppe alpine i mandamenti di reclutamento di queste truppe sono esonerati dal concorrere a fornire la quota per la cavalleria.

Sono pure esonerati da tale obbligo i mandamenti che debbono reclutare la compagnia permanente del distretto militare di Cagliari distaccata ad Oristano, e le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza, avuto riguardo al fatto che gli inscritti di tali mandamenti sono chiamati a prestare servizio in luoghi di aria malsana.

§ 39. La quota d'uomini che deve assegnarsi alla cavalleria in ciascuna leva sarà dal Ministero ripartita tra i distretti militari in proporzione del numero degli inscritti di 1ª categoria che devono dare i circondari componenti il distretto secondo il R. Decreto di riparto del contingente, dedotte le quote corrispondenti ai mandamenti esonerati dal reclutamento della cavalleria a norma del precedente paragrafo.

§ 40. La quota di cavalleria stabilita per ciascun distretto deve dal comandante essere ripartita per mandamenti in base al numero d'inscritti fissato per ciascun mandamento dal sub-riparto del contingente, dedotti però quelli di cui al § 38, ed al rapporto percentuale che verrà annualmente pubblicato dal Ministero.

Tale operazione dovrà effettuarsi secondo le norme tracciate nella nota posta in calce al § 25 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento.

§ 41. In base alla quota che deve dare ciascun mandamento, i comandanti di distretto procederanno all'assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria ed agli squadroni palafrenieri degli inscritti che furono designati provvisoriamente per tale arma.

§ 42. Per l'assegnazione definitiva alla cavalleria, di cui al precedente paragrafo, si osserveranno le norme seguenti:

1° Si dovranno anzitutto assegnare gli omessi scoperti ed i capilista arruolati per alcuna delle disposizioni penali e disciplinari contemplate dal capo XV della legge;

2° Si procederà quindi all'assegnazione degli inscritti capilista e degli studenti ritardatari di cui all'art. 120 della legge, nel solo caso però che per il numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita fosse in quella leva ad essi spettato di servire nell'arma suddetta.

Nello stabilire il numero col quale nelle leve precedenti furono completate le quote mandamentali per la cavalleria non devesi tener conto dei numeri di estrazione di coloro che furono assegnati a tale arma in seguito a loro domanda, ma del numero più alto fra quelli degli inscritti di ciascun mandamento assegnativi d'autorità;

3° Si assegneranno infine gl'inscritti appartenenti alla leva annuale, in ragione del numero avuto in sorte all'estrazione, seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento a cominciare dal numero più basso fra quelli stati riconosciuti idonei.

§ 43. Quegli inscritti che, pur non avendone l'obbligo per ra-

gione del numero, chiedessero volontariamente l'assegnazione alla cavalleria, vi saranno ammessi in conto della quota del rispettivo mandamento, ma non potrà ammettersi che un inscritto vada volontariamente in cavalleria invece del tale o tale altro inscritto già assegnato a quell'arma.

I predetti inscritti però per ottenere tale assegnazione dovranno farne domanda prima che abbia avuto luogo l'assegnazione definitiva alla cavalleria.

§ 44. Ove talun inscritto dei mandamenti di reclutamento alpino e dei mandamenti di reclutamento della compagnia permanente distaccata ad Oristano e di quelle del distretto di Cosenza esonerati dal concorrere al reclutamento della cavalleria, chieda volontariamente l'assegnazione a quest'arma e l'ottenga per fisica attitudine, sarà computato nella quota di cavalleria del distretto, e l'estrazione a sorte deciderà quale sia il mandamento od i mandamenti che debbano godere di questo beneficio, secondochè trattisi di uno o più inscritti che abbiano ottenuto tale assegnazione.

§ 45. Gli inscritti che prima dell'assegnazione definitiva alla cavalleria chiedono l'ammissione nei carabinieri reali, nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti o come musicanti effettivi, dovranno essere esclusi dal concorrere a formare la quota per la cavalleria. Se però alcuno di essi non potesse conseguire la chiesta ammissione nei carabinieri, nei reparti e plotoni d'istruzione o come musicante effettivo, dovrà senz'altro essere assegnato alla cavalleria ove per ragione del numero gli fosse spettato, e verrà computato nella quota fissata qualora non abbia già avuto luogo la partenza del contingente per i corpi, altrimenti verrà dato in più di questa quota.

§ 46. Gli inscritti designati per la cavalleria, i quali ottengono di farsi surrogare da un loro fratello riconosciuto atto pel servizio militare in genere, ma non idoneo per quello speciale dell'arma di cavalleria, non debbono essere sostituiti nella quota stabilita per l'arma stessa se pel numero estratto dovessero farne parte.

§ 47. Gli aspiranti alla carriera di ufficiale di complemento, che per ragione del numero estratto e dell'attitudine fisica siano designati per la cavalleria, concorreranno numericamente a formarne la quota quand'anche siano destinati ad altra arma.

Tali inscritti dovranno essere effettivamente assegnati alla cavalleria nel caso che per qualsiasi motivo non venissero poi ammessi alla carriera d'ufficiale di complemento.

§ 48. Qualora uno o più mandamenti non siano in grado di fornire l'intiera quota stabilita, le deficienze saranno ripartite sui mandamenti del distretto cui rimangono disponibili altri inscritti idonei per la cavalleria dopo completate le rispettive loro quote, in proporzione del numero degli inscritti medesimi (1)

Nella designazione di coloro che dovranno andare in cavalleria per effetto di tale riparto si seguirà sempre la stessa norma dei numeri più bassi.

§ 49. Verificandosi il caso di cui nel paragrafo precedente si dovrà, con apposita annotazione posta in calce allo specchio modello B di cui è cenno nel § 106 della presente Istruzione, far risultare da quali mandamenti ed in quale misura sia stato completato il contingente stabilito.

§ 50. Gli inscritti arruolati nel 2° periodo della leva per conto di quella successiva, ma prima del giorno fissato per la partenza pei corpi della classe, concorreranno, ove ne ab-

---

(1) *Esempio pratico.* — Siano 5 i mandamenti d'un distretto ed abbiano dato i seguenti risultati:

Mandamento	A	deficienze	2.	Rimasti disponibili per la cavalleria		»
Id.	B	id.	»	id.	id.	10
Id.	C	id.	3	id.	id.	»
Id.	D	id.	»	id.	id.	6
Id.	E	id.	»	id.	id.	»
Totale . . .			5	Totale . .		16

Le deficienze dei mandamenti A e C debbono ripartirsi fra i due mandamenti B e D, che hanno altri inscritti disponibili. Pel mandamento B si avrà la proporzione:

16 (totale disponibili) : 5 (totale deficienze) :: 10 (disponibili del mandamento) : x;

$$x = \frac{5 \times 10}{16} = 3.12.$$

Il mandamento B deve quindi fornire 3 inscritti in più della sua quota.

Pel mandamento D si avrà la proporzione:

$16 : 5 :: 6 : x$; $x = \frac{5 \times 6}{16} = 1.87$. Considerando come unità la frazione $\frac{87}{100}$ si ha che il mandamento B deve fornire alla cavalleria 2 inscritti in più della quota.

N. B. — Nel numero degli inscritti disponibili per la cavalleria in più della quota non si comprenderanno quelli che hanno chiesto l'ammissione nei carabinieri reali, nei reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti, o come musicanti effettivi.

biano l'attitudine e loro spetti per ragione del numero estratto nella leva della propria classe, a formare la quota di cavalleria del rispettivo mandamento insieme con gli altri inscritti che furono arruolati nel 1° periodo della leva.

Quelli arruolati nello stesso secondo periodo per conto della leva successiva ma dopo il giorno predetto, verranno assegnati alla cavalleria, e andranno in di più della quota, ove siano idonei per quest'arma ed abbiano un numero d'estrazione inferiore a quello più alto toccato in sorte nella leva della propria classe all'ultimo inscritto del rispettivo mandamento assegnato di autorità alla cavalleria.

§ 51. Tutti gli altri inscritti che per qualsiasi motivo si presenteranno al distretto dopo partito il contingente per i corpi, e quelli che benchè presentatisi a tempo debito non poterono per motivi di salute od altro essere assegnati ad un corpo, se hanno l'attitudine per la cavalleria e se per ragione del numero d'estrazione avessero dovuto essere assegnati a quest'arma a senso del precedente § 42, vi dovranno senz'altro essere destinati ancorchè sia stata completata la quota fissata.

ARTIGLIERIA.

§ 52. Ai reggimenti d'*artiglieria da campagna* (*batterie*) saranno assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,64 a metri 1,75, che siano preferibilmente di professione lavoranti in ferro, cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri, bovari, addetti al governo di muli e di cavalli, nonchè i maniscalchi ed i sellai.

I maniscalchi ed i sellai possono esservi ascritti sebbene difettino od eccedano nella statura prescritta.

Al *treno* si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere, purchè abbiano la statura da metri 1,64 a metri 1,75 e siano preferibilmente delle stesse professioni indicate per le batterie.

Potranno pure essere assegnati al treno gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 10, purchè della prescritta statura.

§ 53. Per l'*artiglieria a cavallo* (*batterie*) è applicabile, quanto alla statura e ai mestieri, ciò che è detto al precedente paragrafo per l'artiglieria da campagna. Però gli inscritti dovranno avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria.

Per il *treno* dell'artiglieria a cavallo sono pienamente applicabili le prescrizioni relative al treno dell'artiglieria da campagna.

§ 54. Ai reggimenti di *artiglieria da fortezza* saranno assegnati inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da metri 1,67 a metri 1,82 preferibilmente di professione muratori, scalpellini, minatori, segatori, falegnami, carpentieri, panierai, stagnai e chiodaruoli.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano per deficienza di uomini aventi la statura prescritta, fornire all'artiglieria da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini di statura inferiore, scendendo, ove sia necessario, fino a quella di metri 1,62.

§ 55. All'*artiglieria da montagna* saranno assegnati individui di statura non inferiore a metri 1,72, di ben constatata robustezza fisica, e possibilmente scelti tra quelli di comuni alpestri. Essi dovranno preferibilmente essere delle professioni indicate per l'artiglieria da fortezza, e qualcuno di professione sellaio o maniscalco.

GENIO.

§ 56. Alle *compagnie zappatori* del 1°, 2° e 3° reggimento genio, dovranno essere assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,64 a metri 1,78, scelti tra i macchinisti, i barcaiuoli, i muratori, gli scalpellini, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i panierai, gli stagnai, i chiodaroli ed i terrazzieri.

Alle compagnie zappatori del 1° e del 2° reggimento del genio saranno inoltre assegnati inscritti di professione minatori.

I barcaiuoli pei tre primi reggimenti del genio ed i minatori pei due primi reggimenti saranno forniti in quel maggior numero che sarà possibile, tenendo presente però per i barcaiuoli il disposto del 3° capoverso del § 63.

§ 57. Per le *compagnie telegrafisti* saranno assegnati al 3° reggimento del genio, nella ragione del 60 al 70 per cento del contingente annuale per le medesime fissato, uomini che abbiano le condizioni fisiche e di statura stabilite per gli zappatori, scelti per quanto possibile fra coloro che furono addetti alla costruzione o riparazione delle linee telegrafiche e telefoniche e fra i guardafili, ed i medesimi saranno adibiti a servizi manuali per l'impianto di pali, arrotondamento e stendimento di fili telegrafici, ecc.

Vi saranno inoltre assegnati, nella ragione del 30 al 40 per cento, uomini di professione telegrafisti-trasmettitori che ab-

biano subito con esito favorevole l'esperimento di cui al seguente § 58, qualunque siano i loro requisiti fisici e la loro statura.

§ 58. Al reclutamento degli uomini per il servizio di telegrafisti trasmettitori dovranno concorrere tutti i distretti militari. Gli inscritti che si dichiarano telegrafisti dovranno comprovare questa loro qualità mediante un certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio.

L'assegnazione dei detti telegrafisti non dovrà farsi se non dopo che fu accertata la loro idoneità mediante un esperimento da subirsi presso uno degli uffici telegrafici governativi di cui in appresso:

Alessandria — Ancona — Bari — Bologna — Brescia — Cagliari — Caltanissetta — Castrovillari — Catanzaro — Catania — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Livorno — Messina — Milano — Napoli — Palermo — Parma — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Salerno — Sassari — Torino — Venezia — Verona.

I comandanti di distretto residenti in una delle accennate località avvieranno senza indugio, e volta per volta che si presentino, gli inscritti telegrafisti all'ufficio telegrafico locale presso il quale debbono subire l'esperimento, ed i distretti residenti in altra località li invieranno all'ufficio più vicino dirigendoli al comando del distretto avente ivi sede e dal quale saranno presi in aggregazione.

A seconda delle istruzioni date dal Ministero delle poste e telegrafi, i distretti riceveranno dai capi di detti uffici governativi un verbale relativo all'esito dell'esperimento fatto dagli inscritti, nel quale documento il grado di capacità degli inscritti medesimi sarà espresso coi numeri da 1 a 5, ritenendo che 1 corrisponda a pessimo, 2 a cattivo, 3 a mediocre, 4 a buono e 5 a ottimo.

Le pratiche relative saranno fatte con la maggiore sollecitudine.

§ 59. I telegrafisti dello Stato sono esonerati dall'esperimento di cui al paragrafo precedente.

Questi inscritti saranno dalle direzioni compartimentali dei telegrafi segnalati ai comandanti di distretto al momento della loro chiamata alle armi, ed in seguito a ciò dovranno dai comandanti stessi essere proposti al Ministero per la suddetta assegnazione, insieme cogli altri inscritti telegrafisti e nel modo voluto dal paragrafo seguente.

§ 60. Terminato l'esperimento dei telegrafisti, i coman-

danti dei distretti assegneranno definitivamente ad altri corpi quelli che furono dal capo d'ufficio telegrafico dichiarati pessimi o cattivi per non avere ottenuto almeno 3 punti di merito, e quindi faranno conoscere telegraficamente al Ministero il numero degli idonei disponibili per l'assegnazione alle compagnie telegrafisti, comprendendo in esso numero soltanto gli ottimi ed i buoni. Per quelli stati dichiarati mediocri si asterranno di assegnarli ad un corpo e li segnaleranno sollecitamente al Ministero con lettera, rimanendo in attesa di disposizioni a loro riguardo.

La comunicazione telegrafica di cui sopra sarà del seguente tenore:

Compagnie telegrafisti N° . . . . . (in tutte lettere).

I distretti che ricevono le reclute in due volte faranno la detta comunicazione per ciascuna parte del rispettivo contingente.

§ 61. Il Ministero, riunite le notificazioni dei distretti, farà conoscere loro se possono assegnare definitivamente come telegrafisti tutti i proposti o soltanto una parte.

In quest'ultima ipotesi i distretti assegneranno alla specialità stessa i migliori, preferendo in caso di parità di merito quelli che hanno requisiti più specati pel genio, e gli altri li assegneranno ad altri corpi secondo la loro speciale attitudine.

Compiute le assegnazioni di questi inscritti esuberanti i distretti trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo dei medesimi con la indicazione del numero d'estrazione, del mandamento e del circondario cui appartengono ed infine dei corpi cui furono assegnati.

I distretti che non avranno inscritti da assegnarsi alla detta specialità ne dovranno egualmente informare il Ministero con un semplice cenno telegrafico.

§ 62. Per la *compagnia specialisti* saranno dai distretti assegnati al 3° reggimento genio, nel numero che verrà annualmente dal Ministero determinato, uomini che abbiano le condizioni fisiche e di statura stabilite per gli zappatori e che abbiano esercitati i mestieri di cordai, sarti, verniciatori, cestai e falegnami.

Per il servizio di detta compagnia sarà altresì assegnato al 3° reggimento genio direttamente dal Ministero un determinato numero di operai addetti alle officine elettriche, ai laboratori di precisione e stabilimenti chimici, nonchè di operai macchinisti. Tutti i distretti concorreranno al reclutamento

degli inscritti oradetti, i quali verranno segnalati direttamente al Ministero con apposito elenco, dopo che siasi accertato l'esercizio della loro professione mediante la esibizione di un certificato del sindaco del rispettivo comune o del direttore dell'opificio presso cui prestarono servizio, certificato che dovrà conservarsi presso il distretto.

In detto elenco sarà indicato per ciascun inscritto il cognome e nome, il numero d'estrazione, il mandamento di leva, la statura ed il mestiere, quale precisamente risulta dal predetto certificato.

Gli inscritti oradetti potranno venire come sopra segnalati per l'assegnazione alla compagnia specialisti qualunque siano i loro requisiti fisici e la loro statura.

§ 63. Gli uomini per le *compagnie pontieri* del 4° reggimento genio debbono essere manifestamente robusti, con statura non minore di metri 1,66 e di professione marinai, barcaioli, pescatori, cordai, carpentieri di barche e muratori. In mancanza di uomini di tali professioni si potranno anche assegnare a dette compagnie facchini, manuali, terrazzieri, contadini e simili, purchè abbiano la fisica attitudine richiesta.

Gli uomini di professione barcaiuoli saranno assegnati alle dette compagnie in quel maggior numero che sarà possibile.

I distretti che oltre a reclutare uno dei tre primi reggimenti reclutano altresì il 4° reggimento (pontieri) dovranno anzitutto assegnare a questo reggimento i barcaiuoli che abbiano la statura di metri 1,66 o più.

§ 64. Per le *compagnie lagunari* del 4° reggimento genio dovranno essere assegnati tutti uomini abili alla specialità del servizio lagunare, i quali potranno essere di qualunque statura.

§ 65. Le *compagnie ferrovieri* del 4° reggimento genio saranno reclutate con inscritti che abbiano lavorato nella costruzione delle ferrovie ordinarie o delle ferrovie economiche (tramways a vapore) come falegnami, carpentieri, armatori di ferrovie, muratori, minatori e fabbri, o che siano stati addetti all'esercizio di dette ferrovie come macchinisti, allievi macchinisti, fuochisti, meccanici, cantonieri, conduttori di treni, deviatori, ecc.

Tali inscritti potranno essere assegnati alle predette compagnie anche se siano soltanto apprendisti in quei mestieri e qualunque siano i loro requisiti fisici e la loro statura.

Ove non sia possibile di completare la quota stabilita con

individui che esercitino detti mestieri, il Ministero vi supplirà con la destinazione di uomini aventi i requisiti fisici e la statura voluta per i pontieri ed esercenti alcuni dei mestieri richiesti per gli zappatori.

A questo scopo i distretti che verranno annualmente designati terranno a disposizione un determinato numero di uomini con tali condizioni.

§ 66. Al reclutamento degli uomini pel servizio dei ferrovieri dovranno concorrere tutti i distretti militari.

Gli inscritti che esercitano una delle professioni di cui nel precedente paragrafo ne daranno prova mediante la esibizione di un certificato del sindaco del loro comune o dell'amministrazione delle ferrovie presso cui prestarono servizio.

§ 67. Accertato l'esercizio delle professioni degli inscritti da assegnarsi alle compagnie ferrovieri, i comandanti dei distretti manderanno subito al Ministero un elenco nominativo compilato secondo le norme indicate al § 62.

Per le successive operazioni sono applicabili tutte le prescrizioni contenute nel § 61 relativo ai telegrafisti.

§ 68. Alle *compagnie treno* di tutti e quattro i reggimenti del genio si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere e che abbiano una statura da metri 1,64 a metri 1,75.

Potranno pure assegnarsi gli inscritti di cui al § 10 che abbiano però la statura oradetta.

I maniscalchi ed i sellai potranno esservi ascritti sebbene difettino od eccedano nella statura prescritta.

OPERAI PER LE ARMI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

§ 69. Saranno assegnati alle *compagnie operai d'artiglieria* e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio, gli inscritti che esercitano uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto del limite della loro statura nè degli altri requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria ed il genio.

Alle *compagnie operai d'artiglieria* saranno destinati inscritti che esercitino una delle seguenti professioni, cioè:

Litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, calderai, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, falegnami, legnaiuoli, carradori, bottai, segatori, coloritori, verniciatori e sellai.

Ai *reggimenti d'artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo e da montagna* dovranno assegnarsi i fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli, tornitori in metallo, calderai, carradori, meccanici ed aggiustatori meccanici.

A tutti indistintamente i *reggimenti del genio* saranno assegnati operai fabbri, fucinatori, tornitori in metallo, limatori, tornitori in legno, coloritori, carradori e stagnai.

Al 3° *reggimento genio* saranno assegnati, oltre agli operai della specie suddetta, anche gli orologiai, ed al 4° *reggimento* (*pontieri*) i falegnami, i macchinisti ed i calafati.

Tutti gli operai sopraramentati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un capo di lavoro presso una direzione o stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta per gli inscritti di professione litografi, tipografi ed orologiai, i quali dovranno subire tale esperimento presso uno stabilimento privato, nonchè per gli inscritti di professione *calafati*, per la cui assegnazione basterà la presentazione di un certificato del sindaco che comprovi l'esercizio di detta professione.

Nell'elenco che fa seguito alla presente Istruzione sono indicate le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria ai quali gli inscritti dovranno, a seconda del loro mestiere, essere diretti per eseguire il capo di lavoro.

§ 70. Il Ministero della guerra indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti o taluni di essi soltanto, debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, e di quale specialità di mestiere debbano essere.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai, i distretti osserveranno la seguente norma:

a) i distretti che saranno indicati dal Ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi, con attestazione rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 69, lo avvieranno senza indugio al comando del distretto avente sede nella località in cui risiede la direzione o lo stabilimento d'artiglieria più prossimi presso cui deve eseguire il capo di lavoro, dal quale distretto sarà preso in aggregazione, o lo avvieranno direttamente alla direzione o stabilimento d'artiglieria più prossimi se questi trovansi in località ove non esiste distretto militare;

b) ogni distretto nell'avviare tali inscritti all'esperimento trasmetterà un elenco in triplice copia, in cui siano indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estra-

zione, il mandamento di leva, la statura ed il mestiere dichiarato. Tale elenco dovrà inoltre avere due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto, e l'altra per la classificazione di merito;

c) la direzione o stabilimento d'artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le dicture di *ottimo*, *più che buono*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo;* e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto da cui per fatto di leva dipendono gli inscritti, ed una al Ministero (Direzione generale leve e truppa), ritenendo per sè la terza.

§ 71. I comandanti di distretto che ricevono in aggregazione inscritti per l'esperimento, debbono, appena questo terminato, provvedere pel sollecito loro rinvio al rispettivo distretto di leva.

§ 72. I comandanti dei distretti, ricevuta la copia di detto elenco, con la classificazione di merito, procederanno subito alla assegnazione ad altri corpi di quelli solamente che saranno stati classificati *non idonei*, e terranno ancora sospesa l'assegnazione degli altri in attesa che il Ministero faccia loro conoscere a quale specialità di servizio debbono assegnarli, e quali, per essere esuberanti al numero di operai occorrenti, debbono invece essere assegnati ad altri corpi a seconda della loro attitudine.

Questi ultimi inscritti idonei ed esuberanti dovranno preferibilmente essere assegnati all'artiglieria e al genio, sempre quando abbiano i requisiti fisici e la statura prescritti, e le quote stabilite colle tabelle di assegnazione per queste armi non sieno state completate.

Per gli inscritti medesimi i distretti trasmetteranno al Ministero della guerra un elenco conforme a quello di cui al § 61.

§ 73. In quanto agli inscritti di professione litografi, tipografi ed orologiai, di cui al precedente § 69, i distretti che saranno annualmente incaricati di farli sottoporre ad un esperimento presso uno stabilimento privato, prenderanno gli opportuni concerti con la direzione locale di artiglieria, e manderanno al Ministero un elenco nominativo di tali inscritti con le indicazioni di cui alla lettera *b*) del precedente § 70, e con l'esito del subìto esperimento.

Un elenco consimile a quello di cui sopra, sarà mandato al Ministero dai distretti che sono incaricati di reclutare pel 4° reggimento genio inscritti che abbiano esercitato il mestiere di *calafato*, dei quali è cenno nel § 69.

§ 74. Gli inscritti aventi i difetti di cui al § 10 possono essere assegnati come operai alle armi di artiglieria e genio sempre che sia riconosciuta la loro capacità nella specialità del mestiere che esercitano e, bene inteso, qualunque sia la loro statura.

§ 75. Gli inscritti che verranno assegnati alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, saranno dai distretti avviati alla sede del 5° reggimento d'artiglieria; quelli destinati alla 2ª compagnia alla sede del 29° reggimento; quelli destinati alla 3ª compagnia alla sede del 3° reggimento; quelli assegnati alla 4ª compagnia alla sede del 29° reggimento; e quelli destinati alla 5ª compagnia alla sede del 1° reggimento artiglieria.

COMPAGNIE DI SANITÀ.

§ 76. Nell'assegnazione degli inscritti alle compagnie di sanità dovrà farsi distinzione anzitutto delle due specialità di servizio alle quali essi possono essere destinati, cioè servizio di infermeria, il quale comprende la categoria degli aiutanti di sanità e la categoria degli infermieri, e servizio di portaferiti.

§ 77. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sanità in qualità di aspiranti aiutanti e per il servizio d'infermieri o di portaferiti, deve essere reclutata in parti uguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni di servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il Ministero in ogni leva indicherà a quale compagnia ciascun distretto debba assegnare gli uomini per detto servizio.

Gli inscritti aspiranti aiutanti e gli infermieri vengono in massima assegnati alla compagnia del proprio corpo d'armata ed i portaferiti vengono ripartiti fra le varie compagnie secondo i bisogni.

All'atto dell'invio in congedo illimitato i militari delle compagnie di sanità saranno trasferti effettivi alla compagnia del proprio corpo d'armata ove già non vi si trovino effettivi.

§ 78. Gli aspiranti aiutanti di sanità e gli infermieri sono assegnati alle compagnie dal Ministero con le norme in appresso specificate ed i portaferiti vi sono assegnati diretta-

mente dai distretti nella proporzione che in ciascuna leva verrà dal Ministero indicata.

§ 79. Al servizio di infermeria, che riflette direttamente la cura e l'assistenza degli ammalati, non potranno essere assegnati che quegli inscritti i quali vi acconsentano.

§ 80. Al servizio di portaferiti, che abbraccia tutti gli altri servizi, cioè di piantone ai magazzini, di quartigliere, di cucina, di attendente, ecc., saranno gli inscritti assegnati di autorità, e basterà che abbiano l'attitudine al servizio militare in genere. Questi inscritti, oltre ad attendere ai servizi sopra indicati, riceveranno l'istruzione di portaferiti in campagna.

§ 81. In quanto alle professioni i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) per gli uomini che consentono di assumere il servizio di infermeria dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità, da quelli che non possono fare che il servizio di infermiere propriamente detto.

Per la categoria di aiutanti saranno preferibilmente designati gli studenti di farmacia, i farmacisti, i flebotomi, quelli che hanno nozioni di flebotomia o di farmacia, i droghieri, gli studenti in genere, e quindi tutti coloro che sapendo bene leggere e scrivere si presuma possano esercitare la carica di aiutanti di sanità.

Per la categoria degli infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedali, gli operai in genere, i contadini e simili.

Potranno inoltre essere designati per questa specialità di servizio gli inscritti che esercitano le stesse professioni indicate per la scelta degli aiutanti di sanità, purchè però rilascino una dichiarazione di accettazione di tale destinazione, al quale effetto i comandanti dei distretti faranno loro dare lettura delle disposizioni del regolamento sul servizio sanitario, in cui sono specificate le incumbenze inerenti alla qualità d'infermiere.

Le dette dichiarazioni saranno dai comandanti dei distretti trasmesse, insieme alle altre carte personali degli inscritti, al direttore dell'ospedale militare principale da cui dipende la compagnia alla quale tali inscritti vengono destinati;

b) gli uomini da assegnarsi di autorità al servizio di portaferiti debbono scegliersi fra gli esercenti i mestieri di servitore, bracciante e simili, escludendo in modo assoluto gli studenti, i possidenti e tutti coloro che sono di condizione civile.

§ 82. I comandanti di distretto man mano che gli inscritti

si presentano cercheranno d'invogliarli ad accettare l'assegnazione alle compagnie di sanità per il servizio di infermeria facendo loro avvertire i vantaggi che essi hanno in tempo di pace di essere destinati nel territorio del corpo d'armata cui appartiene il rispettivo circondario di leva, a meno che accettino di essere destinati anche altrove, non che di ricevere una paga maggiore di quella dell'arma di fanteria e di essere addetti ad un servizio che, per quanto gravoso, presenta meno disagi del servizio mobile di reggimento.

§ 83. I comandanti stessi avranno cura di avvertire espressamente gli inscritti i quali desiderano l'assegnazione alle compagnie di sanità, che essi non potranno aspirare alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1 lettera D della legge 29 giugno 1882, e che altresì per effetto di tale assegnazione s'intende che essi abbiano implicitamente rinunciato al beneficio di cui nel detto articolo di legge.

§ 84. I comandanti di distretto prenderanno nota di quelli che accettano la destinazione alle compagnie di sanità in qualità di aspiranti aiutanti o di *infermieri*, e mentre ne sospenderanno l'assegnazione ad un corpo, trasmetteranno subito al Ministero un elenco nominativo indicante per ciascuno di tali inscritti il numero d'estrazione, il mandamento, la professione od il mestiere, la specialità a cui aspira, cioè se a quella di aiutante o d'infermiere, e infine se accetta di essere destinato a qualunque compagnia o intende di concorrere esclusivamente per la compagnia avente sede nel proprio corpo d'armata.

I distretti che non hanno inscritti da assegnare alle dette specialtà ne dovranno egualmente informare il Ministero con un semplice elenco negativo.

I distretti che ricevono le reclute in due volte faranno le dette comunicazioni per ciascuna parte del rispettivo contingente

§ 85. Dopo la partenza degli inscritti per i corpi i comandanti di distretto trasmetteranno, ancorchè negativo, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo dei giovani che aspiravano a servire come aiutanti od infermieri e che non poterono essere assegnati alle compagnie per essere stata completata la quota stabilita.

Tali elenchi debbono indicare il nome, cognome, numero d'estrazione, mandamento e circondario degli inscritti, nonchè se essi aspiravano a servire come aiutanti od infermieri, ed altresì il corpo cui furono assegnati.

§ 86. I direttori degli ospedali militari principali aventi sede nel capoluogo del corpo d'armata, nel ripartire gli inscritti ai singoli servizi di sanità, provvederanno in modo che nessuno di essi venga assegnato all'ospedale che ha sede nella città capoluogo del mandamento in cui concorse alla leva.

COMPAGNIE DI SUSSISTENZA.

§ 87. Alle compagnie di sussistenza saranno assegnati inscritti di qualsiasi statura che esercitano il mestiere di panattieri, macellai e meccanici o macchinisti, e quelli altresì che esercitano il mestiere di mugnai, muratori, facchini, pizzicagnoli e pastai, i quali ultimi vi saranno destinati per essere adibiti al servizio generale.

I panattieri, i meccanici ed i macellai ed i macchinisti saranno assegnati alle compagnie direttamente dal Ministero, secondo le norme in appresso specificate, e gli altri inscritti per il servizio generale delle stesse compagnie saranno assegnati dai distretti, i quali dovranno regolarsi in modo che vi concorrano tutti i mestieri suindicati, ma possibilmente in maggior proporzione quello di mugnaio, preferendo sempre quei mugnai che hanno cognizione del servizio di macinazione con molini a vapore con palmenti a cilindro e con meccanismi per la ripulitura del grano ed abburattamento della farina.

§ 88. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sussistenza deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il Ministero volta per volta indicherà a quali compagnie debbono i distretti avviare gli inscritti. Tali inscritti però, all'atto dell'invio in congedo illimitato, debbono, a senso del § 302 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, essere passati effettivi alle compagnie di sussistenza del corpo d'armata cui il relativo distretto di leva appartiene.

§ 89. Gli inscritti aventi i difetti di cui al § 10 possono essere assegnati alle compagnie di sussistenza ove esercitino uno dei mestieri indicati dal precedente § 87.

§ 90. Gli inscritti che si dichiarano panattieri, prima di essere assegnati alle compagnie di sussistenza debbono dar prova di abilità nel loro mestiere, ed a tale oggetto saranno dai comandanti di distretto mandati, a misura che si presentano, a fare un esperimento presso il panificio militare più vicino.

§ 91. Questo esperimento non sarà mai maggiore della durata di 3 giorni e dovrà aggirarsi su quelle operazioni che possono fornire un giusto criterio circa la capacità degli inscritti nei lavori di panificazione.

§ 92. Gli inscritti durante l'esperimento rimangono aggregati al plotone della compagnia sussistenza addetto al panificio in cui l'esperimento ha luogo.

§ 93. Al termine dell'esperimento il consegnatario del panificio rimanderà gl'inscritti al distretto dal quale provengono e gli comunicherà l'esito di tale esperimento in apposito elenco nominativo.

§ 94. I comandanti di distretto, ricevuto l'elenco di cui è cenno nel paragrafo precedente, faranno conoscere telegraficamente al Ministero quale sia il numero degli idonei, e mentre terranno sospesa l'assegnazione di questi inscritti idonei, in attesa che sia fatta loro conoscere se ed a quali compagnie di sussistenza debbono essere definitivamente assegnati, procederanno senz'altro all'assegnazione ad altri corpi di quelli dichiarati non idonei.

§ 95. Per gli inscritti che si dichiarano macellai i distretti dovranno anzitutto accertarsi, nel modo che reputeranno migliore, se effettivamente sono capaci nel mestiere dichiarato e sopratutto nell'ammazzare il grosso bestiame.

§ 96. Accertata la capacità degli inscritti nel mestiere di macellaio i distretti si regoleranno tanto per gli idonei quanto per i non idonei nel modo indicato nel precedente § 94.

§ 97. I telegrammi di cui nei paragrafi precedenti dovranno essere così concepiti:

Macellai numero . . . . . (in tutte lettere)
Panattieri » . . . . . (id.).

I distretti che non hanno inscritti da assegnare alla detta specialità ne dovranno egualmente informare il Ministero con un semplice cenno telegrafico.

§ 98. Dopo la partenza degli inscritti per i corpi, i comandanti di distretto trasmetteranno, ancorchè negativo, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo dei giovani riconosciuti abili pel servizio di panattieri e macellai e che non poterono essere accettati per essere stata completata la quota stabilita.

Tali elenchi debbono indicare il nome, cognome, numero d'estrazione, mandamento, circondario e professione dell'inscritto, cioè se panattiere o macellaio, nonchè il corpo cui fu assegnato.

PLOTONI ALLIEVI UFFICIALI E REPARTI E PLOTONI PER GLI ALLIEVI SERGENTI.

§ 99. Per l'assegnazione degli inscritti ai plotoni allievi ufficiali e ai reparti e plotoni per gli allievi sergenti i comandanti di distretto si atterranno alle norme dell'apposita istruzione

MUSICANTI EFFETTIVI.

§ 100. I comandanti di distretto possono assegnare a qualsiasi reggimento di fanteria come musicanti effettivi quegli inscritti pei quali ne venga loro fatta formale domanda dal comandante del reggimento in cui trovansi vacanti i posti che essi debbono occupare in detta qualità.

§ 101. La domanda per l'ammissione come musicanti effettivi potrà essere fatta fino a tutto il periodo in cui le reclute rimangono al distretto, salvo per gli inscritti già designati per la cavalleria il termine stabilito dal precedente § 5.

§ 102. Prima d'avviare a destinazione i musicanti, i comandanti di distretto dovranno far loro sottoscrivere, per trasmetterla poi al corpo, una dichiarazione analoga a quella prescritta dal § 17 per coloro che domandano l'ammissione nei carabinieri reali.

CORPO REALE EQUIPAGGI.

§ 103. L'assegnazione di quella parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra che in base alla legge 12 luglio 1888, N. 5520 (serie 3ª) deve essere fatta al servizio della R. marina è regolata dalle norme di apposita istruzione.

Gli uomini che in ogni leva saranno assegnati alla R. marina verranno somministrati dai distretti che saranno volta per volta indicati dal Ministero, e scelti fra quelli aventi la statura inferiore a metri 1,60 giusta la prescrizione della detta legge.

ASSEGNAZIONE DEGLI INSCRITTI CHE GIUNGONO AI DISTRETTI ISOLATAMENTE.

§ 104. Le disposizioni relative alle assegnazioni ai corpi del contingente di 1ª categoria di ciascuna leva sono applicabili a tutti i casi in cui i distretti abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo. Quindi quando si tratta di assegnare alla spicciolata inscritti appartenenti per età a leve passate, dovranno essere destinati alla cavalleria coloro

ai quali fosse spettato di servire in tale arma secondo le norme di cui al § 42.

Gli inscritti arruolati nel 2° periodo della leva saranno di regola assegnati alla fanteria di linea, qualunque sia la loro attitudine, fatta eccezione per quelli idonei per la cavalleria pei quali si osserverà il disposto del sopracitato § 42.

Quando però si verifichino deficienze nella quota stabilita per le armi di artiglieria, del genio, pei bersaglieri e per gli alpini i detti inscritti dovranno essere assegnati a queste specialità nel numero occorrente a ripianare le stesse deficienze.

Gli inscritti medesimi potranno pure aspirare alle assegnazioni speciali riservate al Ministero, nel qual caso verranno a questo segnalati, secondo le norme indicate nei precedenti paragrafi.

Ove si tratti di assegnare ad un corpo inscritti autorizzati alla partenza per anticipazione, i distretti dovranno assegnarli alla cavalleria, sempre quando, oltre ad averne l'attitudine fisica, abbiano avuto in sorte un numero più basso di quello col quale fu nella leva precedente chiusa l'assegnazione alla cavalleria.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

§ 105. Perchè i comandanti di distretto possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni in fatto delle assegnazioni degli inscritti, dovranno aver cura di far compilare sotto la loro direzione, per rimanere negli archivi del distretto, tutti quegli atti (elenchi, situazioni, ecc.) che crederanno opportuni, affinchè possa rilevarsi per ciascun inscritto quale fu la prima e la definitiva assegnazione e quali furono le ragioni che le motivarono.

Nella compilazione di tali atti dovrà evitarsi di fare annotazioni con segni convenzionali, intelligibili solo a chi ne fece uso; ma si dovrà aver di mira che chiunque possa, nell'esaminarli, farsi ragione del procedimento tenuto.

§ 106. Otto giorni dopo la partenza degli inscritti per i corpi i comandanti di distretto trasmetteranno direttamente al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) una relazione dalla quale risulti:

a) Quali siano le disposizioni morali degli inscritti ed in ispecie riguardo al servizio militare;

b) Quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c) Quali siano le malattie e le disposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

d) Quali siano gli abusi riconosciuti circa le infermità simulate o maliziosamente procurate.

Alla detta relazione i comandanti dei distretti uniranno:

1° Uno specchio simile al modello A della presente Istruzione in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni degli inscritti ai corpi, distinguendo quelli della leva in corso da quelli stati arruolati per conto della leva successiva;

2° Un prospetto conforme al modello B della presente Istruzione, relativo alle assegnazioni all'arma di cavalleria.

§ 107. Quindici giorni prima di quello che sarà stabilito per la chiamata alle armi degli inscritti che dovranno essere passati dalla 2ª alla 1ª categoria per ripianare i vuoti fattisi nel contingente, i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) uno specchio simile al modello C della presente Istruzione, da cui risulti quali siano le deficienze che debbono essere in ciascun corpo ripianate.

In detto specchio si distingueranno gli inscritti della leva in corso da quelli stati arruolati per conto della leva successiva.

§ 108. Compiute le assegnazioni ai corpi degli inscritti, e non più tardi di quindici giorni dalla chiusura della leva, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un prospetto numerico che dimostri il riparto fra i vari corpi di tutti gli inscritti che furono arruolati in 1ª categoria durante il 2° periodo della leva stessa, ed altro prospetto simile al modello D della presente Istruzione nel quale sarà indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente assegnato.

I distretti di reclutamento alpino oltre a detti prospetti ne manderanno al Ministero un altro indicante per ciascun mandamento di reclutamento alpino la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi agli alpini, di fronte al contingente di ciascuno di tali mandamenti assegnato alle varie armi e corpi.

§ 109. Tra gli atti da compilarsi a senso del precedente § 105 ogni distretto militare dovrà espressamente compilarne uno simile al modello E della presente Istruzione che serva a rendere conto della assegnazione alla cavalleria, e dal quale si possa scorgere chiaramente quale fu la prima designazione fatta, quali gli inscritti volontariamente assegnativi e quali le assegnazioni definitive.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ELENCO *indicante le Direzioni territoriali e gli Stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire l'esperimento agli inscritti da assegnarsi come operai, a seconda della loro specialità.*

Armaiuoli	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Fabbriche d'armi.
Artificieri	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.
Bottai	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderia di Genova – Polverifici.
Caldarai	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.
Carradori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.
Coloritori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.
Disegnatori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.
Fabbri	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie – Fabbriche d'armi – Polverifici.
Falegnami	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie di Genova e Torino – Fabbriche d'armi – Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.
Fonditori	Fonderie.
Fucinatori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie – Fabbriche d'armi – Polverifici.
Incisori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Laboratori di precisione o pirotecnici.
Lattai	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderia di Genova – Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.
Legnaiuoli	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.

(1) Non comprese quelle di Torino e di Napoli.

Limatori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.
Meccanici ed aggiustatori meccanici	Arsenali – Fonderie – Fabbriche d'armi – Laboratori di precisione e pirotecnici.
Macchinisti	Direzioni territoriali d'artiglieria di Venezia – Piacenza – Spezia – Ancona – Firenze – Roma – Messina – Laboratori pirotecnici – Arsenali – Fonderie.
Pirotecnici	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Laboratori pirotecnici e di precisione.
Polveristi	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Laboratori pirotecnici e di precisione.
Segatori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderie.
Sellai	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Opifici arredi – Arsenali – Fonderia di Genova.
Stagnai	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderia di Genova – Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.
Tornitori in legno e metallo	Arsenali – Fonderie – Fabbriche d'armi – Laboratori di precisione e pirotecnici.
Verniciatori	Direzioni territoriali d'artiglieria (1) Arsenali – Fonderia di Genova e di Torino – Fabbriche d'armi – Laboratori di precisione e pirotecnici – Polverifici.

(1) Non comprese quelle di Torino e di Napoli

MODELLO **A**.

Distretto militare di . . . . .

TABELLA *delle assegnazioni effettivamente fatte ai varî corpi cogli inscritti di 1ª categoria della leva sulla classe . . . ., in confronto delle quote preventivamente stabilite dal Ministero.*

CORPI E SPECIALITÀ DI SERVIZIO	Quota preventivamente stabilita	Quota effettivamente assegnata			Differenza	
		Inscritti della leva in corso	Inscritti arruolati per conto della leva successiva	Totale	In più	In meno
.... Reggimento granatieri						
.... Reggimento fanteria						
.... Battaglione alpino						
.... Reggimento bersaglieri						
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — operai						
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — batterie						
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — treno						
.... Reggimento artiglieria (da fortezza) — operai						
.... Reggimento artiglieria (da fortezza) — compagnie						
.... Reggimento artiglieria (da montagna) — operai						
.... Reggimento artiglieria (da montagna) — batterie						
.... Reggimento artiglieria (a cavallo) — operai						
.... Reggimento artiglieria (a cavallo) — batterie						
.... Reggimento artiglieria (a cavallo) — treno						
... Reggimento genio — zappatori						
.... Reggimento genio — operai						
.... Reggimento genio — treno						
.... Reggimento genio (1)						
.... Compagnia operai d'artiglieria						
.... Reggimento cavalleria						
.... Reggimento cavalleria						
Squadroni palafrenieri						
.... Compagnia di sanità — aiutanti						
.... Compagnia di sanità — infermieri						
.... Compagnia di sanità — portaferiti						
.... Compagnia di sussistenza — servizio generale						
.... Compagnia di sussistenza — panattieri						
.... Compagnia di sussistenza — macellai						
.... Compagnia di sussistenza — meccanici						
.... Compagnie permanenti dei distretti di . . .						
Carabinieri reali						
Reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti						
Plotoni d'istruzione per gli allievi ufficiali						
Corpo reale equipaggi						
Totali						

(1) S'indicherà per ciascun reggimento la specialità alla quale gli inscritti furono assegnati.

MODELLO B.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

SPECCHIO *indicante la quota fissata per l'arma di cavalleria in ciascun mandamento ed il numero degli uomini riconosciuti abili per detta arma e di quelli assegnativi.*

CIRCONDARIO	MANDAMENTO	Quota stabilita per ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini riconosciuti abili alla cavalleria in ciascun mandamento	Numero d'estrazione avuto in sorte dagli uomini riconosciuti abili alla cavalleria in ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini effettivamente assegnati alla cavalleria	Numero d'estrazione avuto in sorte dagli uomini assegnati alla cavalleria	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8

Dato a . . . . . li . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE.

Nella colonna 4 dovranno essere compresi tutti gli inscritti di cui al § 34 della presente Istruzione, indicando per i capilista, gli studenti ritardatari e per i renitenti di leve precedenti, oltre il numero d'estrazione, anche la classe d'origine.

Nella colonna 8 dovrà essere fatto risultare il numero d'estrazione di coloro che, pur avendo l'obbligo di servire in cavalleria, furono però destinati ai carabinieri, ai reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti ed ai plotoni allievi ufficiali o come musicanti effettivi, e di quelli che non avendo tale obbligo furono assegnati alla cavalleria in seguito a volontaria domanda.

Si farà pure risultare il numero d'estrazione degli inscritti obbligati a servire in cavalleria che furono ammessi a farsi surrogare da fratello, indicando se il surrogato fu riconosciuto abile per quest'arma. Si dovrà infine fare speciale annotazione per quelli che furono assegnati alla cavalleria in base al N. 1 del § 42 della presente Istruzione.

MODELLO **C**

Distretto militare di . . . . .

TABELLA *delle deficienze verificatesi al . . . nelle quote stabilite pei vari corpi nella leva della classe 18 . . . da ripianarsi in occasione della venuta alle armi degl'inscritti trasferiti a tale scopo dalla 2ª alla 1ª categoria.*

CORPI E SPECIALITÀ DI SERVIZIO	Quote preventivamento stabilite	Quote esistenti alla suddetta data			Differenze		Annotazioni (1)
		Inscritti della leva in corso	Inscritti arruolati per conto della leva successiva	Totale	In più	In meno	
.... Reggimento granatieri							
.... Reggimento fanteria							
Battaglione alpino							
.... Reggimento bersaglieri							
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — operai							
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — batterie							
.... Reggimento artiglieria (da campagna) — treno							
.... Reggimento artiglieria (da fortezza) — operai							
.... Reggimento artiglieria (da fortezza) — compagnie							
Reggimento artiglieria (da montagna) — operai							
Reggimento artiglieria (da montagna) — batterie							
Reggimento artiglieria (a cavallo) — operai							
Reggimento artiglieria (a cavallo) — batterie							
Reggimento artiglieria (a cavallo) — treno							
.... Reggimento genio — zappatori							
.... Reggimento genio — operai							
.... Reggimento genio — treno							
.... Reggimento genio — . . . . . (2)							
.... Compagnia operai d'artiglieria							
.... Reggimento cavalleria							
.... Reggimento cavalleria							
Squadroni palafrenieri							
.... Compagnia di sanità — aiutanti							
.... Compagnia di sanità — infermieri							
.... Compagnia di sanità — portaferiti							
.... Compagnia di sussistenza — servizio generale							
.... Compagnia di sussistenza — panattieri							
.... Compagnia di sussistenza — macellai							
.... Compagnia di sussistenza — meccanici							
Compagnie permanenti dei distretti di . . . . . —							
Carabinieri reali							
Reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti							
Plotoni d'istruzione per gli allievi ufficiali							
Corpo reale equipaggi							
Totali							

(1) In questa colonna dovrà rendersi conto, per le deficienze di qualche rilievo, delle ragioni che le motivarono.

(2) S'indicherà per ciascun reggimento la specialità alla quale g'inscritti furono assegnati.

MODELLO **D**

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

LEVA SULLA CLASSE 18. . .

PROSPETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni fatte e che si sarebbero potute fare alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente assegnato in N. . . . inscritti* (1).

QUOTA PERCENTUALE	CAVALLERIA					ALPINI	ARTIGLIERIA				GENIO									TOTALE
	Lancieri		Cavalleggieri		Palafrenieri		da campagna	da fortezza	da montagna	a cavallo	Zappatori	Pontieri	Legnatari	Treno e artiglieria e genio	Bersaglieri	Granatieri	Cavalleggeri	Fanteria di linea ed altri corpi		
	Statura da 1,64 a 1,68	Statura da 1,68 ½ a 1,72	Statura da 1,60 a 1,63 ½	Statura da 1,64 a 1,68	Statura da 1,60 a 1,72															
Effettivamente data	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	
Che si sarebbe potuta dare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	

Dato a . . . . . li . . . . . 18. . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) Si dovranno comprendere anche gli inscritti che furono arruolati ed assegnati ad un corpo nel 2° periodo della leva.

MODELLO **E**.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Circondario di . . . . . *Mandamento di* . . . . .

ELENCO *nominativo degl'inscritti di 1ª categoria della classe . . . stati riconosciuti abili per la cavalleria, con la indicazione della rispettiva assegnazione.*

Numero degli uomini da assegnarsi in base alla quota percentuale. . . .

N° d'ordine	COGNOME E NOME	N° d'estrazione	Statura	INSCRITTI ASSEGNATI			Annotazioni
				Ai reggimenti di cavalleria e agli squadroni palafrenieri.	Ai carabinieri reali, ai reparti e plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti e ai plotoni allievi ufficiali o come mascianti effettivi.	Ad altri corpi	
1	2	3	4	5	6	7	8

AVVERTENZE

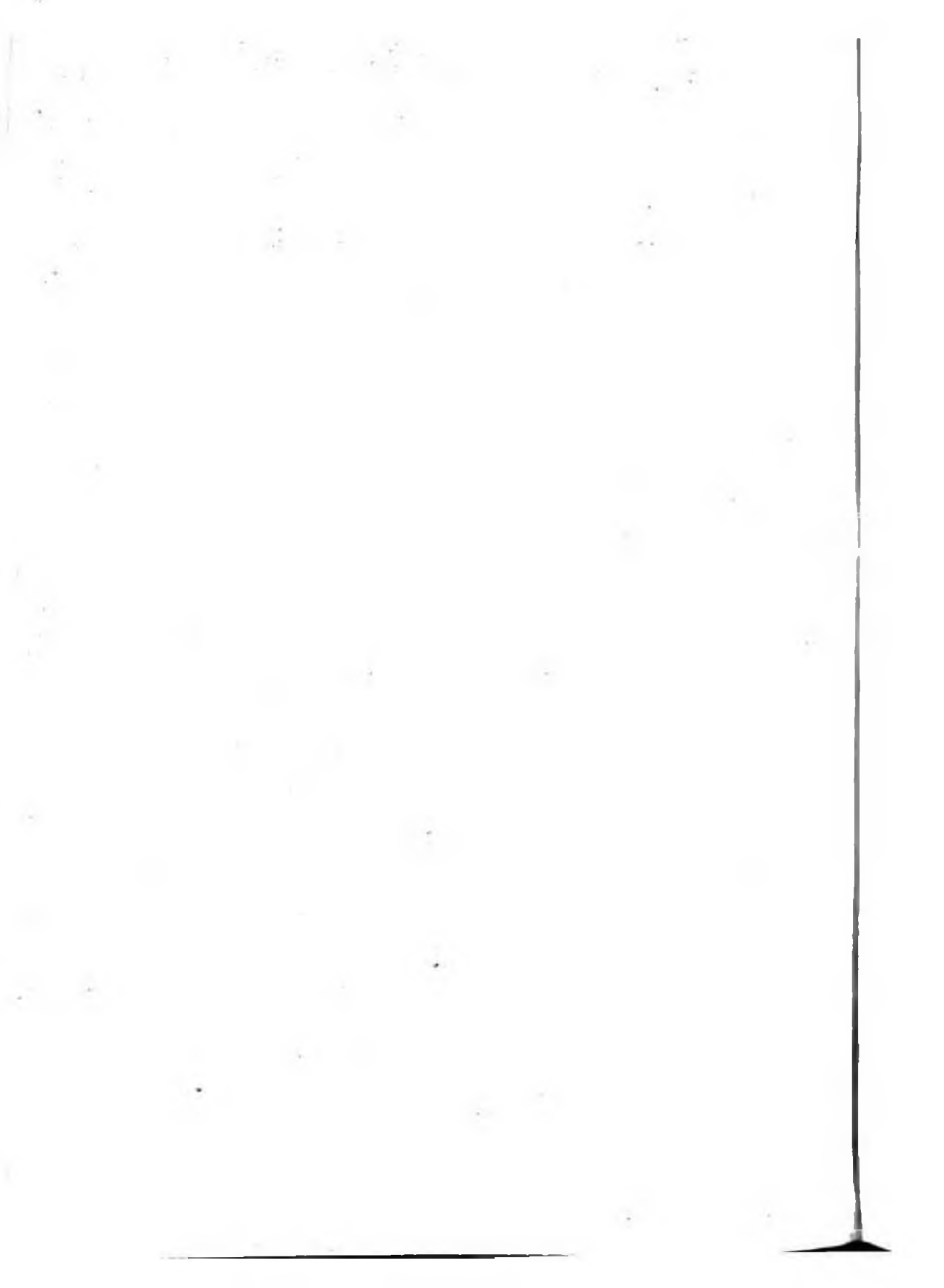
Nella colonna 2 dovranno essere compresi tutti gli inscritti indicati al § 34 della presente Istruzione.

Nella colonna 3 si indicherà per gli inscritti capilista, per gli studenti ritardatari e per i renitenti di leve precedenti, oltre il numero d'estrazione, anche la classe di leva di origine.

Nella colonna 8 dovrà essere fatta speciale menzione degli inscritti che, sebbene pel numero estratto non avrebbero avuto obbligo di servire in cavalleria, vi furono tuttavia ammessi in seguito a volontaria domanda. Si faranno anche risultare gl'inscritti obbligati a servire in cavalleria che furono ammessi a farsi surrogare dal proprio fratello, indicando se il surrogato fu riconosciuto abile per la cavalleria.

Nel caso che qualche mandamento non abbia potuto fornire la quota impostagli, si indicheranno in questa stessa colonna gli altri mandamenti che sopportarono l'onere maggiore, ed in quale proporzione.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera



DISPENSA 34ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto

LUGLIO 14. — R. Decreto N. 6279 (serie 3ª) col quale l'amministrazione della cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888-89, *pag.* 439.
AGOSTO 8. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 446.
» 10. — Cavalli di servizio per gli ufficiali, *pag.* 449.
» 11. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni, *pag.* 449.
» 12. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 451.
» 14. — Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo, *pag.* 452.
» 15. — Modificazione allo specchio delle ordinanze d'ufficio, *pag.* 452.
» 15. — Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni, *pag.* 452.
» 15. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 453.

Atto N. **168**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 6279 (serie 3ª), col quale l'amministrazione della Cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio 1888-89**. — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge 14 luglio 1887, N. 4739 (serie 3ª), che abolisce la Cassa militare;

Visto l'articolo 4 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 maggio 1888, N. 5434 (serie 3ª), per l'esecuzione di detta legge;

Visto l'art. 4 della legge 7 aprile 1889, N. 6000;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro di concerto con quello della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione della Cassa militare, istituita con Decreto reale del 24 febbraio 1867, N. 3607, per l'esecuzione della legge 7 luglio 1866, N. 3062, cessa definitivamente dalle sue funzioni con la chiusura dell'esercizio finanziario 1888-1889, e osservate le disposizioni del presente Decreto, passerà alla

Cassa dei depositi e prestiti i relativi servizi di stralcio liquidando la situazione finanziaria normalmente appurata ed accertata a detta chiusura.

Delle pensioni vitalizie
di annue lire 300 per riassoldamento compiuto.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti assumerà, in ordine all'art. 4 della legge 7 aprile 1889, N. 6000, col 1° luglio 1889 il servizio delle pensioni vitalizie di annue lire trecento, godute dai già riassoldati con premio sulla Cassa militare a forma dell'articolo 9 della legge 7 luglio 1866, N. 3062, e l'amministrazione cessante passerà ad essa i ruoli degli assegnatarii distintamente pei congedati dal servizio sotto le armi e per quelli rimasti tuttora in servizio, esistenti al 30 giugno 1889.

Art. 3.

Il valore delle pensioni vitalizie sulla Cassa militare da amministrarsi dal 1° luglio 1889 in poi dalla Cassa dei depositi e prestiti, sarà calcolato in base alle tavole di mortalità maschili del Rameri e pel saggio netto del 4 $^1/_2$ per cento annuo.

Art. 4.

La rendita del Consolidato 5 per cento da trasferirsi per il predetto servizio dalla Cassa militare alla Cassa dei depositi e prestiti col godimento dal 1° luglio 1889, dovrà nel capitale corrispondere all'ammontare del valore delle pensioni, calcolato al saggio medio del semestre antecedente.

Al fondo risultante sarà aggiunta una massa di riserva in ragione del 4 per cento, impiegata parimenti in rendita, sia per far fronte ad ogni eventualità, come per far diritto alle domande dei militari di bassa forza pensionati che in conformità dell'art. 173 del testo unico (1882) delle leggi sul reclutamento dell'esercito rinunzino alla pensione vitalizia e ricevano lire 200 di rendita in cartelle del debito pubblico, del pari che per sopperire alle spese occasionate dalla gestione delle pensioni.

Iscrivendosi questa rendita nominatamente a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dovrà notarsi che la medesima è destinata al servizio delle pensioni di riassoldamento con premio.

Ogni avanzo che sarà per risultare al termine del servizio delle pensioni, sarà devoluto al Tesoro.

Art. 5.

Le pensioni sulla Cassa militare continueranno ad essere amministrate con le norme attualmente vigenti

La Cassa dei depositi e prestiti provvederà a che le pensioni pei congedati già riassoldati con premio continuino ad essere pagate a trimestri maturati, per mezzo delle Tesorerie provinciali, all'esibitore del certificato d'iscrizione della pensione e del certificato di vita rilasciato dal sindaco del rispettivo domicilio, o dal regio console, giusta l'art. 404 del regolamento di contabilità generale ed a che le pensioni ai militari in servizio, già riassoldati con premio, siano rimborsate trimestralmente ai rispettivi corpi.

Art. 6.

In ogni trimestre la Cassa dei depositi e prestiti verserà al Tesoro dello Stato in conto corrente infruttifero l'ammontare delle rate di pensioni da corrispondersi per di lei ordine dalle Tesorerie del Regno, valendosi della rendita semestrale netta della tassa di ricchezza mobile ottenuta dai capitali di che al precedente art. 4 e realizzando in quanto occorra una sufficiente quota di capitale.

Parimenti e con gli stessi mezzi rimborserà all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari le rate di pensione che i rispettivi corpi avranno trimestralmente anticipate.

Art. 7.

Nei casi di rinunzia alla pensione vitalizia per parte dei pensionati di truppa a carico della Cassa militare, i quali ne abbiano ottenuta speciale concessione dal Ministro della guerra, cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ad ufficiali o passino nel corpo invalidi e veterani, i provvedimenti dell'amministrazione per la relativa capitalizzazione consentita dall'art. 173 del testo unico (1882) delle leggi sul reclutamento dell'esercito, la consegna delle corrispondenti cartelle di rendita e del buono per la prorata quando pur essa sia dovuta, saranno effettuati secondo le norme definite dal successivo art. 9.

Delle capitalizzazioni dei premi di rafferma concesse anteriormente al febbraio 1883.

Art. 8.

Sarà trasferita dalla Cassa militare alla Cassa dei depositi e prestiti e opportunamente annotata della rispettiva destinazione, la rendita 5 per cento con godimento dal 1° luglio 1889, occorrente a costituire il fondo dei premi di L. 120 di rendita in cartelle del debito pubblico, dovuti ai termini dell'art. 5 della legge 14 giugno 1874, N. 1973, per ogni rafferma compiuta ai militari che la contrassero prima del febbraio 1883, e che alla data del 30 giugno 1889 si troveranno tuttora in servizio sotto le armi.

Di detti militari la cessante amministrazione estrarrà lo elenco dai registri di originaria iscrizione e lo consegnerà, concordandolo prima col Ministero della guerra, per debita norma, alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 9.

Sulle istanze degli aventi diritto, a termini degli art. 143 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e dopo che il diritto stesso sarà stato debitamente accertato dal Ministro della guerra, la Cassa dei depositi e prestiti consegnerà, caso per caso, alla direzione generale del debito pubblico le cartelle di rendita rappresentanti il capitale dei premi di rafferma rispettivamente dovuti, nonchè un buono di cassa nominativo per la prorata di rendita al netto della tassa di ricchezza mobile quando sia pur essa dovuta nel giorno in cui ha effetto la capitalizzazione, perchè non compresa nelle cartelle che si consegnano.

La direzione generale del debito pubblico, o direttamente alla sua sede, o per mezzo delle intendenze di finanza che siano state designate dai richiedenti, provvederà nei debiti modi per la consegna a chi di diritto delle cartelle e del buono.

Art. 10.

Il versamento al Tesoro della rendita semestrale netta della imposta di ricchezza mobile prodotta dal fondo costituito col precedente art. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto del 22 maggio 1888, N. 5434 (serie 3ª), sarà effettuato al netto pure dello importare dei bolli demaniali, che sarà stato anticipato dalla Cassa dei depositi e prestiti in occasione del

tramutamento in cartelle, occorso nel semestre, del pari che al netto dell'ammontare delle prorate di rendita che pel semestre in corso al momento della capitalizzazione dei premi di rafferma sieno resultate dovute agli aventi diritto.

Art. 11.

Con speciale elenco indicativo saranno pure consegnate alla Cassa dei depositi e prestiti le cartelle di rendita 5 % con godimento dal 1° luglio 1889 e le quote della rendita netta rispettivamente dovute per le capitalizzazioni di premi di rafferme contratte prima del febbraio 1883 e quindi compiute, la cui trattazione si troverà tuttora in corso il giorno nel quale l'Amministrazione della Cassa militare cesserà dalle sue funzioni.

Le relative domande di capitalizzazione saranno esaurite dalla Cassa dei depositi e prestiti secondo le norme stabilite dal presente decreto.

Delle indennità competenti dopo dodici anni di servizio ai già raffermati con premio che optarono per la legge del 1883.

Art. 12.

Sarà pure versato in un conto speciale alla Cassa dei depositi e prestiti il fondo proveniente dalle indennità di L. 2000 stabilite dall'art. 11 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, per i sottufficiali dell'esercito che abbiano compiuto sotto le armi dodici anni di servizio, le quali saranno dovute a tempo debito a quei già raffermati con premio anteriori al febbraio del 1883, che, a forma dell'art. 36 di detta legge, optarono pel trattamento dato da essa.

Tale versamento sarà accompagnato dall'elenco nominativo dei predetti militari esistenti al 30 giugno 1889 e concordato col Ministero della guerra, indicante il credito a ciascuno di loro attribuito o residuato, e la Cassa dei depositi e prestiti, provvederà ai pagamenti ivi designati, solamente dietro analoga autorizzazione del Ministero della guerra.

Nell'eventualità che alcuna di dette indennità non sia altrimenti dovuta, l'indennità medesima si devolverà al Tesoro dello Stato.

Depositi dei premuniti al volontariato di un anno e dei surrogati ordinari.

Art. 13.

La Cassa dei depositi e prestiti riceverà in un conto speciale l'ammontare dei depositi di lire 1200, fatti per premunimento al volontariato di un anno, che al 30 giugno 1889, si troveranno vigenti presso la Cassa militare, secondo l'elenco dei premuniti che da questa dovrà contemporaneamente venir consegnato dopo essere stato concordato col Ministero della guerra.

Detti depositi continueranno ad essere custoditi alle condizioni sotto le quali furono effettuati giusta l'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 18 luglio 1878 n. 4471, e la Cassa dei depositi e prestiti darà loro quell'esito che, caso per caso, le verrà richiesto dal Ministero della guerra, direzione generale leve e truppa.

Art. 14.

I depositi dei surrogati ordinari che per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, si troveranno vigenti nella Cassa militare al 30 giugno 1889, saranno consegnati con l'apposito registro alla Cassa dei depositi e prestiti per esservi amministrati con le norme osservate per gli altri depositi della specie tutt'ora in essa esistenti.

Ai comandi del corpo che ne ritengono le polizze rilasciate dalla Cassa militare in ordine all'art. 50 del regolamento approvato con R. Decreto 24 febbraio 1867 n. 3067, saranno corrisposti gli interessi semestrali dovuti ai titolari fino a che i rispettivi depositi non siano divenuti restituibili; gli interessi posteriori insieme col deposito saranno pagati direttamente.

Del legato Pacini.

Art. 15.

Il patrimonio attuale del legato fondato dal capitano Matteo Pacini con testamento del 19 settembre 1699, per doti alle figlie di militari nate e nascituro nella fortezza da Basso di Firenze, sarà consegnato alla Cassa dei depositi e prestiti per esservi amministrato fino a nuova Sovrana determinazione colle norme sin qui praticate dalla Cassa militare.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti terrà scrittura separata e distinta per tutto ciò che attiene ai resti della Cassa militare, eccezione fatta per i depositi dei surrogati ordinari, i quali verranno compenetrati nella di lei propria contabilità a tenore del precedente art. 13.

Le periodiche situazioni della Cassa dei depositi e prestiti comprenderanno pure quella dei resti della Cassa militare.

La Cassa dei depositi e prestiti conserverà gli archivi della Cassa militare e tratterà gli affari che sieno tuttora in corso alla cessazione di essa, del pari che quelli che potessero sopravvenire riferentisi a obblighi dalla medesima contratti.

Laddove però insorgessero questioni di diritto derivanti dalle leggi sul reclutamento, spetterà al Ministero della guerra di risolverle in seguito alle comunicazioni che dovranno essergli fatte dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 17.

Ogni rimanenza attiva che dopo compiuti i passaggi e le consegne divisate dal presente decreto verrà a risultare, sarà attribuita al Tesoro dello Stato il quale, a sua volta, con detti resti rimborserà quei pagamenti che alla evenienza risultassero tuttora dovuti dal patrimonio della Cassa militare; e segnatamente quelli che venissero decretati dal Ministero della guerra sui fondi incamerati in detto patrimonio provenienti da depositi od altro, di cambi, surrogati e sostituiti delle antiche truppe toscane, estensi e parmensi.

I pagamenti, di che nel presente articolo, saranno anticipati dalla massa di riserva istituita all'art. 4.

Art. 18.

La cessante Amministrazione della Cassa militare, per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti, provvederà nei modi consueti al rimborso dei pagamenti per loro conto fatti a tutto il 30 giugno 1889 dai tesorieri del Regno e dall'ufficio di amministrazione dei personali militari vari e per la estinzione e rimborso dei mandati, buoni, od altri ordini di pagamento da quella emessi e a detto giorno risultanti insoluti ma esigibili, verserà alla Cassa dei depositi e prestiti il relativo importare perchè vi provveda.

L'avanzo che eventualmente in fine si verificasse sarà versato al Tesoro dello Stato.

ART. 19.

Chiuso l'esercizio finanziario 1888-1889 e consegnati i capitali ed i servizî di stralcio nei modi stabiliti dal presente decreto, il Consiglio di Amministrazione della cessante Cassa militare darà il relativo rendiconto di conti alla Commissione di vigilanza e sarà sottoposto alla Corte dei conti il conto giudiziale del suo cassiere, conformemente alle prescrizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto del 18 luglio 1878, n. 4471, e quindi verranno informati il Ministro del tesoro ed il Ministro della guerra della liquidazione e del reparto eseguito del patrimonio dell'abolita Cassa militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO.

G. GIOLITTI.
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **169** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea**. — 8 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella N. 7 annessa al R. Decreto 3 luglio 1887 è sostituita la qui annessa *tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 8 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	288
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito, e a disposizione)	2	12	1	15	1440
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	32	»	35	3360
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	192
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	192
Totale ufficiali	13	44	4	61	5856
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	96
Furieri maggiori	4	»	»	4	384
Furieri	»	12	1	13	1248
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	4	»	5	9	864
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sergenti	»	36	3	39	3744
Caporali maggiori (di maggiorità e di comp.)	4	36	»	40	3840
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	96
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	6	18	1728
Caporali maggiori musicanti	1	»	»	1	96
Caporali musicanti	8	»	»	8	768
Caporali trombettieri	3	»	»	3	288
Caporali zappatori	3	»	»	3	288
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	7392
Appuntati musicanti	8	»	»	8	768
Appuntati	»	72	»	72	6912
Zappatori	»	24	»	24	2304
Trombettieri	»	24	1	25	2400
Vivandieri	2	»	»	2	192
Soldati	15	912	20	947	90912
Totale truppa	59	1200	40	1299	124704
Quadrupedi	3	»	»	3	288

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi sergenti o plotoni al-

lievi ufficiali; i depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 4 mesi di servizio.

Dei quattro sottufficiali di maggiorità due sono addetti all'ufficio di maggiorità del reggimento, e gli altri due, di regola, sono impiegati uno come istruttore di scherma del reggimento, l'altro quale portalettere.

Uno dei cinque sottufficiali di contabilità è sottufficiale guarda magazzino reggimentale.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 8 agosto 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

N. **170**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Cavalli di servizio per gli ufficiali**. — 10 agosto

I cavalli acquistati direttamente dagli ufficiali, per essere considerati come *cavalli di servizio* e dare quindi diritto alla razione foraggio, devono avere l'età di quattro anni, essere adatti al servizio da sella e trovarsi nelle condizioni di statura prescritte dalle disposizioni in vigore.

Nella considerazione però che i cavalli di puro sangue e delle migliori razze nazionali raggiungono un soddisfacente grado di forza e di resistenza al lavoro anche prima dei 4 anni, i consigli d'amministrazione dei corpi sono autorizzati di ammettere al godimento della razione foraggio quei cavalli che, avendo *l'età di 3 anni e mezzo compiti*, offrano sufficiente garanzia per un eventuale servizio nel termine di sei mesi.

Tale autorizzazione è limitata agli ufficiali che hanno diritto a più di due razioni foraggio e sempre quando la presentazione di cavalli non avvenga prima del mese di ottobre.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **171**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni**. — 11 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Decreto Ministeriale 22 maggio 1881 con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni e sezioni, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con Ministeriali determinazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886, 21 dicembre 1887, 21 aprile, 15 maggio e 30 giugno 1888;

Determina:

Art. 1. La *Divisione gabinetto del Ministro* viene trasformata in *Divisione giustizia e sanità militare* e contemporaneamente viene istituito un ufficio *Gabinetto del Ministro.*

Art. 2. Per effetto della precedente disposizione il riparto delle attribuzioni della divisione e dell'ufficio suindicati viene stabilito come segue a datare dal 12 corrente:

Segretariato generale	Divisione giustizia e sanità militare	Sezione 1ª — Personale e servizio della giustizia militare — Titoli nobiliari — Ex-cappellani e parrocchie nelle provincie meridionali — Stato civile — Testamenti in campagna — Ordini equestri nazionali e stranieri — Medaglie commemorative, ed al valor militare e civile — Pensioni mauriziane.
		Sezione 2ª — Personale degli ufficiali del corpo sanitario militare, e farmacisti militari — Servizio tecnico sanitario — Dotazioni di materiale sanitario e farmaceutico — Bagni termali.
	Gabinetto del Ministro	Personale dello stato maggiore generale del regio esercito e delle case militari di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati — Corrispondenze particolari — Udienze del Ministro e del Sottosegretario di Stato — Relazioni colla stampa.

Art. 3. Il riconoscimento e l'inscrizione a matricola delle campagne di guerra, ch'era fra le attribuzioni della soppressa Divisione gabinetto del Ministro è demandato alla Divisione matricole.

Art. 4. Alle attribuzioni della Divisione scuole militari sono assegnate le attribuzioni relative agli affari dell'Orfanotrofio militare e dell'Istituto nazionale per le figlie di militari.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. **172.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — 12 agosto.

Il 4° comma del § 163 viene modificato come appresso:

« Il deposito deve essere fatto in moneta metallica od in biglietti di Stato o di banche di emissione accettate nelle pubbliche casse come danaro, o con i seguenti titoli di debiti pubblici, al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene operato:

Cartelle al portatore di rendita consolidata . .	5 e 3 %
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	
» del prestito Anglo-Sardo 1851 . .	5 %
» della ferrovia maremmana 1860-61	5 %
» del prestito Rottschild 1857 . .	5 %
» del prestito cattolico 1860-61 . .	5 %
» del prestito Blount 1866 . . .	5 %
» della ferrovia di Novara	5 %
» della ferrovia di Cuneo	5 e 3 %
» della ferrovia Vittorio Emanuele .	3 %
» della ferrovia Torino-Savona-Acqui	3 %
» della ferrovia Genova-Voltri . .	5 %
» dei canali demaniali - Canale Cavour	6 %
» della ferrovia Udine Pontebba . .	5 %
» pei lavori del Tevere	5 %
» delle ferrovie Livornesi	3 %
» delle ferrovie Lucca-Pistoia . . .	3 %
» della ferrovia Centrale Toscana .	5 %
» della ferrovia Asciano-Grosseto .	5 %
» Comuni delle ferrovie Romane . .	3 % »

Il 2° comma del § 168 resta modificato come appresso:

« La cauzione dev'essere data in moneta metallica od in bi-

glietti di Stato o di banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come danaro, ovvero nei titoli di debiti pubblici dello Stato, enumerati al § 463, al valore di borsa del giorno in cui ha luogo il deliberamento definitivo, osservato il disposto del capoverso del paragrafo oradetto. Perciò il deliberatario dovrà, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto », ecc.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **173**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Soppressione del comando locale d'artiglieria di Cuneo**. — 14 agosto.

A cominciare dal 15 agosto corrente, s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Cuneo, dipendente dalla direzione territoriale di Alessandria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **174**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione allo specchio delle ordinanze d'ufficio**. — 15 agosto.

A datare dal 1° settembre 1889, il soprassoldo stabilito dal n. 41 del quadro *C* annesso al R. Decreto 27 marzo 1879 sarà concesso anche alle ordinanze assegnate ai comandi militari permanenti di stazione.

Conseguentemente la nota posta a piè dello specchio, che fissa il numero delle ordinanze d'ufficio (*Atto* 457 della *Raccolta del Giornale Militare*), sarà modificata come segue:

« Avranno pure un'ordinanza con soprassoldo i comandi di presidio ordinario od eventuale retti da un ufficiale generale, e i comandi militari permanenti di stazione. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **175**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Somministrazione di strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni**. — 15 agosto.

Dalla data di pubblicazione del presente *Atto*, le domande per somministrazioni od altro relative agli strumenti per la riparazione e la verificazione delle armi portatili e loro munizioni, invece che alla direzione d'artiglieria del laboratorio di precisione, dovranno essere indirizzate alla direzione territoriale d'artiglieria di questa capitale.

In tal senso dovrà quindi intendersi modificata la prima parte del § 447 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del regio esercito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **126.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 15 agosto.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di contratto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	10	Campanelle da zaini	N.	0 03	Variante
»	13	Assicelle di pioppo per zaini della milizia territoriale.	»	0 05	Id
»	30	Borse a doppio attacco da sciabola e baionetta (1)	»	1 35	Id.
»	30bis	Borse a doppio attacco da sciabola (1).	»	1 50	Aggiunta
»	77	Cappelli sguarniti per bersaglieri (11)	»	4 25	Variante
»	81	Cappotti per artiglieria	»	25 10	Id.
»	83	Cappotti per fanteria	»	22 70	Id.
»	249	Anelli rettangolari con gancio da zaini	»	0 03	Id.
»	264	Giubbe pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria, deposito di allevamento e di cavalli stalloni (20)	»	15 70	Id.
»	265	Giubbe per il 3° reggimento cavalleria	»	18 70	Id.
»	266	Giubbe per il 5°, 6°, 7°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	17 30	Id.
»	267	Giubbe per l'11° reggimento cavalleria	»	16 40	Id.
»	268	Giubbe pel 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20). . .	»	19 00	Id.
»	269	Giubbe pei 15° e 16° reggimento cavalleria (20)	»	18 40	Id.
»	270	Giubbe pel 19° reggimento cavalleria	»	16 00	Id.
»	275	Giubboni per carabinieri	»	15 60	Id.
»	287	Mantelli senza fermaglio per carabinieri	»	64 40	Id.
»	288	Mantelline senza fermaglio per carabinieri	»	42 30	Id.
»	300	Nappine in lana azzurra (21) . .	»	0 32	Id
»	325	Pastrani con cintolo per artiglieria.	»	30 00	Id.
»	326	Pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria	»	37 10	Id.
»	327	Pastrani per cavalleria	»	31 40	Id.

I	328	Pastrani con cintolo per treno del genio	N.	30	00	Variante
»	329	Pastrani senza cintolo per sottufficiali del treno del genio	»	37	10	Id.
»	353	Sacchetti per cartuccere da zaini per fanteria e carabinieri	»	0	20	Id.
»	356	Secchi da biada per treno del genio.	»	1	80	Abolito
»	361	Scheletri da zaini per fanteria	»	0	35	Variante
»	399	Stellette di divisa in panno per le truppe d'Africa	P.	0	08	Id.
»	400	Stellette di divisa in seta per le truppe d'Africa	»	0	40	Id.
»	440	Abiti di grande uniforme (1.24).	N.	27	30	Id.
»	441	Abiti di piccola uniforme (1.24).	»	26	20	Id.
»	446	Zaini per bersaglieri	»	15	60	Id.
»	448	Zaini per fanteria di linea ed alpini	»	12	80	Id.
»	449	Zaini per genio	»	11	90	Id.
»	492	Cappotti per sottufficiali di fanteria.	»	23	70	Id.
»	493	Cappotti per sottufficiali dei granatieri	»	25	70	Id.
»	494	Cappotti per sottufficiali del genio	»	25	50	Id.
»	495	Giubbe per sottufficiali d'artiglieria da campagna e treno	»	17	60	Id.
»	496	Giubbe per sottufficiali d'artiglieria da fortezza	»	18	70	Id.
»	497	Giubbe per sottufficiali dei bersaglieri	»	20	10	Id.
»	499	Giubbe per sottufficiali del genio e del treno	»	18	20	Id.
»	501	Giubbe per sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria, depositi di stalloni ed allevamento cavalli (20)	»	16	10	Id.
»	502	Giubbe per sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	»	19	10	Id.
»	503	Giubbe per sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20).	»	17	70	Id.
»	504	Giubbe per sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria	»	16	80	Id.
»	505	Giubbe per sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	19	40	Id.
»	506	Giubbe per sottufficiali del 15° e 16° reggimento cavalleria (20)	»	18	50	Id.
»	507	Giubbe per sottufficiali del 19° reggimento cavalleria	»	16	40	Id.
»	508	Manteline per sottufficiali dei bersaglieri	»	21	20	Id.
»	509	Pastrani per sottufficiali di cavalleria	»	32	40	Id.
»	511	Fregi di stella in argento da berretti per sottufficiali della milizia comunale	»	1	30	Id.

1	512	Fregi di stella in oro per sottufficiali della milizia territoriale(19)	N.	1	60	Abolito
»	513	Fregi di stella da berretti per caporali e soldati della milizia comunale	»	0	18	Variante
»	569	Giubbe di panno per alpini	»	18	20	Id.
»	570	Giubbe di panno per sottufficiali alpini	»	19	10	Id.
»	571	Giubbe per l'8° reggimento cavalleria	»	15	90	Id.
»	573	Giubbe per sottufficiali dell'8° reggimento cavalleria	»	16	30	Id.
»	574	Giubbe per sottufficiali del 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	18	60	Id.
»	577	Mantelline per alpini	»	21	50	Id.
»	578	Mantelline per sottufficiali alpini	»	21	60	Id.
»	586	Cappotti per allievi medici	»	23	40	Abolito
»	587	Giubbe di panno per allievi medici	»	19	50	Id.
»	612	Occhiali da sole	»	0	20	Id.
»	613	Veli da sole	»	0	20	Id.
»	614	Elmetti sguarniti per la truppa d'Africa	»	2	00	Variante
»	641	Cappelli di tela sguarniti per milizia territoriale	»	1	70	Id.
»	643	Zaini di tela olona impermeabile per la milizia territoriale	»	4	30	Id.
»	607	Stellette metalliche di divisa	»	0	10	Aggiunta
»	657	Anelli quadri con tubicino da zaini per la milizia territoriale	»	0	03	Id.
»	658	Anelli schiacciati con ardiglione da zaini	»	0	03	Id.
»	659	Berretti (feltz) senza fiocco	»	2	00	Id.
»	660	Campanelle mezzo tonde roggi cinghie e da cartuccere	»	0	02	Id.
»	661	Cappelli di tela completi per milizia territoriale	»	2	00	Id.
»	662	Cappelli di palma Beitul	»	0	50	Id.
»	663	Controspallini di panno colorato per sottufficiali di fanteria, compagnie costiere, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale	P.	1	10	Id.
»	664	Controspallini di panno colorato per sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e d'artiglieria e genio della milizia territoriale	»	1	30	Id.
»	665	Coreggiuole per arrotolare la mantellina della truppa d'Africa	N.	0	18	Id.
»	666	Distintivi per telemetristi	»	0	75	Id.
»	667	Fibbie con tubicino da zaini per la milizia territoriale	»	0	05	Id.
»	668	Fregi di stella da berretti per il treno d'artiglieria a cavallo	»	0	20	Id.

I	669	Fregi di stella ricamata in oro da berretti per sottufficiali del treno d'artiglieria a cavallo	N.	1 00	Aggiunta
»	670	Giubbe per il 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	16 10	Id.
»	671	Giubbe per sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria	»	16 50	Id.
»	672	Penne per elmetti da cacciatori a cavallo d'Africa	»	0 06	Id.
»	673	Soggoli da elmetti	»	0 25	Id.
»	331	Pendagli corti con ganci e bottone, da cinturini per musicanti (1) . .	»	0 70	Variante
»	332	Pendagli lunghi con bottone, da cinturini per musicanti (1)	»	0 60	Aggiunta
II	61	Pacchetti da medicazione	»	0 25	Abolito
»	176	Bidoni di latta (modello 1860) . .	»	1 60	Id.
»	227	Coreggiuole reggi lanterna da campo	»	0 27	Id.
»	64	Coreggiuole reggi lanterna da campo	»	0 27	Aggiunta
VII	349bis	Cuoio naturale	Q.	4 50	Variante
»	368	Pelli di vitello conciate e col pelo .	N.	4 50	Id.
»	351	Tela olona color fulvo scuro, impermeabile, alta da m. 0,81 a m. 0,82	M.L.	2 80	Aggiunta

AVVERTENZE.

1. Dagli attuali conti di costruzione dei vari capi di corredo sopprimendo l'importo delle stellette di panno o di seta ed arrotondando il prezzo di costo si ottiene il nuovo prezzo di conteggio. I cappotti per genio (categorico 85) e le giubbe per artiglieria da campagna e treno (categorico 258) conservano per ora l'attuale prezzo di tariffa.
2. Le amministrazioni che posseggono tuttavia stellette di panno o di seta continueranno a conteggiarle fino ad esaurimento del fondo agli attuali numeri 399 e 400.
3. I fregi indicati ai categorici 511 e 513 sono quelli già prescritti per i berretti della milizia territoriale di fanteria di linea; tutti gli altri inventariati allo stesso numero s'intendono **aboliti.**
4. I controspallini di panno colorato per le giubbe di tela dei sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi debbono essere filettati con treccinola in oro anzichè in argento.
5. Il pacchetto da medicazione è stato compreso nell'elenco generale e tariffa dei medicinali, pubblicato il 1° luglio ultimo scorso, al N. 438 categorico (categoria V) al prezzo di L. 0,30, epperciò il relativo movimento di carico e scarico dovrà esser fatto sotto la stessa data.
6. A pagina 9 del modello per gl'inventari, nota 11, togliere le parole « e compreso il soggolo. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1889 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 35ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto

AGOSTO 3. — Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati, *pag.* 457.
» 21. — Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali, *pag.* 458.
» 21. — Varianti all'Istruzione per le ispezioni (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 458.
» 22. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica, *pag.* 463.
» 23. — Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 464.
» 25. — Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. — Tomo II. Equipaggiamento. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione, *pag.* 465.
——— Decisioni di massima *pag.* 465.

Atto N. **177**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia Massaua-Saati.** — 3 agosto.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 del Regio Decreto 27 marzo 1879, che approva il Regolamento sulle indennità eventuali per il Regio esercito;

Visto il Regio Decreto 20 giugno 1889, che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa e mediante il quale viene istituita una compagnia di specialisti del genio;

Visti i §§ 116, 347 e 408 della Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe in Africa approvata col Decreto ministeriale 30 giugno 1887, nei quali sono stabiliti i soprassoldi dovuti agli uomini di truppa di quei presidî destinati a servizi speciali;

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6141, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1889-90;

Considerato che col 1° ottobre prossimo il servizio della ferrovia Massaua-Saati sarà esercitato dalla compagnia specialisti del genio militare del corpo speciale d'Africa;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Agli uomini di truppa della compagnia specialisti del genio del corpo speciale d'Africa addetti alla ferrovia

Massaua Saati, è concesso un soprassoldo nella misura seguente:

Sottufficiali e macchinisti lire 2;

Caporali maggiori, caporali, fuochisti e soldati operai lire 1,50;

Appuntati e soldati lire 1.

Art. 2. La decorrenza di questo soprassoldo resta stabilita dal 1° ottobre 1889, e sarà conteggiato sul capitolo 38 del Bilancio della guerra.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 agosto 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

Questo soprassoldo è pagato prendendo a base le giornate di presenza in servizio, escluse quelle d'ospedale, d'infermeria e di punizione alla sala di disciplina di rigore, o alla prigione di rigore.

N. **178** — SERVIZIO TERRITORIALE — **Ruolini nominativi degli scrivani ed assistenti locali**. — 21 agosto.

Sul ruolino degli scrivani ed assistenti locali che i comandi, corpi, direzioni ed uffici trasmettono mensilmente alla direzione generale dei servizi amministrativi, dovrà da ora innanzi esservi aggiunto la posizione militare di ciascun impiegato, colla indicazione del grado ed arma cui esso appartiene.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **179** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'Istruzione per le ispezioni (allegato N. 4 al regolamento di disciplina militare)**. — 21 agosto.

All'Istruzione per le ispezioni (allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare) sono fatte le seguenti varianti:

pag. 56, all'attuale N. 3 è sostituito il seguente:

« 3. Ogni anno i comandanti di corpo d'armata, di loro « iniziativa od in seguito a proposta dei comandanti supe- « riori dei distretti, stabiliscono a quali fra i distretti da essi « dipendenti deve essere passata l'ispezione e richiedono al « Ministero della guerra (Segretariato generale) i quaderni di « ispezione occorrenti. Tali ispezioni saranno preferibilmente

« passate nei mesi in cui presso i distretti non vi siano « chiamate di classi od in cui i distretti non abbiano speciali od importanti servizi da soddisfare. »

pag. 83, al capoverso lettera *m*) sostituire il seguente:

« *m*) Nota dei presidî ai quali si provvede il pane dai « panifici militari e di quelli nei quali il servizio viveri è « fatto a gestione diretta. »

pag. 85, al capoverso *a*) del N. 9 sostituire il seguente:

« *a*) quali attribuzioni permanentemente esercita l'ufficiale cui apparterrebbe di sostituire il direttore, in caso di « impedimento o assenza, e se il medesimo sia a giorno di « tutti gli affari trattati dalla direzione per potere, all'occorrenza, sostituirlo convenientemente. »

pag. 89, al N. 21 è aggiunto il seguente secondo capoverso:

« Sarà pure verificato il modo nel quale è tenuta la corrispondenza fra il Consiglio e le direzioni territoriali di « commissariato per riconoscere se questa proceda regolarmente, e se le direzioni si attengano alle deliberazioni del « Consiglio stesso. »

pag. 90, al N. 23 aggiungere il seguente secondo capoverso:

« Verificherà inoltre se i materiali di dotazione, che servirono in occasione di campi d'istruzione o di grandi manovre, o per istruire il personale, furono tosto riparati e « rimessi in buono stato prima di essere nuovamente ritirati « nei magazzini delle compagnie. »

pag. 92, al N. 28 aggiungere il seguente secondo capoverso:

« Il generale ispettore porterà in modo speciale la sua attenzione sulla istruzione tecnica dei militari, particolarmente « dei sottufficiali. »

pag. 93, N. 31. Nel primo inciso cancellare le parole:

« come avviene di regola pei panifici, ed in via eccezionale per i viveri, pei foraggi, per il pane in alcuni pre« sidi » e sostituire alle medesime queste altre: « o a gestione diretta. »

pag. 96, al N. 33 è sostituito il seguente:

« 33. Come è giusto esigere che gli appaltatori adempiano strettamente ai loro obblighi e siano anche colpiti « con misure di rigore ove a quelli obblighi contravvengano, « è pure debito delle autorità militari, nello interesse stesso « del servizio, di vigilare a che i diritti degli appaltatori, nei

« loro rapporti coll'amministrazione, siano tutelati in guisa « che i medesimi possano essere soddisfatti dei loro averi « in tempo debito e nella misura stabilita dai contratti.

« Perciò, mentre è necessario che i corpi siano precisi « nella compilazione e nello invio alle direzioni territoriali di « commissariato (appena scaduta ogni quindicina) dello spec- « chio della forza (modello 429), è altrettanto necessario che « le direzioni stesse siano dal canto loro egualmente precise « e sollecite nel compilare e trasmettere al Ministero il pro- « spetto collettivo della forza (modello 430) ed i riepiloghi « quindicinali delle somministrazioni di pane, di viveri e di « foraggi (modelli 834, 835 e 836) per il pagamento degli ac- « conti ai singoli appaltatori.

« L'ispettore esamina se gli appaltatori danno regolarmente « i loro conti nel termine di tempo stabilito dai capitoli d'o- « neri, e se la direzione territoriale li verifica con esattezza « e li trasmette prontamente all'ufficio di revisione delle con- « tabilità militari, per essere poi inviati al Ministero; e se, « nel caso di rinvio di contabilità e di documenti dall'ufficio « di revisione per rettificazioni, corrisponda sollecitamente « alla richiesta ed esiga che facciano ugualmente gli appal- « tatori, laddove spetti ai medesimi di fare le necessarie ret- « tificazioni. »

pag. 98, al N. 37 è sostituito il seguente:

« 37. Fattosi quindi presentare il ruolino nominativo dei « militari della compagnia sussistenza, e quello degli operai « borghesi, se ve ne siano ancora in servizio, e dei lavo- « ranti stati assunti in casi eccezionali temporaneamente « come meccanici, mugnai, ecc., si informa della condotta, « abilità ed attitudine al lavoro di ognuno e specialmente dei « sottufficiali, dei capi squadra e degli incaricati di speciali « servizi.

« Esamina se il riparto in plotoni della compagnia di sus- « sistenza sia fatto in ragione delle esigenze del servizio.

« Riconosce se il riparto in squadre è ben regolato; se i « contabili hanno cura di istruire nel servizio tecnico i mi- « litari di truppa e se il numero loro è ragguagliato ai bi- « sogni dei servizi, e se vengono impiegati per turno nei « lavori degli stabilimenti pur essendo ogni giorno al lavoro « il numero d'uomini strettamente necessario per il disim- « pegno del servizio; se, in una parola, tutti i militari di « truppa sono giornalmente occupati per non meno di 10 ore, « sì nel servizio proprio dello stabilimento, sì nelle istruzioni

« militari e morali, onde si abbia ad utilizzare convenien-
« temente l'opera di ognuno con una saggia distribuzione di
« lavoro.

« Esprime inoltre i suoi apprezzamenti sul grado di istru-
« zione tecnica e di disciplina dei militari di truppa e pro-
« pone i provvedimenti che reputa migliori per assicurare
« questa importante parte di servizio.

« Finalmente si accerta sul modo col quale funziona la
« compagnia di sussistenza. »

pag. 100. Dopo l'ultimo capoverso del N. 39 aggiungere i due seguenti:

« Verifica che il materiale pel servizio della mobilitazione
« sia tenuto distinto da quello che occorre pel servizio or-
« dinario, e in condizione da poter essere, ad ogni evenienza,
« prontamente messo in opera o spedito dove il bisogno fosse
« per richiederlo.

« Dove esistono panifici da campo, l'ispettore si accerta che
« siano in perfetto stato tanto i forni, quanto le dotazioni di
« attrezzi, i depositi di combustibile, ecc. che fossero asse-
« gnati ai panifici stessi. »

pag. 101 al N. 42 sostituire il seguente:

« 42. L'ispettore verifica se le quantità di derrate, quali
« risultano dai registri, corrispondano a quelle effettivamente
« esistenti nei magazzini. »

pag. 104, dopo l'ultimo capoverso del N. 46 aggiungere il seguente:

« Trattandosi di molini a cilindro o di sistemi moderni, o
« di altri macchinari di proprietà dell'amministrazione, si ac-
« certa che il personale addetto ai medesimi possegga le vo-
« lute cognizioni tecniche per regolarne il funzionamento,
« affinchè i macchinari non siano esposti a danni, e se siano
« osservate le prescrizioni relative alla loro visita periodica
« per parte del personale tecnico d'artiglieria »;

pag. 105 dopo il N. 48 aggiungere il seguente N. 48 ^{bis}:

« N. 48bis. *Magazzini viveri a gestione diretta* — L'ispettore
« verifica se la loro ubicazione e il riparto dei locali soddisfi
« alle esigenze di un servizio rapido e convenientemente vi-
« gilato; se esistano le varie derrate nelle quantità e qualità
« prescritte dai capitoli d'oneri; se gli attrezzi ed i materiali
« vari siano in rapporto col servizio affidato al magazzino e
« colle derrate che vi debbono capire; se sia curata la pulizia
« e la ventilazione dei locali; se vi sia impiegato il numero
« di militari di truppa strettamente necessario per le varie
« operazioni.

« L'ispettore verifica pure se, per l'istruzione dei soldati « macellai, questi concorrano cogli operai della impresa vi- « veri nella macellazione dei buoi »;

pag. 115, all'attuale N. 2 sostituire il seguente:

« 2. Sono incaricati delle ispezioni amministrative:

« *a*) pei reggimenti di artiglieria e pel consiglio d'ammi- « nistrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria, « i comandanti d'artiglieria, i comandanti d'artiglieria da cam- « pagna e da fortezza;

« *b*) pei reggimenti del genio, i comandanti territoriali « del genio;

« *c*) pei reggimenti di fanteria di linea e di cavalleria, i co- « mandanti di brigata;

« *d*) pei reggimenti di bersaglieri e di alpini, l'ispettore « dei bersaglieri e l'ispettore degli alpini;

« *e*) pei distretti, i rispettivi comandanti superiori;

« *f*) per le legioni dei carabinieri reali, gli ufficiali gene- « rali addetti al comando generale dell'arma;

« *g*) per gli ospedali militari principali e succursali, i di- « rettori di sanità di corpo d'armata;

« *h*) per la scuola d'applicazione di sanità militare, uno « degli ufficiali generali o colonnelli ispettori addetti all'ispet- « torato di sanità;

« *i*) per la farmacia centrale militare, il chimico farmacista « ispettore;

« *l*) per tutte le amministrazioni non indicate di sopra, gli « ufficiali che saranno di volta in volta destinati dal Ministero »;

pag. 116 al N. 3 aggiungere il seguente capoverso:

« L'ispezione sarà pure estesa alla gestione amministrativa « delle infermerie di presidio e speciali presso quei corpi ove « sono istituite ».

pag. 117, all'attuale N. 6 sostituire il seguente:

« 6. Contemporaneamente all'ordine delle ispezioni, il Mi- « nistero provvede perchè a cura del Reclusorio militare di « Savona siano trasmessi a ciascun Consiglio di amministra- « zione i quaderni di rapporto di ispezione occorrenti al ge- « nerale ispettore ».

pag. 117, al primo capoverso del N. 7 sostituire il se- guente:

« 7. Nel servizio delle ispezioni amministrative, gli ispettori « non hanno facoltà di farsi accompagnare dagli aiutanti di « campo nè da altro ufficiale addetto al proprio ufficio ».

pag. 123, al secondo capoverso del N. 22 sostituire il se- guente:

« Se le convenzioni e i contratti furono stabiliti secondo i « procedimenti e le forme volute e se vennero sottoposti a « tempo debito alla prescritta registrazione ».

pag. 132, all'attuale N. 45 si sostituisca il seguente:

« 45. Nelle ispezioni ai distretti militari, l'ispettore prenderà « altresì ad esame i ruolini di mobilitazione (Mod. 250 e 717) « per accertarsi che siano in pronto per tutte le classi in con- « gedo e che siano tenuti secondo le norme prescritte dalle « istruzioni per la mobilitazione.

« Per gli uomini in forza alle compagnie ed allo stato mag- « giore si accerterà inoltre che il numero degli inscritti sui « ruolini corrisponda con quello rappresentato sulle situazioni « numeriche ».

pag. 136, all'attuale N. 57 è sostituito il seguente:

« 57. I rapporti relativi alle ispezioni delle legioni dei ca- « rabinieri reali saranno trasmessi al Ministero per mezzo del « comando generale dell'arma ».

pag. 160:

È abolito l'allegato *D*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **180**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica.** — 22 agosto.

Al fine di evitare dannosi scambi di sostanze ed altri inconvenienti che, per mancanza di misure precauzionali, potessero succedere nel servizio dei medicinali presso le infermerie dei corpi, questo Ministero raccomanda la stretta osservanza delle prescrizioni portate dal § 20, parte II, del Regolamento sul servizio sanitario in data 3 aprile 1887, e prescrive quanto segue:

1° Ai recipienti contenenti medicinali velenosi o di azione energica, oltre ai consueti cartellini e contrassegni per indicarne la natura e l'uso, verrà incollata una striscia di carta colorata, alta da 10 a 30 millimetri, secondo la grandezza del recipiente, e lunga a sufficienza perchè possa, circondandoli completamente, riunirsi pei due capi.

2° Pei recipienti contenenti sostanze velenose si userà carta nera, e per quelli con medicamenti d'azione energica, s'impiegherà carta di color rosso spiccato.

3° La farmacia militare che somministra medicinali sui

quali occorra richiamare l'attenzione, dovrà notare sul proprio cartellino, in caratteri netti, il nome della sostanza, facendo spiccare per diverso stile di scrittura, e per maggiore grandezza dei caratteri, il nome dell'elemento al quale devesi l'azione venefica od energica del medicamento, esempio: arseniato di chinina, arsenito potassico S. O., ecc.: inoltre aggiungerà a tutte le altre indicazioni d'uso (*veleno - uso esterno - collirio - gargarismo*, ecc.), anche il contrassegno delle carte colorate prescritte dal N. 1.

4° Quando un'infermeria debba provvedere simili sostanze da una farmacia civile, dovrà procurare che i recipienti siano allestiti nei modi sovraindicati.

5° Le infermerie di corpo non devono, possibilmente, tenere in permanenza sostanze o preparazioni di azione venefica, ma dovranno provvederle volta per volta e in quantità limitata ai bisogni del momento.

6° Però qualora per speciali circostanze di tempo e di luogo, occorra di tenere in permanenza qualche preparato venefico, il rispettivo recipiente dovrà essere collocato dentro apposita scatola di cartone o di legno, e questa essere collocata nello scompartimento dell'armadio, giusta il disposto dal numero seguente.

7° L'armadio prescritto dal § 20 del citato Regolamento per la conservazione dei medicinali, oltre al potersi chiudere con chiave, avrà nel suo interno due speciali riparti muniti di sportello e chiave, uno dei quali sarà destinato per le sostanze velenose, l'altro per quelle di azione energica. Ogni sportello porterà l'indicazione *veleni o sostanze eroiche*.

8. Quando i medicinali vengono richiesti divisi in cartine o in pillole, queste saranno pure collocate dentro un adatto recipiente, munito di tutte le necessarie indicazioni.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **181**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea**. — 23 agosto.

In seguito al R. Decreto 8 corrente mese, con cui fu approvata una nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea, si determina quanto segue:

1° L'attuale caporale musicante nei reggimenti di fanteria di linea avrà il grado ed i distintivi di caporale maggiore, e ne riceverà gli assegnamenti a datare dal 1° settembre prossimo.

2° A tutti i musicanti è concesso il distintivo di *appuntato* dal giorno dell'arruolamento;

3° Dopo sei mesi di servizio, i musicanti che suonano i primi otto strumenti indicati al N. 9 dell'*Atto* N. 486 della *Raccolta* del *Giornale Militare* avranno il grado ed i distintivi di caporale musicante, continuando a ricevere l'assegno attualmente stabilito per i musicanti;

4° Se fra i suonatori dei primi otto strumenti sono già compresi il sottufficiale musicante e il caporale maggiore musicante, avranno il grado di caporale i due più anziani musicanti che suonino con abilità qualunque altro strumento, sempre che non contino meno di sei mesi di servizio;

5° Ai caporali musicanti spettano le *indennità eventuali* stabilite pel grado di caporale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **182**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito. — Tomo II. Equipaggiamento. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione**. — 23 agosto.

Giusta la riserva fatta con l'*Atto* N. 159 del corrente anno, che annunciava la pubblicazione del Tomo II e Tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito, si prevengono i Comandi, Corpi ed Uffici che il prezzo di ciascun esemplare dei predetti tomi è fissato come segue:

Tomo II. — Equipaggiamento . . . . — L. 2,30
Tomo III. — Operazioni di mobilitazione — » 1,65.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

76.

Uomini di truppa in licenza. — Rapporto all'applicazione del § 860 del Regolamento d'amministrazione, gli uomini di truppa in piccola licenza caduti ammalati, che per non potere essere ricoverati in un ospedale ottengano una proroga, continueranno ad essere considerati, per tutto il periodo della proroga, nella primitiva posizione e conserveranno quindi il diritto alla paga.

Coloro invece che ottengono una proroga per altre cause: se con esse non si oltrepassa il massimo della piccola licenza (15 giorni), continueranno del pari ad essere considerati in questa posizione; se invece si oltrepassa detto termine, si

considereranno come passati in licenza ordinaria o straordinaria e avranno pertanto diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno, restando esclusi, bene inteso, dalla paga anche pel tempo anteriore alla proroga.

Le presenti decisioni non sono applicabili ai capi musica, pei quali sono da osservarsi, riguardo agli assegni, le stesse norme che per gli ufficiali in licenza. (*Div. Contab. Corpi*).

77.

Uso degli stampati. — Nei moduli di uso comune ai vari corpi, di mano in mano che verranno rettificati eliminando quanto si riferiva alla gestione delle soppresse masse individuali, le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola d'applicazione di sanità militare (per le quali amministrazioni continua il precedente sistema) dimostreranno le partite riguardanti le masse individuali negli specchi e nelle colonne relative al conto della massa vestiario ed altri conti estranei alla loro amministrazione, modificandone congruamente le intestature, senza che occorra istituire, per le dette amministrazioni, appositi moduli speciali pel solo fatto del mantenimento del sistema delle masse individuali. (*Div. Contab. Corpi*).

78.

Indennità di residenza. — La disposizione del secondo comma del § 65 del Regolamento sulle indennità eventuali si riferisce unicamente agli ufficiali i quali, trovandosi già a prestare servizio in città per le quali è stabilita l'indennità di residenza, se ne allontanino solo temporariamente od entrino all'ospedale.

Ne consegue che l'ufficiale transitato ad un corpo avente sede in una delle dette città e contemporaneamente lasciato comandato altrove od in licenza, non entra nel godimento dell'indennità fissata per la sede del nuovo corpo se non quando vi si trasferisca effettivamente, salvo però a ricevere, quando ne sia il caso, quella fissata per la città in cui sia rimasto a prestare servizio.

Così, ad esempio, un ufficiale reduce dall'Africa che si rechi in licenza e sia ad un tempo trasferito ad un corpo di stanza a Roma, acquista il diritto alla indennità di residenza di lire 25 solo dopo rientrato di licenza, ma riceve però l'indennità di lire 10 pei giorni che sia stato trattenuto a Napoli per ragioni di servizio. (*Div. Contab. Corpi*).

79

Comuni di truppa comandati presso Consigli di leva. — Gli uomini di truppa comandati presso Consigli di leva in località ove non si trovino reparti cui poterli aggregare, ricevendo gli assegni dal delegato in 1° sui fondi a questo somministrati dal distretto militare locale, saranno considerati, per ogni effetto, come aggregati al distretto stesso.

L'indennità di servizio isolato loro dovuta a senso del comma *c*) del § 880 del Regolamento d'amministrazione resterà quindi, giusta il § 1371 dello stesso Regolamento, a carico dei distretti. (*Dir. Contab. Corpi*).

Roma, 1889. — Tip. G. Voghera.

30 AGO 73

278

DISPENSA 36ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 agosto

AGOSTO 1. — R. Decreto N. 6349 (serie 3ª), che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina, *pag.* 469.

» 1. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare in Massaua, *pag.* 471.

» 29. — R. Decreto che approva l'annessa Istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma, *pag.* 480.

» 29. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento di disciplina militare per l'esercito, *pag.* 483.

» 29. — Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi, *pag.* 483.

» 29. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa, *pag.* 484.

» 29. — Fondo di riserva pei materiali del Gruppo C, *pag.* 484.

» 29. — Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale e dei pacchetti da medicazione, *pag.* 487.

» 30. — Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio, *pag.* 492.

» 30. — Varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 500.

Atto N. **183.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6349 (serie 3ª) che istituisce in Roma, sotto la diretta dipendenza del Ministro della marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina.** — 1° agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 8315 (serie 2ª), già modificata dalle leggi 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª) e 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª) sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti;

Visto il R. Decreto 4 marzo 1885 che affida ad ufficiali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e dei fabbricati di marina;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6142 (serie 3ª), sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1889-90;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituito in Roma, con diretta dipendenza dal Nostro Ministro per la marina, un *Comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina*, per esercitare rispetto alle direzioni straordinarie dell'arma in servizio della regia marina le funzioni attribuite ai comandi territoriali del genio militare per le direzioni territoriali in servizio del regio esercito.

Art. 2.

Comandante superiore del genio militare per la regia marina sarà un ufficiale generale del regio esercito. Il suo uffizio sarà costituito da un ufficiale superiore e da un capitano dell'arma del genio, da due ragionieri geometri del genio e da un capo tecnico.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli impiegati menzionati nell'articolo precedente saranno dal Nostro Ministro della guerra messi a disposizione di quello della marina; s'intenderanno in eccedenza ai quadri organici in vigore e riceveranno le loro competenze a carico del bilancio della marina.

Art. 4.

Al comando superiore del genio per la regia marina così costituito, è affidata la revisione della contabilità dei lavori eseguiti dalle direzioni straordinarie del genio per la marina.

Art. 5.

Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal 1° settembre 1889.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO.

B. Brin.

E. Bertolè-Viale.

N. 184. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare in Massaua.** — 1° agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª) che autorizza la costituzione di un corpo speciale di truppe per i presidi d'Africa;

Visto il R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione del corpo speciale, modificato dal susseguente R. Decreto 20 giugno 1889, N. 6132 (serie 3ª);

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 (capitolo 38° — Spese pei distaccamenti d'Africa);

Visto il R. Decreto 30 giugno 1889, N. 6215 (serie 3ª) che istituisce un corpo di truppe indigene per i presidi d'Africa;

Visto il R. Decreto 21 maggio 1885 che istituisce un tribunale militare presso il comando superiore delle truppe italiane in Africa;

Visto il R. Decreto 17 aprile 1887 che stabilisce le attribuzioni del comandante superiore in Africa;

Visto il R. Decreto 1° marzo 1888 che istituisce una direzione territoriale d'artiglieria in Massaua;

Visto il R. Decreto 11 ottobre 1888 che istituisce una direzione territoriale del genio in Massaua;

Visto il R. Decreto 28 luglio 1889 che istituisce in Africa una direzione dei servizi di sanità militare, ed una direzione dei servizi di commissariato militare, ambedue con sede a Massaua;

Ritenuta la opportunità di fissare i quadri degli ufficiali, impiegati, scrivani ecc. addetti al comando superiore, alle direzioni dei vari servizi ed al tribunale militare in Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sette tabelle graduali e numeriche, annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra,

determinano la formazione dello stato maggiore del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio in Massaua, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare in Africa e del tribunale militare in Africa.

Art. 2.

Le formazioni stabilite dalle sopracitate tabelle andranno in vigore col 1° ottobre 1889.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Stato maggiore del comando superiore in Africa

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante superiore (maggiore generale)	1	»	4
Comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua (colonnello)	1	»	3
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore)	1	»	3
Capitani di stato maggiore	2	»	6
Ufficiali a disposizione (un tenente colonnello o maggiore, un capitano, un tenente)	3	»	8
Capitani applicati di stato maggiore	4	»	»
Ufficiale d'ordinanza del comandante superiore (ufficiale subalterno)	1	»	2
Contabile (ufficiale subalterno) per l'ufficio d'amministrazione del comando superiore	1	»	»
Veterinario (capitano)	1	»	»
Veterinari (ufficiali subalterni)	3	»	»
Scrivani militari	»	8	»
Ordinanze d'ufficio	»	4	»
Attendenti	»	20	»
Totali	18	32	26

Nota. — Allo stato maggiore del Comando superiore è assegnata una Compagnia di Carabinieri Reali pel servizio di polizia, la cui formazione è data dalla tabella graduale e numerica N. 2.

Roma, addì 1° agosto 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Compagnia di carabinieri reali

	Uomini		Cavalli	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di Truppa
Comandante (capitano)	1	»	2	»
Ufficiali subalterni	3	»	6	»
Marescialli d'alloggio a piedi	»	4	»	»
Marescialli d'alloggio a cavallo	»	12	»	3
Brigadieri a piedi	»	8	»	»
Brigadieri a cavallo	»	4	»	4
Vice-brigadieri a piedi	»	8	»	»
Vice-brigadieri a cavallo	»	4	»	4
Carabinieri a piedi	»	55	»	»
Carabinieri a cavallo	»	15	»	15
Attendenti (di fanteria)	»	4	»	»
Totali	4	104	8	25

Roma, addì 1° agosto 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Direzione territoriale d'artiglieria in Massaua

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	2
Capitani	2	»	»	4
Ufficiali subalterni	2	»	»	4
Ragionieri di artiglieria	»	»	3	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	3	»
Scrivani militari	»	3	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	3	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	12	»	»
Totali	5	20	6	10

Roma, addì 1° agosto 1889.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Direzione territoriale del genio in Massaua

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	1
Capitani	3	»	»	3
Ufficiali subalterni	3	»	»	3
Ragionieri geometri del genio	»	»	4	»
Capitecnici del genio	»	»	2	»
Scrivani militari	»	4	»	»
Assistenti locali del genio	»	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	14	»	»
Totali	7	20	8	8

Roma, addì 1° agosto 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Direzione dei servizi di sanità militare in Africa

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (tenente colonnello medico o maggiore medico)	1	»	»	2
Medici (capitani)	6	»	»	6
Medici (ufficiali subalterni)	6	»	»	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Farmacista capo	»	»	1	»
Farmacisti	»	»	3	»
Ecclesiastico	»	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	19	»	»
Totali	14	23	5	»

Roma, addì 1° agosto 1889.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Direzione dei servizi di commissariato militare in Africa

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Direttore (tenente colonnello commissario o maggiore commissario)	1	»	2
Commissari (capitani)	3	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	8	»	»
Contabili (capitani)	2	»	»
Contabili (ufficiali subalterni)	12	»	»
Scrivani militari	»	10	»
Ordinanze d'ufficio	»	4	»
Attendenti	»	26	»
Totali	26	40	2

Roma, addì 1° agosto 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Tribunale militare presso il comando superiore in Africa

	Uomini		
	Ufficiali	Truppa	Non militari
Avvocato fiscale militare	»	»	1
Sostituto avvocato fiscale militare	»	»	1
Ufficiale istruttore (capitano)	1	»	»
Sostituto ufficiale istruttore (subalterno)	1	»	»
Segretario	»	»	1
Sostituto segretario	»	»	1
Scrivano militare	»	1	»
Ordinanza d'ufficio	»	1	»
Attendenti	»	6	»
Totali	2	8	4

Roma, addì 1° agosto 1889.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **185**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che approva l'annessa Istruzione con cui sono determinate le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge pel riordinamento dell'arma dei carabinieri reali, in data 19 luglio 1880;

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (8erie 3ª);

Visto il Nostro Decreto 8 luglio 1883 con cui fu approvato il Regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, con cui sono determinate le attribuzioni spettanti al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ed agli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

ISTRUZIONE *circa le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma.*

1. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali ha comando diretto su tutte le legioni e risponde del regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma.

2. Egli deve di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Governo su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio.

3. Per quanto si riferisce alla organizzazione, al personale, alla disciplina, al materiale ed al reparto territoriale dell'arma,

e per tutto ciò che ha tratto al servizio militare, il comandante generale dipende direttamente dal Ministero della guerra.

4. Per quanto riflette al servizio di istituzione, dipende dal Ministero dell'interno.

5. Il comandante generale dell'arma concede le licenze agli ufficiali generali addetti al comando generale, ai comandanti di legione ed agli altri ufficiali addetti al comando generale.

6. Propone al Ministero della guerra:

a) le promozioni ai vari gradi di ufficiale;

b) le traslocazioni degli ufficiali, dopo avere intorno a queste ottenuto il consentimento del Ministero dell'interno.

7. Riceve comunicazione dal Ministero della guerra delle domande degli ufficiali di altri corpi che chiedono, per la via gerarchica, il passaggio nell'arma; le esamina e propone al Ministero stesso i relativi trasferimenti.

8. Sulle proposte dei comandanti di legione, compila le liste generali annuali di avanzamento dei vice-brigadieri e carabinieri e segnala ai comandanti stessi i nomi dei candidati, ai quali, in ragione dei vuoti verificatisi nei quadri della forza, spetta l'avanzamento, affinchè possano promuoverli.

9. Promuove i brigadieri a marescialli d'alloggio.

10. Trasferisce da una in altra legione i sottufficiali e carabinieri e promuove gli allievi carabinieri a carabinieri effettivi.

11. Autorizza il passaggio dei militari di truppa dall'arma a piedi in quella a cavallo, e viceversa dall'arma a cavallo in quella a piedi.

12. Decide sulle domande di riammissione in servizio nell'arma dei militari in congedo illimitato e designa la legione in cui gli accettati devono essere incorporati.

13. Determina pei sottufficiali la punizione della sospensione dal grado. Convoca le commissioni di disciplina pei sottufficiali e, per delegazione del Ministero della guerra, decide sulle deliberazioni che implicano la retrocessione del grado.

14. Decide sulle deliberazioni affermative delle commissioni di disciplina riguardanti gli appuntati e carabinieri.

15. Autorizza le rafferme di un anno senza premio pei militari di truppa, e propone al Ministero della guerra la concessione delle rafferme con premio.

16. Gli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma disimpegnano permanentemente e eventualmente le incombenze che vengono loro affidate dal comandante generale.

Essi visitano annualmente tutti i comandi di legione, allo scopo di accertare il regolare ed uniforme andamento di ogni ramo di servizio, e ne eseguiscono le ispezioni amministrative, quando sono dal Ministero della guerra ordinate.

Roma, addì 29 agosto 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **186.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento di disciplina militare per l'esercito.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 con cui fu approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il Nostro Decreto 8 agosto 1889 con cui fu approvata una nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 93 e 96 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti:

« *Art. 93. Del sottufficiale e del caporale maggiore musicante.*

« § 378. Il sottufficiale ed il caporale maggiore musicante « sono destinati a coadiuvare il capomusica nell'esercizio « delle varie sue attribuzioni.

« Il sottufficiale musicante fa le veci del capo musica, « quando questi è assente, e deve perciò avere sufficiente « autorevolezza e capacità artistica per questo doppio scopo ».

« *Art. 96. Dei caporali e degli appuntati musicanti.*

« § 384. I caporali e gli appuntati musicanti, oltre agli « obblighi inerenti alla loro qualità di militari, devono pro- « curare sempre di perfezionarsi nell'arte loro e fare l'inse- « gnamento di cui sono incaricati agli allievi ed aspiranti « musicanti ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **187**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina dei volontari di un anno a sottotenenti di complemento e tempo in cui devono prestare il servizio di tre mesi**. — 29 agosto.

1. I volontari di un anno sono nominati sottotenenti di complemento nel mese successivo a quello in cui ne hanno conseguita l'idoneità.

2. Nei due anni successivi alla nomina a sottotenente di complemento debbono prestare tre mesi di continuato servizio nel corpo (reggimento, direzione di commissariato, ecc.) cui furono assegnati.

Decorso il detto periodo di due anni senza che abbiano prestato il prescritto servizio trimestrale, sono senz'altro considerati come dimissionarii, dietro rapporto del rispettivo comandante di corpo.

3. È in loro facoltà di cominciare l'accennato servizio il primo giorno di uno dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio od agosto, purchè possano compierlo nei limiti di tempo stabiliti dal precedente numero.

4. A tale scopo essi debbono presentarsi in uno dei giorni sopra indicati direttamente al corpo cui sono stati assegnati, ed avranno diritto alle indennità stabilite dal Capo IV del Regolamento per le indennità eventuali (*Atto* N. 63 della *Raccolta* del *Giornale Militare*).

5. I comandanti di corpo d'armata, prima di ammettere i volontari di un anno agli esami di sottotenente di complemento; richiederanno loro una dichiarazione colla quale si obblighino a prestare il servizio trimestrale entro il periodo di tempo sopra accennato, e si sottomettano ad essere considerati in caso contrario come dimissionarii.

6. È abrogata, insieme coll'*Atto* N. 11 del 12 gennaio 1888, ogni altra contraria disposizione.

7. I volontari di un anno, i quali abbiano alla data del presente *Atto* già superato gli esami di idoneità e che non chiesero o non chiederanno la nomina a sottotenente di complemento entro il periodo di tre anni, a decorrere dal giorno in cui ottennero l'idoneità a detto grado, non potranno esservi nominati se non ripetono, con esito favorevole, gli esami medesimi, e ben inteso prima del compimento del 30° anno di età.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **188**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Formazione di un Comando locale d'artiglieria in Susa**. — 29 agosto.

È stabilito a datare dal 1° settembre 1889 un Comando locale d'artiglieria in Susa, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Torino.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **189**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondo di riserva pei materiali del gruppo C**. — 29 agosto.

Per l'uniforme applicazione ed a complemento del § 450 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885, il Ministero determina quanto segue:

1° Il fondo di riserva di materiali del gruppo C (bufetterie e loro parti, bardature, accessori di carreggio, ecc.) costituito presso i distretti e corpi, in ragione dei bisogni di un trimestre, per la rinnovazione delle corrispondenti dotazioni di proprietà dello Stato si considera far parte delle robe di proprietà del corpo ed è quindi mantenuto a spese delle masse interne.

2° Sul Registro delle masserizie mod. 328 gli oggetti del fondo saranno inscritti in apposita categoria (9ª) colla nomenclatura, prezzo e numero categorico dell'inventario dei materiali d'artiglieria e genio.

Nei corpi a cavallo potrà essere formato, per questa categoria, un fascicolo separato del registro.

Per le materie non comprese nell'inventario si noterà il prezzo medio d'acquisto.

3° Le provviste pel rifornimento del fondo saranno fatte, per massima, una volta al trimestre e previo l'assenso dell'ufficio di revisione

Nei casi in cui occorra rivolgersi all'uopo alle direzioni territoriali o di stabilimenti d'artiglieria, queste distribuiranno le robe a pagamento immediato da eseguirsi direttamente od in conto corrente, inscrivendole sul giornale delle diminuzioni a parte 8ª, senza che occorra l'autorizzazione ministeriale; ed i corpi, nel farne domanda, avvertiranno di bene specificare che trattasi di prelevamenti a carico delle loro masse interne e assumeranno i materiali in carico direttamente sul registro mod. 328 come se si trattasse di acquisti dal commercio.

Le somme, che le predette direzioni riceveranno per tali

somministrazioni, dovranno essere versate nelle casse dello Stato in conto « entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra ».

4° Le robe del fondo di riserva devono essere depositate in apposito locale e tenute separate dai materiali che costituiscono le dotazioni di proprietà dello Stato.

5° Ogni qual volta occorra surrogare oggetti della dotazione, compresi quelli in distribuzione alle compagnie (squadroni o batterie), perchè riconosciuti inservibili, se ne fa il cambio con quelli di riserva senza che occorra alcuna operazione contabile.

Alla fine d'ogni trimestre se possibile, od almeno ogni sei mesi, si procede alla vendita delle parti fuori d'uso.

6° Accadendo lungo il trimestre di impiegare alcune parti di bufetterie o bardature in riparazioni d'altre, o di trasformarle in pezzi minori, i relativi movimenti di carico e scarico si eseguiranno ad operazione compiuta.

Per gli oggetti smarriti ed addebitati, per le materie di consumo, e per gli oggetti fuori d'uso di nessun valore per la vendita, lo scarico si eseguirà invece volta per volta.

7° Per gli acquisti e la vendita delle robe e per l'impiego e la trasformazione di parti di bufetterie e bardature, i movimenti di carico o scarico dovranno essere fatti mediante appositi atti deliberativi dei consigli, copia dei quali sarà annessa ai giornali mod. 236 da trasmettersi trimestralmente all'ufficio di revisione a senso del § 1754 del Regolamento d'amministrazione.

8° Quanto alle bardature, è fatta facoltà ai corpi a cavallo, affinchè possano convenientemente provvedere ad ogni evenienza di servizio anche in caso di mobilitazione, di elevare il fondo di riserva ai bisogni di un *semestre*, sempre quando ciò sia giudicato necessario e si abbia modo di assicurarne la buona conservazione in magazzino.

In questo caso, gli acquisti per la rifornitura del fondo saranno fatti di sei in sei mesi.

9° Sarà cura dei consigli di amministrazione di regolare il carico del fondo di riserva in conformità delle presenti norme, previa rivista dei materiali esistenti, prima della fine del corrente trimestre avvertendo che i finimenti e le bufetterie dovranno di preferenza essere descritti scomposti nelle loro parti anzichè completi.

Il Ministero determina inoltre che per l'esaurimento delle parti in cuoio maschereccio delle bardature da carrette da battaglione, delle cavezze e dei filetti abbeveratoi (Circolare 121 del 1888) siano osservate dai reggimenti di fanteria e cavalleria e dai distretti, le seguenti norme:

a) Si asterranno dal provvedere dal commercio quelle parti di bardatura per le quali nei modelli ora aboliti fosse prescritto il cuoio maschereccio, e si asterranno pure dal porre in servizio, sino a nuovo ordine, le bardature ed accessori di cuoio nero che già tenessero in dotazione;

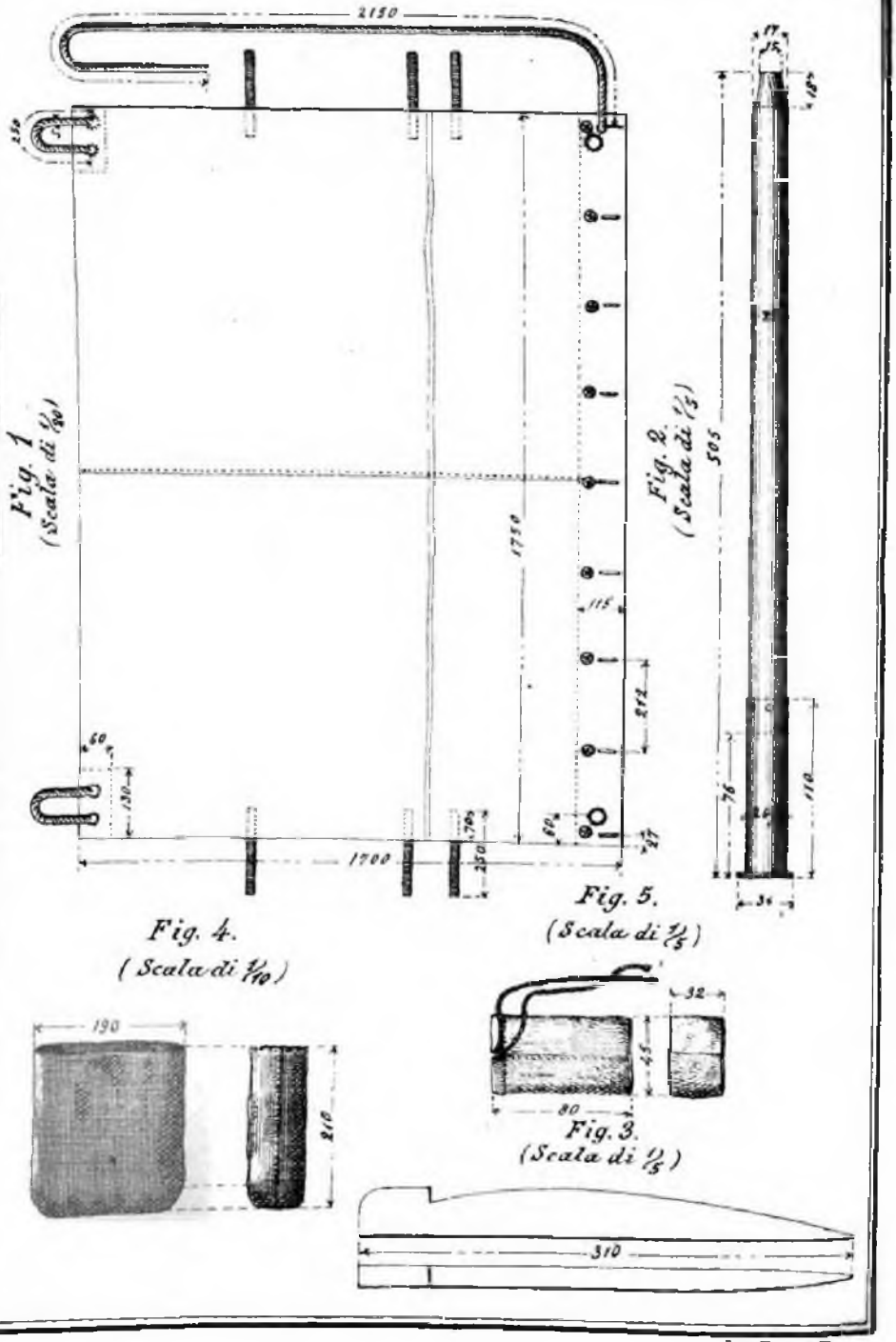
b) Rendendosi inservibile una parte di un finimento di cuoio maschereccio e non avendo in riserva il pezzo corrispondente, per operarne il cambio dovrà dichiararsi fuori servizio l'intero finimento, senza briglia, il quale sarà perciò diminuito dal carico dei materiali di proprietà dello Stato (Registro mod. 237), con addebito del suo valore sul rendiconto generale degli assegni, e passato nel carico delle masserizie del corpo (Registro mod. 328), scomponendolo nelle sue parti come sono descritte nelle avvertenze che fanno seguito all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Detto finimento sarà quindi sostituito con altro dell'istessa specie da prelevarsi, mediante richiesta al comandante superiore dei distretti, al distretto che da questo verrà designato, assumendone carico direttamente sul registro modello 237.

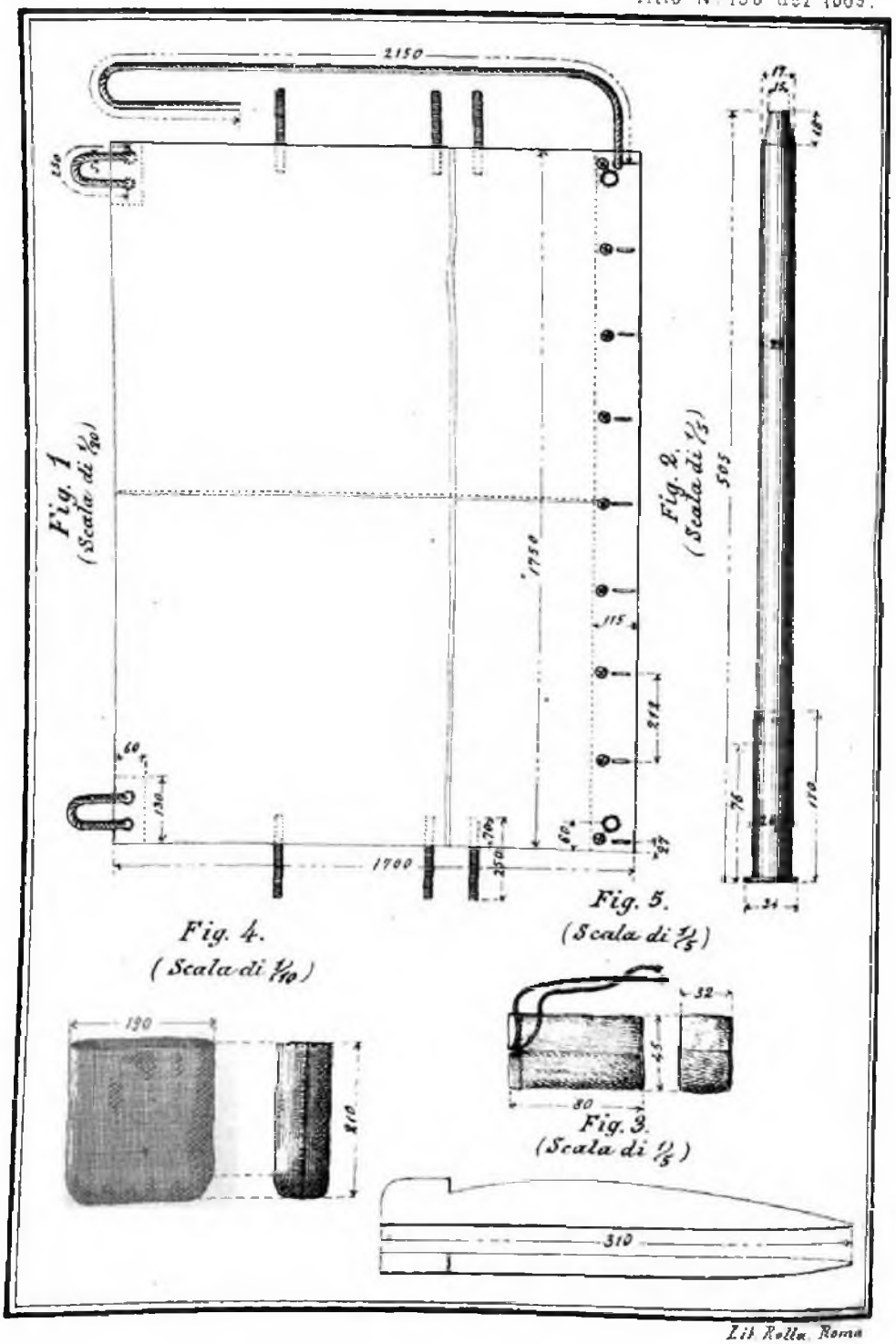
Se il distretto non avesse finimenti senza briglie, procederà alla scomposizione di uno con briglie facendo i relativi movimenti di scarico e carico;

c) Per i filetti abbeveratoi di cui si fossero rese inservibili, per esempio, le sole redini, si opererà in modo analogo, prendendo in carico sul registro 328 le testiere, i filetti in ferro e le redini e ponendo queste ultime fra le parti fuori d'uso da vendersi o da impiegarsi nelle riparazioni. Analoga regola si seguirà pure ove divenissero invece inservibili le testiere;

d) Quando, sia nei finimenti, sia nei filetti abbeveratoi, occorra cambiare qualche parte non di cuoio maschereccio, come sarebbe il collare o la briglia, o di qualche parte in ferro, i corpi potranno provvedere alla sostituzione con acquisti dal commercio.



Lit Rolla Roma



Lit Rolla Roma

Le prescrizioni del presente *Atto* non sono applicabili alla somministrazione delle parti d'armi, ed in generale alla manutenzione e riparazione delle armi portatili, per le quali continueranno ad essere osservate le norme in vigore.

I reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo e quelli del genio continueranno, circa le spese relative ai materiali la cui conservazione e rinnovazione è a carico dell'assegno annuo loro accordato sul bilancio, ad osservare le norme contabili speciali per essi stabilite, e non comprenderanno perciò sul registro mod. 328 le robe di riserva acquistate con detti fondi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **190**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizioni amministrative per le dotazioni dei teli da tenda con accessori, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione** (tavola di disegni). — 29 agosto.

A complemento delle disposizioni contenute negli *Atti* 131 e 145 del *Giornale Militare*, corrente anno, il Ministero prescrive quanto appresso:

a) Per l'amministrazione dei teli da tenda, delle parti di bastone e dei paletti per teli da tenda, dei sacchetti da gallette, e dei sacchetti per le razioni sale, ora considerati siccome materiali del Gruppo B, debbono osservarsi le combinate disposizioni dei §§ 399, 400, 409, 517, 521, 537, 573, 577 del Regolamento d'amministrazione, e per analogia anche quelle del § 450 del Regolamento stesso.

b) Per i pacchetti da medicazione, facenti tuttora parte del Gruppo B, sono applicabili soltanto le disposizioni del § 577, trattandosi di oggetti la cui somministrazione viene fatta esclusivamente a cura del Ministero.

c) I distretti e gli altri corpi aventi magazzini di riserva stabiliranno le rispettive dotazioni dei materiali anzidetti nella quantità occorrente per completare le *serie di oggetti di vestiario ed altri* a ciascuno di essi assegnate dal Fascicolo riservato delle dotazioni di mobilitazione, e per la forza organica del tempo di pace.

d) Per i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri viene stabilita la seguente dotazione proporzionata alla forza organica del tempo di pace:

Teli da tenda	1300
Parti di bastone per teli da tenda .	2600
Paletti per teli da tenda.	2600
Pacchetti da medicazione	1300
Sacchetti per le razioni di sale . .	1300
Sacchetti da gallette	2600

Le dotazioni sopra accennate saranno dai distretti e corpi fatte risultare sulla dimostrazione semestrale mod. 397.

e) Le stoffe occorrenti per l'allestimento dei teli da tenda e dei sacchetti da gallette continuano ad essere somministrate a cura del Ministero, epperciò i distretti ed i corpi aventi magazzino di riserva le comprenderanno, come pel passato, nelle ordinarie richieste per gli annuali bisogni.

La costruzione ed il collaudo di detti oggetti proseguiranno ad essere eseguiti con le norme vigenti per i capi di corredo; se non che le stoffe necessarie per le surrogazioni, di cui al § 537 del Regolamento d'amministrazione, saranno, previa autorizzazione ministeriale, prelevate da quelle in carico sul Reg. 237 contro rimborso allo Stato del prezzo di tariffa.

Verificandosi poi il caso che i teli da tenda od i sacchetti da galletta dichiarati fuori di servizio non abbiano ad essere sostituiti perchè esuberanti alla dotazione, o non lo possano per mancanza di materie prime, per lo scarico dei medesimi sarà dalle amministrazioni osservato il disposto del § 577 del Regolamento su menzionato.

f) Le disposizioni suddette non sono applicabili ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, nè alle legioni dei carabinieri reali, i quali sia per completare ora le rispettive dotazioni come per le eventuali rinnovazioni, anzichè costrurre gli oggetti in parola, debbono, in ogni caso, regolarmente prelevarli dai distretti viciniori, rimborsando, beninteso, lo Stato dell'importo di quelli diminuiti dal carico per dichiarazione fuori servizio

Lo stesso dicasi per le compagnie di sanità, di sussistenza, ed operai d'artiglieria, presso le quali dovrà a cura dei rispettivi Consigli essere costituito un fondo permanente di tutti gli oggetti menzionati nel presente *Atto* proporzionato alla loro forza in tempo di pace.

I distretti sono autorizzati a soddisfare le richieste di cui sopra è cenno somministrando oggetti nuovi.

Per norma delle amministrazioni si riportano nel presente *Atto* i disegni, le descrizioni ed i conti di costruzione del telo da tenda con i relativi accessorî, del sacchetto da gallette e del sacchetto per le razioni sale.

Telo da tenda.

Il telo da tenda (Fig. 1ª) è costruito con tela di cotone color fulvo, alta m. 0,88.

Esso è formato con due altezze di tela in modo che, dopo cucito, abbia la lunghezza di m. 1,75 e l'altezza di m. 1,70. Ad una delle estremità dell'altezza e per tutta la lunghezza della tenda è cucita una striscia di rinforzo alta mm. 115 di ugual tela. Sopra questa lista sono praticati 9 occhielli; uno al centro corrispondente alla cucitura delle due tele e gli altri a destra ed a sinistra, distanti l'uno dall'altro mm. 212. In corrispondenza degli occhielli e più indietro sono cuciti altrettanti bottoni d'osso bianco. Due altri occhielli di forma circolare del diametro da mm. 16 a 17 rinforzati con doppio spessore di tela e costruiti in modo che tutt'attorno al punto così detto di bottoniera siavi una trama di quattro fili attortigliati, sono praticati nel centro del rinforzo ed a mm. 60 per dar passaggio ai bastoni con cui si rizzano le tende, ed infine due piccoli occhielli tondi posti fra i bottoni e gli occhielli estremi servono a dar passaggio alla funicella della tenda.

La funicella è lunga m. 2,15 ed è del diametro di mm. 4 a 5. Alle due estremità opposte sono cuciti due piccoli rinforzi, ed in ciascuno di essi vi sono due occhielli tondi entro cui passa un lacciuolo di funicella lungo mm. 250 per assicurare il telo ai paletti.

Lungo i due lati, che costituiscono l'altezza della tenda, vi sono tre nastri di filo della lunghezza di mm. 250 cuciti a mm. 70 dall'estremità e ad ugual distanza fra loro; uno cioè alla metà dell'altezza della tenda e gli altri due a metà distanza da quello del centro e dall'estremità del telo. Questi nastri servono a meglio allacciare e commettere i teli quando si forma la tenda per sei.

Conto del telo da tenda

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela in cotone color fulvo alta m. 0,88	1	300	3	740	4	862
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	»	730
Prezzo di costo L.					5	592
Prezzo di conteggio. . . .					5	60

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1.600 di nastro di filo tinto in color fulvo alto mm. 15, metri 3,40 di funicella del diametro da mm. 4 a 5 e N. 9 bottoni mezzani d'osso bianco.

Parti di bastone per telo da tenda.

Il bastone per teli da tenda (Fig. 2ª) è di legno di faggio e si divide in tre pezzi perfettamente eguali.

Ciascuno di questi ad una estremità è tagliato a dente leggermente conico, ed all'altra è guarnito di un tubo lungo da mm. 105 a 115 di lamiera di ferro verniciato in nero, avente la grossezza di 5 a 6 decimi di millimetro saldato a forte ed inchiodato al bastone con 4 o 5 punte di ferro.

L'estremo libero del tubo è rinforzato da un anello di filo di ferro del N. 19 pure saldato a forte.

La lunghezza di ciascun pezzo ferrato è di mm. 500 a 510, quello della parte in legno che rimane spoglio di tubo è di mm. 390 a 400.

Alla distanza di circa 50 mm. dal capo libero esiste un piccolo foro per dar passaggio allo spago che serve a tenere uniti i due pezzi da portarsi sullo zaino.

La lunghezza totale del bastone montato è di m. 1,36 a 1,37 ed il suo diametro è di mm. 25 a 26.

Paletti per teli da tenda.

Il paletto (Fig. 3ª) è di legno di quercia e frassino, ha la lunghezza da mm. 300 a 320, la grossezza di mm. 29 a 31;

la testa è smentata ad arco di circolo da una parte, ha un nasello a mm. 40 circa della profondità da mm. 8 a 10 e da questa alla punta è raccordata a mezzo di una curva.

Sacchetto per le razioni sale.

Il sacchetto per la razione di sale (Fig. 4ª) è costruito con tela di cotone greggia da camicie; ha la forma di un rettangolo con fondo ripiegato. Le cuciture del fondo e quella laterale sono ribattute internamente.

Alla bocca ha un'orlatura alta mm. 5 foggiata a guaina entro cui scorre un cordoncino di cotone bianco, lungo mm. 400 circa, che serve a chiudere il sacchetto stesso.

Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza	mm. 45
Larghezza	» 32
Altezza	» 80

Costo del sacchetto L. 0,03.

Sacchetto per galletta.

Il sacchetto per galletta (Fig. 5ª) è costruito con tela di cotone greggia, alta m. 0,74. La cucitura laterale e quella del fondo sono ribattute internamente. Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

Altezza	mm. 210
Larghezza	» 190

Conto del sacchetto per galletta.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone greggia alta m. 0,74	0	700	0	135	0	095
Manodopera ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	0	045
Prezzo di costo e conteggio L.					0	14

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **191**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti al riparto in taglie di oggetti di vestiario per gli uomini di talune specialità di servizio**. — 30 agosto.

In seguito alle modificazioni portate con l'*Atto* N. 167 del 14 andante mese, ai limiti minimi di statura per le reclute da assegnarsi a talune specialità di servizio vengono pubblicate le seguenti dimostrazioni e conti di costruzione da sostituirsi a quelli ora in vigore:

Cappotti per genio.

Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per i cappotti per caporali e soldati del genio.

TAGLIE	Suddivisioni	In costruirsi su 100	Panno azzurrato alto m. 1,30				Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62.			
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
1ª	1	2	2	53	5	06	2	78	5	56
	2	1	2	51	2	51	2	75	2	75
2ª	1	4	2	43	9	72	2	73	10	92
	2	3	2	42	7	26	2	70	8	10
3ª	1	20	2	34	46	80	2	69	53	80
	2	20	2	33	46	60	2	62	52	40
4ª	1	25	2	25	56	25	2	60	65	»
	2	25	2	20	55	»	2	53	63	25
Totali . . .		100			229	20			261	78
Medie . . .					2	29			2	62

Conto dei cappotto per caporali e soldati del genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno azzurrato alto m. 1,30.	8 500	2 200	19 465
» turchino » » 1,30.	9 500	» 055	» 523
» cremisi » » 1,30.	9 500	» 0075	» 071
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62.	» 600	2 620	1 572
Bottoni grandi per genio, al cento . . .	1 500	8 »	» 120
» piccoli » » » » . . .	» 900	6 »	» 054
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) .	» »	» »	1 900
Prezzo di costo L. . .			23 705
Prezzo di conteggio » . .			23 80

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi di cotone in falde ordinario (ovatta) ed un ganghetino di ferro colla rispettiva maglietta.

Giubbe di panno per artiglieria da campagna e genio.

Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per le giubbe di panno per caporali e soldati d'artiglieria da campagna e genio

TAGLIA	Suddivisioni	ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA									GENIO								
		Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino				Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino			
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
1ª	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	40	7	»	2	44	12	20
	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	38	6	90	2	39	11	95
2ª	1	3	1	36	4	08	2	38	7	14	8	1	36	10	88	2	38	19	04
	2	3	1	29	3	87	2	35	7	05	7	1	29	9	03	2	35	16	45
3ª	1	6	1	28	7	68	2	34	14	04	13	1	28	16	64	2	34	30	42
	2	6	1	25	7	50	2	32	13	92	12	1	25	15	»	2	32	27	84
4ª	1	15	1	23	18	45	2	28	34	20	13	1	23	15	99	2	28	29	64
	2	15	1	22	18	30	2	27	34	05	12	1	22	14	64	2	27	27	24
5ª	1	26	1	21	31	46	2	24	58	24	13	1	21	15	73	2	24	29	12
	2	26	1	20	31	20	2	21	57	46	12	1	20	14	40	2	21	26	52
Totali. . .		100			122	54			226	10	100			126	21			230	42
Medie . . .					1	23			2	26				1	26			2	30

Conto della giubba di panno
per caporale e soldato d'artiglieria da campagna e rispettivo treno.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	1 230	11 685
Id. giallo id. 1,30	9 500	» 080	» 760
Velluto in seta nero alto m. 0,49	16 500	» 015	» 248
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	2 230	1 356
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per artiglieria, al cento	1 500	10 »	» 15
Id. piccoli id. id.	» 900	2 »	» 018
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 90
Prezzo di costo . .	L.		16 180
Prezzo di conteggio	L.		16 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

Conto della giubba di panno
per caporali e soldati del genio e rispettivo treno.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	1 260	11 970
Id. cremisi id. 1,30	9 500	» 080	» 760
Velluto in seta nero alto m. 0,49	16 500	» 015	» 248
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	2 300	1 380
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per genio, al cento	1 500	10 »	» 150
Id. piccoli id. id.	» 900	4 »	» 036
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900
Prezzo di costo . .	L.		16 507
Prezzo di conteggio	L.		16 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

Giubbe di panno per bersaglieri.

Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per le giubbe di panno per caporali e soldati dei bersaglieri.

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone basino			
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
4ª	1	3	1	365	4	095	2	56	7	68
	2	2	1	325	2	650	2	54	5	08
5ª	1	10	1	305	13	050	2	49	24	90
	2	10	1	285	12	850	2	47	24	70
6ª	1	20	1	265	25	300	2	45	49	»
	2	20	1	245	24	900	2	34	46	80
7ª	1	18	1	225	22	050	2	30	41	40
	2	17	1	215	20	655	2	25	38	25
Totali . .		100			125	550			237	81
Medie . .					1	26			2	38

Conto della giubba di panno per caporali e soldati dei bersaglieri.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	1 260	11 970
Id. nero id. 1,30	9 500	» 140	1 330
Id. cremisi id. 1,30	9 500	» 060	» 570
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62.	» 600	2 380	1 428
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 700	» 050	» 035
Bottoni grandi da bersaglieri, al cento .	1 500	10 »	» 150
Id. piccoli	» 900	4 »	» 036
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) .	» »	» »	2 500
Prezzo di costo			18 019
Prezzo di conteggio . .			18 10

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 ovatta di cotone, un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole e del contorno dell'imbusto.

Pantaloni di panno per caporali e soldati dei bersaglieri e del genio.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per i pantaloni di panno per caporali e soldati dei bersaglieri e del genio.

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità di stoffa occorrente per ciascun capo	Lavorazioni generali			Bersaglieri			Genio		
			Quantità			Quantità			Quantità		
			da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia	
1ª	1	1 26	1	1	26	»	»	»	2	2	52
	2	1 25	1	1	25	»	»	»	1	1	25
2ª	1	1 22	2	2	44	»	»	»	3	3	66
	2	1 21	1	1	21	»	»	»	3	3	63
3ª	1	1 18	4	4	72	3	3	54	5	5	90
	2	1 17	3	3	51	3	3	51	4	4	68
4ª	1	1 14	6	6	84	5	5	70	8	9	12
	2	1 13	6	6	78	5	5	65	7	7	91
5ª	1	1 10	15	16	30	18	19	80	11	12	10
	2	1 09	14	15	26	17	18	53	11	11	99
6ª	1	1 08	17	18	36	18	19	44	13	19	44
	2	1 07	16	17	12	17	18	19	17	18	19
7ª	1	1 06	8	8	48	7	7	42	6	6	36
	2	1 04	6	6	24	7	7	28	4	4	16
	Totali . . .		100	109	97	100	109	06	100	110	91
	Medie . . .			1	10		1	09		1	11

Pantaloni di panno per caporali e soldati di artiglieria da campagna e pel treno si d'artiglieria che del genio

Specchio delle misure dei pantaloni di panno per caporali e soldati d'artiglieria da campagna e per il treno si d'artiglieria che del genio

Abolita la 6ª taglia.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per i pantaloni di panno per caporali e soldati di artiglieria da campagna e per il treno si d'artiglieria che del genio.

TAGLIE	SUDDIVISIONI	Quantità di stoffa occorrente per ciascun capo	Artiglieria da campagna e rispettivo treno			Treno del genio		
			Quantità			Quantità		
			Da costruirsi su 100	Di stoffa per ciascuna taglia	metri	Da costruirsi su 100	Di stoffa per ciascuna taglia	metri
1	1	1 32	2	2	44	»	»	»
	2	1 20	1	1	20	»	»	»
2	1	1 17	5	5	85	3	3	51
	2	1 16	2	2	32	2	2	32
3	1	1 14	38	34	20	8	9	12
	2	1 13	10	11	30	7	7	91
4	1	1 11	30	33	30	25	27	75
	2	1 10	10	11	»	15	16	50
5	1	1 08	8	8	64	30	32	40
	2	1 07	2	2	1	10	10	70
	Totali . . .		100	112	39	100	110	21
	Medie . .			1	12		1	10

Conto dei pantaloni di panno per caporali e soldati d'artiglieria da campagna e per il treno sì d'artiglieria che del genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Artiglieria da campagna e relativo treno		Treno del genio	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 500	1 120	10 640	1 100	10 450
Id. giallo id. 1,30	9 500	» 038	» 361	» »	» »
Id. cremisi id. 1,30	9 500	» »	» »	» 038	» 361
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	» 870	» 522	» 870	» 522
Sottopiedi di cuoio annerito, al paio	» 250	1 »	» 250	1 »	» 250
Bottoni gemelli d'ottone al cento	5 »	8 »	» 400	8 »	» 400
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900	» »	1 850
Prezzo di costo			14 073		13 883
Prezzo di conteggio			14 10		13 90

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli da sottopiedi, 2 bottoni d'osso, mezzani, annerito, e 4 piccoli, 1 ganghierino colla rispettiva maglietta, e 2 coreggiuole di cuoio naturale con fibbia.

Giubbe di tela cotone color bronzo chiaro.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la confezione delle giubbe di tela comuni color bronzo chiaro per artiglieria da campagna e genio.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascuna taglia	ARTIGLIERIA da campagna Quantità		GENIO Quantità	
		Da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	Da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia
3ª	3 28	5	16 40	10	32 80
4ª	3 22	10	32 20	15	48 30
5ª	3 12	30	93 60	25	78 »
6ª	3 06	30	91 80	25	76 50
7ª	3 00	25	75 »	25	75 »
Totali		100	309 »	100	310 60
Medie			3 09		3 11

N. B. Il conto della giubba comune di tela color bronzo chiaro per cavalleria, artiglieria e genio non varia.

Dimostrazione della quantità di tela occorrente per le giubbe comuni di tela di cotone color bronzo chiaro per bersaglieri.

TAGLIE	Quantità di tela per ciascun capo	BERSAGLIERI		
		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di tela per ciascuna taglia	
4ª	3 30	5	16	50
5ª	3 22	20	64	40
6ª	3 16	40	126	40
7ª	3 10	35	108	50
Totali...		100	315	80
Media			3	16

NB. Il conto della giubba comune di tela color bronzo chiaro con sparati laterali per fanteria non varia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

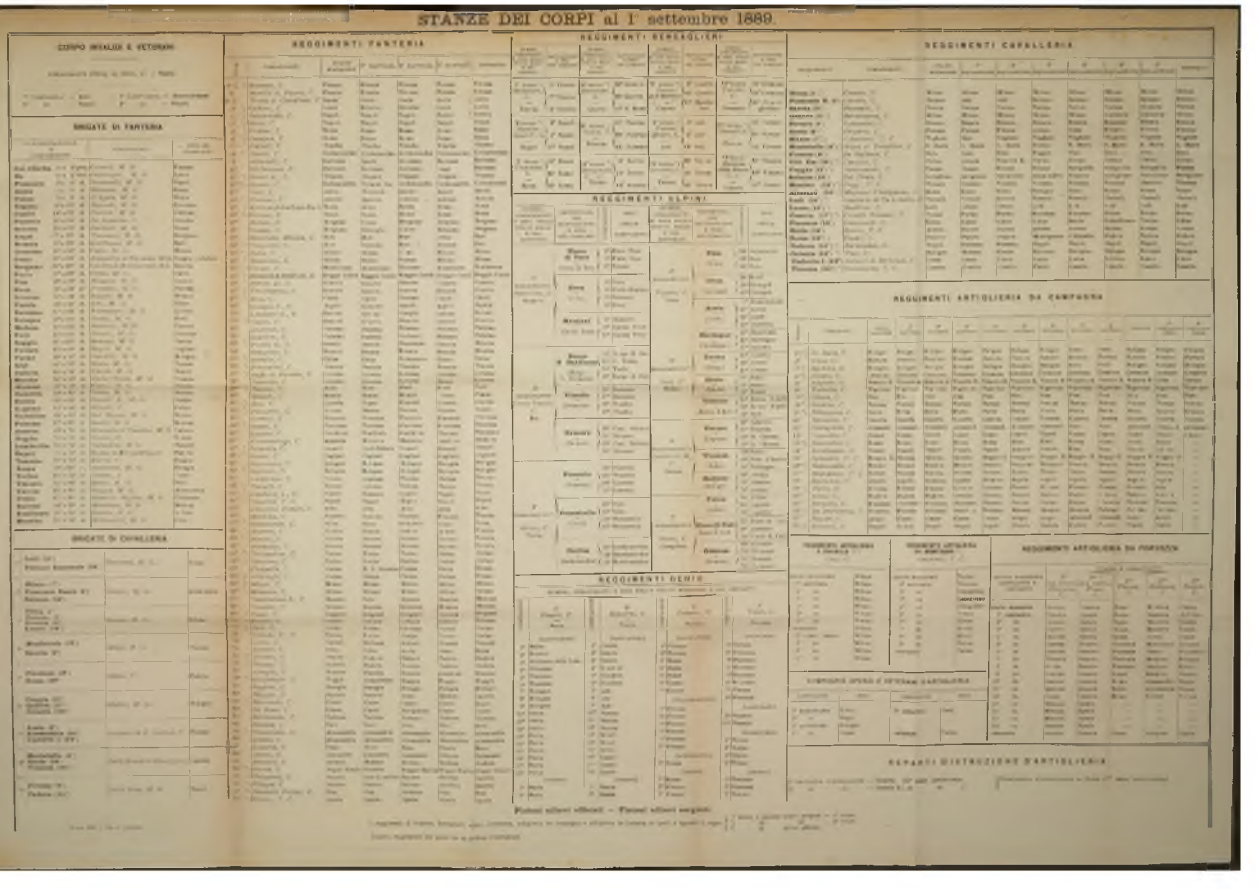
N. **192.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 30 agosto.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
I	260	Giubbe per bersaglieri.	N.	18	10	Variante
»	262	Giubbe per genio e treno. . . .	»	16	60	Id.
»	314	Pantaloni di panno per treno genio	»	13	90	Id.
VII	351 bis	Cuoio suola forte	Ch.	3	80	Id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 1° settembre 1889.



DISPENSA 37ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 4. — Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari, pag. 501.
» 4. — Sezione contabile presso il comando superiore in Africa, pag. 503.
» 5. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), pag. 507.

Atto N. **193**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari.** — 4 settembre.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) ha pubblicata la seguente normale relativa ai pagamenti che alle Amministrazioni governative occorre eseguire a favore di eredi o legatari:

N. 72721-9721 - Div. 3ª. — 10 luglio 1889.

« Fu domandato se per le somme che dalle casse governa-
« tive devono pagarsi ad eredi o legatari, gli uffici ammini-
« strativi o di ragioneria debbano presentare all'ufficio del
« registro la denuncia prescritta così dall'articolo 5 della legge
« 12 luglio 1888, n. 5515, come dall'articolo 4 del correlativo
« regolamento stato approvato col R. Decreto 3 agosto 1888,
« n. 5603.

« A questo proposito deve dichiararsi per norma di tutte
« le Amministrazioni governative che, conformemente anche
« al parere della regia Avvocatura erariale generale, questo
« Ministero ha ritenuto non applicabile l'articolo 5 della legge
« suddetta 12 luglio 1888 alle somme dovute dalle casse go-
« vernative, per le quali somme, nei rapporti delle tasse di
« successione, lo Stato trova efficace garanzia nel disposto
« dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, cui non
« fu minimamente derogato con la posteriore legge ridetta
« del 12 luglio 1888.

« Da ciò la conseguenza che, fermo rimanendo quanto fu
« dichiarato nei riguardi delle casse postali di risparmio, aventi
« caratteristiche loro speciali, con la normale 114, pagina 339
« del Bollettino demaniale 1888, è obbligo imprescindibile
« per ogni e qualunque uffiziale delle Amministrazioni gover-
« native, di non imprendere dopo la decorrenza del termine
« per la denunzia di successione, l'esame di domande od
« azioni quali si vogliono relative a somme o cose pertinenti

« ad eredità senza che venga anzitutto data la prova della « seguita denunzia del cespite caduto nella successione od « altrimenti del legato, esigendo inoltre la prova dell'eseguito « pagamento della relativa tassa quando trovisi anche scaduto « il termine riferibile al pagamento medesimo.

« Come fu già dichiarato con le circolari riportate sotto la « normale 147, pagina 794, dal Bollettino demaniale 1887 alla « cui sostanza corrisponde l'articolo 96 ultimo capoverso delle « istruzioni generali sul servizio del tesoro in data 18 luglio « 1888, l'azione del contribuente deve essere ammessa negli « uffici amministrativi allorquando i termini per la denunzia « di successione non sia ancora decorso, notificando però « contemporaneamente nelle prescritte forme la esistenza del « credito o di altro cespite ereditario al competente ricevitore « del registro o delle successioni.

« Può, per altro, avvenire che la operazione domandata dal- « l'erede o dal legatario all'ufficio amministrativo possa avere, « o come che sia, abbia, in effetti, più fasi, cosicchè occorra « ripetere la domanda onde pervenire al conseguimento della « domanda originaria. Ora in tali casi, poichè ogni volta che « si *ripete la domanda* si riproduce l'azione, è naturale e con- « naturato allo spirito ed alla lettera dell'articolo 6 della legge « 14 luglio 1887, che, quando la *riproduzione della domanda* « avvenga dopo che sono decorsi i termini per la denunzia « della successione o pel pagamento della tassa, l'ufficio am- « ministrativo sia in dovere di richiedere la giustificazione « della presentata denunzia o della pagata tassa, ancorchè « la domanda originaria *fosse stata inoltrata quando non an- « cora si richiedevano le prenidicate giustificazioni per non es « sere ancora scaduti i termini relativi*

« I signori ispettori nella verificazione degli uffizi che non « appartengono all'Amministrazione demaniale cui riferivasi « da ultimo la normale 264 pagina 1290 del Bollettino uffi- « ciale 1883, dovranno in specie portare la loro attenzione « sulle carte contabili da cui risultano i pagamenti in parola « all'oggetto di rilevare, occorrendo, la inosservanza da parte « dei funzionari cui spetta, delle disposizioni contenute nel- « l'articolo 6 della predetta legge 14 luglio 1887 promuovendo « nei singoli casi, mediante la opportuna inscrizione di ap- « posito articolo sul corrispondente campione, l'introito delle « correlative tasse e penali a senso del primo capoverso del « citato articolo 6 » (1).

---

(1) Testo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1887.

In conseguenza della suriportata decisione, al § 1286 del Regolamento di amministrazione sono aggiunti i comma seguenti:

« Ogni qualvolta però la domanda degli eredi venga presentata o rinnovata dopo trascorso il termine fissato dall'articolo 79 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, per la denuncia della successione, l'amministrazione dovrà richiedere ai ricorrenti anche una dichiarazione del competente Ufficio del Registro, comprovante che la denuncia stessa fu eseguita; e se è trascorso altresì il tempo utile pel pagamento della tassa fissato dall'articolo 85, dovrà pur richiedere in comunicazione la quietanza dell'eseguito pagamento od altra equivalente prova autentica, prendendone memoria negli atti relativi all'eredità.

« Degli averi consegnati agli eredi *entro i limiti del tempo utile per la denunzia* delle successioni le amministrazioni daranno di volta in volta avviso al competente ufficio delle tasse ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N **194**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Sezione contabile presso il comando superiore in Africa.** — 4 settembre.

Dal 1° ottobre 1889 è instituita presso il comando superiore delle truppe d'Africa una sezione contabile avente per iscopo di sussidiare il deposito centrale per ciò che riguarda il riscontro delle contabilità.

Essa è composta di un capitano contabile (capo della sezione) e di due ufficiali contabili subalterni, tratti l'uno e gli altri dal personale del deposito centrale, ed avrà a sua disposizione due scrivani militari o scrivani locali.

Il funzionamento della sezione contabile è regolato dalle norme che seguono.

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

§ 1. La sezione contabile costituisce un ufficio proprio, alla immediata dipendenza del comando superiore, ed esercita la sua azione sui conti dei distaccamenti di Massaua e posti circostanti, cioè:

a) dei reparti del corpo speciale e del corpo indigeni, e della compagnia carabinieri reali;

b) degli ospedali e delle infermerie;

c) dei magazzini d'equipaggiamento e dei magazzini-bazar.

§ 2. Còmpito principale della sezione contabile si è di ricevere le contabilità e i vari altri documenti, che i distaccamenti inviano al deposito centrale, verificarne la regolarità e provvedere alla loro spedizione a destino.

A quest'uopo le carte che i distaccamenti debbono, a norma del § 49 della Istruzione speciale sull'amministrazione delle truppe in Africa, mandare al deposito centrale, anzi che essere trasmesse a questo direttamente, gli saranno fatte pervenire per mezzo della sezione contabile.

§ 3. Il comando superiore ha facoltà di delegare alla sezione contabile, quando lo creda, anche l'esame preventivo dei rendiconti della cassa presidiaria prima di farne la spedizione al deposito centrale.

§ 4. Il deposito centrale darà alla sezione contabile le istruzioni più particolareggiate che stimi opportune per regolarne il servizio e coordinarlo alle esigenze dei lavori di esso deposito.

La sezione contabile curerà a sua volta che le carte periodiche da trasmettersi al deposito centrale siano presentate a tempo debito, facendo, ove occorra, le necessarie sollecitazioni ai reparti.

§ 5. La sezione contabile tiene corrispondenza col deposito centrale e coi vari reparti distaccati in Africa secondo le stesse norme stabilite per gli altri uffici posti alla immediata dipendenza del comando superiore, ed ha all'uopo un protocollo proprio.

Per il carteggio ad essa diretto si dovrà usare il seguente indirizzo:

Al Comando superiore delle truppe italiane in Africa (*Sezione contabile*).

Art. 2. — *Verificazione e spedizione delle contabilità.*

§ 6. Nella verificazione delle contabilità la sezione dovrà astenersi dall'entrare nel merito dei provvedimenti amministrativi cui si riferiscono, tranne che si tratti di evidenti infrazioni a tassative prescrizioni di leggi o di regolamenti o ad altra disposizione dell'autorità superiore.

Nella generalità dei casi essa si limiterà quindi a riconoscere che i documenti siano compilati secondo le norme stabilite, che non contengano errori materiali di scrittura o di calcolo,

e che siano rivestiti di tutte le forme volute (date, firme, dichiarazioni di ricevuta, ecc.) per essere ammessi in contabilità.

§ 7. I rilievi fatti saranno dalla sezione comunicati ai reparti interessati con apposite *Note d'osservazioni* mod. 904, unendovi i documenti che occorra rettificare o completare.

Nel caso che i reparti non credessero di accettare le proposte rettificazioni, la sezione contabile ne deferirà immediatamente la decisione al comando superiore.

§ 8. Ricevendo dai reparti i *Rapporti situazione* mod. 80, la sezione si accerterà che siano esatti in ogni parte, e sopratutto che i movimenti nella forza trovino riscontro nelle variazioni e che queste siano sempre giustificate dai prescritti documenti; come pure che nel quadro dei puniti non sia mai omesso, pei nuovi entrati in punizione, la motivazione delle mancanze, affinchè la sezione matricola del deposito centrale abbia tutti gli elementi per tenere in pari i fogli matricolari.

§ 9. Nella revisione dei *Giornali di contabilità di compagnia* si avvertirà in ispecial modo di riconoscere:

a) se nel quadro 5 le distribuzioni di oggetti di corredo sono tutte registrate nominativamente;

b) se nel quadro 7 sia stata ritirata quitanza delle somme versate in cassa a titolo di pagamenti volontari;

c) se nei quadri 8 e 9 siano notati anche i movimenti degli oggetti d'equipaggiamento e di casermaggio che sono dati ai reparti in semplice consegna.

§ 10. Nel verificare i rendiconti dei distaccamenti si avrà particolare cura di osservare se a tutti i movimenti di cassa corrispondano i prescritti titoli giustificativi e se questi siano muniti delle volute firme e marche da bollo, avendo presente che i documenti rilasciati dagli indigeni debbono recare anche la traduzione in italiano avvalorata dalla firma dell'interprete e che le quietanze dei negozianti indigeni sono esenti dalla tassa di bollo.

Così pure si osserverà che ai fogli-stipendio siano sempre unite le correlative dichiarazioni d'esistenza cavalli mod. 388.

§ 11. Ad ogni partenza di piroscafi per l'Italia, la sezione contabile provvederà per la spedizione al deposito centrale delle carte contabili ricevute e state verificate, descrivendole in distinto elenco.

I pacchi delle carte saranno racchiusi in apposite casse, delle quali il deposito centrale terrà una seconda chiave, e che verranno consegnate a bordo unitamente agli altri colli in spedizione.

§ 12. Nello invio delle contabilità mensili al deposito centrale, allo elenco delle contabilità che si spediscono la sezione contabile unirà pure l'elenco delle contabilità che mancano, indicandone, per ognuna, la ragione.

Per le contabilità, che la sezione abbia dovuto trattenere o respingere ai reparti per essere rettificate, noterà frattanto sul detto elenco, per norma del deposito, anche il totale della spesa che ciascuna importa.

Art. 3. — *Ingerenze della sezione contabile nel ricevimento delle robe spedite dal deposito centrale.*

§ 13. Uno degli ufficiali inferiori addetti alla sezione è destinato per turno a rappresentare il deposito centrale alla constatazione delle robe che da esso deposito si spediscono a Massaua, e come tale dovrà far parte delle commissioni di ricognizione e firmare i correlativi processi verbali.

Quando pertanto la direzione dei servizi di commissariato o gli altri uffici o stabilimenti locali ricevano le robe, richiederanno anche l'intervento del predetto ufficiale, indicando alla sezione il giorno e l'ora dell'apertura delle casse o dei colli.

Art. 4. — *Ruoli dei quadrupedi.*

§ 14. La sezione contabile è pure incaricata di tenere, in corrispondenza con quelli tenuti dal deposito centrale, i ruoli dei quadrupedi in servizio nei presidî.

A quest'effetto saranno trasmessi alla sezione contabile:

a) dalle commissioni incaricate delle compere dei quadrupedi e delle vendite di quelli non più atti al servizio, o che più non occorrano, copia dei processi verbali relativi alle operazioni da esse compiute;

b) dalle commissioni incaricate della visita dei quadrupedi d'agevolezza ceduti agli ufficiali o da questi restituiti all'amministrazione, i processi verbali di cessione o di restituzione;

c) dalle infermerie-cavalli, i processi verbali di morte o di abbattimento dei quadrupedi;

d) dai vari reparti, i verbali relativi ai quadrupedi presi o rinvenuti nelle operazioni militari e di quelli perduti.

§ 15. Al principio d'ogni mese la sezione contabile trasmetterà al deposito centrale una situazione numerica dei

quadrupedi, dalla quale risulti la forza a ruolo al 1° giorno del mese precedente, le successive aumentazioni e diminuzioni e la forza al 1° giorno del mese cui la situazione si riferisce.

Art. 5. — *Ruolo e libro delle pensioni per gli indigeni.*

§ 16. Alla sezione contabile può pure essere affidata, dal comando superiore, la tenuta del ruolo e del libro delle pensioni per gli indigeni, di cui ai §§ 53 e 126 della Istruzione provvisoria per le truppe indigene.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **195**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 5 settembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
1	674	Fregi di stella in argento da berretti per sottufficiali della milizia territoriale alpina.	N°.	1	30	Aggiunta
	675	Fregi di stella in panno verde da berretti per caporali e soldati della milizia territoriale alpina. . . .	»	»	18	Id.

N. B. — I suddetti fregi sono quelli stessi già inventariati ai N. 511 e 513.

Il movimento di carico sarà effettuato colla pubblicazione del presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre.

AGOSTO 29. — R. Decreto N. 6372 (serie 3ª), che approva il Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, *pag.* 509.
» 29. — R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 522.
SETTEMBRE 10. — Divisa degli ufficiali alpini di milizia territoriale, *pag.* 524.
» 10. — Errata-corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1888), *pag.* 525.
» 11. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori, *pag.* 525.
» 11. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 525.

N. 196. — TRASPORTI MILITARI. — **R. Decreto N. 6372 (serie 3ª) che approva il Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 27 maggio 1880, N. 5472 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari;

Visto il Nostro Decreto in data 14 gennaio 1881 che approva il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra;

Visti i Nostri Decreti in data 29 luglio 1882 e 16 novembre 1882 che stabiliscono le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto;

Vista la legge 27 aprile 1885 approvante i contratti per l'esercizio delle reti ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula;

Visto il Nostro Decreto in data 14 maggio 1889 che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Rimane abrogato il regolamento approvato col regio decreto 27 maggio 1880 e rimangono del pari abrogate tutte le disposizioni in vigore in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
G. Finali.

Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.

CAPO I.

Studi preparatori in tempo di pace.

1. Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia, ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'effettuazione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

2. La predetta commissione centrale è composta come appresso:

Presidente. Il capo di stato maggiore dell'esercito;

Vice-presidente. Il tenente generale o maggiore generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Membri

Il capo della direzione trasporti del corpo di stato maggiore;

I commissari militari per le strade ferrate del Regno;

L'ispettore generale delle strade ferrate, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, o chi per esso;

I direttori di esercizio delle grandi reti ferroviarie, o chi per essi, rispettivamente assistiti da un funzionario superiore per ogni ramo di servizio;

Segretario. Un ufficiale inferiore di stato maggiore.

3. Le direzioni generali delle strade ferrate del Mediterraneo, delle strade ferrate meridionali (Rete Adriatica) e delle strade ferrate della Sicilia designeranno al Ministero dei lavori pubblici i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta.

A questi funzionari le predette direzioni generali delegheranno pieno potere per accettare le conclusioni della commissione stessa.

Il Ministero dei lavori pubblici comunicherà al Ministero della guerra i nomi dei funzionari ferroviari di cui sopra, unitamente a quello del proprio delegato che dovrà far parte della commissione predetta.

4. La commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia verrà convocata dal suo presidente a seconda dei bisogni, sia per indirizzare gli studi, sia per esaminarne i risultati.

Gli ordini di convocazione per i funzionari civili della commissione stessa saranno fatti loro pervenire rispettivamente per il tramite del Ministero dei lavori pubblici e delle direzioni generali delle società ferroviarie.

5. Il presidente della commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutte le reti ferroviarie del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute, sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di una delle amministrazioni ferroviarie interessate.

A queste riunioni parziali sarà invitato anche il delegato del Ministero dei lavori pubblici.

6. La commissione centrale potrà, quando occorra per studi o per informazioni, chiamare nel suo seno gli ufficiali di stato maggiore addetti alla direzione trasporti.

Essa potrà pure, allo stesso scopo, chiamare nel suo seno, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, i direttori delle reti ferroviarie minori.

7. In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, il Ministero dei lavori pubblici, e le amministrazioni ferroviarie, provvederanno inviando un surrogante.

CAPO II.

Esecuzione dei grandi trasporti.

Generalità.

8. Durante la mobilitazione e durante la guerra il servizio delle strade ferrate passerà alla dipendenza dell'autorità militare, sia per i trasporti militari, come per quelli del pubblico, e ciò avverrà conformemente a quanto in appresso viene indicato.

9. I trasporti ferroviari che occorre eseguire in tempo di guerra si possono essenzialmente distinguere in due periodi, quello cioè dei trasporti per la mobilitazione e la radunata e quello dei trasporti sulle linee di tappa dopo ultimata la radunata.

CAPO III.

Trasporti per la mobilitazione e la radunata dell'esercito.

Costituzione e attribuzioni della direzione generale dei trasporti.

10. All'atto della mobilitazione dell'esercito viene costituita la direzione generale dei trasporti; essa è composta del di-

rettore generale dei trasporti (capo) e degli ufficiali designati dal bollettino di mobilitazione (parte II).

Alla direzione generale dei trasporti verranno, per quanto riguarda i trasporti per ferrovie, aggiunti:

Un rappresentante del regio ispettorato generale delle strade ferrate;

Alcuni funzionari superiori pei servizi del movimento e della trazione (coadiuvati dal personale tecnico che loro potesse occorrere) per ciascuna delle grandi amministrazioni ferroviarie del Regno.

11. Durante il periodo della mobilitazione e della radunata, la direzione generale dei trasporti fa parte integrante del Ministero della guerra (Segretariato generale).

12. Il Ministero della guerra, in tal modo, per mezzo della direzione generale dei trasporti, costituita come è detto precedentemente, riassumerà in sua mano la direzione dei movimenti da eseguirsi su tutte le reti ferroviarie nazionali.

13. Tutte le autorità militari, pertanto, si dovranno rivolgere al Ministero della guerra (direzione generale dei trasporti) per tutto ciò che, non essendo già previsto, potesse concernere l'esecuzione dei trasporti di personale o di materiale.

14. Il Ministero decide su quali linee, ed in qual momento, debba porsi in vigore l'orario militare; determina in quale misura, in tutta l'estensione del Regno, possansi lasciare dei treni a disposizione del pubblico e quali, e provvede alla conveniente ripartizione del materiale mobile.

15. L'esercizio delle linee, sulle quali non è in vigore tale orario, rimane regolato in base all'orario ordinario. Il Ministero potrà però utilizzare parte, od anche tutti i treni di questo orario per uso militare, come pure modificare in qualunque modo l'orario stesso e disporre completamente del materiale mobile.

16. Per la sicurezza delle stazioni e linee ferroviarie soggette ad attacchi o colpi di mano, il Ministero darà le necessarie disposizioni alle autorità militari territoriali.

17. Pei lavori più urgenti che occorresse di eseguire in alcune stazioni, o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiali che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri ed, ove occorra, saranno impiegati distaccamenti di truppa da fornirsi per cura delle competenti autorità militari.

Commissioni di linea.

18. Pure all'atto della mobilitazione verrà istituita presso la sede di ciascuna delle direzioni dell'esercizio del 1° o 2° compartimento della rete mediterranea e presso la direzione dei trasporti della rete adriatica una commissione militare di linea alla quale la direzione generale dei trasporti manderà i suoi ordini per tutto quanto riflette i movimenti da eseguirsi.

19. La commissione militare di linea sarà composta di un commissario militare per le strade ferrate, che verrà designato dalla direzione generale dei trasporti, e del direttore dell'esercizio o chi per esso.

La commissione avrà sotto i suoi ordini immediati i servizi della direzione d'esercizio, la quale, continuando a funzionare su tutta la propria rete, dovrà ottemperare agli ordini che riceve dalla detta commissione.

Nulla però è innovato circa la dipendenza di tutto il personale subalterno ferroviario dai rispettivi capi, dai quali continuerà a ricevere tutti gli ordini concernenti il servizio.

Le amministrazioni, o direzioni generali delle reti ferroviarie delegheranno alle direzioni d'esercizio i poteri per eseguire, in quanto concerne l'attuazione dei prescritti movimenti, tutto quanto loro verrà ordinato dalla predetta commissione militare.

20. Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella rete dipendente da ciascuna commissione di linea, ed impegnate nel movimento, dietro invito del Ministero della guerra, metteranno a disposizione della commissione stessa un proprio rappresentante per la diramazione degli ordini che questa avesse da impartire per trasporti da effettuarsi su dette linee.

21. A disposizione di ciascuna commissione militare di linea e alla diretta dipendenza di essa verranno messi al più presto possibile tutti gli ufficiali che sono indicati nello specchio N. 16 (direzione dei trasporti di armata) del Tomo I dell'*Istruzione per la formazione di guerra e la mobilitazione dell'esercito*.

22. Col personale militare delle commissioni di linea, e sotto la dipendenza di queste, potranno essere costituite delle *sottocommissioni di linea*, alle quali sarà associato quel numero di funzionari ferroviari locali che verrà stabilito dalla commissione di linea, provocando le necessarie disposizioni dalla

direzione generale dei trasporti, quando occorra aggiungervi personale dipendente da altre amministrazioni ferroviarie.

23. Nelle stazioni di transito fra due amministrazioni ferroviarie, ove non risiedesse apposita sottocommissione militare di linea, potranno eziandio essere istituite delle sottocommissioni di linea, composte di funzionari civili locali tratti dalle due amministrazioni ferroviarie confinanti e messi alla diretta dipendenza di una sola commissione di linea.

24. Le commissioni e le sottocommissioni di linea, oltre ad eseguire ed a far eseguire gli ordini impartiti dalla direzione generale dei trasporti, provvedono a tutte le anormalità che possono succedere, sia relativamente alla marcia dei treni, sia nelle operazioni di carico e scarico, ed ove occorresse recare qualche variante agli orari stabiliti, esse ne riferiscono al Ministero (direzione genera'e dei trasporti) dal quale riceveranno quindi gli ordini opportuni. In casi di urgenza provvedono alla necessità del servizio, e rendono informata la direzione generale dei trasporti delle disposizioni date.

25. Esse provvedono inoltre ai trasporti di vettovagliamento che siano loro richiesti.

Comandi di stazione.

26. Le commissioni di linea hanno ai proprî ordini un certo numero di comandi di stazione, costituiti secondo gli ordini emanati dal Ministero (direzione generale dei trasporti). Occorrendo di stabilire altri comandi di stazione eventuali, oltre quelli indicati dai detti ordini, l'autorità militare superiore della zona nella quale trovasi la stazione, dovrà fornire il personale necessario, in base alle richieste che le verranno fatte dalle commissioni di linea.

I comandi di stazione sono costituiti secondo l'importanza delle stazioni cui devono presiedere.

27. I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dalla *Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra* (28 giugno 1887).

Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le disposizioni necessarie affinchè i trasporti militari di ogni genere si effettuino secondo gli ordini di movimento prestabiliti, ed in base alle istruzioni particolari che saranno date dalla rispettiva commissione di linea, o dalla direzione generale dei trasporti;

b) nel provvedere ai bisogni della truppa in viaggio, rivolgendosi, per quanto può occorrere, al comando del presidio, giusta le disposizioni contenute nei §§ 5 e 6 della precitata Istruzione;

c) nell'informare telegraficamente la propria commissione di linea, o nei casi urgenti, anche la direzione generale dei trasporti, delle anormalità che potessero succedere nell'eseguimento dei trasporti.

CAPO IV.

Trasporti sulle linee di tappa.

Direzione generale dei trasporti.

28. Appena finita la mobilitazione e la radunata dell'esercito, la direzione generale dei trasporti, lasciando, come sua delegazione, una parte di personale al Ministero della guerra, assume la formazione indicata nel tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e si reca presso il quartier generale della intendenza generale cui rimane addetta.

29. Contemporaneamente vengono soppresse le commissioni e sottocommissioni di linea e gli ufficiali che facevano parte delle medesime, passando alla dipendenza dei quartieri generali d'intendenza d'armata, vi formano le direzioni dei trasporti d'armata, costituite come dal relativo specchio del tomo I della Istruzione per la mobilitazione.

A tale effetto la direzione generale dei trasporti richiederà alle amministrazioni ferroviarie interessate il concorso di funzionari superiori dei diversi rami di servizio in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze e muniti di poteri occorrenti da definirsi in apposite istruzioni concretate d'accordo tra la direzione generale dei trasporti e le amministrazioni ferroviarie suddette.

30. Il servizio dei trasporti sulle linee di tappa ha le seguenti attribuzioni:

1° Concorrere in quella misura che verrà ordinata, ai trasporti di truppe dell'esercito operante che si eseguiscono per operazioni militari;

2° Trasportare con regolarità e con prontezza, a portata dei mezzi di trasporto propri delle truppe, i convogli e le spedizioni di ogni genere e così pure sgombrare, trasportandolo verso l'interno, ciò che proviene dalle truppe.

31. A tali scopi ed in base agli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale la direzione generale dei trasporti organizza il suo servizio sulle linee di tappa.

Soppresso il servizio ferroviario militare sulle linee lontane dal teatro di operazione, stabilisce quali debbano essere le *stazioni di transito ferroviario militare*, le stazioni cioè di origine delle linee sulle quali deve rimanere in vigore l'orario militare, e, concentrando la sua attività sul territorio compreso fra le spalle dell'esercito e le dette stazioni di transito, dirige l'azione esecutiva delle direzioni dei trasporti d'armata e ripartisce fra loro i mezzi della rete ferroviaria, delle vie rotabili ordinarie e delle comunicazioni acquee.

32. Quando due o più armate avessero una sola linea ferroviaria di tappa od un solo gruppo di linee ferroviarie di tappa, la direzione generale dei trasporti assume essa stessa, o delega ad una delle direzioni dei trasporti di armata, la direzione esecutiva del servizio dei trasporti, affinchè sia possibile provvedere ad una razionale distribuzione dei convogli e delle spedizioni che si dirigono alle singole armate.

33. Le linee sul territorio nazionale che trovansi all'infuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare, ritornano sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie; e per tutta questa parte della rete rimangono in vigore tutte le disposizioni del Regolamento dei trasporti in tempo di pace.

Tutti però i trasporti che, avendo origine dall'interno, dovranno oltrepassare le stazioni di transito, saranno regolati dalla direzione generale dei trasporti, la quale sceglierà i treni e ne fisserà le precedenze; il Ministero però farà in tempo le occorrenti comunicazioni alle predette direzioni.

34. Le amministrazioni ferroviarie trasmetteranno giornalmente alla direzione generale dei trasporti lo stato di evidenza del loro materiale mobile e dovranno corrispondere alle richieste di materiali, che dalla direzione generale dei trasporti venissero loro dirette.

35. Nel caso in cui, per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero trasporti straordinari di

truppa, la direzione generale assume direttamente la direzione delle linee ferroviarie su cui dovranno eseguirsi questi trasporti, anche se una parte di queste linee fosse compresa nella zona ritornata sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie.

Essa inoltre provvede in tempo pei necessari preavvisi alle amministrazioni interessate nei movimenti, e per quelle richieste di materiali che eventualmente occorressero per la esecuzione dei movimenti stessi.

Direzioni dei trasporti d'armata.

36. Le direzioni dei trasporti d'armata sotto l'impulso della direzione generale dei trasporti e secondo le richieste del rispettivo comandante ed intendente di armata, dirigono il servizio dei trasporti e l'esercizio delle ferrovie situato nella zona di tappa dell'armata cui sono addette.

Le disposizioni che a tal uopo dovessero essere emanate al personale ferroviario per l'esecuzione dei trasporti dovranno, in massima e finchè è possibile, essere date mantenendo l'ordine gerarchico vigente presso le amministrazioni ferroviarie interessate.

37. Le richieste del personale e dei mezzi occorrenti per la ricostruzione di strade ed opere d'arte, sono dalle direzioni dei trasporti di armata dirette o alla direzione generale dei trasporti od al rispettivo intendente di armata, a seconda della natura dei lavori da eseguirsi

38. Esse, previa approvazione del rispettivo intendente d'armata, determinano le stazioni di testa ove debbono finire i treni, e quelle ove stabilire depositi di munizioni da guerra e da bocca.

39. Esse fanno parte integrante dell'intendenza d'armata, ma possono comunicare direttamente colla direzione generale dei trasporti ogni qualvolta sia necessario e massime per regolare il movimento nei punti comuni di transito, per le coincidenze, ecc.

Comunicano altresì colle direzioni dei trasporti d'armata contigue per il buon andamento del servizio ai transiti. Hanno sotto la loro diretta dipendenza i comandi di stazione, una o più compagnie della brigata ferrovieri, sia della specialità lavori, sia della specialità esercizio ed all'occorrenza, una o più compagnie di esercizio ferroviario militare, delle quali è in appresso parola.

Comandi di stazione mobili.

40. Sulle linee ferroviarie comprese nella zona di tappa vengono stabiliti dei comandi di stazione mobili; il loro numero, la loro costituzione e la dislocazione loro saranno determinati a seconda delle circostanze dalla direzione generale dei trasporti o dalle direzioni dei trasporti d'armata.

Le attribuzioni dei comandi di stazione mobili sono affatto identiche a quelle accennate pei comandi di stazione del periodo di mobilitazione e radunata.

Compagnie di esercizio ferroviario militare.

41. La direzione generale dei trasporti può, all'occorrenza, formare delle *compagnie di esercizio ferroviario militare*.

Tali compagnie sono essenzialmente destinate ad esercitare quelle linee che, in seguito agli eventi della guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare invece di quello civile, e sono costituite con personale ferroviario ancora soggetto ad obblighi di servizio militare sotto la dipendenza immediata di ufficiali dell'esercito pratici del servizio ferroviario e di funzionari superiori delle amministrazioni ferroviarie, soggetti ad obbligo militare o che volontariamente si offrono.

42. Giusta il prescritto dalla vigente *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato*, il comando del corpo di stato maggiore ha una matricola generale di tutti gli impiegati ferroviari che, essendo soggetti all'obbligo militare nell'esercito permanente, nella milizia mobile e nella milizia territoriale, hanno diritto alle dispense contemplate nella detta Istruzione.

Con la scorta di tale matricola, e di concerto con le direzioni generali delle società ferroviarie, sono compilati i ruoli di quattro compagnie di esercizio; questi ruoli, dei quali una copia trovasi presso le direzioni predette, sono tenuti al corrente mediante costanti reciproche comunicazioni di tutte le variazioni che avvengono nel personale di quelle compagnie.

43. Ciascuna compagnia, formata nel modo risultante dal relativo specchio del tomo I della Istruzione per la mobilitazione, è composta di circa:

250 impiegati ed agenti del movimento;
150 impiegati ed agenti della trazione;
400 impiegati ed agenti del mantenimento.

44. Delle predette quattro compagnie due sono formate con personale delle strade ferrate della rete del Mediterraneo e due con personale delle strade ferrate della rete Adriatica. Occorrendo, potranno essere destinati a far parte di queste quattro compagnie anche gli impiegati e gli agenti dispensati delle società ferroviarie minori del continente.

45. Gli individui dispensati delle due grandi reti e delle società minori del continente, che non siano stati chiamati a far parte delle dette quattro compagnie, sono considerati, finchè non debbano rispondere al richiamo alle armi per altri servizi, come costituenti una riserva destinata a mantenere a numero le quattro compagnie ed occorrendo, ad aumentarne la forza.

46. Qualsiasi individuo ascritto alle compagnie di esercizio potrà esser chiamato a quello speciale servizio anche prima che la rispettiva classe, di qualunque categoria, sia stata richiamata alle armi.

47. Sono esclusi dal far parte delle compagnie di esercizio i militari in congedo illimitato appartenenti alle compagnie ferrovieri e telegrafisti, i quali, in caso di mobilitazione, debbono senz'altro rispondere al richiamo alle armi colla rispettiva classe.

48. Il personale soggetto ad obbligo militare ed appartenente alle strade ferrate della Sicilia ed alle strade ferrate della Sardegna può analogamente essere chiamato a costituire speciali sezioni ferroviarie per i bisogni eventuali di quelle isole.

49. Gli individui destinati a far parte delle compagnie o delle sezioni di esercizio, fin dal primo momento della loro chiamata al servizio ferroviario militare e per tutto il tempo che vi rimarranno addetti, saranno considerati come richiamati alle armi e come adibiti ad un servizio militare. Essi però conserveranno la loro gerarchia ferroviaria, basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astrazione fatta completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito.

Essi vestiranno la divisa della loro Società ed avranno, come segno dell'esercizio militare distintivi speciali.

50. Tutti i militari estranei alle compagnie d'esercizio considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

51. Con apposito Regolamento saranno stabiliti tutti i particolari concernenti l'ordinamento ed il funzionamento delle compagnie di esercizio.

Scuole per la formazione di personale militare sussidiario.

52. In ogni anno un certo numero di militari di truppa, scelti fra coloro che volontariamente si offrono, potrà essere in parte ammesso a frequentare le scuole operai allievi fuochisti istituite dalle società ferroviarie, e in parte istruito nel servizio di scorta dei treni (frenatori) per cura del comando della brigata ferrovieri, od anche, occorrendo, per mezzo del personale ferroviario.

53. I militari destinati alle scuole operai allievi fuochisti dovranno frequentare un apposito corso di lezioni teoriche nelle scuole sovra indicate ed addestrarsi nei lavori che si eseguiscono nelle officine di riparazione annesse ai depositi locomotive. Essi faranno quindi un tirocinio pratico per la condotta delle locomotive.

54. I militari destinati al servizio di scorta dei treni, dopo aver ricevuto una breve istruzione teorica sul servizio dei segnali e dei freni, faranno un tirocinio pratico per detto servizio, viaggiando per qualche tempo in scorta dei treni.

55. Il comando del corpo di stato maggiore avrà l'alta direzione delle predette istruzioni e stabilirà, d'accordo con le società ferroviarie e col comando della brigata ferrovieri, tutti i particolari relativi alla loro attuazione.

Roma, addì 29 agosto 1889.

V° d'ordine di S. M.

Il Ministro dei lavori pubblici
G. Finali.

Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **197**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto col quale sono stabiliti nuovi obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 3 febbraio 1889 che istituì in Roma una scuola magistrale militare di scherma;

Visto il capitolo II del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con Nostro Decreto 15 maggio 1884;

Considerata l'opportunità di modificare gli obblighi di servizio e le promozioni dei sottufficiali del R. esercito, che sono ammessi alla predetta scuola magistrale per conseguirvi l'impiego di istruttore di scherma;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali da ammettersi alla scuola magistrale militare di scherma, per frequentare i corsi ivi stabiliti al fine di ottenere la idoneità all'impiego di istruttore di scherma, debbono essere scelti fra quelli che hanno il grado di sergente.

Art. 2.

I sergenti che aspirano ad essere ammessi come allievi alla scuola magistrale suddetta dovranno assumere una nuova ferma di anni cinque decorribile dal giorno in cui ha luogo la loro ammissione nella scuola stessa, ma cesserà per essi l'obbligo di terminare la ferma in corso.

Compiuto che essi abbiano cinque anni di servizio, compreso quello precedente all'ammissione alla scuola, potranno essere proposti, se meritevoli, per la rafferma triennale con soprassoldo, secondo le norme in vigore, ed una volta ottenutala, resteranno svincolati dagli obblighi di servizio di cui al precedente alinea.

Art. 3.

I sergenti allievi della scuola magistrale militare di scherma

saranno promossi furieri all'atto della loro nomina all'impiego di sottufficiale istruttore di scherma.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 del R. Decreto sopra riportato i sergenti che aspirano ad essere ammessi come allievi alla scuola magistrale militare di scherma debbono, d'ora innanzi, imprendere una nuova ferma di anni cinque con le norme all'uopo stabilite nello stesso art. 2.

Per l'eseguimento di siffatta disposizione, questo Ministero prescrive che i detti sergenti, dopo che la loro ammissione alla scuola magistrale di scherma sarà divenuta definitiva, debbano sottoscrivere una dichiarazione, conforme all'unito modello, con la quale si obbligheranno appunto alla nuova ferma per essi ora stabilita.

Dovendo tale disposizione essere applicata anche ai sergenti stati testè ammessi a frequentare i corsi della scuola magistrale e dei quali era parola nella Circolare N. 120 del corrente anno, come a quelli già appartenenti alla scuola stessa ed ora ascritti al 2° anno di corso, dovranno tanto gli uni che gli altri firmare la dichiarazione anzidetta, con l'avvertenza che per quest'ultimi sergenti la data di decorrenza della nuova ferma di anni cinque, dovrà essere quella del 1° settembre 1888, giorno in cui avvenne la loro ammissione alla scuola.

Verificandosi casi di rinvio ai corpi di alcuni dei detti sergenti, motivato da ragioni non disciplinari e quindi indipendenti dalla loro volontà, saranno dessi prosciolti dalla nuova ferma assunta in conseguenza delle presenti disposizioni e riprenderanno invece gli obblighi di servizio cui erano vincolati precedentemente all'ammissione alla scuola magistrale.

Visto poi l'art. 3 del R. Decreto 29 agosto precitato, pel quale i sergenti allievi della scuola magistrale predetta devono esser promossi furieri all'atto della loro nomina allo impiego di sottufficiale istruttore di scherma, questo Ministero determina inoltre che, per effetto di tale disposizione, conseguano la stessa promozione tanto i sergenti che già compi-

rono in quest'anno il 2° corso di detta scuola, quanto quei sottufficiali istruttori di scherma nei vari corpi del R. esercito che sono tuttora rivestiti del grado di sergente.

La promozione a furiere di quest'ultimi, sempreché beninteso ne siano riconosciuti meritevoli per condotta, dovrà aver luogo col giorno 1° ottobre prossimo venturo, mentre quella dei sergenti suindicati dovrà soltanto avvenire allorchè saranno nominati all'impiego di sottufficiale istruttore di scherma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di obbligarsi ad una nuova ferma di anni cinque a datare dal dì . . . . . e rescindibile secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. Decreto 29 agosto 1889.

Roma, ...

Il Sergente

N. **198**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale**. — 10 settembre.

Gli ufficiali alpini della milizia territoriale vestono la divisa degli ufficiali alpini dell'esercito permanente e come questi sul berretto e sul cappello portano il fregio speciale degli alpini, col numero del reggimento, ed hanno le fiamme al bavero e le manopole della giubba di panno verde; il bavero della giubba però è di panno scarlatto, invece che di velluto nero.

Gli ufficiali alpini della milizia territoriale chiamati alle armi il 23 corrente sono autorizzati a presentarsi colla divisa che hanno attualmente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Corpo cui è effettivo il sergente all'atto della sottoscrizione della presente dichiarazione.

N. **199**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1888)**. — 10 settembre.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	CORREZIONE
57	2ª	185	Al prezzo dell'unità *invece di:* 2970, *pongasi:* 2790 (1).

(1) Eguale correzione dovrà farsi a pagina 15 del 2° fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni al modello per gli inventari 1° semestre 1889.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **200**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un Comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori**. — 11 settembre.

È stabilito, a datare dal 1° ottobre 1889, un comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Verona.

Il nuovo comando locale sarà retto dal comandante i forti di Val Leogra (Monte Maso) — (vedi *Atto* N. 35 del 1888).

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **201**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa** — 11 settembre.

Per la uniforme applicazione della Istruzione sulla amministrazione del corredo (*Atto* 131-1889) ed a complemento delle norme in essa contenute, il Ministero determina quanto segue:

1° Agli uomini inviati in congedo debbono essere ritirati tutti gli oggetti di corredo di cui non abbiano assoluto bisogno per rimpatriare, escludendo soltanto quelli non più utilizzabili.

Ai sottufficiali saranno però lasciate, come è detto al § 25 della *Istruzione* e salvo il caso previsto al § 26 della stessa, le giubbe e i pantaloni di panno, ritirando sempre la tenuta di tela.

In questo senso s'intenderanno quindi modificate le dispo-

sizioni dei §§ 1724, 2020 e 2021 del Regolamento d'amministrazione.

2° Pei corpi di fanteria e per le compagnie di sanità e sussistenza e le compagnie operai d'artiglieria, le borse di pulizia, i ginocchielli, i guanti, i cordoni da bersaglieri, le treccie da chepi, le scatolette da nero e le spazzole saranno da quindi innanzi ritirate dagli stessi corpi e reparti, anche per gli uomini avviati a svestirsi presso i distretti.

Agli stessi corpi spetta da quindi innanzi distribuire siffatti oggetti agli inscritti di leva che loro vengono assegnati.

3° I corpi anzi ricordati potranno altresì ritirare ai congedati, quando lo stimino opportuno pel servizio del proprio magazzino, le *coperture da chepi* o *cappelli*, i *pennacchietti da bersagliere* e le *tazze di latta*.

I reggimenti granatieri hanno inoltre facoltà di ritirare, nei limiti dei bisogni dell'annata com'è stabilito per le scarpe, cappotti, pantaloni di panno e panciotti dal § 2023 del predetto regolamento, le camicie, le mutande, i farsetti a maglia, le giubbe di panno e di tela e i pantaloni di tela.

4° Per gli oggetti dei congedati indicati al § 28 della *Istruzione*, che avessero già percorsa l'intera durata, non è dai distretti dovuto ai corpi alcun rimborso, qualunque sia il loro reale stato d'uso.

Per queste robe dovranno però i distretti osservare ugualmente quanto è prescritto per l'estimo e la presa in carico nel primo comma del successivo § 31.

5° Le disposizioni del § 2038 del Regolamento d'amministrazione sono ora applicabili tanto per i congedati (§ 27 dell'Istruzione) quanto per i sottufficiali promossi ufficiali mentre si trovano in licenza.

6° Le compagnie di sanità e di sussistenza e le compagnie operai e veterani d'artiglieria avranno esse pure un piccolo magazzino di oggetti di corredo per le robe che debbono o possono ritirare.

Per le altre robe che vengano lasciate dai morti, disertati, ecc. si provvederà pel loro versamento al distretto (o, per le compagnie d'artiglieria, al reggimento dell'arma più vicino) contro rimborso del loro valore secondo le norme stabilite per i capi di corredo dei congedati (§§ 28, 30 e 31 dell'Istruzione).

Gli stessi procedimenti saranno pure osservati dagli ospedali militari per le robe dei ricoverati morti o disertati (§ 2579 del Regolamento d'amministrazione), se non che i rimborsi saranno regolati col corpo cui gli uomini appartenevano.

7° Gli oggetti di vestiario che recano seco i sottufficiali ammessi come allievi nella scuola dei sottufficiali, s'intendono ceduti gratuitamente. Non dovranno per ciò i corpi chiederne rimborso alla scuola.

8° Nei passaggi di corpo, per i minuti oggetti di corredo — cioè quelli cui non è assegnata la durata e gli altri aventi un prezzo di tariffa inferiore ai centesimi 60 (§ 523 del Regolamento d'amministrazione) — il rimborso di cui al § 53 della Istruzione sul corredo sarà regolato in ragione di una quota fissa di lire due per ogni trasferito, somma che presso a poco corrisponde al valore complessivo di dette robe a metà uso.

9° Le tabelle di passaggio mod. 268 per gli uomini trasferiti ad altri corpi (§ 55 dell'Istruzione) saranno allestite dalle compagnie perdenti e rimesse all'amministrazione del corpo, la quale, riscontratane l'esattezza, le trasmetterà a destino.

Pervenute al nuovo corpo, questo, innanzi di dar corso ai correlativi rimborsi, le comunicherà alle compagnie presso cui gli uomini si trovano per accertarsi che concordino colle registrazioni dei libretti personali.

Nel caso di trasferiti avviati direttamente a compagnie stanziate fuori della sede del nuovo corpo — come sarebbero le compagnie di sussistenza, le compagnie operai d'artiglieria, le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena — le tabelle di passaggio saranno fatte pervenire ai comandi delle stesse compagnie, i quali, fattone il confronto coi libretti personali, le trasmetteranno tosto al comando del corpo per l'operazione del rimborso.

Consimili procedimenti saranno pure osservati per gli specchi mod. 255 trasmessi dai distretti ai corpi per gli inscritti di leva.

10° Nei procedimenti per la rinnovazione dei capi di vestiario (§ 37 dell'Istruzione) si avvertirà che gli addebiti per maggior consumo di robe siano sempre commisurati al danno che effettivamente deriva da difetto di cure.

Epperò nel caso si giudichi che il maggiore consumo dipenda in parte da colpa del soldato e in parte da altre cause, l'addebito dovrà essere ridotto ai due terzi, alla metà, a un terzo, ecc. in proporzione della minore responsabilità incontrata dall'individuo.

11° Nella applicazione del § 45, relativo alle spese di riparazioni al corredo, i consigli d'amministrazione possono,

quando le particolari condizioni di qualche reparto lo richieggano, ammettere che si oltrepassino i limiti di massima, ordinando però il servizio in guisa che fra riparazioni e rinnovazioni si rimanga sempre al disotto dello importo complessivo della quota-vestiario.

12° Ai gambali di cuoio da cavalleria (modello Ardito) è assegnata la durata di: mesi 42, se di 1ª classe; mesi 34, se di 2ª; mesi 26, se di 3ª; mesi 18, se di 4ª; mesi 10, se di 5ª; e mesi 5 se di 6ª.

13° Per gli oggetti di divisa speciale occorrenti agli aggregati d'altra arma, i corpi che hanno gli uomini in aggregazione potranno, quando vi sia convenienza per le spese di spedizione, rivolgersi agli stessi corpi cui gli individui sono effettivi.

In questo caso si osserverà il seguente procedimento:

a) le robe saranno richieste mediante l'invio di semplici note firmate dai comandanti delle compagnie presso cui gli uomini sono aggregati e verranno quindi spedite ai richiedenti contro rilascio, per parte della compagnia cui sono effettivi, del prescritto buono di prelevamento;

b) nella registrazione di questi buoni sui giornali di contabilità, si avvertirà di notare anche la speciale posizione degli individui cui si riferiscono;

c) degli oggetti somministrati i comandanti di compagnia che hanno gli uomini in aggregazione rilascieranno ricevuta con apposita dichiarazione, che sarà fatta pervenire al comandante della compagnia cui sono effettivi per suo scarico.

14° Le tende (teli, bastoni e paletti), i sacchetti da sale e i sacchetti da galletta per gli inscritti di leva saranno da quindi innanzi distribuiti dai corpi, all'arrivo degli uomini dai distretti, e dovranno quindi essere poi ritirati dai corpi stessi allo invio delle classi in congedo.

Nei passaggi di corpo, il corpo perdente ritirerà anche i predetti oggetti ed il corpo ricevente provvederà poi, se occorra, a rifornirne gli individui per conto proprio.

15° In tutti i casi in cui dai regolamenti è prescritto di distribuire o ritirare le sciabole per l'armamento degli uomini saranno pure distribuite o ritirate le corrispondenti cravatte da sciabola e le dragone.

16° Le riparazioni alle armi e alle bufetterie in consegna agli individui saranno sempre preventivamente autorizzate dal relatore.

I comandanti di compagnia gli presenteranno all'uopo le corrispondenti Note, modello 262, avvertendo che le riparazioni da addebitarsi agli uomini vi siano dimostrate in modo distinto.

Provveduto per l'eseguimento del lavoro, la spesa complessiva sarà imputata alla massa generale nel suo importo integrale, salvo poi ad accreditare alla massa stessa, mediante i passaggi trimestrali prescritti dal § 98 dell'Istruzione, la parte di essa stata addebitata agli individui.

Per gli aggregati d'altri corpi le riparazioni alle armi ed altre robe in consegna sono fatte a carico del corpo cui sono effettivi.

17° Nel conto dei debiti degli uomini di truppa (§ 97 dell'Istruzione) saranno pure compresi: in entrata, le ritenute sul soldo e i pagamenti volontari degli aggregati d'altri corpi; ed in uscita i corrispondenti rimborsi fatti ai corpi cui sono effettivi.

Per contro le somme che da questi vengano rimborsate per addebitamenti durante l'aggregazione saranno direttamente inscritti al conto della massa a favore della quale l'addebito è stato fatto.

18° I crediti di massa degli uomini in congedo, che vengano a morire, saranno dai corpi fatti pagare agli eredi tosto ricevano la partecipazione del decesso, e quando gli eredi risultino irreperibili, verranno passati nei conti sospesi ed ivi tenuti sino a prescrizione maturata.

Se invece i defunti siano in debito di massa, l'importo del debito sarà senz'altro liquidato a carico della massa generale.

Consimili procedimenti si osserveranno pure per la liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini che isolatamente o colla propria classe vengono transitati nella milizia territoriale (1).

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Al comma *c*) del § 1 dell'allegato C all'Istruzione sul corredo si intenderà pertanto sostituito il seguente:

« *c*) due per i conti sospesi, cioè, uno pei crediti di massa dei morti ed uno pei crediti dei transitati nella milizia territoriale, che non si siano potuti pagare all'atto che si rendono esigibili ».

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 39ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 settembre.

AGOSTO 1. — R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina, *pag.* 531.
SETTEMBRE 11. — Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari, *pag.* 538.
» 12. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 539.
» 14. — Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari, *pag.* 547.
» 19. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Robilante-Vernante e Ceva-Priola, *pag.* 550.

Atto N. **202**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO — **R. Decreto che approva le annesse istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della regia marina.** — 1° agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i RR. Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882, 18 agosto 1887 e 1° agosto 1889 che creano le direzioni straordinarie ed il comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36ª, *Atto* N. 156. — Nella pag. 368, riga 26, *dopo le parole*: se trattasi di ufficiali delle armi a cavallo, *si aggiunga*: o appartenenti a scuole militari.

Nella 2ª riga del N. 47, pag. 369, *dopo le parole*: ad armi a cavallo, *aggiungasi*: o a scuole militari; e così pure nella 2ª riga del capoverso successivo *dopo le parole*: a cavallo, *aggiungasi*: o a scuole militari.

Art. 1.

Sono approvate le qui annesse Istruzioni per il servizio del genio militare per i lavori della regia marina nei dipartimenti marittimi, d'ordine Nostro firmate dai Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e marina.

Art. 2.

Le dette Istruzioni non si applicheranno alla piazza di Taranto, prima che la sede del dipartimento marittimo sia in essa piazza trasferita.

Fino a quel tempo le comunicazioni avranno luogo direttamente fra la direzione straordinaria del genio per i lavori della regia marina a Taranto ed il comando superiore del genio.

Art. 3.

Per l'applicazione delle stesse Istruzioni ai lavori che riguardano la regia accademia navale di Livorno, al comando in capo del dipartimento s'intenderà sostituito il comandante superiore del detto instituto.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a tali istruzioni, che andranno in vigore a datare dal 1° settembre 1889.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.

Istruzioni pel servizio del genio militare pei lavori della regia marina nei tre dipartimenti.

Comando superiore del genio militare pel servizio della regia marina.

Art. 1.

Il comandante superiore del genio militare pel servizio della regia marina è l'ispettore permanente del servizio delle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi.

Egli ha la direzione superiore di tutti i servizi del genio; dà parere in linea tecnica ed economica sui progetti di lavori, ne sorveglia la retta attuazione secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Provvede col personale del suo ufficio alla revisione delle contabilità dei lavori, e procede in seguito al loro collaudo; ha sotto la sua dipendenza il personale delle dipendenti direzioni per ciò che riflette la disciplina, l'istruzione e il servizio.

Art. 2.

Il comandante superiore col personale del suo ufficio dipende immediatamente dal Ministero, e con questo direttamente corrisponde per tutto ciò che concerne:

a) gli studi e le proposte relative ad esperimenti sulle costruzioni e sul materiale del genio;

b) la parte amministrativa e tecnica del servizio delle direzioni dipendenti.

Egli dovrà fornire, quando venga richiesto, all'ispettore generale ed agli ispettori del genio tutte quelle informazioni e notizie che questi possono richiedergli in conformità delle attribuzioni degli ispettori stessi.

Art. 3.

Il comandante superiore riceve dal Ministero, o direttamente, o pel tramite dei comandanti dei dipartimenti marittimi, gli ordini per gli studi sommari riguardanti lavori straordinari di costruzione o trasformazione di fabbricati di uso militare o lavori di costruzioni marittime o di opere di fortificazione e

per essi comandi di dipartimento marittimo la pervenire al Ministero le relative proposte sommarie; ma quando debbono in seguito aver corso i progetti di massima e quelli esecutivi, li trasmette direttamente al Ministero della marina, ed avvisa il comandante in capo del dipartimento dell' effettuata trasmissione.

Art. 4.

Il Ministero della marina si riserva di far esaminare da apposite commissioni i progetti di speciale importanza tecnica o di spesa assai rilevante; ed a tal uopo, ove lo ritenga opportuno, si rivolgerà al Ministero della guerra per la convocazione di queste commissioni presso l'ispettorato generale del genio.

I progetti e le questioni da discutersi saranno corredati da apposita relazione del comandante superiore del genio, il quale farà sempre parte delle commissioni stesse.

Art. 5.

Lo studio dei progetti di massima e particolareggiati può essere ordinato solamente dal Ministero o direttamente al comandante superiore del genio, oppure pel tramite dei comandanti in capo dei dipartimenti marittimi.

Art. 6.

Quando per l'esercizio delle sue attribuzioni il comandante superiore debba assentarsi dall'ordinaria sua residenza, dovrà ottenere l'assenso dal Ministero della marina.

Art. 7.

Il comandante in capo di uno dei dipartimenti marittimi, al quale occorra l'opera personale del comandante superiore, ne farà richiesta al Ministero della marina.

Art. 8.

Ogniqualvolta nelle sue visite o ispezioni il comandante superiore abbia rilevato cose meritevoli di essere segnalate, ne riferirà per il tramite del comandante del dipartimento marittimo, se trattasi di cose relative al servizio delle direzioni in rapporto ai bisogni militari e marittimi o al servizio delle opere di fortificazione; ne riferirà invece direttamente al Ministero quando trattisi di cose strettamente tecniche o amministrative.

Art. 9.

Il comandante superiore riceve dai direttori le proposte di ripartizione del fondo complessivo che il Ministero della marina assegnerà annualmente sul bilancio ordinario per manutenzione degli immobili d'uso militare e marittimo; e, presi gli ordini dei comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, trasmette tali proposte all'approvazione del Ministero.

Art. 10.

In caso di assenza del comandante superiore, ne fa le veci il più elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali del suo ufficio. Quando questi sia più elevato in grado o più anziano di tutti i direttori dipendenti, eserciterà il comando con piena autorità senza però variare l'indirizzo dato alle cose dal titolare e l'andamento normale del servizio

In caso diverso egli non potrà dare ai direttori più elevati in grado o più anziani ordini o istruzioni. Ricevendo da essi domande o rapporti che richiedano decisioni, istruzioni o ordini, egli si rivolgerà al titolare del comando, oppure al Ministero, per le sue determinazioni.

Art. 11.

Il comandante superiore compila il rapporto modello C dei direttori del genio dipendenti, nonchè gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali ed impiegati addetti al suo ufficio.

Direzioni straordinarie del genio pel servizio della regia marina.

Art. 12.

Alle direzioni del genio pel servizio della regia marina è affidato tutto il servizio tecnico, contabile ed amministrativo dell'arma del genio pei lavori della regia marina. Alle stesse direzioni è affidato l'esercizio delle ferrovie appartenenti alla regia marina.

Esse disimpegnano questi servizi colle stesse norme dei regolamenti in vigore per le direzioni dipendenti direttamente dal Ministero della guerra.

Art. 13.

Le direzioni del genio militare pei lavori della regia marina dipendono direttamente dal comandante superiore del genio ed hanno coi rispettivi comandi in capo dei dipartì-

menti marittimi rapporti di servizio identici a quelli delle direzioni territoriali del genio del regio esercito con le autorità militari superiori.

Art. 14.

Per tutto ciò che ha tratto alla disciplina del personale militare e civile di carriera, dipendono dalle autorità superiori del regio esercito secondo i vigenti regolamenti di disciplina e servizio dell'arma.

Art. 15.

Le direzioni corrispondono direttamente col Ministero della marina per l'amministrazione del personale e del materiale.

Art. 16.

Corrispondono col comando in capo del dipartimento nel cui territorio risiedono, per quanto riguarda i lavori di manutenzione degli immobili d'uso militare e marittimo, nei limiti dei fondi annualmente stabiliti dal Ministero, nonchè per la ripartizione e destinazione degli immobili fra i vari servizi secondo le norme degli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente Istruzione.

Art. 17.

Per tutto ciò che si riferisce al servizio tecnico e speciale, le direzioni corrispondono direttamente col comando superiore del genio dal quale ricevono anche le superiori determinazioni al riguardo.

Fanno capo al comando stesso per ogni cosa relativa al governo disciplinare degli impiegati civili e per quanto è specificato dalle disposizioni e dai regolamenti in vigore circa il servizio tecnico e circa il materiale.

Ad esso comando riferiscono ogni ordine o comunicazione importante che ricevessero dalle autorità marittime o da quelle del regio esercito, come pure ogni fatto di qualche gravità ed importanza.

Art. 18.

I direttori del genio sono tenuti a comunicare ai comandanti in capo di dipartimento tutti i ragguagli di che sono richiesti nell'interesse del servizio, sugli immobili d'uso militare e marittimo, e sulle fortificazioni esistenti nel loro territorio e ad informarli delle opere di qualche importanza prima d'intraprenderne l'eseguimento.

Art. 19.

Essi dovranno pure fornire, quando ne vengano richiesti, all'ispettore generale ed agli ispettori del genio, le informazioni e notizie che questi possono loro richiedere in conformità delle attribuzioni che incombono agli ispettori stessi.

Art. 20.

La revisione delle contabilità dei lavori viene eseguita dal comando superiore del genio; quelle delle contabilità in materia ed in contanti, dall'ufficio di revisione delle contabilità militari, al quale saranno inviati i relativi documenti pel tramite del comando superiore del genio.

Art. 21.

Lo studio dei progetti di massima e particolareggiati può essere ordinato solamente dal Ministero.

Art. 22.

Le direzioni straordinarie del genio amministrano per conto del Ministero della marina gli immobili militari e marittimi, ed hanno appositi inventari per riconoscere se mai siasi arrecato indebitamente qualche cambiamento negli immobili stessi.

L'uso cui deve essere destinato ciascun immobile è stabilito dal Ministero e non può essere variato che dal Ministero stesso. Nei casi d'assoluta urgenza i comandanti in capo dei dipartimenti possono cambiare temporaneamente la destinazione di qualche immobile, purchè ne riferiscano al Ministero. Le direzioni annoteranno tutte le variazioni negli inventari.

Art. 23.

L'ufficio cui devono servire i singoli locali degli immobili è stabilito dal comando in capo del dipartimento, dal quale soltanto possono venire autorizzate le varianti quando ne sia pienamente giustificata la necessità.

Le direzioni faranno annotazione negli inventari di quelle variazioni che fossero definitivamente adottate.

Art. 24.

Alla manutenzione degli immobili di uso militare e marittimo, le direzioni provvedono coi fondi annualmente assegnati dal Ministero e nei limiti fissati dal riparto approvato dal Ministero stesso.

Art. 25.

I capi servizio della marina potranno richiedere alla direzione del genio, per mezzo del direttore generale d'arsenale o del comando locale di marina, quei lavori di manutenzione che ritenessero necessari, e la direzione vi provvederà nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 26.

Qualora non riconoscesse la necessità dei lavori richiesti, la direzione del genio ne esporrà le ragioni al direttore generale d'arsenale od al comando locale di marina, che potranno, ove lo credano, deferire la controversia al comando in capo del dipartimento, cui spetta decidere.

Art. 27.

Le licenze ai direttori del genio vengono concesse dai rispettivi comandanti in capo del dipartimento marittimo.

I direttori richiederanno prima il nulla osta al comando superiore del genio. Ottenuta la licenza ne informeranno il comandante la divisione militare nel cui territorio risiedono.

Art. 28.

Dovendo per le loro attribuzioni assentarsi dal luogo di loro residenza, i direttori del genio devono ottenerne l'assenso dal comandante in capo del dipartimento ed informarne il comando superiore del genio ed il comando della divisione nel cui territorio risiedono.

Art. 29.

Le direzioni del genio trasmettono al principio di ogni mese al comando in capo del dipartimento copia dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati, nonchè copia dello specchio delle licenze concesse agli ufficiali dipendenti.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra E. Bertolè-Viale — *Il Ministro della marina* B. Brin.

N. **203**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficio speciale per la milizia mobile presso i distretti militari**. — 14 settembre.

1. Nei distretti militari, oltre l'ufficio del comando e maggiorità e l'ufficio d'amministrazione, è istituito un *ufficio spe-*

ciale per la milizia mobile, alla dipendenza del maggiore in servizio temporaneo.

2. Sono principali incumbenze dell'ufficio speciale per la milizia mobile:

a) studiare in armonia alle disposizioni contenute nel tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito* e risolvere tutte le questioni che si riferiscono alla pronta e regolare costituzione dei reparti di milizia mobile di fanteria di linea e bersaglieri che il distretto deve formare;

b) tenere in perfetto ordine i *ruolini di posizione* prescritti per la costituzione dei singoli reparti di essa milizia;

c) invigilare al mantenimento in buono stato delle dotazioni dei materiali di equipaggiamento generale ed individuale destinate al servizio dei vari reparti della milizia mobile, provocando, ove occorra, i necessari provvedimenti dal comandante del distretto;

d) rivedere le dotazioni di materiali d'equipaggiamento generale che fossero state adoperate nelle chiamate della milizia per l'istruzione, e proporre al comando del distretto i provvedimenti per il ricompletamento degli oggetti consumati o mancanti.

L'ufficio speciale attende ai suoi incarichi sotto la diretta ed immediata vigilanza del comandante del distretto, il quale continua per ciò a rispondere sempre, ed in tutto, degli apparecchi relativi al pronto e regolare ordinamento dei reparti di milizia mobile.

3. Cessando di carica il maggiore in servizio temporaneo, deve lasciare in perfetto ordine tutti i lavori riguardanti la milizia mobile, e darne particolareggiata consegna al successore alla presenza del comandante del distretto.

4. I maggiori in servizio temporaneo presso i distretti cessano di avere la direzione dei servizi matricolari del distretto, la quale direzione rientra nelle attribuzioni dei maggiori relatori; epperò s'intende soppresso il capoverso *c*) dell'*Atto* N. 44 del 1888.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **204**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 12 settembre.

Al *Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito*, 1° maggio 1885, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 137. Vi è aggiunto il comma seguente:

« La scuola d'applicazione d'artiglieria e genio tiene tre distinti ruoli, cioè:

a) uno per il personale permanente costituente l'organico della scuola;

b) uno per gli ufficiali allievi dell'arma d'artiglieria;

c) uno per gli ufficiali allievi del genio ».

§ 192. (Modificato coll'*Atto* 149 del 1886). — Interporre dopo la parola « alpini »: « e per l'artiglieria da montagna ».

§§ 214 e 246. Sono soppressi.

§ 247. Dopo « pei servizi collettivi » è aggiunto: « e per servizi isolati comuni ».

§ 255. Il comma *f*) è soppresso.

§ 289. In luogo di: « i battaglioni d'istruzione » pongasi: « il consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria ».

§ 323. È surrogato dal seguente:

« Sui rendiconti delle classi chiamate per l'istruzione si comprenderanno altresì gli assegni dovuti per gli ufficiali di complemento e della posizione ausiliaria chiamati in servizio colle classi, cioè: l'indennità giornaliera di servizio (per gli ufficiali della posizione ausiliaria, il supplemento alla indennità annua), i soprassoldi speciali di servizio per gli ufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna, le razioni foraggio e le indennità cavalli per coloro che siano provvisti di cavallo proprio, l'indennità di carica, l'indennità di residenza, le indennità di trasferte e di trasporto per venire e ritornare alle loro case, allegando al rendiconto apposita dimostrazione compilata col modello 232 prescritta al § 331.

« Gli assegni saranno conteggiati dal corpo presso cui gli ufficiali sono destinati a prestar servizio e verranno riportati sul rendiconto . . . . » (come nell'attuale secondo comma) ».

§ 335. È surrogato dal seguente:

« § 335. Quando gli ufficiali di complemento e di milizia sono chiamati in servizio con classi richiamate dal congedo per istruzione, gli assegni saranno compresi sui rendiconti delle stesse classi (§§ 323 e 329) ».

§ 337. Togliere le parole: « pei servizi collettivi ».

§ 474. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Potranno però essere cedute agli ufficiali scatolette di carne in conserva ed anche razioni di galletta al prezzo fissato dal § 615 ».

§ 596. Nel primo comma togliere le parole: « o ritirati ».

§ 614. Vi è aggiunto il comma seguente:

« La razione galletta per gli alpini e per l'artiglieria da montagna è però di grammi 500, ossia di due gallette e mezza (cinque gallette ogni due razioni) ».

§ 615. Vi è aggiunto come comma:

« Per gli alpini e l'artiglieria da montagna il valore contabile della razione è di lire una e centesimi cinque, cioè:

due gallette e mezza (senza sacchetto) L. 0,25
carne in conserva (colla scatoletta) . . » 0,80

§ 625. Alle parole « ed alle commissioni indicate nel § 629 » sostituire: « e, per le dotazioni in carico ai magazzini delle sussistenze (§§ 670 e 672), alle direzioni di commissariato. »

Al § 629 (compreso il comma aggiuntovi coll'*Atto* 149 del 1886) è sostituito il seguente:

« § 629. Le visite ai viveri di riserva in carico ai magazzini delle sussistenze sono eseguite da una commissione nominata dal direttore di commissariato e composta di un ufficiale commissario e dell'ufficiale contabile consegnatario dei viveri e assistita da un ufficiale medico designato dal comandante del presidio.

« Per le dotazioni dei forti la commissione è però nominata dal comandante del presidio e potrà essere composta diversamente, purchè ne facciano parte e l'ufficiale che ha i viveri in consegna e un medico. Quando però l'interesse del servizio lo richieda, il direttore di commissariato, previa l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, potrà disporre che vi sia aggiunto qualche altro ufficiale da esso dipendente. »

§ 643. Nel primo comma (*Atto* 149-1886) dopo le parole « consiglio d'amministrazione » è interposto l'inciso « o, per le compagnie di sussistenza, la direzione territoriale di commissariato. »

§ 644. È sostituito dal seguente:

« § 644. Nello stesso modo sono venduti, per cura delle direzioni di commissariato, i viveri di riserva in carico ai magazzini delle sussistenze riconosciuti avariati.

Per le derrate esistenti nei forti in località ove non trovasi ufficio di commissariato, la vendita sarà fatta, per conto delle direzioni, dai comandanti dei forti. »

§ 645. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Le somme ricavate dalle vendite fatte dai comandanti dei forti saranno trasmesse, per il versamento in tesoreria, alla direzione o sezione di commissariato. »

§ 648. Dopo la parola « galletta » interporre « (cinque per gli alpini e l'artiglieria da montagna). »

§ 649. Aggiungervi il seguente comma:

« Per le truppe alpine e da montagna la quinta galletta sarà riposta in un terzo sacchetto. »

§ 653. Dopo la parola « sono » mettere « loro » e cancellare le parole « alla loro massa individuale ».

§ 652. Nel comma *a*) dopo la parola « gallette » interporre « due e mezzo per gli alpini e l'artiglieria da montagna ».

§ 670. È surrogato dal seguente:

« § 670. Le dotazioni dei parchi viveri di riserva d'armata, dei depositi centrali di vettovagliamento, dei magazzini delle prealpi e dei depositi speciali d'avena vengono prese in carico dai magazzini sussistenze cui sono assegnate.

« Quando le dotazioni sono depositate presso stabilimenti estranei al servizio (d'artiglieria, del genio, ecc.) vengono lasciate in custodia ai consegnatari degli stabilimenti stessi insieme coi correlativi attrezzi ».

§ 672. Il primo comma è modificato così:

« Le dotazioni di viveri di riserva dei forti sono date in carico a determinati magazzini sussistenze secondo le norme del § 670 e lasciate in custodia ai comandanti dei forti stessi, che ne sono responsabili ».

§ 673. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Dei viveri di riserva spediti per assaggio al Ministero si daranno scarico senza farne oggetto d'addebito, citando sulle correlative richieste l'ordine ricevuto ».

§ 675. Togliervi le parole « in luoghi in cui non si trovassero in condizione da procurarsi i viveri ».

Al § 677 è sostituito il seguente:

« § 677. Le spese per la manutenzione dei viveri di riserva in dotazione ai corpi, comprese quelle per la verniciatura delle scatolette di carne in conserva, sono a carico della massa generale.

« Per le dotazioni in carico ai magazzini delle sussistenze le spese gravitano sul bilancio dello Stato e vengono fatte dai consegnatari coi fondi per la gestione dei magazzini, oppure per le dotazioni depositate presso altri stabilimenti e quelle dei forti, dagli ufficiali che le hanno in custodia, i quali ne ricevono poi rimborso dal consegnatario che ha in carico le derrate.

« Sono parimente a carico del bilancio le spese per la manutenzione delle dotazioni dei parchi viveri di riserva di corpo

d'armata e di quelle speciali indicate nel secondo comma del § 672, e per esse i distretti o corpi presenteranno appositi conti documentati alle direzioni di commissariato, le quali li trasmetteranno ai dipendenti consegnatari dei magazzini di sussistenze affinchè ne comprendano le partite nella propria contabilità e provvedano al rimborso ».

§ 679. Vi è aggiunto, come secondo comma, la seguente disposizione:

« Così pure per i viveri in carico ai magazzini delle sussistenze saranno trasmesse, per cura delle direzioni di commissariato, le stesse situazioni presentate dai magazzini ».

Nell'attuale secondo comma dopo le parole: « presso i corpi » aggiungere: « e magazzini ».

§ 680. Nel primo comma *in luogo di* « ed i magazzini » pongasi: « e le direzioni di commissariato ».

Art. 84. All'art. 84, compreso il § 684 *bis* aggiuntovi coll'*Atto* 149 1886, è sostituito il seguente:

« Art. 84. *Materiali da imballaggio per i viveri di riserva.*

« § 681. Coi viveri di riserva i magazzini delle sussistenze provvedono pure ai corpi gli occorrenti materiali da imballaggio (casse e scatole di latta).

« § 682. I corpi devono conservare presso di sè soltanto i materiali da imballaggio occorrenti per la custodia dei viveri da conservarsi in magazzino. I rimanenti, quando i magazzini delle sussistenze si trovano alla stessa sede del corpo o molto vicino, sono tosto restituiti senza farne oggetto di movimento di carico; in caso diverso saranno spediti, alla prima favorevole occasione e per mezzo dell'impresa trasporti: quelli da galletta, allo stabilimento prossimiore che fabbrica galletta; quelli da scatolette di carne in conserva, al laboratorio di Casaralta (Bologna); e quelli per l'imballaggio di altri viveri di riserva, allo stesso magazzino delle sussistenze da cui vennero somministrati.

« § 683. Le casse debbono essere mantenute in buono stato . . . . . » ecc. come nel testo attuale, aggiungendovi, come terzo comma, la seguente disposizione:

« Norme analoghe si osserveranno per la manutenzione delle scatole di latta ».

« § 684. I materiali da imballaggio ritenuti dai corpi, compresi quelli da rimandare in seguito ai magazzini delle sussistenze, saranno assunti in carico fra i materiali di proprietà dello Stato (gruppo B) ».

§ 687. Cancellare le parole « restituita all'impresa » e met-

tervi invece: « consegnata alle imprese del foraggio » e aggiungere al paragrafo, come terzo comma, la disposizione che segue:

« Nel caso che l'avena venga consegnata alle imprese per essere da queste distribuita ai quadrupedi dell'esercito, l'importo della avena consegnata, calcolato al prezzo contrattuale, sarà dalle direzioni di commissariato ritenuto sugli averi delle imprese stesse, mediante detrazione sui riepiloghi quindicinali delle somministrazioni (§ 1614) e conseguente addebito sulle contabilità trimestrali ».

§§ 689 e 690. Sono surrogati dai seguenti:

« § 689. I sacchi per l'avena sono dai corpi assunti in carico come materiali di proprietà dello Stato (gruppo *B*) ».

« § 690. Quando la dotazione dell'avena venga ad essere soppressa, i sacchi saranno versati al magazzino delle sussistenze più vicino ».

§ 693. Dopo le parole: « ad altri corpi o magazzini » *interporre*: « le consegne alle imprese ».

§ 697. Vi è aggiunto il seguente terzo comma:

« I conti del dazio compilati dai corpi e dagli stabilimenti non dipendenti dalle direzioni territoriali di commissariato debbono essere firmati anche dal relatore. Quelli compilati dai distaccamenti di corpo debbono essere firmati soltanto dai rispettivi comandanti ».

Dopo il § 698 è aggiunto il seguente:

« § 698*bis*. Quando dai corpi o magazzini venga consegnata avena di riserva alle imprese del foraggio (§ 687), spetta a queste di regolarne il dazio cogli uffici daziari.

« I consegnatari dovranno pertanto darsene scarico sui propri conti del dazio, informandone tosto gli uffici anzidetti e trasmetteranno al Ministero, per mezzo della direzione territoriale di commissariato, una nota della avena restituita coll'importo del dazio cui è soggetta, secondo le tariffe in vigore, affinchè possa disporre pel rimborso delle somme, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, alle imprese creditrici ».

§ 871. Al comma *d)* è aggiunto: « e ai sottufficiali guarda-magazzino nei reggimenti di cavalleria ».

§ 872. Nell'ultimo periodo, dopo le parole: « Nei reggimenti d'artiglieria » mettere: « e genio »; e dopo: « guarda-selleria di batteria » aggiungere: « o compagnia treno ».

§ 895. Nel secondo comma togliere l'ultimo inciso « tranne i casi di congedamento . . . . » ecc.

§ 904. È surrogato dal seguente:

« § 904. L'indennità è data secondo il grado. Spetta però soltanto l'indennità da soldato:

a) ai graduati richiamati sotto le armi per il viaggio dal capoluogo del mandamento di residenza alla sede del distretto od al luogo cui debbano presentarsi;

b) ai sottufficiali sospesi dal grado.

« Agli uomini dell'arma dei carabinieri reali nei viaggi per recarsi in congedo o al domicilio scelto nell'occasione del collocamento a riposo è dovuta l'indennità di trasferta comune agli altri corpi, cioè: ai marescialli d'alloggio, l'indennità da furiere maggiore; ai brigadieri, l'indennità da furiere, ai vicebrigadieri, da sergente; ai carabinieri, da caporale; agli allievi carabinieri, da soldato »

§ 1037. Nel secondo comma, in luogo di « Ministero » pongasi: « comandante del corpo d'armata ».

È inoltre aggiunto, come terzo comma, la seguente disposizione:

« L'autorizzazione non potrà, in ogni caso, essere concessa se non quando gli autori dei danni siano rimasti ignoti per circostanze tali da escludere in via assoluta anche la responsabilità di chi per ragione del proprio servizio era in obbligo di sorvegliare e tutelare la conservazione dei locali e delle robe ».

§ 1374. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Così pure s'intende corrisposto per conto del corpo cui sono effettivi il supplemento vitto distribuito nelle ricorrenze solenni (§ 1402), purchè non trattisi di aggregazione per prestare un servizio fisso e permanente, nel qual caso il supplemento resterà a carico del corpo che ha gli uomini aggregati ».

§ 1381. Al paragrafo è aggiunto il comma seguente:

« Saranno però compilati tanti distinti specchi quante sono le divisioni in cui quel corpo si ripartisce, cioè: uno per gli uomini della 1ª Divisione (marinai, timonieri e mozzi); uno per quelli della 2ª Divisione (cannonieri, aiutanti e torpedinieri di bordo); uno per quelli della 3ª Divisione (macchinisti o fuochisti od operai); ed uno per quelli della 4ª Divisione (personale costiero — cannonieri, torpedinieri, fucilieri, veterani, ecc.) ».

§ 1457. Nel primo comma sono tolte le parole « in tutto od in parte ».

Nel secondo, dopo la parola « impresa » è aggiunto: « o dai magazzini delle sussistenze ».

Al paragrafo stesso è aggiunta, come ultimo comma, la disposizione seguente:

« Quando le mense si valgono dell'impresa viveri, nessuna delle derrate che compongono la razione normale della truppa (carne, pasta, riso, lardo, vino, caffè e zucchero) potrà essere dalle mense acquistata altrove, ma debbono tutte essere provvedute esclusivamente dalla impresa ».

§ 1529. Nel comma *a*), dopo « scrivani » mettere: « ed assistenti » e dopo « ufficio d'amministrazione » mettere: « ed all'ufficio di maggiorità ».

§ 1689. Il secondo comma è surrogato dal seguente:

« Le gavette devono essere munite del coperchio e della piastrella d'ottone con sopra impresso il numero d'ordine e la serie e avere il manico rivoltato dalla parte convessa ».

§ 1708. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Oltre alla diaria, il verificatore avrà pure diritto alle spese di viaggio per l'andata e pel ritorno calcolate in base al regio decreto 25 agosto 1863, N. 1446 » (1)

§ 1909. In luogo di « rendiconto generale » leggasi: « rendiconto delle indennità di viaggio »

§ 2014. Al comma *b*), *c*) e *d*) è sostituito il seguente:

« *b*) gli uomini delle altre armi e corpi (tranne quelli delle compagnie di sanità e di sussistenza e delle compagnie operai e veterani d'artiglieria) che per qualunque titolo siano licenziati di sotto le armi isolatamente ».

§ 2059 e seguenti. Nei §§ 2059, 2060 e 2062 togliere la parola « telegrafici » e nel § 2059 anche la parentesi « (color verde) ».

Al § 2062 è per contro aggiunto il comma seguente:

« I vaglia telegrafici (*color verde*), siano diretti ad uomini di truppa o ad ufficiali, sono riscossi dagli uffici di posta per cura degli stessi destinatari secondo le norme comuni ».

§ 2339. Nel comma *k*) l'inciso « compreso l'importo degli erbaggi » è soppresso e vi è sostituito: « secondo il prezzo pel quale i corpi debbono darsene debito (§ 192 e 196) »...

---

(1) Si corrisponderà l'importo di un posto di 2ª classe sulle ferrovie e di prima classe sui piroscafi, sotto deduzione dei ribassi di prezzo consentiti agli impiegati in viaggio a norma delle vigenti convenzioni. Per i tratti da percorrere sulle strade ordinarie è dovuto un compenso in ragione di 25 centesimi al chilometro per i primi 100 chilometri secondo la via più breve e di centesimi 20 per ognuno dei chilometri eccedenti.

§§ 2483, 2658 e 2781. Dove è detto « Ruolino di posizione mod. 250 » pongasi invece: « Ruolino del personale mod. 420 ».

§ 2690. Al comma *a*) è aggiunto: « compilando però tanti distinti rendiconti quante sono le divisioni in cui il personale di quel corpo si ripartisce giusta quanto è accennato al § 1381 ».

§ 2781. In luogo di « ..... tiene appositi ruolini di posizione... » ecc., pongasi: « tiene appositi ruolini per gli ufficiali e per la truppa (mod. 420 per la forza sotto le armi e mod. 250 per la forza in congedo) ».

§ 3302. Dopo l'attuale secondo comma (*Atto* 87-1889) è aggiunto il seguente:

« Così pure possono essere ammessi all'associazione vestiario gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, osservando anche per essi le citate prescrizioni del § 3310 ».

Per l'applicazione delle nuove disposizioni contenute nei §§ 684 e 689, i corpi dovranno tosto assumere in carico come materiali dello Stato le casse e scatole da imballaggio da viveri di riserva ed i sacchi da avena che presentemente si trovano ad avere in fondo.

A quest'uopo le direzioni di commissariato disporranno che, per le robe in distribuzione provvisoria altrove, i magazzini delle sussistenze compilino e trasmettano ai corpi interessati le correlative *Richieste di scarico* per gli effetti di cui al § 554 del regolamento.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **265**. — SCUOLE MILITARI. — **Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante effettivo e straordinario nelle scuole e collegi militari**. — 14 settembre.

Gli specchi caratteristici modello C da compilarsi per il personale civile insegnante delle scuole e dei collegi militari, giusta il disposto dalla Circolare ministeriale 8 giugno 1863, N. 12, dovranno d'ora innanzi essere triennali come quelli per gli ufficiali del R. Esercito.

Negli anni intermedi a quelli stabiliti per la compilazione degli specchi triennali dovrà trasmettersi al Ministero (Segretariato generale) uno specchietto conforme all'annesso mod. F

portante tutte le modificazioni avvenute nelle qualità di ciascuno insegnante.

Tali specchietti dovranno essere trasmessi al tempo stabilito per la trasmissione degli specchi, cioè nella 2ª quindicina di dicembre.

Tanto gli specchi mod. C, quanto gli specchietti mod. F, dovranno esser fatti anche per gli insegnanti straordinari che abbiano almeno sei mesi di servizio.

Per gli insegnanti presentemente in servizio non dovranno più compilarsi gli specchi mod. C se non nel dicembre 1891, ma solo dovranno trasmettersi gli specchietti per gli anni 1889 e 1890, e così di seguito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

MODELLO **F**

(Atto N. 203 del 14 settembre 1889)

Anno 188 . .

(1) . . . . . .

SPECCHIETTO CARATTERISTICO *del* (2) . . . . . .

signor (3) . . . . . .

MODIFICAZIONI ALLO SPECCHIO CARATTERISTICO ANTECEDENTE IN DATA . . . . . 18 . .			
Qualità fisiche — Indole, carattere, modi e qualità morali.		Contegno — Titoli a speciali benemerenze.	
Qualità relative all'insegnamento e relative agli allievi.		Osservazioni e proposte speciali.	

A . . . . addì . . . . . 18 . .

(Firme)

(1) Scuola o collegio. — (2) Grado. — (3) Cognome e nome.

N. **206**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari *Robilante-Vernante* e *Ceva-Priola*.** — 19 settembre.

Si rende noto alle autorità militari che vennero aperti all'esercizio i tronchi ferroviari *Robilante-Vernante* della linea Cuneo-Ventimiglia e *Ceva Priola* della linea Ceva Ormea.

Le distanze da stazione a stazione di ciascuna linea sono quelle segnate nelle seguente tavole polìometriche.

Tronco CUNEO-VERNANTE (linea Cuneo Ventimiglia).

Cuneo				
8	Boves			
13	5	Borgo S. Dalmazzo		
14	7	2	Roccavione	
17	10	5	3	Robilante
23	16	11	10	7 **Vernante**

Tronco CEVA-PRIOLA (linea Ceva Ormea).

Ceva				
8	Nucetto			
12	5	Bagnasco		
17	10	6	Pievetta	
19	12	7	2	**Priola**

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

23.SET.89

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

MARZO 10. — R. Decreto N. 6111 (serie 3ª) che approva il nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino, *pag.* 551.

SETTEMBRE 8. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 552.

23. — Strade ferrate secondarie dell'Isola di Sardegna, *pag.* 553.

26. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo, *pag.* 556.

28. — Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito, *pag.* 556.

Atto N. **207**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6111 (serie 3ª), che approva il nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino.** — 10 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il nuovo capitolato-tipo, in data 14 giugno 1888, per i lavori dipendenti dalla direzione territoriale del genio militare di Torino;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo capitolato-tipo 14 giugno 1888 per i lavori da eseguirsi nel territorio della direzione territoriale del genio militare di Torino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **208.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato con R. Decreto 27 marzo 1879.** — 8 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito. — Testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887, N. 4919;

Visto il Nostro Decreto 10 dicembre 1882, che approva il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al citato Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito annesse al presente Decreto, e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1882.*

1.

Al § 46 è aggiunto il seguente comma:

« I cavalli così acquistati potranno essere venduti trascorso un anno dalla data di acquisto, purchè venga intieramente saldato dall'ufficiale il debito all'uopo incontrato verso la massa rimonta ».

2.

Al § 10, dopo le somme indicanti il limite massimo del debito, si aggiunga il seguente capoverso:

« L. 2400 pei sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo ».

3.

Nel § 52, in luogo delle parole « *e dopo almeno trascorsi quattro anni dalla concessione* » pongasi « *e dopo almeno trascorsi quattro anni dalla concessione* per quelli ricevuti dallo Stato ed ascritti alla 1ª e 2ª categoria dei cavalli di agevolezza, ed *un anno* per quelli ascritti alla 3ª categoria od acquistati dal commercio e passati di agevolezza ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **209**. — TRASPORTI MILITARI. — **Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna.** — 23 settembre.

Si rende noto alle autorità militari che, in virtù del R. Decreto 1° agosto, 1886 che approva il contratto, in data 28 luglio 1886, per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, la tariffa dei prezzi da pagarsi pei trasporti dei militari e loro famiglie, si estende anche alle strade ferrate suddette.

Le linee a tutt'oggi aperte all'esercizio e le distanze da stazione a stazione, di ciascuna linea, sono quelle segnate nelle tavole poliometriche seguenti:

Linea SASSARI-ALGHERO.

		Sassari
23		Olmedo
35	12	Alghero

Linea MONTI-TEMPIO.

Monti						
7	Piras					
15	8	Rifornitore				
27	21	13	Calangianus			
29	22	14	2	Luras		
31	24	16	4	3	Nuchis	
40	33	25	13	12	9	Tempio

Linea BOSA-MACOMER-NUORO.

Bosa													
6	Modolo												
19	14	Tresnuraghes											
23	17	4	Tinnura										
34	29	16	12	Sindia									
48	42	29	25	14	Macomer								
57	51	38	34	23	9	Bortigali							
61	56	43	39	28	14	5	Silanus						
65	59	46	42	31	17	9	4	Lei					
69	63	50	46	35	22	13	8	5	Bolotana				
74	68	55	51	40	27	18	13	10	5	Tirso			
89	83	70	66	55	41	33	28	24	20	15	Orotelli		
92	86	73	69	58	45	36	31	28	23	18	4	Onniferi	
104	98	85	81	70	57	48	43	40	35	30	16	13	Prato
110	104	91	87	76	63	54	49	46	41	36	22	19	7	Nuoro

Linea CAGLIARI-MEANA (della linea Cagliari-Sorgono).

Cagliari																				
6	Pauli M. Pirri																			
12	7	Settimo																		
21	15	9	Soleminis																	
24	19	13	4	Sicci																
35	29	23	14	11	Donori															
44	38	32	24	20	10	Barrali														
51	46	39	31	27	17	8	Senorbi													
55	49	43	34	31	21	11	4	Suelli												
62	56	50	41	38	27	18	11	7	Planu-Senis											
69	64	57	49	45	35	26	19	15	8	Mandas										
74	68	62	54	50	40	30	23	20	13	5	Serri									
82	76	70	61	58	48	38	31	28	21	13	8	Isili								
91	86	79	71	67	57	48	40	37	30	22	18	10	Nurallao							
106	100	94	86	82	72	62	55	52	45	37	33	25	15	Laconi						
112	106	100	92	88	78	68	61	58	51	43	39	31	21	6	Fontanamela					
116	111	104	96	92	82	73	65	62	55	47	43	35	26	11	5	Ortuabis				
128	123	117	108	105	94	85	78	74	67	60	55	47	38	23	17	13	Meana			
145	139	133	124	121	110	101	94	90	84	76	71	63	54	39	33	29	17	Belvi Aritzo		
149	143	137	129	125	115	105	98	95	88	80	76	68	58	44	38	33	21	5	Desulo Tonara	
165	159	153	145	141	131	121	114	111	104	96	91	84	74	59	53	49	37	21	16	Sorgono

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.*

N. **210**. — TRASPORTI MILITARI. — **Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di *Fratta-Grumo*** — 26 settembre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione ferroviaria di *Fratta-Grumo* della linea Foggia-Napoli venne, dal giorno 20 settembre, denominata *Frattamaggiore-Grumo*.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **211**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'applicazione della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito**. — 26 settembre.

Con regio Decreto del 29 agosto 1889 venne approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889 per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito.

Ogni comando od ufficio militare dovrà fare acquisto, sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare di detto Regolamento.

I reggimenti, i distretti e le legioni dei carabinieri reali dovranno, a spese della massa generale, provvedersi di un esemplare ciascuno.

Le legioni dei carabinieri reali ne acquisteranno anche un esemplare per ciascun comando di divisione, compagnia, tenenza e sezione.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, saranno inviate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, ed in esse dovranno essere compresi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 30.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

DI
G

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre.

SETTEMBRE 30. — Modificazioni alla Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari, *pag.* 557.

Atto N. 213. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari.** — 30 settembre.

Alla Istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari, edizione 29 dicembre 1880, sono fatte le seguenti varianti:

1°) Al § 1 *è sostituito il seguente:*

§ 1. — *Asciugatoio di lino e canapa, con frangia.*

L'asciugatoio è di tela di lino e canapa lavorata a scacchi, con frangia lunga mm. 90; per ogni centimetro quadrato contiene N. 19 fili di lino in ordito e N. 19 fili di canapa in trama. Misura circa metri 1 in lunghezza e metri 0,66 in larghezza, non compresa la frangia, ed il peso è di grammi 250.

Il prezzo dell'asciugatoio, in tariffa, è di L. 1.

2°) § 2, pag. 14. — Nel conto di costruzione del berretto di fatica *alle parole:* bottoni piccoli da sottufficiali (per cento), *sostituire:* bottoni piccoli, semisferici, lisci (per cento).

3°) § 5, pag. 18. — All'aggiunta prescritta coll'*Atto* N. 100 del 1881 lettera *a*) *sostituire:* sulla parte superiore delle maniche al disopra della manopola, l'allievo istruttore porta come distintivo una trecciuola, in oro per l'accademia ed in argento per la scuola, alta mm. 3, cucita ad angolo: l'istruttore scelto ne porta due e l'istruttore capo scelto tre. Nei collegi tale trecciuola è in argento; l'allievo scelto ne porta una e l'allievo capo scelto due.

4°) § 5, pag. 20-21. — Nello specchio di misure per la costruzione dei cappotti sono abrogate le misure seguenti:

a) metà larghezza della parte posteriore all'attaccatura del bavero;

b) metà larghezza della parte posteriore alla taglia;

c) metà larghezza della parte anteriore alla taglia;

d) lunghezza del bavero alla parte superiore.

5°) § 5, pag. 22-23 — Nel conto di costruzione dei cappotti di panno degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari:

a) annullare l'annotazione posta in calce al conto relativa all'aumento percentuale sul prezzo della mano d'opera;

b) rettificare in metri 1,34 l'altezza del panno cremisi indicata in m. 1.37;

c) *alle parole:* bottoni grandi e bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria (per cento), *sostituire rispettivamente:* bottoni grandi e bottoni piccoli di metallo bianco, semisferici, lisci (per cento).

6°) Al § 14, *sostituire il seguente:*

§ 14. — *Giubba di panno di parata per gli allievi dell'accademia militare.*

Il panno occorrente per la costruzione della giubba di parata è di color turchino alto m. 1,34, del peso metrico di grammi 680, tessuto in sargia con fili 19 a 20 di catena e 22 a 23 di trama.

La tela per la fodera delle maniche e dell'imbusto è di cotone color cenerino alta m. 0.85, del peso metrico di gramm.i 100 a 105, tessuta in sargia con fili 30 a 31 di catena e 43 a 45 di trama. I fili di catena sono semplici del N. 24, quelli di trama pure semplici del N. 30.

La stoffa per la fodera delle falde è di lana e cotone alta metri 1,36, del peso metrico di grammi 216, tessuta in satino da 5, con fili 43 a 45 di catena e 52 a 55 di trama. I fili di catena sono semplici, di cotone del N. 36, quelli di trama sono di lana semplici del N. 36

La giubba è costrutta a due petti con falde allungate, in modo che il loro lembo inferiore giunga a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo delle coscie, ed a taglio leggermente incavato alla cintura onde si possa acconciare comodamente e con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

Un corpo;
Un bavero;
Due maniche;
Due manopole;
Due controspallini;
Due tasche.

Il *corpo*, composto dell'imbusto e delle falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore forma i due petti, ciascuno dei quali è guarnito di una fila di sette bottoni di metallo giallo dorato, semisferici, lisci, del diametro di mm. 19, equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero, distante quattro o cinque centimetri dalla cucitura della spalla, e che i due ultimi bottoni in basso si trovino all'altezza della cintura.

Le due bottoniere sono convergenti dall'alto al basso coll'inclinazione di un quinto circa dalla verticale, di guisa che la distanza orizzontale fra i due ultimi bottoni risulti da 13 a 14 centimetri.

Come rinforzo fra la fodera ed il panno, lungo i due petti è posta una lista di tela cruda. I petti sono foderati dello stesso panno della giubba.

L'imbusto è trapuntato e leggermente imbottito con ovatta a cominciare dalla cucitura sulle spalle fino al 6° occhiello. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostrine o finte tasche, sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto, ornate di filettatura in panno cremisi e collocate in modo che sovrastino di due centimetri al lembo inferiore della falda.

Le finte tasche hanno l'altezza di centimetri 19, la quale può essere aumentata di un centimetro, o diminuita anche di due, in proporzione della statura dell'allievo.

La parte della faldina posteriore posta fra le due finte tasche, forma sei piccole pieghe con quattro cuciture equidistanti fra di loro.

Sugli angoli anteriori delle due falde sono cucite, all'interno, in corrispondenza dell'angolo stesso della falda, due linguette dello stesso panno della giubba con occhiello, le quali servono, mediante quattro bottoni piccoli di osso nero, collocati due per parte, uno all'altezza del 5° e l'altro del 6° occhiello, a tenere rialzate le falde allorchè occorre portare la giberna sulla parte anteriore del corpo senza la tasca da caricatori.

Il *bavero* è di velluto nero in seta filettato di panno cremisi: esso è rovesciato e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. La sua altezza varia a seconda delle diverse taglie della giubba: ha le punte leggermente arrotondate e, per gli allievi già arruolati, è munito di due fori per il passaggio del gambo a spirale delle stellette metalliche, praticati in modo che il centro delle stellette venga poi a risultare sulla bisettrice ed a mm. 25 dalle punte arrotondate.

Il bavero è trapuntato e rinforzato internamente da una lista di tela cruda. Attorno ad esso è cucita una trecciuola in oro alta mm. 3.

Le *maniche* sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse, ed a cinque centimetri dalle estremità, sono posti lungo la cucitura esterna tre bottoni piccoli di metallo giallo dorato del diametro di millimetri 13 circa, distanti millimetri 35 uno dall'altro.

Le *manopole* sono di velluto nero in seta, foggiate a punta verso le spalle, e filettate di panno cremisi.

Sulla parte superiore delle maniche, al disopra delle manopole, l'allievo istruttore porta, come distintivo, una trecciuola in oro alta mm. 3, cucita ad angolo; l'istruttore scelto ne porta due, e l'istruttore-capo scelto tre.

Sopra le spalle della giubba è collocato un contro spallino dello stesso panno della giubba foderato di stoffa nera e filettato di panno cremisi, fermato alle due estremità con cucitura da una parte e con bottone e rispettivo occhiello dall'altra.

Gli allievi sotto capi classe portano per distintivo sui controspallini una trecciuola in oro alta mm. 3 cucita lungo le parti laterali del controspallino stesso; gli allievi capi classe ne portano due.

Nel mezzo dei controspallini è fermato, mediante molletta di filo in ferro a gancetto, un fregio di metallo giallo dorato, consistente in due cannoni incrociati e due attrezzi da zappatori (gravina e piccozza) pure incrociati ed attortigliati da un nastro, il tutto sormontato dalla corona reale. Questo fregio è collocato in modo che la sua base disti di due centimetri dall'estremità inferiore del controspallino verso la manica.

L'uso di questo fregio è riservato soltanto per le occasioni in cui l'allievo deve indossare la grande uniforme.

Le *tasche* sono collocate internamente in senso verticale sui due lati del petto.

Tanto le tasche quanto la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone color cenerino.

Le falde e le finte delle tasche sono invece foderate di stoffa nera.

Perchè le giubbe possano adattarsi allo sviluppo degli allievi, che per la loro giovane età, è piuttosto rapido, vogliono essere costruite in modo che dalle cuciture dei fianchi, sotto l'ascella, sopravanzino almeno tre centimetri di panno, per facilitare, occorrendo, i necessari allargamenti.

Per lo stesso motivo anche le maniche sono tenute lunghe fino alla estremità della manopola, per modo che questa si possa mutare di sito ed ottenere, alla occorrenza, maggior lunghezza.

La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro.

Nella uniforme giornaliera, fuori di servizio, può essere anche abbottonata a sinistra.

Quegli allievi che se ne rendono meritevoli, portano applicato sulla manica sinistra della giubba il distintivo di cifra reale ricamata in oro come è prescritto per il cappotto.

Le giubbe sono di dodici diverse dimensioni o taglie suddivise in due grossezze, come risulta dal seguente specchio.

SPECCHIO *delle misure per la costruzione delle giubbe di parata*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore		Lunghezza della manica della parte esterna	Metà larghezza della manica	
		Sino alla cucitura	Totale	alla schiena	al fondo		al gomito	al polso
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	700	700	225	85	650	240	160
	2ª	700	700	220	85	650	240	160
2ª	1ª	690	690	220	85	650	240	160
	2ª	690	690	215	85	650	240	160
3ª	1ª	680	680	215	85	640	235	160
	2ª	680	680	215	85	640	235	160
4ª	1ª	660	660	215	80	630	235	150
	2ª	660	660	210	80	630	235	150
5ª	1ª	650	650	210	80	620	230	150
	2ª	650	650	205	80	620	230	150
6ª	1ª	640	640	205	80	610	230	150
	2ª	640	640	205	80	610	230	150
7ª	1ª	630	620	200	75	600	225	140
	2ª	630	620	200	75	600	225	140
8ª	1ª	620	610	200	75	590	225	140
	2ª	620	610	195	75	590	225	140
9ª	1ª	610	600	195	75	580	220	140
	2ª	610	600	190	75	580	220	140
10ª	1ª	600	580	190	70	570	220	130
	2ª	600	580	185	70	570	220	130
11ª	1ª	590	570	185	70	560	210	130
	2ª	590	570	180	70	560	210	130
12ª	1ª	580	560	180	70	550	210	130
	2ª	580	560	175	70	550	210	130

di parata per gli allievi dell'accademia militare.

Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore		Meta grossezza dello imbusto		Lunghezza del bavero alla attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	al 2° bottone	al fondo	alla taglia	alla altezza del 2° occhiello		sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
860	235	415	610	640	510	70	60	120	70
860	230	400	590	620	500	70	60	120	70
850	230	400	590	620	500	70	60	120	70
850	225	385	570	600	490	70	60	120	70
840	225	385	570	600	490	70	60	120	70
840	220	370	550	580	480	70	60	120	70
830	220	370	550	580	480	65	55	110	65
830	215	355	530	560	470	65	55	110	65
820	215	355	530	560	470	65	55	110	65
820	210	340	510	540	460	65	55	110	65
810	210	340	510	540	460	65	55	110	65
810	205	325	490	520	450	65	55	110	65
800	205	325	490	520	450	60	50	100	60
800	200	310	470	500	440	60	50	100	60
790	200	310	470	500	440	60	50	100	60
790	195	295	450	480	430	60	50	100	60
780	195	295	450	480	430	60	50	100	60
780	190	280	430	460	420	60	50	100	60
770	190	280	430	460	420	55	45	90	55
770	185	265	410	440	410	55	45	90	55
760	185	265	410	440	410	55	45	90	55
760	180	250	390	420	400	55	45	90	55
750	180	250	390	420	400	55	45	90	55
750	175	235	370	400	390	55	45	90	55

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di parata degli allievi dell'accademia militare.*

TAGLIE	1° GRUPPO				2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
	Panno turchino		Tela di cotone color cenerino		Panno turchino		Tela di cotone color cenerino		Panno turchino		Tela di cotone color cenerino		Panno turchino		Tela di cotone color cenerino	
1ª	1	770	2	080	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	1	720	2	020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	1	670	1	960	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª	»	»	»	»	1	620	1	900	»	»	»	»	»	»	»	»
5ª	»	»	»	»	1	570	1	840	»	»	»	»	»	»	»	»
6ª	»	»	»	»	1	520	1	780	»	»	»	»	»	»	»	»
7ª	»	»	»	»	»	»	»	»	1	470	1	720	»	»	»	»
8ª	»	»	»	»	»	»	»	»	1	420	1	660	»	»	»	»
9ª	»	»	»	»	»	»	»	»	1	370	1	600	»	»	»	»
10ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	320	1	540
11ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	270	1	480
12ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	220	1	420
Totale . . . m.	5	160	6	060	4	710	5	520	4	260	4	980	3	810	4	440
Media per ogni gruppo . . . m.	1	720	2	020	1	570	1	840	1	420	1	660	1	270	1	480

CONTO DI COSTRUZIONE delle giubbe di parata degli allievi dell'...

CONTO DI COSTRUZIONE *delle giubbe di parata degli allievi dell'accademia militare.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO		4° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino, alto m. 1,34	Metri	16 500	1 720	28 380	1 570	25 905	1 420	23 430	1 270	20 955
Panno cremisi, alto m. 1,34	»	17 500	» 040	» 700	» 040	» 700	» 040	» 700	» 040	» 700
Velluto nero in seta, alto metri 0,49	»	16 500	» 250	4 125	» 250	4 125	» 250	4 125	» 250	4 125
Tela in cotone color cenerino, alta metri 0,85	»	1 110	2 020	2 242	1 840	2 042	1 660	1 843	1 480	1 643
Satino chinato nero per fodera delle falde, alto m. 1,36	»	5 000	» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250
Tela in filo liscivata alla piana, alta da m. 0,64 a 0,65	»	» 700	» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525
Bottoni grandi di metallo giallo dorato lisci	N.	» 100	18 »	1 800	18 »	1 800	18 »	1 800	18 »	1 800
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato lisci	»	» 050	8 »	» 400	8 »	» 400	8 »	» 400	8 »	» 400
Trecciuola in oro, alta millimetri 3 (pel bavero)	Metri	» 950	» 700	» 665	» 700	» 665	» 700	» 665	» 700	» 665
Fregi da controspallini in metallo dorato	Paia	1 600	1 »	1 600	1 »	1 600	1 »	1 600	1 »	1 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »
Prezzo di costo . . . L.				52 687		50 012		47 338		44 663
Prezzo di conteggio . . . L.				52 70		50 10		47 40		44 70

Quando gli allievi dell'accademia militare vestono la grande uniforme con giubba nei servizi armati, portano la sola giberna senza la tasca da caricatori, avvertendo che in tale circostanza la fibbia cucita alla giberna dovrà essere ripiegata fra questa ed il panciotto in modo che non sporga allo infuori.

7°) Al § 15, *sostituire il seguente*:

§ 15. — *Giubba di panno di parata per gli allievi della scuola e dei collegi militari.*

Il panno occorrente per la costruzione di questa giubba è eguale a quello della giubba di parata per gli allievi dell'accademia e lo stesso dicasi della fodera.

La giubba è costruita a due petti con falde allungate, in modo che il loro lembo inferiore giunga a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo delle coscie, ed a taglio leggermente incavato alla cintura, onde si possa acconciare comodamente e con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

Un corpo;
Un bavero;
Due spallini;
Due controspallini;
Due maniche;
Due tasche.

Il corpo, composto dell'imbusto e delle falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore forma i due petti, ciascuno dei quali è guarnito di una fila di sette bottoni di metallo bianco, semisferici, lisci, del diametro di mm. 19, equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero, alla metà della distanza orizzontale fra il gangherino e la cucitura anteriore della manica, e i due ultimi bottoni in basso, all'altezza della cintura, distino fra loro un quarto meno dei due primi in alto.

Come rinforzo fra la fodera ed il panno lungo i due petti è posta una lista di tela cruda.

I petti sono foderati dello stesso panno della giubba e filettati di panno cremisi.

L'imbusto è trapuntato e leggermente imbottito con ovatta a cominciare dalla cucitura sulle spalle fino al sesto occhiello.

Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostrine o

finte tasche, sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto, ornate di filettature in panno cremisi, e collocate in modo che sovrastino di due centimetri al lembo inferiore della falda.

Le finte tasche hanno l'altezza di centimetri 19, la quale può essere aumentata di un centimetro, o diminuita anche di due, in proporzione della statura dell'allievo.

La parte della faldina posteriore posta fra le due finte tasche, forma sei piccole pieghe, con quattro ricuciture equidistanti fra di loro.

Le falde sono filettate di panno cremisi. Sugli angoli anteriori delle due falde sono cucite all'interno, in corrispondenza dell'angolo stesso della falda, due linguette dello stesso panno della giubba, con occhiello, le quali servono, mediante quattro bottoni piccoli d'osso nero, collocati due per parte, uno alla altezza della 5ª e l'altro della 6ª bottoniera, a tenere rialzate le falde allorchè occorre di portare la giberna sulla parte anteriore del corpo, senza la tasca da caricatori.

Il bavero è di velluto nero in seta per gli allievi della scuola militare, e dello stesso panno della giubba per quelli dei cinque collegi; sì l'uno che l'altro è filettato di panno cremisi; esso è rovesciato e si chiude mediante un ganghierino e corrispondente maglietta. La sua altezza varia a seconda delle diverse taglie della giubba; ha le punte leggermente arrotondate e per quegli allievi che sono già arruolati è munito di due fori per il passaggio del gambo a spirale delle stellette metalliche, praticati in modo che il centro delle stellette venga poi a risultare sulla bisettrice ed a mm. 25 dalle punte arrotondate.

Il bavero è trapuntato e rinforzato internamente da una lista di tela cruda.

Attorno ad esso è cucita una trecciuola in argento alta millimetri 3.

Le maniche sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia. Alla parte inferiore di esse ed a cinque centimetri dalle estremità sono posti, lungo la cucitura esterna, tre bottoni piccoli di metallo bianco del diametro di millimetri 13 circa, distanti millimetri 35 uno dall'altro.

Le manopole sono di velluto nero in seta per gli allievi della scuola militare, e dello stesso panno della giubba per gli allievi dei cinque collegi militari; sì le une che le altre foggiate a punta verso la spalla e filettate di panno cremisi. Sulla parte superiore delle maniche al disopra delle manopole, l'allievo istruttore della scuola porta come distintivo una trec-

ciuola in argento alta mm. 3 cucita ad angolo; l'istruttore scelto ne porta due e l'istruttore capo scelto tre, distanti da 3 a 4 mm. l'una dall'altra. L'allievo scelto dei collegi porta in modo identico, come distintivo, una trecciuola, e l'allievo capo scelto ne porta due.

Sopra ciascuna spalla, al punto di attaccatura delle maniche, sono collocati gli spallini dello stesso panno della giubba fatti a lunetta, e filettati di panno cremisi.

Gli allievi dei collegi portano sugli spallini un fregio di numero tessuto in filo bianco sopra fondo nero: Napoli il N. 1, Firenze il N. 2, Milano il N. 3, Roma il N. 4 e Messina il N. 5.

I controspallini sono pure dello stesso panno della giubba, filettati di panno cremisi, e fissati sopra ciascuna spalla mediante cucitura.

Gli allievi sotto-capi classe portano, per distintivo sui controspallini, una trecciuola in argento alta millimetri 3, cucita lungo le parti laterali del controspallino stesso; gli allievi capi-classe ne portano due.

Le tasche sono collocate internamente in senso verticale sui due lati del petto.

Tanto le tasche che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone color cenerino.

Le falde e le finte delle tasche sono invece foderate di stoffa nera.

Perchè le giubbe possano adattarsi allo sviluppo degli allievi, che, per la loro giovane età è piuttosto rapido, vogliono essere costruite in modo che dalle cuciture dei fianchi sotto l'ascella, sopravanzino almeno tre centimetri di panno, per facilitare, occorrendo, i necessari allargamenti. Per lo stesso motivo anche le maniche sono tenute lunghe fino alle estremità della manopola, per modo che questa si possa mutare di sito, ed ottenere, all'occorrenza, maggior lunghezza.

La giubba deve portarsi sempre intieramente abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro.

Nell'uniforme giornaliera, fuori di servizio, può anche essere abbottonata a sinistra.

Quegli allievi che se ne rendono meritevoli portano, applicato sulla manica sinistra della giubba, il distintivo della cifra reale ricamata in oro, come è prescritto per il cappotto.

Le giubbe sono di dodici diverse dimensioni o taglie, suddivise in due grossezze come risulta dallo specchio che fa seguito al paragrafo precedente.

Le qualità di panno turchino per le giubbe degli allievi della scuola militare, nonchè le quantità di tela in cotone color cenerino per le giubbe oradette e per quelle degli allievi dei collegi militari sono quelle stesse indicate nella dimostrazione che fa seguito al precedente paragrafo; per contro, dovendo le giubbe degli allievi dei collegi avere il bavero e le manopole di panno anzichè di velluto nero, le quantità di panno turchino indicate nella detta dimostrazione, devono, per le giubbe dei collegi, essere rispettivamente aumentate di dieci centimetri.

CONTO DI COSTRUZIONE *delle giubbe di parata*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO			
			Scuola		Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino alto metri 1,34 .	M.	16 500	1 720	28 380	1 826	30 030
Panno cremisi alto metri 1,34 .	»	17 500	» 088	1 540	» 088	1 540
Velluto in seta nero alto metri 0,49	»	16 500	» 250	4 125	» »	» »
Tela cotone color cenerino alta metri 0,85	»	1 110	2 020	2 242	2 020	2 242
Satino chinato nero alto metri 1,36	»	5 000	» 250	1 250	» 250	1 250
Tela di filo liscivata alla piana alta da metri 0,64 a 0,65 . .	»	» 700	» 750	» 525	» 750	» 525
Bottoni grandi di metallo bianco lisci (per cento)	N.	3 000	18 »	» 540	18 »	» 540
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci (per cento)	»	1 500	6 »	» 090	6 »	» 090
Trecciuola in argento alta millimetri 3 (per il bavero) . . .	M.	» 700	» 700	» 490	» 700	» 490
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	11 »	» »	11 »
Prezzo di costo . . .	L.			50 182		47 707
Prezzo di conteggio . . .	L.			50 20		47 80

degli allievi della scuola e collegi militari.

2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
Scuola		Collegi		Scuola		Collegi		Scuola		Collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1 570	25 905	1 670	27 555	1 420	23 430	1 520	25 080	1 270	20 955	1 370	22 605
» 088	1 540	» 088	1 540	» 088	1 540	» 088	1 540	» 088	1 540	» 088	1 540
» 250	4 125	» »	» »	» 250	4 125	» »	» »	» 250	4 125	» »	» »
1 840	2 042	1 840	2 042	1 660	1 843	1 660	1 843	1 480	1 643	1 480	1 643
» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250	» 250	1 250
» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525	» 750	» 525
18 »	» 540	18 »	» 540	18 »	» 540	18 »	» 540	18 »	» 540	18 »	» 540
6 »	» 090	6 »	» 090	6 »	» 090	6 »	» 090	6 »	» 090	6 »	» 090
» 700	» 490	» 700	» 490	» 700	» 490	» 700	» 490	» 700	» 490	» 700	» 490
» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »	» »	11 »
	47 507		45 032		44 833		42 358		42 158		39 683
	47 60		45 10		44 90		42 40		42 20		39 70

Quando gli allievi della scuola militare e dei collegi militari vestono la grande uniforme con giubba nei servizi armati, portano la sola giberna senza la tasca da caricatori, avvertendo che in tale circostanza la fibbia cucita alla giberna dovrà essere ripiegata fra questa ed il panciotto in modo che non sporga all'infuori.

8°) Al § 16, *sostituire il seguente:*

§ 16. — *Giubba di panno di fatica degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

Il panno occorrente per la costruzione delle giubbe di fatica è quello turchino da sottufficiali.

La giubba è costruita a due petti con corte falde, a taglio leggermente incavato alla cintura affinchè possa acconciarsi comodamente e con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

Un corpo;
Un bavero;
Due spallini;
Due controspallini;
Due maniche;
Due tasche.

Il corpo, composto dell'imbusto e delle falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore forma i due petti, ciascuno dei quali è guarnito di una fila di sette bottoni, di metallo giallo per l'accademia, bianco per gli altri istituti, eguali a quelli delle giubbe di parata, equidistanti e messi in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del bavero, alla metà della distanza orizzontale fra il gangherino e la cucitura anteriore della manica, e che i due ultimi bottoni in basso, all'altezza della cintura, distino fra loro un quarto meno dei due primi in alto. Come rinforzo tra la fodera ed il panno lungo i due petti è posta una lista di tela di filo crudo.

I petti sono foderati dello stesso panno della giubba.

L'imbusto è trapuntato e leggermente imbottito con ovatta a cominciare dalla cucitura sulle spalle fino al sesto occhiello.

Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostrine o finte tasche, sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto e collocate in modo che sovrastino di un centimetro al lembo inferiore della falda.

Lateralmente alle falde sono praticati due sparati per i quali passa la fascia del cinturino che sul davanti del corpo deve essere affibbiata sopra la giubba allorchè gli allievi sotto le armi portano la giberna e la tasca da caricatori; due bottoni piccoli, di metallo giallo per l'accademia e bianco per la scuola e per i collegi, posti in corrispondenza di due occhielli servono a chiudere gli sparati della giubba stessa.

Il bavero è dello stesso panno della giubba; esso è rovesciato e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta; la sua altezza varia a seconda delle diverse taglie, ha le punte leggermente arrotondate e per quegli allievi che sono già arruolati, è munito di due fori per il passaggio del gambo a spirale delle stellette metalliche, praticati in modo che il centro delle stellette venga poi a risultare sulla bisettrice ed a mm. 25 dalle punte arrotondate.

Attorno al bavero è cucita una trecciuola alta mm. 3, in oro per gli allievi dell'accademia ed in argento per quelli degli altri istituti.

Il bavero è trapuntato sul rovescio, e nell'interno è rinforzato da una lista di tela di filo crudo.

Gli spallini sono dello stesso panno della giubba, fatti a lunetta e cuciti sopra ciascuna spalla al punto di attaccatura delle maniche.

Gli allievi dell'accademia e della scuola militare non portano alcun fregio sugli spallini. Gli allievi invece dei cinque collegi portano un fregio di numero tessuto in filo bianco su fondo nero, cioè: Napoli il n. 1, Firenze il n. 2, Milano il n. 3, Roma il n. 4 e Messina il n. 5.

I controspallini sono pure dello stesso panno della giubba e vengono fissati sopra ciascuna spalla mediante cucitura.

Gli allievi sotto capi classe portano per distintivo sui controspallini una trecciuola, in oro per l'accademia ed in argento per la scuola e per i collegi, alta mm. 3, cucita lungo le parti laterali del controspallino stesso; gli allievi capi classe ne portano due.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso la spalla.

Sulla parte superiore delle maniche al disopra della manopola, l'allievo istruttore porta come distintivo una trecciuola in oro per l'accademia ed in argento per la scuola, alta millimetri 3, cucita ad angolo; l'istruttore scelto ne porta due, l'istruttore capo scelto, tre. L'allievo scelto dei collegi porta in modo identico come distintivo una trecciuola d'argento e l'allievo capo scelto ne porta due.

Le tasche sono poste internamente in senso verticale sui due lati del petto.

Tanto le tasche che la fodera dell'imbusto, delle maniche e delle falde sono di tela cotone color bigio (basino).

Perchè le giubbe possano adattarsi allo sviluppo degli allievi, che, per la loro giovane età, è piuttosto rapido, vogliono essere costruite in modo che dalle cuciture dei fianchi sotto l'ascella sopravvanzino almeno tre centimetri di panno per facilitare, occorrendo, i necessari allargamenti, e così anche le maniche sono tenute lunghe fino all'estremità della manopola, per modo che questa si possa mutare di sito ed ottenere all'occorrenza maggior lunghezza.

Quegli allievi che se ne rendono meritevoli portano applicato sulla manica sinistra della giubba il distintivo della cifra reale, consistente nella iniziale di Sua Maestà sormontata da corona reale, il tutto ricamato in lana gialla con numero ricamato in lana bianca entro la iniziale, il quale indica quante volte l'allievo si è reso degno di questo speciale distintivo.

Le giubbe sono di dodici diverse dimensioni o taglie suddivise in due grossezze, come risulta dal seguente specchio.

SPECCHIO *di misure per la costruzione de le giubbe di panno*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Meta larghezza della parte posteriore		Lunghezza della manica dalla parte esterna	Meta larghezza della manica		Lunghezza della parte anteriore della meta del bavero al fondo della giubba
		sino alla tagna	Totale	alla schiena	al fondo		al gomito	al polso	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	500	660	225	85	630	230	160	800
	2ª	500	660	220	85	630	230	160	800
2ª	1ª	490	650	220	85	615	225	160	790
	2ª	490	650	215	85	615	225	160	790
3ª	1ª	480	640	215	85	600	220	150	780
	2ª	480	640	215	85	600	220	150	780
4ª	1ª	470	620	215	80	585	215	150	760
	2ª	470	620	210	80	585	215	150	760
5ª	1ª	460	610	210	80	570	210	140	750
	2ª	460	610	205	80	570	210	140	750
6ª	1ª	450	600	205	80	555	205	140	740
	2ª	450	600	205	80	555	205	140	740
7ª	1ª	440	580	200	75	540	200	130	720
	2ª	440	580	200	75	540	200	130	720
8ª	1ª	430	570	200	75	525	195	130	710
	2ª	430	570	195	75	525	195	130	710
9ª	1ª	420	560	195	75	510	190	130	700
	2ª	420	560	190	75	510	190	130	700
10ª	1ª	410	540	190	70	505	185	120	680
	2ª	410	540	185	70	505	185	120	680
11ª	1ª	400	530	185	70	500	180	120	670
	2ª	400	530	180	70	500	180	120	670
12ª	1ª	390	520	180	70	490	175	120	660
	2ª	390	520	175	70	490	175	120	660

di fatica degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.

Meta larghezza della parte anteriore		Meta grossezza dell'imbusto misurata		Lunghezza del bavero alla attaccatura	Altezza del bavero		Altezza della manopola		Sparati laterali	
al 2° bottone	al fondo	alla taglia	alla altezza del 2° occhiello		sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto	distanza della meta del di dietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
235	415	610	640	470	75	65	100	70	265	200
230	400	590	620	460	75	65	100	70	260	200
230	400	590	620	460	75	65	100	70	260	200
225	385	570	600	450	75	65	100	70	255	200
225	385	570	600	450	75	65	100	70	255	200
220	370	550	580	440	75	65	100	70	250	200
220	370	550	580	440	70	60	95	65	250	200
215	355	530	560	430	70	60	95	65	245	200
215	355	530	560	430	70	60	95	65	245	200
210	340	510	540	420	70	60	95	65	240	200
210	340	510	540	420	70	60	95	65	240	200
205	325	490	520	410	70	60	95	65	235	200
205	325	490	520	410	65	55	90	60	235	200
200	310	470	500	400	65	55	90	60	230	200
200	310	470	500	400	65	55	90	60	230	200
195	295	450	480	390	65	55	90	60	225	200
195	295	450	480	390	65	55	90	60	225	200
190	280	430	460	380	65	55	90	60	220	200
190	280	430	460	380	60	50	85	55	220	200
185	265	410	440	370	60	50	85	55	215	200
185	265	410	440	370	60	50	85	55	215	200
180	250	390	420	360	60	50	85	55	210	200
180	250	390	420	360	60	50	85	55	210	200
175	235	370	400	350	60	50	85	55	205	200

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno di fatica degli allievi dell'accademia, scuole e collegi militari*

TAGLIE	1° GRUPPO				2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
	Panno turchino		Tela di cotone basino		Panno turchino		Tela di cotone basino		Panno turchino		Tela di cotone basino		Panno turchino		Tela di cotone basino	
1°	1	770	2	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2°	1	690	2	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3°	1	640	2	510	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4°	»	»	»	»	1	580	2	450	»	»	»	»	»	»	»	»
5°	»	»	»	»	1	530	2	390	»	»	»	»	»	»	»	»
6°	»	»	»	»	1	480	2	250	»	»	»	»	»	»	»	»
7°	»	»	»	»	»	»	»	»	1	450	2	210	»	»	»	»
8°	»	»	»	»	»	»	»	»	1	420	2	170	»	»	»	»
9°	»	»	»	»	»	»	»	»	1	390	2	130	»	»	»	»
10°	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	350	2	100
11°	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	320	2	070
12°	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	290	2	030
Totale . . . m.	5	100	7	670	4	590	7	090	4	260	6	510	3	960	6	200
Media per ogni gruppo . . . m.	1	70	2	56	1	53	2	36	1	42	2	17	1	32	2	07

CONTO *di costruzione delle giubbe di panno di fatica degli allie*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO			
			Accademia militare		Scuola e collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiali alto m. 1,30	M.	9 500	1 700	16 150	1 700	16 150
Tela di cotone basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	» 600	2 560	1 536	2 560	1 536
Tela di tilo liscivata alla pinna alta m. 0,64 a 0,65	»	» 700	» 750	» 525	» 750	» 525
Bottoni grandi di metallo giallo dorato	N.	» 100	18 »	1 800	» »	» »
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato	»	» 050	4 »	» 200	» »	» »
Bottoni grandi di metallo bianco, lisci (per cento)	»	3 »	» »	» »	18 »	» 540
Bottoni piccoli di metallo bianco, lisci (per cento)	»	1 500	» »	» »	4 »	» 060
Trecciuola in oro alta mm. 3 (per il bavero)	M.	» 950	» 700	» 665	» »	» »
Trecciuola in argento alta mm. 3 (per il bavero)	»	» 700	» »	» »	» 700	» 490
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	5 700	» »	5 700
Prezzo di costo . . . L.			26	576		25 001
Prezzo di conteggio . . . L.			26	60		25 10

degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.

2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
Accademia militare		Scuola e collegi		Accademia militare		Scuola e collegi		Accademia militare		Scuola e collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	18	»	»	»	18	»	»	»
4	»	»	»	4	»	»	»	4	»	»	»
»	»	18	»	»	»	18	»	»	»	18	»
»	»	4	»	»	»	4	»	»	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	5	»	»	»	5	»	»	»	5	»
	24		23		23		22		22		21
	24		23		24		22		22		21

9°) Al § 17, *sostituire il seguente* :

§ 17. — *Giubba di traliccio.*

La giubba, di tela cotone traliccio a spina, rigato bianco e turchino, è costruita ad un petto a taglio leggermente incavato alla cintola in modo che si adatti comodamente e con bel garbo alla persona senza stringerla.

Essa si compone di:

Un corpo;
Un bavero;
Due controspallini;
Due maniche;
Una tasca.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di 6 bottoni grandi in osso nero equidistanti, e posti in modo che il primo si trovi a millimetri 30 di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo da millimetri 120 a 150 circa dall'estremità della falda, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lateralmente alle falde sono praticati due sparati per i quali passa la fascia del cinturino che sul davanti del corpo deve essere affibbiata sopra la giubba, allorchè gli allievi sotto le armi portano la giberna e la tasca da caricatori: due bottoni piccoli, d'osso nero, posti in corrispondenza degli occhielli, servono a chiudere gli sparati della giubba stessa.

Il bavero, che si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ha l'altezza variabile a seconda delle taglie. Le due punte sono leggermente arrotondate e, per gli allievi che sono già arruolati, munite ciascuna di un foro per il passaggio del gambo a spirale delle stellette metalliche. I fori devono essere praticati in modo che il centro delle stellette venga poi a risultare sulla bisettrice ed a mm. 25 dalle punte arrotondate. Nell'interno del bavero è posta come rinforzo una lista di tela cotone eguale a quella che serve per fodera della giubba.

I controspallini sono della stessa tela della giubba e fermati sopra la spalla mediante cucitura.

Gli allievi sotto capi classe portano per distintivo sui controspallini una trecciuola in oro od in argento, secondo che trattasi di allievi dell'accademia o degli altri istituti, alta mm. 3, cucita lungo le parti laterali del controspallino stesso; gli allievi capi classe ne portano due.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta verso la spalla.

Sulla parte superiore delle maniche, al disopra della manopola, l'allievo istruttore porta come distintivo una trecciuola, in oro per l'accademia ed in argento per la scuola, alta mm. 3 cucita ad angolo; l'istruttore scelto ne porta due e l'istruttore capo scelto tre. L'allievo scelto dei collegi porta in modo identico, come distintivo, una trecciuola d'argento e l'allievo capo scelto ne porta due.

Internamente, verso la metà del lato sinistro della parte anteriore, è posta una tasca.

Tanto la tasca che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone greggia in uso presso la truppa per la costruzione delle camicie.

Questa giubba non ha nè filettature, nè guarnizioni di sorta.

Quegli allievi che se ne rendono meritevoli, portano applicato sulla manica sinistra della giubba il distintivo della cifra reale, consistente nella iniziale di Sua Maestà sormontata da corona reale, il tutto ricamato in lana gialla con un numero ricamato in lana bianca entro la iniziale, il quale indica quante volte l'allievo si è reso degno di questo distintivo.

Le giubbe di tela sono di dodici diverse dimensioni o taglie, come risulta dallo specchio seguente:

SPECCHIO di misure per la costruzione delle giubbe di tradizione.

TAGLIE	Lunghezza totale della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore: Alla schiena	Metà larghezza della parte posteriore: Al fondo	Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza della manica: Al gomito	Metà larghezza della manica: Al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore: Dal torace al 2° occhiello	Metà larghezza della parte anteriore: Al fondo	Metà grossezza dello imbastio: Alla taglia	Metà grossezza dello imbastio: Da sotto il braccio al 2° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: Sul davanti	Altezza del bavero: Sul dietro	Altezza delle manopole: Alla punta	Altezza delle manopole: Di sotto	Spostati laterali: Distanza dalla metà del di dietro della giubba misurata alla taglia	Spostati laterali: Lunghezza
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	627	230	85	615	230	165	815	295	335	520	680	480	75	65	100	70	265	205
2	636	225	85	620	225	160	805	290	330	515	665	470	75	65	100	70	260	205
3	645	220	85	625	220	155	795	285	325	510	650	460	75	65	100	70	255	205
4	654	215	85	630	215	150	785	280	320	505	635	450	75	65	100	70	250	205
5	663	210	85	635	210	145	775	275	315	500	620	440	75	65	100	70	245	205
6	672	205	85	640	205	140	765	270	310	495	605	430	75	65	100	70	240	205
7	681	200	85	645	200	135	755	265	305	490	590	420	75	65	100	70	235	205
8	690	195	85	650	195	130	745	260	300	485	575	410	75	65	100	70	230	205
9	699	190	85	655	190	125	735	255	295	480	560	400	75	65	100	70	225	205
10	708	185	85	660	185	120	725	250	290	475	545	390	75	65	100	70	220	205
11	717	180	85	665	180	115	715	245	285	470	530	380	75	65	100	70	215	205
12	726	175	85	670	175	110	705	240	280	465	515	370	75	65	100	70	210	205

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di traliccio*

TAGLIE	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO	
	Tela di cotone traliccio	Tela di cotone greggia	Tela di cotone traliccio	Tela di cotone greggia	Tela di cotone traliccio	Tela di cotone greggia
1ª	3 090	2 190	» »	» »	» »	» »
2ª	2 970	2 390	» »	» »	» »	» »
3ª	2 850	2 290	» »	» »	» »	» »
4ª	2 730	2 190	» »	» »	» »	» »
5ª	» »	» »	2 630	2 080	» »	» »
6ª	» »	» »	2 520	1 980	» »	» »
7ª	» »	» »	2 400	1 900	» »	» »
8ª	» »	» »	2 330	1 800	» »	» »
9ª	» »	» »	» »	» »	2 230	1 720
10ª	» »	» »	» »	» »	2 150	1 650
11ª	» »	» »	» »	» »	2 080	1 600
12ª	» »	» »	» »	» »	2 020	1 550
Totale . . m.	11 640	9 360	9 880	7 760	8 480	6 520
Media per ogni gruppo . . m.	2 910	2 340	2 470	1 940	2 120	1 630

CONTO *di costruzione delle giubbe di traliccio.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO Quantità	1° GRUPPO Importo	2° GRUPPO Quantità	2° GRUPPO Importo	3° GRUPPO Quantità	3° GRUPPO Importo
Tela di cotone, traliccio a spina, rigato bianco e turchino, alta metri 0,72 . .	m.	1 250	2 916	3 638	2 470	3 088	2 120	2 650
Teta di cotone greggia, alta metri 0,74 .	»	» 700	2 340	1 638	1 940	1 358	1 630	1 141
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	»	» »	» »	2 000	» »	2 000	» »	2 000
Prezzo di costo . . .	L.			7 276		6 446		5 791
Prezzo di conteggio . . .	L.			7 30		6 50		5 80

10°) § 20, pag. 68. — Annullare l'annotazione posta in calce al conto di costruzione del panciotto relativa all'aumento percentuale sul prezzo della mano d'opera.

11°) § 21, pag. 72-73. — Annullare l'annotazione posta in calce al conto di costruzione dei pantaloni di panno di parata relativa all'aumento facoltativo sul prezzo della mano d'opera.

12°) Al § 22, *sostituire il seguente*:

§ 22. — *Pantaloni di panno di fatica.*

I pantaloni di fatica sono di panno turchino da sottufficiali per gli allievi dell'accademia e di panno bigio da sottufficiali per quelli della scuola e collegi militari; essi sono uguali nella forma ai pantaloni di parata salvo che sono sprovvisti di bande e sono foderati con tela di cotone basino colorata in bigio.

I pantaloni sono di dodici diverse dimensioni o taglie, secondo lo specchio annesso alla descrizione dei pantaloni di parata.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno di fatica.*

TAGLIE	1° GRUPPO	2° GRUPPO	3° GRUPPO	4° GRUPPO
	Panno bigio	Panno bigio	Panno bigio	Panno bigio
1ª	1,280	»	»	»
2ª	1,250	»	»	»
3ª	1,230	»	»	»
4ª	»	1,190	»	»
5ª	»	1,140	»	»
6ª	»	1,100	»	»
7ª	»	»	1,070	»
8ª	»	»	1,040	»
9ª	»	»	1,000	»
10ª	»	»	»	0,970
11ª	»	»	»	0,940
12ª	»	»	»	0,910
Totale . . . m.	3,760	3,430	3,110	2,820
Media per ogni gruppo . . . m.	1,250	1,140	1,040	0,940

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da fatica per gli allievi dell'accademia militare.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO		4° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiali, alto metri 1,30 . .	Metri	9 500	1 250	11 875	1 140	10 830	1 040	9 880	» 940	8 930
Tela di cotone basino, colorata in bigio, alta metri 0,62	»	» 600	» 960	» 576	» 960	» 576	» 960	» 576	» 960	» 576
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	2 250	» »	2 250	» »	2 250	» »	2 250
Prezzo di costo . . . L.				14 701		13 656		12 706		11 756
Prezzo di conteggio . . . L.				14 70		13 70		12 70		11 80

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno da fatica per gli allievi della scuola militare e dei collegi militari

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno di fatica per gli allievi della scuola militare e dei collegi militari*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo unitario	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO		4° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio da sottufficiali, alto m. 1,30 . . .	Metro	6.900	1.250	8.625	1.150	7.866	1.040	7.176	0.940	6.486
Tela di cotone basino colorata in bigio, alta metri 0,62	»	0.680	0.850	0.578	0.850	0.578	0.850	0.578	0.850	0.578
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	»	»	2.250	»	2.250	»	2.250	»	2.250
Prezzo di costo . . . L.				11.453		10.692		10.002		9.312
Prezzo di conteggio . . . L.				11.50		10.70		10.10		9.40

13°) Al § 23, *sostituire il seguente*:

§ 23. — *Pantaloni per cavallerizza.*

I pantaloni per cavallerizza sono di panno bigio, *gros-grain*, alto metri 1,34 e, salvo alcune differenze nella sagoma, sono uguali agli altri pantaloni di panno.

Alle estremità inferiori di ogni gambale hanno dalla parte interna due occhielli rafforzati da una lista di pelle di montone marocchinata nera, e dalla parte esterna una inchiappatura di cuoio annerito con fibbia e passante che serve a raccorciare e ad allungare il sottopiede, che è di cuoio annerito avente ad una estremità due occhielli, e l'altra estremità foggiata a riscontro con due fori.

I bottoni gemelli d'ottone che servono a tenere fermo il sottopiede al gambale, sono eguali a quelli per la truppa delle armi a cavallo.

I gambali sono senza bande come i pantaloni di fatica.

Le tasche trovansi sulla parte anteriore del gambale, tagliate in senso alquanto inclinato dall'alto al basso, cominciando da 20 millimetri circa al disotto della cintura e discendendo gradatamente fino a 50 millimetri circa.

La fodera è di tela cotone basino colorato in bigio.

I pantaloni sono di sei diverse dimensioni o taglie, suddivise in due grossezze, come dal seguente specchio:

SPECCHIO *di misure per la costruzione dei pantaloni di cavallerizza.*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	Lunghezza esterna	Lunghezza interna dell'infilatura	Mezza grossezza della cintura	Mezza grossezza della coscia	Mezza grossezza del ginocchio	Mezza grossezza al fondo	Altezza della cintura sul davanti	Altezza della cintura sul fianco	Altezza della cintura sul dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	1180	960	420	340	240	235	80	70	60
	2ª	1180	960	410	330	230	230	80	70	60
2ª	1ª	1150	930	410	330	230	235	80	70	60
	2ª	1150	930	400	320	220	230	80	70	60
3ª	1ª	1120	900	400	330	230	235	80	70	60
	2ª	1120	900	390	320	220	230	80	70	60
4ª	1ª	1090	870	390	330	230	235	80	70	60
	2ª	1090	870	380	320	220	230	80	70	60
5ª	1ª	1060	840	380	320	220	230	80	70	60
	2ª	1060	840	370	310	210	225	80	70	60
6ª	1ª	1040	820	370	320	220	225	80	70	60
	2ª	1040	820	360	310	210	220	80	70	60

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di cavallerizza.*

TAGLIE	1° GRUPPO Panno bigio gros-grain	2° GRUPPO Panno bigio gros-grain
1ª	1 280	» »
2ª	1 240	» »
3ª	1 180	» »
4ª	» »	1 140
5ª	» »	1 100
6ª	» »	1 070
Totale . . . m.	3 700	3 310
Media per ogni gruppo . . . m.	1 23	1 10

CONTO DI COSTRUZIONE.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO Quantità	1° GRUPPO Importo	2° GRUPPO Quantità	2° GRUPPO Importo
Panno bigio grossograniato metri 1,31 . . .	m	16 000	1 230	19 680	1 100	17 600
Tela di cotone basino colorato in bigio, alta metri 0,62	»	» 600	» 909	» 540	» 900	» 540
Sottopiedi di cuoio annerito con libbie . .	paia	» 400	1 »	» 400	1 »	» 400
Bottoni gemelli d'ottone (per cento)	N	5 000	4 »	» 200	4 »	» 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .	»	» »	» »	2 700	» »	2 700
Prezzo di costo	L.			23 520		21 440
Prezzo di contegno	L.			23 60		21 50

14°) **§ 24**, pag. 79. — Annullare l'annotazione posta in calce al conto di costruzione dei pantaloni di traliccio relativa all'aumento percentuale sul prezzo della mano d'opera.

15°) Fra il **§ 24** ed il 25, *aggiungere il seguente*:

§ 24 bis. — *Polsini di filo quadrupli.*

I polsini di filo quadrupli sono di forma mistilinea cogli angoli della parte superiore arrotondati e tagliati in linea retta quelli della parte inferiore. Sono formati da quattro strati di tela uniti assieme mediante doppia cucitura nel senso della lunghezza e nel contorno superiore, e con cucitura semplice nel contorno inferiore. Superiormente alla linea segnata dalla cucitura centrale sono praticati due occhielli distanti da 5 a 7 millimetri dalle estremità dei polsini.

Degli strati di tela costituenti i polsini, i due di mezzo sono di tela di cotone alquanto grossolana (chiamata in commercio

tripleure) ed avente da 23 a 24 fili semplici in ordito e da 18 a 19 fili semplici in trama per centimetro quadrato.

Lo strato interno dei polsini è di tela di cotone chiamata in commercio *madapolam*, avente da 32 a 33 fili semplici per centimetro quadrato tanto in ordito che in trama.

Lo strato esterno è di tela di lino finissima avente da 42 a 43 fili semplici per centimetro quadrato tanto in ordito che in trama.

I polsini misurano millimetri 280 a 290 in lunghezza e millimetri 100 a 110 in altezza e pesano, in media, 45 grammi circa ogni paio; devono essere perfettamente stirati, bianchi da ambe le parti e lucidi dalla parte esterna.

Il prezzo dei polsini, in tariffa, è di L. 0,65 cadun paio.

16°) Al § 25, *sostituire il seguente*:

§ 25. — *Stivaletti (scarpe alpine) per allievi dell'accademia militare e della scuola militare.*

Gli stivaletti sono appaiati e costrutti sopra due diverse forme, una per il piede destro, l'altra per il piede sinistro.

Si compongono delle seguenti parti:

Suola	Tomaio
Tacco	Mantice
Trapunta	Quartiere
Sottopiede	Contrafforte
Ripieno	Lacciuolo
Fiosso	Occhielli ed occhielli a gancio.

Tutte le suddette parti sono tenute insieme mediante cuciture fatte con spago impeciato e punte di ferro.

Suola. — La suola è di cuoio, suola forte in un pezzo, di una spessezza di millimetri 5 a 6, comprende l'intera lunghezza dello stivaletto, è sagomata nel punto corrispondente al fiosso ed arrotondata alle due estremità, è tutta ben battuta e collocata a sito in modo da presentare internamente una certa concavità onde il piede vi trovi comodo appoggio.

Tacco. — Il tacco è formato da 4 a 7 fogli di cuoio-suola sovrapposti l'uno all'altro; i primi fogli sono solidamente cuciti a catena colla suola, e gli ultimi due sono fissati ai primi con un giro e mezzo di punte di ferro; il mezzo giro di punte di ferro deve riuscire dalla parte esterna dello stivaletto.

Attorno al tacco è praticata una cucitura detta *boetta* o *spighetta* la quale, oltre che a tenere fissato il tacco al contrafforte ed alla estremità inferiore del quartiere, serve eziandio a mantenere il tacco stesso più aderente alle dette parti.

Trapunta. — La trapunta è una striscia di cuoio-suola in un pezzo che serve ad unire tutto all'intorno la suola al tomaio, incominciando dal tacco.

Sottopiede. — Il sottopiede è di cuoio-suola sottile in un pezzo, lungo e largo quanto lo stivaletto internamente.

Ripieno. — Il ripieno è costituito da un pezzo di cuoio-suola, usato o nuovo, collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola. È in un pezzo, lungo abbastanza per arrivare dalla punta dello stivaletto fino a mezzo centimetro sotto il tacco. Il ripieno è fissato al sottopiede mediante pasta di farina.

Fiosso. — Il fiosso è costituito da uno a tre pezzi di cuoio-suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede fra il tacco e la pianta dello stivaletto in modo da produrre una prominenza leggermente curvata.

Tomaio. — Il tomaio è di pelle di vitello piegata e stirata su apposita forma per dargli il garbo del risvolto sul collo del piede; è in un pezzo ed in parte concorre a formare il mantice dello stivaletto; è alto quanto lo stivaletto ed è largo al collo del piede millimetri 90 ed all'estremità superiore millimetri 45 circa. A rendere più robusto il tomaio alle estremità inferiori laterali, concorrono due rinforzi della stessa pelle del tomaio, ma più sottile, fissati internamente con cucitura a sopraggitto.

Mantice. — Il mantice è costituito dal prolungamento del tomaio e da due pezzi di pelle di vitello convenientemente tagliati e fissati con cuciture al quartiere ed al tomaio stesso, così da formare il gambale dello stivaletto perfettamente chiuso al fondo.

Quartiere. — Il quartiere è formato da un pezzo di vitello simile a quello del tomaio; è stirato e piegato su apposita forma per dargli sensibilmente la curva del calcagno. Esso è cucito al mantice, al contrafforte ed alla suola.

Contrafforte. — Il contrafforte è di cuoio-suola sottile lungo quanto il quartiere; esso è assottigliato superiormente ed ai due lati, ed è leggermente incavato nella parte posteriore centrale per rendere più facile il movimento del piede nel camminare.

Lacciuolo. — Il lacciuolo consiste in un piccolo cordone formato da fili di cotone intrecciantisi sopra un'anima pure di cotone; è lungo millimetri 1200, ha il diametro di millimetri 2,5, è verniciato in nero ed è munito alle due estremità di un piccolo puntale metallico.

Occhielli ed occhielli a gancio. — Gli occhielli e gli occhielli

a gancio sono posti lateralmente al quartiere in numero di nove per ogni parte, cioè tre occhielli in basso e sei occhielli con gancio in alto; sono di metallo giallo e fissati alla distanza di millimetri 12 a 15 l'uno dall'altro.

Gli stivaletti sono di sei misure o taglie; quelli di prima taglia hanno la lunghezza di centimetri 30 e così discendendo di centimetro in centimetro si arriva agli stivaletti di sesta taglia che misurano in lunghezza centimetri 25.

Il loro prezzo è regolato dal seguente

CONTO DI COSTRUZIONE.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Importo	
Pelle di vitello . . . . . L.	6	50
Cuoio suola . . . . . »	3	50
Punte, occhielli e lacciuolo . . . . . »	»	75
Mano d'opera, spago ed ogni altra fornitura . . . »	4	25
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.	15	00

17°) Fra il § 25 ed il § 26 *aggiungere il seguente:*

§ 25 *bis*. — *Solino di filo quadruplo.*

Il solino di filo quadruplo è di forma rettangolare ed è costruito con tela della stessa qualità prescritta per i polsini. Però gli strati di tela, uniti fra loro come nei polsini, sono in numero di quattro nella parte superiore alla doppia cucitura praticata nel senso della lunghezza, ed in numero di due nella parte inferiore.

La lunghezza del solino varia a seconda dell'allievo per il quale deve servire; l'altezza però è in modo uniforme stabilita a mm. 35, dei quali 25 a quattro strati e 10 a due strati di tela.

Tre occhielli praticati uno a metà lunghezza del solino e due a mm. 5 dalle due estremità, inferiormente alla doppia cucitura centrale, servono ad assicurare il solino alla camicia;

nelle scuole dove è uso assicurarlo alla giubba, il solino può essere munito di cinque occhielli.

Il prezzo del solino, in tariffa, è di lire 0,40.

18°) § 26, pag. 84, 6° alinea, cancellare le parole « *come le scarpe* » ed annullare l'annotazione posta in calce ai conti di costruzione degli stivaletti relativa all'aumento percentuale sul prezzo della mano d'opera.

19°) § 28, pag. 86, *abrogato*.

20°) Al § 29, *sostituire il seguente*:

§ 29. — *Zaino per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare.*

Lo zaino per gli allievi dell'accademia e della scuola è uguale a quello per la fanteria di linea ed alpini ed ha le dimensioni esterne seguenti:

Altezza,	compresi i bordi,	mm.	320
Larghezza,	»	»	410
Profondità,	»	»	100

Esso si compone delle parti appresso indicate, cioè:

di una ossatura in legno,
di una cassetta stabile per le cartucce,
di un sacchetto per le cartucce,
della copertina,
di due bretelle,
di due anelli rettangolari con gancio,
di tre cinghie con fibbia, sei riscontri e cinque fibbie,
di dodici anellini da zaini (mezzo-tondi).

L'*ossatura in legno* è formata con quattro assicelle di abete o pioppo, larghe mm. 90 e grosse mm. 7. L'assicella superiore e quella inferiore sono lunghe ciascuna mm 390; questa è alquanto incavata perchè si adatti alla schiena dell'allievo. L'assicella del lato sinistro di chi guarda lo zaino dalla parte della mantellina è lunga mm. 305 mentre quella dell'altro lato è lunga soltanto mm. 265 per dar luogo all'apertura della cassetta per le cartucce.

Le assicelle laterali sono incavate nella parte che appoggia contro il dorso di chi porta lo zaino e convesse dalla parte opposta. Queste assicelle sono incastrate le une nelle altre e coperte di tela di cotone incollata su di esse.

La *cassetta stabile per le cartucce* è formata in alto dall'assicella superiore dell'ossatura ed in basso da un'altra assicella posta parallelamente a quella, a mm. 37 di distanza.

Le due pareti laterali sono di legno, ed ambedue lunghe quanto è largo lo zaino e sono assicurate alle due assicelle formanti le pareti superiore ed inferiore da circa 20 punte di ferro.

L'interno della cassetta ha la larghezza di mm. 76 per 37 di altezza, e le sue pareti interne devono essere ben piallate affinchè i pacchi di cartucce vi scorrano facilmente.

La cassetta si chiude dal basso in alto con un cuscinetto di egual pelle dello zaino, e sul cuscinetto scende poi un copri-apertura di pelle col pelo, di forma triangolare, fissato all'orlo superiore dello zaino. Detto copri-apertura ha la lunghezza di mm. 120 ed in alto sorpassa di poco in larghezza il lato dello zaino medesimo.

Il *sacchetto per le cartucce* è di tela di cotone bigio (basino), lungo mm. 400, largo mm. 105; si chiude mediante un bottone ed un occhiello ed ha un laccetto di nastro dalla parte dell'occhiello della lunghezza di mm. 100, che serve per estrarre il sacchetto dalla cassetta.

La *copertina* è di pelle di vitello col pelo, foderata di tela di filo crudo; nella parte interna si eleva dal fondo dello zaino per mm. 90 ed ivi è orlata di pelle di montone, di capra o di vitello.

Si hanno quindi i due falsi coperchi di mm. 180 in altezza e mm. 209 in lunghezza, di tela cruda spinata, forniti di due riscontri e di due fibbie con passante.

Due orecchie di cuoio naturale cucite ai falsi coperchi ed ai fianchi dello zaino e fissate con due viti da legno, una per parte, sull'assicella superiore dell'ossatura servono a mantenere in sesto tutto lo zaino.

La parte esterna e mobile della copertina serve di mantellina allo zaino e ne sorpassa di mm. 20 (10 per cadun lato) la larghezza e di mm. 80 l'altezza.

La fodera della mantellina forma una saccoccia che ha una apertura di mm. 160 nel mezzo, orlata di pelle di vitello, di montone o di capra, lunga mm. 120, larga mm. 50; a ciascun lato dell'apertura vi sono quattro occhielli di metallo bianco che mediante un lacciuolo di pelle di capra o di vitello, lungo mm. 450, servono a chiudere la saccoccia.

Tutte le orlature esterne dello zaino sono di pelle di vitello naturale o di capra.

Le *due bretelle* sono di cuoio naturale in un pezzo, lunghe mm. 840, larghe mm. 32, ed hanno una estremità cucita internamente alla mantellina nella parte superiore dello zaino con relativo contrafforte allo esterno.

A mm. 240 da detta estremità è cucita una inchiappatura lunga mm. 40, larga 24 con campanella di ottone mezzo-tonda reggi-cinghia da cartuccere, in modo che avvolgendosi le bretelle attorno alla cassetta per le cartucce, e passando per le due feritoie rettangolari praticate nella copertina dello zaino e nei due contrafforti, le campanelle mezzo-tonde e soltanto parte delle inchiappature risultino esterne al contrafforte applicato nella parte posteriore dello zaino.

A mm. 270 circa dalle campanelle mezzo-tonde reggi-cinghia da cartuccere le bretelle sono cucite a rotolo per una lunghezza di mm. 120, ed alle estremità libere sono munite di un anello schiacciato con ardiglione che serve a dar forma di occhiello alle estremità stesse.

Il contrafforte posteriore dello zaino è composto di una striscia di cuoio naturale lunga mm. 200 nella parte superiore e mm. 180 nella parte inferiore, alta mm. 45, fissata orizzontalmente nella parte posteriore dello zaino; e fermato e rinforzato internamente alla copertura dal secondo contrafforte, pure di cuoio naturale ma più ampio di circa un centimetro tanto in lunghezza che in larghezza.

Gli anelli rettangolari con gancio e le campanelle per le bretelle sono di ferro stagnato; i primi sono fissati al disotto dello zaino con inchiappatura di cuoio naturale e contrafforte interno di qualsiasi pelle e le campanelle scorrono nell'occhiello della estremità libera delle bretelle. Gli uni e le altre servono a fermare lo zaino sulle spalle.

Le cinghie ed i riscontri sono tutti di cuoio naturale e le fibbie sono di filo di ottone del diametro di mm. 3,3.

Due cinghie con fibbia e passante, lunghe mm. 690 compresa la fibbia, e larghe mm. 20, avvolgono la cassetta delle cartucce e riescono esterne nella parte superiore dello zaino, passando ciascuna per due feritoie praticate nella copertina ed in due contrafforti di cuoio naturale lunghi mm. 100 e larghi 30, cuciti sulla copertina dello zaino, alla distanza di mm 235 l'uno dall'altro.

Un'altra cinghia, lunga mm. 860 compreso l'attaccamento, e larga mm. 20, trovasi assicurata al centro del contrafforte esterno posteriore dello zaino e si unisce alla fibbia fissata sulla cinghia stessa e sulla parte superiore dello zaino.

Sulla linea mediana della parte esterna della copertina a mm. 110 dalla parte superiore trovasi un passante di cuoio naturale lungo mm. 60 e largo mm. 25, con contrafforte interno di qualsivoglia pelle.

Sul fondo della copertina vi sono tre riscontri che vanno ad unirsi a tre fibbie con passante collocate nel disotto dello zaino con contrafforte interno di qualsivoglia pelle; i due laterali hanno la lunghezza di mm. 270 e la larghezza di mm. 20, hanno un contrafforte interno di pelle e sono collocati alla distanza di mm. 140 dall'estremità del fondo e di mm. 270 l'uno dall'altro. Il riscontro centrale è lungo mm. 170 e largo 20 ed è collocato a mm. 60 dall'estremità del fondo suddetto.

All'estremità della copertina vi sono pure tre passanti lunghi mm 65 e larghi 18 corrispondenti ai tre riscontri.

Due riscontri lunghi mm. 130 e larghi mm. 20 trovansi attaccati al falso coperchio di destra e due incbiappature con fibbia e passante fisso al falso coperchio di sinistra.

Un altro riscontro lungo mm. 110 e largo 20 mm. è attaccato alla parte inferiore del copri-apertura triangolare che discende sul cuscinetto dell'apertura della cassetta per le cartucce e va a fermarsi ad un bottone di cuoio naturale che è fissato nell'interno del fianco destro dello zaino mediante due bullette.

Gli anellini da zaini (*mezzo-tondi*) sono attaccati con inchiappatura, otto ai due fianchi dello zaino, quattro dei quali a mm. 95 dalla parte superiore e quattro a mm. 60 dalla parte inferiore; gli ultimi quattro sono attaccati nella parte inferiore a mm 70 dall'estremità.

CONTO *di costruzione dello zaino per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare.*

Indicazione delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	Quantità	Importo
Pelle di vitello conciata e col pelo	N.	4 500	1 »	4 500
Pelle di vitello conciata al naturale	»	5 000	» 1/8	» 625
Pelle di montone conciata al naturale	»	3 800	» 1/10	» 695
Cuoio naturale	Kg.	4 500	» 740	3 330
Tela in cotone bianca per scheletri da zaini, alta m. 0,60	m.	» 380	» 500	» 190
Tela in filo crudo per fodera da zaini, alta da m. 0,66 a 0,68	»	» 600	» 650	» 390
Tela in filo crudo spinata, alta m. 0,74	»	1 100	» 160	» 176
Campanelle da zaini	N.	» 030	2 »	» 060
Campanelle da zaini mezzo-tonde reggi-cinghie da cartuccere	»	» 020	2 »	» 040
Anellini da zaini	»	» 020	12 »	» 240
Anelli schiacciati, con ardiglione, da zaini	»	» 030	2 »	» 060
Fibbie da zaini	»	» 030	8 »	» 240
Anelli rettangolari con gancio, da zaini	»	» 030	2 »	» 060
Scheletro da zaini	»	» 350	1 »	» 350
Sacchetto per cartucce, da zaini	»	» 200	1 »	» 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	2 200
Prezzo di costo . . . L.				12 756
Prezzo di conteggio . . . L.				12 80

21°) Al § 30, *sostituire il seguente:*

§ 30. — *Zaino per gli allievi dei collegi militari.*

Lo zaino per gli allievi dei collegi militari ha le seguenti dimensioni esterne:

Altezza, compresi i bordi, mm. 300.
Larghezza, id. id. » 370.
Profondità, id. id. » 100.

Esso si compone delle parti appresso indicate:

Un'ossatura in legno,
Una copertina,
Due bretelle,
Due anelli rettangolari con gancio,
Tre cinghie con fibbia e cinque riscontri con altrettante fibbie,
Dodici anellini da zaini (mezzo-tondi).

L'ossatura in legno è formata con quattro assicelle di abete o pioppo, larghe mm. 90 e della spessezza di mm. 7.

L'assicella superiore e quella inferiore sono lunghe ciascuna mm. 350: questa è alquanto incavata.

Le due laterali, destra e sinistra dello zaino, sono lunghe entrambe mm. 295, incavate nella parte che appoggia contro il dorso e convesse dal lato opposto.

Le quattro assicelle sono coperte con tela di cotone bianco incollata su di esse, e sono incastrate le une nelle altre.

La copertina è di pelle di vitello col pelo naturale, foderata di tela di filo crudo; nella parte interna si eleva dal fondo dello zaino per mm 90 ed è orlata di pelle di montone, di capra o di vitello.

Si hanno quindi i due falsi coperchi di tela di filo crudo, spinata, alti ciascuno mm. 230, forniti di due riscontri e di due inchiappature con fibbia e passante.

Lo zaino è tenuto in sesto da due viti fissate, una per parte, nella assicella superiore e sulla ripiegatura della tela.

La parte esterna della copertina, che comincia dal lato superiore dello zaino, serve di mantellina al medesimo e ne sorpassa di mm. 20 (10 per cadun lato) la larghezza e di mm. 70 la lunghezza.

La fodera della mantellina forma una saccoccia avente una apertura di mm. 160, orlata con una striscia di pelle di vitello, di montone o di capra, lunga mm. 200, larga mm. 50. A ciascun lato dell'apertura vi sono quattro occhielli di me-

tallo bianco che mediante un laccinolo di pelle di capra o di vitello lungo mm. 450 servono a chiudere la saccoccia..

Tutte le orlature esterne dello zaino sono di pelle di vitello naturale o di capra.

Le due bretelle di cuoio naturale in un pezzo, lunghe mm. 640, larghe mm. 32, servono a tenere fermo lo zaino sulle spalle. Esse sono fissate mediante cuciture nella parte posteriore dello zaino, tra due contrafforti, dei quali uno esterno di cuoio naturale, lungo mm. 480 nella parte superiore, 460 nella parte inferiore, ed alto mm 45, posto orizzontalmente 50 mm. al disotto dell'estremità superiore dello zaino, e l'altro, pure di cuoio naturale, ma alquanto più sottile e con dimensioni più ampie di circa mezzo centimetro.

Su ciascuna bretella, appena dopo la cucitura di esse al contrafforte, è applicata una inchiappatura lunga mm. 40 e larga 24, munita di campanella mezzo-tonda reggi-cinghia da cartuccere.

A mm. 200 dalla campanella le bretelle sono cucite a rotolo per un tratto di mm. 120, ed alle estremità libere sono munite di un anello schiacciato con ardiglione che serve a dare forma di occhiello alle estremità stesse.

Gli anelli rettangolari con gancio e le campanelle sono di filo di ferro stagnato; gli anelli sono fissati al di sotto dello zaino con inchiappatura di cuoio naturale e contrafforte interno di qualsivoglia pelle e le campanelle scorrono nell'occhiello dell'estremità libera delle bretelle. Gli uni e le altre servono a fermare lo zaino sulle spalle.

Le cinghie ed i riscontri sono di cuoio naturale; le fibbie di filo d'ottone.

Due cinghie con fibbia e passante fisso trovansi collocate sulla parte superiore dello zaino, alla distanza di mm. 245 fra di loro ed hanno una lunghezza di mm. 505 compresa la fibbia, e la larghezza di mm. 20.

Due contrafforti di cuoio naturale, lunghi mm. 105 e larghi 32, cuciti sulla copertina nella parte superiore dello zaino, distanti fra loro mm. 235, hanno ciascuno due feritoie che servono a dar passaggio alle cinghie predette. Una cinghia, lunga mm. 870 compresa l'attaccatura, larga mm. 20, trovasi assicurata al centro del contrafforte esterno dello zaino, e scorrendo in un passante lungo mm. 60 e largo mm. 25, va ad attaccarsi colla sua punta alla fibbia posta sulla parte superiore dello zaino.

Sul fondo della mantellina vi sono tre riscontri in corri-

spondenza di altrettante inchiappature con fibbia e passante collocate al disotto dello zaino.

I due riscontri laterali hanno la lunghezza di mm. 250 e la larghezza di mm. 20, e sono collocati alla distanza di mm. 265 l'uno dall'altro, ed a mm. 120 dal fondo della copertina.

Il riscontro centrale è lungo mm 170, largo mm. 20, ed è collocato a mm. 60 dalla estremità del fondo della copertina.

All'estremità del fondo suddetto vi sono tre passanti lunghi mm. 65, larghi mm. 18, corrispondenti ai tre riscontri.

Due altri riscontri lunghi mm. 125 e larghi mm. 20 trovansi attaccati al falso coperchio di destra, e due inchiappature con fibbia e passante al falso coperchio di sinistra.

I dodici anellini da zaino (mezzo-tondi) sono di filo di ottone, otto dei quali trovansi attaccati ai due fianchi dello zaino e gli altri quattro nella parte inferiore: trovansi tutti alla distanza di circa mm. 55 dalle estremità.

CONTO *di costruzione dello zaino per gli allievi dei collegi militari.*

Indicazione delle materie occorrenti	Unità	Prezzo parziale	Quantità	Importo
Pelle di vitello conciata e col pelo	N.	4 500	» 5/6	3 750
Pelle di vitello conciata al naturale	»	5 000	» 1/8	» 625
Pelle di montone conciata al naturale	»	3 800	» 1/40	» 095
Cuoio al naturale	Kg.	4 500	» 640	2 880
Tela in cotone bianca per scheletri da zaini, alta m. 0,60	M.	» 380	» 450	» 171
Tela in filo crudo, per fodera da zaini, alta da m. 0,66 a 0,68	»	» 600	» 650	» 390
Tela in filo crudo, spinata, alta m. 0,74	»	1 100	» 180	» 198
Campanelle da zaini	N.	» 030	2 »	» 060
Campanelle da zaini mezzo-tonde reggi-cinghie da cartuccere	»	» 020	2 »	» 040
Anellini da zaini	»	» 020	12 »	» 240
Anelli d'ottone schiacciati con ardiglione	»	» 030	2 »	» 060
Fibbie da zaini	»	» 030	8 »	» 240
Anelli rettangolari con gancio da zaini	»	» 030	2 »	» 060
Scheletri da zaini	»	» 150	1 »	» 150
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	2 000
Prezzo di costo . . . L.				10 959
Prezzo di *conteggio* . . . L.				11 000

22°). Sono abrogate le modificazioni ed aggiunte, a stampa, pubblicate in data 20 febbraio 1884, ed alle tre tabelle inserte alle pagine 7, 9 e 10 dell'Istruzione, sono sostituite quelle seguenti le quali indicano rispettivamente gli oggetti di corredo di cui devono essere provvisti gli allievi dell'Accademia, della Scuola e dei Collegi militari.

Accademia militare.

TABELLA *degli oggetti di corredo dei quali deve essere provvisto ciascun allievo dell'accademia militare con indicazione, per ognuno di essi, del prezzo di conteggio e del quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 3 anni di permanenza in accademia.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 3 anni di permanenza in accademia (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	*Annotazioni*
Oggetti di corredo.				
Asciugatoi di lino e canapa, con frangia	4	3	1 00	
Berretti di fatica	1	2	2 40	
Bicchiere per toeletta	1	»	0 20	
Borraccia con coreggia	1	»	1 70	
Bottoni gemelli per camicia e polsini	18	18	0 03	
Calze di filo cotone, a macchina (paia)	12	28	0 65	
Camicie	6	7	3 25	
Cappotto	1	»	28 05	
Cassetta per bagaglio	1	»	13 50	
Cassetta di legno per toeletta	1	»	3 50	
Chepi completo con copertina di tela bianca	1	1	9 50	Compreso il pennacchietto.
Copertina di tela bianca per chepi	»	1	0 45	
Coreggia di cuoio per pantaloni	1	»	0 45	
Cravatte da collo bianche	4	8	0 23	
Farsetti a maglia di lana	2	2	5 60	
Farsetto spencer di lana	1	»	11 35	
Fascie di lana	2	1	1 50	
Fazzoletti bianchi di filo di lino	12	28	0 55	
Fodera nera per avvolgere abiti	1	»	1 00	
Forbici	1	»	0 50	
Giubbe di panno di parata	1	1	50 10	
Giubba di panno di fatica	1	»	25 75	
Giubba di traliccio	2	1	6 90	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di sostituzione nei 3 anni di permanenza in accademia (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Guanti di pelle scamosciata (paia)	3	12	1 40	
Libretto personale	1	»	» 40	
Lustrino	1	»	» 04	
Mutande	6	5	2 50	
Panciotto	1	1	2 80	
Pantaloni di panno di parata	1	2	25 23	
Pantaloni di panno di fatica	1	1	13 70	
Pantaloni di traliccio	2	1	4 65	Agli allievi non provenienti dai collegi militari sarà distribuito, all'occorrenza, un pantalone di panno di fatica in meno in compenso di una giubba ed un pantalone di traliccio distribuiti in più.
Pantaloni per cavallerizza	1	1	22 55	
Pettini radi	1	1	» 50	
Pettini fitti	1	2	» 40	
Pianelle di cuoio	1	1	2 90	
Polsini di filo, quadrupli (paia)	6	6	» 65	
Reticella pel corredo	1	»	2 70	
Rocchetto con filo ed ago	1	»	» 30	
Stivaletti (scarpe da alpini)	1	2	15 »	
Stivaletti	2	6	11 70	
Scatoletta da lucido	1	»	» 15	
Solini di filo, quadrupli	6	18	» 60	
Spazzole da testa	1	1	1 »	
Spazzole da abiti	1	1	» 50	
Spazzole da scarpe per il lucido	1	1	» 40	
Spazzole da spalmare	1	1	» 20	
Spazzole da fango	1	1	» 30	
Spazzolini da denti	1	5	» 30	
Speroni con coreggie (paia)	1	»	1 80	
Tasca a pane con coreggia	1	»	1 80	
Arredo scolastico.				
Libri di testo	»	»	» »	Le distribuzioni dei libri di testo sono regolate dai programmi d'insegnamento.
Arnesi scolastici	»	»	» »	Sotto la denominazione di cui contro si comprendono cartelle, astucci da compassi, squadrette, righe, ecc.
Oggetti di uso comune.				
Ginocchielli	»	»	» 32	
Guanti da spada	»	»	1 40	
Mutande da nuoto	»	»	1 00	
Zaini	»	»	12 80	

AVVERTENZE.

S'intendono indicati come medie i prezzi degli oggetti che diversificano da quelli segnati sui conti di costruzione.

Quantunque la presente tabella fissi alla colonna (*a*) il quantitativo degli oggetti di prima dotazione, l'amministrazione dell'accademia è in facoltà di limitarne la distribuzione ai nuovi ammessi secondo che la esperienza dimostrerà conveniente. Però ogni allievo all'atto del suo passaggio alla scuola militare deve avere tutto il suo corredo completo come è indicato alla colonna (*a*) ed in buona condizione di servizio.

Il quantitativo di oggetti che, secondo la presente tabella (colonna *b*), può distribuirsi nei 3 anni a titolo di surrogazione, sarà ripartito e limitato in quella guisa che l'amministrazione dell'accademia ravviserà opportuno, e non potrà per qualsivoglia ragione essere aumentato se non per eccezionale sviluppo fisico degli allievi e previa autorizzazione del Ministero da richiedersi volta per volta.

All'allievo che ripete un anno e rimane perciò un anno di più nell'accademia, non sarà fatta per l'*ultimo anno* alcuna speciale assegnazione di corredo, ma i capi di vestiario saranno surrogati a misura del bisogno in modo però da non oltrepassare mai il 1/3 del quantitativo massimo indicato alla colonna (*b*) della presente tabella.

Scuola militare.

TABELLA *degli oggetti di corredo dei quali deve essere provvisto ciascun allievo della scuola militare, con indicazione, per ognuno di essi, del prezzo di conteggio e del quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei due o nei tre anni di permanenza nella scuola.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 2 anni di permanenza alla scuola (b)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 3 anni di permanenza alla scuola (c)	Prezzo parziale di ciascun oggetto		Annotazioni
Asciugatoi di lino e canapa, con frangia	4	1	3	1	»	
Berretti di fatica	1	1	2	2	30	
Bicchiere per toeletta	1	»	»	»	20	
Borraccia con coreggia	1	»	»	1	70	
Bottoni gemelli per camicie e polsini	18	9	18	»	03	
Calze di filo cotone, a macchina (paia)	12	15	28	»	65	
Camicie	6	3	7	3	25	
Cappotto	1	»	»	27	10	
Cassetta per bagaglio	1	»	»	13	50	
Cassetta di legno, per toeletta	1	»	»	3	50	
Chepi completo con copertina di tela bianca	1	»	1	8	50	
Copertina di tela bianca per chepi	»	1	1	»	45	
Coreggia di cuoio per pantaloni	1	»	»	»	45	
Cravatte da collo, bianche	4	4	8	»	23	
Farsetti a maglia, di lana	2	1	2	5	60	
Farsetti spencer, di lana	1	»	»	11	35	
Fascie di lana	2	»	1	1	50	
Fazzoletti bianchi di filo di lino	12	15	28	»	55	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 2 anni di permanenza alla scuola (b)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 3 anni di permanenza alla scuola (c)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	*Annotazioni*
Fodera nera per avvolgere abiti	1	»	»	1 »	
Forbici	1	»	»	» 50	
Giubbe di panno di parata	1	»	1	47 57	
Giubba di panno di fatica	1	»	»	24 20	
Giubba di traliccio	2	1	2	6 90	
Guanti di pelle scamosciata (paia)	3	6	12	1 40	
Libretto personale	1	»	»	» 40	
Lustrino	1	»	»	» 04	
Mutande	6	1	5	2 50	
Panciotto	1	»	1	2 80	
Pantaloni di panno di parata	1	1	2	24 67	
Pantaloni di panno di fatica	1	»	»	10 77	
Pantaloni di traliccio	2	1	2	4 65	
Pantaloni per cavallerizza	1	»	1	22 55	
Pettini radi	1	1	1	» 50	
Pettini fitti	1	1	2	» 40	
Pianelle di cuoio	1	1	1	2 90	
Polsini di filo, quadrupli (paia)	6	2	6	» 65	
Reticella per il corredo	1	»	»	2 70	
Rocchetto con filo ed aghi	1	»	»	» 30	
Stivaletti (scarpe da alpini)	1	2	2	15 »	
Stivaletti	2	3	6	11 70	
Scatoletta da lucido	1	»	»	» 15	
Solini di filo, quadrupli	6	10	18	» 40	
Spazzole da testa	1	»	1	1 »	
Id. da abiti	1	1	1	» 50	
Id. da scarpe per il lucido	1	1	1	» 40	
Spazzole da spalmare	1	1	1	» 20	
Id. da fango	1	1	1	» 30	
Spazzolini da denti	1	3	5	» 30	
Speroni con coreggia (paia)	1	»	»	1 80	
Tasca a pane con coreggia	1	»	»	1 80	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione: nei 2 anni di permanenza alla scuola (b)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione: nei 3 anni di permanenza alla scuola (c)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Arredo scolastico.					
Libri di testo	»	»	»	»	La distribuzione dei libri di testo sono regolate dai programmi d'insegnamento.
Arnesi scolastici	»	»	»	»	Sotto la denominazione di cui contro si comprendono cartelle, astucci da compassi, squadrette, righe ecc.
Oggetti di uso comune.					
Ginocchielli	»	»	»	» 32	
Guanti da spada	»	»	»	1 40	
Mutande da nuoto	»	»	»	1 »	
Zaini	»	»	»	12 80	

AVVERTENZE.

Si intendono indicate come medie i prezzi degli oggetti che diversificano da quelli segnati sui conti di costruzione.

Quantunque la presente tabella fissi alla colonna (*a*) il quantitativo degli oggetti di prima dotazione, l'amministrazione della scuola militare è in facoltà di limitarne la distribuzione ai nuovi ammessi, secondo che l'esperienza dimostrerà conveniente. Però ogni allievo all'atto del suo passaggio all'accademia deve avere tutto il suo corredo completo come è indicato alla colonna (*a*) ed in buona condizione di servizio.

Il quantitativo di oggetti che, secondo la presente tabella (colonne *b* e *c*), può distribuirsi nei 2 e 3 anni a titolo di surrogazione, sarà ripartito e limitato in quella guisa che l'amministrazione della scuola ravviserà opportuno, e non potrà per qualsivoglia ragione essere aumentato se non per eccezionale sviluppo fisico degli allievi e previa autorizzazione del Ministero da richiedersi volta per volta.

All'allievo con due anni di permanenza alla scuola che ripete un anno, non sarà fatta per *l'ultimo anno* alcuna speciale assegnazione di corredo, ma i capi di vestiario saranno surrogati a misura del bisogno in modo però da non oltrepassare mai nei tre anni il quantitativo massimo stabilito alla colonna (*c*) della presente tabella. La stessa disposizione è applicabile agli allievi con tre anni di permanenza che ripetono un anno, colla variante però che nella surrogazione dei capi di vestiario non si dovrà per essi oltrepassare mai nell'ultimo anno il 1/3 del quantitativo massimo indicato alla colonna (*c*) suddetta.

TABELLA *degli oggetti di corredo dei quali deve essere provvisto ciascun allievo dei collegi militari, con indicazione, per ognuno di essi, del prezzo di conteggio e del quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 5 anni di permanenza in collegio.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 5 anni di permanenza in collegio (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Asciugatoi di lino e canapa, con frangia	4	4	1 00	
Berretti di falica	1	6	2 30	
Bicchiere per toeletta	1	»	0 20	
Borraccia con coreggia	1	»	1 70	
Bottoni gemelli per camicie e polsini	18	18	0 03	
Calze di filo colone, a macchina (paia)	12	30	0 65	
Camiciotto	6	10	3 25	
Cappotto	1	1	25 50	Il Collegio militare di Milano potrà distribuire un 3° cappotto.
Cassetta per bagaglio	1	»	13 50	
Cassetta di legno, per toeletta	1	»	3 50	
Chepi completo con copertina di tela bianca	1	2	8 05	
Copertina di tela bianca, per chepi	»	2	0 45	
Coreggia di cuoio, per pantaloni	1	»	0 45	
Cravatte da collo, bianche	4	12	0 23	
Farsetti a maglia, di lana	2	4	5 10	Ai Collegi militari di Napoli e Messina non saranno distribuiti i due farsetti di lana mor bine all'atto del passaggio degli allievi in altre scuole militari (eccezione fatta per quei pochi allievi che per motivi di salute devono farne uso). Il Collegio militare di Roma limitera a 3 il numero dei farsetti di lana da distribuirsi a titolo di surrogazione.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provveduto ogni allievo (a)	Quantitativo assegnato da distribuirsi a titolo di surrogazione nel 5° anno di permanenza in collegio (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Farsetti a maglia, di cotone.	2	2	1 95	I Collegi di Napoli e Messina potranno distribuire fino a 5 e quello di Roma fino a 3 farsetti di cotone a titolo di surrogazione durante i 5 anni. I Collegi di Firenze e Milano limiteranno ai casi veramente eccezionali la distribuzione dei due farsetti di cotone a titolo di surrogazione.
Fascie di lana	2	2	1 50	
Fazzoletti bianchi di filo di lino	12	20	0 55	
Fodera nera per avvolgere abiti	1	»	1 90	
Forbici	1	»	0 50	
Giubba di panno di parata.	1	3	43 75	Per tutti i Collegi la giubba di parata, quando non è più atta a servire come tale, sarà passata all'uso di giubba di fatica. Al Collegio di Milano non sarà distribuita la 4ª giubba di parata salvo nei casi di sviluppi fisici eccezionali.
Giubba di panno di fatica	1	1	22 75	Per i Collegi di Napoli, Roma e Messina non si farà la rinnovazione delle giubbe di panno di fatica la quale sarà soltanto distribuita nella prima vestizione. Il Collegio di Milano potrà distribuire fino a tre giubbe di panno di fatica complessivamente fra prima vestizione e surrogazione.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni alunno (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di sovvenzione nei 5 anni di permanenza in collegio (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Giubba di traliccio	2	5	6 55	I Collegi di Napoli, Roma e Messina, facendone uso per maggior parte dell'anno, stante il clima, potranno distribuire fino a 6 giubbe di traliccio a titolo di sovvenzione
Guanti di pelle scamosciata (paia)	2	15	1 40	
Libretto personale	1	»	0 40	
Lustrino	1	»	0 04	
Mutande	6	9	2 50	
Panciotto	1	2	2 80	
Pantaloni di panno di parata	1	4	23 85	
Pantaloni di panno di fatica	1	5	10 42	
Pantaloni di traliccio	2	5	4 65	
Pettini radi	1	2	0 50	
Pettini fitti	1	3	0 40	
Pianelle di cuoio	1	2	2 90	
Polsini di filo, quadrupli (paia)	6	6	0 65	
Reticella per il corredo	1	»	2 70	
Rocchetti con filo ed aghi	1	»	0 30	
Stivaletti	3	12	11 70	
Scatoletta da lucido	1	»	0 15	
Solini di filo, quadrupli	6	18	0 40	
Spazzole da testa	1	1	1 00	
Id. da abiti	1	1	0 50	
Id. da scarpe, per il lucido	1	3	0 40	
Spazzole da spalmare	1	3	0 20	
Id. da fango	1	3	0 30	
Spazzolini da denti	1	7	0 30	
Tasca a pane con coreggia	1	»	1 80	
Arredo scolastico.				
Libri di testo	»	»	» »	Le distribuzioni dei libri di testo sono regolate dai programmi d'insegnamento.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità di cui deve essere provvisto ogni allievo (a)	Quantitativo massimo da distribuirsi a titolo di surrogazione nei 5 anni di permanenza in collegio (b)	Prezzo parziale di ciascun oggetto	Annotazioni
Arnesi scolastici	»	»	»	Sotto la denominazione di cui contro si comprendono cartelle, astucci da compassi, squadrette, righe, ecc. ecc.
Oggetti di uso comune.				
Ginocchielli	»	»	0 32	
Guanti da spada	»	»	1 40	
Mutande da nuoto	»	»	1 00	
Zaini	»	»	11 00	

AVVERTENZE.

Si intendono indicate come medie i prezzi degli oggetti che diversificano da quelli segnati sui conti di costruzione.

Quantunque la presente tabella fissi alla colonna (*a*) il quantitativo degli oggetti di prima dotazione, le amministrazioni dei collegi sono in facoltà di limitarne la distribuzione ai nuovi ammessi, secondo che l'esperienza dimostrerà conveniente. Però ogni allievo, all'atto del suo trasferimento ad altro collegio o del suo passaggio alle scuole militari superiori, deve avere tutto il suo corredo completo come è indicato alla colonna (*a*) ed in buona condizione di servizio.

Il quantitativo di oggetti che secondo la presente tabella, colonna (*b*), può distribuirsi nei 5 anni a titolo di surrogazione, sarà ripartito e limitato in quella guisa che le amministrazioni dei collegi ravviseranno opportuna, e non potrà per qualsivoglia ragione essere aumentato se non per eccezionale sviluppo fisico degli allievi e previa autorizzazione del Ministero da richiedersi volta per volta.

All'allievo che ripete un anno e rimane perciò un anno di più in collegio non sarà fatta *per l'ultimo anno* alcuna speciale assegnazione di corredo, ma i capi di vestiario saranno surrogati a misura del bisogno, in modo però da non oltrepassare mai il $\frac{4}{5}$ del quantitativo massimo indicato alla colonna (*b*) della presente tabella.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 42ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre

SETTEMBRE 30. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 615.

» 30. — Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie, *pag.* 616.

OTTOBRE 1. — Modificazione all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 616.

——— Disposizione di massima, *pag.* 617.

Atto N. **213**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 AR Ret. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 30 settembre.

Sono stati stampati:

Un fascicolo di *Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret.* da sostituirsi a quello stampato nell'anno 1885, che è abolito.

Un fascicolo di *Tavole di tiro del mortaio da 24 AR Ret.*

Una *Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo* (Volume II, titolo II delle Istruzioni pratiche d'artiglieria), da sostituirsi a quella stampata nel 1885, che è abolita.

Di dette pubblicazioni i reggimenti di artiglieria dovranno acquistare il numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 40, *Atto* 208. — L'intestatura dell'*Atto leggasi:* R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882.

Nella prima riga del N. 2 delle modificazioni annesse allo stesso R. Decreto, *invece delle parole:* Al § 10, *sostituire:* Al § 50.

Le direzioni territoriali, oltre al provvedersene nel numero che loro può abbisognare per uso d'ufficio, dovranno acquistare il numero di fascicoli di tavole di tiro occorrente per la dotazione delle fortezze e dei parchi d'assedio.

Gli altri comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

I prezzi delle pubblicazioni sopra menzionate sono:

Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret.	cent.	45
Id. id. del mortaio da 24 AR Ret.	»	20
Volume II, titolo II delle istruzioni pratiche d'artiglieria	»	35

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **214**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporto in ferrovia degli impiegati dipendenti dal ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle loro famiglie**. — 30 settembre.

Alla tabella n. 3 dell'elenco annesso all'*Atto* N. 178 del 1887, dopo i *professori aggiunti di disegno* dovrà essere fatta la seguente iscrizione:

(L) Maestro direttore di scherma.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **215**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare)**. — 1° ottobre.

Al N. 52 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (2 dicembre 1883) è sostituito il seguente:

« 52. La trasmissione delle note caratteristiche dovrà essere « fatta in guisa che esse pervengano al Ministero non più « tardi del 20 decembre dell'anno in cui sono compilate ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

80.

Indennità agli impiegati civili trasferti da una ad altra sede permanente. — Per l'applicazione degli *Atti* 74 e 127 del corrente anno, non è considerata come esplicita domanda di trasferimento la semplice indicazione apposta sugli specchi caratteristici del luogo o dei luoghi ove l'impiegato di preferenza amerebbe essere destinato.

Questa massima è applicabile anche agli scrivani locali (*Div. contab. corpi*).

81.

Spese per distintivi e adattamento di oggetti alla persona. — Le spese per la provvista e l'attaccatura dei distintivi di grado, di anzianità e d'impiego, sia per gli uomini sotto le armi che per i richiamati, e le spese per gli eventuali adattamenti di oggetti alla persona, e simili non vanno computate fra le spese di riparazioni, di cui all'art. 11 della Istruzione sul corredo (*Atto* 131), ma applicate direttamente alla massa-vestiario (*Div. contab. corpi*).

82.

Tenuta di panno pei sottufficiali. — Ai nuovi promossi sarà, all'atto della promozione, provvista una nuova tenuta di panno speciale da sottufficiale, lasciando loro quella di cui sono già provvisti. Quest'ultima sarà indossata nei servizi vari e nelle esercitazioni; la tenuta speciale servirà invece per le riviste e parate e nelle ore di libera uscita.

Lo scapito, che potrebbe verificarsi nella manifattura di oggetti di corredo pei sottufficiali, va applicato alla massa-vestiario (*Div. Vestiario*).

83.

Surrogazione di oggetti di corredo di proprietà privata. — Gli oggetti di corredo, che nelle vestizioni gli individui abbiano conservato del proprio a senso del § 1978 del regolamento d'amministrazione, devonsi considerare, per stabilire la durata cumulativa degli altri oggetti, come se

fossero stati distribuiti dall'amministrazione tanto se si tratti di individui vestiti posteriormente al 1° luglio 1889 quanto se di individui vestiti anteriormente.

Nelle successive rinnovazioni di oggetti di proprietà degli individui con altri regolamentari, non si dovrà però fare alcun addebito per gli oggetti di privata provenienza che si tolgono dal servizio, anche se la minor durata da essi percorsa possa ritenersi come conseguenza di una non perfetta diligenza da parte del soldato nel curare la conservazione del proprio vestiario (*Div. contab. corpi*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre.

OTTOBRE 9. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta, *pag.* 619.
» 9. — Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno, *pag.* 619.
» 10. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 620.
» 12. — Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione, *pag.* 620.
» 17. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili, *pag.* 622.
» 17. — Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa, *pag.* 623.
» 17. — Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare, *pag.* 626.

Atto N. **216**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria in Caltanissetta**. — 9 ottobre.

È stabilito, a datare dal 1° novembre 1889, un comando locale d'artiglieria a Caltanissetta, alla dipendenza della direzione territoriale di artiglieria di Messina.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **217**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Aggiunte e varianti all'*Atto* N. 73 del corrente anno**. — 9 ottobre.

1° Nello specchio dei materiali che le società di tiro a segno nazionale hanno facoltà di prelevare dalle amministrazioni militari, aggiungasi alle rispettive categorie:

VI. — 20. — Pistola a rotazione Mod. 1874 .	L.	40,00
VII. — 24. — Cartucce a pallottola, con bossolo di ottone, per pistola a rotazione M. 1874 .	»	0,05

2° Si cancelli l'ultima linea del detto specchio, e ad essa si sostituisca:

VII. — Bossoli sparati di cartucce per armi Mod. 1870 e 70/87	L.	0,02
VII. — Bossoli sparati, di ottone, di cartucce per pistola a rotazione Mod. 1874.	»	0,005

NOTA

Tanto le pistole a rotazione Mod. 1874, quanto le relative cartucce, si preleveranno esclusivamente dalle direzioni territoriali d'artiglieria.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

N. **218**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 10 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che il 1° ottobre 1889 è stato aperto in Novara un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta. *Il Sottosegretario di Stato* — CORVETTO.

N **219**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modalità con le quali dovrà essere regolato il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative, in caso di mobilitazione**. — 12 ottobre.

Allo scopo di regolare in modo uniforme il prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative in caso di mobilitazione, questo Ministero, presi all'uopo i necessari accordi con quello delle finanze, determina quanto segue:

1° I rappresentanti dei corpi e servizi militari si presenteranno agli uffici delle privative, che, a cura delle direzioni territoriali di commissariato, sono loro indicati sin dal tempo di pace, provvisti di un atto di delegazione o di una richiesta dei rispettivi capi, in cui sia determinata la qualità e la quantità dei generi da ritirare, e ciò allo scopo di comprovare che la provvista è fatta nell'interesse e per uso dell'amministrazione militare.

2° L'acquisto dei generi sarà fatto mediante pagamento in contanti del relativo importo nelle mani dei magazzinieri o dei conduttori delle rivendite.

3° Il prezzo da corrispondere sarà quello fissato dalla tariffa pel pubblico, salvo ad applicare per i tabacchi quello stabilito per lo smercio all'ingrosso o al minuto, secondo la quantità ritirata, ed in base al quadro dei prezzi di vendita in vigore all'atto del prelevamento.

4° Nel caso che il prelevamento debba farsi, in tutto od in parte, in località diversa da quella dove i corpi o i servizi hanno sede, spetterà ai rispettivi capi di provvedere a ritirare il genere con apposito personale, e con mezzi di trasporto propri o requisiti.

5° I magazzinieri delle privative e gli spacciatori all'ingrosso consegneranno ai rappresentanti delle amministrazioni militari, insieme ai generi richiesti, apposita bolletta di vendita che fa le veci di bolletta di circolazione, nella quale saranno specificatamente indicati i generi prelevati in qualità e quantità, e il loro prezzo unitario, parziale e totale.

6° Per i generi acquistati presso le rivendite terrà luogo della bolletta di circolazione un certificato rilasciato dallo stesso rivenditore, a condizione che esso contenga gli estremi della bolletta di vendita emessa dal magazzino o spaccio all'ingrosso, e relativa alla partita alla quale appartenevano i generi acquistati; che contenga inoltre il nome della persona delegata a ricevere i generi stessi, e l'indicazione dell'amministrazione per la quale è fatto l'acquisto, e che la firma del rivenditore sia autenticata con dichiarazione del sindaco del comune ove ha sede la rivendita e con l'apposizione del relativo timbro municipale.

7° Qualora i generi debbano essere ceduti da una ad un'altra amministrazione, dovrà parimente essere passata alla ricevente la bolletta di circolazione, o il certificato che ne tien luogo, facendo sopra tali documenti apposita menzione dell'eseguito passaggio.

8° I magazzinieri, gli spacciatori all'ingrosso ed i rivenditori dovranno parimente rilasciare una distinta dichiarazione delle somme ricevute, da essi firmata, perchè la medesima possa servire di documento a corredo delle contabilità che le amministrazioni militari dovranno compilare.

9° Per i rifornimenti che occorreranno successivamente, dopo aver costituite le dotazioni necessarie per i primi bisogni, si provvederà, a cura delle intendenze d'armata, d'accordo col Ministero delle finanze, facendo affluire dai magazzini delle privative, nei luoghi ove occorrano, le quantità dei generi abbisognevoli.

10° Per i generi occorrenti a costituire le dotazioni dei parchi d'armata, avuto riguardo alla loro importanza, si provvederà, a cura del Ministero, perchè i magazzini delle privative delle città dove essi devono formarsi siano, appena indetta la mobilitazione, forniti delle quantità che possano abbisognare a complemento delle scorte normali.

11° Le scorte di sale e tabacchi che, a mobilitazione finita, sopravanzassero ai bisogni delle truppe, saranno retrocesse all'amministrazione delle gabelle pel prezzo al quale furono acquistate, salvo che detti generi non si trovassero in perfetto stato di conservazione, e non fossero quindi suscettibili di essere rimessi in vendita.

12° In quest'ultimo caso il valore da attribuirsi ai generi stessi sarà determinato a mezzo di regolare perizia, da eseguirsi negli uffici o stabilimenti che saranno indicati da questo Ministero, d'accordo con quello delle finanze.

Per quanto riguarda il procedimento contabile col quale dovranno essere regolati lo smercio dei tabacchi e il rendimento dei conti, verranno inserite speciali disposizioni nel *Regolamento d'amministrazione per le truppe in campagna.*

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **220.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili.** — 17 ottobre.

1. Per i sottufficiali *sotto le armi* promossi sottotenenti, o congedati in seguito a nomina ad impiego civile a senso del § 253 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, l'assegno giornaliero da sottufficiale continua ad essere dovuto sino al giorno fissato per la decorrenza dello stipendio, com'è stabilito per i soprassoldi di rafferma dai §§ 302 e 306 dello stesso regolamento.

Essi saranno però dai corpi tolti ugualmente dalla forza degli uomini di truppa all'atto in cui viene partecipata la promozione o nomina (sia per dispaccio o col *Bollettino*), formulando le correlative variazioni in modo, che per riguardo agli assegni, abbiano effetto dalla data preindicata.

2. Nel caso eventuale che i decreti di nomina ad impieghi civili venissero partecipati quando sia già cominciata la decorrenza dello stipendio, i nuovi nominati dovranno restituire al corpo la paga e i soprassoldi di rafferma che avessero ricevuto nei giorni posteriori alla data da cui cessano di essere dovuti.

Ove però l'importo complessivo di questi assegni superasse l'importo dello stipendio spettante per gli stessi giorni, restituiranno soltanto l'equivalente dello stipendio e la differenza sarà messa a carico della massa generale.

3. Ai sottufficiali *in congedo* nominati ad impieghi civili nei personali dipendenti dal Ministero della guerra, che nell'intervallo di tempo tra la comunicazione della nomina e la data della decorrenza dello stipendio fossero ammessi a prestare servizio nella loro nuova qualità, sarà corrisposta, sino a che non entrino nel godimento dello stipendio, la retribuzione giornaliera di L. 2,50 di cui all'art. 56 del Regolamento sulla concessione degli impieghi ai sottufficiali.

4. I sottufficiali *sotto le armi* destinati in esperimento per un impiego presso uffici o corpi del regio esercito hanno

diritto, semprechè l'esperimento sia fatto ad un corpo od ufficio diverso dal proprio, al soprassoldo giornaliero di centesimi 50 fissato al N. 41 quadro C del Regolamento sulle indennità eventuali.

Quando i sottufficiali vengano successivamente nominati all'impiego cui aspirano, il soprassoldo cessa di essere loro dovuto dal giorno susseguente a quello della partecipazione della nomina. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 221. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa.** — 17 ottobre.

Per il servizio di puntamento delle artiglierie da costa occorrono, oltre agli individui addetti al servizio dei pezzi:

1° *Telemetristi.* — Che generalmente sono ufficiali subalterni;

2° *Aiutanti telemetristi.* — I quali sono, in massima, uomini di truppa espressamente istruiti e possono essere anche ufficiali subalterni.

Perciò questo Ministero determina quanto segue:

Ogni compagnia dei reggimenti di artiglieria da costa dovrà avere un certo numero di individui di truppa bene esercitati nell'uso dei telemetri (a base verticale ed a base orizzontale), dei grafometri, degli apparecchi di segnalazione e del telefono.

Tali individui prenderanno il nome di *aiutanti telemetristi* e potranno essere di qualunque grado, anche soldati.

Il loro numero dovrà, in massima, essere di *nove* per ogni compagnia, per quanto possibile egualmente ripartiti fra le tre classi sotto le armi.

Dopo l'arrivo di ogni classe di leva i comandanti di compagnia sceglieranno fra le reclute loro assegnate alcuni individui, i quali per intelligenza ed istruzione lascino sperare di poter acquistare l'attitudine a coprire tale carica.

Questi individui riceveranno una speciale istruzione, nel modo che verrà stabilito dal comandante del reggimento, sia presso la sede come presso i distaccamenti, colla quale dovranno essere esercitati:

a) A togliere dalle casse, pulire, collocare in stazione e rettificare i telemetri a base verticale e quelli a base orizzontale;

b) A fare uso di detti telemetri per la misura delle distanze e per la determinazione degli spostamenti del bersaglio nel senso del tiro e nel senso trasversale al tiro;

c) A porre in stazione ed usare i grafometri;

d) Nel collocare a sito, rettificare ed usare gli apparecchi di segnalazione;

e) A distendere e ripiegare le linee telefoniche;

f) Ad usare i telefoni;

g) A montare e smontare le pile Bunsen e Leclanché.

Tale istruzione avrà principio un mese dopo l'arrivo della classe sotto le armi.

Compiuta questa istruzione ed il secondo e terzo giorno dei due tiri ridotti annuali, i comandanti di compagnia, attenendosi alle prescrizioni del § 74 dell'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare, proporranno al comandante del reggimento quelli fra gli individui così esercitati che si addimostrarono atti a diventare aiutanti telemetristi. Gli individui in tal modo proposti saranno chiamati alla sede del reggimento, oppure presso quel distaccamento di brigata che il comandante del reggimento crederà opportuno; ove verrà istituito un corso di *allievi aiutanti telemetristi*, allo scopo di perfezionare la loro istruzione e completarla in quelle parti, nelle quali, per mancanza di mezzi adatti, non avessero potuto esserlo nell'istruzione preliminare.

Tale corso speciale, della durata di circa un mese, avrà termine con un esame dato dalla stessa commissione di cui è parola al § 78 dell'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare, nella stessa località in cui fu istituito il corso speciale.

In seguito a tale esame, i concorrenti verranno classificati con un punto di merito compreso fra lo *0* ed il *20*, ed in base a tale classificazione il comandante del reggimento procederà alla nomina degli aiutanti telemetristi colle norme indicate al § 75 dell'Istruzione più volte citata.

Agli aiutanti telemetristi di nuova nomina sarà concesso, a carico della massa generale, un premio di L. 20 ed un soprassoldo giornaliero di cent. 10 da corrispondersi col soldo. Essi riceveranno inoltre un distintivo speciale, consistente in una stelletta di lana gialla da applicarsi alla manica sinistra della giubba di panno.

Gli aiutanti telemetristi effettivi dovranno essere sempre esercitati nelle loro attribuzioni, e, per accertarsi che essi conservino la necessaria attitudine, dovranno essere sottoposti

ogni anno ad un esperimento, a seconda di quanto è indicato al § 76 dell'Istruzione sopra ricordata, in seguito al quale saranno confermati o non nella carica.

Gli aiutanti telemetristi confermati conservano il distintivo ed il soprassoldo giornaliero di cent. 10 ma non percepiscono più il premio di L. 20. Coloro che non saranno confermati perderanno il soprassoldo e il distintivo.

Gli aiutanti telemetristi non potranno in nessun caso essere addetti a cariche speciali (piantoni, attendenti e simili).

In caso di richiamo di classi, in ogni compagnia non potrà essere dato il soprassoldo a più di tre aiutanti telemetristi per ognuna delle classi richiamate.

Nulla osta a che gli individui scelti per concorrere al corso degli allievi aiutanti telemetristi siano anche destinati al corso degli allievi istruttori. In tal caso spetterà al comandante del reggimento di dare le disposizioni che giudicherà più opportune in merito alla istruzione di tali individui.

Sebbene, come si è detto più sopra, le funzioni di telemetrista debbano per massima generale essere esercitate dagli ufficiali, tuttavia, per supplire alla deficienza di questi, nei reggimenti da costa saranno nominati eziandio dei telemetristi di truppa, il numero dei quali in ciascun reggimento dovrà essere ragguagliato, al massimo, ad uno per compagnia.

In ogni compagnia i migliori *aiutanti telemetristi* potranno concorrere alla nomina a telemetrista. A questo effetto ogni comandante di compagnia sceglierà quelli dei suoi aiutanti che durante l'anno avranno dimostrato maggior attitudine nello impiego dei telemetri. Questi verranno in modo speciale esercitati nell'uso di tali strumenti, nella determinazione dei dati di puntamento, nell'uso delle tabelle degli scostamenti e nel fare le correzioni ordinate dal comandante della batteria, servendosi a tal uopo degli Specchi Modello A e B annessi all'Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare.

Essi prenderanno parte al 2° e 3° giorno dei tiri ridotti della rispettiva compagnia, e, qualora abbiano ottenuta la conferma nella carica di aiutante, saranno ammessi alla gara dei telemetristi secondo le norme indicate all'art. 11 della sopracitata Istruzione.

I telemetristi di nuova nomina, o confermati, pur conservando il soprassoldo di aiutante, riceveranno un premio di L. 50, a carico della massa generale, e sostituiranno alla stella di lana una stella d'oro da applicarsi alla manica sinistra della giubba di panno.

Il soprassoldo concesso ai *telemetristi* ed *aiutanti telemetristi* sarà pagato prendendo a base le giornate di presenza in servizio, escluse quelle d'infermeria e di punizione alla sala di disciplina di rigore, o alla prigione di rigore.

Disposizioni transitorie.

Nel prossimo periodo invernale delle istruzioni saranno ammaestrati, in quanto è richiesto per gli aiutanti telemetristi, gli individui delle classi attualmente sotto le armi, che già abbiano dimostrata attitudine a tale impiego. Essi potranno poi essere nominati aiutanti telemetristi effettivi colle modalità indicate ai §§ 75 e 76 dell'Istruzione per la scuola di tiro a mare.

Gli attuali telemetristi, per essere ammessi alla gara nel prossimo anno, dovranno prima aver superato l'esperimento prescritto per gli aiutanti telemetristi effettivi.

Ottenuta la nomina ad *aiutante* saranno loro corrisposti il premio di L. 20 ed il soprassoldo giornaliero di cent. 10 per tale carica stabilita, e, se otterranno la conferma di telemetrista, spetterà loro inoltre il prescritto premio di L. 50

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **222**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare**. — 17 ottobre.

È stata stampata una *Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare* (Appendice 2ª al vol. VII, titolo III delle istruzioni pratiche d'artiglieria), da sostituirsi a quella provvisoria stampata nell'anno 1885, che s'intende abolita.

I reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa si provvederanno del numero di questa Istruzione per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione. Gli altri comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie, che reputeranno per essi conveniente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 44ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

OTTOBRE 3. — Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda, *pag.* 627.

» 17. — R. Decreto che concede l'indennità annua di L. 800 al colonnello comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua, *pag.* 628.

» 18. — R. Decreto che modifica la composizione del Deposito centrale per le truppe d'Africa, *pag.* 629.

» 20. — Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori, *pag.* 630.

» 20. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare, *pag.* 633.

» 22. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 633.

» 22. — Nuovo Regolamento d'esercizi per la fanteria, *pag.* 635.

» 23. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni, *pag.* 636.

» 24. — Varianti al Volume VI, Titolo IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa), *pag.* 638.

Atto N. **223**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda**. — 3 ottobre.

IL MINISTRO

Visto l'art. 4 del R. Decreto 27 marzo 1879, che approva il Regolamento sulle indennità eventuali per il regio esercito;

Visti i §§ 116, 347 e 408 della Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe in Africa approvata col decreto ministeriale 30 giugno 1887, nei quali sono stabiliti i soprassoldi dovuti agli uomini di truppa di quei presidi destinati a servizi speciali;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 30, *Atto* N. 156, pag. 368. Alla linea 28ª *in luogo del:* N. 48, *va citato:* il N. 47.

Pag. 369 alla linea 1ª, *invece di:* dopo trascorsi 20 giorni, *leggasi:* non prima di 20 giorni.

Pag. 369 alla linea 27ª, *dopo le parole:* regolare iscrizione del cavallo su detto ruolo, *aggiungasi:* indicando la data e il numero del mandato di rimborso emesso dal Ministero.

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6141, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1889-90;

Sulla proposta del comando superiore in Africa;

Decreta quanto segue:

Art. 1. Ai conducenti e militari di truppa addetti al plotone di tappa presso il comando di tappa a Ghinda è accordato un soprassoldo giornaliero di cent. 50.

Art. 2. La decorrenza di questo soprassoldo resta stabilita dal giorno della concessione fattane dal comando superiore in Africa, e sarà conteggiato sul capitolo 38 del bilancio della guerra.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Roma, addì 3 ottobre 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

Il soprassoldo stabilito dal presente Decreto sarà corrisposto in ragione delle giornate di effettivo lavoro impiegate nei servizi di tappa.

N. **224.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che concede l'indennità annua di L. 900 al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua.** — 17 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la tabella IV della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito — Testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 1° agosto 1889 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa e dei servizi dipendenti;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al colonnello comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua è dovuta l'indennità di carica di lire novecento annue.

Art. 2.

La detta indennità sarà corrisposta a datare dal 1° ottobre 1889.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **225.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa.** — 18 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 7 giugno 1886 che istituisce un deposito centrale per le truppe d'Africa;

Visto il R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione di un corpo speciale d'Africa;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione del detto deposito centrale perchè meglio corrisponda alle esigenze dei molteplici servizi affidati al deposito stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 3 del predetto Nostro Decreto 7 giugno 1886 è sostituito il seguente:

« Il deposito centrale è composto come segue:

« Ufficiali.

« (*dell'arma di fanteria*).

« Colonnello (comandante)	1
« Maggiore	1
« Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1
« Tenenti (uno dei quali aiutante maggiore in 2°) . . .	2

« (*Contabili*).

« Tenente colonnello o maggiore contabile	1
« Capitani contabili (uno dei quali in Africa quale capo « della sezione contabile presso il comando superiore) .	6

« Tenenti o sottotenenti contabili (due dei quali in Africa « addetti alla sezione contabile presso il comando su- « periore) 11
« Scrivani locali (di cui 2 assistenti). 14

« Truppa.

« Sottufficiali. 4
« Caporale maggiore 1
« Caporali. 5
« Trombettieri 2
« Conducente 1
« Soldati, compresi gli attendenti 48

« Il personale summentovato sarà tratto da quello dipen- « dente dall'amministrazione della guerra, nei limiti delle ta- « belle della legge sull'ordinamento del regio esercito ».

Art. 2.

Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° novembre 1889.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **226** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori.** — 20 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 35 del regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare, approvato con R. Decreto 8 luglio 1883, N. 1521, serie 3ª, secondo il quale i direttori territoriali del genio militare possono essere autorizzati dal Ministero ad affidare sotto la propria responsabilità le misure e la contabilità di qualche lavoro ad ingegneri civili o ad impiegati di loro fiducia da prendersi in servizio provvisorio;

Ritenuta la convenienza di determinare le norme da osservarsi dalle direzioni del genio per l'assunzione e conservazione in servizio provvisorio del detto personale straordinario;

Decreta:

Articolo unico. — Sono approvate le unite norme per l'ammissione e conservazione in servizio presso le direzioni territoriali del genio militare di ingegneri civili e di altri impiegati provvisori.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma il 20 ottobre 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

NORME *per l'ammissione in servizio presso le direzioni territoriali del genio di ingegneri civili, e di altri impiegati provvisori, in applicazione dell'art. 35 del regolamento (8 luglio 1883) per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare.*

Giusta l'articolo 35 del regolamento (8 luglio 1883) per la esecuzione dei lavori di competenza del genio militare, i direttori territoriali dell'arma possono essere autorizzati dal Ministero ad affidare sotto la propria responsabilità le misure e la contabilità di qualche lavoro ad ingegneri civili o ad impiegati di loro fiducia (aiuti contabili ed assistenti) da prendersi in servizio provvisorio.

A meglio regolare l'assunzione in servizio di detto personale provvisorio si riassumono qui appresso, opportunamente completandole, le disposizioni all'uopo successivamente emanate, intendendosi abrogata ogni e qualsiasi altra contraria prescrizione.

1. Ciascuna direzione annualmente, allorchè il Ministero ne fa richiesta ed in ogni altra epoca quando le esigenze del servizio lo rendano necessario, rivolgono al Ministero le proposte nominative per l'assunzione in servizio degli ingegneri civili, degli aiuti contabili e degli assistenti, indicando la retribuzione di cui ciascuno è ritenuto meritevole a seconda della personale capacità e del servizio che è chiamato a disimpegnare.

Anche quando il servizio si preveda di lunga durata le proposte saranno limitate all'anno in corso e quindi rinnovate annualmente come innanzi è detto.

2. La retribuzione mensile andrà soggetta alle ritenzioni prescritte dalle leggi in vigore.

3. I direttori del genio prima di inoltrare le loro proposte al Ministero si assicureranno della idoneità dei candidati ed esigeranno da ciascuno la produzione dei seguenti documenti:

a) fede di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del luogo di ultima residenza;

c) certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva;

d) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un medico militare:

ed inoltre agli ingegneri civili sarà richiesto:

e) il diploma originale di ingegnere conseguito in una università o scuola di applicazione di ingegneri del Regno o nell'istituto tecnico superiore di Milano.

4. Agli ingegneri civili come agli altri impiegati provvisori non sarà dato alcun affidamento circa la durata del servizio e saranno anzi dai direttori del genio prevenuti che cessando il bisogno o l'opportunità della loro opera, potranno essere dispensati dal servizio mediante il preavviso di mesi 3 per gli ingegneri e di mesi 2 per gli altri, trascorso il quale termine cesseranno dal servizio senza diritto ad indennità o compenso veruno.

5. Coloro i quali per negligenza, cattiva condotta od altro motivo qualsiasi si rendessero immeritevoli di continuare in servizio più oltre potranno esserne dispensati immediatamente senza che per ciò abbiano a pretendere compenso alcuno.

Al licenziamento degli ingegneri civili e degli altri impiegati provvisori provvederanno in ogni caso i direttori del genio.

6. Agli ingegneri civili, agli aiuti contabili ed agli assistenti provvisori per massima non debbono essere affidati incarichi diversi da quelli pei quali furono assunti in servizio.

Se però per qualche esigenza straordinaria di servizio convenisse valersi di detto personale anche in altri lavori, è data facoltà ai direttori del genio di impiegarvelo se trattasi di lavori di breve durata e che non richieggano frequenti gite in trasferta, ed in tal caso saranno corrisposte a ciascuno le indennità stabilite dal regio decreto 27 marzo 1879 o da speciali decreti ministeriali, con le norme fissate dal § 7 dell'ora citato regio decreto.

Qualora invece i lavori siano di lunga durata e richieggano frequenti trasferte, siccome in tal caso si verrebbero a modificare le condizioni di ammissione in servizio del detto personale, se ne dovrà riferire al Ministero con le opportune proposte.

7. Le indennità di trasferta al personale straordinario saranno conteggiate negli stessi rendiconti delle indennità spettanti agli ufficiali ed impiegati civili di carriera, comprendendole però in apposito riepilogo e richiamando la disposizione in forza della quale saranno state corrisposte.

8. La retribuzione mensile e le indennità eventuali da corrispondersi agli ingegneri civili ed agli altri impiegati provvisori saranno imputate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra che il Ministero avrà designato.

9. Pel pagamento dei detti assegni le direzioni del genio richiederanno trimestralmente al Ministero le occorrenti anticipazioni delle quali renderanno conto con le norme fissate dai vigenti regolamenti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **227**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare**, — 20 ottobre.

Alle parole:

del generale commissario, presidente,

che si leggono nell'*Atto* N. 6 del 1888 (pag. 7, linea 12ª del *Giornale militare*) sostituire le seguenti:

del direttore generale dei servizi amministrativi, presidente.

Sopprimere l'ultimo alinea dell'*Atto* precitato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **228**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare**, — 22 ottobre.

È stata pubblicata dall'editore del *Giornale Militare* una nuova ristampa, in data 1° ottobre 1889, del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare in data 22 gennaio 1888, già ristampato nel gennaio del corrente anno.

Questa nuova edizione contiene le seguenti aggiunte e modificazioni:

Pag. 8, dopo il 3° alinea del N. 4, *aggiungere:* « Questa prescrizione d'ordine generale non annulla la disposizione tassativa contenuta nel Regolamento di servizio interno delle

varie scuole militari, secondo la quale i professori addetti alle scuole stesse non possono preparare i candidati che aspirano ad esservi ammessi ».

Pag. 16, dopo il comma *b*) del N. 30, *aggiungere:* « nell'anno in cui fanno la domanda o nell'anno precedente. Per coloro però che comproveranno di aver proseguito gli studi negli istituti superiori, dopo aver presa la licenza, questo limite di tempo potrà essere aumentato, fermi restando quelli dell'età altrove prescritti.

« La licenza di istituto tecnico dovrà però essere quella di una delle sezioni seguenti: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria ».

Pag. 18, al N. 37, dopo il comma *a*): Atto autentico di nascita, *aggiungere:* « debitamente legalizzato ».

Pag. 19, al comma *g*) del N. 37, *cancellare le parole:* e se esso venne, e *sostituire:* « riportato nell'anno in cui fanno la domanda o nell'anno precedente. Per coloro però che comproveranno di aver proseguito gli studi negli istituti superiori, dopo aver presa la licenza, questo limite di tempo potrà essere aumentato, fermi restando quelli dell'età altrove prescritti. Se il diploma venne . . . . . ».

Pag. 19, allo stesso comma *dopo la parola:* licenza, *aggiungere:* « la licenza di istituto tecnico dovrà però essere quella di una delle sezioni seguenti: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria ».

Pag. 20, *alle parole:* 1° agosto del N. 39, *sostituire:* « 10 agosto ».

Pag. 28, dopo il comma *b*) del N. 71, *aggiungere:* « La licenza di istituto tecnico dovrà essere di una delle sezioni seguenti: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria ».

« La licenza dovrà essere dell'anno in cui viene fatta la domanda o dell'anno precedente. Però per coloro che comproveranno di aver proseguito gli studi negli istituti superiori dopo aver preso la licenza, questo limite di tempo potrà essere aumentato, fermi restando quelli dell'età altrove prescritti ».

Pag. 36, *sostituire* al 2° comma del N. 106, il *seguente:* « Per massima generale tale beneficio viene sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami, ma è riservata al Ministero la facoltà di applicare caso per caso la massima stessa, dipendentemente dai fondi che nell'apposito articolo del bilancio rimanessero ancora dispo-

nibili e dalla considerazione di speciali condizioni relative all'allievo (R. Decreto 2 giugno 1889) ».

Pag. 37, *cancellare nella prima linea la parola:* stata *e sostituire:* « che venisse ».

Pag. 41, al N. 129, *sostituire il seguente:* « L'assegnazione nei bersaglieri e negli alpini degli allievi usciti dalla scuola militare e destinati nella fanteria è fatta in base al giudizio sull'idoneità fisica degli aspiranti pronunciato da una commissione istituita presso la scuola stessa.

« Nei granatieri sono assegnati gli allievi di più alta statura ».

Pag. 41, per le correzioni ai N.i 131 e seguenti, *vedasi Atto* N. 106 del *Giornale Militare*, anno 1889.

Vennero pure introdotte nei programmi annessi al predetto Regolamento talune leggere modificazioni le quali non interessano direttamente che le scuole militari e i giovani aspiranti all'ammissione ad esse.

I comandi, gli uffici ed i reggimenti potranno pertanto acquistare la nuova ristampa oppure servirsi della edizione o della ristampa precedente apportandovi le sole aggiunte e modificazioni di cui sopra. Le scuole militari invece si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognasse, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e imputandone l'importo sulla massa generale.

Il prezzo della nuova ristampa è conservato in cent. 60.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto

N. **229**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo regolamento d'esercizi per la fanteria.** — 22 ottobre.

È approvato, in via di esperimento, un nuovo *Regolamento di esercizi per la fanteria*, in sostituzione dell'attuale.

Di esso andrà subito in vigore il primo tomo, nel quale sono contenute *l'istruzione individuale, di riga e di plotone.*

I comandi, i corpi e gli uffici riceveranno un adeguato numero di esemplari del tomo suddetto per darne gratuitamente agli ufficiali ed ai graduati di truppa.

La spesa degli esemplari spediti ai corpi sarà sostenuta dalle rispettive masse generali, mentre gli esemplari spediti ai comandi ed agli uffici saranno pagati col fondo per le spese di cancelleria, ed il relativo importo degli esemplari suddetti verrà addebitato in conto corrente ai comandi, corpi ed uffici direttamente dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del primo tomo è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 230. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni.** — 23 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1881, con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni e sezioni, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con ministeriali determinazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886, 21 dicembre 1887, 21 aprile, 15 maggio e 3 giugno 1888, ed 11 agosto 1889;

Determina:

Art. 1°. La « 2ª *divisione leve* » presso la direzione generale leve e truppa, è soppressa a datare dal 1° novembre p. v., e contemporaneamente viene istituita presso la medesima direzione generale una « *divisione rafferme* ».

Art. 2°. In conseguenza della precedente disposizione, il riparto delle attribuzioni delle divisioni della direzione generale leve e truppa viene stabilito nel modo seguente:

Divisione affari generali, statistica ed ispezioni.

Sezione 1ª. — Personale della direzione generale. — Affari comuni a più divisioni. — Ispezioni agli uffici di leva e provvedimenti relativi. — Personale dei commissari di leva. — Riparto e sistemazione del contingente di 1ª categoria. — Esame delle relazioni sull'andamento delle operazioni di leva. — Conti di leva. — Compilazione di tabelle statistiche sulle vicende del regio esercito. — Lavori preparativi per la relazione annuale della leva.

Sezione 2ª. — Tabelle di reclutamento. — Assegnazione del contingente ai corpi. — Chiamata e partenza del contingente. — Esame delle relazioni sulla distribuzione del contingente ai vari corpi dell'esercito. — Rassegne speciali degli inscritti. — Rimpiazzi nel contingente. — Questioni di riforma o di rivedibilità. — Passaggi in 1ª categoria per libera elezione. — Riparto degli inscritti di 1ª categoria aventi la ferma di soli due anni.

Sezione 3ª. — Servizio interno della direzione generale. — Archivio ed ufficio di copisteria della direzione generale. — Verificazione del contingente fra consigli di leva e distretti e fra distretti e corpi. — Situazione della forza e statistica militare.

Divisione leve.

Sezione 1ª. — Progetti di legge e di regolamenti relativi alla leva. — Disposizioni per le operazioni di leva. — Contenzioso. — Omessi e contravvenzioni alla legge. — Visite per delegazione e visite all'estero. — Questioni di doppia inscrizione di cittadinanza e di esclusioni dal servizio relativo agli inscritti.

Sezione 2ª. — Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Quesiti in materia di assegnazione degli inscritti di leva alla 3ª categoria. — Liste generali, variazioni, esame delle sentenze e disposizioni varie relative ai renitenti.

Sezione 3ª. — Passaggio di militari dalla 1ª e dalla 2ª alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.

Divisione truppa.

Sezione 1ª. — Promozioni, licenze e matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Retrocessioni e questioni di disciplina. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Licenziamento e chiamata delle classi. — Passaggio di classi alle milizie e congedo assoluto. — Passaporti. — Espulsione dal R. esercito. — Disertori. — Ammissione nel corpo speciale d'Africa.

Sezione 2ª. — Movimenti individuali e complessivi di sottufficiali e altri militari di truppa. — Informazioni sui militari di truppa. — Rassegne di rimando.

Sezione 3ª. — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno. — Provvedimenti relativi ai depositi dei premuniti pel volontariato di un anno. — Ammissione al ritardo del servizio dei militari studenti di università. — Surrogazione tra fratelli.

Divisione rafferme.

Sezione 1ª. — Rafferme con premio e senza premio. — Rafferme con soprassoldo. — Accertamento del diritto dei sottufficiali ad impiego civile. — Materie diverse transitorie.

Sezione 2ª. — Richieste di anticipazione ai corpi per le spese delle rafferme con premio e con soprassoldo. — Revisione e liquidazione dei conti relativi alle spese delle rafferme. — Provvedimenti per la capitalizzazione dei premi di rafferma e per le indennità ai sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Divisione matricole.

Sezione 1ª. — Matricole degli ufficiali. — Matricole degli allievi della scuola e dell'accademia militare. — Matricole degli impiegati civili e degli operai dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Tenuta dei vecchi ruoli matricolari. — Questioni relative a servizi negli eserciti dei cessati governi e nei corpi volontari. — Riconoscimento ed inscrizione a matricola delle campagne di guerra.

Sezione 2ª. — Matricole dei militari di truppa dell'esercito permanente (*tutti i reggimenti, compagnie di sanità e di sussistenza*). — Revisione dei documenti prodotti per gli arruolamenti volontari, per le surrogazioni, per i passaggi in 1ª categoria e per le riammissioni in servizio.

Sezione 3ª. — Matricole dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena, del personale di governo degli istituti militari, dei distretti e del corpo invalidi e veterani. — Matricole della milizia mobile e della milizia territoriale. — Registro dei disertori e dei mancanti alle chiamate per istruzione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **231**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Varianti al volume VI, Titolo IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa)**. — 24 ottobre.

È stato stampato un fascicoletto di *Varianti al volume VI, Titolo IV* delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa).

I corpi, comandi ed uffici ne acquisteranno un numero di copie eguale a quello che hanno in caricamento del volume, cui le varianti si riferiscono.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, saranno chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 45ª — 1889 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 novembre.

OTTOBRE 27. — Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello, *pag.* 639.
» 28. — Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute. *pag.* 649.
» 28. — Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, *pag.* 649.
» 31. — Adozione della pistola a rotazione mod. 1889, *pag.* 650.
NOVEMBRE 2. — Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa. *pag.* 650.

Atto N. **232**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative alle surrogazioni di fratello.** — 27 ottobre.

Nell'intendimento di coordinare e riunire insieme le varie disposizioni relative alle surrogazioni di fratello, il Ministero della guerra determina quanto appresso:

Disposizioni generali.

1. Gl'inscritti di leva ed i militari di truppa possono farsi surrogare da un fratello germano o consanguineo, purchè non siano in alcuno dei casi espressi all'art. 100 della legge e si uniformino al disposto dalla legge stessa e dal presente *Atto*.

2. Le surrogazioni possono farsi prima e dopo l'arruolamento di chi intende farsi surrogare.

Si chiama surrogante colui che si fa supplire, e surrogato il fratello che lo supplisce.

3. Le surrogazioni sono di due specie, cioè semplici e per iscambio di categoria.

Si dice surrogazione semplice quando l'inscritto di leva o il militare di truppa si fa surrogare da un fratello che ancora non ha concorso alla leva.

Si dice surrogazione per iscambio di categoria quando ha per effetto lo scambio degli obblighi di servizio tra due fratelli già ascritti all'esercito ed appartenenti a diversa categoria.

ERRATA-CORRIGE.

L'anzianità fissata dalla Circolare N. 151 (Dispensa 44ª Parte 2ª), pei tenenti da escludersi dal servizio temporaneo nei distretti, anzichè anteriore al 1886, *correggasi*: anteriore al 1887.

Le surrogazioni semplici anteriori all'arruolamento degl'inscritti sono ammesse dai consigli di leva dei circondari ai quali gl'inscritti appartengono; le surrogazioni semplici posteriori all'arruolamento, nonchè quelle per iscambio di categoria, possono avere effetto soltanto avanti i consigli d'amministrazione dei distretti e dei corpi.

Surrogazioni anteriori all'arruolamento.

4. L'inscritto di leva che desideri farsi surrogare deve farne domanda al proprio consiglio di leva prima del suo arruolamento.

5. La domanda di surrogazione, da compilarsi su carta bollata da L. 0,50, dovrà essere sottoscritta da ambidue i fratelli, i quali dovranno esplicitamente dichiarare che se la surrogazione sia ammessa intendono di sottoporsi a tutte le condizioni imposte dalla legge intorno alle surrogazioni tra fratelli.

La domanda di surrogazione potrà essere presentata al consiglio di leva dal solo aspirante surrogato, senza che sia necessaria la presenza del surrogante. In tal caso però, qualora il proposto surrogato non venga accettato come tale per inabilità al servizio militare, ovvero per difetto od irregolarità di documenti, che non siansi potuti compiere o regolarizzare in breve spazio di tempo, l'inscritto sarà precettato a presentarsi ad una delle prossime sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, ed ove non si presenti nel giorno fissato, sarà dichiarato renitente.

6. L'aspirante surrogato di fratello deve:

a) essere cittadino dello Stato;

b) essere di buona condotta;

c) avere compiuto 18 anni d'età;

d) trovarsi inscritto sulle liste di leva, ma non aver concorso alla leva;

e) non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

f) non essere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

g) essere idoneo al servizio militare.

Il proposto surrogato dovrà quindi produrre al consiglio di leva i seguenti documenti:

1° un certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui consti che sia cittadino del regno;

2° il certificato di buona condotta conforme al modello E dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o da quelli dei comuni in cui abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e confermato dal prefetto o sottoprefetto;

3° l'atto di nascita il quale dovrà essere debitamente legalizzato ove sia prodotto fuori della giurisdizione del Tribunale del circondario cui appartiene il comune;

4° il certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

5° la fede di stato libero;

6° il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato, ed ove sia nato all'estero, dall'ufficio del casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia.

I documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 debbono portare una data non anteriore di 50 giorni a quello in cui vengono prodotti.

7. I documenti di cui ai N.ⁱ 1, 3 e 5 del precedente paragrafo devono essere compilati su carta filigranata da L. 0,50 e possono essere anche rilasciati su modelli a stampa con bollo da L. 0,55.

Il documento di cui al N. 6 deve esser compilato su carta filigranata da L. 0,50.

I documenti di cui ai N.ⁱ 2 e 4 devono esser compilati su carta filigranata da L. 0,50 ma possono esser fatti su modello a stampa previ concerti del municipio con l'intendenza di finanza locale, ma con bollo però da L. 1,00.

8. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dev'essere confermato da parte del rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Ove la conferma venga negata, il certificato rimane di niun effetto e per conseguenza non deve essere consegnato al richiedente.

9. Il consiglio di leva al quale viene presentata la domanda di surrogazione fa innanzitutto sottoporre a visita il fratello surrogante, qualora questi siasi presentato al consiglio; nel caso in cui sia trovato idoneo, si astiene dall'arruolarlo e dà corso alla domanda di surrogazione facendo sottoporre a visita il proposto surrogato. Ove anche questi sia trovato abile e sia stata accertata la regolarità e validità degli esibiti documenti, lo ammetterà all'arruolamento in luogo del fratello surrogante.

Non si fa luogo invece alla surrogazione quando il surrogante presentatosi personalmente non sia riconosciuto abile al servizio militare e debba essere riformato o mandato rivedibile.

10. I documenti prodotti per le surrogazioni saranno riuniti in fascicoli separati e custoditi negli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture.

11. Il fratello surrogato rappresenta il fratello surrogante negli obblighi del servizio militare.

Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, sia negli obblighi, sia nei diritti.

L'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria che spetti al fratello surrogato è devoluta al fratello surrogante.

Qualora non esiste alcun titolo all'assegnazione alla 3ª categoria dovrà il surrogante essere arruolato in 1ª o in 2ª categoria in relazione al numero avuto in sorte dal surrogato.

12. La surrogazione avanti al consiglio di leva dovrà essere ammessa con decisione apposita dello stesso consiglio, la quale verrà inscritta tanto sulla lista di leva che su quella d'estrazione di fronte al nome del surrogante, colla formola:

« *Ammesso a surrogare in persona del proprio fratello.* . . . . . *nato il* . . . . . *a* . . . . . *circondario di* . . . . . »

Sulla lista di leva della classe nella quale per nascita è inscritto il surrogato, verrà pure preso nota, che a suo tempo egli dovrà essere rappresentato nella leva dal fratello surrogante, ed a tal uopo sarà dovere dei sindaci di scambiarsi le occorrenti partecipazioni, ove i fratelli ammessi alla surrogazione non fossero iscritti sulla lista dello stesso comune.

13. Ammessa che sia la surrogazione, l'ufficiale delegato in 1° farà sull'elenco del mandamento, modello N. 12 del regolamento sul reclutamento (modello N. 3 del Catalogo), di fronte al nome dell'inscritto la seguente annotazione:

« *È stato surrogato dal fratello* . . . . . *nato il* . . . . . *descritto al n.* . . . . *del presente elenco.* »

L'ufficiale delegato in 1° aggiungerà poi in fine dell'elenco stesso il nome e le altre indicazioni del surrogato, con la seguente annotazione:

« *Arruolato nella 1ª (o nella 2ª categoria) quale surrogato del fratello* . . . . . *nato il* . . . . . *che estrasse il n.* . . . . »

Quest'annotazione deve essere ripetuta nel ruolino modello

N. 14 del regolamento sul reclutamento (modello N. 5 del Catalogo), nel caso che il surrogato debba far parte della 1ª categoria e la partenza degli inscritti abbia luogo subito dopo l'arruolamento.

14. Le surrogazioni sono dichiarate nulle nei casi specificati dall'art. 107 della legge, cioè:

a) quando il surrogato sia morto prima di giungere sotto le armi;

b) quando il surrogato sia giudicato inabile in seguito a rassegna prima del termine del secondo periodo della leva nella quale fu arruolato come tale e venga quindi prosciolto dal contratto arruolamento;

c) quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

d) quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a principiare dal giorno dell'arruolamento.

15. Spetta esclusivamente al ministro della guerra il dichiarare la nullità delle surrogazioni; perciò i comandanti dei corpi e quelli dei distretti, nonchè i prefetti od i sottoprefetti sono in dovere di riferire al ministro stesso le circostanze per cui le medesime si dovessero annullare.

16. Quando la surrogazione sia dichiarata nulla, il surrogante riassume i propri obblighi verso il servizio militare, quali esistevano prima della surrogazione, e deve perciò presentarsi per l'arruolamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui al successivo N. 18

17. Il ministro della guerra parteciperà ai comandanti dei corpi e dei distretti le surrogazioni annullate, avvertendoli di cancellare i surrogati dai ruoli, e a seconda dei casi, o porli a disposizione dei tribunali come colpevoli di frode, o licenziarli da sotto le armi senz'altra formalità qualora non lo siano già stati in seguito a rassegna speciale.

18. I prefetti e i sottoprefetti, ai quali il ministro della guerra farà pure le opportune partecipazioni, provvedono onde siano fatte le occorrenti annotazioni sulle liste di leva e di estrazione, ed affinchè nel termine perentorio di trenta giorni abbiano i surroganti ad uniformarsi al disposto del N. 16, facendo loro intimare apposito precetto, con l'avvertenza che non presentandosi saranno dichiarati renitenti a meno che facciano constare di qualche legittimo impedimento.

Surrogazioni posteriori all'arruolamento.

19. Le surrogazioni posteriori all'arruolamento debbono normalmente aver luogo, giusta l'art. 103 della legge, presso il corpo al quale appartiene il surrogante

Però gli inscritti di 1ª categoria di una leva in corso, mentre si trovano al proprio distretto militare per effetto della chiamata sotto le armi del contingente, ma prima di essere stati definitivamente assegnati ad un corpo, possono essere ammessi a farsi surrogare presso lo stesso distretto militare.

Possono pure farsi surrogare presso il proprio distretto i militari stati già ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge, ed obbligati ad imprendere il servizio stesso cogli inscritti suaccennati.

20. Non saranno ammessi a farsi surrogare senza l'espressa autorizzazione del ministro della guerra:

a) gli allievi ufficiali di complemento, gli allievi sergenti, i sottufficiali di tutte le armi ed i militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena;

b) i volontari di un anno;

c) i militari ammessi al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 della legge, quando non abbiano obbligo di presentarsi ad assumere il servizio, ossivero quando i proposti surrogati chiedano d'essere ammessi essi pure al beneficio del ritardo stesso. In quest'ultimo caso però la concessione al surrogato del ritardo del servizio non potrà durare oltre il 26° anno d'età del surrogante

L'autorizzazione deve essere promossa dal comandante del corpo o del distretto prima di ammettere i proposti surrogati alle pratiche per la surrogazione.

21. La domanda di surrogazione, redatta nella forma di cui al N. 5, dev'essere indirizzata al consiglio di amministrazione del corpo o del distretto presso il quale vengono iniziate le pratiche della surrogazione.

22. Per le surrogazioni posteriori all'arruolamento si richiedono le condizioni stesse prescritte dal N. 6.

Possono però, dietro loro domanda, essere autorizzati dal ministro della guerra ad assumere la qualità di surrogato anche prima di aver compiuto il 18° anno di età, i giovani, che, a senso degli articoli 111 (ultimo alinea) e 116 della legge, possono essere arruolati come volontari compiuto che abbiano il 17° anno di età. Tuttavia l'aspirante surrogato non potrà assumere la qualità di volontario di un anno se non sia volontario d'un anno il fratello surrogante.

23. Quando la surrogazione avviene al distretto è sufficente pel surrogato l'idoneità fisica pel servizio militare in genere.

Quando la surrogazione avviene al corpo, cui è ascritto il surrogante, occorre che il proposto surrogato abbia l'idoneità pel corpo al quale appartiene il surrogante.

24. Il consiglio di amministrazione, al quale è presentata la domanda di surrogazione, si accerterà se il proposto surrogato sia munito di tutti i documenti prescritti e se abbia l'attitudine fisica richiesta a seconda dei casi specificati nel paragrafo precedente.

25. Qualora il surrogato non avesse la statura o l'attitudine speciale pel corpo al quale è ascritto il fratello, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, non sarà per ciò rifiutato, ma in questo caso la surrogazione verrà autorizzata dal ministro della guerra in altro corpo od in altra arma.

A tale effetto il comandante del corpo presso cui il proposto surrogato fu visitato ne riferirà al ministro della guerra comunicandogli la dichiarazione dell'ufficiale medico che procedette alla visita, nella quale dovrà essere indicata l'arma od il corpo per cui il giovane presenta speciale attitudine.

26. Accertatosi della attitudine del surrogato, il consiglio d'amministrazione ammetterà la surrogazione mediante una espressa deliberazione nella quale si dichiari che all'atto in cui il surrogato imprende l'arruolamento riunisce i requisiti voluti dalla legge.

27. Verrà il surrogato ammesso all'arruolamento per ultimare nell'esercito permanente e nella milizia mobile la ferma e gli obblighi contratti dal fratello, salvo poi ad essere inscritto nel ruolo della sua classe di nascita, allorchè venga trasferito alla milizia territoriale.

Però se la surrogazione avviene nell'arma dei carabinieri reali il surrogato dovrà prestare almeno quattro anni di servizio sotto le armi quand'anche al surrogante restasse a compiere un tempo di servizio minore.

Se poi il surrogato fosse ammesso in un'arma che avesse la ferma e gli obblighi di servizio differenti da quelli dell'arma cui era ascritto il surrogante, assumerà la ferma e gli obblighi di servizio dell'arma nella quale viene ammesso esso surrogato, tenendo sempre conto del servizio prestato dal surrogante.

Se il surrogato chiede l'ammissione come allievo nell'accademia o nella scuola militare, o come allievo ufficiale di com-

plemento, o come allievo sergente, o come allievo carabiniere (nel caso che il fratello surrogante non appartenesse all'arma dei carabinieri) dovrà assumere una nuova ferma senza tener conto del servizio prestato dal fratello.

28. Quando la surrogazione del militare di 1ª categoria avviene nel tempo in cui il surrogante trovasi in congedo illimitato o poco prima di esservi inviato, il fratello surrogato deve ciò non ostante rimanere sotto le armi per tre mesi almeno, onde ricevervi la necessaria istruzione militare.

29. Al militare surrogante sarà rilasciata una dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio, conforme al modello N. 22 del regolamento sul reclutamento (modello N. 7 del catalogo), e sul di lui foglio matricolare, come in quello del fratello ammesso quale surrogato, sarà fatta l'analoga variazione.

30. Il presidente del consiglio d'amministrazione del corpo parteciperà al prefetto od al sottoprefetto del circondario cui appartiene il surrogato la surrogazione avvenuta, onde ne avverta il sindaco del comune e provveda a suo tempo affinchè se ne faccia risultare sulle liste di leva e su quella d'estrazione colla seguente formola:

« *Ammesso quale surrogato del fratello* . . . . . *nel* . . . . . (*indicare il corpo*) *in data* . . . . . »

31. Il militare di 1ª categoria in congedo illimitato e tuttora ascritto all'esercito permanente, il quale chiede di farsi surrogare dovrà trasmetterne la domanda col foglio del congedo illimitato al comandante del corpo a cui appartiene per mezzo del comandante del distretto.

Tanto la domanda del surrogante che i documenti prodotti dal surrogato saranno comunicati al consiglio d'amministrazione, il quale procederà nello stesso modo che per la surrogazione degli uomini sotto le armi.

32. Il surrogante non potrà essere provvisto della dichiarazione di proscioglimento di cui al N. 29 se non dopo l'arruolamento del surrogato. Qualora egli, il surrogante, non sia presente, la dichiarazione di cui sopra gli verrà dal comandante del corpo trasmessa per mezzo del comandante del rispettivo distretto.

33. I militari di 2ª categoria possono ugualmente farsi surrogare dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale hanno preso parte, facendone domanda al comandante

del rispettivo distretto militare e la loro surrogazione avrà luogo nei modi stabiliti dai paragrafi precedenti.

34. Saranno annullate le surrogazioni posteriori all'arruolamento alle quali sia applicabile il disposto dai capoversi *c*) e *d*) del N. 14.

Saranno pure annullate per inabilità al servizio militare del surrogato, a senso del capoverso *b* del N. 14, quelle fra le surrogazioni avvenute ai distretti militari ed ai corpi nelle quali il surrogante sia un iscritto di 1ª categoria della leva in corso ed il surrogato non abbia peranco concorso alla leva.

35. Come per le surrogazioni anteriori all'arruolamento, di cui al N. 15, il dichiarare la nullità delle surrogazioni posteriori all'arruolamento spetta al ministro della guerra, il quale nel caso di annullamento ne dà partecipazione ai comandanti dei corpi e dei distretti, affinchè il surrogante venga precettato dal distretto a riassumere il suo obbligo verso il servizio militare nel termine perentorio di giorni 30, decorso il quale, se non si presenterà, incorrerà nella diserzione e perchè riguardo ai surrogati sia applicato il disposto nel N. 17.

Il ministro della guerra informa pure dell'avvenuto annullamento delle surrogazioni il prefetto od il sottoprefetto del circondario a cui appartiene il surrogato perchè siano fatte le occorrenti annotazioni sulle liste di leva e di estrazione di seguito a quelle operate a mente del N. 29.

36. I comandanti dei corpi, volta per volta che le surrogazioni avranno effetto, trasmetteranno al ministero della guerra, presso cui dovranno rimanere classificati e custoditi, tutti i documenti prodotti dai surrogati, avvertendo di unirvi il certificato medico della visita subita dal surrogato, la copia dei fogli matricolari del surrogante e del surrogato ed, ove ne sia il caso, l'autorizzazione di cui al N. 25.

I detti comandanti parteciperanno ai comandanti dei distretti le surrogazioni effettuate col trasmettere loro copia del foglio matricolare del surrogato, affinchè sui ruoli del distretto siano fatte le opportune aggiunte o variazioni tanto in ordine al surrogato che al surrogante.

Surrogazioni per iscambio di categoria.

37. Le surrogazioni per iscambio di categoria devono aver luogo presso l'amministrazione del corpo o del distretto a seconda dei casi determinati per le surrogazioni posteriori all'arruolamento.

Ove si tratti però di una surrogazione tra fratelli arruolati nella leva in corso dovrà richiedersi l'autorizzazione del Ministro della guerra.

38. Il surrogato negli scambi di categoria deve produrre la fede di nascita, dalla quale risulti che non abbia superato l'età di anni 26, l'attestazione di buona condotta, il certificato penale comprovante di non essere incorso in alcuna delle condanne penali di cui alla lettera *f*) del N. 6, ed il foglio di congedo illimitato.

Il detto surrogato dovrà inoltre soddisfare alle condizioni volute dal N. 23.

39. Per le surrogazioni per iscambio di categoria sono applicabili le norme indicate per le surrogazioni posteriori all'arruolamento, esclusi i N.i 22, 29, 30 e 34 del presente *Atto*.

Però l'annullamento delle dette surrogazioni può aver luogo se avvenute in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

40. Il militare di 2ª o di 3ª categoria, ammesso quale surrogato, subentra negli obblighi di servizio del surrogante, secondo il disposto dall'art. 109 della legge.

Il surrogante, se trasferto alla 2ª categoria, deve ultimare gli obblighi di servizio del surrogato nell'esercito permanente e nella milizia mobile, seguendo la sorte della classe alla quale viene ascritto per effetto della surrogazione.

Quando invece egli per effetto dello scambio di categoria debba passare immediatamente alla 3ª categoria, o quando siano trasferiti alla milizia territoriale gli uomini della 2ª categoria alla quale è stato ascritto, egli ritorna a far parte della sua classe di nascita.

41. A cura del comandante del corpo il surrogante sarà inviato in congedo illimitato nei modi stabiliti dal regolamento sul reclutamento.

Il capo VIII del regolamento sul reclutamento si riterrà abrogato.

Le altre disposizioni del detto regolamento e della relativa appendice che si riferiscono alle surrogazioni di fratello verranno applicate, in quanto non ostino al presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **223**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute.** — 28 ottobre.

1° I militari di truppa del corpo speciale d'Africa, i quali rimpatriano per motivi di salute, saranno muniti di una speciale dichiarazione medica constatante la loro infermità e che sarà rilasciata per cura del direttore dei servizi di sanità militare in Massaua.

2° I militari suddetti, al loro arrivo in Napoli, saranno sottoposti a rassegna di rimando presso il deposito centrale per le truppe d'Africa e conseguenza di tal rassegna dovrà essere sempre il proscioglimento dalla ferma contratta nel corpo speciale, a datare dal giorno successivo allo sbarco dei militari stessi in Italia.

3° Coloro che sieno giudicati inabili a qualunque servizio militare, saranno senz'altro congedati in modo assoluto.

4° Coloro invece che sieno ancora ritenuti abili al servizio militare, saranno inviati in congedo illimitato, qualora non abbiano ulteriori obblighi di servizio sotto le armi, o verranno inviati in licenza di convalescenza col contemporaneo ritorno al proprio corpo, qualora abbiano ancora da compiere la ferma da cui erano vincolati prima del loro invio in Africa.

5° Ai militari di cui si tratta spettano i premi di ferma, calcolati in ragione della durata effettiva del servizio prestato nel corpo speciale, cioè tanti dodicesimi (lire 16,16) del premio di L. 200 quanti sono i mesi o frazioni di mese di servizio se trattasi di proscioglimento della prima ferma; tanti ventiquattresimi (lire 25) del premio di lire 600, se trattasi della seconda ferma; tanti trentaseiesimi (lire 33,33) del premio di lire 1200 se trattasi della terza ferma: e tanti quarantottesimi (lire 41,66) del premio di lire 2000, se trattasi della quarta ferma.

6° L'*Atto* N. 69 del 1888 è abolito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **224**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale.** — 28 ottobre.

Con R. Decreto del 19 andante mese fu approvata l'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, che andrà in vigore col 1° gennaio 1890.

Ciascun comando ed ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di almeno una copia di detta Istruzione.

I reggimenti ed i distretti militari dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) e per ciascuna compagnia, squadrone o batteria.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione, saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno compresi gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 20.

A datare dal 1° gennaio 1890 rimarrà abolita l'Istruzione per la costituzione ed il servizio della milizia comunale, in data 21 febbraio 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **235**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della pistola a rotazione Mod. 1889.** — 31 ottobre.

L'*Atto* N. 182 del 12 agosto 1888, relativo all'adozione della pistola a rotazione Mod. 1874, corta, è abrogato.

Col presente *Atto* è invece adottata ed introdotta in servizio la pistola a rotazione Mod. 1889.

Ulteriori disposizioni regoleranno la distribuzione della detta arma ai corpi che ne debbono essere provvisti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **236**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa.** — 2 novembre.

Al secondo comma del § 2062 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 (*Atto* 204-1889) sono sostituite le seguenti disposizioni:

« § 2062.*bis* I vaglia telegrafici (color verde), siano diretti ad uomini di truppa o ad ufficiali, sono riscossi dagli uffici di posta per cura degli stessi destinatari secondo le norme comuni.

Gli uomini di truppa dovranno però essere muniti di ap-

posita dichiarazione del comandante di compagnia constatante la loro identità personale, e verranno accompagnati all'ufficio postale dal sottufficiale portalettere.

L'anzidetta dichiarazione sarà pure avvalorata — tranne pei distaccamenti che non ne siano provvisti — dal bollo d'ufficio e verrà rimessa all'ufficiale postale per essere unita al vaglia.

Nel caso che il destinatario fosse illetterato, il sottufficiale portalettere indicherà sul vaglia, accanto al segno di croce del militare, il nome e cognome di questo, convalidando l'indicazione colla propria firma ».

Le presenti disposizioni entreranno in vigore col 1° dicembre p. v.; epperò fino a tutto novembre il pagamento dei vaglia telegrafici agli uomini di truppa sarà regolato secondo le norme stabilite dai §§ 2059, 2060 e 2061 del Regolamento d'amministrazione.

Colla opportunità il Ministero dichiara che il rilascio di vaglia militari essendo ora ammesso soltanto, secondo i nuovi regolamenti postali, a favore degli uomini di truppa, gli accenni fatti nei §§ 2045, 2046, 2049 e 2054 al pagamento di vaglia militari diretti ad ufficiali debbono considerarsi soppressi.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 46ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 novembre

GIUGNO 30. — R. Decreto N. 6261 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni, *pag.* 653.
AGOSTO 13. — R. Decreto N. 6413 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro), *pag.* 654.
NOVEMBRE 1. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di fornitura delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi, *pag.* 655.
1. — Comitato promotore per una cooperativa militare, *pag.* 657.
1. — Divisa dei soci ascritti alle Società di tiro a segno nazionale, *pag.* 658.
1. — Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione, *pag.* 658.
1. — Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi, *pag.* 660.
1. — Avanzamento dei sottufficiali del R. Esercito, *pag.* 660.
1. — Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento al tronco ferroviario Campino-Castel Gandolfo-Albano Laziale, *pag.* 664.
SETTEMBRE 30. — R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione **Matteo Pucini** di posti gratuiti nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari, *pag.* 665.

Atto N. **237**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6261 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **336.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6413 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro)** — 13 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro), vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **339**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi.** — 1° novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro decreto in data 14 luglio 1887;

Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1887 col quale abbiamo determinato le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi, annessa al Nostro decreto sopracitato, è sostituita la tabella annessa al presente Decreto, la quale sarà firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 1.

TABELLA *graduale e numerica di formazione delle Case Militari di S. M. il Re e dei Reali Principi*

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale).
4	Aiutanti di campo generali (3 tenenti generali o maggiori generali) — (1 vice ammiraglio o contrammiraglio).
10	Aiutanti di campo (8 ufficiali superiori del R. Esercito) (*) — (2 ufficiali superiori della R. Marina).
	Addetti a S. A. R. il Principe Ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale).
1	Aiutante di campo (colonnello o tenente colonnello) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (maggiori o capitani) (*).
19	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. Esercito o capitano di vascello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore nel R. Esercito, o capitano di fregata) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. Esercito o della R. Marina) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 1° novembre 1889.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **240**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comitato promotore per una cooperativa militare** — 1° novembre.

Nell'intento di facilitare agli ufficiali l'acquisto degli oggetti d'equipaggiamento militare, realizzando nel tempo stesso quelle economie che sono consentite dalle condizioni del mercato, è stata proposta e studiata una *Società cooperativa* tra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina.

Riconosciuti i vantaggi economici che sono da attendersi dalla progettata istituzione, per iniziarne l'attuazione, i sottoscritti, presi gli ordini di S. M. il Re, hanno designato i sottonominati ufficiali a far parte del *Comitato promotore*, che dovrà raccogliere le adesioni alla divisata Società, stabilirne le basi definitive e provvedere al primo impianto.

Cosenz cav. Enrico, tenente generale, capo di stato maggiore dell'esercito. — *Presidente.*

Racagni cav. Felice, maggior generale comandante la brigata Savona. — *Vice-presidente.*

Lasagna cav. Ercole, colonnello di fanteria. — Comandante 6° reggimento.

De Renzis cav. Michele, colonnello di cavalleria. — Capo divisione cavalleria Ministero guerra.

Borsarelli cav. Giuseppe, tenente colonnello artiglieria. — 13° artiglieria.

De Criscito cav. Francesco, capitano di fregata. — Ministero marina.

Serra cav. Luigi, capitano di corvetta. — Ministero marina.

Sollani cav. Naborre, ingegnere capo di 2ª classe. — Ministero marina.

Chiaiso cav. dottor Alfonso, maggiore medico. — Ospedale Roma.

Balestrino cav. Domenico, commissario capo di 2ª classe. — Ministero marina.

Cantono cav. Enrico, capitano dei carabinieri reali. — Comando generale arma carabinieri reali.

Marantonio Antonio, capitano del genio. — Ufficio ispettore truppe del genio.

Petella dott. Giovanni, medico di 1ª classe. — Ministero marina.

Nani Vincenzo, capitano commissario. — Ministero guerra.

Chirico Rosario, capitano contabile. — Distretto militare Roma.

Barucchello dott. Leopoldo, capitano veterinario. — Legione allievi carabinieri.

De Chaurand de S. Eustache cav. Felice, capitano di stato maggiore. — Ministero guerra. — *Relatore.*

Mollnari Tito, tenente dei bersaglieri. — 9° reggimento. — *Segretario.*

La prima convocazione del Comitato promotore viene fissata alle ore 9 ant. del giorno 14 del corrente mese nei locali del Ministero della guerra, lasciando poi al Presidente ampia facoltà di tracciarne il compito e regolare l'andamento dei lavori del Comitato stesso.

Il Ministro della marina B. Brin.

Il Ministro della guerra E. Bertolè-Viale.

N. **241**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Divisa dei soci ascritti alle Società di tiro a segno nazionale**. — 1° novembre.

In conformità dell'articolo 5 del R. Decreto 11 agosto 1884, e di concerto fra questo Ministero e quello dell'Interno, è adottata una divisa uniforme per tutti indistintamente i soci ascritti al tiro a segno nazionale.

Questa divisa consta di cappello, di giubba alla cacciatora, di pantaloni e di uose.

Il colore e la foggia del cappello sono conformi a quelli stabiliti con l'*Atto* in data 24 dicembre 1884 (*Atto* N. 438 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), con la differenza che esso, in luogo di essere di feltro duro, è a cencio.

La giubba, i pantaloni e le uose sono di frustagno (o di panno) di color marrone, la di cui foggia è rappresentata dagli annessi disegni.

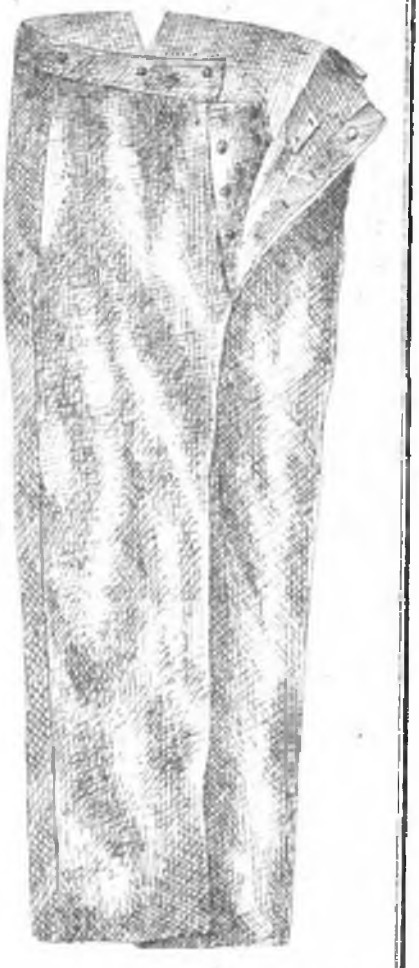
La giubba è guarnita di due controspalline di panno verde, le quali, insieme alla penna ed all'emblema del cappello, si usano soltanto in occasione di istruzioni ed esercizi militari, gare, rappresentanze e riunioni in forma pubblica.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **242**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione**. — 1° novembre.

Con l'*Atto* N. 167 del corrente anno furono stabilite nuove disposizioni circa la statura richiesta per l'assegnazione alle varie armi.

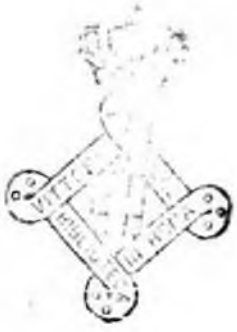








Stab. Lit. Rolla. Parma



Quelle disposizioni però si riferiscono esclusivamente agli inscritti di leva e non sono quindi applicabili ai volontari ordinari nè agli stessi inscritti di leva quando chiedano di essere ammessi come allievi sergenti, per i quali invece valgono i limiti di statura determinati nella seguente tabella.

Per gli allievi ufficiali qualunque sia l'arma e la specialità di servizio è sufficiente la statura minima di 1m,55, meno pei bersaglieri pei quali è necessaria la statura minima di 1m,62.

		Minima	Massima
Carabinieri reali		1.66	illimitata
Artiglieria	da campagna	1.62	1.75
	da fortezza	1.64	illimitata
	da montagna	1.72	illimitata
	a cavallo	1.62	1.75
	compagnia d'istruzione	1.64	illimitata
	batteria d'istruzione	1.62	1.75
	plotoni allievi sergenti	Statura della rispettiva specialità.	
Cavalleria	lancieri	1.62	1.72
	cavalleggeri	1.60	1.68
	plotoni allievi sergenti	1.60	1.72
Genio	zappatori	1.60	1.78
	ferrovieri	1.55	illimitata
	telegrafisti	1.55	illimitata
	pontieri	1.64	illimitata
	specialisti	1.55	illimitata
	treno	1.55	illimitata
	plotoni allievi sergenti	Statura della rispettiva specialità.	
Fanteria	fanteria di linea	1.55	illimitata
	bersaglieri	1.62	1.75
	granatieri	1.75	illimitata
	alpini	1.55	illimitata
	plotoni allievi sergenti di fanteria di linea, granatieri ed alpini	1.55	illimitata
	plotoni allievi sergenti bersaglieri	1.62	1.75

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **213.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio militare presso i dipartimenti marittimi.** — 5 novembre.

In relazione al R. Decreto 1° agosto 1889, col quale venne istituito in Roma un comando superiore del genio militare per i lavori della R. marina, ed all'altro R. Decreto di pari data con cui furono approvate le Istruzioni pel servizio del genio militare per i lavori della R. marina, il Ministero avverte che le note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni straordinarie del genio incaricate dei lavori suddetti, devono continuare ad essere compilate dalle autorità e nei modi praticati fin qui, tranne che i rapporti Mod. C dei capi di servizio saranno compilati dal comandante superiore del genio militare presso il Ministero della R. marina.

La trasmissione delle dette note ai comandanti di divisione, nel cui territorio hanno sede le direzioni prementovate, deve però essere fatta per mezzo del comandante superiore anzidetto, il quale vi farà le notazioni che, a senso della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, dovrebbero essere fatte dai comandanti territoriali del genio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **214.** — AVANZAMENTO. — **Avanzamento dei sottufficiali del regio esercito.** — 6 novembre.

Per lo avanzamento dei sottufficiali del regio esercito devono esser tenute presenti le norme di cui in appresso:

1° Le vacanze in organico dei sottufficiali di maggiorità, non aventi impiego o carica speciale, sono ripianate con furieri scelti fra quelli di compagnia (squadrone o batteria), che hanno i requisiti e sono designati, a tenore del § 67 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, per essere promossi furieri maggiori.

2° Le vacanze nell'impiego di sottufficiale di contabilità sono ripianate colla nomina a tale impiego di sergenti, che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado, a senso del § 119 del precitato regolamento.

3° Soltanto in via eccezionale, e quando assolute esigenze di servizio lo esigano, possono essere nominati direttamente all'impiego di sottufficiale di maggiorità, di cui al N. 1, dei furieri maggiori ed all'impiego di sottufficiale di contabilità dei furieri e furieri maggiori. In questi casi però, i corpi in-

vieranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) le relative e motivate proposte, dovendo tali nomine eccezionali essere prima da esso autorizzate.

4° I sottufficiali di maggiorità e quelli di contabilità, dei quali è sopra parola, potranno, in seguito a speciale deliberazione della commissione d'avanzamento, essere promossi a grado superiore, continuando nel loro impiego speciale, nel tempo istesso in cui, per ripianare una vacanza di furiere maggiore o di furiere di compagnia, sia promosso a tali gradi un furiere o un sergente di loro meno anziano di grado.

5° La disposizione di cui è parola nel precedente numero, sarà anche applicata nelle promozioni a grado superiore dei furieri istruttori di scherma o d'equitazione, nonchè dei sottufficiali trombettieri e zappatori.

Questi sottufficiali potranno pertanto essere d'ora innanzi promossi a grado superiore, nello stesso tempo che consegua la stessa promozione un furiere o un sergente del corpo, avente minore anzianità di grado.

6° I sottufficiali istruttori di scherma ed i sottufficiali istruttori d'equitazione sono promossi al grado di furiere all'atto stesso della loro nomina all'impiego predetto.

7° Tutti gli altri sottufficiali aventi una delle cariche speciali od uno degli impieghi indicati al § 29 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, eccettuati s'intende quelli di cui già si è fatto parola nei numeri precedenti, dopo *quattro anni* di anzianità nel grado di sergente, possono essere promossi furieri e, dopo *otto anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere, possono essere promossi furieri maggiori, continuando nel proprio impiego o nella propria carica.

8° La carica di furiere di compagnia presso le compagnie di sanità, di sussistenza e operai d'artiglieria, è esercitata da *furieri maggiori* da nominarsi colle ordinarie regole di avanzamento fra i sottufficiali di ciascuna compagnia, ovvero, per le compagnie di sanità e di sussistenza, da destinarsi mediante trasferimento di furieri maggiori di altri corpi, al quale scopo dovranno, occorrendo, essere rivolte le relative richieste al Ministero (Direzione generale leve e truppa), il quale provvederà in conseguenza.

9° Tutti indistintamente gli altri sottufficiali delle compagnie di sanità, di sussistenza e operai d'artiglieria, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente e dopo *un anno* almeno di permanenza nelle compagnie stesse, possono essere promossi al grado di furiere, continuando nelle funzioni

di sergente, sempre quando ne siano dichiarati meritevoli per condotto dalle rispettive commissioni di avanzamento.

10° Nella destinazione dei sottufficiali alle compagnie di sanità e di sussistenza, i comandanti di corpo di armata, salvo il caso speciale previsto al precedente N. 8, nell'ottemperare alle prescrizioni di cui al § 431 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, avvertiranno che i detti sottufficiali abbiano almeno *due anni* di anzianità di grado da sottufficiale e siano classificati come *buoni*, nel foglio caratteristico Mod. N. 961.

11° Il sergente addetto quale istruttore ai reparti d'istruzione permanenti dell'arma di artiglieria che, già dichiarato promovibile, debba, per suo turno, essere promosso furiere di compagnia o di batteria, sarà, con speciale deliberazione della commissione d'avanzamento, promosso furiere continuando nella sua posizione d'istruttore nei reparti stessi solamente per tutti i due periodi del corso d'istruzione durante il quale sarà avvenuta la sua promozione a quel grado. Al termine del corso sarà destinato al servizio di furiere di compagnia o di batteria od anche all'impiego di sottufficiale di contabilità, a senso del N. 3 del presente *Atto*.

12° Il numero dei sergenti che nella compagnia od in ciascuna delle due batterie d'istruzione potrà conseguire la promozione a furiere in applicazione del precedente N. 11, deve essere limitato in modo, che in ognuno degli oradetti reparti non ve ne siano mai più della metà del numero complessivo dei sottufficiali assegnati in organico ai reparti medesimi, esclusi beninteso il sottufficiale istruttore e gli allievi istruttori di scherma.

A tal'uopo è da avvertirsi, che nella scelta dei sergenti da destinarsi alla suddetta compagnia ed alle batterie d'istruzione, i comandanti di corpo devono dare la preferenza, a parità di tutti gli altri requisiti, a quelli di minore anzianità, affinchè possano così rimanere per maggior tempo in detti reparti.

13° La carica di furiere di compagnia nella compagnia specialisti del 3° genio può essere esercitata da un furiere maggiore; ed ai sergenti appartenenti alla compagnia stessa sono applicate le speciali disposizioni di cui è parola nei N. 11 e 12 del presente *Atto*, per quanto riguarda la loro promozione a furiere.

14° Per l'applicazione del disposto dal precedente N. 7 e stante la creazione di nuovi impieghi e cariche speciali, avvenute posteriormente alla pubblicazione del Regolamento sullo

stato dei sottufficiali, il § 29 di detto Regolamento dovrà ritenersi espresso nel modo seguente:

« Sono comuni ai vari gradi di sottufficiale i seguenti impieghi e cariche speciali:

Impiego di sottufficiale	1. Istruttore di scherma.
	2. Istruttore di equitazione.
	3. Guardabatteria nei forti e presso la scuola centrale di tiro.
	4. Guardaforte.
	5. Guardamagazzino.
	6. Capo armaiuolo.
	7. Di contabilità.
	8. Trombettiere.
	9. Zappatore.
	10. Musicante.
	11. Capo maniscalco presso la scuola di cavalleria.
	12. Di governo negli istituti militari.
	13. Guardacolombai.
	14. Guardamine.
	15. Addetto ai comandi militari di stazione.
	16. Capo operaio del laboratorio di riparazione.
Carica di sottufficiale	1. Portalettere.
	2. Guardasellería reggimentale.
	3. Guardabatteria reggimentale.
	4. Guardamagazzino reggimentale.
	5. Guardaparchi reggimentali.
	6. Custode dell'infermeria cavalli ».

15° Nulla è innovato per ciò che riguarda la nomina dei sottufficiali di maggiorità con *impiego* o *carica speciale* e per ciò che ha tratto alle promozioni per *anzianità di servizio*, di cui ai §§ 69 e 70 del più volte citato Regolamento sullo stato dei sottufficiali;

16° Col presente *Atto* sono abolìti gli *Atti* N. 134 del 1887, N. 48 e 105 del 1888, N. 44 del 1889, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti, in quanto possono essere contrarie a quelle dall'*Atto* stesso stabilite.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **245**. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento al tronco ferroviario *Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale*.** — 6 novembre.

Si rende noto ai comandi, corpi ed amministrazioni del R. esercito che i trasporti militari sul tronco ferroviario *Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale*, stato testè aperto al pubblico servizio, verranno fatti in base alla convenzione in data 28 settembre 1882 ed al Regolamento relativo pubblicatosi il 1° giugno 1883.

Le distanze da valutarsi nei trasporti sul tronco predetto sono quelle segnate nella seguente tavola poliometrica.

Ciampino (Mediterranea)			
9	Marino (stazione provvisoria)		
12	4	Castel Gandolfo	
15	6	3	Albano Laziale

Detto tronco non è ammesso al servizio cumulativo, epperciò, pei trasporti da effettuarsi sul medesimo, dovranno essere rilasciati separati documenti.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **246**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto per l'istituzione sulla fondazione MATTEO PACINI di posti gratuiti nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari.** — 30 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testamento nuncupativo del 19 settembre 1699, col quale il capitano signor Matteo **Pacini**, comandante il presidio dell'ex forte di S. Giovanni Battista in Firenze, detto fortezza da Basso, ora ridotto a caserma ricinta, instituiva, disponendo del suo patrimonio, un fondo perpetuo inalienabile per la concessione di una dote coi frutti di esso, della somma di lire italiane 117,60, in occasione di matrimonio o di monacazione a ciascuna delle fanciulle, nate o da nascere, dei militari esistenti o che esisteranno nel detto ex forte;

Vista la legge 14 luglio 1887, che sopprime la Cassa militare che era incaricata dell'amministrazione di detto fondo;

Visto l'art. 15 del Nostro Decreto, in data 14 luglio 1889, per la definitiva cessazione dell'amministrazione della Cassa militare, col quale è riservato ad un successivo Decreto il disporre per l'amministrazione del patrimonio della fondazione **Pacini;**

Visto il Nostro Decreto 27 maggio 1866, col quale l'*Istituto educativo e di beneficenza* per le figlie dei militari italiani, denominato poi *Istituto nazionale* per le figlie dei militari, è eretto a corpo morale;

Ritenuta la convenienza ed il dovere di utilizzare a favore delle famiglie dei militari l'eccedenza annuale della rendita della fondazione **Pacini**, pagate le doti di ragione;

Ritenuto che risponde al concetto, al quale è informata la benefica disposizione testamentaria del signor **Pacini** l'utilizzare l'eccedenza medesima coll'istituire a favore delle figlie dei militari alcuni posti gratuiti nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari;

Considerato che coll'istituzione dei posti medesimi si rende opportuno affidare al detto Istituto l'amministrazione del patrimonio della fondazione **Pacini;**

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, in seduta del dì 20 settembre 1889;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione regolamentare stipulatasi il 21 giugno 1889, fra i Ministeri della guerra e dell'interno e l'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino per l'istituzione sulla fondazione **Matteo Pacini,** di posti gratuiti nel detto Istituto a favore delle figlie dei militari, e per la delegazione al Consiglio direttivo dell'Istituto stesso dell'amministrazione del patrimonio della sunnominata fondazione.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza, li 30 settembre 1889.

UMBERTO.

F. Crispi.
E. Bertolè Viale.

CONVENZIONE *regolamentare fra i Ministeri della guerra e dell'interno e l'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino per la concessione di posti gratuiti nell'Istituto medesimo sulla rendita disponibile della fondazione*

MATTEO PACINI.

L'anno milleottocentottantanove nel giorno *ventuno* del mese di giugno fra i Ministeri della guerra e dell'interno e l'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino è convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della guerra affida all'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino, che accetta, l'amministrazione del patrimonio della Fondazione **Pacini** instituita per concessioni di doti alle figlie dei militari, nate e nasciture nella caserma militare di Firenze, detta Fortezza da basso.

Il detto patrimonio della rendita annuale complessiva di L. 3624,76 è costituito da cartelle nominative del debito pubblico per la rendita annua di L. 3550 e da un livello perpetuo di annue L. 74,76; il tutto intestato alla Fondazione.

Art. 2.

I certificati del debito pubblico ed i titoli del livello costituenti il patrimonio della Fondazione verranno rimessi all'Istituto colle formalità stabilite dal R. Decreto, col quale sarà approvata la presente convenzione.

Art. 3.

Il consiglio direttivo dell'Istituto dovrà tenere in conto separato e distinto e con bilancio proprio la gestione di questo patrimonio.

Al termine di ogni anno scolastico il consiglio renderà al Ministero della guerra conto della gestione del patrimonio mediante un prospetto in doppio esemplare.

Il prospetto indicherà particolareggiatamente e motivatamente lo stato patrimoniale, l'entrata, l'uscita e la rimanenza attiva alla chiusura della contabilità dell'anno e sarà firmato dai membri del consiglio direttivo.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità del resoconto, darà scarico all'Istituto restituendo un esemplare del prospetto, munito di approvazione.

Art. 4.

L'Istituto pagherà le doti a carico della Fondazione, in L. 117,60 ciascuna, secondo le particolari disposizioni date di volta in volta dal Ministero della guerra.

Art. 5.

In ragione della rimanenza disponibile della rendita annuale l'Istituto metterà a disposizione del Ministero della guerra, al termine di ogni anno scolastico, posti nella scuola professionale.

Detti posti saranno denominati *posti* **Matteo Pacini** e verranno concessi gratuitamente dal Ministero della guerra a figlie di militari.

Art. 6.

Ogni posto comprenderà la *retta* ed il *corredo regolamentare di prima ammissione*.

L'Istituto conteggerà sulla rendita della fondazione L. 300 per la retta annua di ogni posto, e L. 300 per ogni corredo.

Le spese di riparazione e di rinnovazione del corredo, le spese individuali e le piccole spese saranno a carico delle famiglie, verso le quali l'Istituto dovrà garantirsi come è previsto dal regolamento interno.

Nel caso però che qualcuna delle alunne nominate, uscendo dall'Istituto, lasciasse un debito per tali somministranze che il consiglio esaurite le pratiche, dovesse riconoscere inesigibile dalle famiglie, si porterà tale debito sul conto della fondazione **Pacini**.

Art. 7.

In base alle istruzioni impartite dal Ministero della guerra l'Istituto investirà in titoli del Debito pubblico nazionale con intestazione alla fondazione le somme che non fossero assorbite dalle doti e dalle rette.

Art. 8.

Saranno ammesse ad occupare i detti posti esclusivamente le fanciulle dell'età fra gli otto ed i dodici anni, le quali provino di avere sofferto il vaiuolo, o di essere state vaccinate, di avere una costituzione sana, e di trovarsi in una delle condizioni, di cui all'art. 2 dello statuto organico dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto dovrà segnalare al Ministero della guerra i nomi delle fanciulle, che al termine convenuto non avessero occupato il posto assegnato; come altresì i nomi di quelle, che saranno uscite per corso compiuto o per qualsiasi altro motivo.

Tali comunicazioni dovranno essere fatte nel più breve termine.

Art. 10.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che sarà stata approvata con Decreto reale.

Per il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari.

Il Presidente
G. Della Rocca.

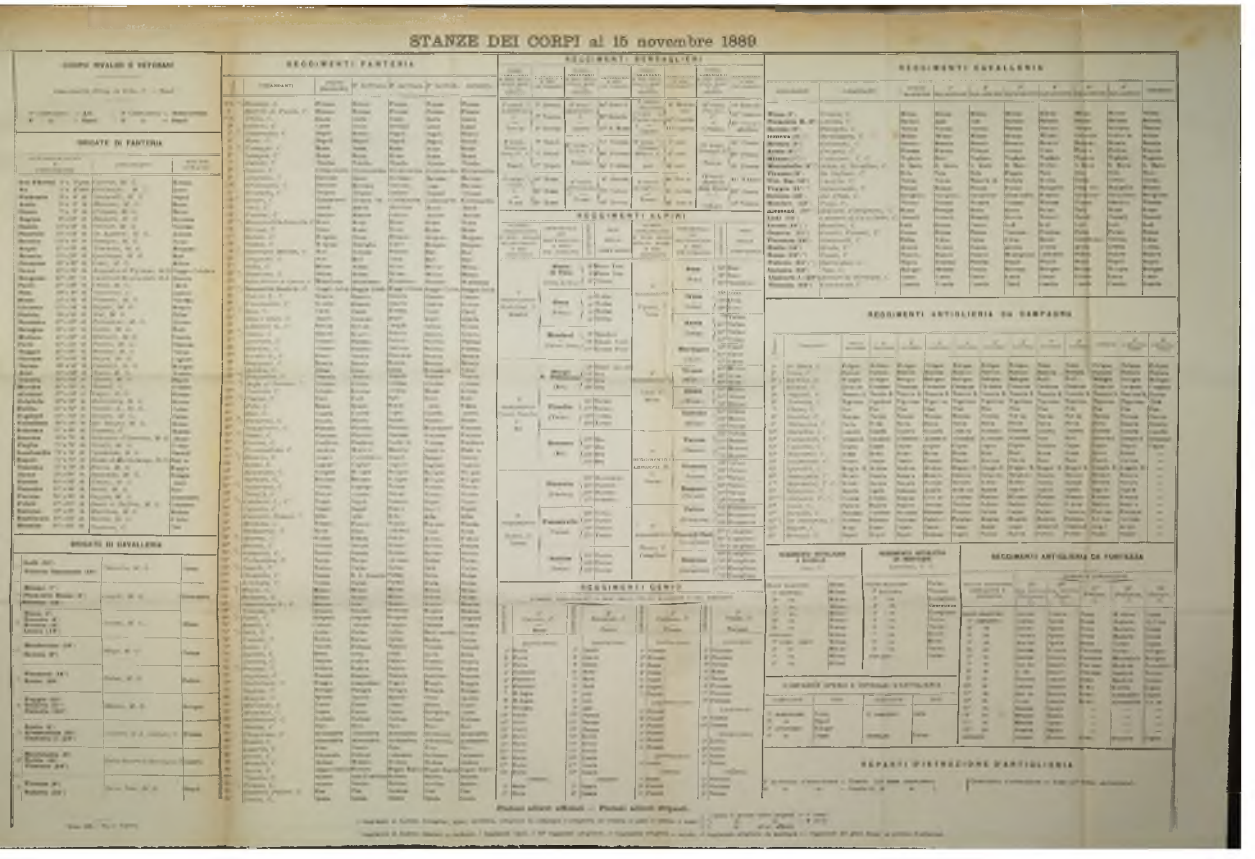
Il Segretario
V. Guyot.

Il Ministro dell'interno
Crispi.

Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 15 novembre 1889



DISPENSA 47ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre

LUGLIO 18. — R. Decreto N. 6338 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza, *pag.* 669.
NOVEMBRE 11. — Regolamento di esercizi per la fanteria, tomo 2º, *pag.* 670.
» 12. — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno, *pag.* 670.
» 13. — Modificazione alla bardatura di cavalleria, *pag.* 671.
» 14. — Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie, *pag.* 672.
» 15. — Aggiunta al Regolamento 16 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili, *pag.* 674.
———— Decisioni di massima, *pag.* 674.

Atto N. **247**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6338 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza**. — 18 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 45ª — *Atto* N. 232, pag. 641, riga 23 — Lire 0,55 *leggasi invece:* Lire 0,50.

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **248**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la fanteria (Tomo II)**. — 11 novembre.

È pubblicato ed andrà subito in vigore il tomo II del regolamento (in via di esperimento) di esercizi per la fanteria, contenente *l'istruzione di compagnia e di battaglione ed il fuoco di fanteria nel combattimento.*

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari del tomo suddetto, si seguiranno le stesse norme state stabilite con l'*Atto* N. 229 del 22 scorso mese a riguardo del tomo I del regolamento su ricordato.

Il prezzo di ogni esemplare del tomo II è di centesimi 35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **249**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno (con tavola di disegni)** — 12 novembre.

Sono state apportate alcune modificazioni alle casse scrittoio e alle cassette scrittoio per i quartieri generali, ed al cavalletto di sostegno per casse scrittoio.

Tali oggetti hanno la forma e le dimensioni quali risultano dagli uniti disegni.

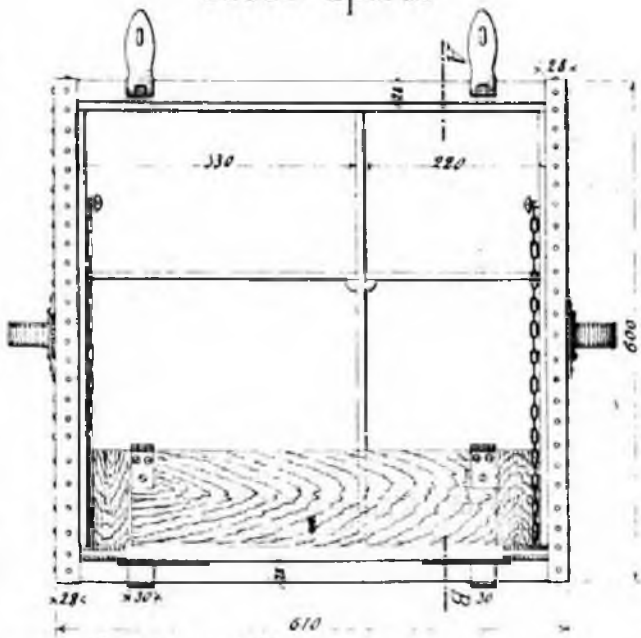
La cassa scrittoio è costruita in legno di pioppo, coi lati lunghi rinforzati da regoli di legno noce. Gli spigoli delle testate sono inoltre rivestiti di ferro in lamiera. La cassa è fasciata da due bandelle di ferro fornite di quattro cerniere e due linguette. Uno sportello posto anteriormente alla cassa, sostenuto da due catenelle a maglie piatte, serve a chiuderla ed a renderla utilizzabile quale scrittoio quando è aperta. Internamente ha un doppio fondo, a due scompartimenti, fornito di sportello che si apre dal basso in alto, e quattro scompartimenti sovrastanti.

Nello scompartimento di destra, del doppio fondo, è collocata una cassetta di latta a tre divisioni longitudinali. Due maniglie di cuoio doppie, fissate alle testate, servono al trasporto a mano della cassa.

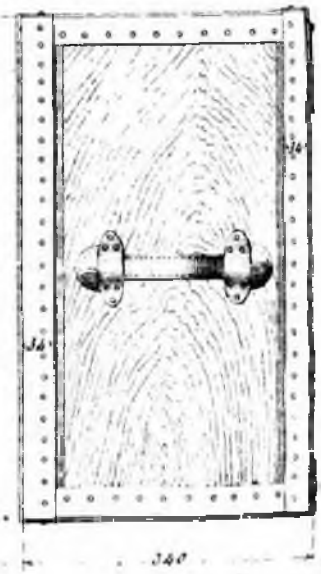


CASSA, CASSETTA SCRITTOIO E CAVALLETTO I SO

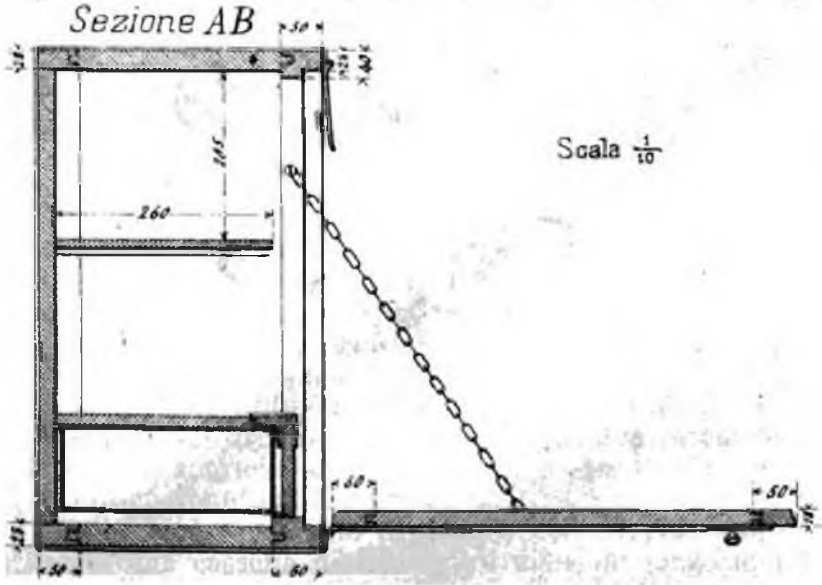
Cassa aperta



Vista di fianco



Sezione AB



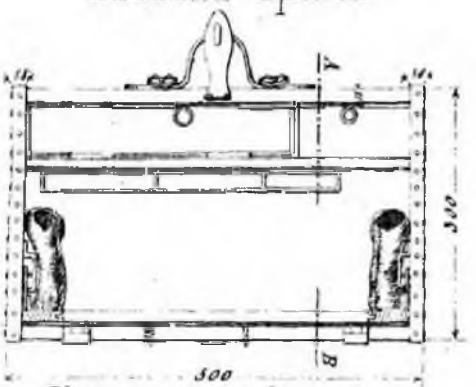
Scala $\frac{1}{10}$

Stab. Lit. Rotta. Roma

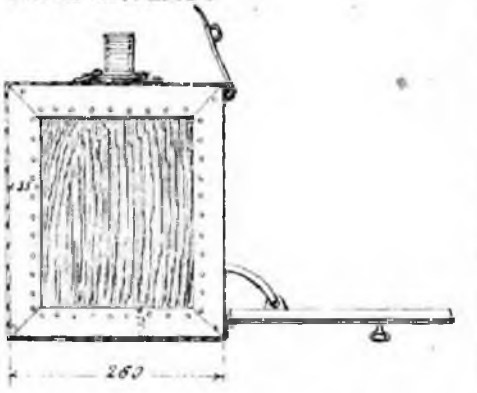
DI SOSTEGNO, AD USO DEI QUARTIERI GENERALI

Atto N° 249 del 1889.

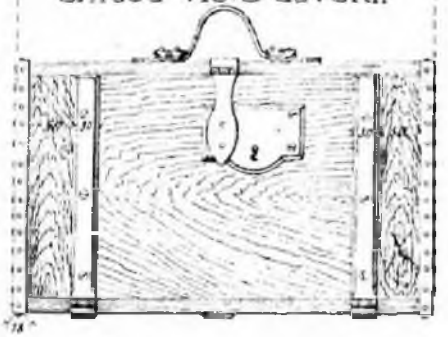
Cassetta aperta



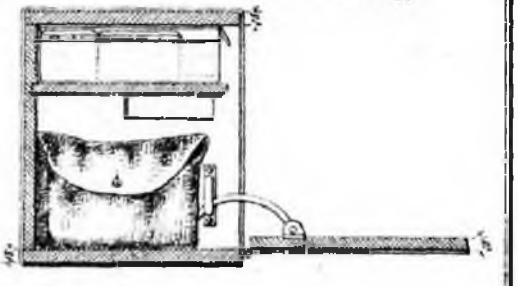
Vista di fianco



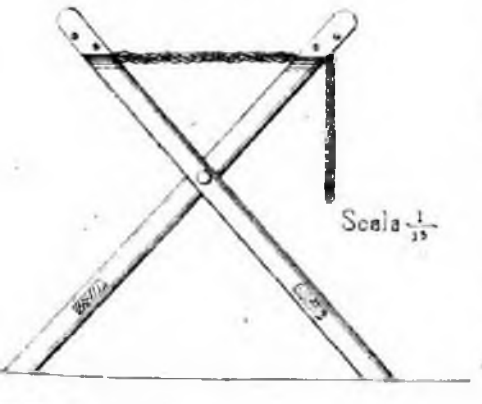
Chiusa vista davanti

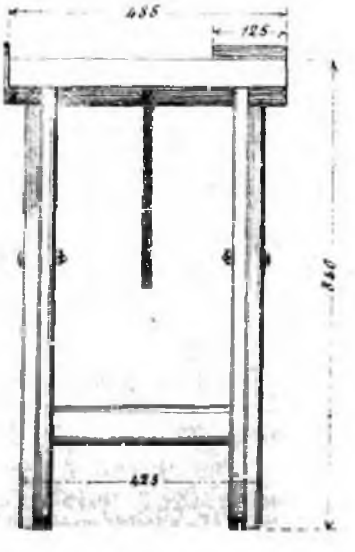


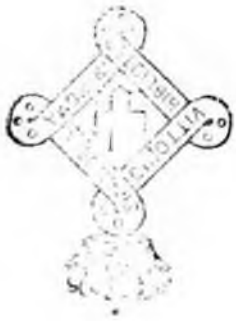
Sezione AB Scala $\frac{1}{10}$



Cavalletto di sostegno







La cassetta scrittoio è di legno pioppo; il solo sportello ha le testate di legno di noce; gli spigoli dei fianchi sono rinforzati da ferro in lamiera. Lo sportello è fermato sul davanti della cassetta da due cerniere le di cui bandelle si prolungano per tutta la larghezza di esso e del fondo della cassetta; lo sportello si chiude poi mediante serratura e linguetta a cerniera, di cui la parte fissa si prolunga ed avvolge le altre tre facce della cassetta stessa. Superiormente è fornita di maniglia di cuoio naturale doppia, e internamente è divisa in due scompartimenti da una assicella di legno pioppo; lo scompartimento superiore è poi diviso in due minori da un tramezzo di legno noce. In quello di destra è collocata una cassetta di latta a quattro scompartimenti con entro tre piccole scatolette di latta con coperchio.

La parte inferiore dell'assicella di pioppo delle due divisioni principali è rivestita di latta sulla quale è saldata una custodia, pure di latta, divisa in tre scompartimenti.

Nello scompartimento inferiore della cassetta, internamente alle due testate, sono fissate due borse con coperchio, di pelle di montone conciata al naturale.

Il cavalletto di sostegno è di legno pioppo ed è costituito da due telai formati ciacuno da due montanti e due traverse; uno dei telai entra nell'altro e tutti e due sono tenuti insieme per mezzo di due chiavardette con dado e rosetta collocate a metà circa dei montanti. Una catenella di ferro fissata alla traversa superiore del telaio esterno va ad agganciarsi alla traversa superiore del telaio interno e serve a tenere convenientemente aperto il cavalletto.

Le traverse superiori del telaio sono fornite di staffa di ferro e di un rialzo di legno di riporto fissato con viti.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno apportate le seguenti varianti:

II	104	Casse scrittoio per i quartieri generali	N.°	30	00	Variante
»	105	Cassette scrittoio per i quartieri generali	»	15	00	id.
»	109	Cavalletti di sostegno per casse-scrittoio da quartieri generali	»	5	50	id.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **250**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla bardatura di cavalleria**. — 14 novembre.

Il pettorale con martingala (detta pure falsa-camarra) di cavalleria è abolito.

La modificazione dovrà attuarsi, per parte dei corpi di cavalleria, a tutte le bardature da sella che hanno in caricamento.

I pettorali verranno assunti in carico sul registro delle masserizie di proprietà del corpo, senza darsi debito del loro valore sul rendiconto generale degli assegni, ed utilizzati per le ordinarie riparazioni.

Apposite varianti saranno apportate a suo tempo al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **351.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie.** — 14 novembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che vennero aperti i tronchi ferroviari e le nuove stazioni di cui appresso.

Le distanze dalle nuove stazioni alle stazioni delle rispettive linee risultano dalle seguenti tavole poliometriche.

(*a*) **Tronco ALBANO LAZIALE-CIAMPINO della nuova linea ALBANO LAZIALE-ROMA-ANZIO (ferrovie venete).**

Albano Cecchina						
6	Albano Laziale					
29	35	Anzio				
12	18	17	Carroceto			
9	3	38	21	Castel Gandolfo		
21	15	50	33	12	Ciampino	
12	6	41	24	4	9	Marino Città
32	38	3	20	41	53	44 Nettuno

(*b*) **Tronco CREVALCORE-S. FELICE SUL PANARO della linea BOLOGNA-VERONA (rete Adriatica).**

Bologna					
12	Tavernelle d'Emilia				
21	9	S. Giovanni in Persiceto			
30	18	9	Crevalcore		
38	26	17	8	Camposanto	
43	31	22	13	6	S. Felice sul Panaro

(*c*) **Nuova stazione di MONTEPAGANO-ROSBURGO situata sulla linea ANCONA-FOGGIA fra le stazioni di GIULIANOVA ed ATRI MUTIGNANO (rete Adriatica).**

Da *Montepagano-Rosburgo* a

STAZIONI	Distanze in chilometri	STAZIONI	Distanze in chilometri	STAZIONI	Distanze in chilometri
Ancona	118	Porto d'Ascoli	29	Casalbordino	78
Varano	113	Tortoreto Nereto	20	Vasto	92
Osimo	103	Giulianova	10	S. Salvo	98
Loreto	95	Atri Mutignano	10	Montenero	106
Porto Recanati	90	Silvi	16	Termolie	118
Potenza Picena	82	Montesilvano	22	Campomarino	125
Porto Civitanova	75	Castellammare Adriatico	29	Chienti-Serracap.	136
S. Elpidio a Mare	69	Pescara	30	Ripalta	146
Porto S. Giorgio	60	Francavilla a M.	38	Poggio Imperiale	161
Pedaso	50	Ortona	51	Apricena	166
Cupramarittima	42	S. Vito Lanciano	57	S. Severo	176
Grottamare	38	Fossacesia	65	Motta di Foggia	191
Sambenedetto del Tronto	34	Torino di Sangro	70	Foggia	205

(*d*) **Nuova stazione di ZEME della linea CASTAGNOLE LANZE-ASTI-MORTARA situata fra CANDIA LOMELLINA e CASTEL D'AGOGNA (rete Mediterranea).**

Da *Zeme* a

STAZIONI	Chilometri	STAZIONI	Chilometri
Castagnole Lanze	85	Moncalvo	41
Costigliole (Motta di)	77	Serralunga Cereseto	35
Isola d'Asti	73	Ozzano Monferrato	29
Molini d'Isola	72	S. Giorgio Casale	26
S. Marzanotto	69	Casale	19
Asti	64	Terranova	11
Portocomaro	56	Terrasa	7
Castelalfero	53	Candia Lomellina	5
Tonco	50	Castel d'Agogna	6
Penango	47	Mortara	10

(*e*) La stazione di *Anversa*, della linea *Roma-Solmona*, è stata distinta con la nuova denominazione di *Anversa Scanno*; e quella di *S. Benedetto del Tronco*, della linea *Ancona-Foggia* ha assunto la denominazione di *Sambenedetto del Tronto*.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **252**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili**. — 15 novembre.

A prevenire il dubbio se i lavori qui appresso indicati appartengano alla piccola manutenzione, questo Ministero, in conformità di antecedenti disposizioni, determina che al § 7 del relativo Regolamento (6 gennaio 1889), dopo il capoverso *k*) si aggiunga:

l) la manutenzione dei boxes per cavalli;

m) la rinnovazione parziale della segatura e della sabbia nel soprassuolo delle cavallerizze e delle palestre di ginnastica;

n) la formazione degli ostacoli per la istruzione individuale in piazza d'armi;

o) i lavori di abbellimento nei locali delle mense e di convegno dei sottufficiali;

p) la costruzione e manutenzione dei palchetti ed assiti per la scherma;

q) la manutenzione degli attrezzi inerenti alle scuole di nuoto, e la costruzione di steccati e palancati provvisori per acqua e sulle spiaggie per i bagni della truppa;

r) la manutenzione dei bersagli permanenti per le esercitazioni della truppa;

s) l'impianto e manutenzione dei bersagli provvisori (esclusa la provvista dei cartoni ed altri oggetti di consumo) per le esercitazioni della truppa;

t) la manutenzione degli orologi fissi, annessi ai fabbricati;

u) la mercede ai fontanieri incaricati della manutenzione delle tubolature dell'acqua potabile.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

84.

Addebiti per guasti al casermaggio. — Sul riassunto trimestrale della contabilità interna le somme che dalle casse dei corpi vengono pagate a titolo di risarcimenti di danni al casermaggio vanno integralmente inscritte alla col. 30 (*Conti particolari*).

A questa colonna dovrà pertanto essere passato, dalla colonna 20, l'importo degli addebiti fatti agli uomini di truppa per tale titolo, facendo l'operazione di passaggio al termine del trimestre nel modo indicato dal § 98 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (*Div. contab. corpi*).

85.

Trasporti di materiale delle sussistenze militari. — A complemento della precedente decisione di massima N. 19 (*Dispensa 17ª*) il Ministero dichiara che la spedizione di derrate e vettovaglie dai magazzini delle sussistenze militari ai corpi e il rinvio dei recipienti vuoti da questi a quelli debbono essere fatti o per ferrovia — a pagamento diretto per i magazzini, in porto assegnato per i corpi — oppure per via dell'impresa trasporti, secondo che l'entità delle spedizioni e le circostanze di servizio consiglino l'uno o l'altro mezzo (*Div. sussistenze*).

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

SA 48ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 novembre

SETTEMBRE 26. — R. Decreto N. 6450 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia, *pag.* 677.
OTTOBRE 28. — R. Decreto di nomina del Presidente dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, *pag.* 678.
NOVEMBRE 21. — Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 456 del 4° agosto p. p. ai cavalli d'agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese, *pag.* 678.
22. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa, *pag.* 679.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA

Atto N. **253.**— SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.— **R. Decreto N. 6450 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla nuova polveriera di Ventimiglia.** — 26 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera di Ventimiglia, vengono determinate entro i limiti stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 settembre 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **254**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto di nomina del Presidente dell'Associazione italiana della *Croce Rossa***. — 28 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della *Croce Rossa;*

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, N. 1243 (serie 3ª), parte supplementare, che erige in corpo morale l'Associazione italiana della *Croce Rossa;*

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884 che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della *Croce Rossa;*

Visto l'art. 13 dello Statuto dell'Associazione italiana della *Croce Rossa:*

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

DELLA SOMAGLIA conte Gian Luca, presidente dell'Associazione italiana della *Croce Rossa*, è riconfermato Presidente dell'Associazione medesima.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.
B. BRIN.

N. **255**. — CAVALLI. — **Estensione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 156 del 1° agosto p. p. ai cavalli di agevolezza acquistati dal commercio prima del 15 stesso mese.** — 21 novembre.

Questo Ministero ha determinato che la disposizione contenuta nel N. 46 (lettera *e*) dell'*Atto* 156 in data 1° agosto 1889, in forza della quale i cavalli d'agevolezza acquistati dal commercio mediante anticipazioni in danaro possono essere venduti trascorso un anno dalla data dell'acquisto purchè venga

saldato il debito di massa rimonta, sia estesa ai cavalli pure acquistati con tal mezzo prima del 15 agosto p. p., per i quali ora cessa il vincolo di 4 anni che era prescritto dall'*Atto* 141 del 1° luglio 1887.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **256.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa.** — 22 novembre.

Visti i RR. Decreti 14 luglio 1887 N. 4783 (serie 3ª), e 12 maggio 1889 N. 6086 (serie 3ª), riflettenti la costituzione del corpo speciale d'Africa, questo Ministero, nell'intento di tenere costantemente al completo l'organico di truppa stabilito pel corpo stesso, ha determinato quanto appresso:

1° Le ammissioni di militari di truppa nel corpo speciale d'Africa sono permanentemente aperte:

a) presso i reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria, del genio, le compagnie operai d'artiglieria, di sanità e di sussistenza, pei militari sotto le armi appartenenti ai corpi medesimi;

b) presso tutti i distretti militari pei militari in congedo illimitato a qualsiasi arma appartengano.

2° Possono far domanda per tali ammissioni tanto i militari in servizio sotto le armi, che quelli di 1ª categoria in congedo illimitato, sempreché questi ultimi si trovino nella condizione stabilita dall'art. 5 del succitato R. Decreto 12 maggio 1889, non siano cioè in congedo da oltre 4 anni.

3° Nell'arruolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari del corpo speciale.

I militari in congedo di cui al precedente N. 2, potranno invece essere sempre ammessi nel corpo speciale anche se graduati; soltanto è da avvertirsi che, trattandosi di furieri maggiori e di furieri, la loro ammissione con tal grado sarà subordinata all'esistenza delle relative vacanze, e che nel caso negativo potranno essere ammessi nel detto corpo soltanto col grado di sergente.

4° Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nei vari reparti del corpo speciale

d'Africa a seconda dell'arma o del corpo nel quale prestano o prestarono servizio.

Verificandosi il caso di domande per parte di militari in congedo provenienti dall'arma di cavalleria, i medesimi saranno ammessi nella compagnia treno del corpo anzidetto.

5° Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nel corpo speciale sono:

a) aver tenuto buona condotta, e quindi pei militari in congedo avere ottenuto la dichiarazione di buona condotta all'atto del congedamento;

b) avere l'attitudine fisica per l'arma in cui deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente.

6° La idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nel corpo speciale, siano essi sotto le armi, siano in congedo illimitato, dovrà essere accertata dai Consigli d'amministrazione dei corpi che debbono procedere all'arruolamento, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Essi porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda i militari che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni al fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degli intestini, ecc.

Nella dichiarazione scritta che dovrà rilasciare l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente per quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine o meno del militare a prestare servizio nel corpo speciale d'Africa.

7° Per la visita dei militari in congedo illimitato, avvertiranno i consigli d'amministrazione dei distretti di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare è residente.

8° Le domande di ammissione nel corpo speciale d'Africa dovranno essere presentate al comandante del proprio corpo, dai militari sotto le armi, ed ai comandanti dei distretti militari dai militari in congedo illimitato.

Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio, (Modello E dell'Appendice al Regolamento sul Reclutamento) e confermato dal prefetto o sotto-prefetto.

9° Il Consiglio d'amministrazione del distretto militare al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, riconosciuto che il medesimo non trovasi in congedo da oltre quattro anni, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui ai precedenti N. 6 e 7, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio in Africa, e riunisca tutti gli altri requisiti, procede senz'altro alla sua ammissione, facendo firmare al militare l'atto relativo, conforme al modello annesso al presente *Atto*.

Il militare che sarà stato così arruolato, verrà quindi subito avviato alla sede del deposito centrale d'Africa, munito di foglio di viaggio e d'indennità di viaggio; dovendo essere dal deposito stesso vestito ed equipaggiato come sarà detto in appresso.

Trattandosi però di procedere all'ammissione di un sottufficiale rivestito del grado di furiere maggiore o di furiere, il distretto, per gli effetti del precedente N. 3, si rivolgerà prima al comando del detto deposito per conoscere se esiste nel corpo speciale la relativa vacanza, ossivvero se debba essere ammesso come sergente.

10° Nel far luogo alle ammissioni i Consigli di amministrazione avvertiranno il militare, che la *ferma nel corpo speciale d'Africa* comincerà a decorrere dal 1° giorno del mese, in cui esso sarà avviato in Napoli per prendere imbarco per Massaua, come cioè è tassativamente stabilito dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1889.

11° Alle domande che sono presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che essi abbiano serbato buona condotta ed abbiano la voluta idoneità fisica pel corpo speciale.

Non possono chiedere di essere ammessi nel corpo d'Africa i militari appartenenti ai plotoni allievi sergenti, nè quelli ascritti ai plotoni allievi ufficiali.

12° I corpi, dei quali è parola al comma *a*) del N. 1, che abbiano ricevuto domande di militari sotto armi per essere ammessi nel corpo speciale, dopo avere riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito centrale d'Africa, trasmettendogli al 1° di ogni mese un elenco nominativo dei militari che, nel corso del mese, fanno domanda di ammissione nel corpo anzidetto e ne furono riconosciuti idonei.

In tale elenco i detti militari debbono essere distinti per grado e per ciascuno di essi dovrà inoltre essere indicata la classe di leva, la specialità di servizio, ecc.

13° Il deposito centrale d'Africa, conformemente alle speciali ed apposite istruzioni dategli dal Ministero, basandosi sulle risultanze delle situazioni della forza dei vari reparti del corpo speciale e sul numero dei militari in congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, rivolgerà le relative richieste di ammissione ai corpi di cui è sopra parola, avvertendo che tali richieste dovranno essere tenute nei limiti del fabisogno in relazione alle dette vacanze ed ai militari provenienti dal congedo, i quali debbono avere sempre la preferenza.

14° Ricevute tali richieste, i comandanti dei corpi anzidetti faranno luogo, con le norme già state indicate al primo comma del precedente N. 9, all'ammissione nel corpo speciale dei militari sotto le armi stati già segnalati al deposito centrale e da questo prescelti, inviandoli quindi sollecitamente alla sede del deposito stesso.

15° Giunti i detti militari alla sede del deposito centrale, questo provvederà all'arredamento ed equipaggiamento dei medesimi, conforme le norme che sono date in appresso, e sarà poi cura del deposito stesso di provvedere alla partenza per Massaua dei militari in parola, e di quelli provenienti dal congedo, col primo piroscafo noleggiato in partenza, dopo il loro arrivo in Napoli.

16° Gli obblighi di servizio e i premi di ferma pei militari ammessi nel corpo speciale sono quelli stabiliti dall'articolo 1° del precitato R. decreto 12 maggio 1889.

17° I militari raffermati con premio conservano gli obblighi ed i diritti inerenti alla rafferma in corso ma non potranno, finchè rimangono in Africa, essere ammessi ad altre raffermе con premio.

18° I sottufficiali raffermati con soprassoldo continueranno a godere del soprassoldo della rafferma e potranno essere ammessi, secondo loro spetti, ad altre rafferme con soprassoldo.

Essi però non potranno invocare l'impiego civile, nè ottenere l'indennità di L. 2000, di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, se non dopo che avranno compiuta la ferma o la rafferma che sarà in corso al compimento del 12° anno di servizio.

19° Pei sottufficiali riammessi in servizio dal congedo illimitato nel corpo speciale, ancorchè già raffermati con soprassoldo, il servizio che presteranno nel corpo stesso non potrà essere da essi cumulato col precedente per aver diritto a nuova rafferma con soprassoldo ed ai benefici di cui è parola al precedente N. 18.

20° I militari ammessi nel corpo speciale d'Africa riprenderanno, al loro congedamento dal corpo oradetto e qualunque ne sia la causa, la posizione che, di fronte agli obblighi di servizio nel regio esercito, avevano all'atto della detta ammissione.

21° I documenti presentati dai militari ammessi nel corpo speciale saranno inviati al comando del deposito centrale in Napoli, unendovi il foglio matricolare e caratteristico, mod. N. 59.

22° Pel corpo speciale d'Africa si continueranno ad osservare le istruzioni amministrative 23 ottobre 1887, salvo per ciò che sarà diversamente regolato nelle disposizioni che seguono.

23° Pei nuovi ammessi, quantunque la ferma contratta decorra dal 1° giorno del mese nel quale arrivano al deposito centrale, il passaggio a questo avrà egualmente luogo, per gli effetti amministrativi, sotto la data del giorno in cui avviene l'ammissione, ponendo mente in special modo alle disposizioni del § 6 delle prementovate istruzioni amministrative.

24° L'equipaggiamento individuale degli uomini di truppa risulta dall'apposito specchio annesso al presente *Atto*.

Lo stesso specchio indica quali degli oggetti componenti l'equipaggiamento debbono essere distribuiti o lasciati dai corpi, quali siano da distribuirsi dal deposito centrale e quali dagli stessi reparti del corpo speciale all'arrivo degli uomini in Africa.

Per gli uomini provenienti dal congedo tutti gli oggetti da distribuirsi in Italia vanno però somministrati dal deposito centrale tosto che abbia ricevuto gli individui, e questi sono quindi dai corpi avviati a Napoli coi propri abiti.

25° Gli oggetti di corredo da fornirsi dai corpi ai mili-

tari sotto le armi debbono essere in buono stato di servizio, surrogando quelli che non fossero tali.

Ai provenienti dal congedo dovranno essere distribuiti dal deposito centrale tutti oggetti nuovi.

26° Tutti gli oggetti di corredo che si trovano in distribuzione ad uomini già sotto le armi e che non fanno parte dell'equipaggiamento nel corpo speciale saranno ritirati dai corpi, ad eccezione di una tenuta di tela (giubba, pantaloni e nose), una camicia, una cravatta e un panciotto di panno, che saranno loro lasciati per essere poi ritirati a Napoli dal deposito centrale.

Quando la partenza avvenga nella stagione invernale, invece della giubba e dei pantaloni di panno saranno ritirati i corrispondenti oggetti di tela.

Per contenere gli oggetti distribuiti o lasciati, nel viaggio dai corpi al deposito centrale, sarà pure lasciato agl'individui, per essere ritirato a Napoli, il sacchetto per arnesi fuori d'uso.

Anche ai sottufficiali sarà distribuito, per lo stesso scopo, il sacchetto e quindi essi non potranno recar seco la cassetta bagaglio.

27° Per gli uomini del corpo speciale non dovendo essere istituito il foglio vestiario, modello 348, non occorre sia dai corpi trasmesso al deposito centrale il foglio degli ammessi provenienti dalle classi sotto le armi. Così pure sui libretti personali da distribuirsi agli ammessi non occorre siano annotate le robe che non fanno parte dell'equipaggiamento del corpo speciale e che sono lasciate o distribuite agli individui solo transitoriamente per essere poi ritirate a Napoli.

28° Pel rimborso degli oggetti di corredo distribuiti o lasciati dai corpi agl'individui, si osserveranno le disposizioni dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (§ 53 *Atto* 131, e § 8 *Atto* 201 del 1889), se non che, per quelli che si trovino nel caso ivi previsto al secondo comma del § 53, degli assegni di primo corredo restituiti i corpi dovranno darsi debito nei conti verso lo Stato secondo le norme ordinarie.

29° Per la liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini provenienti dal congedo e per la liquidazione dei crediti degli uomini sotto le armi, saranno osservate le disposizioni del § 19 delle precitate istruzioni amministrative, se non che i debiti dei provenienti dal congedo saranno condonati a carico della massa generale del corpo cui sono effettivi.

30° I nuovi ammessi dovranno essere inviati in Africa senz'armi e bufetterie e senza cartucce, le quali cose tutte saranno poi loro distribuite all'arrivo a destinazione.

31° Gli assegni di guerra decorreranno secondo le norme del § 406 dell'Istruzione speciale 30 giugno 1887.

Cessano quindi di avere effetto le disposizioni dei §§ 24, 25, 32 e 34 delle Istruzioni amministrative pel corpo speciale 22 ottobre 1887, e le disposizioni del § 78 si intenderanno riferibili soltanto alle razioni viveri prelevate in Africa.

32° Gli uomini di truppa ammessi nel corpo speciale riceveranno: nei giorni che rimangono presso i corpi dopo l'arruolamento, il soldo ordinario del grado; nel viaggio per recarsi al deposito centrale, l'indennità di trasferta tanto se isolati quanto se indrappellati; nelle traversate di mare da e per l'Africa, il trattamento fissato dall'art. 13 del R. Decreto 13 giugno 1886.

Sugli specchi mod. 296 indicati nel § 36 delle precitate Istruzioni amministrative sarà pertanto compreso, per ciò che riguarda gli assegni individuali, il soldo ordinario, la quota indennità comuni e l'indennità di trasferta per l'invio a Napoli.

33° I premi di ferma stabiliti dal R. Decreto 12 maggio 1889 decorrono come la ferma dal primo giorno del mese nel quale gli uomini giungono al deposito centrale.

Sono però in ogni caso esclusi dal diritto al premio coloro che, dopo l'arruolamento, non possano per una ragione qualsiasi partire per l'Africa.

34° Nei casi di rescissione della ferma:

a) se la ferma è rescissa per effetto di rassegna di rimando, collocamento a riposo, passaggio alla 3ª categoria o promozione ad ufficiale, oppure per morte, i premi saranno calcolati in ragione della durata effettiva del servizio prestato nel corpo speciale, cioè: di tanti dodicesimi (lire 16,66) del premio di lire 200 quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di servizio, se trattasi della rescissione della prima ferma; di tanti ventiquattresimi (lire 25) del premio di lire 600, se trattasi della seconda ferma; di tanti trentaseiesimi (lire 33,33) del premio di lire 1200, se trattasi della terza ferma; e di tanti quarantottesimi (lire 41,66) del premio di lire 2000, se trattasi della quarta ferma;

b) se la ferma è rescissa per passaggio alle compagnie di disciplina o per condanna al carcere od alla reclusione militare, sono dovuti solo i premi fissi di lire 200, 600 e 1200 inerenti alle ferme già compiute, esclusa ogni partecipazione al premio della ferma in corso.

Con norme analoghe vanno calcolati i premi inerenti alle rafferme biennali in caso di rescissione di queste.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE

per le truppe del corpo speciale.

OGGETTI	Oggetti costituenti l'armamento	Da chi provveduti: Lasciati o distribuiti dai corpi	Da chi provveduti: Distribuiti dal deposito centrale	Da chi provveduti: Da distribuirsi in Africa	Annotazioni
Asciugatoi	2	2	»	»	
Fetz (senza fiocco, tranne per i bersaglieri)	1	1	»	»	
Borraccia con coreggia	1	1	»	»	
Borsa di polizia completa	1	1	»	»	
Bottoni gemelli d'ottone di riserva (paia)	12	12	»	»	Pei soli fornili di nuovo.
Copertura di tela impermeabile da elmetti	1	»	1	»	
Coreggia per pantaloni	1	1	»	»	
Coreggiuole per arrotolare la mantellina	12	»	12	»	
Cucchiaio	1	1	»	»	
Elmetto completo	1	»	1	»	
Farsetti a maglia di cotone	3	»	3	»	
Fascie di lana	12	»	12	»	
Fazzoletti	12	2	»	»	
Gambali di tela in cotone color bronzo chiaro (paia)	12	»	12	»	
Giberne di lamiera	1	1	»	»	Armi a cavallo
Giubbe di cotone di color bronzo chiaro	12	»	12	»	
Libretto personale	1	1	»	»	
Mantellina da bersaglieri	1	1	»	»	
Mutande	12	2	»	»	
Pantaloni di cotone di color bronzo chiaro	12	»	2	»	
Pezzuole da piedi (paia)	6	6	»	»	
Sacco per vestiario	1	»	1	»	
Scarpe non annerite (paia)	12	2	»	»	O stivalini per corpi che li adoperano (pure non anneriti).
Scatoletta per grasso da scarpe	1	1	»	»	
Sottopiedi di cuoio di riserva	1	1	»	»	Ai provvisti di tasca.
Spazzole	1	1	»	»	
Speroni (paia)	1	1	»	»	Truppe a cavallo.
Tasca da pane con coreggia	1	1	»	»	
Tazza di latta	1	1	»	»	

Uose di cotone di color bronzo chiaro (paio)	2	»	2	»	Agli uomini non provvisti di gambali.
Telo da tenda con paletti e funicella	1	»	1	»	
Sacchetti per galletta	2	»	2	»	
Sacchetti per cartucce	1	»	1	»	
Sacchetti per il sale	1	»	1	»	
Pacchetti da medicazione	1	»	1	»	
Dragona	1	»	»	1	
Cravatta da sciabola	1	»	»	1	
Coperta da campo	1	»	1	»	
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	»	»	2	
Razioni di galletta (4 gallette)	2	»	»	2	
Razioni di sale (grammi 50)	1	»	»	1	

Le *mantelline* ed i *fetz*, per i corpi che non fanno uso di questi oggetti di corredo, saranno dai corpi stessi prelevati presso i distretti. I *fetz*, saranno dai distretti forniti senza *fiocco*

MODELLO

(1) . . . . . .

ATTO DI AMMISSIONE VOLONTARIA

ai . . . . . nel corpo speciale d'Africa

L'anno . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . . . (1ª categoria) il quale ha fatto istanza di essere ammesso nel suddetto corpo speciale, con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di un anno prescritta dall'articolo 6 del R. decreto 14 luglio 1887, quale fu modificato dal R. decreto 12 maggio 1889.

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto dai documenti prodotti che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . . ammette il militare stesso nel corpo suddetto dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

Firma del volontario *Firma dei membri*

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.
(2) Indicare se è soldato o graduato, se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi, nonchè il suo cognome e nome.
(3) Indicare il corpo del regio esercito, cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.
(4) Indicare l'arma ed il reparto di essa, cui deve essere assegnato.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 49ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre

NOVEMBRE 24. — Compendio di ippologia per uso del R. Esercito, *pag.* 689.
» 25. — Nomina a sottotenente veterinario di complemento, *pag.* 689.
» 25. — Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia, *pag.* 690.
» 25. — Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari, *pag.* 690.
» 29. — Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione, *pag.* 694.

Atto N. **257**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Compendio di ippologia per uso del R. Esercito**. — 24 novembre.

È pubblicato il *Compendio di ippologia per uso del Regio Esercito.*

I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale, un esemplare per ciascun comando di reggimento, di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) e di compagnia, squadrone o batteria.

Gli esemplari che verranno acquistati dai comandi e dagli uffici militari saranno pagati col fondo delle spese di cancelleria.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione, ed in esse verranno indicati gli esemplari che gli ufficiali desiderino acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 55.

L'Istruzione pel governo dei cavalli (allegato N. 6 al Regolamento di disciplina) ed il Compendio di ippologia che è annesso al Volume II delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria sono aboliti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **258**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente veterinario di complemento**. — 25 novembre.

Al numero 293 dell'Istruzione per gli allievi ufficiali di com-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 46ª, *Atto* N. 244, pag. 661. — Al N. 7, *alle parole:* eccettuati s'intende, *sostituire:* compresi s'intende.

plemento, per gli allievi sergenti e per i volontari di un anno sono aggiunti i seguenti 3° e 4° capoverso:

« I volontari di un anno e i militari di 1ª e di 2ª categoria « dei quali è menzione ai numeri 158 e 266 muniti di rego- « lare diploma in *zooiatria*, possono, fino a che non abbiano « compito il 39° anno di età, concorrere alla nomina di sot- « totenente veterinario di complemento, senza essere sotto- « posti all'esame di cui è parola nel successivo N. 294.

« Essi dovranno, dopo la loro nomina a sottotenente vete- « rinario di complemento, prestare tre mesi di servizio, e « qualora entro due anni dalla nomina suddetta non abbiano « compito il prescritto servizio trimestrale saranno senz'altro « considerati come dimissionari ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **259**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Valsavoja-Scordia*.** — 25 novembre.

Si fa noto alle autorità militari che venne aperto al pubblico servizio il tronco ferroviario *Valsavoja-Scordia* della linea *Valsavoja-Caltagirone* (rete Sicula).

Le distanze da stazione a stazione del nuovo tronco risultano dalla seguente tavola poliometrica:

Valsavoja		
10	Leone	
14	5	Scordia

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **260**. — MATRICOLA. — **Modificazioni ed aggiunte alle formule matricolari.** — 25 novembre.

A senso del disposto dall'articolo 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti arruolati nel 2° periodo della leva devono andare in conto della leva ventura.

Quest'ultima circostanza non importando che risulti a matricola quando si tratta di arruolati in 3ª categoria, la formula N. 2 del § 1 della tabella delle formule per la matricola della truppa si applicherà per gli arruolati in 3ª categoria, tanto nel primo che nel secondo periodo della leva, dovendo la

classe da indicarsi nella formula stessa essere sempre quella della leva in corso.

Però se trattasi di arruolati in 1ª e 2ª categoria, occorrendo che, oltre all'indicazione della classe, di cui devono correre la sorte, risulti anche quella in conto della quale vengono arruolati, questo Ministero determina che nel § 1 della tabella suddetta siano introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1° La formula 6 essendo applicabile solo per gli omessi scoperti arruolati nel primo periodo della leva, all'attuale formula 8ª si sostituirà la seguente:

8. Soldato di leva 1ª categoria classe (leva prossima ventura) ma per correre la sorte della classe . . . . . (leva in corso) distretto di . . . . . omesso scoperto della classe (anno di nascita) li . . . . . | *Omessi scoperti arruolati nel 2° periodo della leva.*

2° Dopo la formula 9 si aggiunga la seguente:

9 *bis*. Soldato di leva (1ª o 2ª) categoria classe (leva prossima ventura) ma per correre la sorte della classe (leva in corso) distretto di . . . . . quale già mandato rivedibile nella leva di quest'ultima classe per (indicare il motivo) sottoposto a nuova visita nel 2° periodo della leva stessa li . . . . . | *Inscritti già mandati rivedibili e rivisitati nel 2° periodo della leva alla quale concorsero.*

N.B. Per quelli arruolati in 2ª categoria, prima della data, si aggiungeranno le parole: *e lasciato in congedo illimitato.*

3° Dopo la formula 11ª si aggiungerà la seguente:

11 *bis*. Soldato di leva (1ª o 2ª) categoria classe (leva prossima ventura) ma per correre la sorte della classe (leva in corso) distretto di . . . . . quale rimandato della classe (leva in cui fu deciso il rimando) perchè detenuto in carcere (o per . . . . . indicare la causa) li . . . . . | *Inscritti pei quali cessata la causa del rimando sono arruolati nel 2° periodo della leva.*

N.B. Ove la variazione 11 *bis* debba applicarsi a rimandati stati arruolati in 1ª categoria quando i militari della categoria stessa della leva in corso non sono ancora sotto le armi, oppure debba applicarsi a militari arruolati in 2ª categoria, si aggiungeranno in essa, prima della data, le parole: *e lasciato in congedo illimitato.*

4° All'attuale formula 13 si sostituirà la seguente:

SOLDATO di leva (1ª, 2ª o 3ª) categoria classe (leva in corso) distretto . . . . . quale renitente presentatosi spontaneo (od arrestato) classe 18 . . . (leva in cui fu dichiarato renitente) li . . . . .

N.B. La formula ora detta sarà da applicarsi anche agli inscritti arruolati in 3ª categoria nel 2° periodo della leva.

Nella formula stessa dovranno poi aggiungersi, prima della data, le parole: *e lasciato in congedo illimitato*, quando venga applicata ad inscritti stati arruolati in 2ª o 3ª categoria.

5° L'attuale formula 14ª dovrà ritenersi applicabile per gli individui cui riflette che sono arruolati nel 1° periodo della leva, ma quando sia da applicarsi per individui arruolati nel 2° periodo, si modificherà nel seguente modo:

SOLDATO di leva 1ª categoria classe . . . . (leva prossima ventura) ma per correre la sorte della classe . . . . . (leva in corso) distretto di . . . . . quale condannato ecc. . . . . .

6° Alle attuali formule 15 e 16 saranno sostituite le seguenti:

Riformati ai quali si è applicato l'articolo 85 legge reclutamento e che essendo stati riconosciuti abili sono arruolati in 1ª categoria nel 1° periodo della leva.

15. SOLDATO di leva 1ª categoria classe (leva in corso) distretto di . . . . . già riformato nella classe . . . . . rivisitato a senso dell'articolo 85 legge reclutamento li . . . . . .

Id. arruolati nel 2° periodo della leva.

15*bis*. SOLDATO di leva 1ª categoria classe (leva prossima ventura) ma per correre la sorte della classe (leva in corso) distretto di . . . . . già riformato nella classe . . . . rivisitato a senso dell' articolo 85 legge reclutamento li . . . . . .

Id. arruolati in 3ª categoria nel 1° e nel 2° periodo della leva.

16. SOLDATO di leva 3ª categoria classe (leva in corso) distretto di . . . . . già riformato nella classe . . . . . rivisitato a senso dell'articolo 85 legge reclutamento e lasciato in congedo illimitato li . . . . . .

N.B. Pei già riformati stati arruolati poi in 2ª categoria si applicherà, a seconda del caso, la formula 15 o quella 16*bis*,

mutando beninteso in esse l'indicazione della categoria ed aggiungendovi, prima della data, le parole: *e lasciato in congedo illimitato.*

Oltre a ciò il Ministero stima necessario avvertire:

a) Che in tutti i casi di individui che vengono arruolati come inscritti della leva ventura, ma per correre la sorte della leva ancora in corso, essi dovranno essere inscritti sul ruolo Mod. 57 di quest'ultima leva, ed essere riportati inoltre per memoria sul ruolo Mod. 57 della leva in conto della quale sono arruolati, con semplice rimando al numero dell'altro ruolo, in analogia al prescritto del § 107 dell'istruzione per le matricole per gli omessi scoperti arruolati dopo l'estrazione a sorte di una classe di leva.

b) Che pei volontari così ordinari che di un anno essendo stabilita la formula 7 del § 2 Tabella II per far risultare a matricola il loro computo nel contingente della leva alla quale concorrono per ragione di nascita, la classe da indicarsi nella relativa variazione di arruolamento, anche se essi venissero arruolati nel 2° periodo della leva, dovrà essere sempre quella della leva in corso, della quale devono correre la sorte, salvo beninteso, per quelli vincolati alla ferma di anni 5 o di un anno, la decorrenza speciale di tale ferma.

c) Che per gli inscritti arruolati in 2ª o 3ª categoria, i quali passino alla 1ª per libera elezione, si dovrà applicare la formula:

TALE in 1ª categoria in seguito a sua domanda li . . . . . stabilita al N. 11 del § 2 Tabella II, tanto se il loro arruolamento avvenne durante la sessione, quanto se ebbe luogo nel 2° periodo della leva.

Però se l'inscritto di 2ª categoria passato in 1ª per libera elezione nel 2° periodo della leva dovesse in ragione del numero d'estrazione essere compreso tra gli inscritti occorrenti per ripianare i vuoti verificatisi nel contingente, si dovrà dopo la formula suddetta far seguire sempre quella N. 10 del § 2 della tabella sopracitata cioè:

TALE 1ª categoria in seguito alle operazioni di leva.

Per effetto delle disposizioni contenute in questo Atto restano per la parte che vi sono contrarie abrogate le disposizioni date con la circolare a stampa N. 6025 del 16 novembre 1888.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **261**. — MATRICOLA. — **Comunicazioni matricolari da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione.** — 29 novembre.

Giusta il disposto del § 314 dell'Istruzione per le matricole dovrebbe tenersi presso il Ministero un duplicato di quel registro, che devono impiantare i distretti pei militari in congedo illimitato denunziati mancanti alle chiamate alle armi per istruzione.

L'esperienza però ha dimostrato, che mentre questo duplicato di registro esige un lavoro non lieve da parte dei distretti, i quali devono in principio di ogni anno compilarlo e comunicare le variazioni per averlo al corrente, la tenuta del medesimo presso il Ministero non riesce di pratica utilità pel ritardo con cui, stante le vigenti disposizioni, la comunicazione delle variazioni vien fatta.

Il Ministero ha perciò deliberato di non tenere altrimenti presso di sè il duplicato del registro, di cui trattasi, e si riserva di disporre in questo senso nella nuova Istruzione per le matricole.

Per effetto di questa determinazione, mentre nulla è innovato in quanto alla tenuta del doppio registro pei disertori, di cui al § 302 della citata Istruzione per le matricole, si accresce l'obbligo ai distretti militari di tenere con accuratezza il registro (modello 70 del catalogo) pei mancanti alla chiamata per istruzione; e resta fermo l'obbligo ai corpi ed ai distretti di comunicare al Ministero pei personali, dei quali esso tiene i fogli matricolari, tutte le variazioni avvenute, comprese quelle relative alle chiamate alle armi per istruzione.

Ciò premesso il Ministero dispone:

1° Che a cominciare dal 1° gennaio prossimo i distretti militari si astengano dal compilare sullo stampato modello 70 e mandare al Ministero gli elenchi nominativi dei militari denunziati mancanti alle chiamate per istruzione nell'anno precedente, e di comunicare al tempo stesso le variazioni, avvenute durante l'anno trascorso, per tutti i militari dichiarati mancanti negli anni precedenti;

2° Che a cominciare dall'anno 1890 al termine di ciascun trimestre i corpi ed i distretti, ciascuno per la parte che li riguarda, devono comunicare al Ministero mediante elenco N. 62 e limitatamente ai personali di cui ai §§ 175 e 177 dell'Istruzione per le matricole, le variazioni avvenute nel trimestre stesso relative ai militari in congedo illimitato mancati alla chiamata per istruzione.

Tali variazioni sono quelle indicate ai numeri 5, 5bis, 6, 7, 15, 17, 21, 23 del § 15, Tabella II;

3° Che quando trattasi di variazioni di condanna relative ai militari di cui sopra, i corpi ed i distretti, che comunicano tali variazioni al Ministero, devono corredarle della copia autentica di sentenza stata rilasciata dalla segreteria del Tribunale militare, che ha emanata la sentenza stessa;

4° E finalmente che in via transitoria, per regolare il passato, i distretti militari nei primi giorni del prossimo gennaio devono inviare al Ministero un elenco di tutte le variazioni avvenute nell'anno in corso a riguardo dei militari mancati all'istruzione negli anni precedenti sempre, bene inteso, pei soli militari, di cui trattano i citati §§ 175 e 177 dell'Istruzione matricolare.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 50ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre

DICEMBRE 1° — R. Decreto N. 6521 (serie 3ª), che nomina una commissione per la revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata, *pag.* 697.
» 1° — Formazione di un comando locale di artiglieria in Taranto, *pag.* 698.
» 1° — Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 698.
» 1° — Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi, *pag.* 699.
» 1° — Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme, *pag.* 699.
» 1° — Esami di idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari, *pag.* 699.

ATTO N. **262**. — DISPOSIZIONI VARIE — **R. Decreto N. 6521 (serie 3ª), che nomina una Commissione per la revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata.** — 1° dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Considerata la necessità di procedere ad una completa e definitiva revisione della legislazione penale militare, coordinando le disposizioni dei Codici penali per l'esercito e per l'armata ai principii fondamentali del diritto penale comune unificato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È nominata una Commissione per la revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata.

Art. 2.

La Commissione è composta delle seguenti persone:

S. E. il comm. Carlo **Mezzacapo**, tenente generale, senatore del Regno, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, *presidente;*

Prof. comm. Tancredi **Canonico,** senatore del Regno, consigliere di Cassazione;

Prof. comm. Enrico **Pessina,** senatore del Regno;

Avv. comm. Nicolò **Tondi,** deputato al Parlamento, consigliere di Cassazione;

Avv. comm. Tommaso **Villa**, deputato al Parlamento;

Avv. comm. Francesco **Gloria**, avvocato generale militare;

Avv. comm. Giacomo Giuseppe **Costa**, avvocato generale erariale;

Comm. Luigi **Bertelli**, vice-ammiraglio;

Comm. Carlo **Pastore**, tenente generale, ispettore d'artiglieria;

Comm. Cesare **Prato**, tenente generale, direttore generale al Ministero della guerra;

Comm. Gabriele **Martinez**, contr'ammiraglio;

Avv. comm. Emilio **Bacci**, primo sostituto avvocato generale militare.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.
B. Brin.
G. Zanardelli.

N. **263**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale di artiglieria in Taranto**. — 1° dicembre.

È stabilito, a datare dal 15 dicembre 1889, un comando locale d'artiglieria in Taranto alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Messina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **264**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 1° dicembre.

È pubblicata ed andrà subito in vigore la parte prima del tomo I del Regolamento (in via di esperimento) di esercizi per la cavalleria, contenente l'*istruzione a piedi*.

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari della parte prima del tomo suddetto si seguiranno le stesse norme state stabilite per il tomo II, pubblicato il 20 scorso giugno; ogni reggimento di cavalleria però, invece di 30 copie, ne riceverà 100. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale

N. **265**. TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Aspiranti al volontariato di un anno ed al ritardo alla chiamata alle armi.** — 1° dicembre.

Al N. 338bis del Compendio d'istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, in data 17 maggio 1885 (*Atto* N. 173 del 1888), è sostituito il seguente:

« 338bis. Per ottenere i vantaggi, di cui agli articoli 8 e 9 « della legge sul tiro a segno nazionale, i tiratori devono, « nelle 10 lezioni del tiro ordinario, avere colpito il bersaglio « almeno 15 volte; tenendo presente la prescrizione del pre- « cedente N. 335 circa il numero delle lezioni che si possono « eseguire in ciascuna giornata. Per i giovani però aspiranti « al volontariato di un anno con obbligo di prendere servizio « nel mese di novembre successivo al loro arruolamento, non « si richiede l'anzidetto limite minimo d'idoneità ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **266**. — MATRICOLA. — **Documenti giustificativi delle variazioni di ammissione a rafferme.** — 6 dicembre.

A schiarimento ed a complemento del disposto con l'*Atto* N. 154 del 25 luglio p°. p°., il Ministero mentre avverte che anche le legioni dell'arma dei carabinieri reali devono uniformarsi alla disposizione di trasmettere al Ministero in appoggio delle relative variazioni matricolari tutti gli atti di rafferma, determina che nessun documento giustificativo deve unirsi a corredo delle variazioni relative alle ammissioni alle rafferme con soprassoldo, con premio, e senza premio, che i corpi sono in obbligo di comunicare ai distretti a senso del § 201 dell'Istruzione per le matricole.

Tutti i corpi quindi d'ora innanzi sono dispensati dal compilare e trasmettere ai distretti insieme agli elenchi mod. 62 le copie dei dispacci ministeriali o delle deliberazioni relative a concessioni di rafferme.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **267**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari.** — 6 dicembre.

A modificazione dell'*Atto* N. 126 del 1887, d'ora innanzi i sottotenenti veterinari chiamati agli esami d'idoneità all'avanzamento non saranno tenuti a subire l'esperimento teorico-pratico sull'anatomia topografica (Programma E).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 51ª **1889** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre

SETTEMBRE 26. — R. Decreto N. 6151 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia, *pag.* 701.

DICEMBRE 14. — Somministrazione del sapone e del grasso-luciato agli uomini di truppa, *pag.* 702.

21. — Errata-corrige al Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 705.

Atto N. **268**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6151 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia**. — 26 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere di Oltre Mella presso Brescia, vengono determinate entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

ERRATA CORRIGE

Dispensa N. 50. — *Atto* N. 263, pagina 698, Alla dipendenza della Direzione territoriale d'artiglieria di Messina, *leggasi:* di Napoli.

Id. N. 50. — *Atto* N. 265, pagina 699, alla 6ª riga *dopo le parole:* è sostituito il seguente *aggiungasi:* primo capoverso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 settembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **269**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Somministrazione del sapone e del grasso-lucido agli uomini di truppa**. — 11 dicembre.

Dal 1° gennaio prossimo, presso i reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e presso i distretti militari, il *sapone* per la pulizia personale degli uomini di truppa e per la lavatura delle robe che non vengono date a bucato ed il *grasso-lucido* per le calzature ed altri oggetti di cuoio saranno somministrati direttamente dai corpi, osservando all'uopo le norme seguenti:

§ 1. Il sapone occorrente agli uomini di truppa, sia per la lavatura delle robe che *non* si danno a bucato, sia per la pulizia personale, sarà acquistato dalle amministrazioni dei corpi nel modo che crederanno più opportuno e distribuito alle compagnie (squadroni o batterie), regolandone il consumo in guisa da non eccedere la spesa mensile di lire 5 per ogni cento uomini.

§ 2. Sarà pure dall'amministrazione provveduto e distribuito alle compagnie il grasso-lucido per le scarpe e per gli altri oggetti di cuoio annerito in consegna agli individui (tranne quelli pei quali è prescritto l'uso della manteca), purchè nei limiti di una quantità equivalente ad una spesa mensile, per ogni cento uomini, non superiore:

a lire 4,80 per la cavalleria, gli alpini, i bersaglieri e l'artiglieria da montagna;

a lire 4,20 per l'artiglieria da campagna e a cavallo, il genio e il treno d'artiglieria e genio;

a lire 3,60 per l'artiglieria da fortezza e la fanteria di linea.

Al grosso-lucido sarà sostituito, ogniqualvolta lo si reputi necessario per la migliore conservazione del cuoio, semplice grasso (sugna).

§ 3. Il grasso-lucido può essere acquistato dalle fabbriche comuni o composto dagli stessi corpi, secondo che sarà deliberato dai consigli d'amministrazione; il grasso da sostituire al lucido è richiesto alle farmacie degli ospedali militari o provveduto dal commercio.

Negli acquisti dalle fabbriche si avvertirà che il lucido deve essere di qualità perfettamente omogenea e tale da non logorare il cuoio, ma da conservarlo, anzi, morbido e pastoso.

Nel caso si preferisca prepararlo ad economia, i corpi si atterranno alle norme dell'apposita istruzione annessa al presente, acquistando le sostanze dalle farmacie militari o dal commercio.

§ 4. Per meglio assicurare la buona conservazione delle calzature e degli altri oggetti di cuoio annerito, si farà rigoroso divieto al soldato di servirsi di altro lucido che non sia quello distribuito dal corpo.

§ 5. Quando per circostanze eccezionali di servizio, si renda necessario un maggior consumo di sapone o di grasso-lucido, i consigli d'amministrazione potranno elevare in proporzione i limiti di spesa di cui ai precedenti §§ 1 e 2, ma solo in via transitoria.

Di tale provvedimento essi dovranno rendere informato volta per volta l'ufficio di revisione, indicandogliene anche le cause e la durata.

§ 6. La somministrazione del sapone e del grasso-lucido per parte della amministrazione dei corpi s'intenderà, in ogni caso, limitata ai soli uomini effettivamente presenti alle compagnie od a frazioni di compagnia.

Gli isolati dovranno pertanto provvedere da sè a quanto abbisogna.

§ 7. Le spese per la provvista del sapone e del grasso-lucido, sia per gli effettivi sia per gli aggregati, saranno imputate alla massa vestiario, dimostrandole sul Prospetto analitico mod. 300, in due distinte rubriche nel gruppo: Spese varie.

§ 8. Le presenti disposizioni sono applicabili soltanto ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, ai reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio e ai distretti militari, tanto pei reparti dell'esercito permanente quanto pei reparti di milizia mobile e territoriale.

Per gli altri corpi e per le truppe in Africa continuano ad essere osservate le norme in vigore. Così dicasi per gli inscritti di leva durante la loro permanenza presso i distretti (*Atto* 59-1889).

§ 9. Per i corpi indicati nel primo comma del paragrafo precedente, degli oggetti di corredo in distribuzione agli individui suscettibili di lavatura sono normalmente dati al bucato soltanto le camicie, le mutande, gli asciugatoi e i farsetti a maglia; le altre robe (giubbe, pantaloni e uose di tela, fazzoletti, pezzuole da piedi, cravatte, guanti, sacchetti da galletta, sacchetti da arnesi fuori d'uso, ecc.) sono fatte lavare, sotto la vigilanza dei comandanti di compagnia, dagli stessi individui (§ 1563 Regolamento d'amministrazione).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Istruzione per la preparazione del grasso-lucido.

1. Le sostanze da impiegarsi nella preparazione del grasso-lucido, e la quantità proporzionale di ciascun componente sono indicati qui in appresso:

Glucosio sciropposo (densità 42 gradi Beaumé)	gr. 400	— L. 0,40
Nero d'avorio polverizzato	» 500	— » 0,30
Grasso di maiale	» 100	— » 0,13
Acqua.	» 75 (incirca)	—
Chilogr.	1,075	— L. 0,83

Con questa quantità si ottiene presso a poco un chilogramma di lucido; epperò nelle preparazioni si dovrà aumentarla di tanto quanti sono i chilogrammi di lucido che si vogliono comporre.

2. La miscela delle sostanze sarà fatta come segue: ad una terza parte del nero d'avorio in polvere sottilissima si unisce intimamente il grasso di maiale, quindi il glucosio e l'acqua, e per ultimo il rimanente nero d'avorio.

Fatta l'intima mescolanza del grasso colla terza parte del nero d'avorio, vi si aggiunge il glucosio tutto in una volta, avvertendo di versarvi sopra l'acqua interpolatamente al fine di sminuire la viscosità del glucosio e rendere così più pronto e facile l'impastamento.

La quantità d'acqua abbisognevole varia secondo la stagione a motivo della diversa temperatura.

3. L'operazione può eseguirsi su di un piano di pietra o di metallo mediante spatolone di ferro o di legno duro, ed anche

dentro una catinella di terra cotta robusta a fondo emisferico o dentro un mortaio, valendosi per l'impastamento di un pestello di legno.

N. **270.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al Regolamento d'esercizi per la cavalleria.** — 12 dicembre.

Alla parte prima del tomo 1° del Regolamento di esercizi per la cavalleria sono fatte le seguenti errata-corrige:

Pag.	9,	riga 34ª-35ª,	calcagno sinistro, *dicasi*: calcagno destro.
»	9,	» 34ª-35ª,	piede destro, *id.*: piede sinistro.
»	10,	» 3ª,	gamba sinistra, *id.*: gamba destra.
»	10,	» 6ª-7ª,	piede sinistro, *id.*: piede destro.
»	10,	» 8ª,	piede destro, *id.*: piede sinistro.
»	10,	» 10ª,	piede sinistro, *id.*: piede destro.
»	10,	» 10ª,	piede destro, *id.*: piede sinistro.
»	10,	» 28ª,	sinistra, *id.*: sinistro.
»	14,	» 22ª,	la recluta, *id.*: la guida.
»	14,	» 23ª,	le altre, *id.*: le reclute.
»	42,	» 28ª,	un quarto di un *a sinistra*, *id.*: un obliquo a sinistra.
»	42,	» 30ª,	*sinistr* FRONT, *id.*: *obliq'sinistr*-FRONT.
»	103,	» 33ª,	*Dopo*: *brace—arm*, *si aggiunga*: o di *fianc—arm*.
»	103,	» 34ª,	*Dopo*: cinghia, *id.*: o sulla ghiera.
»	104,	» 2ª,	*spall—arm*, *dicasi*: *fianc—arm*.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera



DISPENSA 52ª 1889 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre

DICEMBRE 19. — R. Decreto che approva l'annesso Regolamento per il servizio ad economia del pane, di viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890, *pag.* 707.
» 19. — Istruzione per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890, *pag.* 712.
» 19. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale, *pag.* 730.
» 19. — Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria, *pag.* 730.
» 19 — Composizione dei Consigli di disciplina, *pag.* 731.
» 20. — Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria, *pag.* 731.
» 20. — Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 732.
» 20. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 732.
» 20. — Prezzo delle cartucce a pallottola da cedersi alle Società di tiro a segno nazionale, *pag.* 733.

Atto N. **271**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **R. Decreto che approva l'annesso Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890**. 19 dicembre.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, N. 2016 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del regio esercito durante l'anno 1890.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1889.

UMBERTO

E. Bertolè-Viale.

REGOLAMENTO *per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del regio esercito durante l'anno 1890.*

Art. 1.

Il servizio del pane, dei viveri e del foraggio potrà essere fatto ad economia durante l'anno 1890 per tutti i corpi del regio esercito descritti nei capitoli 25 e 26 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra, approvato per l'esercizio 1889-90, colle norme stabilite negli articoli seguenti.

Servizio dei viveri a gestione diretta.

Art. 2.

Nei presidi nei quali il servizio della distribuzione dei viveri è fatto attualmente dalle sussistenze militari a gestione diretta, i viveri saranno acquistati dalle direzioni territoriali e dalle sezioni staccate di commissariato militare, e fatti introdurre nei magazzini di distribuzione.

Art. 3.

Gli acquisti saranno fatti per licitazione o trattativa privata, secondo che per le condizioni locali sarà più conveniente.

Art. 4.

Le accettazioni e le introduzioni, come altresì le distribuzioni ai corpi, avranno luogo colle regole stabilite dai capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe, del luglio 1889.

Art. 5.

L'approvazione delle convenzioni è delegata al comandante della divisione militare territoriale.

Copia della convenzione e del decreto di approvazione sarà trasmessa al Ministero della guerra unitamente al primo rendiconto di cui all'art. 9.

Art. 6.

Le direzioni e sezioni di commissariato militare faranno periodicamente pervenire al Ministero una richiesta d'anticipazione, modello 812, per ognuno dei magazzini viveri a gestione diretta dipendenti dalle direzioni e sezioni stesse per avere i fondi occorrenti a pagare alla fine di ogni quindicina i generi acquistati.

Art. 7.

Quando le direzioni o sezioni di commissariato militare procedano per semplici trattative verbali negli acquisti delle derrate, gli acquisti saranno fatti da commissioni presiedute dal direttore o dal capo della sezione e composte di un ufficiale commissario (oltre al presidente), e di un ufficiale od impiegato contabile addetto al servizio delle sussistenze militari.

Per questi acquisti ad economia sarà redatto un processo verbale sottoscritto dalla commissione ed approvato dal comandante della divisione; copia di detto verbale in forma autentica sarà trasmessa al Ministero unitamente al rendiconto di cui all'art. 9.

Art. 8.

Per le cauzioni dei fornitori, ove sia conveniente richiederle, si procederà a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Lo svincolo delle medesime sarà dato con Decreto del comandante della divisione militare, al quale sono delegate le facoltà che il regolamento suddetto attribuisce al Ministero.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre le direzioni e sezioni di commissariato militare trasmetteranno al Ministero, per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, un rendiconto delle spese fatte, unendovi le copie autentiche delle convenzioni o dei processi verbali di acquisto e le quietanze dei fornitori. Il rendiconto stabilirà il residuo a credito o a debito della direzione o sezione.

Servizio del pane e dei viveri affidato alle amministrazioni dei corpi

Art. 10.

Nei presidî nei quali al 1° gennaio 1890 manchino i servizi ad impresa per conto dello Stato per la somministrazione del pane e dei viveri ed ai servizi stessi non provvedano direttamente le sussistenze militari, i corpi procederanno essi direttamente all'acquisto dal commercio del pane e dei viveri.

Art. 11.

A quest'effetto i consigli d'amministrazione permanenti o di distaccamento ed i comandanti di distaccamento non aventi consiglio d'amministrazione, stipuleranno per licitazione o trattativa privata le relative convenzioni, ovvero procederanno ad acquisti per verbali contrattazioni secondo le convenienze.

Art. 12.

Le convenzioni avranno una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non vien data disdetta venti giorni prima.

Le convenzioni stesse saranno rese esecutorie con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente, tanto se dal medesimo stipulati, quanto se stipulati dai distaccamenti.

Le contrattazioni verbali saranno in egual modo approvate con atti deliberativi dei consigli d'amministrazione permanenti.

Art. 13.

Le cauzioni saranno custodite nelle casse dei corpi, e restituite con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente. Le multe e le penalità saranno applicate dal consiglio d'amministrazione o dal comandante di distaccamento contraente.

Art. 14.

I consigli d'amministrazione permanenti faranno pervenire al Ministero, per ogni quindicina, apposite richieste d'anticipazione, mod. 218, colle norme stesse stabilite dall'art. 35 del regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi

del regio esercito in data 1 maggio 1885 per le richieste degli assegni ordinari presuntivamente dovuti.

Le medesime saranno stabilite sulla base della forza dimostrata nella richiesta degli assegni ordinari della quindicina corrispondente, fatta deduzione della forza appartenente a reparti che si trovano nei presidi dove l'amministrazione provvede con gestione diretta.

Art. 15.

Delle anticipazioni ricevute le amministrazioni dei corpi renderanno conto alla fine d'ogni trimestre trasmettendo al Ministero della guerra, col mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, un rendiconto corredato da copia delle convenzioni o degli atti deliberativi di approvazione delle verbali contrattazioni e dai conti dei fornitori muniti di quietanza, e coi buoni riepilogati.

Nei successivi rendiconti non occorreranno le copie delle convenzioni ed atti deliberativi già allegati al rendiconto precedente.

I rendiconti dovranno dimostrare la forza complessiva giornaliera dei conviventi al rancio, facendo riferimento al corrispondente rendiconto degli assegni.

Servizio del foraggio.

Art. 16.

Il servizio del foraggio presso tutti i corpi potrà essere fatto con norme simili a quelle stabilite nei precedenti articoli per il servizio dei viveri affidato alle singole amministrazioni.

Art. 17.

Nei presidi dove sono stanziati differenti corpi o reparti di corpo, aventi quadrupedi di truppa o cavalli d'ufficiali, sarà provvisto con una sola contrattazione da stipularsi da apposita commissione convocata dal comandante del presidio e da firmarsi da tutte le amministrazioni contraenti.

Ciascheduna amministrazione però farà le richieste d'anticipazione e presenterà i rendiconti per le somministrazioni che la riguardano.

Roma, addì 19 dicembre 1889.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. Bertolè-Viale

N. **272**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890**. — 19 dicembre.

CAPO I.

Art. 1.

Generalità.

1. Il servizio delle forniture del pane, dei viveri e del foraggio sarà fatto ad economia per conto dello Stato durante l'anno 1890 per i corpi del R. esercito indicati nel § 1403 del regolamento d'amministrazione e contabilità in data 1° maggio 1885, ai quali il pane, i viveri ed il foraggio non sono provveduti dai panifici militari o dai magazzini di distribuzione dei viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, o dalle imprese per conto dello Stato.

2. Nei presidi nei quali al 1° gennaio 1890 la fornitura del pane e la distribuzione dei viveri, od una sola delle due, sono fatte attualmente dai panifici militari o dai magazzini viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, le somministrazioni ai corpi continueranno ad essere eseguite nel modo stesso oggidì praticato.

I viveri saranno in tal caso acquistati dalla direzione o dalla sezione di commissariato militare funzionante nella località, fatti introdurre nel magazzino di distribuzione e quindi distribuiti ai corpi.

3. Nei presidi nei quali le anzidette somministrazioni non siano fatte nè dai panifici militari, nè dai magazzini viveri a gestione diretta delle sussistenze militari, nè dalle imprese per conto dello Stato, il pane ed i viveri saranno acquistati direttamente dai corpi per conto dello Stato.

4. Nei presidi indicati nei due numeri precedenti, il sale sarà acquistato giornalmente a prezzo di tariffa dalla rivendite al pubblico nella quantità richiesta dalla composizione normale della razione.

CAPO II.

Art. 2.

Acquisto dei viveri
per parte delle direzioni e sezioni di commissariato militare.

5. Le direzioni e sezioni di commissariato acquisteranno i viveri per licitazione o trattativa privata, secondo che per le condizioni locali sarà ravvisato più conveniente.

Saranno per tali acquisti stipulate apposite convenzioni con norme conformi a quelle fissate per le convenzioni dei corpi dall'art. 3 del capo VII dell'Istruzione 24 gennaio 1887 sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, eccezione fatta per il caso previsto dal N. 9.

6. Le convenzioni saranno stipulate per una durata non maggiore di sei mesi, cominciando dal 1° gennaio 1890, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

7. Anche nel caso di licitazione privata, la durata della convenzione sarà specificata nel modo prescritto nel numero precedente.

8. Le direzioni e sezioni di commissariato potranno anche stipulare convenzioni per quantità determinate di uno o più generi, anzichè dare alle convenzioni una forma continuativa coll'indicazione solo approssimativa delle quantità di generi da somministrarsi.

Nel primo caso le convenzioni saranno una per ciascun fornitore.

I direttori ed i capi di sezione di commissariato potranno invitare ad offerte private, specialmente per alcuni generi, quali la pasta, il caffè, lo zucchero, non solo i commercianti noti della piazza, ma anche i fabbricanti e negozianti più noti del corpo d'armata e, occorrendo, dei corpi d'armata vicini, per quanto siano per consentirlo le condizioni di tempo e di luogo.

9. Quando le direzioni e sezioni di commissariato, in applicazione dell'art. 7 del regolamento approvato col R. decreto del 19 dicembre 1889, ravvisino la convenienza di procedere

agli acquisti per semplici trattative verbali, dovranno riferirne al comandante della rispettiva divisione, esponendogliene le ragioni e chiedendogli l'autorizzazione di seguire tale procedimento.

Se il comandante della divisione approva siffatto procedimento, il direttore od il capo di sezione di commissariato nominerà una commissione che proceda agli acquisti per semplici trattative verbali.

La commissione sarà formata come segue:

Il direttore territoriale o il capo della sezione staccata, *presidente*.

L'ufficiale commissario che segue in grado od anzianità il direttore o il capo di sezione, *membro*.

Il consegnatario del magazzino distribuzione viveri a gestione diretta, *membro*.

Art. 3.

Approvazione delle convenzioni e dei processi verbali di acquisto.

10. Le convenzioni stipulate in conformità del N. 6, prima di essere rese eseguibili, dovranno riportare l'approvazione del comandante della divisione.

In conseguenza le direzioni e sezioni di commissariato, di mano in mano che stipulano una convenzione, la inviano per la voluta approvazione al rispettivo comandante di divisione.

Questi, quando creda di approvare la convenzione, emette un decreto conforme al modello che fa seguito a questa Istruzione e ne invia copia alla direzione o sezione, conservando l'originale presso di sè.

11. Sono pure soggetti alla preventiva approvazione dei comandanti di divisione i processi verbali degli acquisti fatti per semplici trattative verbali dalle commissioni indicate nel precedente N. 9

Perciò le direzioni e sezioni di commissariato invieranno tali processi verbali, in duplice esemplare, e di mano in mano che sono compilati, al rispettivo comandante di divisione, il quale, quando creda di approvarli, vi apporrà in calce la relativa dichiarazione di approvazione, e restituirà uno degli esemplari all'ufficio di commissariato.

Art. 4.

Cauzioni.

12. È lasciata facoltà ai direttori e capi sezioni di commissariato di determinare se nelle convenzioni da stipularsi abbiasi o non da richiedere ai fornitori una cauzione. Questa non sarà mai in ogni caso superiore al 5 per cento del valore presunto del contratto.

La cauzione sarà costituita in numerario o in titoli di debiti pubblici in conformità del § 163 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti, modificato dall'*Atto* N. 172 del 1889.

La medesima sarà conservata nella cassa della direzione o sezione di commissariato.

13. Quando il fornitore abbia dato pieno eseguimento alla sua convenzione, il direttore o capo sezione di commissariato ne informerà il comandante della divisione, il quale allora autorizzerà lo svincolo della cauzione presentata.

Art. 5.

Introduzione e distribuzione dei generi.

14. I generi saranno introdotti nei magazzini viveri in quantità sufficiente almeno per i bisogni di giorni quattro, fatta eccezione per la carne fresca che dovrà essere fornita giorno per giorno.

I buoi dovranno essere a disposizione dell'amministrazione per un fa-bisogno di quattro giorni.

15. Le direzioni e le sezioni di commissariato regoleranno le introduzioni nei magazzini viveri in modo da non avere rimanenze al termine della scadenza del contratto, quando a questo sia stata data la durata prescritta dal N. 6.

16. L'accettazione e l'introduzione dei generi nei magazzini viveri e la loro distribuzione ai corpi seguiranno colle norme stabilite dagli art. 11 e 19 dei capitoli d'oneri del luglio 1889 per la fornitura dei viveri alle regie truppe.

17. La distribuzione dei viveri alla truppa sarà fatta in conformità dei §§ 102 e 103 dei succitati capitoli d'oneri e contro presentazione dei buoni collettivi per la distribuzione dei viveri, compilati giusta l'art. 39 degli stessi capitoli.

18. I consegnatari dei magazzini viveri, all'atto di ricevere

i generi presentati dai fornitori, rilasceranno a questi corrispondenti ricevute staccate dall'apposito registro e munite del visto di un ufficiale commissario, come è detto nel § 156 dei ricordati capitoli d'oneri.

Art. 6.

Pagamento dei generi.

19. I fornitori, per avere il pagamento delle somministrazioni fatte, presenteranno alla direzione o sezione di commissariato apposito conto corredato delle ricevute di cui nel numero precedente.

20. Ai conti dei fornitori sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 dei detti capitoli d'oneri in quanto ciò sia possibile.

21. I pagamenti ai fornitori sono fatti dalle direzioni e sezioni di commissariato mediante i fondi loro forniti dal Ministero in base alle richieste d'anticipazione di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Richieste d'anticipazione di fondi.

22. Per avere i fondi occorrenti sia per pagare al termine di ogni quindicina i generi da introdurre nel magazzino viveri durante la quindicina ai termini delle convenzioni continuative stipulate a forma del N. 6, sia per pagare le quantità complessive acquistate, ed introdotte, a forma del N. 8, come pure per pagare i generi provvisti a forma del N. 9, le direzioni e sezioni di commissariato faranno pervenire al Ministero (Divisione sussistenze) apposita richiesta di anticipazione modello 812.

In questa richiesta sarà specificato:

a) la direzione o sezione che fa la richiesta;

b) il magazzino viveri per il quale è fatta;

c) le somme occorrenti, ai termini del comma precedente, per i vari pagamenti.

La richiesta sarà firmata dal direttore o dal capo di sezione di commissariato.

23. La richiesta sarà corredata da uno specchio nel quale siano indicati il nome e cognome del fornitore delle singole robe, quando si tratti di acquisti già convenuti; il prezzo pattuito

per ogni singola roba; la quantità di ogni singola roba della quale fu convenuto l'acquisto.

24. Le richieste saranno fatte pervenire al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione delle contabilità militari e pel tempo stabilito dal § 218 del regolamento di amministrazione.

L'ufficio di revisione, dopo che le avrà verificate, le invierà al Ministero (Divisione sussistenze) insieme allo schema di mandato di pagamento.

25. Le sezioni di commissariato faranno la loro trasmissione per mezzo della rispettiva direzione.

Questa disposizione sarà osservata per la trasmissione di tutti i documenti contabili ai quali si riferisce questa Istruzione, salvo il caso previsto dai N.i 10 ed 11 per le convenzioni ed i processi verbali di acquisti che debbono inviarsi al comandante della divisione.

26. Colle somme ricevute le direzioni e sezioni di commissariato provederanno al pagamento delle robe introdotte nel magazzino viveri, sotto deduzione dell'importo delle multe che fosse loro occorso di applicare al fornitore, giusta il N. 27.

Art. 8.

Penalità.

27. Nel caso che il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali e conseguentemente incorra nelle penalità previste dalla convenzione e dai capitoli d'oneri, sarà redatto apposito processo verbale dal quale risultino la mancanza commessa e la multa applicata.

La multa sarà ritenuta nel primo pagamento successivo da farsi al fornitore, come è detto nel N. 26.

Art. 9.

Rendiconto delle spese.

28. Al termine del trimestre, le direzioni e sezioni di commissariato compilano il rendiconto delle spese fatte durante il trimestre e lo inviano al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione corredandolo:

a) delle copie conformi delle convenzioni stipulate e dei relativi decreti di approvazione emessi dal comandante della rispettiva divisione;

b) delle copie conformi dei processi verbali di acquisto per semplici trattative verbali, approvati dai predetti comandanti;

c) delle copie conformi dei processi verbali per applicazione di multe.

29. L'ufficio di revisione liquida la contabilità e la trasmette al Ministero (Divisione sussistenze) al quale spetta di emettere poi, quando occorra, il mandato di saldo.

CAPO III.

Art. 10.

Acquisti per parte dei corpi.

30. I corpi, i quali ai termini del N. 3 debbano procedere essi direttamente agli acquisti del pane, dei viveri e del foraggio, stipuleranno apposite convenzioni sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 1 e 3 del capo VII dell' Istruzione sui contratti, avvertendo però che le convenzioni non saranno a conto delle proprie masse, ma dello Stato.

Al N. 6 della convenzione da stipularsi in conformità del § 348 dell'Istruzione, sarà specificato che la convenzione comincerà dal 1° gennaio 1890 ed avrà una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

31. Nella convenzione verrà inserita la condizione prescritta dal § 362 dell'Istruzione sui contratti relativa alla surrogazione di un corpo ad un altro nel caso di cambio di guarnigione, qualunque sia il servizio (pane, viveri e foraggio) pel quale la convenzione è stipulata.

Sarà parimente inserta una clausola per la quale l'amministrazione militare abbia piena facoltà di far consumare galletta invece di pane o di pasta o riso, carne in conserva in luogo di tutti i generi componenti la razione viveri o di parte di questi, come pure altri generi di sua proprietà.

32. Nella detta convenzione potrà essere incluso l'obbligo ai fornitori di provvedere le derrate di sostituzione di cui all'art. 21 dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle regie truppe e del foraggio ai cavalli del regio esercito, edizione luglio 1889.

33. Nelle convenzioni sarà pattuito che i fornitori sono tenuti ad avere sempre nel loro magazzino:

a) se si tratti della fornitura del pane: un fondo di farina sufficiente al servizio di otto giorni almeno;

b) se si tratti di viveri: una quantità di generi e di buoi sufficiente pel bisogno di giorni due;

c) se si tratta di foraggio: un fondo sì di fieno sì di avena bastevole per il servizio di dieci giorni.

34. I distaccamenti ordinari superiori ad una compagnia ma non aventi consiglio d'amministrazione, quelli ordinari non superiori ad una compagnia, e quelli eventuali, si regoleranno per il servizio pane, viveri e foraggio in conformità, rispettivamente, dei §§ 363 e 364 della istruzione sui contratti.

35. A questo effetto i consigli d'amministrazione permanenti e di distaccamento, ed i comandanti di distaccamento non aventi consiglio d'amministrazione, stipuleranno per licitazione o trattativa privata le relative convenzioni, ovvero procederanno ad acquisti per semplici verbali contrattazioni secondo le convenienze.

36. Con apposito atto deliberativo i consigli d'amministrazione permanenti determineranno se alla fornitura del pane, dei viveri e del foraggio tanto per il corpo quanto per i singoli distaccamenti abbiasi a procedere per licitazione o trattativa privata ovvero per semplici verbali contrattazioni.

Art. 11.

Approvazione delle convenzioni.

37. Stipulate le convenzioni nel modo che è stato determinato dai consigli d'amministrazione in conformità del numero precedente, le convenzioni verranno approvate nei modi prescritti dai §§ 318 e 319 dell'Istruzione sui contratti.

Art. 12.

Cauzioni.

38. I consigli d'amministrazione determineranno l'ammontare percentuale della cauzione da prestarsi dai fornitori, la quale non dovrà eccedere il 5 per cento del valore presunto della convenzione.

39. La cauzione sarà costituita in conformità del prescritto dal secondo comma del N. 12 e sarà custodita nella cassa del corpo.

40. Quando il fornitore abbia dato pieno eseguimento alla sua convenzione, la cauzione verrà restituita con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente.

Art. 13.

Richieste di anticipazione di fondi.

41. Per avere l'anticipazione dei fondi occorrenti per pagare, al termine di ogni quindicina, i generi acquistati, i consigli d'amministrazione permanenti faranno pervenire al Ministero (Divisione sussistenze) una richiesta di anticipazione, Mod. 218, osservando quanto, relativamente alla richiesta degli assegni ordinari presuntivamente dovuti, prescrive l'art. 35 del regolamento d'amministrazione.

42. A corredo di questa richiesta sarà posto uno specchio come quello prescritto dal N. 23.

43. Le richieste da compilarsi dai corpi giusta il numero precedente saranno due, una per i fondi con cui pagare il pane ed i viveri ed una pei fondi coi quali pagare il foraggio.

Tanto quella quanto questa saranno in ragione dei bisogni di ciascuna quindicina.

Nel compilare queste richieste i corpi osserveranno le norme contenute nei due numeri seguenti, secondochè si tratti di richiesta di anticipazione per i servizi pane e viveri o di richiesta per il servizio foraggio.

44. *Richiesta di anticipazione di fondi per i servizi pane e viveri.*

a) Il quadro A del modello 218 sarà annullato con un tratto di penna;

b) Nel quadro B non saranno specificati i gradi ed impieghi secondo la tabella di formazione, ma sarà apposta invece la seguente dichiarazione:

« Forza con assegno risultante dalla richiesta mod. 218 per « gli assegni ordinari della . . . . . quindicina del mese (la « corrispondente quindicina cui si riferisce la richiesta degli « assegni ordinari), al N. . . del protocollo. »

La forza da indicare sarà quella risultante dalla corrispondente richiesta per gli assegni ordinari sotto deduzione della

forza appartenente a reparti che si trovino in presidî dove l'amministrazione provvede o direttamente o per mezzo di imprese per conto dello Stato. La forza risultante sarà moltiplicata per il numero dei giorni della quindicina per indicare così il numero delle giornate.

Quando il pane sia fornito dai panifici militari, invece di fare questo computo sarà dichiarato che il pane è somministrato dalle sussistenze.

Qualora il pane sia dato dai panifici soltanto ad alcuni reparti, il computo della deduzione sarà limitato alla forza di tali reparti.

L'importo delle somme da anticipare sarà indicato in base al totale delle giornate moltiplicato:

per la ragione fissa di cent. 20 trattandosi di razioni pane da acquistare dal commercio;

per l'ammontare della quota vitto determinata dall'allegato A del Regolamento d'amministrazione, sotto deduzione della quota assegnata per gli erbaggi ed altri generi di condimento (L. 0,015), trattandosi di razioni viveri egualmente da acquistare dal commercio.

c) Nel quadro C sarà annullata con un tratto di penna tutta la parte *Computo degli assegni*.

d) Nella parte *Detrazioni* sarà segnato il numero delle razioni pane e viveri da darsi in contanti, il quale numero dovrà corrispondere esattamente, per la forza compresa nella richiesta, alla differenza fra il numero delle giornate e quello dedotto nella corrispondente richiesta degli assegni ordinari per la forza stessa.

e) Nel quadro D saranno da indicarsi la somma da anticipare per i servizi pane e viveri ed i vari distaccamenti in capo ai quali dovranno essere spiccati i mandati.

45. *Richiesta di anticipazione di fondi per il servizio del foraggio.*

a) Il quadro A del modello 218 sarà annullato con un tratto di penna;

b) Nel quadro *B* non saranno specificati i gradi ed impieghi secondo la tabella di formazione, ma sarà apposta invece la seguente dichiarazione:

« Forza con assegno risultante dalla richiesta mod. 218 « per gli assegni ordinari della . . . . . quindicina del mese « (la corrispondente quindicina cui si riferisce la richiesta « degli assegni ordinari), al N..... del protocollo ».

La forza da indicare sarà quella risultante dalla corrispon-

dente richiesta degli assegni ordinari sotto deduzione della forza appartenente a reparti che si trovino in presidî dove l'amministrazione provvede per mezzo di imprese per conto dello Stato.

La forza risultante sarà moltiplicata per il numero dei giorni della quindicina per indicare così il numero delle giornate.

c) Nella parte *Computo degli assegni* del quadro *C*, ai titoli: *razioni foraggio dovute pei cavalli degli ufficiali* e *assegno cavalli di truppa*, sarà indicato il numero di giornate di presenza dei cavalli corrispondente alla forza dimostrata nella richiesta degli assegni ordinari della corrispondente quindicina.

Il resto sarà annullato con tratti di penna.

d) Nella parte *Detrazioni* sarà segnato il numero delle razioni foraggio da darsi in contanti, il quale numero dovrà corrispondere esattamente, per la forza compresa nella richiesta, alla differenza fra il numero delle giornate e quella dedotta nella richiesta degli assegni ordinari per la forza stessa.

e) Nel quadro *D* saranno da indicarsi la somma da anticipare per il servizio foraggio ed i vari distaccamenti in capo ai quali dovranno essere spiccati i mandati.

46. L'emissione dei mandati ministeriali di anticipazione e la somministrazione dei fondi ai distaccamenti per i quali non siano stati richiesti mandati diretti per far fronte ai servizi pane, viveri e foraggio, saranno fatte conformemente alle prescrizioni degli articoli 38 e 37 del Regolamento d'amministrazione.

Art. 14.

Penalità.

47. Nel caso che il fornitore non adempia agli obblighi pattuiti saranno osservate le prescrizioni dell'art. 8.

Le multe saranno applicate dal consiglio d'amministrazione o dal comandante di distaccamento contraente.

48. Laddove in seguito a contestazioni insorte fra il corpo ed il fornitore si debba ricorrere al giudizio di un perito e la perizia riesca stavorevole al corpo, le relative spese saranno pagate mediante i fondi anticipati ai corpi per l'acquisto del pane e dei viveri o del foraggio secondochè la perizia abbia avuto luogo per l'uno o per l'altro servizio.

Art. 15.

Rendiconto delle spese.

49. Al termine del trimestre i consigli d'amministrazione permanenti compilano i rendiconti delle spese fatte nel trimestre e lo inviano al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione non più tardi di un mese dopo scaduto il trimestre.

I rendiconti saranno uno pel servizio pane e viveri ed uno pel servizio foraggio; saranno firmati dal consiglio d'amministrazione permanente, e saranno corredati:

a) delle copie conformi delle convenzioni stipulate e dei relativi atti deliberativi di approvazione;

b) delle copie conformi degli atti deliberativi riguardanti la forma che debbono avere le convenzioni del corpo e dei distaccamenti;

c) delle copie conformi dei processi verbali per l'applicazione di multe;

d) dei conti dei fornitori firmati per quietanza;

e) dei boni stati rilasciati ai medesimi debitamente riepilogati;

f) della dimostrazione numerica giornaliera della forza « uomini e cavalli » nella quale siano indicati:

gli uomini conviventi al rancio;
quelli esentati dal vitto in comune;
quelli autorizzati a prelevare il pane in contanti;
i cavalli pei quali furono prelevate le razioni foraggio;
quelli per i quali le razioni foraggio furono pagate in contanti.

Questa dimostrazione sarà compilata tenendo conto delle deduzioni prescritte dai N. 44 e 45 secondochè si tratti di servizio pane e viveri o di servizio foraggio

Quando nel trimestre successivo nessun mutamento sia avvenuto nella persona dei fornitori e nei prezzi, sarà ommessa la trasmissione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), ma sarà fatto riferimento a quelli stati allegati al rendiconto del trimestre precedente.

50. Per la compilazione di questi rendiconti i Consigli di amministrazione osserveranno in masima le prescrizioni dell'art 40 del Regolamento d'amministrazione.

CAPO IV.

Art. 16.

Norme speciali per l'acquisto del foraggio.

51. Nello stipulare le convenzioni per l'acquisto del foraggio (fieno ed avena) i corpi osserveranno in massima le prescrizioni dell'art. 8, capo VII della Istruzione sui contratti, salvo le eccezioni appresso specificate.

52. Nelle convenzioni sarà inserita una clausola per la quale l'amministrazione militare abbia piena facoltà di far consumare avena di sua proprietà.

53. Al N. 6 della convenzione da stipularsi in conformità del § 348 dell'Istruzione sui contratti, sarà specificato che la convenzione comincerà dal 1° gennaio 1890 ed avrà una durata non maggiore di sei mesi, con facoltà nelle due parti contraenti di prolungarne la durata successiva di mese in mese se non viene data disdetta 20 giorni prima.

54. Si dovrà convenire che l'appaltatore debba somministrare il foraggio anche per i cavalli degli ufficiali del corpo nei limiti delle razioni dovute ai singoli ufficiali e per lo stesso compenso fissato per la razione dei cavalli di truppa.

55. Nella convenzione sarà pattuito che il magazzino debba essere nel perimetro della cinta daziaria salvo che vi ostino assolutamente i regolamenti municipali; nel qual caso il magazzino non dovrà distarne oltre i tre chilometri.

56 Nei presidî nei quali uno solo sia il corpo che stipula una convenzione per la fornitura del foraggio, la convenzione dovrà valere anche per tutti i cavalli degli altri ufficiali del presidio stesso, a qualunque arma, corpo, comando od ufficio appartengano.

57. Nei presidî nei quali due o più siano i corpi che devono stipulare la convenzione, i comandanti di presidio potranno determinare che una Commissione composta di un delegato di ciascun corpo o distaccamento interessato proceda alla stipulazione di un' unica convenzione da valere per l'intiero presidio.

In questo caso la convenzione stipulata verrà inserta nel registro degli atti deliberativi di ciascun corpo.

58. Le convenzioni stipulate a forma del numero precedente, prima di esser rese eseguibili, dovranno riportare l'approvazione del comandante la divisione.

In conseguenza il comandante del presidio, quando non sia egli stesso il comandante di divisione, invia la convenzione al predetto comandante agli stessi effetti dell'ultimo comma del N. 10.

59. Nei presidi nei quali due o più siano i corpi che stipulano la convenzione, i comandanti di presidio determineranno a quale dei corpi dipendenti, sia o non sia stata stipulata la convenzione collettiva di cui al N. 57, debbano essere assegnati i cavalli degli altri ufficiali del presidio di cui al N. 56, dando peraltro sempre la preferenza ai corpi delle armi a cavallo.

Gli stessi comandanti possono pure ripartire fra i corpi dipendenti i cavalli degli ufficiali del presidio anzi indicati.

60. Le disposizioni del secondo e terzo comma del § 390 dell'Istruzione sui contratti, modificato dall'*Atto* N. 174 del 1887 varranno per le razioni dei cavalli di ufficiali assegnati ad un corpo per il prelevamento del foraggio, ai termini dei N.i 56 e 59.

CAPO V.

Art. 17.

Servizio del pane, dei viveri e del foraggio alle truppe in marcia o in servizio di pubblica sicurezza.

61. Le truppe in marcia provvedono ai servizi pane viveri e foraggio facendo addivenire a semplici verbali contrattazioni dall'ufficiale subalterno comandante il drappello dei forieri di alloggiamento, di cui nell'art. 3 del Regolamento per le marce approvato con R. Decreto 29 aprile 1888.

62. Il drappello dei forieri d'alloggiamento, quando si tratti di provvedere a qualcuno degli anzidetti servizi, sarà comandato da un ufficiale subalterno anche nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del § 21 di detto articolo.

63. Quando sui mercati dei luoghi o non si trovino i generi occorrenti per gli uomini o pei cavalli o se ne pretendano prezzi che sembrino esagerati, il comandante si rivolgerà al municipio, il quale è in tal caso tenuto a far provvedere l'occorrente a prezzi che esso stesso dovrà stabilire e che il comandante dovrà pagare immediatamente ai fornitori, osservando le prescrizioni dei N. 33, 34 e 35 dell'art. 4 del succitato regolamento per le marce.

64. Le stesse norme saranno da osservare, in quanto sia possibile, dalle truppe mandate in servizio di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Servizio ai campi d'istruzione, alle esercitazioni di tiro, alle manovre di cavalleria ed alle grandi manovre.

65. Al servizio del pane, dei viveri e del foraggio alle truppe ai campi d'istruzione, alle esercitazioni di tiro, alle manovre di cavalleria ed alle grandi manovre provvederà volta per volta il Ministero mediante speciali disposizioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. . . . . .

Comando della Divisione militare territoriale di . . . . .

DECRETO DI APPROVAZIONE DI CONVENZIONE

Il Comandante della divisione militare territoriale di. . . . . .

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto del 19 dicembre 1889;

In virtù della facoltà a lui delegata dall'articolo 5 di detto Regio decreto;

Visto la convenzione stipulata.

Ritenuta la convenienza che la convenzione abbia pieno eseguimento;

La approva in ogni sua parte e determina che sia eseguita.

Addì 189

Il Comandante della divisione

AVVERTENZE

Dal 1° gennaio a tutto dicembre 1890 la composizione delle razioni normali del pane e dei viveri per la truppa e del foraggio pei cavalli del regio esercito sarà la seguente.

Pane.

Razione da gr. 750 con farina abburattata al 20 per cento.

Viveri.

Razione tipo N. 1.

Carne	in guarnigione	g. 220
	in accantonamento	» 240
	in marcia	» 300
Pasta fina o riso		» 225
Lardo		» 20
Sale		» 20

Razione tipo N. 2.

Carne	in guarnigione	g. 275
	in accantonamento	» 300
	in marcia	» 350
Pasta fina o riso		» 100
Lardo		» 10
Sale		» 20

Razione tipo N. 3 (di marcia).

Carne	g. 400
Lardo	» 10
Sale	» 15

Distribuzioni di caffè.

N. 300 distribuzioni di caffè per tutti i corpi e N. 400 pei pontieri, oltre una distribuzione straordinaria per ogni due giornate di accantonamento o di marcia.

Il caffè avrà sempre la preferenza sul vino; ma quando fosse distribuito, la razione di vino dovrà valutarsi come corrispondente a due di caffè nel computo delle razioni annuali.

La razione di caffè sarà composta di g. 10 di caffè e di 15 di zucchero e preparato colla caffettiera a filtro.

Foraggio.

Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre:

di stazione . . .	kg. 3,500	di avena	e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado.
di accantonamento .	» 4,000		
di marcia per via ordinaria	» 4,500		
di marcia sulle ferrovie od a bordo	» 2,000		

Dal 1° aprile al 31 ottobre:

di stazione . . .	kg. 4,000	di avena	e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado.
di accantonamento .	» 4,500		
di marcia per via ordinaria	» 5,000		
di marcia sulle ferrovie od a bordo	» 2,000		

Pei cavalli di stanza nell'isola di Sardegna dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre:

Razione di 1° grado	di stazione	kg. 5,000	d'orzo	e kg. 5 di paglia
	di accantonamento .	» 5,500		
	di marcia	» 6,000		
Razione di 2° grado	di stazione	» 4,500	d'orzo	
	di accantonamento .	» 5,000		
	di marcia	» 5,500		

Dal 1° aprile al 31 ottobre:

Razione di 1° grado	di stazione	kg. 5,500	d'orzo	e kg. 5 di paglia
	di accantonamento .	» 6,000		
	di marcia	» 6,500		
Razione di 2° grado	di stazione	» 5,000	d'orzo	
	di accantonamento .	» 5,500		
	di marcia	» 6,000		

Non sono ammessi prelevamenti suppletivi di foraggio dopo le giornate per le quali sarebbero dovuti.

La razione di marcia sulle ferrovie od a bordo è data pei cavalli di ufficiali e di truppa nei viaggi collettivi. Pei cavalli in viaggio isolati continuerà ad essere data la razione di stazione.

N. **273**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sul servizio territoriale**. — 19 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 8 luglio 1883 che approva il Regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai §§ 33 e 36 del libro secondo del Regolamento di servizio territoriale, sono sostituiti i seguenti:

« § 33. La commissione è convocata dal comando di corpo « di armata, di concerto col prefetto della provincia, e com- « posta di tre membri, cioè di due ufficiali superiori (dele- « gati dal comando di corpo d'armata), uno dei quali del- « l'arma dei carabinieri reali, e di un consigliere di prefet- « tura delegato dal prefetto.

« I delegati dal comandante di corpo di armata hanno a « loro disposizione un ufficiale del genio militare, il delegato « dall'autorità politica un impiegato del genio civile.

« § 36. Copia del verbale della commissione dovrà perve- « nire al Ministero della guerra per via gerarchica ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **274**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione all'equipaggiamento individuale dei caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria**. — 19 dicembre.

I caporali maggiori dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria debbono essere forniti, così in tempo di pace, come in tempo di guerra:

di bandoliera per giberna da caporali e soldati d'artiglieria;

di giberna d'artiglieria, con tramezzi, per caporali e soldati di compagnie:

di valigia e di gavetta di lamiera per armi a cavallo, in luogo dello zaino e della gavetta di lamiera per armi a piedi.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **275**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Composizione dei consigli di disciplina**. — 19 dicembre.

Al N. 3 dell'*Atto* N. 230 della *Raccolta del Giornale militare* è sostituito il seguente:

« 3. Nel concetto del disposto dell'articolo 54 della legge « sullo stato degli ufficiali in data 25 maggio 1852, quando « il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a « fatti apposti ad un ufficiale del corpo sanitario militare, del « corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare o del corpo veterinario militare, dovrà farne parte al- « meno un ufficiale della rispettiva carriera.

« Se invece il consiglio di disciplina è chiamato a delibe- « rare sul conto di un ufficiale di altra carriera (cioè d'arma « combattente) il presidente e tre membri almeno saranno « ufficiali d'arma combattente ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **276**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria**. — 20 dicembre.

Il fischietto prescritto dal Regolamento di esercizi per la fanteria (numero XVII delle avvertenze) è di metallo bianco con catenella a maglia; l'uno e l'altra conformi al campione che sarà spedito ai corpi da questo Ministero (1).

Il fischietto deve essere portato agganciato con la catenella al primo bottone in alto della giubba o del cappotto ed introdotto fra il 3° ed il 4° bottone.

---

(1) Per norma dei corpi il prezzo del fischietto con catenella (mandato per campione) per i graduati di truppa è di centesimi 30, quello per gli ufficiali di centesimi 60.

Tanto il fischietto quanto la catenella devono restare interamente coperti dal lembo della bottoniera.

I corpi provvederanno i fischietti per i graduati di truppa a carico della propria massa generale, in ragione di 12 per compagnia, considerandoli come masserizie del corpo.

Gli ufficiali si provvederanno del fischietto a proprie spese.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **277**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 20 dicembre.

È pubblicato, e andrà subito in vigore, il primo fascicolo della parte seconda (*istruzione individuale a cavallo*) del tomo 1° del regolamento d'esercizi per la cavalleria. Essa contiene l'istruzione delle reclute nei primi due periodi e sarà seguito, fino a compimento del tomo stesso, da altri fascicoli, con l'ultimo dei quali sarà pubblicato anche l'Indice di tutta la parte seconda.

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari del fascicolo suddetto si seguiranno le stesse norme state stabilite per la parte prima con l'*Atto* N. 264 del 1° andante mese

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **278**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 20 dicembre.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (2° semestre 1889) al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi e gli uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ogni esemplared ei fascicoli è di L. 1,25; quello dei foglietti è di L. 1,50.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **279**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Prezzo delle cartucce a pallottola da cedersi alle società di tiro a segno nazionale**. — 20 dicembre.

A partire dal 1° gennaio 1890 le cartucce a pallottola con bossolo d'ottone od alleggerito d'ottone per armi Mod. 1870 e Mod. 70/87 (7ª, 23, 279), si cederanno alle società di tiro a segno nazionale al prezzo unitario di L. 0,07 invece dell'attuale 0,08.

In tal senso dovranno pertanto intendersi modificati lo specchio annesso all'*Atto* N. 73 del 12 aprile del corrente anno, e quello inserto a pagina 138 del Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1889. — Tip. C. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1889

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — Divisa del corpo speciale d' . . . . . *Pag.* 71
Idem. — Soprassoldi per servizi speciali a militari di truppa distaccati in . . . . . » 107
Idem. — Indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in » 121
Idem. — R. decreto per la costituzione del corpo speciale . . » 213, 301, 649, 679
Idem. — Istituzione di truppe indigene per i presidi di . » 329, 339
Idem. — Istituzione di una direzione dei servizi di sanità militare e di una direzione dei servizi di commissariato militare con sede in Massaua . . . . . » 385
Idem. — Soprassoldo agli uomini di truppa delle compagnie specialisti addetti alla ferrovia Massaua-Saati. . . . » 457
Idem. — Tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore e dei servizi in Africa . . . . . » 471
Idem. — Sezione contabile presso il comando superiore . . . » 503
Idem. — Soprassoldo ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda. . . . . » 627
Idem. — Indennità al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua. . . . . » 628
Idem. — Modificazioni alla composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa . . . . . » 629
Idem. — Militari di truppa che rimpatriano per motivi di salute » 649

ALLIEVI delle scuole militari aspiranti alla cavalleria. — Riduzione della somma da depositarsi dagli . . . *Pag.* 222
ALPINI. — Cambio di denominazione di battaglioni . . . . . » 49
Idem. — Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli . . . . . » 396
Idem. — Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale . » 524
AMMINISTRAZIONE. — Del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 11
Idem. — Norme contabili per gli ispettori d'artiglieria e del genio » 13
Idem. — Catinella metallica per la truppa . . . . . » 15
Idem. — Uomini di truppa in servizio nei forti . . . . . » 122
Idem. — Spese per gli inscritti di leva ai distretti . . . . . » 131
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli in servizio ausiliario od a riposo . . . . . » 137
Idem. — Registrazione degli atti di sottomessione per l'arruolamento quadrupedi . . . . . » 138
Idem. — Variante all'istruzione sulla stipulazione dei contratti . » 161, 246, 457
Idem. — Variante al regolamento di . . . . . » 174, 219, 339
Idem. — Istruzione sull'amministrazione del corredo per gli uomini di truppa . . . . . » 257, 487, 525
Idem. — Cavalli di servizio per gli ufficiali. . . . . » 449
Idem. — Strumenti per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni . . . . . » 452
Idem. — Fondo di riserva pei materiali del gruppo C . . . . » 484
Idem. — Dotazioni dei teli da tenda, dei sacchetti da gallette e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione . . . . » 487
Idem. — Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari. . . » 501
Idem. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili. . . . . » 622
Idem. — Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa. » 650
Idem. — Somministrazione del sapone e del grasso Incido agli uomini di truppa . . . . . » 702
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazioni allo scompartimento del Ministero della guerra . . . . » 449, 636
ARMI. — Lancie di cavalleria ai reggimenti di cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . . . . . » 237
Idem. — Guasti che si verificano nelle armi durante il tiro . . » 247
Idem. — Strumenti per la riparazione e la verificazione di . . » 452
Idem. — Adozione della pistola a rotazione mod. 1889 . . . » 650

ARREDAMENTO. — Filetto abbeveratoio e cavezza da stalla pei corpi di cavalleria . . . . . *Pag.* 18
Idem. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso. . . . . » 55
Idem. — Cassetta e sporta a mano per viveri degli ufficiali in campagna . . . . . » 125
ARTIGLIERIA. — Notazione negli specchi e nei fogli caratteristici dei corsi fatti alla scuola centrale di tiro . . . . . » 4
Idem. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro» 11
Idem. — Norme contabili per gli ispettore di. . . . . » 13
Idem. — Abolizione della scuola di artifizi da guerra pei graduati di» 17
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni per batteria a cannoniera minima. . . . . » 61
Idem. — Ritornelli per i reggimenti d'artiglieria da campagna . » 63
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 65
Idem. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . » 67, 124, 243, 394, 525, 732
Idem. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell' . . . . . » 108
Idem. — Formazione di un comando locale a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) . . . . . » 136
Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret., del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 BR Ret. . . . . » 143
Idem. — Razioni foraggio ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna . . . . . » 163
Idem. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi di. . . . . » 163
Idem. — Trombe pei reggimenti di . . . . . » 176
Idem. — Marce pei trombettieri dei reggimenti di . . . . . » 185
Idem. — Istruzioni pratiche dell' . . . . . » 187
Idem. — Soppressione del comando locale in Siracusa. . . . » 216
Idem. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 218
Idem. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti di artiglieria da campagna di corpo di armata. . . . » 238
Idem. — Ufficiali subalterni addetti ai comandi di artiglieria da fortezza. . . . . » 242
Idem. — Esami d'idoneità all'avanzamento a capo-tecnico principale d' . . . . . » 340
Idem. — Formazione di un comando locale in Ozieri . . . . » 343

ARTIGLIERIA. — Soppressione del comando locale in Palermo *Pag.* 343
Idem. — Aggiunte e varianti al volume VII, titolo V delle istruzioni pratiche di . . . . . » 396
Idem. — Soppressione del comando locale di Cuneo . . . . . » 452
Idem. — Comando locale in Susa ed in Valle dei Signori » 484 e 525
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret e del mortaio da 24 A Ret. Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo » 615
Idem. — Formazione di un comando locale in Caltanissetta . » 619
Idem. — Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa . . . . . » 623
Idem. — Istruzione per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare. » 626
Idem. — Formazione di un comando locale in Taranto . . . » 698
Idem. — Equipaggiamento dei caporali maggiori d'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai . . . . . » 730
ASSOCIAZIONE vestiario per gli ufficiali di complemento . . . » 174
AVANZAMENTO. — Esami di idoneità pei tenenti e sottotenenti veterinari. . . . . » 50, 699
Idem. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione dell'artiglieria e alle compagnie specialisti del 3° genio . . . . . » 108
Idem. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . » 144
Idem. — Norme per gli esami di idoneità a capo tecnico principale d'artiglieria e genio . . . . . » 340
Idem. — nel corpo di commissariato militare . . . . . » 633
Idem. — dei sottufficiali del regio esercito . . . . . » 660

B

BANDIERA NAZIONALE da inalberarsi nel giorno anniversario della morte dell'ultimo Re defunto . . . . . *Pag.* 17
BARDATURA DA CAVALLERIA. — Modificazione alla . » 319, 671
BIBLIOTECA MILITARE DI PAVIA. — Sua dipendenza amministrativa . . . . . » 246
BILANCI. — Legge per iscrizione di somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina . . . . . » 1
BUFETTERIE. — Abolizione della giberna 1877 . . . . . » 353

C

CAPITALIZZAZIONE dei premi di rafferma. . . . . *Pag.* 125, 395
CAPITANERIE DI PORTO. — Reciprocità di visita fra i militari ed il personale delle. . . . . » 57
CARABINIERI REALI. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma . . . . . » 50
Idem. — Partecipazioni delle morti degli ufficiali in congedo da farsi dai. . . . . » 136
Idem. — Modificazioni alla tabella graduale e numerica di formazione dell'arma . . . . . » 155, 316
Idem. — Modificazione al soggolo del cappello pei . . . . . » 246
Idem. — Cavezza da stalla per i. . . . . » 321
Idem. — Attribuzioni del comandante generale e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma . . . . » 480
CASE MILITARI DI S. M. IL RE E DEI RR. PRINCIPI. — Tabella graduale e numerica di formazione . . . . . » 655
CASSA MILITARE. — Cessa definitivamente dalle sue funzioni . » 439
CASSA PENSIONI. — Statistica per la . . . . . » 345
CASSE DA ARMAIUOLO DI FANTERIA. — Loro caricamento » 319
CASSETTA DA BAGAGLIO pei sottufficiali . . . . . » 55
CASSETTA PER VIVERI di riserva degli ufficiali in campagna . » 125
CATINELLA METALLICA per uso della truppa . . . . . » 15
CAVALLERIA. — Filetto abbeveratoio, cavezza da stalla e modificazioni della bardatura di. . . . . » 18
Idem. — Lance assegnate ai reggimenti cavalleggeri aventi il plotone allievi sergenti . . . . . » 237
Idem. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio . . . » 245
Idem. — Modificazione alla bardatura da . . . . . » 319, 671
Idem. — Cavezza da stalla pei corpi di. . . . . » 321
Idem. — Regolamento di esercizi per la . . . . . » 698, 705
CAVALLI STALLONI. — Quadro organico del personale direttivo dei depositi . . . . . » 226
CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio . . . » 245
Idem. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza » 355, 678
Idem. — Cavalli di servizio per gli ufficiali . . . . . » 449

CAVEZZA DA STALLA con frontale . . . . . *Pag.* 321
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento dell'arma dei carabinieri reali . » 50
Idem. — Comando locale d'artiglieria a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) . . . . . » 136
Idem. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Siracusa» 216
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Ozieri » 343
Idem. — Soppressione del comando di artiglieria in Palermo. . » 343
Idem. — Istituzione in Africa di una direzione dei servizi di sanità militare e di una direzione dei servizi di commissariato militare. . . . . » 385
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Susa. » 484
Idem. — Comando locale d'artiglieria in Valle dei Signori . . » 525
Idem. — Formazione di un comando locale d'artigl. in Caltanissetta » 619
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Taranto» 698
CODICE PENALE PER L'ESERCITO. — Nomina di una commissione per la revisione del . . . . . » 697
COFANO DA VIVERI, o da sigari e tabacco per alpini . . . . » 110
COMANDO MILITARE PERMANENTE di stazione in Torino . » 158
COMANDO LOCALE D'ARTIGLIERIA. — Formazione in Ozieri di un . . . . . » 343
Idem. — Soppressione in Palermo del . . . . . » 343
Idem. — Soppressione in Cuneo del . . . . . » 452
Idem. — Formazione in Susa di un . . . . . » 484
Idem. — Formazione in Caltanissetta di un . . . . . » 619
Idem. — Formazione in Taranto di un . . . . . » 698
COMITATO promotore per una cooperativa militare . . . . . » 657
COMPAGNIE DI SANITA' E DI SUSSISTENZA. — Istruzione militare da impartirsi alle reclute delle . . . . . » 141
COMPENDIO d'ippologia . . . . . » 689
COMPENSO ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede . . . . » 151, 247
CONGEDO ILLIMITATO. — Dipendenza, comunicazioni e residenza degli ufficiali in . . . . . » 5
Idem. — Militari di 2ª categoria d'artiglieria e genio da presentarsi ai distretti in caso di richiamo alle armi . . . . . » 8
Idem. — Passaporto per l'estero ai militari in. . . . . » 29 e 186
Idem. — Partecipazioni delle morti degli ufficiali in . . . . » 136
Idem. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali in. . . . . » 144, 245

CONGEDO ILLIMITATO. — Proroga di militari all'estero per regolarizzare la propria posizione. Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari all'estero con regolare autorizzazione . . . . . *Pag.* 397 e 401
CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Norme per i . . . . . » 53
Idem. — Composizione dei consigli di . . . . . » 731
CONTABILITA'. — Norme contabili per gli ispettorati di artiglieria e del genio . . . . . » 13
Idem. — Catinella metallica per uso della truppa . . . . . » 15
Idem. — Uomini di truppa in servizio nei forti . . . . . » 122
Idem. — Spese per gl'inscritti di leva ai distretti . . . . . » 131
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli in servizio ausiliario od a riposo . . . . . » 137
Idem. — Registrazione degli atti di sottomissione per l'arruolamento quadrupedi . . . . . » 138
Idem. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti » 161, 246 451
Idem. — Modificazioni al regolamento di . . . . » 174, 219, 539
Idem. — Istruzione sull'amministrazione del corredo per gli uomini di truppa . . . . . » 257, 487, 525
Idem. — Cavalli di servizio per gli ufficiali . . . . . » 449
Idem. — Fondo di riserva pei materiali del gruppo C . . . . » 484
Idem. — Dotazione dei teli da tenda, dei sacchetti da gallette, e per le razioni sale, e dei pacchetti da medicazione . . » 487
Idem. — Pagamenti di somme dovute ad eredi o legatari . . . » 501
Idem. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili . . . . . » 622
Idem. — Pagamento dei vaglia telegrafici ai militari di truppa . » 650
Idem. — Somministrazione del sapone edel grasso lucido agli uomini di truppa . . . . . » 702
CONTRATTI. — Variante all'istruzione per la stipulazione dei » 161, 246 451
CONTRATTO per trasporti militari nel golfo di Napoli . . . . » 19
CONVENZIONE stipulata con la società del dinamitificio di Avigliana » 61
CONVITTI NAZIONALI MILITARI. — Uscita libera per gli alunni delle classi liceali dei . . . . . » 57
CORPO DI COMMISSARIATO. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento . . . . . » 66
Idem. — Quadri di avanzamento nel . . . . . » 633

CORPO SPECIALE d'Africa . . . . . *Pag.* 71, 213, 301, 649, 679
CROCE ROSSA. — Nomina del presidente della associazione italiana della . . . . . » 678

D

DECISIONI di massima da pubblicarsi sul *Giornale Militare*. *Pag.* 189
DINAMITIFICIO DI AVIGLIANA. — Convenzione con la società del» 61
DISCIPLINA MILITARE. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo. . . . . » 5
Idem. — Norme per i consigli di . . . . . » 53, 731
Idem. — Modificazioni al regolamento per le licenze . . . . . » 119
Idem. — Id. alla istruzione sulle ispezioni . . . » 120, 458
Idem. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali . » 122
Idem. — Modificazioni al regolamento di . . . . . » 482
Idem. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili . . . . . » 175
Idem. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata . . . » 238
Idem. — Varianti all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare . . . . . » 616
Idem — Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni del genio presso i dipartimenti marittimi . . . . . » 660
DISPENSA dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari all'estero con regolare autorizzazione . . . . . » 397, 401
Idem. dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 222
DISPOSIZIONI VARIE — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli . . . . . » 19
Idem. — Foglio di congedo illimitato da ritirarsi agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa . » 29
Idem. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso. . . . . » 55
Idem. — Catinella metallica per uso della truppa . . . . . » 15
Idem. — Convenzione con la società del dinamitificio di Avigliana » 61
Idem. — Ritornelli pei reggimenti d'artiglieria da campagna » 63
Idem. — Capitalizzazione dei premi di rafferma . . . . . » 425

DISPOSIZIONI VARIE. — Cassetta per viveri di riserva e sporta a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna . . . . . *Pag.* 125
Idem. — Militari del regio esercito nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina . . . . . » 133
Idem. — Registrazione degli atti di sottomissione per l'arruolamento quadrupedi . . . . . » 138
Idem. — Cofano da viveri o da sigari e tabacco per alpini » 140
Idem. — Trombe per i reggimenti di fanteria, d'artiglieria e genio » 176
Idem. — Marcie per i trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio . . . . . » 185
Idem. — Pubblicazione delle decisioni di massima sul giornale militare. . . . . » 189
Idem. — Documento a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali . . . . . » 214
Idem. — Dipendenza amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia . . . . . » 216
Idem. — Lance di cavalleria assegnate ai reggimenti cavalleggieri aventi il plotone allievi sergenti . . . . » 237
Idem. — Invio delle armi nelle quali si verificano guasti durante il tiro alla direzione d'artiglieria di Roma . . . » 247
Idem. — Sistemazione del caricamento delle casse da armaiuolo di fanteria . . . . . » 319
Idem. — Circa la concessione delle raffermo ai militari di truppa » 352
Idem. — Abolizione della giberna mod. 1877 . . . . . » 353
Idem. — Norme per l'assegnazione degli inscritti di leva ai corpi » 405
Idem. — Conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . . . . » 463
Idem. — Prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative in caso di mobilitazione . . . . . » 620
Idem. — Comitato promotore per una società cooperativa militare » 657
Idem. — Istituzione sulla fondazione Matteo Pacini di posti gratuiti per le figlie dei militari . . . . . » 664
Idem. — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio pei quartieri generali e cavalletto di sostegno . . . . . » 670
Idem. — Nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 678
Idem. — Sapone e grasso lucido da somministrarsi agli uomini di truppa . . . . . » 702

DISTRETTI MILITARI. — Spese per gl'inscritti di leva ai . *Pag.* 131
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli in servizio ausiliario ed a riposo . . . . . » 137
Idem. — Sottufficiali congedati da trasferirsi nei . . . . . » 142
Idem. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti da parte degli ufficiali contabili . . . . . » 175
Idem. — Ufficio speciale per la milizia mobile . . . . . » 538

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Filetto abbeveratoio e cavezza da stalla pei corpi di cavalleria . . . . . *Pag.* 18
Idem. — Cassetta da bagaglio pei sottufficiali e sacchetti per arnesi fuori d'uso. . . . . » 55
Idem. — Cassetta e sporta a mano per viveri degli ufficiali in campagna . . . . . » 125
Idem. — Cofano da viveri di riserva o da sigari e tabacco per alpini » 140
Idem. — Trombe per i corpi d'artiglieria, del genio e di fanteria » 176
Idem. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare . . . . . » 253
Idem. — Modificazione alla bardatura di cavalleria . . . . . » 319
Idem. — Cavezza da stalla con frontale pei corpi di cavalleria e pei carabinieri a cavallo . . . . . » 321
Idem. — Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno . . . . . » 670
Idem. — Modificazione alla bardatura di cavalleria . . . . . » 674
Idem. — Modificazione all'equipaggiamento dei caporali maggiori d'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai . » 730
Idem. — Fischietto per ufficiali e graduati di truppa di fanteria » 731
ESAMI di idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari . . . . » 50
Idem. di idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari . » 699

F

FANFARE DI FANTERIA. — Trombe per le . . . . . *Pag.* 176
FANTERIA. — Istruzione sulle armi per la . . . . . » 133
Idem. — Varianti al regolamento di esercizi . . . . . » 142
Idem. — Aggiunta all'istruzione sul tiro per la . . . . . » 321
Idem. — Nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di . . . . . » 446

FANTERIA. — Musicanti dei reggimenti di . . . . . *Pag.* 464
Idem. — Nuovo regolamento di esercizi per la . . . » 635, 670
Idem. — Fischietto per ufficiali e graduati di truppa . . . » 731
FERROVIE. — Apertura delle linee Ferrara-Lugo, Porto Civitanova-Albacina, Udine-Palmanova-Portogruaro e del tronco Reggio Calabria centrale-Battipaglia . . . » 36
Idem. — Trasporti degli impiegati e delle loro famiglie » 134, 242 553, 616
Idem. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Torino . . . . . » 158
Idem. — Apertura della linea succursale dei Giovi . . . » 237
Idem. — Firma delle dichiarazioni mod. E pei viaggi delle famiglie degli ufficiali . . . . . » 319
Idem. — Apertura del tronco Messina-S. Filippo . . . . » 320
Idem. — Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro-Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta . . . . . » 344
Idem. — Apertura dei tronchi Robilante-Veruante e Ceva-Priola » 550
Idem. — Viaggi dei militari e delle loro famiglie sulle strade ferrate secondarie della Sardegna . . . . . » 553
Idem. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo . . . . . » 556
Idem. — Trasporti in ferrovia di impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e delle loro famiglie . . . . » 616
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale . . . . . » 664
Idem. — Apertura dei tronchi Albano-Ciampino, Crevalcore-San Felice sul Panaro . . . . . » 672
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia . » 690
FIGLIE DEI MILITARI. — Posti gratuiti nell'istituto nazionale per le . . . . . » 664
FORTI. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei . » 122

G

GELATINA ESPLOSIVA PER GLI ALPINI. — Istruzione provvisoria sull'impiego della . . . . . *Pag.* 396
GENIO. — Norme contabili per gl'ispettorati del . . . . . » 13

GENIO. — Sergenti addetti alla compagnia specialisti del 3° reggimento. . . . . *Pag.* 108
Idem. — Indennità speciale pel direttore dei servizi del genio in Africa . . . . . » 121
Idem. — Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio . . » 67, 124, 243, 394, 525, 732
Idem. — Trombe pei reggimenti del . . . . . » 176
Idem. — Marcie pei trombettieri dei reggimenti del . . . . » 185
Idem. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte. . . » 221
Idem. — Distintivi di grado e di impiego speciale pei militari di truppa della brigata lagunare . . . . . » 253
Idem. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio » 340
Idem. — R. Decreto che istituisce in Roma, un comando superiore del genio militare per i lavori della R. Marina e relative istruzioni. . . . . » 469, 531, 660
Idem. — Nuovo capitolato tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino . . . . . » 551
Idem. — Norme per l'ammissione e la conservazione in servizio di ingegneri civili e di impiegati provvisori . . » 630
GIBERNA MODELLO 1877. — Abolizione della . . . . . » 353

I

IMMOBILI MILITARI. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli . . . . . *Pag.* 166, 674
IMPIEGATI CIVILI. — Trasporto in ferrovia degli » 134, 242, 553, 616
Idem. — Compenso quando sono trasferiti da una ad altra sede » 151, 247
Idem. — Matrimonio degli . . . . . » 161
Idem. — Documento a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali . . . . . » 214
Idem. — Modificazioni al Regolamento per la concessione d'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . . » 55, 62, 217
IMPIEGHI ai sottufficiali ed agli scrivani locali . . . » 55, 62, 217
INDENNITÀ per servizi speciali a militari in Africa . . . . . » 107
Idem. speciale per direttore dei servizi del genio in Africa . . » 121
Idem. eventuali — modificazioni al Regolamento sulle » 349, 351, 552
Idem. al comandante in 2° in Massaua. . . . . » 628

INSCRITTI DI LEVA. — Assegnazione ai corpi degli. . *Pag.* 405, 658
IPPOLOGIA. — *Compendio* di ippologia per uso del R. esercito . » 689
ISPETTORI d'artiglieria e del genio — norme contabili per gli uffici degli . . . . . » 13
ISPEZIONI. — Modificazioni all'Istruzione sulle . . . . » 120, 458
ISTRUZIONE sul servizio delle artiglierie d'assedio — aggiunte e varianti all' . . . . . » 65
Idem. sulla divisa del corpo speciale d'Africa . . . . . » 71
Idem. sulle ispezioni — modificazioni alla . . . . . » 120, 458
Idem. sui matrimoni degli ufficiali — aggiunta all' . . . . . » 122
Idem. sulle armi per la fanteria . . . . . » 133, 186
Idem. militare da impartirsi alle reclute delle compagnie di sanità e di sussistenza . . . . . » 141
Idem. sul servizio del materiale gruppo C . . . . . » 165, 319
Idem. per gli allievi ufficiali di complemento, varianti . . . » 166
Idem. sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 161, 246, 451
Idem. sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio » 221
Idem. sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 222
Idem. sull'affardellamento degli arnesi di vestiario . . . . » 223
Idem. sull'amministrazione del corredo per gli uomini di truppa » 257, 487, 525
Idem. sul tiro per la fanteria — aggiunta all' . . . . . » 321
Idem. provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento, e l'amministrazione delle truppe indigene d'Africa . . . . » 339
Idem. per la concessione di cavalli di agevolezza . . . » 355, 678
Idem. per la mobilitazione del R. esercito (pubblicazione del tomo II e del tomo III) . . . . . » 392, 465
Idem. sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio — aggiunte e varianti . . . . . » 396
Idem. provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini . . . . . » 396
Idem. circa le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma . . . . . » 480
Idem. sulla divisa per gli allievi delle scuole militari — modificazioni alla . . . . . » 557
Idem. sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 615

ISTRUZIONE per l'esecuzione delle scuole di tiro a mare . . *Pag.* 626
Idem, per la chiamata in servizio della milizia comunale . . . » 649
Idem, pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi . . . . . » 712
ISTRUZIONI MILITARI. — Abolizione della scuola di artifizi da guerra pei graduati di artiglieria . . . . . » 17
Idem. — Pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria — modificazioni alle . . . . . » 386
Idem, per il servizio del genio militare pei lavori della R. marina » 531

L

LEGGE per iscrizione di somme nella parte straordinaria dei bilanci della guerra e della marina . . . . . *Pag.* 1
Idem, che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869 . . . . . » 315
Idem, per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito . . . . . » 323
LICENZE. — Modificazioni al regolamento per le . . . . . » 119

M

MARCIE pei trombettieri dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio . . . . . *Pag.* 185
MATRICOLA. — Foglio di congedo da ritirarsi agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa . . » 29, 186
Idem. — Modificazioni all'istruzione . . . . . » 61, 690
Idem. — Matrimoni degli ufficiali ed impiegati civili . . . . » 161
Idem. — Statistica per la cassa pensioni . . . . . » 345
Idem. — Rafferme ai militari ed atti relativi. . . . . » 352, 699
Idem. — Comunicazioni da farsi al Ministero pei mancanti alle chiamate per istruzione . . . . . » 694
MATRIMONI degli ufficiali. — Aggiunta all'istruzione sui . » 122, 161
MEDAGLIE di bronzo in commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica . . . . » 227, 228
MEDICINALI. — Elenco e tariffa dei . . . . . » 253

MILITARI DI TRUPPA. — Notazione nei fogli caratteristici dei corsi fatti alla scuola centrale di tiro d'artiglieria . . *Pag.* 4
Idem. — Militari di 2ª categoria d'artiglieria e genio da presentarsi ai distretti in caso di richiamo alle armi . . . . » 8
Idem. — Catinella metallica per uso dei . . . . . » 15
Idem. — Abolizione della scuola d'artifizi da guerra pei graduati di artiglieria . . . . . » 17
Idem. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . . . . . » 29
Idem. — Modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . » 55, 62, 217
Idem. — Renitenti condannati che devono scontare la pena dopo il loro invio in congedo . . . . . » 56
Idem. — Soprassoldi per servizi speciali a militari distaccati in Africa . . . . . » 107
Idem. — Sergenti addetti ai reparti d'istruzione d'artiglieria e alla compagnia specialisti del 3º reggimento genio. . . » 108
Idem. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti. . . . . » 122
Idem. — Sottufficiali da trasferirsi all'atto del congedo nei distretti » 142
Idem. — Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento ecc. . . . . » 166, 689
Idem. — Documento da porsi a corredo delle domande d'impiego dei sottufficiali. . . . . » 214
Idem. — Che intervengono a gare del tiro a segno nazionale . » 242
Idem. — Distintivi di grado e di impiego speciale per militari di truppa della brigata lagunare . . . . . » 253
Idem. — Istruzione sull'amministrazione del corredo pei » 257, 487, 525
Idem. — Norme per la concessione delle rafferme . . . » 352, 699
Idem. — Proroga ai militari in congedo all'estero per regolare la propria posizione. — Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari all'estero con regolare autorizzazione . . . . . » 397, 401
Idem. — Modificazione allo specchio delle ordinanze d'ufficio . » 452
Idem. — Musicanti dei reggimenti fanteria di linea . . . . » 464
Idem. — Obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 522
Idem. — Sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impieghi civili . . . . . » 622

MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di telemetristi e di aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa . *Pag.* 623
Idem. — Norme per le surrogazioni di fratello . . . . . » 639
Idem. — Militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute . . . . . » 649
Idem. — Pagamento dei vaglia telegrafici ai . . . . . » 650
Idem. — Limiti di statura richiesti per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione . » 658
Idem. — Avanzamento dei sottufficiali del R. esercito . . . . » 660
Idem. — Reclutamento pel corpo speciale d'Africa . . . . . » 679
Idem. — Somministrazione di sapone e di grasso lucido ai . . » 702
Idem. — Fischietto per graduati . . . . . » 731
MILIZIA COMUNALE. — Istruzione per la chiamata in servizio della » 649
MILIZIA MOBILE. — Ufficio speciale nei distretti militari per la » 538
MILIZIA TERRITORIALE. — Aiutanti maggiori in 2° per i reparti di . . . . . » 65
Idem. — Divisa degli ufficiali alpini della . . . . . » 524
MINISTERO DELLA GUERRA. — Modificazioni al suo scompartimento . . . . . » 449, 636
MISURA del torace degl'inscritti . . . . . » 152
MOBILITAZIONE. — Requisizione dei quadrupedi . . . . . » 67
Idem. — Cassetta e sporta a mano per viveri degli ufficiali in campagna . . . . . » 125
Idem. — Legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito . . . . . » 323
Idem. — Pubblicazione dei tomi II e III . . . . . » 392, 465
Idem. — Prelevamento dei sali e dei tabacchi dagli uffici delle privative . . . . . » 620
MODELLO per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi — varianti » 40, 54, 127, 175, 255, 337, 453, 487, 500, 507, 670
Idem. per gli inventari del materiale di artiglieria e genio » 67, 124, 243, 394, 525, 732
MORTI degli ufficiali in congedo . . . . . » 136
MUNIZIONI assegnate ai corpi di artiglieria . . . . . » 163
MUSICANTI dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 464

N

NOMINA degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 65
Idem. a sottotenenti di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . » 144, 245, 689
NORME relative alla dipendenza, alle comunicazioni ed alla residenza degli ufficiali in congedo. . . . . » 5
Idem. per i consigli di disciplina . . . . . » 53
Idem. amministrative e contabili per gli stabilimenti territoriali delle sussistenze . . . . . » 322
Idem. e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe » 340
Idem. per l'assegnazione degli inscritti di leva ai corpi . . » 405
Idem. per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . . . . » 463
Idem. per l'ammissione e la conservazione in servizio presso le direzioni del genio di ingegneri civili e di impiegati provvisori . . . . . » 630
NOTE caratteristiche per il personale insegnante nelle scuole e nei collegi militari . . . . . » 547

O

ONORIFICENZE. — Menzioni onorevoli per benemerenza della salute pubblica commutate in medaglia di bronzo *Pag.* 227, 228
ORDINAMENTO del R. esercito, sistemazione della forza in congedo illimitato . . . . . » 8
Idem. — R. D. per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini . . . . . » 49
Idem. — Istituzione in Roma di una scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 59, 60
Idem. — Nomina degli aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale . . . . . » 65
Idem. — Modificazioni alla tabella graduale numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 155

ORDINAMENTO. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili. *Pag.* 175
Idem. — Costituzione del corpo speciale d'Africa » 213, 301, 649, 679
Idem. — Quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 226
Idem. — Modificazioni alla tabella graduale numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 316
Idem. — Truppe indigene per i presidi d'Africa . . . . » 329, 339
Idem. — Nuova tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 446
Idem. — Tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore e dei servizi in Africa. . . . . » 471
Idem. — Istruzione circa le attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma . . . » 480
Idem. — Ufficio speciale per la milizia mobile nei distretti militari . . . . . » 538
Idem. — Sezione contabile al comando superiore in Africa . » 503
Idem. — Modificazione alla composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa . . . . . » 629
Idem. — Tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei RR. principi. . . » 655
ORDINANZE DI UFFICIO. — Modificazioni allo specchio delle » 452

P

PASSAPORTO per l'estero ai militari in congedo illimitato *Pag.* 29, 186
PENSIONI. — Sostituzione di un membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884. . . . . » 130, 173
Idem — (Pagamento delle) agli ufficiali ammiragli in servizio ausiliario ed a riposo. . . . . » 137
Idem. e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari . . . . » 241
PISTOLA A ROTAZIONE MOD. 1889. — Adozione della. . . » 650
PRONTUARIO pei trasporti militari . . . . . » 215
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi » 40, 54, 127, 175, 255, 337, 453, 487, 500, 507, 670

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento pei convitti nazionali militari . . . . . *Pag.* 57
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni per batterie a cannoniera minima. . . . . » 61
Idem. — Varianti all'istruzione per le matricole. . . . » 61, 690
Idem. — Id. all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. . . . . » 65
Idem. — Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio. . . » 67, 124, 243, 394, 525, 732
Idem. — Divisa del corpo speciale d'Africa . . . . . » 71
Idem. — Istruzione sulle armi per la fanteria . . . . . » 133
Idem — Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria . . » 142
Idem. — Tavole di tiro . . . . . » 143, 615
Idem. — Variante all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. » 161, 246, 451
Idem. — Istruzione sul servizio del materiale gruppo C . » 165, 319
Idem. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari. . . . . » 166, 674
Idem. — Varianti alla istruzione per gli allievi ufficiali di complemento ecc. . . . . » 166, 689
Idem. — Errata-corrige all'istruzione sulle armi. . . . . » 186
Idem. — Volume VIII delle istruzioni pratiche dell'artiglieria. Aggiunte e varianti al volume V. . . . . » 187
Idem. — Inserzione sul *Giornale Militare* delle decisioni di massima. . . . . » 189
Idem. — Prontuario pei trasporti militari. . . . . » 215
Idem. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 218
Idem. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione. » 219, 539
Idem. — Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte per zappatori del genio . . . . . » 221
Idem. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . . » 222
Idem. — Varianti alle istruzioni sull'affardellamento degli arnesi di vestiario . . . . . » 223
Idem. — Aggiunta all'istruzione sul tiro per la fanteria . . . » 321
Idem. — Norme amministrative e contabili per i stabilimenti territoriali delle sussistenze . . . . . » 322
Idem. — Aggiunta al Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale . . . . . » 336, 699

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il reclutamento, l'ordinamento e l'amministrazione delle truppe indigene di Africa . . . . . *Pag.* 339
Idem. — Varianti all'appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . » 386
Idem. — Tomo II e tomo III per la mobilitazione. . . . » 392, 465
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio . . . . . » 396
Idem. — Istruzione provvisoria sull'impiego della gelatina esplosiva per gli alpini . . . . . » 396
Idem. — Varianti all'istruzione per le ispezioni . . . . . » 458
Idem. — Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito . . . . . » 556
Idem. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa per gli allievi della scuola militare . . . . . » 557
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. e del mortaio da 24 A Ret. — Istruzione sull'affardellamento per le truppe dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 615
Idem. — Varianti all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare . . . . . » 616
Idem. — Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare » 626
Idem. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . » 633
Idem. — Nuovo regolamento di esercizi per la fanteria » 635, 670
Idem. — Varianti all'istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa . . . . . » 638
Idem. — Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale . . . . . » 649
Idem. — Compendio di ippologia per uso del R. esercito . . » 689
Idem. — Regolamento di esercizi per la cavalleria » 698, 705, 732

Q

QUADRO organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni . . . . . *Pag.* 226
QUADRI di avanzamento nel corpo di commissariato militare . » 633

QUADRUPEDI. — Requisizione dei . . . . . *Pag.* 67
Idem. — Registrazione degli atti di sottoscrizione per l'arruolamento dei . . . . . » 138
Idem. — Legge per la requisizione dei . . . . . » 323, 556

R

RAFFERMA. — Capitalizzazione dei premi di . . . *Pag.* 125, 395
RAFFERME ai militari del regio esercito . . . . . » 352, 699
RAZIONI foraggio ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna . . . . . » 163
RECLUTAMENTO. — Somma da pagarsi per l'arruolamento volontario d'un anno . . . . . » 11
Idem. — Norme per la concessione del passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato . . . . . » 29, 186
Idem. — Renitenti condannati che devono scontare la pena dopo il loro invio in congedo . . . . . » 56
Idem. — Capitalizzazione dei premi di rafferma . . . » 125, 395
Idem. — Militari del regio esercito nominati ufficiali medici e commissari nella regia marina . . . . . » 133
Idem. — Misura del torace degli inscritti al servizio militare » 152
Idem. — Modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . . » 217
Idem. — Legge che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1869 . . . . . » 315
Idem. — Raffermе ai militari del regio esercito . . . » 352, 699
Idem. — Proroga ai militari in congedo all'estero per regolarizzare la propria posizione. Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari all'estero con regolare autorizzazione . . . . . » 397, 401
Idem. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi . . . » 405
Idem. — Disposizioni circa le surrogazioni di fratello . . . » 639
Idem. — Statura richiesta per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti di istruzione . » 658
Idem. — Di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa . » 679
REGIO DECRETO che determina le zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati . . . . . » 9

REGIO DECRETO relativo alle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata (Genova) *Pag.* 10

Idem. che stabilisce la somma per l'arruolamento volontario di un anno . . . . . » 11

Idem. per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini » 49

Idem. che istituisce in Roma una scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 59, 60

Idem. per modificazioni al regolamento pel servizio territoriale. » 109, 229, 730

Idem. — Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare » 116

Idem. per indennità speciale al direttore dei servizi del genio in Africa . . . . . » 121

Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa calabra e stretto di Messina . . . . . » 129

Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza d'Acqui . . . . . » 130

Idem. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 » 130, 173

Idem. per compenso ad impiegati civili e ad agenti di basso servizio quando sono trasferiti da una ad altra sede . » 151, 247

Idem. circa la misura del torace degl' inscritti al servizio militare » 152

Idem. che modifica la tabella graduale numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 155

Idem. relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa . . » 243

Idem. che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione nella piazza di Pastrengo . . . . . » 225

Idem. che stabilisce il quadro organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 226

Idem. relativo alla commutazione di menzioni onorevoli per benemerenze della salute pubblica in medaglie di bronzo » 227, 228

Idem. — Modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari . . . . . » 241

Idem sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa » 257, 487, 525

Idem. che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . » 301

Idem. che modifica la tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 316

Idem. — Circa la istituzione per i presidii d'Africa di truppe indigene . . . . . » 329, 339

REGIO DECRETO per modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali . . . . . *Pag.* 349, 351, 552
Idem. per la istituzione in Africa di una direzione dei servizi di sanità militare e di una direzione dei servizi di commissariato militare . . . . . » 385
Idem. — Proroga ai militari in congedo all'estero per regolarizzare la propria posizione — dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari all'estero con regolare autorizzazione . . . . . » 397
Idem. pel quale l'amministrazione della cassa militare cessa definitivamente dalle sue funzioni . . . . . » 439
Idem. che approva una nuova tabella graduale numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 446
Idem. che istituisce in Roma, un comando superiore del genio militare per i lavori della R. marina . . . . . » 469
Idem. che approva le tabelle graduali numeriche di formazione del comando superiore e dei servizi in Africa . . . . . » 471
Idem. — Attribuzioni del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ufficiali generali addetti al comando generale . . . . . » 480
Idem. — Modificazione al regolamento di disciplina militare . » 482
Idem. — Circa le istruzioni per il servizio del genio militare pei lavori della R. marina . . . . . » 531
Idem. che approva il regolamento circa l'eseguimento dei grandi trasporti militari . . . . . » 509
Idem. — Obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 522
Idem. per un nuovo capitolato tipo pei lavori del genio in Torino . . . . . » 552
Idem. per indennità al comandante in 2° e comandante della piazza di Massaua. . . . . » 628
Idem. che modifica la composizione del deposito centrale per le truppe d'Africa. . . . . » 629
Idem. — Servitù militari al magazzino da polvere in Val Caprina (Terni) . . . . . » 653
Idem. — Servitù militari alla batteria del Pozzarello (Monte Argentaro). . . . . » 654
Idem. — Tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi. . . . . » 655

REGIO DECRETO. — Istituzione sulla fondazione Matteo Pacini di posti gratuiti nell'istituto nazionale per le figlie dei militari . . . . . *Pag.* 664

Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza . . . . . » 669

Idem. — Zone di servitù militari intorno alla polveriera di Ventimiglia . . . . . » 677

Idem. — Nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 678

Idem. — Commissione per la revisione dei codici penali per l'esercito e per l'armata . . . . . » 697

Idem. — Zone di servitù militari al magazzino da polvere di Oltre Mella . . . . . » 701

Idem. che approva il regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi, e relativa istruzione . . . . . » 707, 712

REGOLAMENTO pel servizio territoriale. — Modificazioni al » 109, 229, 730

Idem. sul servizio sanitario militare. — Modificazioni al . . . » 416

Idem. per le licenze. — Modificazioni al . . . . . » 419

Idem. d'esercizi per la fanteria, varianti . . . . . » 442

Idem. pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari » 466, 674

Idem. sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . » 218

Idem. — Varianti al regolamento d'amministrazione. . . . » 219, 539

Idem. pel servizio territoriale. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle. . . . . » 243

Idem. sulle indennità eventuali. — Modificazioni al . » 349, 354, 552

Idem. circa l'eseguimento dei grandi trasporti militari. . . . » 509

Idem. per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R esercito. . . . . » 556

Idem. per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. . . . . » 633

Idem. di esercizi per la fanteria . . . . . » 638, 670

Idem. di esercizi per la cavalleria . . . . . » 698, 705, 732

Idem. per il servizio ed economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi. . . . . » 707

REQUISIZIONE dei quadrupedi . . . . . » 67, 323

RITORNELLI pei reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . » 63

S

SACCHETTI per arnesi fuori d'uso . . . . . *Pag.* 55
SCHERMA. — Obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla scuola magistrale di . . . . . » 522
SCOMPARTIMENTO del Ministero della guerra in divisioni, sezioni ed uffici . . . . . » 449, 636
SCRIVANI LOCALI. — Modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi agli . . . . . » 217
Idem. — Ruolini nominativi degli . . . . . » 458
SCUOLA CENTRALE DI TIRO D'ARTIGLIERIA. — Notazione sulle carte personali dei militari dei corsi fatti alla . » 4
Idem. — Amministrazione del materiale della . . . . . » 11
SCUOLA magistrale militare di scherma in Roma . . . . » 59, 60
Idem. — Obblighi di servizio pei sergenti ammessi alla . . . » 522
SCUOLE DI TIRO A MARE. — Istruzione per l'esecuzione della » 626
SCUOLE MILITARI. — Uscita libera per gli allievi delle classi liceali dei convitti nazionali militari . . . . . » 57
Idem. — Riduzione della somma da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria . . . . » 222
Idem. — Modificazioni alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite . . . . . » 241
Idem. — Compilazione delle note caratteristiche per il personale insegnante nelle . . . . . » 547
Idem. — Modificazione alla istruzione sulla divisa per gli allievi delle . . . . . » 557
Idem. — Istituzione sulla fondazione Matteo Pacini di posti gratuiti nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari . . » 664
SERVITÙ MILITARI intorno al polverificio di Scafati . . . » 9
Idem. intorno al magazzino da polveri di Porta Murata (Genova) » 10
Idem. per fortificazioni della costa Calabra e stretto di Messina . » 129
Idem. intorno al magazzino da polveri nella piazza d'Acqui . . » 130
Idem. intorno alle opere di fortificazioni della piazza di Pastrengo » 225
Idem. al magazzino da polveri in Val Caprina . . . . . » 653
Idem. alla batteria del Pozzarello . . . . . » 654
Idem. intorno alle fortificazioni di Piacenza . . . . . » 669
Idem. intorno alla polveriera di Ventimiglia . . . . . » 677
Idem. intorno al magazzino da polveri di Oltre Mella . . . . » 704

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Zone di servitù militari intorno al polverificio di Scafati . . . . . *Pag.* 9
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Porta Murata (Genova) . . . . . » 10
Idem. — Amministrazione del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria e della direzione delle esperienze . . » 11
Idem. — Errata corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . » 67, 124, 243, 394, 525, 732
Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa Calabra e stretto di Messina . . . . » 129
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza d'Acqui . . . . . » 130
Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo . . . . . » 225
Idem. — Comando superiore del genio militare pei lavori della R. marina e relative istruzioni . . . . . » 469, 531
Idem. — Nuovo capitolato tipo per i lavori del genio dipendenti dalla direzione territoriale di Torino . . . . . » 551
Idem. — Ingegneri civili ed impiegati provvisori presso le direzioni del genio . . . . . » 630
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Val Caprina ed alla batteria del Pozzarello . » 653, 655
Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazioni di Piacenza . . . . . » 669
Idem. — Zone di servitù militari intorno alla polveriera di Ventimiglia . . . . . » 677
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere di Oltre Mella . . . . . » 701
SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Compilazione del mod. N. 5 delle statistiche sanitarie . . . . . » 12
Idem. — Modificazioni al regolamento sul . . . . . » 116
Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali . . . . » 245
Idem. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . . . . » 463
SERVIZIO TERRITORIALE. — Dipendenze, comunicazioni, e residenza degli ufficiali in congedo . . . . . » 5
Idem. — Inalberamento della bandiera nazionale . . . . » 17
Idem. — Reciprocità di visite fra militari del regio esercito ed il personale delle capitanerie di porto . . . . » 57

SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni al regolamento pel *Pag.* 109 229, 730
Idem. — Schiarimenti circa il saluto da rendersi dalle guardie e dalle sentinelle . . . . . » 243
Idem. — Posizione militare degli scrivani ed assistenti locali da indicarsi nei ruolini nominativi . . . . . » 458
SOCIETÀ COOPERATIVA MILITARE . . . . . » 657
SOMMA da depositarsi dagli allievi della scuola militare aspiranti alla cavalleria . . . . . » 222
SOPRASSOLDI per servizi speciali a militari di truppa in Africa » 107
SOPRASSOLDO agli uomini di truppa delle compagnie specialisti in Africa . . . . . » 457
Idem. ai conducenti e militari di truppa presso il comando di tappa di Ghinda . . . . . » 627
SPECCHI CARATTERISTICI. — Notazione dei corsi fatti alla scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 4
SPORTA a mano per viveri ordinari degli ufficiali in campagna » 125
STATISTICA SANITARIA. — Compilazione del mod. N. 5 . » 12
STATISTICA per la cassa pensioni . . . . . » 315
STATO PER GLI UFFICIALI. — Norme per i consigli di disciplina » 53
Idem. — Composizione dei consigli di disciplina . . . . » 731
STATURA per gli arruolamenti volontari ordinari e per l'ammissione nei reparti d'istruzione . . . . . » 658
STIPENDI. — Razioni foraggio ai capitani addetti ai comandi di artiglieria da campagna . . . . . » 163
STRUMENTI per la riparazione e la verificazione di armi portatili e loro munizioni . . . . . » 452
SURROGAZIONE DI FRATELLO. — Norme per la. . . . » 639
SUSSISTENZE MILITARI. — Norme amministrative e contabili per gli stabilimenti delle . . . . . » 322
Idem. — Magazzino di distribuzione viveri in Novara. . . » 620
Idem. — Regolamento ed istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi . » 707,712

T

TARIFFA generale dei medicinali . . . . . *Pag.* 253
TAVOLE di tiro dei cannoni per batterie a cannoniera minima » 61
TELEMETRISTI ed aiutanti telemetristi nei reggimenti di artiglieria da costa . . . . . » 623

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Cambio delle armi delle società di . . . . . *Pag.* 146
Idem. — Costituzione di plotoni armati nelle società di tiro e porto d'armi da parte dei soci . . . . . » 158
Idem. — Intervento di rappresentanze militari a gare di tiro » 242
Idem. — Ripetizione delle lezioni di tiro . . . . . » 336
Idem. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro . . . . . » 394
Idem. — Materiali che possono essere prelevati dalle amministrazioni militari per parte delle società di tiro . » 619
Idem. — Divisa dei soci ascritti alle società di tiro . . . » 658
Idem. — Varianti al compendio di istruzioni militari . . . » 699
Idem. — Prezzo delle cartucce a pallottola da cedersi alle società di tiro . . . . . » 733
TRASPORTI MILITARI. — Contratto per trasporti militari nel golfo di Napoli . . . . . » 19
Idem. — Apertura di nuove linee e tronchi ferroviari . . . » 36
Idem. — Trasporti degli impiegati e delle loro famiglie » 134, 242, 616
Idem. — Comando militare permanente di stazione in Torino . » 158
Idem. — Prontuario per i . . . . . » 215
Idem. — Apertura della linea succursale dei Giovi . . . . » 237
Idem. — Firme delle dichiarazioni mod. E . . . . . » 319
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Messina-S. Filippo . » 320
Idem. — Apertura dei tronchi ferroviari Usmate-Ponte S. Pietro Locate e Castelnuovo Vallo-Pisciotta. . . . . » 344
Idem. — Apertura dei tronchi ferroviari Rohilante-Vernante e Ceva-Priola . . . . . » 550
Idem. — Regolamento circa i grandi trasporti . . . . . » 509
Idem. — Strade ferrate secondarie dell'isola di Sardegna . . » 553
Idem. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Fratta-Grumo . . . . . » 556
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Ciampino-Castel Gandolfo-Albano Laziale . . . . . » 664
Idem. — Apertura di nuovi tronchi ferroviari e di nuove stazioni ferroviarie . . . . . » 672
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Valsavoja-Scordia . » 690
TROMBE pei reggimenti di fanteria, d'artiglieria e del genio . . » 176
TRUPPE indigene pei presidi d'Africa. . . . . » 329, 339

U

UFFICIALI. — Notazione sugli specchi caratteristici dei corsi fatti alla scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . *Pag.* 4
Idem. — Dipendenze e comunicazioni con le autorità militari e residenza degli ufficiali in congedo . . . . . » 5
Idem. — Foglio di congedo illimitato da ritirarsi agli ufficiali di nuova nomina provenienti dai militari di truppa. . » 29
Idem. — Esami di idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari » 50
Idem. — Norme per i consigli di disciplina . . . . . » 53
Idem. — Aiutanti maggiori in 2° per i reparti di milizia territoriale . . . . . » 65
Idem. — Reclutamento dei sottotenenti commissari di complemento . . . . . » 66
Idem. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli . . . . » 122
Idem. — Partecipazione delle morti degli ufficiali in congedo . » 136
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti dell'armata in posizione di servizio ausiliario od a riposo . . . . . » 137
Idem. — Nomina a sottotenente di complemento di sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . » 144, 245
Idem. — Matrimoni degli . . . . . » 161
Idem. — Associazione vestiario per gli ufficiali di complemento » 174
Idem. — Assunzione di comando temporaneo dei distretti e dei depositi da parte degli ufficiali contabili . . . . . » 175
Idem. — Maggiore addetto all'ufficio del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata . . . » 238
Idem. addetti ai comandi d'artiglieria da fortezza . . . . . » 242
Idem. inferiori di cavalleria possono ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio . . . . . » 245
Idem. — Ufficiale membro delle presidenze delle società del tiro a segno nazionale e direttore del tiro . . . . . » 394
Idem. — Cavalli di servizio per gli . . . . . » 449
Idem. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi . . . » 483
Idem. — Divisa degli ufficiali alpini della milizia territoriale . » 524

UFFICIALI. — Note caratteristiche degli ufficiali addetti alle direzioni del genio presso i dipartimenti marittimi . *Pag.* 660
Idem. — Nomina a sottotenente veterinario di complemento . . » 689
Idem. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari . . . . . » 699
Idem. — Composizione dei consigli di disciplina . . . . . » 731
Idem. — Fischietto per ufficiali . . . . . » 731

V

VAGLIA telegrafici da pagarsi ai militari di truppa . . . . *Pag.* 650
VEICOLI. — Legge per la requisizione dei 323, 556
VESTIARIO. — Divisa del corpo speciale d'Africa . . . . . » 71
Idem. — Modificazioni al soggolo del cappello dei carabinieri reali » 246
Idem. — Variante al riparto in taglie di oggetti di vestiario » 492
Idem — Degli ufficiali alpini della milizia territoriale . . . » 524
Idem. — Modificazioni alla *istruzione* sulla divisa per gli allievi degli istituti militari. . . . . » 557
VETERINARI. — Nomina a sottotenente veterinario di complemento » 689
VISITE di dovere fra i militari ed il personale delle capitanerie di porto . . . . . » 57
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto che stabilisce la somma da pagarsi dai . . . . . » 11
Idem. — Tempo in cui devono *prestare* il servizio di tre mesi quando sono nominati sottotenenti di complemento . » 483

Z

ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Modificazioni alla appendice che fa seguito alle istruzioni pratiche speciali per gli . . . . . *Pag.* 386

Roma, 1889. — Tip. G. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA